958

GIORNALE MILITARE

1905

PARTE PRIMA

VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE
—
Roma, 1905

GIORNALE MILITARE

ANNO 1905

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
15 sett. 1904	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto che pone sotto la diretta tutela del Ministero della guerra la « Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Torate » e che approva il relativo statuto	20	67
23 ott. 1904	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno all'opera Collet dello sbarramento di Sampeyre.	1	1
27 nov. 1904	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. DIV che modifica l'articolo 80 delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, approvate con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 494	2	2
1° dic. 1904	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato un tratto di trinceramento della piazza di Piacenza .	21	71
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 677 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 12 maggio 1904, n. 178, che modifica l'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti di lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro	8	5

8 dic. 1904	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — R. decreto n. 702 che stabilisce l'ordinamento amministrativo dei magazzini centrali militari ed approva il regolamento per il servizio dei magazzini stessi	9	18
15 »	PENSIONI. — R. decreto n. 718 per sostituzione di un membro della commissione esecutiva delle leggi pei veterani del 1848-49.	22	72
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 663 che proroga le disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, sulla cedibilità degli stipendi . . .	3	3
1 genn. 1905	DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto che istituisce cento nuovi posti nella « Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate »	23	72
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Aiutanti maggiori in 2°	4	3
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni dei comuni alle truppe	5	4
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione della 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1904, coll'indice dell'annata	6	4
13 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzioni pratiche per l'artiglieria	7	4
15 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 15 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1905 . .	14	51
17 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile	10	42
19 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Materiali di servizio generale e cucina	11	43
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901.	12	47
24 »	SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione dello specchio di caricamento di materiale sanitario di un treno attrezzato pel trasporto di feriti e malati in guerra (Specchio n. 18) .	13	48
26 »	DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito	15	52
2 febbr. 1905	DISPOSIZIONI VARIE. — Applicati di stato maggiore	16	52

6	febb. 1905	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Telegrammi di Stato in franchigia	17	53
8	»	TRASPORTI. — Attivazione del servizio dei *Ferry boats* attraverso lo stretto di Messina per la via di Villa San Giovanni e conseguenti modificazioni al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, alle concessioni pei viaggi degli impiegati ed al prontuario delle distanze ferroviarie	18	62
9	»	TRASPORTI. — Concessioni speciali pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato.	19	64
14	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Istruzione pel servizio interno dell'istituto geografico militare . .	24	74
16	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Norme per l'impiego dei colombi viaggiatori nel servizio di corrispondenza presso la cavalleria	25	74
19	»	GIUSTIZIA MILITARE. — Personale d'istruzione dei tribunali militari.	26	79
23	»	PENSIONI. — R. decreto n. 41 che fissa il termine per la presentazione dei documenti per ottenere l'indennità per la campagna dell'Agro romano del 1867.	27	81
27	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzioni pratiche dell'artiglieria	28	82
1	mar. 1905	ITRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istrustruzioni per l'artiglieria. — Aggiunte e varianti a varie istruzioni ed a fascicoli dei caricamenti d'artiglieria	29	82
5	»	TRASPORTI. — R. decreto che approva il secondo atto addizionale alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno	41	107
9	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunta all'istruzione sulle colombaie militari	30	83
10	»	STATO DEGLI UFFICIALI. — Libretti di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa e in congedo	31	84
14	»	SCUOLE MILITARI. — Destinazione e periodo di permanenza degli ufficiali alle scuole militari	32	89
14	»	AVANZAMENTO. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo di commissariato militare	33	89
16	»	MILITARI DI TRUPPA. — Militari di truppa trasferiti agli squadroni palafrenieri	34	90

16	mar. 1905	SERVIZIO SANITARIO. — Norme per il servizio balneario militare	35	90
17	»	SCUOLE MILITARI. — AVANZAMENTO. — Ammissione dei sottufficiali al corso speciale della scuola militare, per l'abilitazione al grado di sottotenente	36	91
18	»	DISCIPLINA MILITARE. — Ristampa dell'istruzione sul matrimonio dei militari del regio esercito	37	102
23	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Proposte d'impianto di illuminazione a gas od a luce elettrica nei fabbricati militari	38	103
25	»	RECLUTAMENTO. — Nuova tiratura di copie del regolamento sul reclutamento	39	104
26	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 79 che approva eccedenze di impegni su taluni capitoli di *spese obbligatorie e d'ordine*, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1902-903 . .	42	113
26	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 80 che approva eccedenze di impegni su taluni capitoli di *spese obbligatorie e d'ordine*, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1903-904 . . .	43	114
29	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo tipo di farsetto di lana a maglia	40	104
30	»	RECLUTAMENTO. — Legge n. 92 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1885 . .	44	115
30	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno ai forti Sapè e Fenile ed alla batteria Case Garde della piazza di Exilles	60	155
30	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alle opere di fortificazione delle piazze di Alessandria e di Casalmonferrato	61	156
5	apr. 1905	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	45	116
5	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Locali demaniali destinati ad uso cantine o vivanderie . . .	46	116
6	»	SERVIZIO SANITARIO. — Errata corrige alle « Norme per il servizio balneario militare. »	47	117
9	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno al deposito di materie esplosive alla Panice (colle di Tenda)	62	157

10	apr. 1905	DISPOSIZIONI VARIE. — Applicazione delle disposizioni inserte nel *Bollettino delle nomine*	48	117
10	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	49	117
12	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzioni pratiche dell'artiglieria	50	119
12	»	TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva	51	119
18	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Istruzioni circa la compilazione degli indirizzi dei telegrammi di Stato in franchigia indirizzati a località nell'interno del regno	52	121
18	»	EQUIPAGGIAMENTO.— Varianti ai conti di costruzione inserti nell'allegato *F* all'*Atto* 143 del 1904	53	122
20	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alla batteria S. Simone della piazza di Genova.	63	158
24	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Stagnatura delle gavette, degli oggetti di cucina, ecc.	54	126
24	»	ONORIFICENZE. — Ricompense al valor militare.	55	126
26	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Franchigia telegrafica.	56	126
26	»	RECLUTAMENTO. — Elenco delle Regie autorità diplomatiche e consolari alle quali è affidato il servizio della leva all'estero e rispettiva circoscrizione territoriale. . . .	57	126
27	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un giubbone per marescialli dei carabinieri reali e modificazione al giubbone da carabinieri reali	58	144
27	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Aggiunte e varianti alla « Memoria descrittiva dei fornelli economici perfezionati » approvata con *Atto* 130 del 1902	59	153
27	»	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto di riconferma del presidente dell'associazione italiana Croce rossa. . . .	80	183
30	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria	64	158
30	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzioni pratiche dell'artiglieria	65	159
30	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Fascicoli dei materiali dei depositi centrali d'artiglieria.	66	159

30 apr. 1905		ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria. — Fascicoletti di aggiunte e varianti agli elenchi delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace	67	160
1 magg.	1905	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserme nei territori del I, VI, e IX corpo d'armata	68	161
3	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Aggiunte e varianti all'*Atto* 181 del 1901 riguardante le norme che regolano gli esami di concorso ai posti di capotecnico di artiglieria e genio di 3ª classe.	69	164
5		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegni di viaggio ai sottufficiali richiamati dalla licenza per ragioni di servizio	70	174
6	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Modificazioni all'*Atto* 200 della *Raccolta*	71	175
9	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Dazio consumo sui materiali di costruzione per gli arsenali di terra e di mare	72	175
9	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Elenco delle pubblicazioni in vigore, non riservate, costituenti le dotazioni per l'arma del genio in tempo di pace	73	176
12	»	SERVIZIO SANITARIO. — Lavori pel miglioramento edilizio ed igienico degli stabilimenti sanitari militari	74	177
12	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzioni pratiche dell'artiglieria. — Fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria.	75	179
14	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 227 che stabilisce nuovi modelli per dimostrare le variazioni avvenute nelle consistenze dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra, sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256	81	184
17	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione d'un nuovo tipo di rete per pane	76	179
17	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	77	180
17	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzioni pratiche dell'artiglieria — Fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria.	78	180

17 magg. 1905		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Distribuzione e ritiro delle coperte da campo alle reclute	79	181
25	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 210, concernente aumenti degli organici degli ufficiali d'ordine e degli assistenti locali delle amministrazioni dipendenti del Ministero della guerra	88	231
25	»	MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 211 portante modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali	89	234
26	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901.	82	197
26	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzioni pratiche dell'artiglieria	83	217
26	»	DISCIPLINA MILITARE. — Tabella di equiparazione di grado fra i militari del R. esercito ed altri personali. (Regia marina, capitanerie di porto, Regia guardia di finanza, corpo delle guardie di città, personale della Croce rossa)	84	217
28	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 229 che approva la spesa straordinaria per la spedizione militare in Cina da assegnarsi ripartitamente ai Ministeri della guerra e della marina nei bilanci per gli esercizi 1904-905 e 1905-906	96	271
28	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto che modifica le zone di servitù militare intorno al forte S. Michele della piazza di Verona	145	429
1 giug. 1905		TRASPORTI. — Modificazioni alla concessione speciale *C* pei viaggi degli impiegati civili, al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie ed al prontuario delle distanze ferroviarie	85	226
2	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904	86	228
2	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio 1903-904	87	229

6 giug. 1905		Militari di truppa. — Istruzioni provvisorie per la prima applicazione della legge 25 maggio 1905, n. 241, portante modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.	90	237
6	»	Servizio sanitario. — Aggiunte e varianti al caricamento interno delle coppie-borse di sanità modello 1878	91	240
6	»	Amministrazione e contabilità. — Modificazioni al regolamento per il personale famigliare degli istituti militari.	92	242
7	»	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. — R. decreto per il rilascio di passaporti per l'estero e relative istruzioni	93	242
8	»	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — R. decreto n. 244 pel riordinamento dei servizi di cassa e di economato del Ministero della guerra.	99	279
8	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — R. decreto che apporta modificazioni ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per le varie armi e al regolamento del servizio sanitario territoriale	107	371
9	»	Servizio sanitario. — Somministrazione di medicinali ai marescialli dei carabinieri reali curati in caserma.	94	269
9	»	Amministrazione e contabilità. — Adozione di nuovi modelli per la contabilità dei magazzini sottoposti a riscontro effettivo. . .	95	270
15	»	Disposizioni varie. — Nomina dei sottufficiali capi fanfara di cavalleria	97	272
15	»	Servizio di commissariato. — R. decreto n. 389 che modifica l'articolo 9 del regolamento sui servizi ad economia del commissariato militare	124	401
16	»	Equipaggiamento. — Adozione di un nuovo berrettino da scuderia	98	276
18	»	Reclutamento. — R. decreto n. 368 che stabilisce che gli inscritti del comune di Ronco all'Adige concorrano alla leva nel II mandamento di Verona	128	411
20	»	Amministrazione e contabilità. — Nuovi documenti per la contabilità di compagnia per le legioni carabinieri, il corpo invalidi e veterani e la scuola d'applicazione di sanità militare.	100	283

21 giug. 1905	MILITARI DI TRUPPA. — Ammissione di militari alle armi nelle guardie di città del regno	101	284
23 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del volume 18° delle istruzioni pratiche del genio. (Istruzione sui materiali e sulle manopere dei lagunari).	102	286
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 312 che stabilisce il numero e la ripartizione in classi degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti e degli assistenti locali e le norme per la nomina dei sottufficiali ai detti impieghi	117	387
25 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto che approva modificazioni all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato	118	389
26 »	TRASPORTI. — Prima appendice al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie. . . .	103	287
26 »	TRASPORTI. — Istruzione per l'eseguimento dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare.	104	318
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 277 che approva maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905	105	367
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 279 che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1904-905.	106	368
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 276 relativa alle spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio 1904-905.	108	375
2 lug. 1905	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 297 relativa alle spese militari per l'esercizio 1905-906.	109	375
3 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	110	377
3 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Istruzione per l'applicazione dei regi decreti 12 novembre 1891 e 27 settembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme o irreperibili	111	378

3	lug. 1905	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzioni pratiche dell'artiglieria. — Aggiunte e varianti ai fascicoli di caricamento dei materiali di artiglieria	112	381
3	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Abolizione di istruzioni pratiche dell'artiglieria	113	381
6	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità e spese per le manovre di campagna e pei campi di divisione e di brigata.	114	382
6	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prima serie di aggiunte e varianti alla istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C*. — Varianti al regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del R. esercito... . .	115	382
7	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Norme per la presentazione ed accettazione dei telegrammi di Stato in franchigia, multipli e circolari.	116	385
7	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Modificazioni al R. decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali	137	419
9	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 347 che apporta modificazioni alla tabella n. XIV del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	121	397
11	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni dei comuni alle truppe . . .	119	395
13	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Regolamento per le fortezze in tempo di pace	120	395
13	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto che modifica il riparto della somma di lire 16.000.000 assegnata alla parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1905-906.	125	402
17	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1905.	122	398
21	»	MILITARI DI TRUPPA. — Operai per i reggimenti d'artiglieria	123	398
25	»	AVANZAMENTO. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria	126	404
26	»	TRASPORTI. — Nuovo ordinamento delle ferrovie dello Stato	127	405

31 lug. 1905	Amministrazione e contabilità. — Conteggio dell'importo delle vettovaglie di riserva, dei viveri di conforto e delle razioni pane supplementari	129	412
2 agos. 1905	Circoscrizione territoriale militare. — Nuova sede delle compagnie operai . . .	130	412
2 »	Servizio del genio. — Locali demaniali destinati ad uso cantine o vivanderie	131	412
2 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche ed ai caricamenti dell'artiglieria	132	413
3 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Quaderni e fascicoli di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio.	133	414
4 »	Servizio territoriale. — Nuovo regolamento pel servizio territoriale	134	414
4 »	Trasporti. — Trasporto gratuito di militari indigenti sulla linea tra Genova e l'America centrale	135	416
4 »	Trasporti. — Varianti all'istruzione per l'eseguimento dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare	136	416
8 »	Servizio sanitario. — Ospedaletti da campo da 50 letti, modello 1893	138	420
11 »	Disposizioni varie. — Varianti alle « Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore »	139	421
14 »	Servizio del genio. — Cambio di denominazione di caserme nei territori del II e III corpo d'armata	140	422
14 »	Amministrazione e contabilità. — Adozione di un nuovo modello per la contabilità dei magazzini non sottoposti a riscontro effettivo	141	423
18 »	Servizio del genio. — R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera S. Alessio della piazza di Mantova	134	435
28 »	Disposizioni varie. — Divieto agli ufficiali in congedo di accettare cariche di consoli o di vice consoli di potenze straniere	142	424
28 »	Servizio sanitario. — Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili	143	424
28 »	Equipaggiamento. — Modificazione ai cuscini di selle da cavalleria e di selle per batterie e per batterie a cavallo.	144	426

9 sett.	1905	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma in Termini Imerese. .	146	430
13	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessazione degli assegni ai sottufficiali collocati a riposo	147	430
16	»	CAVALLI. — Costituzione di una razza di tipo orientale presso il deposito allevamento cavalli di Bonorva.	148	430
18	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione al cappotto da fanteria, sanità e sussistenza ed a quello da genio	149	431
18	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 513 sugli inventari dei mobili d'ufficio delle amministrazioni centrali dello Stato e sulle ricognizioni annuali dei mobili stessi	160	447
22	»	PENSIONI. — R. decreto n. 518 per la nomina del presidente della commissione esecutiva delle leggi pei veterani e della commissione per il riconoscimento della campagna dell'Agro romano	161	450
28	»	SERVIZIO SANITARIO. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.	150	432
2 ott.	1905	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione.	152	436
3	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserme nel territorio del III corpo d'armata	153	436
7	»	STATO DEGLI UFFICIALI. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 516, per l'applicazione dell'art. 3 della legge 3 luglio 1904, n. 302, che istituisce per gli ufficiali la posizione di congedo provvisorio	154	437
12	»	SERVIZIO DEL GENIO — R. decreto che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno della piazza di Gaeta.	166	503
15	»	STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO. — Istruzione relativa al R. decreto 7 ottobre 1905 n. 516, per l'applicazione ed esecuzione dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1904, che istituisce per gli ufficiali la posizione di congedo provvisorio	155	441
15	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Memoria descrittiva di nuovi sistemi di bagni a doccia contenente le norme provvisorie per il loro impianto ed uso.	156	443

23 ott. 1905	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1905	157	443
25 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO — Istruzione sui servizi ad economia del commissariato militare	158	443
2 nov. 1905	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pubblicazione del Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi	159	444
10 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 561 che abroga l'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1900, n. 334, col quale veniva modificato quello in data 4 dicembre 1898, n. 507, che determinava i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa	167	504
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione al regolamento d'amministrazione.	162	451
12 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Modificazione al R. decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali	168	505
15 »	MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi .	163	477
16 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro del cannone da 152 A 91, A 96 e A 99.	164	500
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione di personale del deposito fra i reggimenti che cambiano di guarnigione.	165	500
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'iscrizione degli impiegati ed operai degli stabilimenti militari di pena alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia	169	507
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento dei bossoli per cartucce ai laboratori pirotecnici	170	511
28 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di guanti di lana per bersaglieri ciclisti.	171	511
29 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'artiglieria	172	512
30 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Elenco delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni militari.	173	514

1 dic.	1905	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Passaggio del comune di Casorezzo con Ossona dal distretto militare di Varese a quello di Milano	174	514
1	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni dei comuni alle truppe. . . .	175	515
1	»	ONORIFICENZE. — Ricompense al valor civile.	176	515
2	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti a varie istruzioni ed a fascicoli dei caricamenti d'artiglieria . .	177	516
2	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni agli abiti di grande e piccola uniforme dei carabinieri reali.	178	516

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale militare* 1905.

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
3 maggio	Aggiunte e varianti all'*Atto* 181 del 1901 riguardante le norme che regolano gli esami di concorso ai posti di capotecnico di artiglieria e genio di 3ª classe	69	164
25 »	Legge n. 240 concernente aumenti degli organici degli ufficiali d'ordine e degli assistenti locali delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra	88	231
8 giugno	R. decreto n. 244 pel riordinamento dei servizi di cassa e di economato del Ministero della guerra.	99	279
25 »	R. decreto n. 342 che stabilisce il numero e la ripartizione in classi degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti e degli assistenti locali e le norme per la nomina dei sottufficiali ai detti impieghi . .	117	387
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
8 dic. 1904	R. decreto n. 677 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 12 maggio 1904, n. 178, che modifica l'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti di lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro	8	5
10 gennaio	Somministrazioni dei comuni alle truppe. .	5	4
21 »	Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901.	12	47
23 marzo	Proposte d'impianto di illuminazione a gas od a luce elettrica nei fabbricati militari . .	38	103

26 marzo	Legge n. 79 che approva eccedenze di impegni su taluni capitoli di *spese obbligatorie e d'ordine*, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1902-903	42	113
26 »	Legge n. 80 che approva eccedenze di impegni su taluni capitoli di *spese obbligatorie e d'ordine*, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1903-904	43	114
5 aprile	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	45	116
10 »	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	49	117
5 maggio	Assegni di viaggio ai sottufficiali richiamati dalla licenza per ragioni di servizio . . .	70	174
14 »	R. decreto n. 227 che stabilisce nuovi modelli per dimostrare le variazioni avvenute nelle consistenze dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra, sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256	81	184
17 »	Distribuzione e ritiro delle coperte da campo alle reclute	79	181
26 »	Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901. . .	82	197
28 »	Legge n. 229 che approva la spesa straordinaria per la spedizione militare in Cina, da assegnarsi ripartitamente ai Ministeri della guerra e della marina nei bilanci per gli esercizi 1904-905 e 1905-906	96	271
2 giugno	Eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904	86	228
2 »	Maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1903-904.	87	229
6 »	Modificazioni al regolamento per il personale famigliare degli istituti militari	92	242
9 »	Adozione di nuovi modelli per la contabilità dei magazzini sottoposti a riscontro effettivo	95	270

20 giugno	Nuovi documenti per la contabilità di compagnia per le legioni carabinieri, il corpo invalidi e veterani e la scuola d'applicazione di sanità militare	100	283
27 »	Legge n. 277 che approva maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905 . . .	105	367
27 »	Legge n. 279 che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905	106	368
27 »	Legge n. 276 relativa alle spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio 1904-905.	108	375
2 luglio	Legge n. 297 relativa alle spese militari per l'esercizio 1905-906	109	375
6 »	Prima serie di aggiunte e varianti alla istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *O.* — Varianti al regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del Regio esercito	115	382
11 »	Somministrazioni dei comuni alle truppe . .	119	395
13 »	R. decreto che modifica il riparto della somma di lire 16,000,000 assegnata alla parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1905-906.	125	402
31 »	Conteggio dell'importo delle vettovaglie di riserva, dei viveri di conforto e delle razioni pane supplementari	129	412
14 agosto	Adozione di un nuovo modello per la contabilità dei magazzini non sottoposti a riscontro effettivo.	141	423
13 settembre	Cessazione degli assegni ai sottufficiali collocati a riposo.	147	430
18 »	R. decreto n. 513 sugli inventari dei mobili d'ufficio delle amministrazioni centrali dello Stato e sulle ricognizioni annuali dei mobili stessi.	160	447
2 ottobre	Modificazioni al regolamento di amministrazione.	152	436
2 novembre	Pubblicazione del Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi	159	444
11 »	Modificazioni al regolamento di amministrazione.	162	451

24 novembre	Norme per l'iscrizione degli impiegati ed operai degli stabilimenti militari di pena alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia	169	507
27 »	Versamento dei bossoli per cartucce ai laboratori pirotecnici	170	511
1 dicembre	Somministrazioni dei comuni alle truppe. .	175	515
	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA.		
27 aprile	R. decreto di riconferma del presidente dell'associazione italiana della Croce rossa . . .	80	183
	AVANZAMENTO.		
17 gennaio	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile.	10	42
14 marzo	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo di commissariato militare	33	89
17 »	Ammissione dei sottufficiali al corso speciale della scuola militare, per l'abilitazione al grado di sottotenente.	36	91
25 luglio	Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria. .	126	404
7 ottobre	R. decreto n. 516, per l'applicazione dell'art. 3 della legge 3 luglio 1904, n. 302, che istituisce per gli ufficiali la posizione di congedo provvisorio	154	437
15 »	Istruzione relativa al R. decreto 7 ottobre 1905, n. 516, per l'applicazione ed esecuzione dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1904, che istituisce per gli ufficiali la posizione di congedo provvisorio	155	441
10 »	R. decreto n. 561 che abroga l'art. 2 del R. decreto 17 agosto 1900, n. 334, col quale veniva modificato quello in data 4 dicembre 1898, n. 507, che determinava i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa . . .	167	504

	CAVALLI.		
16 settembre	Costituzione di una razza di tipo orientale presso il deposito allevamento cavalli di Bonorva.	148	430
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
17 maggio	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.	77	180
3 luglio	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	110	377
2 agosto	Nuova sede delle compagnie operai	130	412
1° dicembre	Passaggio del comune di Casorezzo con Ossona dal distretto militare di Varese a quello di Milano	174	514
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
6 febbraio	Telegrammi di Stato in franchigia	17	53
18 aprile	Istruzioni circa la compilazione degli indirizzi dei telegrammi di Stato in franchigia indirizzati a località nell'interno del regno . .	52	121
26 »	Franchigia telegrafica	56	126
6 maggio	Modificazioni all'*Atto* 200 della *Raccolta* . .	71	175
7 luglio	Norme per la presentazione ed accettazione dei telegrammi di Stato in franchigia, multipli e circolari.	116	385
	DISCIPLINA MILITARE.		
26 gennaio	Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito	15	52
18 marzo	Ristampa dell'istruzione sul matrimonio dei militari del R. esercito.	37	102
26 maggio	Tabella di equiparazione di grado fra i militari del R. esercito ed altri personali. (Regia marina, capitanerie di porto, Regia guardia di finanza, corpo delle guardie di città, personale della Croce rossa)	84	217

	DISPOSIZIONI VARIE.		
15 sett. 1904	R. decreto che pone sotto la diretta tutela del Ministero della guerra la « Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate » e che approva il relativo statuto	20	67
23 dic. 1904	Legge n. 663 che proroga le disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, sulla cedibilità degli stipendi	3	3
1 gennaio	R. decreto che istituisce cento nuovi posti nella « Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate » . . .	23	72
3 »	Aiutanti maggiori in 2°.	4	3
12 »	Pubblicazione della 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1904, coll'indice dell'annata	6	4
2 febbraio	Applicati di stato maggiore	16	52
14 »	Istruzione pel servizio interno dell'istituto geografico militare	24	74
10 aprile	Applicazione delle disposizioni inserte nel *Bollettino delle nomine*	48	117
15 giugno	Nomina dei sottufficiali capi fanfara di cavalleria.	97	272
17 luglio	Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1905.	122	398
11 agosto	Varianti alle « Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore »	139	424
28 »	Divieto agli ufficiali in congedo di accettare cariche di consoli o di vice-consoli di potenze straniere	142	424
23 ottobre	Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1905.	157	443
16 novembre	Cessione di personale del deposito fra i reggimenti che cambiano di guarnigione . .	165	500
	EQUIPAGGIAMENTO.		
29 gennaio	Materiali di servizio generale e cucina . .	11	43
29 marzo	Adozione di un nuovo tipo di farsetto di lana a maglia	40	104
18 aprile	Varianti ai conti di costruzione inserti nell'allegato *F* all'*Atto* 143 del 1904	53	122
24 »	Stagnatura delle gavette, degli oggetti di cucina, ecc.	54	126

27 aprile	Adozione di un giubbone per marescialli dei carabinieri reali e modificazione al giubbone da carabinieri reali	58	144
17 maggio	Adozione d'un nuovo tipo di rete per pane .	76	179
16 giugno	Adozione di un nuovo berrettino da scuderia	98	276
28 agosto	Modificazione ai cuscini di selle da cavalleria e di selle per batterie e per batterie a cavallo	144	426
18 settembre	Modificazione al cappotto da fanteria, sanità e sussistenza ed a quello da genio	149	431
28 novembre	Adozione di guanti di lana per bersaglieri ciclisti	174	511
2 dicembre	Modificazioni agli abiti di grande e piccola uniforme dei carabinieri reali	178	516

GIUSTIZIA MILITARE.

19 febbraio	Personale d'istruzione dei tribunali militari.	26	79

ISTRUZIONI
ED ESERCITAZIONI MILITARI.

13 gennaio	Istruzioni pratiche per l'artiglieria	7	4
16 febbraio	Norme per l'impiego dei colombi viaggiatori nel servizio di corrispondenza presso la cavalleria	25	74
27 »	Istruzioni pratiche dell'artiglieria	28	82
1 marzo	Istruzioni per l'artiglieria. — Aggiunte e varianti a varie istruzioni ed a fascicoli dei caricamenti d'artiglieria	29	82
9 »	Aggiunta all'istruzione sulle colombaie militari	30	83
12 aprile	Istruzioni pratiche dell'artiglieria	50	119
30 »	Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria	64	158
30 »	Istruzioni pratiche dell'artiglieria	65	159
30 »	Fascicoli dei materiali dei depositi centrali d'artiglieria	66	159
30 »	Fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria. — Fascicoletti di aggiunte e varianti agli elenchi delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace	67	160
4 maggio	Elenco delle pubblicazioni in vigore, non riservate, costituenti le dotazioni per l'arma del genio in tempo di pace	73	176
12 »	Istruzioni pratiche dell'artiglieria. — Fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria	75	179

17 maggio	Istruzioni pratiche dell'artiglieria. — Fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria .	78	180
26 »	Istruzioni pratiche dell'artiglieria	83	217
8 giugno	R. decreto che apporta modificazioni ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per le varie armi e al regolamento del servizio sanitario territoriale.	107	371
23 »	Pubblicazione del volume 18° delle istruzioni pratiche del genio. (Istruzione sui materiali e sulle manopere dei lagunari)	102	286
3 luglio	Istruzioni pratiche dell'artiglieria. — Aggiunte e varianti ai fascicoli di caricamento dei materiali di artiglieria	112	381
3 »	Abolizione di istruzioni pratiche dell'artiglieria	113	381
6 »	Prima serie di aggiunte e varianti alla istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C*. — Varianti al regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del R. esercito	115	382
2 agosto	Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche ed ai caricamenti dell'artiglieria	132	413
3 »	Quaderni e fascicoli di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio	133	414
16 novembre	Tavole di tiro del cannone da 152 *A* 91, *A* 96 e *A* 99	164	500
29 »	Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'artiglieria	172	512
30 »	Elenco delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni militari.	173	514
2 dicembre	Aggiunte e varianti a varie istruzioni ed a fascicoli dei caricamenti d'artiglieria . . .	177	516
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
7 giugno	R. decreto per il rilascio dei passaporti per l'estero e relative istruzioni	93	242
	MILITARI DI TRUPPA.		
16 marzo	Militari di truppa trasferiti agli squadroni palafrenieri	34	90
25 maggio	Legge n. 244 portante modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali .	89	234
6 giugno	Istruzioni provvisorie per la prima applicazione della legge 25 maggio 1905, n. 244, portante modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali	90	237

21 giugno	Ammissione di militari alle armi nelle guardie di città del regno.	101	284
21 luglio	Operai per i reggimenti d'artiglieria. . . .	123	398
15 novembre	Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi.	163	477
	ONORIFICENZE.		
24 aprile	Ricompense al valor militare.	55	126
1 dicembre	Ricompense al valor civile.	176	515
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
9 luglio	Legge n. 347 che apporta modificazioni alla tabella n. XIV del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall' amministrazione della guerra	121	397
	PENSIONI.		
15 dic. 1904	R. decreto n. 718 per sostituzione di un membro della commissione esecutiva delle leggi pei veterani del 1848-49.	22	72
23 febbraio	R. decreto n. 41 che fissa il termine per la presentazione dei documenti per ottenere l'indennità per la campagna dell'Agro romano del 1867.	27	81
22 settembre	R. decreto n. 518 per la nomina del presidente della commissione esecutiva delle leggi pei veterani e della commissione per il riconoscimento della campagna dell'Agro romano.	161	450
	RECLUTAMENTO.		
15 gennaio	R. decreto n. 15 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1905.	14	51
25 marzo	Nuova tiratura di copie del regolamento sul reclutamento	39	104
30 »	Legge n. 92 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1885	44	115
26 aprile	Elenco delle Regie autorità diplomatiche e consolari, alle quali è affidato il servizio della leva all'estero e rispettiva circoscrizione territoriale	57	126

18 giugno	R. decreto n. 368 che stabilisce che gli inscritti del comune di Ronco all'Adige concorrano alla leva nel II mandamento di Verona . .	128	411
25 »	R. decreto che approva modificazioni all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, per ragioni d'impiego, di militari in congedo illimitato	118	389
	SCUOLE MILITARI.		
14 marzo	Destinazione e periodo di permanenza degli ufficiali alle scuole militari.	32	89
17 »	Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare per l'abilitazione al grado di sottotenente.	36	91
	SERVIZIO DEL GENIO.		
23 ott. 1904	R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno all'opera Collet dello sbarramento di Sampeyre	1	1
27 nov. 1904	R. decreto n. DIV che modifica l'articolo 80 delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 494. . . .	2	2
1 dic. 1904	R. decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato un tratto di trinceramento della piazza di Piacenza.	21	71
30 marzo	R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno ai forti Sapè e Feniletd alla batteria Case Garde della piazza di Exilles.	60	155
30 »	R. decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alle opere di fortificazione delle piazze di Alessandria e di Casalmonferrato	61	156
5 aprile	Locali demaniali destinati ad uso cantine o vivanderie	46	116
9 »	R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno al deposito di materie esplosive alla Panice (colle di Tenda)	62	157
20 »	R. decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alla batteria S. Simone della piazza di Genova	63	158
27 »	Aggiunte e varianti alla « Memoria descrittiva dei fornelli economici perfezionati » approvata con *Atto* 130 del 1902	59	153
1° maggio	Cambio di denominazione di caserme nei territori del I, VI e IX corpo d'armata. . .	68	161

9 maggio	Dazio consumo sui materiali di costruzione per gli arsenali di terra e di mare. . . .	72	175
28 »	R. decreto che modifica le zone di servitù militare intorno al forte S. Michele della piazza di Verona	145	429
2 agosto	Locali demaniali destinati ad uso cantine o vivanderie	131	412
14 »	Cambio di denominazione di caserme nei territori del II e del III corpo d'armata. . .	140	422
18 »	R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera Sant'Alessio della piazza di Mantova.	151	435
9 settembre	Cambio di denominazione di caserma in Termini Imerese	146	430
3 ottobre	Cambio di denominazione di caserme nel territorio del III corpo d'armata	153	436
12 »	R. decreto che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno della piazza di Gaeta.	166	503
15 »	Memoria descrittiva di nuovi sistemi di bagni a doccia contenente le norme provvisorie per il loro impianto ed uso	156	443
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
8 dic. 1904	R. decreto n. 702, che stabilisce l'ordinamento amministrativo dei magazzini centrali militari ed approva il regolamento per il servizio dei magazzini stessi	9	18
15 giugno	R. decreto n. 389, che modifica l'articolo 9 del regolamento sui servizi ad economia del commissariato militare	124	401
25 ottobre	Istruzione sui servizi ad economia del commissariato militare	158	443
	SERVIZIO SANITARIO.		
21 gennaio	Pubblicazione dello specchio di caricamento di materiale sanitario di un treno attrezzato pel trasporto di feriti e malati in guerra (Specchio n. 18)	13	48
16 marzo	Norme per il servizio balneario militare . .	35	90
6 aprile	Errata-corrige alle « Norme per il servizio balneario militare »	47	117
12 maggio	Lavori pel miglioramento edilizio ed igienico degli stabilimenti sanitari militari. . . .	74	177
6 giugno	Aggiunte e varianti al caricamento interno delle coppie-borse di sanità, mod. 1878 . .	[illegible]	240

9 giugno	Somministrazione di medicinali ai marescialli dei carabinieri reali curati in caserma . .	94	269
8 agosto	Ospedaletti da campo da 50 letti, modello 1893	138	420
28 »	Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili . . .	143	424
28 settembre	Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie	150	432
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
13 luglio	Regolamento per le fortezze in tempo di pace.	120	395
4 agosto	Nuovo regolamento pel servizio territoriale .	134	444
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
10 marzo	Libretti di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa ed in congedo .	31	84
7 ottobre	R. decreto n. 516, per l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1904, n. 302, che istituisce per gli ufficiali la posizione di congedo provvisorio	154	437
15 »	Istruzione relativa al R. decreto 7 ottobre 1905, n. 516, per l'applicazione ed esecuzione dell'art. 3 della legge 3 luglio 1904, che istituisce per gli ufficiali la posizione di congedo provvisorio	155	441
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
6 luglio	Indennità e spese per le manovre di campagna e pei campi di divisione e di brigata . . .	114	382
7 »	Modificazioni al R. decreto 7 aprile 1902 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali	137	419
12 novembre	Modificazioni al R. decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali	168	505
	TRASPORTI.		
8 febbraio	Attivazione del servizio dei *Ferry boats* attraverso lo stretto di Messina per la via di Villa S. Giovanni e conseguenti modificazioni al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, alle concessioni pei viaggi degli impiegati ed al prontuario delle distanze ferroviarie	18	62

9 febbraio	Concessioni speciali pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato. .	19	64
5 marzo	R. decreto che approva il secondo atto addizionale alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno.	41	107
12 aprile	Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva.	51	119
1 giugno	Modificazioni alla concessione speciale *O* pei viaggi degli impiegati civili, ai trasporti militari sulle ferrovie ed al prontuario delle distanze ferroviarie	85	226
26 »	Prima appendice al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie	103	287
26 »	Istruzione per l'eseguimento dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare . .	104	318
26 luglio	Nuovo ordinamento delle ferrovie dello Stato.	127	405
4 agosto	Trasporto gratuito di militari indigenti sulla linea tra Genova e l'America centrale . .	135	416
4 »	Varianti all'istruzione per l'eseguimento dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare	136	416
	UFFICIALI IN CONGEDO.		
3 luglio	Istruzione per l'applicazione dei Regi decreti 12 novembre 1891 e 27 settembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme o irreperibili.	141	378

DECISIONI DI MASSIMA

N. d'ordine	OGGETTO	Pagina
1	Decorrenza degli aumenti quinquennali e sessennali sullo stipendio	49
2	Contributo degli ufficiali medici e veterinari e dei farmacisti militari a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani di Perugia	80
3	Dipendenza degli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità.	106
4	Libretto di riconoscimento degli ufficiali in congedo. . .	120
5	Trattamento spettante ai militari di truppa durante la proroga della breve licenza	181
6	Ufficiali del R. corpo di truppe coloniali promossi ed assegnati ad un corpo in Italia mentre risiedono in colonia. . .	417
7	Trasporti in partenza dagli stabilimenti militari raccordati.	427
8	Ritenuta straordinaria sugli stipendi degli ufficiali d'ordine provenienti da operai	444

DISPENSA 1ª 1905 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 gennaio.

1904 OTTOBRE 23. — R Decreto che determina le zone di servitù militare intorno all'opera Collet dello sbarramento di Sampeyre, *pag.* 1.
» NOVEMBRE 27. — R Decreto n. DIV che modifica l'articolo 80 delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, approvate con R. Decreto 9 ottobre 1900, n. 495, *pag.* 2.
» DICEMBRE 23. — Legge n. 363 che proroga le disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, sulla cedibilità degli stipendi, *pag.* 3.
1905 GENNAIO 3. — Aiutanti maggiori in 2ª, *pag.* 3.
» 10. — Somministrazioni dei comuni alle truppe, *pag.* 4.
» 12. — Pubblicazione della 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1904, coll'indice dell'annata, *pag.* 4.
» 13. — Istruzioni pratiche per l'artiglieria, *pag.* 4.

Atto N. 1. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R Decreto che determina le zone di servitù militare intorno all'opera Collet dello sbarramento di Sampeyre.** — 23 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401.

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di leggi, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti all'opera Collet dello sbarramento di Sampeyre, sono determinati, entro i limiti stabiliti dal precitato testo unico, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 232 del 1904, pag. 959. — *Invece di*: È abrogato l'*Atto* 92 del 1904 ecc., *leggasi*: È abrogato l'*Atto* 92 del 1894 ecc.

Errata-corrige all'istruzione sulla divisa degli ufficiali dei carabinieri reali.

N 61. — *Dopo le parole*: da due stellette, *aggiungere:* ed è foderata pel davanti di mezzo panno scarlatto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

N. **2.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto n. DIV che modifica l'articolo 80 delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, approvate con R. Decreto 9 ottobre 1900, n. 494.** — 27 novembre 1904.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Viste le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, approvate con Nostro Decreto in data 9 ottobre 1900, n. 494;

Visto il Nostro Decreto in data 13 maggio 1902 col quale vengono regolate le competenze ai funzionari militari e civili designati a comporre i collegi arbitrali nelle vertenze con gli appaltatori di lavori di competenza del genio militare;

Ritenuta la opportunità e convenienza di poter chiamare a far parte di tali collegi arbitrali tutti gli ufficiali generali o superiori dell'arma del genio in congedo;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'articolo 80 delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, approvate con Nostro Decreto in data 9 ottobre 1900, n. 494, e negli articoli 1, 2 e 3 del Nostro Decreto in data 13 maggio 1902 col quale vengono regolate le competenze ai funzionari militari e civili designati a comporre i collegi arbitrali di cui il capo VI delle citate condizioni generali, *alla dizione*: ufficiali generali o superiori del genio militare in servizio effettivo od ausiliario, *è sostituita la dizione*: ufficiali generali o superiori del genio militare in servizio attivo permanente od in congedo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

N. **3**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 663 che proroga le disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, sulla cedibilità degli stipendi.** — 23 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 26 giugno 1904, n. 271, concernenti la cedibilità di stipendî, salarî o assegni, sono prorogate fino al 31 dicembre 1905.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.
RONCHETTI.

N. **4**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Aiutanti maggiori in 2°.** — 3 gennaio.

Tenuto conto della lunga pratica di servizio dei sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali, questo Ministero ha determinato che i detti ufficiali possano essere nominati aiutanti maggiori in 2°, qualora abbiano i requisiti previsti dai comma *b*) e *c*) dell'*Atto* 255 del 1898.

In ordine a ciò è pertanto approvata la seguente variante all'*Atto* sopra citato:

al comma *a*), *sostituire*:

a) avere il grado di tenente, o anche, se appartenenti all'arma dei carabinieri reali, il grado di sottotenente.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. 5. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazioni dei comuni alle truppe.** — 10 gennaio.

Nell'elenco dei comuni del territorio veneto e mantovano, di cui all'allegato *G* all'istruzione per l'eseguimento del R. Decreto 26 marzo 1899, n. 155 (*Atto* 104 del 1899), deve aggiungersi quello di Tolmezzo, che ora risulta compreso fra i comuni aventi il catasto di pigione di L. 8 e più.

Pertanto al comune di Tolmezzo saranno corrisposti, d'ora in poi, per gli alloggi e gli accessori relativi, che eventualmente fornirà agli ufficiali, alla truppa ed ai quadrupedi del R. esercito, i compensi stabiliti all'allegato *E* alla detta istruzione per i comuni del territorio veneto e mantovano ascritti alla 1ª classe.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. 6. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1904, coll'indice dell'annata.** — 12 gennaio.

È stata pubblicata la 4ª dispensa (anno 1904) delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, alla quale sono uniti la copertina e l'indice dell'annata; i comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicato nell'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 55.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. 7. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzioni pratiche per l'artiglieria.** — 13 gennaio.

È stata pubblicata l'appendice alle istruzioni sul servizio delle artiglierie da costa. — Servizio delle bocche da fuoco speciali di talune piazze e batterie. — Volume I.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dell'appendice, di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste della medesima tanto per l'uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo dell'appendice è di L. 1,20.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

Roma, 1905. — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 gennaio.

1904 DICEMBRE 8. — R. Decreto n. 677 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 12 maggio 1904, n. 178, che modifica l'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti di lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro, *pag.* 5.

» » 8. — R. Decreto n. 703 che stabilisce l'ordinamento amministrativo dei magazzini centrali militari ed approva il regolamento per il servizio dei magazzini stessi, *pag.* 18.

GENNAIO 17. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile, *pag.* 42.

» 19. — Materiali di servizio generale e cucina, *pag.* 43.

» 21. — Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901, *pag.* 47.

» 21. — Pubblicazione dello specchio di caricamento di materiale sanitario di un treno attrezzato pel trasporto di feriti e malati in guerra. (Specchio n. 18), *pag.* 48.

———— Decisioni di massima, *pag.* 49.

Atto N. 8. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. Decreto N. 677 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 12 maggio 1904, n. 178, che modifica l'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti di lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro.** — 8 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 12 maggio 1904, n. 178, che modifica l'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti di lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato pel tesoro, di concerto col Ministro dei lavori pubblici e con quello dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito regolamento, sottoscritto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, per l'esecuzione della legge 12 maggio 1904, n. 178.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.
TEDESCO.
RAVA.

REGOLAMENTO
per l'esecuzione della legge 12 maggio 1904, n. 178.

Concessione di appalti alle società cooperative di produzione e di lavoro costituite fra operai.

Art. 1.

Presso ogni Prefettura del Regno è tenuto un registro nel quale si inscrivono le società cooperative di produzione e lavoro della rispettiva provincia, ammissibili agli appalti indicati dalla legge 12 maggio 1904, n. 178.

In detto registro si deve indicare per ciascuna società: la denominazione o la ragione sociale; la qualità e la specie degli affari che costituiscono l'oggetto della società; la sede; la durata; la data dell'atto di costituzione, dei successivi cambiamenti e della loro pubblicazione a norma del codice di commercio; il nome, il cognome e la qualità del direttore o della persona delegata a rappresentare l'amministrazione sociale.

Il registro deve essere ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.

L'elenco nominativo delle cooperative inscritte è pubblicato ogni semestre nel foglio degli annunzi legali e comunicato ai comuni della provincia per l'affissione nell'albo.

Art. 2.

Per ottenere la inscrizione nel registro indicato nel precedente articolo, le società cooperative di produzione e lavoro devono farne domanda al prefetto della provincia dove hanno sede, allegandovi:

1° l'atto costitutivo della società e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda; il regolamento o i regolamenti interni, quando esistono, per l'applicazione delle disposizioni dello statuto; più le prove di avere adempiuto alle disposizioni dell'art. 221 del codice di commercio, per quanto concerne la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione degli atti medesimi;

2° uno specchio indicante, alla data della domanda di inscrizione, il nome e il cognome dei soci, l'arte o l'industria esercitata da ciascuno di essi, il nome, il cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle società medesime.

In luogo degli atti e delle prove di cui al n. 1 del presente articolo possono essere allegati alla domanda i fogli del Bollettino ufficiale delle società per azioni, pubblicato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, in cui i detti atti siano inseriti.

I documenti indicati nel presente articolo fanno parte integrante del registro di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Per l'esame delle domande di cui al precedente articolo, è instituita in ogni provincia una commissione presieduta dal prefetto o da chi ne fa le veci, e della quale fanno parte l'intendente di finanza, l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, o il funzionario da essi rispettivamente delegato, e tre membri eletti dalle cooperative della provincia.

All'elezioni di questi ultimi concorrono tutte le cooperative della provincia, costituite legalmente per mezzo del loro presidente o di un suo delegato.

L'assemblea dei rappresentanti le cooperative è convocata e presieduta dal pretore del capoluogo della provincia.

Per la validità dell'assemblea occorre siano rappresentate in prima convocazione almeno la metà delle cooperative della provincia, ed in seconda convocazione, da tenersi entro 8 giorni dalla prima, almeno un terzo.

L'elezione è valida quando il candidato raccolga la maggioranza assoluta dei voti.

In caso di diserzione, la scelta viene fatta dal prefetto fra gli amministratori delle cooperative della provinvia, ed, in mancanza, tra i rappresentanti locali della lega nazionale delle società cooperative.

La commissione dura in carica 3 anni ed i membri possono essere confermati.

Un impiegato della prefettura, scelto dal prefetto, funziona da segretario della commissione.

Nelle deliberazioni della commissione, in caso di parità di voti, ha la prevalenza il voto del presidente.

Art. 4.

La commissione provinciale deve verificare se le società le quali chiedono la inscrizione nel registro della prefettura abbiano presentato tutti i documenti prescritti all'articolo 2, n. 1, del presente regolamento, che tali documenti siano regolari e se le società stesse abbiano scopi di produzione e lavoro e posseggano i caratteri voluti dalla legge e dal presente regolamento per ottenere la inscrizione.

La deliberazione della commissione deve intervenire entro un mese dalla presentazione della domanda d'inscrizione.

La commissione deve inoltre invigilare sul funzionamento delle società inscritte per quanto ha rapporto alla conservazione dei caratteri sopra indicati ed alla osservanza delle disposizioni delle leggi, dei regolamenti e degli statuti sociali.

Art. 5.

Per le società cooperative di produzione e lavoro, costituite fra operai, che chiedono d'essere inscritte nel registro della prefettura, la commissione provinciale deve accertare:

1° che tutti i soci siano operai esercenti l'arte o una delle arti formanti oggetto della società;

2° che dagli utili netti sociali venga detratta innanzi tutto la quota voluta dalla legge per la formazione del fondo di riserva, e che al capitale versato dei soci non venga assegnato un dividendo maggiore del 5 per cento del capitale medesimo o eccedente la metà degli utili stessi:

3° che gli utili netti residuali, dopo operate le detrazioni di cui al numero precedente, vengano ripartiti fra coloro che concorsero a produrli, siano soci o operai ausiliari, in propor-

zione del lavoro da ciascuno effettivamente eseguito, ossia dei salari loro pagati.

Può essere stabilito negli statuti sociali, che, prima di procedere alla ripartizione di cui al n. 3, venga prelevata dagli utili netti un'ulteriore quota, per destinarla ad aumentare il fondo di riserva, ovvero a scopo di previdenza, di cooperazione o d'istruzione. Questo prelevamento, sommato a quello operato per la quota legale di riserva di cui al n. 2, non può in nessun caso eccedere il 20 per cento degli utili netti.

Con disposizione dello statuto sociale o con deliberazione dell'assemblea dei soci, si può inoltre stabilire che venga assegnato al fondo di riserva o a scopi di mutualità o previdenza tutta o parte della partecipazione spettante ai soci sugli utili sociali, senza però che tali contribuzioni possano essere imposte agli operai ausiliari.

Art. 6.

Il prefetto, in seguito alla deliberazione della commissione provinciale, ordina, con suo decreto, la inscrizione di quelle fra le società richiedenti che soddisfino alle condizioni sopraddette.

Il decreto del prefetto deve rimanere affisso per 20 giorni consecutivi all'albo della prefettura. Entro questo termine è ammesso il ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio da parte di chiunque vi abbia interesse.

Il Ministero decide definitivamente.

Trascorsi i 20 giorni il decreto del prefetto diventa esecutivo.

Art. 7.

Le società inscritte devono denunciare alla commissione provinciale, entro 15 giorni da quello in cui siano divenuti esecutivi, i cambiamenti che in seguito si verificassero nella loro costituzione, composizione e rappresentanza, documentandoli ai sensi dell'articolo 2.

Il prefetto ne fa prendere nota nel registro, quando siano tali da modificare le indicazioni del registro stesso.

Riguardo ai cambiamenti relativi alla composizione delle società, l'obbligo della denuncia si verifica allora soltanto che per effetto di essi sia aumentato, ridotto o mutato il quarto delle persone dei soci.

Art. 8.

Nel giorno stesso in cui il prefetto emette il decreto di cui all'articolo 6, ovvero dispone annotazioni o variazioni nel registro prefettizio, tutti gli atti e documenti relativi alle inscrizioni, alle annotazioni o alle variazioni, debbono essere trasmessi al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 9.

Il prefetto, su deliberazione della commissione provinciale, ordina la cancellazione dal registro prefettizio delle società di cui consti che non adempiano agli obblighi stabiliti nel presente regolamento, di quelle legalmente cessate o poste in liquidazione, o che, per mutamenti sopravvenuti nella loro costituzione e composizione, più non soddisfino alle condizioni prescritte dall'articolo 5, o funzionino in modo contrario alle condizioni medesime, alla legge, ai regolamenti in vigore, ed agli statuti sociali.

Art. 10.

Il provvedimento del prefetto, con cui sia rifiutata la inscrizione, ovvero sia ordinata la cancellazione di inscrizioni già avvenute, deve essere comunicato, entro 5 giorni, alla società interessata, con lettera d'ufficio, in cui siano indicati i motivi del rifiuto dell' iscrizione o della avvenuta cancellazione.

Entro 30 giorni da questa comunicazione, le società possono ricorrere al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale decide definitivamente.

In difetto di ricorso il provvedimento è irretrattabile.

Art. 11.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio dispone di ufficio la cancellazione delle società, quando in qualsiasi modo venga a constargli che le medesime non abbiano, od abbiano perduto, i caratteri necessari per essere inscritte.

Le decisioni prese in conformità del presente articolo e dei precedenti 6 e 10, sono comunicate alle commissioni provinciali, alle società interessate ed ai ricorrenti, entro 15 giorni della loro data.

Art. 12.

Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio, sul ricorso degli interessati o di ufficio, può sospendere le nuove iscri-

zioni prima che queste sieno eseguite, e può ordinare altresì che rimangano sospesi gli effetti della inscrizione già avvenuta, quando dalle comunicazioni di cui all'articolo 8, riscontri la violazione di leggi o di regolamenti od altre gravi irregolarità.

Il decreto del Ministro è comunicato immediatamente al prefetto, perchè ne sia presa nota nel registro prefettizio, ed alla società interessata.

Entro un mese dalla data del decreto di sospensione, il Ministero deve provvedere definitivamente.

Art. 13.

Nel decidere intorno alle avvertenze di cui agli articoli precedenti, il Ministro di agricoltura, industria e commercio è assistito da una commissione centrale delle società cooperative di produzione e lavoro, la quale ha voto consultivo ed è composta:

dell'ispettore generale del credito e della previdenza presso il Ministero di agricoltura, industria ecommercio, che presiede la commissione;

di un funzionario per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, dell'interno, dei lavori pubblici, e dell'agricoltura, industria e commercio;

di un delegato dell'Associazione fra le Banche popolari;

di due delegati della Lega nazionale delle Società cooperative italiane.

La commissione dura in carica 3 anni e i membri possono essere confermati.

Uno o più impiegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio, designati dal Ministro, funzionano da segretari.

Art. 14.

Nel giorno stesso in cui siano operate nel registro prefettizio nuove iscrizioni, cancellazioni, annotazioni o variazioni di ogni sorta, il Prefetto ne trasmette un estratto a ciascun Ministero, alla locale Intendenza di finanza, ai prefetti delle provincie limitrofe, ed agli enti locali della provincia indicati nell'articolo 3 della legge.

Art. 15.

Il Prefetto comunica pure agli enti pubblici della provincia le leggi, i regolamenti e le circolari riguardanti l'assegnazione di lavori, di forniture e di servizi pubblici alle società cooperative.

Art. 16.

Entro i mesi di gennaio e di luglio i prefetti devono far pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio un rapporto particolareggiato sul movimento delle società cooperative inscritte nel registro prefettizio.

Art. 17.

Entro il quarto mese della scadenza della gestione annuale, secondo la decorrenza di essa stabilita nei rispettivi statuti sociali, le cooperative di produzione e lavoro, inscritte nei registri prefettizi, devono far pervenire, alla prefettura della provincia in cui hanno sede, il proprio bilancio annuale consuntivo, dal quale risultino messi in evidenza gli utili nominativamente assegnati durante l'anno decorso ai soci ed agli operai ausiliari, in guisa da dimostrare che la loro ripartizione sia stata eseguita con le norme indicate nell'articolo 5.

I bilanci suddetti sono sottoposti all'esame della commissione provinciale per l'esercizio della vigilanza che le è affidata.

Entro due mesi dalla data della loro presentazione alla prefettura, i bilanci medesimi debbono essere trasmessi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, con le eventuali osservazioni della commissione provinciale e con l'indicazione dei provvedimenti che il Prefetto avesse creduto di adottare.

Per le società cooperative che non trasmettano nel termine suindicato il proprio bilancio alla prefettura, gli effetti della inscrizione saranno sospesi per la durata di due mesi, trascorsi i quali le società inadempienti saranno cancellate dal registro prefettizio.

Tale provvedimento deve essere comunicato, entro 5 giorni alle società interessate.

Art. 18.

Quando la natura dei lavori o delle forniture lo consenta e ragioni di convenienza non lo sconsiglino, le amministrazioni per rendere sempre più accessibili gli appalti alle società cooperative, possono dividere:

a) l'appalto per la fornitura dei materiali da quello della mano d'opera;

b) l'appalto dei lavori concernenti le diverse arti o gruppi di arti affini;

c) l'appalto delle forniture secondo i diversi generi o materie da fornirsi.

Art. 19.

Nella concessione degli appalti a società cooperative di produzione e lavoro, secondo le norme della legge, le amministrazioni appaltanti hanno la facoltà di procedere coi metodi della licitazione o della trattativa privata.

La licitazione privata è però obbligatoria:

1° per tutti gli appalti di lavori che superino l'ammontare presunto di L. 8000, quando nella provincia esistano due o più società idonee a concorrere all'appalto;

2° per gli appalti di forniture e servizi pubblici, quando circostanze speciali non consiglino di procedere a trattativa privata.

Nel caso in cui al n. 1 saranno chiamate alla licitazione le sole cooperative della provincia, o anche quelle di altre provincie quando l'amministrazione lo creda opportuno, o quando il lavoro non sia stato aggiudicato alle prime.

Per gli appalti di forniture e di servizi pubblici, quando l'importo non superi l'ammontare presunto di L. 8000, la licitazione avrà luogo fra le cooperative inscritte, esercenti l'arte o l'industria di cui è oggetto l'appalto. Quando l'importo presunto superi le L. 8000 saranno pubblicati gli avvisi d'asta a norma degli articoli 74 e seguenti del regolamento di contabilità, ed in essi l'amministrazione specificherà le condizioni che devono sussistere perchè le cooperative possano prendere parte alla gara fra loro indetta.

Per concorrere agli appalti le società cooperative della stessa provincia o di provincie limitrofe possono riunirsi in consorzi In questo caso il consorzio di cooperative è considerato come un'unica società a tutti gli effetti del presente regolamento.

Art. 20.

Le amministrazioni appaltanti devono chiedere a ciascuna società, che debba essere ammessa alla licitazione o alla trattativa privata, uno specchio conforme a quello indicato dall'articolo 2, n. 2, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la rispettiva inscrizione nel registro prefettizio, e con la indicazione degli altri appalti che la società avesse assunto e che fossero ancora in corso di esecuzione.

Le società devono poi fornire all'amministrazione ogni altra notizia atta a dimostrare i mezzi di cui dispongano per eseguire gli appalti e, quando trattasi di appalti di lavori, l'esistenza di soci idonei ai lavori da appaltare, e non altrimenti

impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto della concessione di cui al successivo articolo 24.

Alla licitazione e alla trattativa privata non saranno ammesse le società le quali, a giudizio dell'amministrazione, non abbiano dimostrato di possedere i mezzi idonei per eseguire gli appalti.

Alle licitazioni o trattative private si procede con le forme stabilite dal regolamento di contabilità generale in quanto non siano contraddette dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 21.

Nelle licitazioni private con le società cooperative l'amministrazione appaltante avvertirà nel capitolato speciale, che la aggiudicazione avverrà in base ad una scheda segreta nella quale, oltre il minimo, sarà indicato anche il massimo ribasso che le società concorrenti possono offrire.

Art. 22.

Ciascuna società cooperativa, nel fare offerte per l'appalto di lavori e di servizi pubblici, deve nominare la persona cui intende affidare nel proprio interesse la direzione dei lavori e dei servizi. Questa persona deve essere bene accetta all'amministrazione e quando trattisi di appalti di lavori, deve essere fornita di regolare certificato di idoneità a norma dell'art. 77 del regolamento di contabilità generale, fermo restando il disposto dell'articolo 347 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Art. 23.

Nei contratti da stipularsi con società cooperative ai termini della legge, è vietato in modo assoluto di cedere, subappaltare, dare a cottimo, in tutto o in parte, i lavori, le forniture o i servizi pubblici formanti oggetto dell'appalto, sotto pena della risoluzione del contratto, dell'indennizzo di ogni conseguente danno ed inoltre della perdita della cauzione, in quanto sia stata costituita.

L'inosservanza del divieto contenuto nel presente articolo darà luogo contro la società inadempiente, alla sospensione per un anno degli effetti della iscrizione nel registro prefettizio; e, nel caso di recidiva, alla cancellazione definitiva dal registro stesso.

Art. 24.

Quando concorranno eccezionali circostanze potrà consentirsi nel contratto di appalto che le società cooperative di produzione e lavoro costituite fra operai si valgano del lavoro di operai ausiliari in numero non eccedente quello dei soci impiegati nel lavoro stesso.

Questo numero potrà essere oltrepassato solo se si tratti di lavori d'urgenza riconosciuta, e purchè, a partecipare agli stessi vengano chiamati come ausiliari, operai appartenenti ad altre cooperative ammesse a concorrere agli appalti di opere pubbliche.

Art. 25.

Durante l'esecuzione degli appalti di lavori e di servizi pubblici le società cooperative di produzione e lavoro devono esibire ad ogni richiesta del funzionario incaricato della direzione e sorveglianza dei lavori o dei servizi per conto dell'amministrazione appaltante, l'elenco degli operai soci ed ausiliari addetti ai lavori ed ai servizi appaltati.

Alle società che impieghino operai ausiliari, in numero maggiore di quello indicato nell'elenco di cui sopra, sono applicate in tutto o in parte le penalità di cui al precedente articolo 23, salvo il caso contemplato nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 26.

Nei contratti per appalti di lavori da stipularsi con società cooperative sarà stabilito che i pagamenti verranno fatti in proporzione del lavoro eseguito, e a periodi di 10, 20 o 30 giorni, purchè in ciascun periodo si abbia una tale massa di lavoro eseguito da escludere il caso di pagamenti per somme inferiori a quelle determinate dall'amministrazione nei capitoli speciali; ferme però, per quanto riguarda il pagamento dell'ultima rata, le disposizioni contenute negli articoli 358 e seguenti della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Per gli appalti di forniture e di servizi pubblici saranno osservate le norme del regolamento di contabilità generale.

Art. 27.

Nei contratti di appalto stipulati ai termini del presente regolamento sarà dichiarato che la cauzione si costituirà mediante ritenuta del 10 per cento sull'importo di ogni rata da pagarsi alle società in acconto, esclusa ogni altra ritenuta prevista dai vigenti capitoli generali.

Art. 28.

Il pagamento degli acconti, di cui alla prima parte dell'articolo 26, è fatto su certificati in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Questi certificati sono rilasciati dalla persona delegata dall'amministrazione appaltante per dirigere e vigilare i lavori, e gli stati dei lavori stessi devono essere firmati dal rappresentante legale della società.

Sui certificati per pagamenti di acconti deve essere indicata la ritenuta da farsi per la cauzione di cui è cenno all'articolo precedente, e quindi la somma netta da pagarsi.

Art. 29.

Quando non ostino ragioni speciali, il pagamento degli acconti alle società cooperative di produzione e lavoro può essere eseguito mediante buoni sopra mandati a disposizione o con mandati di anticipazione con le norme stabilite dal regolamento di contabilità generale.

Le amministrazioni appaltanti procederanno alla scelta del funzionario delegato, in modo che i pagamenti siano fatti nelle epoche pattuite, nella provincia, e possibilmente (quando vi risieda un agente di riscossione) nel luogo stesso o in altro prossimo a quello in cui si eseguiscono i lavori, le forniture o i servizi.

Art. 30.

Nei contratti di appalto con società cooperative di produzione e lavoro, di nota onestà e solidità, le amministrazioni appaltanti possono consentire, per tutta la durata dei lavori, le cessioni di credito e le procure ad esigere fatte ad altri sodalizi cooperativi, a casse di risparmio, a banche popolari ed a qualsiasi altro istituto di credito, dalle società assuntrici per procurarsi i mezzi necessari ad eseguire gli appalti assunti, riservando, però, la quota del 10 per cento da ritenersi per cauzione ai termini del precedente articolo 27.

Art. 31.

I lavori che per non avere acquistata la forma geometrica stabilita nel contratto, o che per altre circostanze non sieno suscettibili di valutazione, sono esclusi dallo stato di avanzamento dei lavori, e per essi non può esser fatto alcun paga-

mento di acconto, salvo a tenerne ragione quando siano messi in istato di potersi debitamente misurare e valutare.

Pei contratti riguardanti forniture, i modi delle consegne e i termini pei pagamenti sono stabiliti nei capitoli speciali.

Art. 32.

Quando sia approvato il collaudo dei lavori, accertato l'adempimento degli obblighi imposti dal contratto alla società cooperativa, e riconosciuta regolare la liquidazione finale del credito, l'amministrazione competente provvede pel pagamento del saldo, e conseguentemente per la restituzione delle somme ritenute per la cauzione.

Art. 33.

Le società contemplate dal presente regolamento sono soggette alla vigilanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale ha facoltà di far eseguire ispezioni direttamente o per mezzo di funzionari delle amministrazioni provinciali.

Art. 34.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli appalti delle amministrazioni contemplate nell'art. 3 della legge, ferme restando tutte le norme riguardanti la tutela e la vigilanza sugli enti medesimi.

Art. 35.

Le società inscritte nel registro prefettizio delle cooperative a tutto il giorno in cui entrerà in vigore il presente regolamento, dovranno provare, entro sei mesi dalla data del Regio decreto che lo approva, di essersi uniformate alle disposizioni del regolamento stesso.

Le società inadempienti saranno cancellate dal registro prefettizio.

Art. 36.

Le società cooperative di produzione e di lavoro nelle quali, per disposizione dei loro statuti, sono ammessi anche soci non operai, possono transitoriamente essere inscritte nel registro prefettizio purchè ottemperino alle condizioni seguenti:

a) provino, cioè, che il numero dei soci non operaî ed il capitale azionario da essi conferito sia rispettivamente infe-

riore al decimo del numero complessivo dei soci e al decimo del capitale sociale versato;

b) s'impegnino, nella domanda d'iscrizione, a riformare entro sei mesi lo statuto sociale, per conformarne le disposizioni al presente regolamento;

c) provvedano, gradualmente e proporzionalmente, nel termine di tre anni, al rimborso delle azioni o quote conferite dai soci non operai;

d) escludano per tutto il periodo triennale dall'eleggibilità alle cariche sociali i soci non operai.

Trascorsi i termini indicati nel presente articolo, le società che non vi abbiano ottemperato, saranno cancellate dal registro prefettizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del tesoro
L. LUZZATTI.
Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
RAVA.
Il Ministro dei lavori pubblici
TEDESCO.

N. **9**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **R. Decreto n. 702 che stabilisce l'ordinamento amministrativo dei magazzini centrali militari ed approva il regolamento per il servizio dei magazzini stessi.** — 8 dicembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525;

Vista la legge sull' amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, testo unico approvato con R. Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. Decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Visti i RR. Decreti 5 ottobre 1886, 4 novembre 1891, 23 giugno 1901 e 19 giugno 1902 relativi alla collaudazione delle robe consegnate ai magazzini centrali militari;

Visto il R. Decreto 25 luglio 1880, n. 5569, che riordinò il personale inferiore dei magazzini centrali militari;

Visto il R. Decreto 27 luglio 1903 sull'ordinamento amministrativo delle direzioni di commissariato militare;

Visto il R. Decreto 9 ottobre 1903 sul servizio interno delle direzioni medesime;

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256, sulla istituzione del riscontro effettivo dei magazzini e dei depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato ed il correlativo regolamento 23 dicembre 1897, n. 532;

Visto il R. Decreto 5 maggio 1901, n. 507, col quale vengono stabiliti i modelli per dimostrare le variazioni avvenute nella consistenza dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra sottoposti al riscontro effettivo;

Sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo col Ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I magazzini centrali militari, ora di sede a Torino, Firenze e Napoli, sono destinati a somministrare i panni, i velluti le tele e gli oggetti più importanti che abbisognano ai corpi, agli ospedali ed agli stabilimenti varî dell'esercito per il vestiario, l'equipaggiamento e per i servizi: sanitario, delle sussistenze e del casermaggio militare.

Art. 2.

Presso il magazzino centrale di Torino sono inoltre istituiti laboratorî per l'allestimento di manufatti di vestiario e per la preparazione di campioni del corredo e dell'equipaggiamento individuale e generale delle truppe.

Art. 3.

Il servizio dei magazzini è posto sotto la direzione e la vigilanza della direzione di commissariato militare del corpo d'armata nel quale si trovano.

Art. 4.

Ad ogni magazzino centrale militare è destinato un consegnatario responsabile del danaro e delle materie a senso della legge sulla contabilità generale dello Stato e del correlativo regolamento.

Vi sono pure applicati ufficiali commissari col titolo di *controllori* per il previo esame tecnico delle robe che si acquistano per essere introdotte nei magazzini.

Art. 5.

Il personale assegnato a ciascun magazzino centrale militare è il seguente:

Ufficiali ed impiegati — Operai	Magazzino		
	Firenze	Napoli	Torino
Per la gestione contabile:			
Maggiori contabili consegnatari.	1	1	1
Capitani contabili addetti	1	1	2
Tenenti e sottotenenti contabili addetti . . .	1	1	2
Per il controllo tecnico:			
Capitani commissari controllori.	3	3	5
Per i lavori d'ordine:			
Ufficiali d'ordine delle amministr. dipendenti.	8	8	9
Per il servizio dei magazzini e dei laboratori:			
Operai	58	57	273

Gli ufficiali ed impiegati fanno parte, organicamente, della direzione di commissariato dalla quale ciascun magazzino dipende.

L'organico degli operai è determinato dal regolamento per gli operai borghesi dipendenti dall' amministrazione della guerra, approvato con R. Decreto 5 ottobre 1903, n. 411, che ne stabilisce pure le paghe.

Art. 6.

Il collaudo e l'accettazione delle robe consegnate dai fornitori ai magazzini centrali militari saranno fatti da apposita commissione, composta del consegnatario del magazzino e di due ufficiali commissari superiori.

Ove, per inevitabili esigenze di servizio, non fosse possibile così comporre la commissione, il direttore di commissariato provvederà alle necessarie sostituzioni nella maniera più conforme agli interessi dell'amministrazione, comprendendovi però sempre, mancando il consegnatario, l'ufficiale che ne fa le veci.

Quando si tratti di materiali di carattere essenzialmente tecnico (come trombe, tamburi, apparecchi chirurgici e simili),

il collaudo e l'accettazione saranno fatti da apposite commissioni speciali.

In tutti i casi le commissioni di collaudo e di accettazione saranno assistite dagli ufficiali commissari controllori, che adempiono l'ufficio di periti consultori.

Art. 7.

I giudizi in appello contro le decisioni di rifiuto o di rivedibilità delle robe pronunciate dai magazzini centrali militari, sono devoluti ad una apposita *Commissione permanente per l'esame delle robe consegnate nei magazzini centrali militari*, sedente in Roma.

La commissione permanente è composta:

a) di un tenente generale o maggior generale, presidente;

b) di due maggiori generali e di due colonnelli, membri;

c) di due colonnelli o tenenti colonnelli, membri supplenti;

d) di due capitani commissari controllori, segretari, facenti parte, organicamente, della direzione di commissariato del IX corpo d'armata.

Il presidente, i membri ed i segretari della commissione sono nominati con decreto ministeriale.

Alla commissione permanente è anche affidato il còmpito di una speciale sorveglianza tecnica sull'opera dei controllori e sulle robe accettate nei magazzini.

Art. 8.

I conti del consegnatario saranno trasmessi, per l'ulteriore invio alla Corte dei conti, al Ministero della guerra per mezzo della direzione di commissariato, la quale dovrà prima farne la revisione a senso degli articoli 9 e 10 del sovracitato R. Decreto 27 luglio 1903.

Art. 9.

È approvato il qui unito *Regolamento per il servizio dei magazzini centrali militari* firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri della guerra e del tesoro.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore dal 1° gennaio 1905.

Da questa data il consiglio d'amministrazione ora esistente presso ogni magazzino centrale militare rimane abolito, salvo le disposizioni di carattere transitorio che occorrono per la presentazione e liquidazione dei conti precedenti.

Sono abrogati i precitati Nostri Decreti 5 ottobre 1886, 4 novembre 1891, 23 giugno 1901 e 19 giugno 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.
L. LUZZATTI.

REGOLAMENTO
per il servizio dei magazzini centrali militari

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. — *Gestione del magazzino.*

§ 1. Della gestione del magazzino centrale militare è responsabile il consegnatario e di essa deve render conto verso lo Stato.

Della vigilanza diretta sul servizio del magazzino è più specialmente incaricato il vice-direttore di commissariato; in assenza di questo, sarà dal direttore di commissariato incaricato un ufficiale superiore commissario, possibilmente più anziano del consegnatario.

§ 2. La gestione del consegnatario comincia dal giorno della sua assunzione all'ufficio e termina il giorno dal quale, per trasferimento, per morte o per qualunque altra causa, cessa dall'ufficio medesimo.

§ 3. L'assunzione all'ufficio di consegnatario ha luogo in seguito alla materiale ricognizione dei fondi e dei materiali tutti del magazzino che il consegnatario stesso deve prendere in consegna.

A quest'uopo si chiudono le scritture contabili, tanto del materiale quanto del denaro, per dimostrare ciò che deve esistere in cassa e nel magazzino al momento della consegna e si procede alla ricognizione dei fondi e del materiale coll'intervento dell'ufficiale superiore commissario incaricato della vigilanza sul servizio.

Del risultato della fatta ricognizione si farà quindi constare con apposito processo verbale firmato dal consegnatario cessante e dal consegnatario subentrante, e vidimato dall'ufficiale commissario suddetto, per determinare lo scarico da una parte ed il carico che si assume dall'altra.

Dove si rilevasse qualche differenza tra la rimanenza delle scritture e la reale consistenza dei materiali, se ne farà oggetto di particolareggiata esposizione nel verbale stesso, ordinando, pei materiali riconosciuti in eccedenza, l'immediata assunzione in carico, e indicando, per quelli trovati in meno, la ragione delle differenze ed i provvedimenti presi per l'appianamento delle medesime.

Il verbale sarà compilato in triplice copia: delle quali una sarà annessa al rendiconto del consegnatario cessante, una al rendiconto del consegnatario subentrante ed una sarà conservata presso la direzione di commissariato.

§ 4. Nel caso di assenza temporanea del consegnatario, ne farà le veci l'ufficiale contabile che gli succede in grado.

La responsabilità della gestione continua però a rimanere al consegnatario secondo le norme del regolamento di contabilità generale dello Stato.

§ 5. Nel caso di morte del consegnatario, il direttore di commissariato disporrà immediatamente perchè, sotto la sorveglianza del vice-direttore, si proceda alla chiusura dei registri contabili ed all'accertamento della consistenza del materiale, salvo ad addivenire poi alla regolare consegna del magazzino al consegnatario subentrante.

In questo caso, il direttore di commissariato dovrà inoltre dare avviso delle operazioni agli eredi legittimi del consegnatario defunto affinchè possano, se credono, intervenirvi in contraddittorio in persona o mediante delegazione, oppure darvi il loro consenso.

Ove gli eredi del defunto non intendessero di prender parte alle operazioni, si provvederà d'ufficio, per cura del direttore di commissariato, alla chiusura dei conti, alla ricognizione del materiale ed alla consegna al nuovo consegnatario.

Art. 2. — *Attribuzioni del consegnatario e del personale del magazzino.*

§ 6. Indipendentemente dalla responsabilità che gli incombe verso lo Stato il consegnatario del magazzino risponde verso il direttore di commissariato del regolare andamento del ser-

vizio nel magazzino e della disciplina del personale da lui dipendente.

Egli è il capo d'ufficio del magazzino, epperò firma i documenti contabili e la corrispondenza ufficiale con la direzione di commissariato e coi corpi per ciò che riguarda la somministrazione dei materiali.

§ 7. Il consegnatario fissa le attribuzioni di servizio e di contabilità da disimpegnarsi dagli ufficiali contabili, impiegati ed operai da esso dipendenti, stabilisce l'orario d'ufficio e così pure i turni di servizio nel magazzino, ai quali il personale dovesse attendere oltre l'orario normale, e sottopone i suoi provvedimenti all'approvazione del direttore di commissariato.

§ 8. Custodisce nella cassa, e ne è responsabile, il denaro riscosso coi mandati d'anticipazione per le spese occorrenti al magazzino, come pure ogni altra somma che abbia da riscuotere per ragione di servizio.

§ 9. Gli ufficiali contabili addetti al magazzino coadiuvano il consegnatario in tutte le operazioni.

Essi attendono, sotto la diretta dipendenza del consegnatario, ad uno o più ordini d'operazioni, alla tenuta dei registri ed alla compilazione dei vari documenti relativi al servizio.

I capitani commissari controllori dipendono direttamente dal vice-direttore della direzione di commissariato, che regola il servizio del controllo tecnico. Essi sono esonerati da qualsiasi altro servizio della direzione predetta.

§ 10. La gestione del consegnatario di ogni magazzino si divide in due rami:

a) gestione del materiale;

b) gestione del denaro.

Capo II.

Gestione del materiale.

Art. 3. — *Prescrizioni generali.*

§ 11. I materiali in deposito presso i magazzini centrali sono considerati come divisi in due distinti gruppi.

Si comprendono nel primo (gruppo *A*) gli oggetti di corredo della truppa, i panni, le tele, i velluti e tutti gli altri piccoli oggetti che servono per la costruzione del vestiario; nel secondo (gruppo *B*) si comprendono tutti gli oggetti di servizio generale e di cucina, i materiali pel servizio d'ospedale e quelli per il servizio delle sussistenze e del casermaggio militare.

Fra le robe in deposito si comprendono anche i campioni.

§ 12. Gli oggetti del materiale sono conteggiati per categoria, a numero (a misura o peso quando occorra) ed a valore.

Il valore dei singoli oggetti è determinato dal Ministero colla formazione di apposite tariffe.

§ 13. Non deve eseguirsi alcun movimento nel carico senza un ordine regolare di chi ha la facoltà di rilasciarlo.

Nessuna diminuzione od aumento al carico è ammessa e tenuta per valida se non è giustificata dai documenti prescritti.

Art. 4. — *Fatti di carico e scarico.*

§ 14. I movimenti nel carico del materiale debbono, nelle scritture, essere distinti secondo la loro diversa influenza che hanno sul valore patrimoniale dello Stato.

§ 15. Gli aumenti nel carico del materiale possono avvenire:

a) per acquisti dal commercio pagati direttamente con mandati sul bilancio;

b) per acquisti dal commercio con rimborso sul rendiconto delle anticipazioni;

c) per materiali avuti da amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra;

d) per lavorazioni fatte fare con materie prime del magazzino; per materiali o parti di materiali riassunti in carico in seguito a composizione o scomposizione di oggetti già esistenti in carico; per oggetti che, nell'appuramento dei conti, siano venuti a risultare in più dell'inventario di carico; per cambio di categoria o di numero d'ordine categorico o per cambio di tariffa;

e) doni fatti all'esercito e simili;

f) per cessioni o remissioni da corpi o da altri magazzini militari;

g) per oggetti provenienti da altri gruppi del materiale.

§ 16. Le diminuzioni nel carico possono avvenire:

a) per materiali venduti, addebitati ad agenti responsabili od all'assuntore dei trasporti od impiegati pel servizio interno nel magazzino, con versamento dei proventi nelle casse del tesoro;

b) per materiali ceduti ad altre amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra.

c) per l'impiego di materie prime nelle lavorazioni degli oggetti di corredo; per materiali o parti di materiali colti dal carico in seguito a scomposizione o composizione di oggetti già esistenti in carico; per cambio di categoria o di numero d'ordine categorico o per cambio di tariffa;

d) per materiali perduti o smarriti per cause di forza maggiore, o divenuti inservibili per causa naturale, lo scarico dei quali sia stato autorizzato dal Ministero;

e) per cessioni ai corpi dell'esercito o versamento ad altri magazzini militari;

f) per l'impiego di materie prime nella lavorazione degli oggetti di altri gruppi del materiale.

§ 17. Le diminuzioni per causa di forza maggiore debbono essere autorizzate dal Ministero colle norme e forme stabilite dal successivo art. 7.

Debbono pure essere autorizzate dal Ministero le diminuzioni di materiali per gli usi interni del magazzino.

§ 18. I passaggi di robe fra gli oggetti fuori servizio possono essere resi necessari per deperimenti naturali o per cause dipendenti da incuria.

Nel primo caso, lo scarico non potrà esser fatto se non in seguito ad autorizzazione ministeriale, promossa dalla direzione di commissariato, con processo verbale compilato dall'ufficiale superiore commissario all'uopo delegato e dal consegnatario del magazzino, dal quale risulti evidentemente dimostrato che i danni non sono imputabili a difetto di cure o di previdenza; processo verbale che dovrà essere trasmesso al Ministero per mezzo del comando del corpo d'armata, che vi apporrà il proprio parere circa le cause del deterioramento.

Nel secondo caso, lo scarico potrà esser fatto previo addebito alla persona cui il danno è imputabile. L'addebito sarà deciso dal direttore di commissariato, salvo ricorso al Ministero, da proporsi nel termine non superiore ad un mese, quando la parte addebitata avesse osservazioni da fare.

In ogni caso, l'autorizzazione dello scarico s'intenderà sempre data salvo il giudizio definitivo di competenza della Corte dei conti; e sino a che non intervenga la decisione di questa, i decreti che accertano i deperimenti tengono luogo di ordini di scarico soltanto agli effetti puramente contabili.

§ 19. L'importo delle robe addebitate ad agenti responsabili per essere state smarrite o rese inservibili per incuria, dev'essere versato in tesoreria a reintegro del bilancio della guerra.

Delle robe addebitate all'assuntore dei trasporti, come smarrite o rese inservibili, il magazzino mittente si dà scarico senza rimborso, ma solo quando ne riceve l'autorizzazione dal Ministero.

§ 20. Gli acquisti con fondi del bilancio e le cessioni ad altre amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra

non possono aver luogo senza che siano previste da apposite istruzioni o consentite dal Ministero medesimo.

§ 21. Ove fosse ordinato che un oggetto, dimostrato nel carico composto, debba essere rappresentato scomposto, sarà portato in diminuzione l'oggetto come figura nel carico, portando contemporaneamente in aumento le singole parti ond'è formato; in senso inverso si opererà quando un oggetto, che figura in carico nelle sue parti, debba esservi rappresentato composto.

Quando invece da un oggetto composto si debba togliere soltanto qualche suo componente, verrà questo preso in carico separatamente, salvo a scaricarlo, anche subito, se debba essere ceduto ad altro corpo od altrimenti esitato.

Il prezzo contabile dell'oggetto principale, se non sia diversamente disposto, continuerà a rimanere invariato.

§ 22. I cambi di categoria, di numero d'ordine categorico, del prezzo di tariffa o di nomenclatura del materiale non possono avvenire che per ordine del Ministero.

§ 23. Nelle scritture del carico i cambiamenti della categoria o del numero d'ordine categorico dei materiali costituiscono diminuzione nella categoria e numero d'ordine precedente e aumento nella categoria e numero d'ordine nuovi.

§ 24. I cambiamenti nella sola nomenclatura dipendenti da varianti nel nomenclatore del materiale, senza però cambiare nè di categoria nè di numero d'ordine categorico, non danno luogo ad aumenti o diminuzioni nel carico; essi saranno fatti per semplice rettificazione, tanto sui giornali quanto sui registri di carico (§ 32 e 35), in inchiostro rosso ed in modo che appaia ancora l'indicazione della denominazione precedente, salvo a dimostrarli sui registri dell'anno successivo colla loro vera denominazione.

Art. 5. — *Richieste di carico e di scarico.*

§ 25. Gli aumenti e le diminuzioni nel carico del materiale sono mandate ad effetto e giustificate per mezzo di *Richieste di carico* mod. 788-A e *Richieste di scarico* mod. 788-B, compilate dal consegnatario e vidimate dall'ufficiale superiore commissario all'uopo delegato. Sulle richieste verrà anche indicata la causale del movimento.

§ 26. Le richieste debbono recare un numero d'ordine progressivo annuale.

Si stabiliscono cinque serie di numeri e distinte cioè una per ognuno dei gruppi indicati nel § 11, e per ogni gruppo una per i fatti di carico ed una per i fatti di scarico.

Quando si tratti di una nuova gestione aperta nel corso dell'anno finanziario, sarà assegnata alle richieste di carico e scarico una nuova numerazione.

§ 27. Si dovranno compilare separate richieste non solo secondo i gruppi in cui il materiale è diviso, ma anche per ognuno dei titoli in cui, per la contabilità patrimoniale, sono divisi gli aumenti e le diminuzioni a norma dei §§ 15 e 16, e secondo le differenti cause che dànno luogo ai movimenti compresi in ciascun titolo.

Le richieste debbono per ciò recare anche l'indicazione del titolo cui i movimenti si riferiscono.

§ 28. Di mano in mano che le richieste vengono rese esecutive, all'atto cioè che vi viene apposto e firmato l'ordine di carico o di scarico, sono registrate sul giornale dei movimenti stabilito dal successivo § 35, asssegnando a ciascuna il rispettivo numero d'ordine com'è detto al § 26.

§ 29. Gli aumenti si comprovano mediante richieste di carico compilate all'atto che si assumono in carico i materiali.

Quando i materiali provengono da altri magazzini o corpi, le richieste di carico dovranno, per quanto si riferisce alla nomenclatura, alla quantità ed all'importo degli oggetti, corrispondere esattamente colla richiesta di scarico della parte mittente.

§ 30. Le diminuzioni si giustificano con richieste di scarico compilate all'atto in cui è ordinato lo scarico.

Quando lo scarico si riferisce a materiali stati spediti ad altri magazzini o corpi, la richiesta sarà compilata all'atto in cui si spedicono le robe; ma lo scarico sarà ordinato solo dopo che i materiali siano stati assunti in carico dalla parte ricevente, facendolo eseguire sotto la stessa data del carico, e la richiesta di scarico dovrà essere munita di quietanza del corpo ricevente, la quale comprovi l'assunzione in carico per parte di questo, e del bollo d'ufficio.

§ 31. Quando trattasi di trasformare oggetti (come, ad esempio, panni in effetti di corredo) si dovranno portare in diminuzione le materie prime sotto la data medesima in cui si introitano gli oggetti costrutti, mediante due distinte richieste, l'una di carico e l'altra di scarico. Lo stesso dicasi per i movimenti richiesti dalla scomposizione o ricomposizione di materiali costituiti da più oggetti.

Per cambiamenti di categoria o numero d'ordine categorico e pei cambiamenti di tariffa i movimenti di carico e scarico dovranno pure essere fatti sotto la medesima data.

In questi casi di movimenti interni sotto il numero di carico o scarico della prima richiesta sarà pure messo il numero della corrispondente richiesta di scarico e di carico.

Art. 6. — *Contabilità del materiale.*

§ 32. I conti del materiale sono tenuti in evidenza con *Registri di carico del materiale dello Stato* mod. 653, che rappresentano l'inventario del materiale al primo giorno dell'anno finanziario o della gestione, gli aumenti e le diminuzioni avvenute in ciascun semestre e dimostrano il carico risultante all'ultimo giorno della gestione.

I registri di ogni nuova gestione debbono essere impiantati riportandovi i risultati emergenti dai registri della gestione precedente.

§ 33. Si tengono tanti registri quanti sono i gruppi (§ 11) in cui il materiale si distingue, e sopra ciascun registro i materiali sono descritti per categoria ed in ciascuna categoria secondo il numero d'ordine categorico.

Si comprendono sui registri delle robe in deposito anche i campioni, siano pel servizio del magazzino, siano per le distribuzioni ai corpi.

I materiali, che non avessero numero categorico, saranno trascritti al termine di ciascuna categoria.

§ 34. Gli zaini, le borse, le tasche e i cofani di sanità, le buste da medicazione, i colli per riparazioni e le cucine da ufficiali saranno rappresentati sui registri, e sulle altre scritture contabili, colla sola loro denominazione, cioè senza che occorra descriverne anche il contenuto; intendendosi che ogni zaino, borsa, ecc., deve avere dentro tutto ciò che è stabilito per la loro dotazione.

§ 35. Oltre ai registri di carico, i magazzini tengono altresì, per ogni gruppo, un *Giornale dei movimenti avvenuti nei materiali* mod. 654 per dimostrare partitamente, semestre per semestre, le variazioni che avvengono nel materiale.

Gli aumenti e le diminuzioni nel carico per gli oggetti che si introducono o si estraggono dal magazzino e le altre variazioni del materiale si notano sul giornale volta per volta che avvengono (§ 28).

§ 36. I giornali sono istituiti al principio di ogni semestre.

Alla fine del semestre sono chiusi, dimostrando il totale degli aumenti e delle diminuzioni avvenute in ciascuna voce del materiale, e poscia firmati, al termine delle scritture, dal-

l'ufficiale consegnatario e vidimati dall'ufficiale superiore commissario all'uopo delegato.

I giornali vengono quindi rimessi, entro i primi venti giorni successivi al semestre, alla direzione di commissariato unitamente alle richieste di carico e scarico comprovanti i movimenti avvenuti.

Alle richieste, quando ne sia il caso, saranno allegate: per copia, le disposizioni ministeriali (dispacci) ed i processi verbali di vendita, ed in originale le quietanze del tesoro (§ 68), i decreti di scarico (§ 46) ed altri consimili documenti giustificativi, o vi saranno citati gli atti e le circolari del Ministero pei movimenti che dipendono da disposizioni generali.

§ 37. Insieme a ciascun giornale sarà pure dal consegnatario trasmesso il correlativo *Riassunto delle rimanenze e dei movimenti del materiale* mod. 655.

§ 38. Per rapporto alla loro influenza nei conti patrimoniali dello Stato, i fatti di carico e scarico saranno dimostrati su apposito *Prospetto valutativo delle variazioni dei materiali* mod. 251 da unirsi al corrispondente riassunto dei movimenti, ripartiti nei seguenti titoli:

Per gli aumenti: I — materiali acquistati con pagamento mediante mandati diretti a favore dei provveditori, comprendendovi i movimenti indicati nel comma *a*) del § 15;

II — materiali acquistati con pagamento mediante mandati di anticipazione, comprendendovi i movimenti indicati al comma *b*);

III — materiali avuti da amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra, comprendendovi i movimenti del comma *c*);

IV — trasformazioni, rettificazioni e differenze per nuove stime, comprendendo i movimenti del comma *d*);

V — sopravvenienze varie, comprendendovi i movimenti del comma *e*);

VI — passaggi di materiali fra consegnatari, comprendendovi i movimenti al comma *f*);

VII — partite levate da altri conti (cioè materiali provenienti da altri gruppi o da altri servizi) comprendendovi i movimenti del comma *g*);

Per le diminuzioni: I — vendite di materiali formanti entrata di bilancio mediante versamento al tesoro, comprendendovi i movimenti indicati nel comma *a*) del § 16;

II — cessione di materiali formanti entrata di bilancio mediante addebitamento sui rendiconti a danaro: (*riguarda solo il magazzino di Torino*);

III — materiali passati ad altre amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra, comprendendovi i movimenti del comma *b*) del § 16;

IV — trasformazioni, rettificazioni e differenze per nuove stime, comprendendovi i movimenti del comma *c*);

V — cessazione di partite, comprendendovi i movimenti del comma *d*);

VI — passaggi di materiali fra consegnatari, comprendendovi i movimenti del comma *e*);

VII — partite trasportate ad altri conti (cioè oggetti passati ad altri gruppi o materie impiegate nella costruzione di oggetti d'altri gruppi), comprendendovi i movimenti del comma f).

§ 39. I riassunti delle rimanenze e dei movimenti del materiale, insieme ai giornali dei movimenti ed alle richieste di carico e scarico presentati dal consegnatario del magazzino, costituiscono il conto amministrativo ai sensi dell'art. 8 del regolamento 23 dicembre 1897 n. 532 e del R. Decreto 5 maggio 1901 n. 507.

§ 40. La direzione di commissariato, esaminati i riassunti ed i giornali coi documenti annessi, e trovatili regolari, ne da avviso al consegnatario, perchè possa riportare il totale degli aumenti e delle diminuzioni sul corrispondente registro di carico, e poscia li trasmette, muniti della voluta dichiarazione di verifica da parte del consiglio, al Ministero per l'ulteriore invio alla Corte dei conti.

Art. 7. — *Perdite per causa di forza maggiore.*

§ 41. Delle mancanze di robe od avarie per causa di forza maggiore i consegnatari non possono ricevere discarico se non quando la forza maggiore sia accertata e provata colle forme e nei modi appresso stabiliti.

§ 42. Per rispetto alla responsabilità dei consegnatari ritengonsi, in genere, casi di forza maggiore:

a) gli incendi, la rovina di edifizi, le inondazioni, i sinistri di mare e ferroviari, le epidemie ed altri consimili infortuni;

b) i reati contro la proprietà costituenti rapina od estorsione violenta secondo gli art. 406 e seguenti del codice penale comune o furto col concorso delle circostanze previste ai n. 2, 4, 5 e 6 dell'art. 404 del codice stesso.

§ 43. Ogni qualvolta avvengano perdite od avarie attribuibili a causa di forza maggiore, il consegnatario deve immediatamente farne relazione al direttore di commissariato, dan-

dogli le informazioni più proprie ad accertare le circostanze e la natura dello evento.

Ricevendo siffatta relazione, il direttore di commissariato nomina una commissione, composta di tre ufficiali almeno e da lui stesso presieduta, per stabilire se le mancanze o le avarie siano avvenute per causa di forza maggiore.

Nei casi di reati contro la proprietà, e in tutti gli altri casi nei quali siavi fondato sospetto di dolo, il direttore di commissariato deve inoltre farne tosto la prescritta denuncia alla autorità giudiziaria e riferirne contemporaneamente al Ministero.

§ 44. La commissione, esaminate tutte le circostanze del fatto, determina quali siano i danni, quale il loro importo e se ed in quale misura siano da imputarsi a cause di forza maggiore; e compila poscia un particolareggiato processo verbale del suo operato e delle sue conclusioni.

Saranno in ogni caso compilati distinti processi verbali secondo che i danni riguardino materiali o fondi in danaro.

Pei materiali occorrono inoltre processi verbali distinti secondo che riguardano oggetti del gruppo *A* o del gruppo *B*.

§ 45. I casi di forza maggiore debbono inoltre essere provati:

1°) quelli indicati nel comma *a*) da una dichiarazione del comandante del presidio. Nel caso di sinistri di mare, occorre produrre anche il testimoniale di avaria o di perdita dell'autorità giudiziaria, a termini dell'art. 518 del codice di commercio ed uno degli esemplari della polizza di carico. Se la perdita o l'avaria furono parziali occorrerà una dichiarazione dell'autorità marittima del luogo attestante quale e quanta parte dei materiali compresi nella polizza di carico suddetta andarono perduti o furono danneggiati;

2°) quelli indicati nel comma *b*), da estratto autentico del verbale compilato dalla autorità giudiziaria.

Spetta perciò al direttore di commissariato di richiedere in tempo all'autorità competente i sovraccennati documenti.

§ 46. Se la commissione ha ammesso l'esistenza della causa di forza maggiore, i processi verbali, corredati dei documenti indicati nel paragrafo precedente, sono dal direttore di commissariato trasmessi al comando del corpo d'armata, che li rivolge, accompagnandoli col suo parere sulla imputabilità dei danni, al Ministero.

Il Ministero della guerra, se dai verbali risulta evidentemente dimostrato che i danni non sono imputabili a difetto di cure o di previdenza, rilascierà, in conformità dell'art. 225

del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, il decreto di scarico.

I decreti di scarico, i processi verbali delle commissioni e le dichiarazioni delle altre autorità comprovanti la forza maggiore vanno poi uniti alle correlative richieste di scarico.

Art. 8. — *Rendiconto giudiziale della gestione del materiale.*

§ 47. Del materiale di proprietà dello Stato avuto in carico i consegnatari debbono anche rendere ogni anno, o al termine della gestione se questa termina prima, il conto giudiziale alla Corte dei conti.

§ 48. Il conto giudiziale è costituito dagli stessi *registri di carico*, apponendovi, dopo l'assettamento annuale delle scritture, le seguenti dichiarazioni firmate dal consegnatario.

Nella prima facciata: *Il consegnatario qui sotto firmato dichiara che il suo carico al* 1° luglio 190..., *gli aumenti e le diminuzioni avvenute nel corso dell'anno finanziario ed il conseguente carico risultante al* 30 giugno 190... *sono della precisa quantità e valore consegnati nel presente registro e che il valore complessivo degli oggetti esistenti alla fine della gestione è conseguentemente di lire.....* (in tutte lettere).

Nell'ultima facciata: *Firmato il presente conto giudiziale per la gestione del decorso anno finanziario .....190...-190..*

Quando si tratti di gestione cominciata o terminata nel corso dell'anno finanziario, le dichiarazioni sopra indicate saranno congruamente modificate.

§ 49. I registri di carico saranno quindi rimessi alla direzione di commissariato, la quale li trasmette, muniti della dichiarazione di verifica da parte del consiglio, al Ministero per gli ulteriori riscontri.

La trasmissione al Ministero dovrà essere fatta impreteribilmente entro il mese di luglio di ogni anno, o, se si tratta di cambio di gestione, entro il primo mese successivo al cambio stesso.

§ 50. I registri di carico del materiale, parificati colle scritture tenute dalla Ragioneria del Ministero, sono, da questo, trasmessi alla Corte dei conti per il prescritto riscontro giudiziale.

Riconosciuti regolari i conti, la Corte rilascia le corrispondenti *decisioni di scarico* e le invia al Ministero.

§ 51. Le decisioni di scarico della Corte sono dal Ministero trasmesse al consegnatario per mezzo della direzione di commissariato.

Le decisioni di condanna vengono ad istanza del Ministero notificate al consegnatario per mezzo di ufficiali giudiziari.

Capo III.

Art. 9. — *Provvista e accettazione delle robe.*

§ 52. Le provviste delle robe da introdursi nei magazzini per le distribuzioni da farsi ai corpi sono ordinate dal Ministero.

I relativi contratti sono stipulati dalla direzione di commissariato, alla quale spetta pure curarne l'esecuzione.

§ 53. Per la collaudazione delle robe presentate dai fornitori, per essere introdotte nei magazzini, è nominata, a tenore dell'art. 6 del R. Decreto che precede, in data 8 dicembre 1904, n. 702, apposita commissione di collaudo, per turni, o volta per volta che occorra, come giudicherà meglio il direttore di commissariato.

Le commissioni di collaudo sono responsabili della accettazione delle robe.

§ 54. Le robe presentate dai fornitori sono previamente esaminate dagli ufficiali controllori.

A quest'uopo il direttore di commissariato delega per ciascuna partita uno o più controllori, e questi, con particolareggiata relazione, propongono l'accettazione, la rivedibilità od il rifiuto totale o parziale delle robe sottoposte al collaudo.

§ 55. La commissione di collaudo, assistita da uno o più degli ufficiali controllori, rivede a sua volta, in tutto od in parte, le robe già visitate dai controllori, e quindi delibera a maggioranza di voti sulla accettazione, rivedibilità o rifiuto delle robe esaminate.

Essa non potrà però accettare le robe dai controllori giudicate inaccettabili; ed ove dissenta da questi, dovrà sottoporre il fatto alla commissione permanente, di cui nel susseguente articolo.

Per contro è in sua facoltà di rifiutare anche le merci ritenute accettabili dai controllori.

§ 56. Le deliberazioni della commissione di collaudo, per quanto riguardano le robe accettate, saranno rese immediatamente esecutive dal suo presidente.

A quest'uopo la commissione compila apposito *Verbale di collaudo* mod. 657-*A*, in duplice originale, dei quali uno per servire di titolo al carico del materiale e l'altro da rimettersi alla direzione di commissariato da servire per giustificazione del pagamento delle provviste.

Per quanto riguarda le robe rifiutate o dichiarate rivedibili, le deliberazioni saranno rese esecutive quando siano trascorsi i termini stabiliti dai capitoli d'oneri, nei quali saranno richiamate le presenti disposizioni, pei ricorsi in appello da parte del fornitore.

Art. 10. — *Ingerenze della commissione permanente.*

§ 57. I ricorsi contro le decisioni di rifiuto o di rivedibilità delle robe presentate dai fornitori sono deferiti alla commissione permanente istituita in Roma a tenore dell'articolo 7 del R. Decreto sopra ricordato.

Nei casi di appello, la commissione permanente si farà mandare alla sua sede, per mezzo del distretto militare di Roma, quella quantità di robe in contestazione che reputerà bastante per formulare un giudizio sulla intiera partita. Quando creda invece necessario l'esame di tutta la partita e non convenga che questa le sia spedita, proporrà al Ministero che uno o più dei suoi membri si rechino, con uno dei segretari, sul luogo ove la merce trovasi depositata.

§ 58. Per l'esame delle robe la commissione permanente, oltre ai propri segretari, che terranno anche l'ufficio di controllori, si varrà, in massima, dell'opera dei tecnici dell'amministrazione militare, da destinarsi dal Ministero se essi debbano recarsi alla sua sede da fuori, ed occorrendo anche di periti privati.

Circa questi periti ed alla presenza del fornitore durante il giudizio d'appello dispongono i capitoli generali d'oneri.

§ 59. Quando le robe in contestazione si discostino dai campioni tipo e dalle prescrizioni dei relativi capitoli d'oneri, per difetti lievi e tali da non pregiudicare in modo sensibile il loro uso e la loro durata, la commissione permanente potrà in via eccezionale accettarle, gravandole però di un sovrasconto tale da compensare pienamente il loro minor valore.

§ 60. Dato il giudizio sulle robe presentate al suo esame in appello, la commissione permanente ne renderà informata la direzione di commissariato interessata, affinchè essa provveda conformemente ai capitoli d'oneri, e farà restituire al magazzino, per mezzo del distretto militare, le robe avute in esame.

La commissione di collaudo del magazzino procede alla verificazione ed accettazione delle robe dichiarate accettabili dalla commissione permanente e compila il *Verbale di collaudo*, mod. 675-*B*.

§ 61. Le deliberazioni della commissione permanente saranno prese a maggioranza di voti, prevalendo quello del presidente in caso di parità.

Le deliberazioni della commissione saranno valide ogni qualvolta intervengano alle sedute, oltre il presidente, due membri effettivi o supplenti ed uno almeno dei segretari.

In caso di assenza del presidente, assume la presidenza il membro più elevato in grado ed a parità di grado quello più anziano.

I membri supplenti hanno le stesse attribuzioni dei membri effettivi.

I segretari non hanno voto deliberativo.

§ 62. Il presidente della commissione permanente, per adempiere l'incarico di sorvegliare sulle accettazioni fatte dai magazzini centrali militari, potrà richiedere al Ministero che disponga per la spedizione di determinate quantità di robe accettate, siano esse nei magazzini centrali o presso altre amministrazioni militari; oppure la facoltà di recarsi inopinatamente alla sede dei magazzini centrali per procedere sopra luogo ad un riscontro tecnico dei materiali accettati.

Capo IV.

Contabilità in danaro.

Art. 11. — *Oggetto della contabilità in danaro.*

§ 63. La contabilità in danaro dei magazzini centrali comprende:

a) le paghe degli operai, compreso l'aumento del 3 % dovuto a senso dell'art. 3 del R. Decreto 25 luglio 1880, n. 5569;

b) le spese di magazzino (imballaggio, perizie, provviste di sostanze e reagenti per le analisi chimiche e qualunque altra spesa per il collaudo od il funzionamento interno del magazzino che graviti sul bilancio);

c) le indennità d'ufficio assegnate al magazzino.

§ 64. Per la custodia dei fondi per le paghe degli operai il consegnatario è provveduto di apposita cassa.

L'aumento del 3 % sarà invece versato nella cassa della direzione di commissariato per sopperire alle spese del magazzino per le quali non sono stanziati fondi in bilancio.

§ 65. Il consegnatario è responsabile della custodia e del maneggio dei fondi della cassa.

Alla perdita di fondi per causa di forza maggiore sono applicabili, in tutto e per tutto, le disposizioni del precedente art. 7.

Art. 12. — *Anticipazioni e rendiconto delle spese.*

§ 66. Per le paghe degli operai e per le spese di magazzino il consegnatario chiede, di mese in mese, un'anticipazione in ragione delle spese che possono abbisognare nel corso del mese successivo, trasmettendo al Ministero, per mezzo della direzione di commissariato, la *Domanda d'anticipazione* mod. 658.

Nella compilazione della domanda si avrà cura che i fondi siano preventivati in stretta relazione colle spese che si debbono fare; e per modo che, alla fine della gestione annuale, il rendiconto non venga mai a chiudersi in debito per eccedenza di fondi.

§ 67. Delle spese fatte colle anticipazioni ricevute il consegnatario rende ragione e chiede rimborso al termine di ogni trimestre, trasmettendo al Ministero il *Rendiconto trimestrale dei pagamenti a carico del bilancio* mod. 659, dandosi debito, sovr'esso, delle anticipazioni ricevute nel corso del trimestre.

A sviluppo delle varie partite di spesa, sono allegate al rendiconto le *Descrizioni particolareggiate delle spese* mod. 660, e, quanto alle paghe per gli operai, il *Riepilogo dei fogli-paga* mod. 661. Su quest'ultimo sarà altresì computato l'aumento del 3 % dovuto sulle paghe a senso del comma *a*) del precedente § 63 e detratto l'importo delle multe ritenute sulle paghe degli operai.

Il rendiconto sarà trasmesso al Ministero munito della voluta dichiarazione di verifica da parte del consiglio della direzione di commissariato.

§ 68. Le anticipazioni devono essere inscritte sul rendiconto per ordine di mese e conteggiate nella loro integrità nel trimestre nel quale vengono emessi i mandati; le spese vi vengono descritte specificatamente.

Il credito o debito risultante dal rendiconto sarà riportato sul rendiconto del trimestre successivo fino al termine dell'esercizio; e verrà poi disposto il saldo solo per la rimanenza finale che emergerà dall'ultimo rendiconto.

Le eccedenze sulle anticipazioni, che eventualmente risultassero alla scadenza d'ogni esercizio finanziario, saranno versate in tesoreria non più tardi del 30 giugno, e le relative quietanze verranno unite al rendiconto dell'ultimo trimestre.

§ 69. Il pagamento degli assegni agli operai è fatto dalla cassa l'ultimo giorno d'ogni decade, sulla produzione di apposito *Foglio-paga* mod. 662-*A*, compilato da uno degli ufficiali contabili, sul quale saranno ricevute le quietanze dei creditori.

§ 70. Per avere i dati per la compilazione del foglio-paga l'ufficiale incaricato tiene giornalmente conto delle variazioni, che avvengono negli operai, su apposito *Registro delle paghe* mod. 663, sul quale tiene eziandio nota delle ritenute da farsi per assenze dal lavoro e delle multe inflitte, e di ogni altro fatto che dia luogo ad addebitamenti a carico degli operai.

Quando un operaio o lavorante, per un impedimento qualsiasi, non possa quietanzare il foglio-paga, il pagamento potrà essere convalidato mediante una ricevuta staccata da conservarsi nel foglio-paga stesso.

§ 71. Al termine di ogni trimestre, il consegnatario, con la scorta dei fogli-paga, compila il *Riepilogo dei fogli-paga* modello 661, per essere allegato, insieme coi fogli-paga al rendiconto trimestrale.

Art. 13. — *Spese d'ufficio.*

§ 72. Per l'indennità spese d'ufficio sarà richiesta, al principio di ogni trimestre, l'anticipazione di una quota eguale al quarto della somma annualmente assegnata, mercè l'invio di separata *Domanda d'anticipazione* mod. 658.

L'indennità sarà quindi versata nella cassa della direzione di commissariato per provvedere alle spese di cancelleria, stampati, pulizia, riscaldamento e illuminazione dei locali, e pel magazzino centrale di Torino anche per il servizio dei laboratoi, e altre simili spese.

§ 73. Il ricavato dalla vendita della cenere e della spazzatura dei magazzini, dei ritagli di corda, tessuti e cuoio e di altri simili residui sarà versato in tesoreria in conto proventi eventuali.

Capo V.

Disposizioni speciali per i laboratori del magazzino centrale di Torino.

Art. 14. — *Direzione e gestione dei laboratori.*

§ 74. Alla direzione e sorveglianza immediata sul funzionamento dei laboratorî annessi al magazzino centrale di Torino è preposto uno dei capitani contabili addetti al magazzino.

Ad esso più specialmente incombe di portare una continua attenzione sulle lavorazioni dei manufatti ed assicurarsi, coadiuvato da uno degli ufficiali subalterni contabili addetti al magazzino, che le materie prime impiegate siano nella giusta misura portata dai conti di costruzione stabiliti dal Ministero.

§ 75. La gestione dei laboratorî fa parte della gestione del consegnatario del magazzino, il quale però dovrà presentare per essa conti separati secondo le norme dei successivi articoli.

Art. 15. — *Contabilità in materia.*

§ 76. I panni, le tele e gli accessori (*bottoni, visiere da berretto, soggòli, gangherini, magliette, refe, seta, nastri, fibbie, ecc*). occorrenti per le costruzioni sono forniti dal magazzino contro ricevuta dell'ufficiale preposto all'esercizio dei laboratorî.

Le ricevute saranno staccate dal *Bollettario delle ricevute* mod. 789 e dovranno recare un numero progressivo per esercizio e gestione.

Delle materie fornite il consegnatario del magazzino si darà scarico solo all'atto che prenderà in carico i corrispondenti manufatti, e di esse si terrà intanto conto sulle scritture interne.

§ 77. I manufatti preparati nei laboratorî sono collaudati nel modo stesso che si collaudano le robe introdotte dai fornitori (art. 9).

L'assunzione in carico è fatta, in massima, al termine di ogni quindicina, salvo quando trattasi di lavorazioni straordinarie o d'urgenza, nel qual caso i materiali saranno assunti in carico appena allestiti.

§ 78. Per dimostrare l'impiego delle materie saranno compilati appositi *Conti di costruzione* mod. 664.

Le richieste di carico dei manufatti e di scarico delle corrispondenti materie prime saranno compilate in base ai conti di costruzione presentati insieme coi manufatti.

I detti conti saranno poi allegati alle richieste di carico cui si riferiscono.

§ 79. Sul *Prospetto valutativo delle variazioni*, di cui nel § 38, le materie impiegate nella costruzione di oggetti appartenenti ad un gruppo diverso, ed il corrispondente carico degli effetti costrutti, si applicheranno al titolo VII.

§ 80. Le macchine, gli attrezzi e le materie di consumo (come *grassi*, *oli*, *metalli*, *parti di macchine*, *reagenti*, *stracci* e simili) sono assunti in carico sul *Registro* mod. 653 del gruppo *B* (§ 11).

Per ciò che riguarda le macchine, i mobili e gli attrezzi, le operazioni di carico e di scarico si eseguiscono con le norme ordinarie.

Per le *materie di consumo* invece le operazioni di carico si eseguiscono a misura che avvengano gli acquisti, mentre lo scarico può anche essere fatto alla fine di ogni mese.

Art. 16. — *Acquisti e riparazioni.*

§ 81. Gli acquisti delle materie accessorie (§ 76), delle macchine e degli attrezzi sono fatti dalla direzione di commissariato, trasmettendo preventivamente il prospetto delle robe da acquistarsi al Ministero, il quale, autorizzandoli, indicherà pure le modalità da seguirsi per l'esecuzione della provvista.

Nei casi d'urgenza, e sempre che la provvista non superi l'importo di lire 500, la direzione di commissariato potrà provvedere senza la preventiva autorizzazione, direttamente od anche dandone incarico al consegnatario del magazzino.

§ 82. Alle riparazioni delle macchine ed attrezzi da lavoro provvede il consegnatario del magazzino o l'ufficiale da lui delegato, purchè la spesa complessiva non superi le lire 150 nel trimestre.

Quando si tratti di dover eccedere questo limite, ne sarà prima chiesta autorizzazione alla direzione di commissariato.

Art. 17. — *Contabilità in danaro.*

§ 83. Oltre alla richiesta dei fondi per le spese di magazzino, accennate al § 66, il consegnatario trasmette al Ministero, al principio d'ogni mese, e nei modi ivi indicati, una separata domanda di anticipazione dei fondi per sopperire alle spese dei

laboratorî e delle paghe agli operai e lavoranti a cottimo e ad economia.

§ 84. Il pagamento delle mercedi del personale a cottimo e ad economia è fatto dalla cassa a quindicine scadute, sulla produzione di apposito *Foglio-paga* mod. 662-*B*, compilato dall'ufficiale preposto alle lavorazioni nei laboratorî, sul quale saranno ricevute le quietanze dei creditori.

§ 85. Per il personale a cottimo, i dati per la compilazione del foglio-paga sono ricavati dal *Quaderno delle lavorazioni* mod. 665 all'uopo tenuto dagli agenti preposti alle lavorazioni, nel quale saranno descritti i lavori eseguiti da ciascuno operaio o lavorante, e l'importo dovuto in base alle tariffe stabilite.

Per il personale ad economia invece, la paga dovuta a ciascuno operaio o lavorante è stabilita, sullo stesso foglio-paga, in base alle giornate ed alle ore di lavoro, osservando le disposizioni del *Regolamento per gli operai borghesi* 5 ottobre 1903.

§ 86. Quando si tratta di lavorazioni a carico di capitoli diversi da quello del *vestiario ed equipaggiamento*, per le paghe corrisposte agli operai per l'esecuzione di tali lavori saranno compilati distinti fogli-paga, per poter comprendere anche la mano d'opera sui relativi rendiconti, come viene indicato nei paragrafi che seguono.

§ 87. Delle spese fatte per le costruzioni, il consegnatario rende ragione mediante l'invio al Ministero, al termine di ogni trimestre, di appositi *Rendiconti* mod. 659 per ciascuno dei capitoli del bilancio cui vanno imputate le spese.

§ 88. Il principale rendiconto sarà quello che riguarda la costruzione degli oggetti di corredo e di servizio generale.

Su questo rendiconto il consegnatario si darà credito di tutte le spese fatte sulle corrispondenti anticipazioni ricevute, cioè:

a) del costo delle materie prime che siansi acquistate dal commercio a pagamento diretto;

b) delle spese fatte per le paghe agli operai addetti allo stabilimento;

c) delle spese che siano occorse per il funzionamento e le riparazioni del macchinario;

d) di qualsiasi altra spesa che sia occorsa pel servizio in genere dei laboratorî (energia elettrica, gas, carbone, trasporti a carico del magazzino ecc.).

Si darà per contro debito delle anticipazioni ricevute, e delle somme per cessioni di materiali formanti entrata di bilancio (§ 38, titolo II delle diminuzioni), osservando le prescrizioni date per gli altri consimili rendiconti nei §§ 67 e 68.

Al rendiconto saranno annessi: per le paghe agli operai, i *Fogli-paga* 662-*B* quietanzati, con apposito *Riepilogo trimestrale* mod. 661 (§ 67); e per le altre spese le fatture quietanzate e gli altri titoli giustificativi.

Alle fatture concernenti gli acquisti delle materie prime, prese in carico, sarà pure unita copia delle correlative richieste di carico.

§ 89. Per le eventuali lavorazioni fatte dai laboratorî su capitoli diversi da quello del *vestiario ed equipaggiamento* si compilano distinti *Rendiconti* mod. 659 per ciascun capitolo, dandosi sovr'essi credito delle spese fatte per le lavorazioni, comprese quelle per le paghe agli operai addetti alle costruzioni di che si tratta (§ 86), e debito delle corrispondenti anticipazioni ricevute.

Per il resto si osserveranno norme analoghe a quelle date nel precedente paragrafo pel rendiconto principale, colla sola differenza che ogni rendiconto speciale dovrà comprendere tutte le spese relative ad una data lavorazione e i corrispondenti mandati di anticipazione; e che le somme, che sopravanzassero sulle anticipazioni, dovranno essere versate in tesoreria a reintegro del capitolo cui il rendiconto si riferisce, prima della chiusura di questo per poter inscrivere il versamento sullo stesso rendiconto, mettendovi ad appoggio la relativa quietanza di tesoreria.

V°. d'ordine di S. M.

Il Ministro del tesoro
L. Luzzatti.

Il Ministro della guerra
E. Pedotti.

N. **10**. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile.** — 17 gennaio.

All'*Atto* 138 del 21 luglio 1904 sono apportate le seguenti varianti:

1. Nella tabella del n. 3 nella colonna intitolata: membri effettivi, *sopprimere le parole:* (divisione agricoltura);

2. Nella medesima colonna, *alle parole:* un colonnello o tenente colonnello di cavalleria, *sostituire le parole:* il colonnello od un tenente colonnello veterinario.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. **11.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Materiali di servizio generale e cucina.** (Con 4 tavole di disegno) (1). — 19 gennaio.

Il Ministero ha determinato di pubblicare, per norma delle amministrazioni, le descrizioni ed i disegni dei sacchi per calzature, dei macinelli per caffè con custodia di lamiera e dei pedimetri già adottati per uso del R. esercito.

Sacco per calzature.

Il sacco (tavola 1ª) è di tela olonetta, di lino o di canapa, e consta di una parete e di un fondo.

La parete è costituita di un telo alto metri 1,15 circa e lungo metri 1,05, ripiegato su sè stesso, nel senso dell'altezza, ed unito mediante due cuciture parallele, di cui una sola apparisce all'esterno.

Dalla parte della bocca il telo è ripiegato su sè stesso per circa 15 mm. La piega, tenuta a posto mediante una cucitura, viene a costituire una guaina, entro la quale è posto, quale rinforzo, uno spago straforzinato del diametro di circa 3 mm.

Ad 8 cm. dall'orlo ed in corrispondenza delle due cuciture parallele, è applicata, trasversalmente, una striscia di cuoio larga 20 mm. e lunga 180 mm., comprese le due ripiegature, che servono per trattenere due campanelle mezzo tonde di ferro stagnato. Ad una di tali campanelle è assicurata una funicella della lunghezza di 50 cm. e del diametro di 3 a 4 mm., la quale facilita la chiusura del sacco ripieno, perchè introducendosi nell'altra campanella, serve ad avvicinarla alla prima per farvi passare un lucchetto con chiave.

Il fondo è costituito:

a) di un pezzo di tela, uguale a quello della parete, a forma di ellisse;

b) di un pezzo di corda del diametro di 11 mm. circa e ricoperto da una striscia di tela, uguale a quella della parete e cucita all'ingiro in modo da lasciare una sporgenza. Le due estremità della corda sono poste a contatto, ma non cucite;

c) di due pezzi di corda, dello stesso diametro dell'altro, disposti a crociera, secondo gli assi del pezzo di tela, di cui alla lettera *a*).

Con una sola cucitura sono uniti: il lembo inferiore del sacco, il lembo del pezzo di tela ad ellisse, la sporgenza della

(1) Le tavole di disegno verranno unite ad una prossima dispensa.

tela che riveste la corda posta all'ingiro del fondo, e le quattro estremità dei due pezzi di corda posti a crociera.

Un punto a sopraggitto serve ad impedire lo sfilacciamento della tela.

Le dimensioni del sacco sono le seguenti:

altezza m. 1,02 circa,
diametro della bocca da mm. 350 a 360,
asse maggiore dell'ellisse del fondo da mm. 380 a 390.
asse minore dell'ellisse del fondo da mm. 270 a 280.

Macinello per caffè con custodia in lamiera.

Il macinello (tavola 2ª) è costituito di un corpo e di un apparecchio per la macinazione.

Il corpo, che è annerito a fuoco con olio, consta di un cilindro, di sei alette e di un piuolo.

Il cilindro, del diametro di mm. 106 a 108, e dell'altezza di mm. 185 circa, è costituito di un pezzo di lamiera unito con i lembi più corti, mediante chiodi a testa piana ribaditi. Ha il lembo superiore ripiegato internamente per un tratto di circa 5 millimetri.

Nella lamiera del cilindro sono impresse tre serie di scannellature sporgenti e rientranti, disposte in modo da lasciarvi tre fasce piane.

Le sei alette sono di due forme diverse: quattro, della stessa forma, ed applicate esternamente al cilindro verso l'estremità superiore, sono sagomate in modo che, quando il macinello viene introdotto nella custodia per essere adoperato, combaciano, per un certo tratto, con gli angoli interni di questa. Le altre due alette, di forma diversa dalla precedente, sono collocate nella parte inferiore del cilindro, in modo che, quando il macinello deve funzionare, poggiano sui rinforzi interni della custodia, lasciando in fondo a questa uno spazio, dove si raccoglie il caffè macinato.

Il piuolo è situato fra due alette superiori in modo da corrispondere al gancio della custodia, dal quale viene abbracciato quando il macinello funziona.

L'apparecchio per la macinazione si compone:

a) di una macina fissa, costituita di un cilindro di acciaio fucinato e temperato, unito al corpo mediante tre viti. Nella parte interna porta 22 intagli grandi inclinati all'asse e nella parte inferiore, per l'altezza di 10 mm. circa, da 6 a 7 intagli piccoli nello spazio compreso fra due grandi;

b) di una macina girante, anch'essa di acciaio fucinato, e temperato duro, a forma di tronco di cono cavo. Nella base superiore porta un foro cilindrico con incastro pel passaggio dell'albero. Sulla superficie convessa della macina e per tutta la altezza sono praticati 9 intagli grandi disposti ad elica, ed inferiormente, per una altezza di mm. 17 a 24, da 13 a 14 intagli piccoli, fra due grandi ;

c) di un albero, di acciaio naturale, il quale è di forma cilindrica, tranne nella parte superiore, dove è a sezione quadrata per imperniarvi il manubrio. L'albero è foggiato in modo che vi si possa infilare il manicotto e tre dadi, due dei quali, circolari, servono per tenere a posto quest'ultimo e regolare le macine, e l'altro, esagonale, per tenere a posto la macina girante. L'albero porta pure un risalto a due denti che, entrando in appositi incastri, praticati nel manicotto e nella macina girante, rendono questi solidali con l'albero stesso ;

d) il manicotto, che è un cilindro di acciaio con foro centrale, ha nella parte superiore un risalto circolare e nella parte inferiore un dado avvitato ;

e) dei tre dadi di cui alla lettera *c*) ;

f) di due traverse, di cui la superiore, sagomata, ha un foro centrale pel passaggio del manicotto e l'inferiore pure un foro pel passaggio dell'estremità inferiore dell'albero ; la traversa superiore è unita al corpo, e l'inferiore alla macina fissa ;

g) del manubrio di ferro, che porta un pomo di legno ed un foro, dove entra la parte prismatica dell'albero.

La custodia (tavola 3ª) di lamiera di ferro verniciata, esternamente, è a forma di prisma con la base quadrata, il cui lato misura mm. 126 a 130, e l'altezza di mm. 230 a 235. Ha un fondo ed un coperchio, il quale è unito al corpo mediante due cerniere. Un'altra cerniera, con camera, serve per chiudere il coperchio mediante il nottolino munito di gancio, di cui è cenno nella descrizione del macinello.

Nell'interno della custodia, e precisamente a mm. 68 dal fondo, sono applicati due rinforzi con alette, le quali servono per sostenere il macinello, quando deve essere adoperato, nel qual caso questo deve essere introdotto in modo che il piuolo corrisponda al gancio del nottolino.

Tanto sul coperchio quanto sulla parete della custodia sono ricavate alcune scannellature sporgenti.

Il peso del macinello con manubrio è di kg. 2,300 e quello della custodia di kg. 1,130.

Pedimetro.

I pedimetri (tavola 4ª) sono di quattro differenti specie e cioè: per scarpe rinforzate, per stivaletti alpini e da artiglieria da montagna, per stivaletti da genio e per stivalini da artiglieria ed il modo di usarli risulta dalla istruzione appresso riportata.

Essi constano di due assicelle unite mediante viti. Una di esse, l'inferiore, è continua e l'altra porta degli intagli, nei quali, introducendo il piede, si ha il numero della scarpa o dello stivalino corrispondente, eccettuati i numeri estremi per i quali l'indicazione richiesta si ha per esclusione.

Nella parte libera dell'assicella continua sono fissati, mediante viti, due regoli per impedire che la scritta, indicante il genere di calzatura, per il quale serve il pedimetro, toccando il suolo si guasti. Un altro regolo è applicato sull'assicella superiore tangente alla curva, rappresentante il tallone del piede. (1)

Istruzione per l'uso del pedimetro.

Scalzato il piede destro, devesi ricercare nel pedimetro quale sia la sagoma in cui il piede trovi comodamente da allogarsi.

Ammesso che sia trovata quella corrispondente alla lunghezza e che per contro il piede vi si trovi stretto, devesi passare alla sagoma successiva e relativa ad un numero più alto, e ciò perchè può tollerarsi che la calzatura sia un po' più lunga del necessario, anzichè stretta.

I numeri segnati sulle varie sagome corrispondono alle calzature da distribuirsi, ed allo scopo di diminuire il volume ed il costo dei pedimetri, si sono escluse le sagome esterne, non apparendo esse indispensabili, ad esempio, allorquando la sagoma del n. 27 del pedimetro della scarpa rinforzata risulti troppo grande per un determinato piede si distribuiscono scarpe del n. 26 senza che per ciò occorra far passare il piede nella corrispondente sagoma. Analogamente accade per la sagoma

(1) Tali pedimetri sono per ora stati assegnati in ragione di uno per ciascuna compagnia di fanteria, bersaglieri, alpini, artiglieria da costa e da fortezza, genio, treno d'artiglieria e del genio, sanità e sussistenza dell'esercito permanente e ciascuna batteria d'artiglieria da campagna e da montagna dell'esercito permanente.

del n. 30, che, se riesce troppo piccola, dovranno essere distribuite, senz'altra misurazione, scarpe del n. 31. Occorre avvertire che il calcagno dovrà essere ben a contatto con la parte posteriore della sagoma.

Con tali ordigni si ottiene soltanto l'indicazione del numero di lunghezza delle calzature, spetta, quindi, ai singoli centri di mobilitazione di stabilire in quali proporzioni le quantità di dette calzature da distribuirsi debbano essere, per ciascun *numero* ripartite nelle taglie rispettive, valendosi all'uopo dei dati emergenti dall'apposito registro a tal effetto prescritto dal tomo III di mobilitazione.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **12**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901.** — 21 gennaio.

All'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901 è apportata la seguente modificazione:

Al secondo comma del § 142 *è sostituito il seguente*:

« Nello stesso tempo si restituiscono agli altri depositanti, che non sono rimasti deliberatari, pur avendo preso parte alla gara, o che non vi siano stati ammessi, le quietanze delle sezioni di tesoreria nelle quali furono eseguiti i depositi, apponendo a tergo delle quietanze stesse una dichiarazione, firmata dal presidente dell'incanto o dal segretario che vi ha assistito in qualità di pubblico ufficiale, colla formola seguente: *Nulla osta alla restituzione del presente deposito non essendo il concorrente rimasto aggiudicatario sebbene abbia concorso all'asta*, oppure, rispettivamente: ..... *non essendo il concorrente stato ammesso all'asta.* Alla dichiarazione dovrà essere apposto il bollo d'ufficio. Contemporaneamente, mediante lettera ufficiale, si dà avviso alla delegazione del tesoro presso la sezione di tesoreria, nella quale fu eseguito il deposito, e cui spetta ordinarne la restituzione, che il depositante non è rimasto deliberatario, pur avendo preso parte alla gara, ovvero non vi è stato ammesso ».

Dopo l'ultimo comma dello stesso § 142 *aggiungere l'altro seguente*:

« Nelle aste simultanee si dovrà notificare l'esito dell'asta agli altri uffici che ricevettero offerte o depositi, affinchè, negli stessi modi di cui ai precedenti comma del presente paragrafo, restituiscano agli offerenti che non rimasero aggiudicatari pur avendo preso parte alla gara, o che non vi furono ammessi, i depositi o le ricevute delle casse presso cui i depositi furono fatti, ovvero rilascino i certificati dichiaranti che seguì l'asta senza che gli offerenti vi prendessero parte ».

Il Ministro — E. PEDOTTI.

Rettificazione di errori di stampa nell'istruzione sulla stipulazione dei contratti.

Nella istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901 sono da farsi l'aggiunta e la rettificazione seguenti:

1° A pagina 363, colonna 3ª (tassa graduale), ultima linea (art. 51 della tariffa), va aggiunta l'indicazione della tassa di L. 2,00.

2° A pagina 365 tutte le cifre che figurano nella colonna 2ª (tassa proporzionale) vanno trasportate nella colonna 1ª (tassa fissa).

N. **13**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Pubblicazione dello specchio di caricamento di materiale sanitario di un treno attrezzato pel trasporto di feriti e malati in guerra. (Specchio n. 18)**. — 21 gennaio.

Con la data dicembre 1904 è stato pubblicato lo specchio n. 18 indicante il caricamento regolamentare di materiale sanitario di un treno attrezzato.

Tale specchio sarà distribuito gratuitamente, senza bisogno di richiesta, a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari, nel numero di copie qui sotto indicate:

ad ogni comando di corpo d'armata o divisione	.	copie 1
ad ogni direzione di sanità	»	2
ad ogni ospedale principale o succursale	»	1

ad ogni direzione d'ospedale avente in carico il materiale completo per quattro treni attrezzati delle quali 24 da allegarsi a ciascun esemplare del rego-

lamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra . . . . . copie 32
ad ogni direzione d'ospedale che ha in carico casse per attrezzamento, copie 1 per ciascuna cassa . . . » 1
alla farmacia centrale militare . . . . . » 3
alla scuola d'applicazione di sanità militare . . » 20
all'ispettorato di sanità militare . . . . . » 15

Fatta la distribuzione, le copie rimaste esuberanti saranno tenute in deposito dall' ufficio d' amministrazione di personali militari vari per eventuali richieste: e saranno cedute gratuitamente se per esigenze di servizio; a pagamento, ed in ragione di lire 0,15 per copia, se per sostituire copie guaste per incuria o smarrita.

Colla pubblicazione dello specchio n. 18 restano abrogate le indicazioni contenute nel regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra edizione 1896 alla pagina 11 dalle parole *casse d' attrezzamento* alle parole *lanterne a globo* della pagina 19.

Il Ministro — E. Pedotti.

DECISIONI DI MASSIMA

I.

Decorrenza degli aumenti quinquennali e sessennali sullo stipendio. — La Corte dei conti, ritornando sulla giurisprudenza di recente adottata riguardo al computo del tempo utile pel conseguimento degli aumenti quinquennali e sessennali, i cui principî vennero riportati e riassunti nella Decisione di massima n. 4 dello scorso anno, ha ammesso che si torni all'antico sistema, di computare, cioè, il tempo utile pel conseguimento del quinquennio o sessennio dalla data dalla quale decorre l'anzianità di grado.

Consegue che gli aumenti quinquennali e sessennali dovranno decorrere — come in passato — non altrimenti che dal 1° del mese successivo a quello in cui sono compiuti i sei anni di servizio nello stesso grado, computabili a norma dell'art. 2 della legge sugli stipendi e giusta il principio sancito dal § 15 del relativo regolamento.

La Decisione di massima n. 4 dello scorso anno rimane conseguentemente abrogata. (*Div. assegni*).

Roma, 1905 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 3ª **1905** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l' 11 febbraio.

GENNAIO 15. — R. Decreto n. 15 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1905, *pag.* 51.
» 26. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito, *pag.* 52.
FEBBRAIO 2. — Applicati di stato maggiore, *pag.* 52.
» 6. — Telegrammi di Stato in franchigia, *pag.* 53.
» 8. — Attivazione del servizio dei *Ferry boats* attraverso lo stretto di Messina per la via di Villa S. Giovanni e conseguenti modificazioni al regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie, alle concessioni pei viaggi degli impiegati ed al prontuario delle distanze ferroviarie *pag.* 62.
» 9. — Concessioni speciali per i viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato, *pag.* 64.

Atto N. **14.** — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto n. 15 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1905.** — 15 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. Decreto 6 agosto 1888, n. 5655;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel R. esercito per l'anno 1905 è stabilita in lire milleseicento per l'arruolamento nell'arma di cavalleria ed in lire milleduecento per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

E. Pedotti.

13 FEB

N. **15**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito**. — 26 gennaio.

All'intestazione del § 10 ed ai numeri 52 (1° e 2° capoverso) e 54, *dopo le parole*: « in posizione di servizio ausiliario », *aggiungere*: « in congedo provvisorio, ».

Al n. 56 (2° capoverso), *dopo le parole*: « in posizione ausiliaria » *aggiungere*: «, in congedo provvisorio ».

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **16**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Applicati di stato maggiore**. — 2 febbraio.

L'*Atto* 20 del 1902 è sostituito dal presente.

1. Possono aspirare alla nomina di applicati di stato maggiore i capitani in servizio attivo permanente delle armi di fanteria e cavalleria.

2. La nomina di applicato di stato maggiore non potrà essere conseguita prima di aver compiuto due anni di grado da capitano.

3. Il periodo massimo di tempo, durante il quale gli applicati di stato maggiore potranno rimanere in tale carica, è di 5 anni.

4. Gli applicati di stato maggiore dovranno però essere trasferiti ad un reggimento della propria arma, prima ancora che siano passati i cinque anni, quando sia prossima la loro inscrizione sul quadro d'avanzamento; e tale trasferimento dovrà aver luogo non più tardi del 31 dicembre dell'anno in cui viene pubblicato dal Ministero il consueto preavviso, dal quale venga a risultare la possibilità della loro inscrizione in detto quadro per l'anno successivo.

Disposizioni transitorie.

5. Le disposizioni del presente *Atto* sono applicabili anche agli applicati di stato maggiore attualmente in carica. Però a coloro tra gli attuali applicati di stato maggiore i quali, in base al n. 5 dell'*Atto* 20 del 1902, già dichiararono di rinunziare all'avanzamento per essere conservati nella carica oltre il quinquennio di servizio, sarà mantenuta la facilitazione concessa.

6. Per il corrente anno è fatta facoltà, in via eccezionale, di presentare domande per ottenere la nomina di applicato di

stato maggiore all'infuori delle epoche prescritte, fino al 30 giugno. Negli stessi limiti di tempo, è fatta facoltà agli interessati di ritirare le domande per la nomina ad applicato di stato maggiore le quali furono inoltrate in occasione dell'ultima compilazione delle note caratteristiche.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **17**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Telegrammi di Stato in franchigia** — 6 febbraio.

I. — Accettazione dei telegrammi di Stato.

(*Estratto dalle norme di servizio contenute nel Regolamento telegrafico internazionale approvate e rese esecutive nel Regno col R. Decreto 19 maggio 1904, n. 352*).

Art. 1.

Nell'interno del Regno sono considerati come telegrammi di Stato (oltre a quelli che per la corrispondenza con l'estero sono indicati all'art. 5 della Convenzione internazionale) quelli spediti dai personaggi e funzionari specificati nei seguenti articoli 2, 3, 4 e 5 nonchè le risposte date loro dalle persone, officiali o private, alle quali i telegrammi erano indirizzati.

Sono espressamente indicati da ciascun Ministero e dal R. Commissario per il Governo della Colonia Eritrea quelli dei funzionari dipendenti che sono autorizzati a spedire telegrammi di Stato entro certi limiti e con indirizzi tassativamente indicati. Agli altri, designati senza limitazione, compete il diritto di indirizzare telegrammi di Stato anche a privati, per qualunque corrispondenza o solamente per affari d'ufficio secondo la qualità dei mittenti, classificati nei seguenti articoli 2, 3, 4 e 5.

Art. 2.

Nell'interno del Regno godono la franchigia i telegrammi di S. M. il Re e delle persone della Reale Famiglia, quelli firmati por loro ordine, od in nome proprio, dai dignitari di Corte, e dai funzionari delle loro Case civili e militari, che saranno stati designati; nonchè quelli spediti per affari d'ufficio dal Ministro e dal direttore generale della Real Casa e dai funzionari loro dipendenti appositamente designati dal Ministro medesimo.

Art. 3.

Hanno egualmente franchigia nell' interno, per qualunque corrispondenza, i telegrammi spediti dai Presidenti delle due Camere e dai Ministri e Sotto segretari di Stato, o firmati con la formula « d'ordine » dai loro Capi di gabinetto o Segretari particolari, oppure da un funzionario superiore del R. Commissario, nonchè quelli per il Governo della Colonia Eritrea.

Art. 4.

Godono della franchigia nell' interno i telegrammi spediti, per affari d'ufficio, dai direttori generali di un'amministrazione centrale, dal ragioniere generale e dall'avvocato generale erariale; nonchè dai funzionari delle amministrazioni provinciali e dall'amministrazione coloniale che saranno stati designati dal rispettivo Ministero e dal R. Commissario per l'Eritrea.

Art. 5.

Sono anche ammessi in franchigia e qualificati come di Stato i telegrammi diretti dai Presidenti delle Camere di commercio al Ministero di agricoltura industria e commercio e quelli scambiati tra di loro, oppure tra i presidenti di Sindacati di borsa, ed anche tra gli uni e gli altri, per comunicarsi a vicenda bollettini di borsa, nella quantità giornaliera che sarà fissata dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

La franchigia e la qualifica di Stato potrà essere anche accordata ai telegrammi relativi ad affari di servizio spediti da altri enti od uffici, che saranno designati dai Ministeri, sotto la cui sorveglianza si trovano, purchè detti Ministeri comprovino la necessità assoluta di tale concessione nell' interesse pubblico.

Art. 6.

In assenza del funzionario titolare i telegrammi di Stato in franchigia potranno essere spediti dal sostituto, il quale dovrà firmare con la formola: *Per il* . . . . . (qualifica del titolare).

Art. 7.

Nell'interno del Regno qualunque funzionario che gode di franchigia limitata, se riceve un telegramma di Stato in franchigia da un'autorità con la quale normalmente non può corrispondere per telegrafo in esenzione di tassa, è autorizzato a rispondere con un telegramma di Stato in franchigia, purchè

presenti il telegramma-domanda che gli è stato recapitato, e da questo risulti manifesta la necessità di una risposta telegrafica.

Art. 8.

La franchigia non è estesa alle tasse estere ed alle tasse di urgenza, di risposta pagata, di collazionamento, di avviso di ricevimento, di copia pei telegrammi multipli, di proseguimento, e di espresso e semaforiche dei telegrammi di Stato diretti all'estero o scambiati colla Colonia Eritrea.

Nella corrispondenza interna del Regno e della Colonia Eritrea la franchigia non si estende alle tasse di risposta pagata e di espresso.

Le tasse non comprese nella franchigia sono conteggiate a periodi fissi direttamente al Ministero delle poste e dei telegrafi con i Ministeri dai quali dipendono i funzionari mittenti, se si tratta di telegrammi originari dall'Italia.

Per ciò che riguarda le tasse estere e le tasse di risposta pagata o di espresso dei telegrammi di Stato diretti dalla Colonia Eritrea alla madre-patria, provvede il Governo coloniale sul proprio bilancio.

Art. 9.

I telegrammi spediti dai personaggi e funzionari indicati agli articoli 2 e 3, non sono soggetti a verun controllo da parte degli uffici telegrafici. (Gli originali di questi telegrammi possono essere restituiti ai mittenti che ne facciano domanda; però non prima del quarto giorno dalla data di emissione).

Art. 10.

I telegrammi emessi in franchigia dai funzionari indicati agli art. 4 e 5 sono soggetti a sindacato e debbono essere scritti, meno quelli emessi nella Colonia Eritrea, su moduli speciali: di forma, colore e dimensioni determinati dal Ministero delle poste e dei telegrafi e che ciascun Ministero si provvede direttamente dall'economato generale od altrimenti.

Questi telegrammi debbono soddisfare alle condizioni seguenti:

a) trattare esclusivamente di affari di *servizio* relativi alle attribuzioni *ufficiali* del funzionario mittente (non considerandosi come di Stato in franchigia i telegrammi di auguri, di felicitazioni, di condoglianze e simili);

b) essere compilati in termini concisi e senza prolissità non necessaria;

c) avere carattere di importanza e di urgenza tale, che evidentemente ed assolutamente ne sia necessario l'invio per telegrafo;

d) portare la firma chiaramente leggibile dell'autorità mittente, autenticata col bollo d'ufficio dell'autorità stessa (salvo alcuni casi speciali determinati dal Ministero delle poste e dei telegrafi);

e) portare in calce, nello spazio a ciò riservato, l'indicazione di *Stato* scritta e firmata dal mittente.

Quando il telegramma è compilato in cifre segrete, la dichiarazione di cui al comma *e*) è surrogata dalla dichiarazione *Cifra di Stato*. Questa dichiarazione potrà essere apposta anche con bollo, ma dovrà sempre essere firmata dal mittente.

Art. 11.

Gli originali di tutti i telegrammi di Stato spediti in cifre segrete dai funzionari indicati all'articolo 4, saranno a cura del Ministero delle poste e dei telegrafi comunicati a quello dei Ministeri dal quale dipende il funzionario che li ha emessi, affinchè verifichi se sia giustificata la dichiarazione *Cifra di Stato* apposta ai medesimi dal mittente.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha facoltà di richiamare ad un più corretto uso dei telegrammi di Stato quei funzionari che ne abusassero, dandone pure avviso al Ministero da cui essi dipendono. Qualora l'abuso continuasse, il Ministero delle poste e dei telegrafi promuoverà o prenderà i provvedimenti atti a porvi riparo.

Per i telegrammi dei quali trattasi, originari dalla Colonia Eritrea, il controllo di cui sopra è affidato al governo coloniale.

Art. 12.

I telegrammi di Stato che non possono essere consegnati a causa di partenza del destinatario, sono fatti proseguire gratuitamente, nei limiti del Regno, d'iniziativa d'ufficio, quando si conosca per dove il destinatario è partito. A tale scopo l'ufficio telegrafico di arrivo ha l'obbligo di fare diligenti indagini.

È fatto d'iniziativa d'ufficio, come sopra, il proseguimento dei telegrammi privati di cui è mittente o destinatario uno dei personaggi o funzionari indicati negli articoli 2 e 3. Per il proseguimento di questi telegrammi privati, la relativa tassa è posta a carico del destinatario come nella corrispondenza privata.

Art. 13.

I telegrammi di Stato in franchigia, sono da accettarsi e trasmettersi da qualunque ufficio telegrafico, governativo o di ferrovie e tramvie, quand'anche non sia attivato al pubblico servizio.

II. — **Disposizioni esecutive complementari.**

1. I telegrammi di Stato si devono usare solamente nei casi d'urgenza; quando, cioè, non vi sia tempo per provvedere con lettera senza che il servizio abbia a risentirne danno.

Possono essere diretti ad autorità di qualsiasi specie ed anche a persone private purchè trattino di affari di servizio relativi alle attribuzioni ufficiali del funzionario mittente.

2. Nella redazione dei telegrammi voglionsi usare frasi più che possibile concise, vale a dire ristrette alle sole parole necessarie per esprimere con chiarezza e precisione ciò che si vuol dire senza pericolo di equivoci od ambiguità.

Epperò i fatti vanno enunciati senza commenti e le disposizioni vanno formulate senza spiegazioni, dovendosi poi, colla corrispondenza ordinaria, completare l'esposizione dei fatti e dare ragione, ove occorra, delle disposizioni emanate.

Le espressioni convenzionali di ossequio vanno omesse.

3. Anche nell'indirizzo del telegramma e nella indicazione dell'autorità che lo sottoscrive sono sempre da usarsi le sole parole che bastino a far conoscere l'autorità che riceve e quella che spedisce, omettendo, in ogni caso, i titoli onorifici e quelle altre indicazioni di grado o di carica, non assolutamente indispensabili.

4. Tutti i telegrammi spediti dalle varie autorità militari debbono portare un numero di corrispondenza, come le altre lettere d'ufficio, il quale possa, all'occorrenza, venir citato nel decorso delle pratiche. Tale numero dovrà sempre precedere la prima parola del testo del telegramma ed essere pure notato sulle minute da conservarsi negli atti.

5. L'indicazione di *Stato* o di *cifra di Stato* deve essere sempre scritta e firmata dal mittente. Le autorità alle quali è concesso di farla apporre dagli ufficiali che immediatamente da esse dipendono limiteranno l'uso della concessione ai soli casi di assoluta necessità.

I telegrammi di *Stato* devono contenere nell'indirizzo l'indicazione di *risposta pagata* quando il testo del telegramma do-

mandi o sottintenda una risposta per telegrafo del destinatario e questo sia un privato oppure un funzionario che non goda la franchigia telegrafica.

6. Qualora l'importanza e l'urgenza eccezionale del motivo pel quale si spedisce il telegramma, ne richieda l'invio con precedenza sui telegrammi di Stato, dovrà essere aggiunta all'indicazione di *Stato* quella di *urgente*, seguita dalla firma di chi sottoscrive e spedisce il telegramma o dell'ufficiale autorizzato ad apporre la qualifica di *Stato*.

7. I telegrammi *di Stato* prendono posto, secondo l'ordine di presentazione, cogli altri telegrammi di Stato, ed hanno la precedenza su tutti i telegrammi privati anche urgenti, nonchè su quelli per il servizio telegrafico non dichiarati urgenti e su quelli per il servizio postale anche dichiarati urgenti.

I telegrammi di *Stato urgenti* hanno il diritto di precedenza; epperò i corpi e gli uffici militari useranno colla massima parsimonia e nei casi soltanto di assoluta necessità di detta qualifica, poichè l'apposizione di essa su telegrammi pei quali la precedenza non sia indispensabile, potrebbe cagionare ritardi nella trasmissione di altri telegrammi veramente urgenti, ed essere causa d'inconvenienti nel servizio.

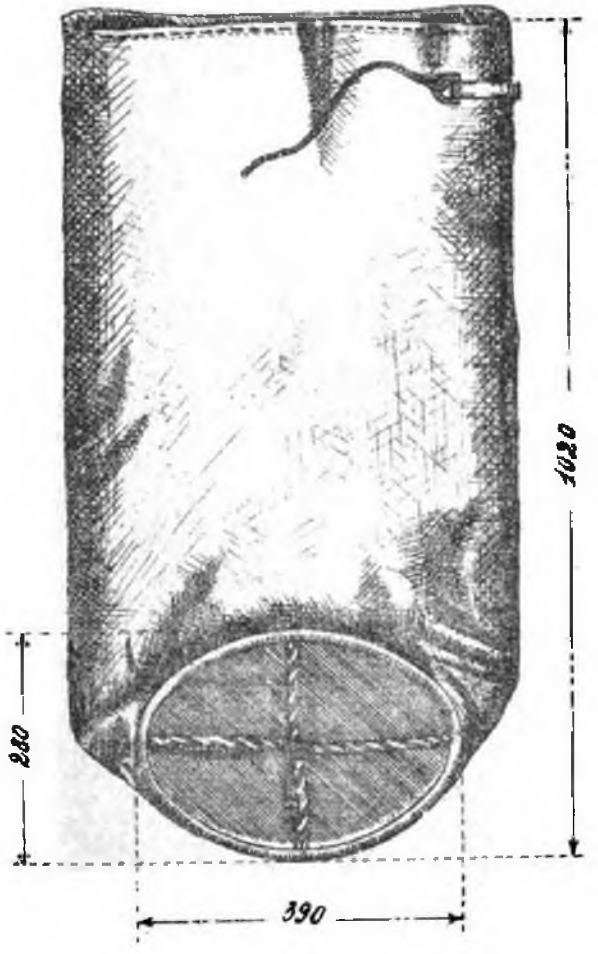
8. Sono considerati come di Stato a pagamento i telegrammi emessi nell'interesse del mittente o di terze persone, purchè abbiano relazione col servizio, come domande di congedi, domande d'autorizzazione a trasporti di feretri, domande di documenti, certificati, atti civili e simili (a meno che, per questi ultimi, la domanda sia fatta nell'interesse della giustizia punitiva, nel qual caso i telegrammi rientrano nella categoria di quelli di Stato in franchigia).

Sono altresì di Stato a pagamento i telegrammi d'auguri, felicitazioni, condoglianze e simili.

8*bis*. È vietato agli uffici telegrafici d'accettare telegrammi di Stato in franchigia per l'interno della città, eccettuato il caso che contengano comunicazioni di misure sanitarie o che sieno diretti a funzionari presso i quali sia installato un ufficio telegrafico collegato alla rete governativa.

È vietato ugualmente agli uffici accettare telegrammi emessi da funzionari non autorizzati a spedire telegrammi di Stato in franchigia e i telegrammi diretti a persone con le quali il mittente non può corrispondere in esenzione di tassa, salvo che si tratti di risposte telegrafiche emesse nelle condizioni previste all'art. 7 delle norme sulla corrispondenza telegrafica di Stato.

Sacco per calzature.

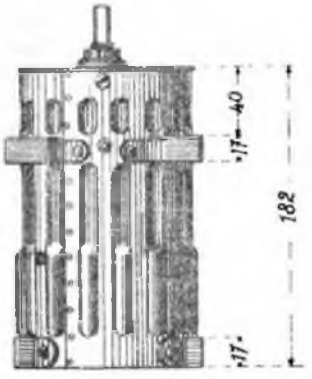


Scala di 1 : 10

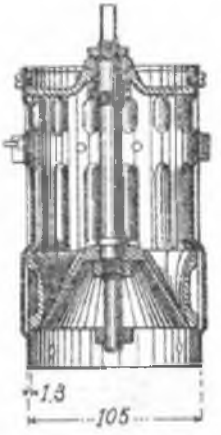
Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Macinello per caffè.

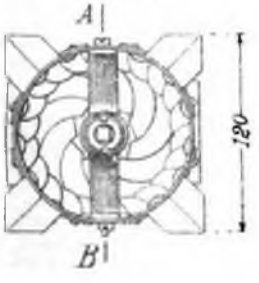
Visto davanti



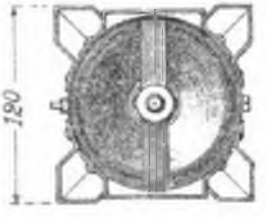
Sezione A B



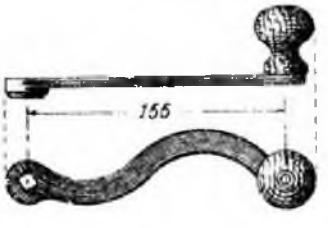
Visto di sopra



Visto di sotto



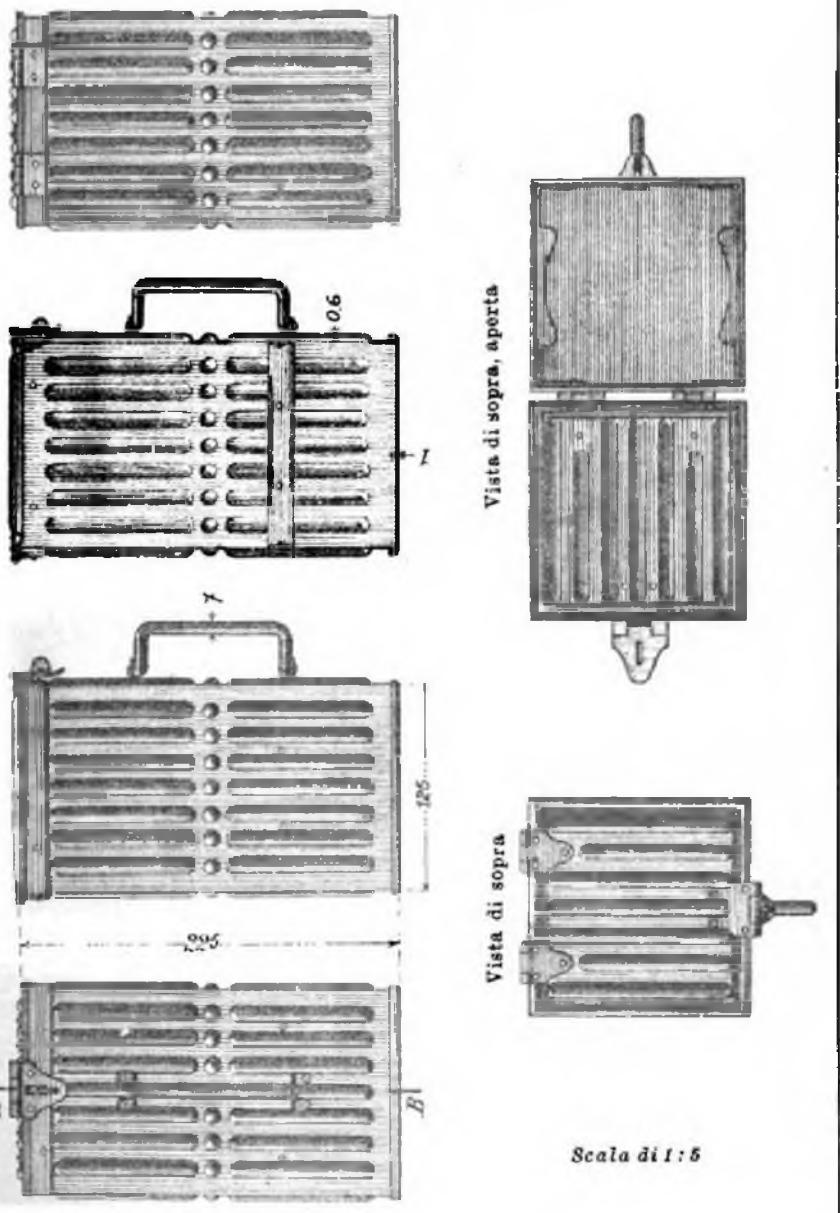
Manubrio



Scala di 1 : 5

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

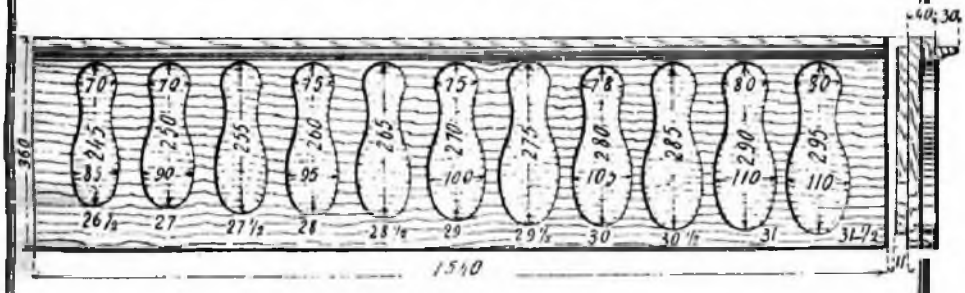
Custodia da macinello per caffè.



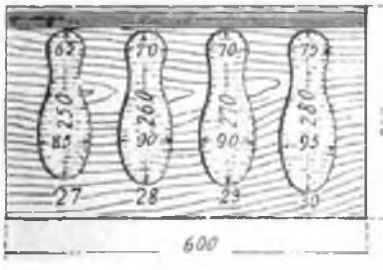
Scala di 1 : 5

Pedimetri:

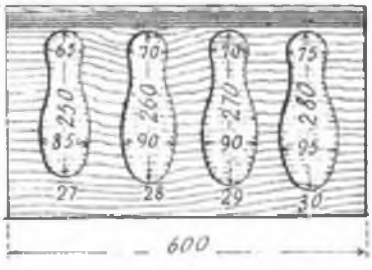
per stivaletti da alpini e da artiglieria da montagna.



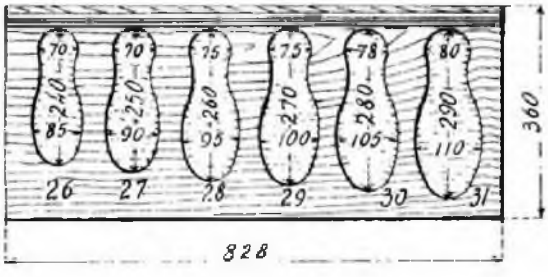
per scarpe rinforzate.



per stivalini da artiglieria, treno e carabinieri.



per stivaletti da truppe del genio.



Scala di 1 : 15

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

9. Per l'applicazione di detto art. 7, i telegrammi-domanda dovranno per massima attaccarsi a tergo delle risposte e possono essere restituiti ai presentatori su richiesta verbale o scritta; in questo caso, a piè del telegramma-risposta si dovrà prendere nota del preambolo e della firma del telegramma-domanda.

Essendovi discordanza fra presentatore ed ufficio sulla necessità d'una risposta telegrafica, al telegramma-risposta sarà dato corso, ma l'ufficio dovrà segnalarlo alla propria direzione.

10. Gli uffici telegrafici accettano i telegrammi di Stato senza osservazioni in ordine al loro contenuto; ma hanno l'obbligo di segnalare alla propria direzione quelli che ritengono non soddisfare alle condizioni *a*), *b*) e *c*) dell'art. 10 delle norme sopra riprodotte. Gli uffici stessi hanno invece il dovere di curare la osservanza delle altre condizioni.

I funzionari mittenti dei telegrammi dichiarati abusivi per la franchigia sono tenuti a pagarne la relativa tassa, secondo la tariffa in vigore per i telegrammi privati.

Potranno inoltre, secondo le circostanze, essere prese misure disciplinari verso coloro che disposero la spedizione di telegrammi qualificati irregolarmente di *Stato*.

11. Le tasse che eventualmente debbano essere pagate per telegrammi di servizio, i quali, o per momentanea mancanza dei relativi moduli o per qualsiasi altra imprevista circostanza, non possano essere spediti in franchigia, verranno dai corpi ed uffici poste a carico delle proprie spese di cancelleria.

12. I moduli stampati per telegrammi di Stato (n. 211 del catalogo) saranno dai corpi ed uffici militari richiesti al Reclusorio militare di Gaeta, il quale li provvederà a fascicoli di 100, 50 e 25 fogli, affinchè ogni amministrazione possa meglio regolare le provviste secondo gli effettivi bisogni del servizio.

I fascicoli, anche non in uso, saranno conservati esclusivamente negli uffici dei comandanti di corpo o capi di ufficio e dei comandanti di distaccamento, e custoditi sotto chiave.

III. — **Elenco dei funzionari dipendenti dal Ministero della guerra autorizzati a spedire telegrammi di Stato a senso dell'art. 4 delle norme di servizio.**

Direttori generali e capo di gabinetto.
*Capo di stato maggiore dell'esercito.
*Comandante di corpo d'armata e di divisione militare.

*Comandante generale dell'arma dei carabinieri reali.
*Ispettore (di qualsiasi arma o servizio).
*Direttore dell'istituto geografico militare.
*Comandante di brigata di fanteria o di cavalleria.
*Direttore superiore delle esperienze di artiglieria.
*Comandante di artiglieria.
*Comandante del genio.
*Comandante gruppo alpino Cuneo-Torino-Verona.
*Comandante di scuola militare.
Comandante di collegio militare.
*Comandante di presidio
*Comandante di legione dei carabinieri reali.
Comandante di reparti organici inferiori, ed anche militari isolati dell'arma dei carabinieri reali.
*Comandante di reggimento.
*Comandante della brigata ferrovieri, comandante della brigata di artiglieria da costa della Sardegna, comandante della brigata d'artiglieria da montagna del Veneto.
Comandante di distaccamento.
Comandante di deposito di reggimento.
Comandante del deposito della colonia Eritrea.
*Comandante di distretto militare.
Comandante del corpo invalidi e veterani.
Comandante degli stabilimenti militari di pena.
Comandante di reclusorio militare, di carcere militare e di compagnia di disciplina.
Direttore di deposito di allevamento cavalli.
Direttore del personale dei depositi cavalli stalloni.
*Direttore di artiglieria.
Capo di sezione staccata di artiglieria.
Direttore di arsenale di costruzione, fabbrica d'armi, officina di costruzione, polverificio, laboratorio pirotecnico, laboratorio di precisione.
*Direttore e sottodirettore autonomo del genio militare.
Sottodirettore del genio militare, capo di sezione staccata del genio e capo di ufficio locale del genio militare.
*Direttore territoriale di sanità.
Direttore di ospedale principale o succursale, compresi gli stabilimenti balneari militari e i depositi di convalescenza.
*Direttore territoriale di commissariato militare.
Capo di sezione e capo di ufficio locale di commissariato militare.
Comandante (furiere) dell'ufficio militare d'imbarco in Golfo Aranci.

Consegnatario di panificio militare, di stabilimento delle sussistenze militari, di magazzino casermaggio o di magazzino centrale militare.
Comandante di fortezza o di forte.
*Comandante di zona militare.
Comandante militare di stazione ferroviaria.
Commissario militare per le ferrovie.
Ufficiale addetto a servizio ferroviario.
Direttore dell'ufficio d'amministrazione di personali militari varii.
Direttore della farmacia centrale militare, direttore dell'orfanotrofio militare.
Presidente ed avvocato generale del tribunale supremo di guerra e marina.
Presidente, avvocato fiscale e giudice istruttore di tribunale militare.
Presidente della commissione permanente per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari.
Ufficiale ed impiegato in missione (per le rimonte, in campagna geodetica o topografica, per manovre, per ispezioni).

IV. — **Persone autorizzate a spedire risposte di Stato.**

a) *Risposte pagate* — Qualsiasi persona che presenti un telegramma scritto sopra un buono rilasciato in seguito ad un telegramma di Stato ad esso diretto, con risposta pagata, da uno dei funzionari indicati negli elenchi precedenti;

b) *Risposte a pagamento.* — I privati ed i funzionari non autorizzati a spedire telegrammi di Stato i quali presentino un telegramma che sia la risposta ad un telegramma di Stato ad essi diretto, ancorchè non porti l'indicazione di risposta pagata.

In conseguenza delle presenti disposizioni restano abrogati gli *Atti* 233 del 1901 e 4 del 1904.

Il Ministro — E. Pedotti.

(*) Nei telegrammi spediti dalle autorità contrassegnate da asterisco l'indicazione « di Stato » prescritto dall'art. 10, lettera *e*) può essere firmata anche dal rispettivo capo di stato maggiore, aiutante di campo aiutante maggiore o dall'ufficiale che esercita funzioni analoghe presso l'autorità militare purchè questa abbia grado di generale o di ufficiale superiore. Nei casi d'urgenza nei telegrammi emessi dalle predette autorità, potrà inoltre essere omessa la firma autentica del mittente il cui nome, in questo caso, sarà scritto dall'ufficiale che appone la dichiarazione « *di Stato* » il quale, nella dichiarazione stessa, farà precedere la propria firma, autenticata dal bollo d'ufficio della indicazione del proprio grado e della carica.

N. **18.** — TRASPORTI. — **Attivazione del servizio del *Ferry boats* attraverso lo stretto di Messina per la via di Villa San Giovanni e conseguenti modificazioni al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, alle concessioni pei viaggi degli impiegati ed al prontuario delle distanze ferroviarie** — 8 febbraio.

Dal 1° febbraio corrente il servizio attraverso lo stretto di Messina *per la via di Villa San Giovanni* viene, come per la via di Reggio Calabria, eseguito mediante *Ferry boats*.

Fino a nuovo avviso il servizio per la via di Villa San Giovanni ha carattere provvisorio, viene eseguito con convogli diretti e resta limitato:

a) al servizio locale tra Villa San Giovanni e Messina Porto o Messina succursale;

b) al servizio interno della Rete sicula e cumulativo fra questa e la Ferrovia sicula occidentale pel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci a G. V. in colli sciolti del peso non superiore a 100 chilogrammi ciascuno;

c) al servizio cumulativo con le reti Mediterranea ed Adriatica pel trasporto dei viaggiatori e dei bagagli, nonchè delle merci a G. V. che saranno accettate per il trasporto coi convogli diretti in coincidenza con le corse dei *ferry-boats*.

Il rimanente servizio delle merci continuerà ad effettuarsi per la via di Reggio Calabria.

A Villa San Giovanni è stata costruita, in vicinanza dell'approdo dei *Ferry boats*, la nuova stazione di Villa San Giovanni Porto transito, che fa parte della Rete Sicula. La distanza tra questa stazione e l'attuale stazione Mediterranea di Villa San Giovanni è calcolata in un chilometro; perciò, pei trasporti in servizio cumulativo tra il continente e la Sicilia per la via di Villa San Giovanni deve essere aggiunto un chilometro alle distanze che si rilevano dal Prontuario delle distanze chilometriche tra le stazioni della rete ferroviaria italiana (edizione aprile 1904).

In conseguenza:

1° Nell'allegato n. 3 a pag. 99 del Regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 e del relativo atto addizionale 18 dicembre 1902, nella parte relativa alla *via Villa San Giovanni, debbono essere cancellate le parole:* « Tassa pel trasporto dalla stazione di Villa San Giovanni al punto di approdo, o viceversa, comprese le operazioni d'imbarco e sbarco »; le tasse corrispondenti, di L. 5 (2) pei bagagli, merci, materiali, ecc. a G. V., di L. 0,15 per le biciclette

e bicicli spediti come bagaglio e di L. 0,05 per i cani da guerra, nonchè la nota spiegativa corrispondente al richiamo (2) in fine di pagina.

2° Nell'*Atto* n. 117 del 1902, relativo alle concessioni speciali pei viaggi per proprio contodegli impiegati dello Stato, nel secondo capoverso dell'art. XI delle Disposizioni generali e comuni a tutte le concessioni speciali, *alle parole:* « e di chilometri 8 da Villa San Giovanni a Messina Porto », *debbono essere sostituite le parole:* « e di chilometri 8 da Villa San Giovanni Porto transito a Messina Porto ».

3° Nel citato prontuario delle distanze ferroviarie debbono essere fatte *le seguenti correzioni:*

Pagina 35. Di contro alla stazione di Villa San Giovanni, *togliere la nota* « (5) ».

Pagina 35. All'attuale nome della stazione di **Villa San Giovanni Calate** ed alle relative indicazioni, *sostituire:*

Villa San Giovanni Porto transito (5)	Battipaglia-Reggio Calabria Messina-Villa San Giovanni	107 120

Pagina 35 *Sostituire la nota* (5) *con la seguente:*

(5) Transito per il servizio cumulativo attraverso lo stretto di Messina, coi treni diretti, pei viaggiatori, bagagli e merci a grande velocità.

Pagina 69, Tabella 107. Di contro alla stazione di Villa San Giovanni, *cambiare l'attuale chiamata* « (1) » *in quella di* « (3) ».

In fondo alla pagina *aggiungere la nota:*

« (3) Dalla stazione di Villa San Giovanni a quella di Villa San Giovanni Porto-transito (punto del transito pel servizio cumulativo colle strade ferrate sicule) havvi un chilometro di distanza ».

Pagina 76, Tabella 120. *Sostituire la parola:* « Calate », posta di contro al nome di Villa San Giovanni *con quella di:* « Porto-transito »

Pagine 77 e 78. Completare l'intestazione della pagina 77 e quella delle colonne 4 e 8 dell'elenco a pag. 77 e 78, *aggiungendo al nome di: Villa San Giovanni, le parole:* « Porto-transito ».

Pagina 78. *Sostituire il* NB. *col seguente:*

NB. Fino a nuovo avviso il servizio per la via di Villa San Giovanni ha carattere provvisorio, viene eseguito con convogli diretti e resta limitato:

a) al servizio locale tra Villa San Giovanni e Messina Porto o Messina Succursale;

b) al servizio interno della Rete sicula e cumulativo fra questa e la ferrovia sicula occidentale pel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci a G. V. in colli sciolti del peso non superiore a 100 chilogrammi ciascuno;

c) al servizio cumulativo con le reti Mediterranea ed Adriatica pel trasporto dei viaggiatori e dei bagagli, nonchè delle merci a G. V. che saranno accettate per il trasporto coi convogli diretti in coincidenza con le corse dei *ferry boats*.

Il rimanente servizio delle merci continuerà ad effettuarsi per la via di Reggio Calabria.

Pagina 94. *Sostituire l'attuale chiamata* (6) *colla seguente*:

(6) Pei trasporti in servizio cumulativo con le stazioni della Rete sicula, pel transito di Villa San Giovanni, alle distanze per questa stazione, stabilite dalla Tavola polimetrica generale, deve aggiungersi un chilometro pel percorso da Villa San Giovanni a Villa San Giovanni Porto-transito.

Parte 3ª. Tavola polimetrica generale delle distanze. Di contro al nome della stazione di Villa San Giovanni, *apporre la chiamata segnata a fianco delle seguenti pagine*:

Pagina	111,	chiamata	(5).	Pagina	135,	chiamata	(3).
Id.	121,	id.	(7).	Id.	139,	id.	(7).
Id.	129,	id.	(4).	Pagine	140-141	id.	(2).

A piè di ciascuna delle suddette pagine *aggiungere la seguente nota*:

(...) Per ottenere la distanza dalla od alla stazione di Villa di San Giovanni Porto Transito (punto di transito pel servizio cumulativo colle strade ferrate sicule), aggiungere un chilometro alle distanze stabilite dalla presente Tavola.

Le aggiunte e varianti sopra accennate al Prontuario delle distanze ferroviarie saranno riportate nella 2ª Serie, che verrà pubblicata in seguito e distribuita alle amministrazioni militari.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. **19**. — TRASPORTI. — **Concessioni speciali pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato**. — 9 febbraio.

Nell'elenco delle stazioni autorizzate a rilasciare biglietti di andata e ritorno a tariffa differenziale pei viaggi della concessione speciale C (impiegati civili dello Stato), pubblicato con

l'*Atto* 163 del 1904, debbono essere fatte, nella parte relativa alla Rete Adriatica ed in sede opportuna, le seguenti aggiunte:

Da	A	Prezzi		
		1ª classe	2ª classe	3ª classe
Chiari	Brescia.	3 60	2 50	1 70
Chiari	Milano	8 80	6 20	4 10

Il Ministro — E. Pedotti.

Roma, 1905 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 4ª **1905** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 febbraio.

1904 SETTEMBRE 15. — R. Decreto che pone sotto la diretta tutela del Ministero della guerra la « Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate » e che approva il relativo statuto, *pag.* 67.
» DICEMBRE 1°. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato un tratto di trinceramento della piazza di Piacenza, *pag.* 71.
» » 15. — R. Decreto n. 748 per sostituzione di un membro della commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49, *pag.* 72.
GENNAIO 1°. — R. Decreto che istituisce cento nuovi posti nella « Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate », *pag.* 72.
FEBBRAIO 14. — Istruzione pel servizio interno dell'istituto geografico militare, *pag.* 74.
» 16. — Norme per l'impiego dei colombi viaggiatori nel servizio di corrispondenza presso la cavalleria, *pag.* 74.
» 19. — Personale d'istruzione dei tribunali militari, *pag.* 79.
———— Decisioni di massima, *pag.* 80.

Atto N. **20.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto che pone sotto la diretta tutela del Ministero della guerra la « Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate » e che approva il relativo statuto.** — 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto lo schema di Statuto per la « Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate » deliberato dal Consiglio direttivo di quell'Istituto, in sostituzione dello Statuto approvato col Nostro Decreto 23 giugno 1898;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto denominato « Casa Umberto I per il ricovero degli invalidi delle guerre nazionali in Turate » eretto in Ente morale con R. Decreto 23 giugno 1898, assume il nome di

28 FEB. 5

« Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate », e viene posto sotto la diretta tutela del Ministero della guerra, al quale dovranno essere inviati, per la approvazione, le deliberazioni, i bilanci ed i conti dell'amministrazione.

Art. 2.

È approvato in numero di undici articoli il nuovo Statuto dell'Ente, in data 15 settembre 1904, visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
E. PEDOTTI.

STATUTO

Art. 1.

L'Istituto denominato « Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate » ha per iscopo di fornire gratuitamente il ricovero, il vitto e l'assistenza, agli invalidi per ferite riportate combattendo in qualsiasi campagna di guerra dal 1848 in poi, sia nelle file del R. Esercito, sia nella R. Armata, sia nei Corpi volontari italiani; ai veterani delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia; a coloro che abbiano comunque contratto, durante e per effetto del servizio militare, inabilità permanente al lavoro, ed infine a quelli che, essendo militari pensionati, abbiano oltrepassato i 60 anni di età, manchino di assistenza in famiglia e siano inabili a proficuo lavoro.

Art. 2.

Le ammissioni avranno luogo nel seguente ordine di priorità:

a) coloro che abbiano perduto la vista;
b) i mutilati assolutamente incapaci al lavoro;
c) i mutilati inabili al lavoro proficuo;

d) coloro che siano di malferma salute per ferite riportate in guerra o per infermità dipendenti da cause di servizio militare;

e) i veterani delle guerre per l'indipendenza e l'unità di Italia, i quali si trovino in condizioni di non poter bastare a sè stessi;

f) i militari pensionati che, avendo raggiunto l'età di sessanta anni, manchino di assistenza in famiglia e siano inabili al lavoro.

Art. 3.

Potranno anche essere ricoverati nell'Istituto, in posti a pagamento, quei veterani od invalidi che si trovino nelle condizioni richieste dal precedente articolo 1 e pei quali venga assicurato da privati o da Enti morali il pagamento di una retta annua di L. 500.

Art. 4.

Tutti coloro che siano provveduti di pensione, o di assegni annessi a decorazioni al valore, dovranno, se ammessi nell'Istituto e finchè in esso rimangono, rilasciare all'amministrazione della Casa la quota che nei singoli casi sarà stabilita dal Consiglio direttivo.

Art. 5.

I mezzi coi quali l'Istituto provvede al raggiungimento dei suoi scopi, consistono:

a) nelle rendite che esso ricava dai beni che costituiscono il suo patrimonio, e che saranno descritti in apposito registro di consistenza patrimoniale;

b) nelle donazioni dei privati o degli Enti morali fatte con atto tra vivi o per testamento;

c) nelle elargizioni dello Stato;

d) nelle quote che dovranno essere versate all'Istituto nei casi e nei modi previsti dal precedente articolo 4°;

e) nelle eventuali risorse che si potessero realizzare dall'Istituto col mezzo di lotterie, feste, spettacoli, fiere e sottoscrizioni pubbliche;

f) nel ricavato dal lavoro dei ricoverati.

Art. 6.

L'Istituto è amministrato collegialmente da un presidente, da un vice presidente e da cinque consiglieri. Di questi uno apparterrà al Consiglio comunale di Milano, uno al Consiglio

d'amministrazione della Cassa di risparmio di quella città, un altro sarà scelto fra i consiglieri della R. Prefettura di Como, ed uno, almeno, fra gli ufficiali generali in congedo, residenti nel territorio del III Corpo d'armata.

La nomina del presidente, del vice presidente e degli altri componenti del Consiglio sarà fatta con decreto Reale su proposta del Ministro della guerra, tranne che per il consigliere comunale di Milano e per quello della predetta Cassa di risparmio. Il consigliere della Prefettura di Como sarà invece nominato su proposta del Ministero dell'Interno.

I membri dureranno in carica un triennio e non potranno essere rieletti senza interruzione più d'una volta.

Inoltre i membri potranno essere esonerati per volontaria dimissione, o tutte le volte che ciò sia ravvisato opportuno nell'interesse dell'Istituto, e cesseranno di diritto dalla carica quando cessino dalla qualità o dall' ufficio che fu condizione alla loro nomina.

Art. 7.

Il Consiglio, con obbligo in solido fra i suoi componenti, ha l'amministrazione dell'Istituto. Esso delibera, a maggioranza di voti, sugli affari che saranno fissati dal regolamento. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di quattro membri almeno.

I membri non saranno tenuti responsabili per le deliberazioni cui non abbiano partecipato, o per quelle cui abbiano dato voto contrario, quando ciò consti dal verbale.

Art. 8.

Il presidente:

a) rappresenta l'Istituto nei rapporti amministrativi e giudiziari e ne ha la generale sorveglianza;

b) ha il carteggio d'ufficio; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed emette, nei limiti del bilancio, i mandati di pagamento per quelle spese che sono previste nel bilancio, o stabilite dal regolamento o deliberate dal Consiglio;

c) stipula i contratti alle condizioni di massima stabilite dal Consiglio;

d) convoca il Consiglio in seduta ordinaria o straordinaria, e lo presiede;

e) emette i provvedimenti d'urgenza assoluta, assumendo le attribuzioni del Consiglio sotto la propria responsabilità e con l'obbligo di riferirne alla prima adunanza per l'approvazione.

Art. 9.

In mancanza del presidente ne fa le veci il vice presidente; in mancanza di questo, il consigliere più anziano.

Art. 10.

Alle norme pel servizio amministrativo, per l'ordinamento interno della Casa, per le modalità delle ammissioni, pei diritti ed i doveri dei ricoverati e per le attribuzioni degli impiegati, sarà provveduto con apposito regolamento, udito il Consiglio di Stato.

Art. 11.

Il presente statuto andrà in vigore dalla data della sua approvazione.

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro
E. PEDOTTI.

N. **21**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato un tratto di trincieramento della piazza di Piacenza.** — 1 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il tratto di trinceramento attiguo, ad ovest, al cimitero della piazza di Piacenza, è radiato dal novero delle fortificazioni dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.
L. LUZZATTI.

N. **22**. — PENSIONI. — **R. decreto n. 718 per sostituzione di un membro della commissione esecutiva delle leggi pei veterani del 1848-49.** — 15 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi pei veterani del 1848-49, approvato con R. Decreto 9 giugno 1898, n. 274.

Visto il Nostro Decreto 18 gennaio 1880, n. 5246;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Fabrizi dott. Paolo, senatore del Regno, è nominato membro della commissione permanente per l'esecuzione delle suddette leggi, in sostituzione del defunto senatore Chiala comm. Luigi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. Pedotti.
L. Luzzatti.
C. Mirabello.

N. **23**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto che istituisce cento nuovi posti nella « Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate ».** — 1° gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge in data 2 giugno 1904 n. 218 per un assegno fisso a favore della « Casa Umberto I dei veterani ed invalid delle guerre nazionali, in Turate »;

Visto il R. Decreto 23 giugno 1898 con cui la predetta Casa venne eretta in ente morale;

Visto il R. Decreto 15 settembre 1904 con cui venne approvato un nuovo statuto per la Casa stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In dipendenza all'assegno annuo di L. 50,000 concesso dallo Stato alla « Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate » sono istituiti nella Casa stessa 100 nuovi posti da assegnarsi dal Ministero della guerra secondo l'ordine di priorità stabilito dall'art. 2 dello statuto.

Art. 2.

Ai ricoverati ammessi nei posti di cui al precedente articolo, sarà fatto il medesimo trattamento che agli altri ricoverati ammessi dal consiglio direttivo dell'istituto.

A quelli di essi che, avendo ottenuto l'ammissione, non potessero, per provata mancanza di mezzi, raggiungere la sede dell'istituto, il predetto consiglio direttivo fornirà i mezzi di viaggio.

Art. 3.

Ogni mese la presidenza dell'istituto invierà al Ministero della guerra, accompagnato da un circostanziato rapporto, uno specchio da cui risultino le giornate di presenza nell'istituto di ognuno dei predetti ricoverati.

Nei bilanci sarà tenuto in evidenza, e contabilizzato a parte, l'impiego dell'assegno concesso dallo Stato.

Art. 4.

Il Ministero della guerra ha facoltà di designare l'impiego che si dovrà fare dei residui attivi che in ogni singolo esercizio si verificassero sulla somma dell'assegno dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° gennaio 1905.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.
E. PEDOTTI.

N. **24**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Istruzione pel servizio interno dell'istituto geografico militare.** — 14 febbraio.

L'istituto geografico militare ha testè pubblicato una nuova « Istruzione pel servizio interno dell'Istituto geografico militare » la quale venne approvata da questo Ministero il 14 gennaio 1905. I comandi, corpi ed uffici, eccettuato il comando del corpo di stato maggiore, non dovranno avere in dotazione tale « Istruzione » la quale riflette unicamente il personale ed il servizio dell'istituto predetto.

In relazione a quanto precede, il Ministero avverte che s'intendono abrogati l'« Istruzione pel servizio interno dell'istituto topografico militare » che porta la data del 10 luglio 1874 e l'*Atto* 143 del 1874 che a tale istruzione si riferisce.

È inoltre abrogato l'*Atto* 289 del 1903.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. **25**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Norme per l'impiego dei colombi viaggiatori nel servizio di corrispondenza presso la cavalleria.** (Con una tavola di disegno) (1). — 16 febbraio.

§ 1. Le truppe di cavalleria fanno impiego di colombi viaggiatori per la trasmissione di notizie in esercitazioni di avanscoperta, od in altre esercitazioni che richiedono un servizio di esplorazione a distanza.

A tal fine in ogni reggimento di cavalleria s'impartisce l'istruzione sul governo dei colombi viaggiatori in marcia e sul loro impiego come mezzo di corrispondenza.

§ 2. Per l'esecuzione di questo servizio di corrispondenza occorrono:

a) colombi viaggiatori, racchiusi in gabbie da viaggio piccole;

b) gabbie a zaino per cavalleria;

c) le granaglie occorrenti al mantenimento dei colombi.

§ 3. *Le gabbie da viaggio piccole* (fig. 1ª) contengono da 10 a 12 colombi, e servono, oltre che per l'invio dei colombi dalla colombaia al reggimento, anche per il trasporto, sul carreggio reggimentale, dei colombi di riserva.

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

Le gabbie a zaino per cavalleria (fig. 2ª) servono per il trasporto dei colombi a cavallo, e sono portate a dorso di cavaliere. Ve ne sono per *due* e per *tre* colombi; per cui, quando si fa uso di queste ultime, si deve avere l'avvertenza, nella loro distribuzione alle pattuglie di fare in modo che il numero totale dei colombi assegnati a ciascuna pattuglia sia pari, perchè i colombi devono essere lanciati sempre a due a due.

Ognuna di queste gabbie è munita dei seguenti accessori:

a) *Gabbia di riposo* (fig. 3ª) che si compone di 4 piccoli rettangoli di vimini, due spilloni di ferro, ed una reticella di spago. Fissata a terra, essa offre ai due o tre colombi portati dal cavaliere spazio sufficiente per muoversi, per mangiare e per bere.

Volendo, si possono riunire gli elementi di due gabbie di riposo per formarne una sola più grande

b) *Astuccio per dispacci*, contenente tutto l'occorrente per il confezionamento dei dispacci ad esemplari multipli.

c) *Abbeveratoio* di zinco.

d) *Granaglie* entro un sacchettino di tela.

La razione giornaliera del colombo (razione del 1° tipo indicato nell'Istruzione sulle colombaie militari) si compone di 40 grammi di granaglie mischiate in queste proporzioni: 25 grammi di veccia, 5 di favino, 5 di grano, 3 di granturco e 2 di giavone.

§ 4. I colombi, le gabbie da viaggio e le granaglie vengono somministrati dalle colombaie militari ad ogni richiesta dei comandi di reggimento o di distaccamento di cavalleria che devono fare impiego di colombi sia per istruzione, sia per esercitazione.

Le gabbie a zaino per cavalleria sono in dotazione permanente delle truppe di cavalleria — in ragione di 4 per squadrone (2 per 2 colombi e 2 per 3) — e devono essere mantenute sempre in buono stato di servizio per le periodiche istruzioni ed esercitazioni del personale e per le manovre annuali.

§ 5. Il personale di cavalleria si esercita in tale servizio nel seguente modo:

a) Quei reggimenti, o distaccamenti di cavalleria che si trovano in piazze ove esiste una colombaia militare impiegano i colombi viaggiatori in quelle loro esercitazioni di esplorazione e di ricognizione che si svolgono ad una certa distanza dall'ordinario presidio, trasmettendo realmente informazioni per dispacci-colombo.

b) Quei reggimenti o distaccamenti di cavalleria che si trovano in località ove non esiste colombaia militare, almeno quattro volte all'anno, in occasione appunto di esercitazioni di esplorazione o di ricognizione, richiedono alla colombaia militare più vicina quel numero di colombi e relativa quantità di granaglie che ritengono opportuno per impartire dapprima alla truppa una conveniente istruzione teorica e quindi eseguire praticamente, durante l'esercitazione, l'invio delle notizie a mezzo dei colombi.

Le richieste dei colombi sono fatte in base alla presunta quantità occorrente per la distribuzione di essi alle pattuglie, più un quarto di riserva.

Ad uno stesso reggimento o distaccamento richiedente, le colombaie non spediranno mai colombi di sesso diverso.

§ 6. Le colombaie militari, ad esercitazioni ultimate (quando non venga altrimenti richiesto), rimettono al comando di reggimento o di distaccamento che ha fatto impiego di colombi, lo stralcio del *registro-protocollo* (mod. 999) relativo ai dispacci pervenuti loro durante le esercitazioni stesse, affinchè esso possa fare un giusto apprezzamento del risultato del servizio.

Copia di tale documento rimettono le colombaie all'ispettorato delle truppe del genio.

§ 7. Durante le ecercitazioni i colombi, entro le gabbie da viaggio, sono trasportati sul carreggio al seguito della cavalleria e costantemente sorvegliati da personale che presta ad essi le cure necessarie.

Essi devono essere tolti dalle gabbie *da viaggio* e messi in quelle *a zaino*, soltanto al momento in cui le pattuglie di ricognizione, od altri reparti incaricati di missioni speciali, vengono distaccati dal grosso.

I colombi si collocano negli scompartimenti delle gabbie a zaino con le teste alternate per equilibrarne il peso, e sotto la coda di ciascuno si pone un po' di fieno per garantire la nettezza dello scompartimento ed impedire l'imbrattamento ed appiccicamento delle penne della coda del colombo, tanto utili ad esso nel volo.

I cavalieri porta-gabbie devono porre tutta la loro cura nello stringersi convenientemente sotto le ascelle le brettelle della gabbia stessa per modo da renderne gli sballottamenti quasi insensibili: essi sono senza bandoliera e senza borraccia.

Durante le marce i colombi vengono dalle gabbie *a zaino* messi in quelle *di riposo*, tutte le volte che avviene di fare una sosta che consente di montare e smontare quest'ultime gabbie

essendo essenziale fare sparire in essi l'intorpedimento delle membra prodotto dalla forzata immobilità per più ore nel ristretto scompartimento della gabbia a zaino, e altresì per la necessità di somministrar loro il nutrimento — possibilmente in tre pasti al giorno — che rifiuterebbero nelle gabbie a zaino.

Bisogna far bere i colombi più spesso che è possibile, sopratutto nei grandi calori estivi, e particolarmente prima di lanciarli.

Sempre quando si presenti l'occasione, i colombi sono tolti dalle gabbie e lasciati liberi in un locale, ove siano sicuri da ogni molestia.

§ 8. Ogni lanciata è fatta, in massima, con due colombi.

Tutti i colombi lanciati devono essere muniti di dispaccio, contenente l'*indirizzo*, il *testo* (preceduto da quella *sigla di riconoscimento* che di volta in volta viene prescritta), la *firma* (completata dell'indicazione del grado e della qualifica dello scrivente), ed inoltre, conforme al modello in uso, le indicazioni seguenti:

a) il luogo della lanciata,

b) il giorno e l'ora in cui è fatta,

c) il numero progressivo del dispaccio,

d) le matricole dei colombi cui si affida il dispaccio,

e) qualche indicazione sulle condizioni meteorologiche della giornata.

I dispacci (*ad esemplari multipli*), sono scritti con matita molto dura e con calligrafia molto chiara sulla copertina di carta pergamenata di un librettino composto di sei strisce di carta velina bianca, intramezzate di altre di carta da calco colorate in azzurro.

Così, oltre all'originale scritto a matita sulla carta pergamenata, che si conserva dallo scrivente, si hanno nello stesso tempo altri sei esemplari del dispaccio rimasti impressi sulle strisce di carta velina, i quali servono per la spedizione coi colombi.

Le strisce di carta da calco e gli esemplari esuberanti del dispaccio si distruggono, perchè di esso rimanga traccia soltanto nell'originale a matita conservato dallo scrivente.

Ogni dispaccio (o anche due, se occorre) arrotolato strettamente a guisa di sigaretta, si pone in un tubetto di penna di oca (lungo 40 millemetri) che si lega ben stretto con filo di refe, mediante due nodi *dritti*) ad una delle timoniere del colombo che stanno più forti (ultime *mutate*), vicinissimo all'ori-

gine. Le estremità del tubetto sono chiuse con cera vergine rammollita.

L'indirizzo del dispaccio, scritto ad una estremità corta di esso, deve potersi leggere per la trasparenza del tubetto.

Il peso del dispaccio così confezionato di poco oltrepassa il mezzo grammo.

In tempo di guerra per la compilazione dei dispacci si usa ordinariamente il cifrario *militare tascabile*.

Se occorre di dover spedire più dispacci, è buona regola unire ad ogni copia di dispaccio che si spedisce una copia dell'ultimo dispaccio spedito per aumentare la probabilità del suo recapito, giacchè in uno stesso tubetto di penna d'oca entrano comodamente, come si è detto, due dispacci.

Di massima, cioè quando le circostanze lo permettono, i dispacci devono essere spediti così per tempo, che, attribuendo ai colombi una velocità media di 35 chilometri all'ora, essi possano giungere alla colombaia prima del tramonto del sole.

Il momento più propizio per l'invio dei dispacci si è al mattino: di notte i colombi non viaggiano.

Non si lanciano mai colombi che non si riconoscono in perfetto stato di viaggiare, e prima di lanciarli è bene, avendone il tempo e la possibilità, farli bere, mettendoli nella gabbia di riposo, e riempiendo l'abbeveratoio di acqua chiara.

§ 9. Siccome l'esperienza ha dimostrato che i colombi viaggiatori in mano a personale non bene istruito funzionano male e compromettono l'esito del servizio di corrispondenza, così ogni reggimento di cavalleria per assicurare tanto il buon funzionamento di tale servizio quanto i necessari istruttori invierà alla colombaia militare più vicina sei graduati (uno per squadrone) per un breve corso d'istruzione della durata di quindici giorni, affinchè apprendano il modo di governare i colombi in marcia (*maneggio, nutrimento, pulizia, ingabbiamento, trasporto, riposo*), di preparare ad attaccare i dispacci ai colombi e di lanciare i colombi stessi

A tal uopo dal 1° al 15 aprile p. v. saranno inviati alle colombaie militari i graduati dei primi 12 reggimenti di cavalleria, e dal 15 al 30 di detto mese quelli degli altri 12 reggimenti.

Affinchè poi ogni reggimento possa tenere a numero i predetti sei graduati che hanno frequentato il corso d'istruzione presso una colombaia militare, ogni anno alla stessa epoca sopraindicata invierà alla colombaia militare più vicina quel numero di graduati (non più di sei) ritenuto necessario per soppe-

Gabbie per il trasporto dei colombi viaggiatori presso i reparti di cavalleria, per il servizio di corrispondenza.

Fig. 1ª — Gabbia da viaggio, piccola.

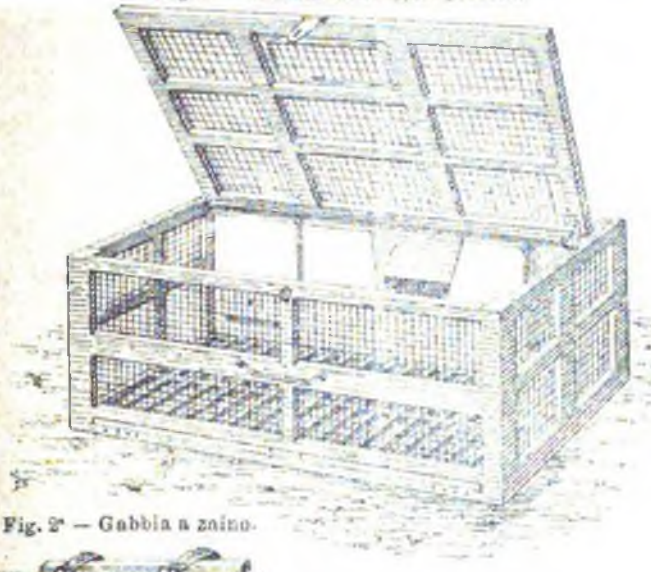
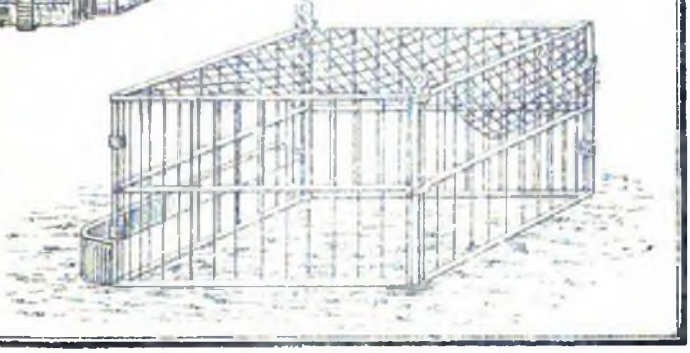


Fig. 2ª — Gabbia a zaino.



Fig. 3ª — Gabbia di riposo.



Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



rire alle deficienze, nel prescritto numero di sei istruttori, che presumibilmente si verificheranno nel corso dell'anno per l'invio in congedo o per altri motivi.

§ 10. Siccome l'impiego di colombi viaggiatori per la trasmissione delle notizie sarà in special modo utile alle pattuglie ufficiali, le quali sono destinate a spingersi alle maggiori distanze e coi mandati più importanti, così un breve corso di istruzione su tale servizio è istituito per gli ufficiali di cavalleria presso la scuola di Pinerolo.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **26.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Personale d'istruzione dei tribunali militari.** — 19 febbraio.

1. Il § 6 dell'*Atto* 91 del 1900 è sostituito dal seguente:

« Il periodo massimo di permanenza nel personale d'istruzione effettivo dei tribunali militari è fissato ad anni cinque; ma l'ufficiale dovrà in ogni caso cessarne anche prima, quando sia prossima la sua iscrizione nel quadro di avanzamento; in tal caso il relativo provvedimento dovrà aver luogo non più tardi del 31 dicembre dell'anno in cui viene pubblicato dal Ministero il consueto preavviso dal quale venga a risultare la possibilità della iscrizione dell'ufficiale stesso in detto quadro per l'anno successivo.

Il tempo trascorso in qualità di sostituto ufficiale istruttore aggiunto non è computato nel quinquennio ora detto ».

2. Il § 7 dell'*Atto* succitato è abrogato.

Disposizioni transitorie.

Entro l'anno 1905 saranno conseguentemente esonerati dalla carica tutti gli ufficiali istruttori e sostituti ufficiali istruttori cui è applicabile la nuova disposizione, ad eccezione degli ufficiali istruttori che alla data del presente *Atto* abbiano compiuto il 48° anno di età, ai quali la facilitazione concessa dall'abrogato § 7 sarà consentita sino alla cessazione dal servizio attivo.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

DECISIONI DI MASSIMA

2.

Contributo degli ufficiali medici e veterinari e dei farmacisti militari a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. — Affinchè da tutte le amministrazioni si seguano criteri uniformi circa l'invio all'ospedale militare principale di Perugia dell'elenco nominativo degli ufficiali medici e veterinari e dei farmacisti militari, prescritto dal n. 1 delle *Norme esecutive* dell'*Atto* 139 del 1902, si avverte che la spedizione del detto documento deve effettuarsi nel mese di settembre di ogni anno.— (*Div. assegni*).

Roma, 1905 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 5ª **1905** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 marzo.

FEBBRAIO 23. — R. Decreto n. 41 che fissa il termine per la presentazione dei documenti per ottenere l'indennità per la campagna dell'Agro romano del 1867, *pag.* 81.
» 27. — Istruzioni pratiche dell'artiglieria, *pag.* 82.
MARZO 1°. — Istruzioni per l'artiglieria. — Aggiunte e varianti a varie istruzioni ed a fascicoli dei caricamenti d'artiglieria, *pag.* 82.
» 9. — Aggiunta all'istruzione sulle colombaie militari, *pag.* 83.
» 10. — Libretti di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa e in congedo, *pag.* 84.

Atto N. **27.** — PENSIONI. — **R. Decreto n. 41 che fissa il termine per la presentazione dei documenti per ottenere l'indennità per la campagna dell'Agro romano del 1867.** — 23 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 431, con la quale l'impresa del 1867 nell'Agro romano viene riconosciuta come campagna nazionale;

Vista la legge 8 luglio 1904, n. 340, con la quale è inscritta sul bilancio passivo del Ministero del tesoro la somma di L. 500,000 da distribuirsi in indennità ai superstiti della campagna medesima;

Visto il regolamento approvato con R. Decreto 17 novembre 1904, n. 612;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato della guerra d'accordo col Ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La presentazione dei documenti indicati nell'art. 3 del regolamento sopra citato, da allegarsi alle domande per indennità per la campagna dell'Agro romano del 1867, di cui all'art. 2 del regolamento stesso, deve essere fatta entro il termine perentorio del 31 marzo 1905.

18 MAR 5

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1905.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.
E. PEDOTTI.
L. LUZZATTI.

N. **28**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzioni pratiche dell'artiglieria**. — 27 febbraio.

Nella considerazione che i metodi di esecuzione del fuoco sanciti dalle ultime istruzioni sul tiro (già pubblicata per l'artiglieria da campagna ed a cavallo ed in corso di stampa per l'artiglieria da montagna) non sono più in armonia con le modalità di esecuzione degli esercizi del giuoco balistico, sono abolite:

1. L'istruzione sul giuoco balistico per l'artiglieria da campagna ed a cavallo — edizione 22 agosto 1898 — pubblicata con *Atto* 227 del 1898.

2. L'istruzione sul giuoco balistico per l'artiglieria da montagna — edizione 22 agosto 1898 — pubblicata con *Atto* 228 del 1898.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **29**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzioni per l'artiglieria — Aggiunte e varianti a varie istruzioni ed a fascicoli dei caricamenti d'artiglieria**. — 1° marzo.

Sono state pubblicate le seguenti istruzioni ed aggiunte e varianti ad istruzioni e fascicoli dei caricamenti d'artiglieria:

1° — *L'Istruzione sulle manovre di forza per le artiglierie d'assedio.*

Sono pertanto aboliti il *volume V titolo I*, 30 maggio 1867, e l'Istruzione litografata *Manovre varie coi cannoni a sfera, e relativi attrezzi* (1887) che detta istruzione sostituisce.

2° — Un fascicoletto contenente: la 5ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio; la 4ª serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro dell'obice da 210 (R. P.); la 3ª serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro dell'obice da 210 (R. E.).

3° — Un fascicoletto contenente la 16ª serie di aggiunte e varianti al caricamento del carreggio per servizi di mobilitazione.

4° — Un fascicoletto contenente la 1ª serie di aggiunte e varianti alle norme per la gestione amministrativa del materiale d'artiglieria (8 settembre 1903).

5° — Un fascicoletto contenente la 1ª serie di aggiunte e varianti al fascicolo 60° dei caricamenti d'artiglieria.

6° — Un fascicoletto contenente la 4ª serie di aggiunte e varianti alla tavola di tiro del cannone da 87 B mod. 80-98 incavalcato sull'affusto in lamiera.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie della istruzione e dei fascicoletti di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste dei medesimi tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo dell'Istruzione è di L. 1,85; quello di ciascuno dei fascicoletti è di L. 0,05.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **30**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunta all'istruzione sulle colombaie militari.** — 9 marzo.

All'istruzione sulle colombaie militari, dopo il § 68, è apportata la seguente aggiunta:

« § 68bis. I dispacci-colombo, a misura che arrivano alla colombaia, devono essere immediatamente trasmessi all'ufficio telegrafico più vicino, chiedendo per i medesimi la precedenza sui telegrammi di Stato urgenti, la quale dovrà essere accordata, tranne che sui telegrammi per i quali le autorità militari avessero richiesto la precedenza assoluta.

Tale trasmissione, per le colombaie che distano meno di 3 chilometri dall'ufficio telegrafico, sarà fatta con ordinanze o ciclisti; per le colombaie che ne distano più di 3 chilometri sarà fatta telegraficamente. All'uopo le direzioni del genio, da cui queste

ultime colombaie rispettivamente dipendono, provvederanno perchè, all'atto della mobilitazione, sia impiantata in ciascuna di esse una stazione telegrafica con orario continuo, collegante la colombaia coll'ufficio telegrafico più vicino.

I materiali telegrafici, occorrenti per l'impianto della stazione telegrafica e pel suo collegamento alla rete dello Stato, formano parte delle dotazioni di mobilitazione delle direzioni interessate ».

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **31** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Libretti di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa e in congedo.** — 10 marzo.

Le disposizioni relative ai libretti di riconoscimento per gli ufficiali in *disponibilità*, in *aspettativa* e in *congedo*, contenute negli *Atti* 267 del 1902 e 90 e 127 del 1901 sono sostituite dalle seguenti:

§ 1. I libretti di riconoscimento per gli ufficiali che non prestano servizio effettivo sono di due specie:

a) per gli ufficiali in disponibilità o in aspettativa;

b) per gli ufficiali in congedo di tutte le categorie (congedo provvisorio, posizione ausiliaria, complemento, milizia territoriale e riserva) e per quelli non più inscritti nei ruoli della riserva (per ragione d'età o perchè, per motivi di salute, dispensati, sia a loro domanda sia d'ufficio, da ogni servizio), ma che conservano il grado e l'onore dell'uniforme.

Questi libretti sono rilasciati ai detti ufficiali per rendere più agevole la constatazione della loro identità personale nonchè della qualità e del grado.

§ 2. I libretti di riconoscimento si compongono:

a) di una copertina in pelle di color verde scuro portante all'esterno la leggenda *R. Esercito italiano* e, secondo i casi, « *Ufficiali in disponibilità o in aspettativa* » o « *Ufficiali in congedo* » nonchè il numero d'ordine del libretto e nell'interno la fotografia del titolare, in abito borghese, perfettamente rassomigliante. Tale fotografia, di formato *visita*, e su semplice carta, deve essere firmata dall'ufficiale (in modo che, la firma risulti visibile anche dopo che, la fotografia sarà stata introdotta nel *passe-partout*), e sarà poi munita del timbro a secco a cura del Ministero;

b) di un biglietto fisso a cartoncino sul quale sono indicati il numero d'ordine del libretto, il casato ed il nome del-

l'ufficiale, ed inoltre: per gli ufficiali in disponibilità od in aspettativa, la *posizione*; per quelli in congedo, la *categoria* (congedo provvisorio, posizione ausiliaria, complemento, milizia territoriale, riserva) ed il reggimento, distretto, ecc. cui ciascuno è effettivo: per quelli non più inscritti nei ruoli della riserva il *grado*.

A tergo del biglietto fisso saranno apportate, per gli *ufficiali in congedo*, le variazioni, da vidimarsi, dall'autorità che ha rilasciato il libretto, ovvero dal comandante del distretto nella cui circoscrizione vengono a trovarsi, anche se il libretto stesso non venne loro consegnato da quest'ultimo.

§ 3. Gli ufficiali, che debbono essere collocati in disponibilità, in aspettativa, in posizione ausiliaria, in congedo provvisorio, in riforma od a riposo, possono, prima ancora di lasciare il corpo, ufficio o stabilimento presso il quale prestano effettivo servizio, fare domanda al rispettivo comandante o capo d'ufficio del libretto di riconoscimento, esibendogli la fotografia di cui al § 2 lettera *a*). In tal modo essi potranno ricevere il libretto di riconoscimento all'atto in cui consegneranno il proprio libretto ferroviario, a' termini del § 111 del Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie.

§ 4. Gli ufficiali in disponibilità e in aspettativa, che non si fossero valsi della facoltà di cui al § 3 e intendessero venir provvisti del libretto di riconoscimento, si rivolgeranno alla autorità dalla quale, secondo il grado, dipendono a' termini del § 25 del Regolamento di disciplina militare.

§ 5. Gli ufficiali in congedo non menzionati nel § 3, che desiderano il libretto di riconoscimento, debbono farne domanda, presentando la propria fotografia (§ 2-*a*), alle autorità dalle quali dipendono giusta il n. 15 lettera *a*) dall'*Atto* 78 del 1902.

Uguali norme valgono per gli ufficiali in congedo menzionati nel § 3, che non si fossero valsi della facoltà di cui al paragrafo stesso.

§ 6. Gli ufficiali non più inscritti nei ruoli della riserva, per conseguire il libretto di riconoscimento, debbono rivolgersi alle sottoindicate autorità e presentare loro la propria fotografia (§ 2 *a*):

a) ai Comandi di corpo d'armata, se ufficiali generali;

b) ai Comandi di divisione, se ufficiali superiori;

c) ai Comandi di distretto, se ufficiali inferiori, ovvero, se ufficiali generali o superiori, qualora, per ragioni di domicilio, riesca loro più agevole.

§ 7. Le autorità militari, che ricevono le domande di cui ai §§ 3, 4, 5 e 6, accertata l'identità personale dei richiedenti, domanderanno a loro volta i libretti all'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari, trasmettendogli le fotografie degli interessati, sul dorso delle quali indicheranno chiaramente il nome, il cognome, il grado e la categoria di ciascun ufficiale. Il detto ufficio trasmetterà i libretti all'autorità richiedente, la quale ne darà ricevuta.

§ 8. L'ufficiale cui viene rilasciato il libretto di riconoscimento, deve apporre la propria firma sul cartoncino fisso alla presenza dell'autorità che gli consegna il libretto. Questa è responsabile dell'accertamento della identità personale dell'ufficiale al quale consegna il libretto ed all'uopo ne vista la firma sul cartoncino fisso.

§ 9. Il libretto di riconoscimento deve essere conservato con cura e considerato come un documento assolutamente personale. Per ciò, nel caso di smarrimento, l'utente dovrà subito farne rapporto all'autorità militare da cui dipende, e questa prontamente ne informerà il Ministero della guerra (Direzione generale dei servizi amministrativi), indicandogli il numero del libretto, il nome, cognome e grado del titolare non che le circostanze dello smarrimento.

Il Ministero potrà autorizzare la sostituzione del libretto smarrito.

§ 10. Qualora occorresse sostituire, per qualsiasi motivo, il biglietto fisso a cartoncino, si osserveranno le norme di cui ai paragrafi precedenti quanto alla richiesta e distribuzione dei libretti di riconoscimento.

§ 11. L'ufficiale, che venga a cessare, per qualsiasi causa, dalla posizione di disponibilità o di aspettativa, dovrà consegnare il libretto a lui intestato al comandante il distretto che ha in consegna il libretto di viaggio, ed il distretto lo manderà, per l'annullamento, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Analogamente verrà fatta la restituzione del libretto di riconoscimento all'autorità da cui dipendono (n. 15-*a* dell'*Atto* 78-1902):

a) dagli ufficiali di complemento che per qualsiasi motivo non facciano passaggio alla milizia territoriale od alla riserva;

b) dagli ufficiali in congedo dimissionari o revocati dal grado;

c) dagli ufficiali che cessino dalla riserva senza conservare il grado e l'onore dell'uniforme.

Conseguentemente le autorità di cui sopra, qualora gli ufficiali non provvedessero alla restituzione del libretto, dovranno ad essi rivolgersi per ottenerla e riferire al Ministero della guerra qualora le pratiche riuscissero infruttuose.

§ 12. L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari tiene un conto speciale per la distribuzione dei libretti di riconoscimento.

Esso addebita di volta in volta il valore dei libretti e dei rispettivi biglietti fissi (L. 1,30 il libretto e centesimi 5 il cartoncino) alle amministrazioni che li domandano.

L'ufficiale richiedente deve pagare l'importo del libretto all'atto della consegna.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

Roma, 1905 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 6ª **1905** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 marzo.

MARZO 14. — Destinazione e periodo di permanenza degli ufficiali alle scuole militari, *pag.* 89.
» 14. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo di commissariato militare, *pag.* 89.
» 16. — Militari di truppa trasferiti agli squadroni palafrenieri, *pag.* 90.
» 16. — Norme per il servizio balneario militare, *pag.* 90.
» 17. — Ammissione dei sottufficiali al corso speciale della scuola militare per l'abilitazione al grado di sottotenente, *pag.* 91.
» 18. — Ristampa dell' istruzione sul matrimonio dei militari del R. esercito, *pag.* 102.

Atto N. **32**. — SCUOLE MILITARI. — **Destinazione e periodo di permanenza degli ufficiali alle scuole militari**. — 14 marzo.

A parziale modificazione dell'*Atto* 70 del 1903, questo Ministero determina che il periodo di permanenza degli ufficiali inferiori d'arma combattente in servizio presso i collegi militari sia di *quattro* anni anzichè di *due*, salvo quanto è prescritto dal secondo alinea del n. 2 del citato *Atto* per il caso d'iscrizione dei capitani sul quadro d'avanzamento.

La presente disposizione è applicabile anche agli ufficiali anzidetti che appartengono attualmente ai collegi militari.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **33**. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo di commissariato militare**. — 14 marzo.

All'*Atto* 70 del 1904 e precisamente al capitolo « V. — Capitani commissari » è arrecata la seguente variante:

Nella dicitura: « Prova seconda (orale; durata 20 minuti) », *alle parole:* « durata 20 minuti », *sostituire:* « durata 30 minuti ».

Il Ministro — E. PEDOTTI.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 31, pag. 84, § 2, *a*), *alle parole:* « di color verde scuro », *sostituire:* « di color marrone scuro ».

20.MAR 5

N. **34.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Militari di truppa trasferiti agli squadroni palafrenieri.** — 16 marzo.

I militari degli squadroni palafrenieri sono reclutati presso i reggimenti di cavalleria, tra gli uomini della classe più giovane sotto le armi.

A tale scopo, il comandante della scuola di cavalleria farà pervenire ogni anno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) nella prima quindicina di ottobre, uno specchio numerico dei militari degli squadroni palafrenieri, i quali, come appartenenti alle classi anziane, dovranno essere congedati e che quindi occorrerà sostituire.

Il trasferimento dei militari dai reggimenti alla scuola di cavalleria si effettuerà secondo le norme comuni; e però gli individui verranno avviati alla nuova destinazione con tutto il loro corredo personale (§ 935 Regolamento amministrazione), meno i fregi da controspallini, il fregio del colbacco o l'elmo (pei primi quattro reggimenti), i quali oggetti saranno ritirati dai corpi perdenti.

Come corrispettivo dei detti oggetti e come concorso nella spesa che la scuola deve sostenere per il cambio di mostreggiature e di fregi e per distribuzioni di nuovi copricapo in sostituzione di quelli ritirati, i reggimenti di cavalleria dovranno rimborsare alla scuola stessa una quota fissa di lire *tre* per ogni individuo trasferito, tranne i primi quattro reggimenti, i quali rimborseranno la quota di lire *dieci*.

L'*Atto* 294 del 1902 è abrogato.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. **35.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per il servizio balneario militare.** — marzo.

Sono state pubblicate ed entrano subito in vigore, le nuove *Norme per il servizio balneario militare* le quali sostituiscono quelle in data 20 gennaio 1901, che s'intendono perciò abrogate.

I comandi, corpi, direzioni ed uffici militari acquisteranno delle Norme predette il numero di esemplari che riterranno per essi necessario.

Le richieste degli esemplari delle Norme stesse, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero farne acquisto, saranno fatte secondo le prescrizioni dell'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 20.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. **36**. — SCUOLE MILITARI. — AVANZAMENTO. — **Ammissione dei sottufficiali al corso speciale della scuola militare, per l'abilitazione al grado di sottotenente.** — 17 marzo.

Per tutto quanto concerne gli annuali concorsi per l'ammissione dei sottufficiali al corso speciale istituito presso la scuola militare per l'abilitazione e nomina al grado di sottotenente nell'arma propria o nel corpo contabile, si osserveranno le seguenti norme e modalità, stabilite in base alle disposizioni fondamentali contenute nel capo VI del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, quale fu modificato con R. Decreto 23 agosto 1900, n. 338, e nel regolamento organico (capo I, parte II) per le scuole militari, modificato dal R. decreto 1° marzo 1903, n. 121.

Il presente *Atto* sostituisce: le prescrizioni del capo IV del regolamento 15 maggio 1884 sullo stato dei sottufficiali, soppresso nel nuovo regolamento sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 4 agosto 1904; la decisione di massima n. 7 del *Giornale militare* del 1903; e l'*Atto* 230 del 1897.

Condizioni per l'ammissione al concorso.

1. Il Ministero della guerra fissa annualmente l'epoca del concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare, il limite di tempo nel quale devono essergli inviate le relative proposte, ed il numero dei posti rispettivamente disponibili (in relazione al disposto dell'art. 32 e dell'ultimo capoverso dell'art. 35 della legge sull'avanzamento nel R. esercito) per gli aspiranti alla carriera di ufficiale in ciascuna arma o nel corpo contabile.

Ai posti disponibili per ciascun'arma non possono concorrere che i sottufficiali appartenenti all'arma stessa.

I sottufficiali dell'arma dei reali carabinieri possono aspirare all'ammissione al corso speciale soltanto per l'avanzamento nel corpo contabile.

2. Nessun sottufficiale può essere ammesso al concorso se non è proposto dal proprio comandante di corpo, su parere della commissione di avanzamento.

Non potranno essere proposti:

a) i sottufficiali che siano dichiarati non idonei o rinunzino all'avanzamento a norma del capitolo II del regolamento sullo stato dei sottufficiali;

b) coloro che abbiano già frequentato il corso speciale e ne siano stati rimandati per insuccesso negli esami o per motivi disciplinari.

3. Possono aspirare al concorso i sottufficiali in effettivo servizio, vincolati con ferma o rafferma previste pei sottufficiali (1), semprechè soddisfacciano alle condizioni seguenti:

a) siano celibi o vedovi senza prole;

b) abbiano non meno di due anni di anzianità di sottufficiale al 1° agosto dell'anno nel quale ha luogo il concorso, e non abbiano, alla stessa data, superato il 25° anno d'età. Coloro che hanno conseguito il grado di sergente nei reparti allievi ufficiali di complemento debbono, alla stessa data, aver prestato, in più dei predetti due anni, tanti mesi di servizio di sottufficiale quanti ne impiegarono in meno per conseguire il grado di sergente, in confronto di quelli che provengono dai corsi allievi sergenti, *tenendo per base la durata normale di 12 mesi che hanno questi corsi*, e avvertendo che nel calcolare il tempo impiegato dai suddetti sottufficiali a raggiungere il grado stesso, per fare poi la differenza coi 12 mesi, si devono computare anche i mesi ed i giorni di effettivo servizio che fossero stati prestati precedentemente all'ammissione nei reparti allievi ufficiali di complemento.

I sottufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari non possono però essere proposti come concorrenti all'ammissione al corso speciale della scuola militare, se la loro domanda di dimissione non sia stata presentata prima del 1° novembre dell'anno antecedente a quello in cui intendono prender parte al concorso.

4. Nell'anzianità dei sottufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari e riammessi in servizio nella qualità di sergente, va computato:

a) il tempo passato effettivamente sotto le armi, sia come ufficiale (con o senza assegni), sia come sottufficiale;

b) il tempo passato in licenza in attesa della nomina a sottotenente di complemento, e precisamente tutto quello decorso dalla data dell'invio in licenza sino alla data del Regio decreto di nomina a sottotenente di complemento.

Non potrà essere invece computato in verun caso:

a) il tempo passato in congedo;

b) quello trascorso fra la data del R. decreto di nomina

(1) Per le rafferme di un anno senza soprassoldo, che possono essere concesse al sottufficiale che abbia i requisiti per aspirare all'ammissione al corso speciale della scuola militare, o sia già allievo del corso stesso e non trovi posto nell'organico delle rafferme con soprassoldo, veggansi l'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali ed il § 200 del relativo regolamento.

a sottotenente di complemento, e la presentazione al corpo per intraprendere il servizio di prima nomina;

c) quello, infine, trascorso fra la presentazione della dichiarazione di rinuncia alla nomina di ufficiale di complemento o della domanda di dimissione dal grado (se fatta mentre lo ufficiale trovasi in congedo) e l'effettiva riammissione in servizio in qualità di sottufficiale.

Il tempo trascorso da un ufficiale di complemento, durante il servizio di prima nomina, all'ospedale o nella propria abitazione per malattia non proveniente da cause di servizio, viene computato interamente come servizio utile agli effetti dell'anzianità di grado, se non supera i 15 giorni; superando tale durata si computano 15 giorni soltanto.

5. Il sottufficiale ammesso al corso speciale della scuola militare conserva il grado e le prerogative ad esso inerenti, mentre invece deve considerarsi come esonerato dal grado e dalle inerenti prerogative, quello ammesso quale allievo ordinario alla accademia o alla scuola militare.

6. Il sottufficiale che sia in condizione di presentarsi al concorso e vi aspiri, ne fa domanda in iscritto al proprio comandante di corpo, nel limite di tempo che verrà dal detto comandante determinato, dichiarando se desidera di preferenza essere ammessso come aspirante per l'arma propria o pel corpo contabile.

La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo redatto dal comandante della compagnia e vidimato dal comandante del battaglione, nel quale dovrà esser fatto cenno della condotta, del carattere, della coltura ed in genere delle *qualità militari* dal sottufficiale possedute, ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto come perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado non solo, ma reputato tale da potere conseguire, a suo tempo, il grado immediatamente superiore.

7. Il comandante del corpo, ricevute le domande e i rapporti indicati al paragrafo antecedente, convoca la commissione di avanzamento, la quale procede nel modo seguente:

1° Accertato innanzi tutto che il sottufficiale si trovi nelle condizioni indicate al n. 3 e non sia escluso dal concorso per uno dei motivi previsti al n. 2, e tenendo conto del complesso delle di lui qualità, delibera, colle norme stesse date dalle disposizioni vigenti sull'avanzamento: se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale e se debba quindi essere accettata la sua domanda per presentarsi al concorso;

2° In caso affermativo, tenendo conto della condotta, del

contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare e dell'istruzione militare del sottufficiale, nonchè di quelle speciali e meritorie azioni che fossero state da lui compiute, i membri effettivi della commissione procedono ad una votazione per stabilire i punti di merito da attribuirsi al sottufficiale stesso per le sue qualità militari. Tali punti saranno variabili da 10 a 20.

3° La commissione quindi esprime il proprio parere relativamente al desiderio espresso dal sottufficiale per essere ammesso al corso per la carriera d'ufficiale nella propria arma o per quella contabile.

8. I pareri emessi dalla commissione di avanzamento, relativi a sottufficiali non giudicati meritevoli di presentarsi al concorso, e così pure i pareri relativi a sottufficiali ritenuti atti ad aspirare ad una carriera differente da quella da essi preferita, dovranno apparire motivati nel registro delle deliberazioni (modello 5 annesso al regolamento sullo stato dei sottufficiali).

Esame preliminare e proposte di ammissione al concorso.

9. I sottufficiali dichiarati meritevoli dalla commissione di avanzamento, che non siano in possesso della licenza liceale o d'istituto tecnico, verranno sottoposti, per cura del comandante del corpo, all'esame preliminare, il quale ha per iscopo di constatare se essi possiedono la cultura necessaria per partecipare al concorso con sufficiente probabilità di successo.

Detto esame volgerà sulle stesse materie e sugli stessi programmi stabiliti per gli esami di concorso, e verrà dato da una commissione nominata dal comandante del corpo e composta di:

un ufficiale superiore — *Presidente*
due capitani. . . . — *Membri.*

Tale commissione voterà: prima, per l'*idoneità* di ciascun aspirante, e quindi attribuirà, ai dichiarati idonei, dei punti di merito per ogni materia d'esame, variabili da 10 a 20, senza però tener calcolo di alcun coefficiente d'importanza.

10. Gli aspiranti che, ottenuto il parere favorevole della commissione di avanzamento, furono dichiarati idonei nell'esame preliminare, o ne vennero dispensati perchè provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico, saranno proposti, senza limite di numero, quali candidati al concorso,

11. I comandanti di corpo, nei limiti di tempo che saranno indicati nella Circolare annuale, trasmetteranno gerarchicamente al Ministero della guerra (Segretariato generale) i documenti seguenti:

a) Un elenco nominativo di tutti i sottufficiali che fecero domanda di essere ammessi al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei sottufficiali che non fossero proposti, e cioè: se non furono proposti perchè non venne la loro domanda accettata dalla commissione di avanzamento, ovvero perchè non dichiarati idonei nell'esame preliminare, o per altra eventuale ragione.

b) Un elenco nominativo dei sottufficiali proposti per il concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il corso al quale aspirano di essere ammessi (arma propria o corpo contabile). Qualora la commissione di avanzamento avesse giudicato taluno di essi atto ad una carriera differente da quella prescelta, saranno, nella colonna osservazioni del suddetto elenco, brevemente specificate la ragioni che motivarono tale parere. Nel caso, poi, in cui il sottufficiale fosse già stato comunque proposto negli anni precedenti, dovrà indicarsi, nella predetta colonna, la ragione per la quale non ottenne l'ammissione.

c) Uno specchio individuale di proposta, conforme al modello annesso al presente atto, redatto in duplice copia per ognuno dei sottufficiali proposti, e del quale dovranno essere compilate le due prime parti (A e B) riportandosi alle deliberazioni della commissione di avanzamento ed ai risultati ottenuti dal sottufficiale nell'esame preliminare.

Pei licenziati di liceo o d'istituto tecnico si porrà, nel quadro B di tale specchio, l'annotazione: « È provvisto di licenza liceale (o d'istituto tecnico) ». Spetta ai comandanti di corpo di constatare il possesso del titolo di studio, senza che occorra trasmetterlo al Ministero.

Ai detti specchi individuali dovranno essere annessi: la copia del foglio matricolare (mod. n. 59) e l'originale del foglio caratteristico (mod. F).

12 Il Ministero della guerra esamina le proposte pervenutegli, e qualora dall'esame dei documenti ritenga che, in base ai criteri generali di concorso, un sottufficiale non possa esservi ammesso, lo fa rendere informato delle ragioni che motivarono la sua esclusione.

13. Quando il parere emesso dalla commissione di avanzamento circa l'attitudine di un sottufficiale alla carriera d'ufficiale nella propria arma o nel corpo contabile non fosse conforme al desiderio dal medesimo espresso, deciderà il Ministero della guerra a quale dei due corsi in questione possa il sottufficiale concorrere.

Esami di concorso.

14. Fissata definitivamente dal Ministero la lista dei candidati al concorso, questa viene pubblicata nel *Giornale militare ufficiale* coll'indicazione del corso al quale ogni sottufficiale può aspirare ad essere ammesso e del giorno in cui avrà luogo l'esperimento in iscritto di lingua italiana.

15. L'*esperimento in iscritto* ha luogo normalmente nel mese di agosto, presso le sedi dei comandi di divisione militare ed eventualmente anche presso il comando del R. corpo delle truppe coloniali.

I detti comandi designano i locali nei quali deve aver luogo l'esperimento e nominano una commissione composta di tre ufficiali del presidio, di cui uno superiore, la quale ha l'incarico di assistere all'esperimento (che deve svolgersi nel termine di 4 ore dalla dettatura del tema), sorvegliare i candidati perchè, durante lo svolgimento del tema, non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti, e quindi ritirare i lavori eseguiti, segnando su ciascuno di essi l'ora in cui è stato consegnato.

16. Il tema per l'esperimento in iscritto è dato dal Ministero della guerra, il quale lo invia ai comandi indicati al paragrafo antecedente in piego sigillato, che dovrà aprirsi al momento stesso dell'esperimento ed in presenza degli esaminandi.

17. I sottufficiali ammessi al concorso saranno per l'esperimento scritto avviati, nel giorno indicato dalla disposizione ministeriale, alla sede del comando della divisione nel cui territorio sono rispettivamente stanziati o distaccati. Essi saranno armati di sola sciabola e verranno aggregati ad un corpo del presidio.

18. Terminato l'esperimento, i candidati sono senz'altro rinviati ai rispettivi corpi per cura del comando del corpo al quale furono aggregati.

19. I temi svolti dai candidati nell'esperimento scritto sono, per cura dei comandi di divisione, inviati tosto al comando della scuola militare.

20. Il comando della scuola nomina una commissione speciale per l'esame dei temi svolti dai sottufficiali, composta di tre membri scelti fra gli ufficiali o i professori civili del personale insegnante dell'istituto stesso.

Tale commissione, tenuto presente il criterio accennato nel programma I contenuto nell'allegato n. 2 al regolamento organico per le scuole militari, delibererà a maggioranza di voti circa l'*idoneità* di ogni concorrente, e stabilirà una *classifica-*

zione per punti di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I punti di merito saranno poi segnati, per cura della stessa commissione, nell'apposita colonna dello specchio individuale (modello annesso al presente *Atto*) di ciascun sottufficiale; specchio che dal Ministero viene spedito all'uopo al comando della scuola militare.

21. La commissione invierà poi al Ministero della guerra (Segretariato generale), per mezzo del comandante della scuola, uno specchio nominativo di tutti i concorrenti, distinti nelle due categorie di aspiranti all'arma propria ed aspiranti al corpo contabile, e disposti, in ciascuna categoria, per arma e corpi.

Nelle predette categorie i concorrenti saranno suddistinti in idonei e non idonei, indicando per ciascuno di essi il risultato della votazione di idoneità ed il punto di classificazione.

22. I soli candidati dichiarati idonei nell'esperimento scritto saranno ammessi agli esami orali, e ciò avverrà mediante una successiva inscrizione dei loro nomi nel *Giornale militare ufficiale*.

23. Gli *esami orali* di concorso hanno luogo presso la scuola militare, normalmente nei primi giorni d'ottobre; consistono in prove di matematica elementare, nozioni elementari di storia, e nozioni elementari di geografia, da darsi secondo i programmi contenuti nell'allegato 2 al regolamento organico per le scuole militari, nel quale sono pure indicati i coefficienti d'importanza di ciascuna materia.

I sottufficiali ammessi ai detti esami saranno inviati, per quel giorno che verrà indicato, alla sede del suddetto istituto, armati di sola sciabola.

Essi saranno presi in aggregazione dallo stesso istituto per conto del corpo cui appartengono.

24. Gli esami orali sono dati da una commissione nominata e presieduta dal comandante della scuola militare, composta, complessivamente, di dieci membri compreso il presidente.

Tale commissione, formata con personale insegnante, militare e civile, appartenente all'istituto, è ripartita in tre sotto commissioni corrispondenti alle tre materie di esame, composte, ognuna, di due membri ed un presidente.

Le tre sottocommissioni deliberano a maggioranza di voti circa la *idoneità* del concorrente, e quindi stabiliscono una *classificazione* per punti di merito: da 0 a 9, per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

25. I candidati che negli esami orali siano dichiarati non idonei sono rimandati ai propri corpi.

Classificazione definitiva e disposizioni per l'ammissione.

26. Terminati gli esami orali per parte delle sottocommissioni, la intiera commissione degli esami stessi procede alla classificazione dei candidati dichiarati idonei.

Anzitutto essa segnerà nello specchio individuale (mod. annesso al presente *Atto*) i risultati ottenuti dal sottufficiale negli esami orali, e quindi, moltiplicando il punto riportato in ogni singolo esame per il rispettivo coefficiente d'importanza, addizionando i diversi prodotti e dividendo la somma per 100 (totale dei coefficienti) stabilirà il *punto medio d'esame* di ogni concorrente.

Per ottenere la *media definitiva* e quindi la classificazione del concorrente (parte D dello specchio predetto), si sommano i punti di merito attribuiti al sottufficiale per le *qualità militari*, dalla commissione di avanzamento, colla media dei punti di merito ottenuti nell'esame di concorso; si divide questa somma per *due* e si aggiunge il *punto di anzianità*, il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, calcolati fino al 1° agosto dell'anno del concorso, per il coefficiente 0,05.

In base alla media definitiva, la commissione esaminatrice stabilisce quindi il numero di classificazione del sottufficiale sul totale dei concorrenti dell'arma alla quale appartiene, aspiranti all'arma stessa, avvertendo che, a parità di punti di merito della media definitiva di concorso avrà preferenza il grado, a parità di grado l'anzianità ed a parità d'anzianità l'età del concorrente. Colle stesse norme sarà fatta a parte la classificazione per gli aspiranti al corpo contabile.

27. I resultati degli esami di concorso saranno dal comandante della scuola militare trasmessi al Ministero della guerra (Segretariato generale) nel più breve tempo possibile, mediante l'invio di specchi dimostranti, distintamente per ciascun'arma e pel corpo contabile, l'esito ottenuto da tutti i concorrenti, idonei e non idonei.

Tali specchi dovranno contenere i dati relativi alle parti C e D degli specchi individuali e i concorrenti vi saranno inscritti per ordine di classificazione.

Un breve rapporto sull'andamento degli esami, e nel quale i presidenti delle commissioni potranno fare quelle considerazioni e proposte che ritenessero opportune, dovrà accompagnare l'invio dei resultati del concorso.

28. Il Ministero della guerra, esaminati e verificati questi risultati, ordina l'ammissione dei sottufficiali al corso speciale della scuola militare, nel limite numerico stabilito rispettivamente per ogni arma e per il corpo contabile ed in base al numero di classificazione di ogni concorrente.

Gli ammessi sono trasferiti effettivi nell'Istituto dalla data che viene indicata dal Ministero stesso.

29. Il resultato ottenuto in un concorso annuale non è valido per altro concorso, nè può essere dal concorrente invocato quale titolo per essere proposto a successivi concorsi.

30. Qualora nel periodo di tempo fra la proposta inviata dal corpo e la definitiva ammissione alla scuola militare talun sottufficiale tenesse cattiva condotta, mostrasse negligenza nel servizio o per qualsiasi altra ragione lasciasse dubitare di non essere più meritevole di ottenere tale ammissione, il comandante del corpo convocherà la commissione d'avanzamento perchè esprima il suo parere sulla opportunità di cancellare il sottufficiale dall'elenco dei proposti, comunicando sollecitamente tale parere al Ministero della guerra (Segretariato generale), con una circostanziata relazione.

31. Relativamente ai fogli matricolari e alle variazioni riflettenti i sottufficiali ammessi al corso speciale, i corpi terranno presente le seguenti avvertenze:

a) i fogli matricolari dei nuovi ammessi debbono essere in buono stato; e quindi, occorrendo, debbono essere rinnovati a norma del § 78 della istruzione per le matricole del R. esercito;

b) i detti fogli matricolari debbono essere al completo di tutte le variazioni, compresa quella di ammissione alla scuola, quale è prescritta dalla suddetta istruzione, e cioè: « Tale nella scuola militare »;

c) i preavvisi di partenza mod. 83 debbono essere trasmessi al comando della scuola militare non appena pubblicata l'ammissione; e i fogli matricolari subito dopo compiuto il trasferimento;

d) la data del trasferimento da iscriversi sul foglio matricolare deve essere quella del giorno antecedente a quello indicato dalla circolare per l'ammissione alla scuola.

32. I corpi dovranno pure curare che gli oggetti di corredo che i sottufficiali debbono avere all'atto dell'ammissione alla scuola, siano in istato di poter fare utile servizio, sostituendo quelli che non si trovassero in tale condizione.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

(1) . . . . . .

SPECCHIO *individuale di proposta e dei risultati di concorso del* (2)

speciale della Scuola militare . . .

Mesi di anzianità del sottufficiale al 1° agosto 19 . . .	Preferenza data dal sottufficiale alla carriera nell'arma propria o nel corpo contabile	(A) Deliberazioni della commissione di avanzamento		(B) RISULTATO DELL'ESAME PRELIMINARE				
		Parere della commissione di avanzamento circa l'attitudine del sottufficiale alla carriera nell'arma propria o nel corpo contabile	Punti di merito per le qualità militari	Lettere italiane (esperimento scritto)	Matematica (aritmetica e geometria piana e solida)	Storia	Geografia	Media dei punti di merito
				Punti ottenuti	Prove orali			
					Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

IL COMANDANTE DEL (1) . . . . . .

(1) Corpo.
(2) Grado, casato e nome.
(3) Aggiungere, fra parentesi: *Arma propria*, o *Corpo contabile*, secondo il caso. Qualora la scelta, l'indicazione sarà fatta dal Ministero.
(4) Firma del Presidente della commissione per l'esperimento in scritto.
(5) S'intende il numero dei concorrenti per la carriera nella stessa arma o nel corpo contabile.

. . . . . .

. . . . . *per l'ammissione al corso*

. . . (3) . . . . . .

(C) RISULTATO DEGLI ESAMI DI CONCORSO								(D) MEDIA DEFINITIVA in punti di merito e classificazione				
Lettere italiane (esperimento scritto)		Matematica (aritmetica e geometria piana e solida)		Storia		Geografia						
		Prove orali										
Punti ottenuti	Prodotto dei punti per il coefficiente 40	Punti ottenuti	Prodotto dei punti per il coefficiente 25	Punti ottenuti	Prodotto dei punti per il coefficiente 20	Punti ottenuti	Prodotto dei punti per il coefficiente 15	Punto medio di esame (somma dei prodotti divisa per 100)	Somma delle colonne n. 4 e 18, divisa per 2	Prodotto dei mesi d'anzianità (colonna n. 4) per 0,05	TOTALE (media definitiva)	Numero di classificazione sul totale dei concorrenti (5)	*Annotazioni*
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

(4)

. . .

IL COMANDANTE DELLA SCUOLA MILITARE

commissione d'avanzamento avesse giudicato il sottufficiale atto a carriera diversa da quella pre-

secondo il caso.

N. **37**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Ristampa dell'istruzione sul matrimonio dei militari del R. esercito.** — 18 marzo.

Il Ministero ha disposto per la stampa di una nuova edizione dell'Istruzione sul matrimonio dei militari del R. esercito.

Ciascun corpo, comando, ispettorato, direzione ed ufficio militare dovrà provvedersi, sui propri assegni di cancelleria, di un numero di copie eguale a quello degli esemplari del regolamento di disciplina militare assegnatigli.

Oltre le copie suindicate, dovranno acquistarsi quelle occorrenti per le prescritte dotazioni di mobilitazione.

Le richieste per la predetta pubblicazione saranno inoltrate a senso dell'*Atto* 183 del 1896, modificato dall'*Atto* 99 del 1901.

Il prezzo di ciascuna copia è di centesimi 15.

Colla pubblicazione di detta istruzione sono abrogati, oltre l'istruzione in data 4 febbraio 1899, gli *Atti* 209, 210 e 211 del *Giornale militare* del 1903.

Il Ministro — E. Pedotti.

Roma, 1905 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 7ª **1905** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° aprile.

MARZO 23. — Proposte d'impianto di illuminazione a gas od a luce elettrica nei fabbricati militari, *pag.* 103.
» 25. — Nuova tiratura di copie del regolamento sul reclutamento, *pag.* 104.
» 29. — Adozione di un nuovo tipo di farsetto di lana a maglia, *pag.* 104.
——— Decisioni di massima, *pag.* 106.

Atto N. **38**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Proposte d'impianto di illuminazione a gas od a luce elettrica nei fabbricati militari**. — 23 marzo.

1. A complemento del disposto dal § 1493 del Regolamento d'amministrazione, si avverte che, nel domandare al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*) l'autorizzazione per l'impianto del sistema di illuminazione a gas od a luce elettrica, le amministrazioni interessate dovranno esporre la proposta nelle sue linee generali, facendo rilevare specialmente la spesa annua che il nuovo sistema richiederebbe, posta a confronto con la spesa media sostenuta nel quinquennio antecedente per il sistema d'illuminazione che vorrebbesi sostituire col gas o la luce elettrica.

2. Ottenuta tale preventiva autorizzazione, il progetto di cui è cenno nel predetto § 1493, e da concordarsi dal competente ufficio del genio con l'impresa assuntrice del servizio, dovrà essere trasmesso al Ministero (*Direzione generale artiglieria e genio*), per via gerarchica, accompagnato da una particolareggiata relazione corredata dai pareri delle autorità militari superiori.

3. Eguale autorizzazione dovranno richiedere ed identica procedura dovranno seguire i corpi, ogni qual volta si renda necessario di rinnovare, ampliare, prorogare, rescindere anzi tempo, o comunque variare contratti d'illuminazione in corso.

4. Gli uffici del genio debbono tenere in evidenza i contratti

ERRATA-CORRIGE.

Atto 34, pag. 90. — 3° comma, *alle parole:* « *o* l'elmo », *sostituire:* « e l'elmo ».

d'illuminazione da essi stipulati, o che si riferiscano a fabbricati militari situati nell'ambito del territorio di loro giurisdizione, allo scopo precipuo di potere iniziare le pratiche necessarie per la proroga o per la rinnovazione dei medesimi, anche prima del termine all'uopo fissato; e, ad ogni modo, sempre abbastanza in tempo per denunziarli prima della scadenza nel caso non approdassero le nuove trattative. D'altra parte i corpi, avvicinandosi la scadenza dei contratti d'illuminazione relativi alle proprie caserme, hanno stretto obbligo di avvertirne i competenti uffici del genio.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **39.** — RECLUTAMENTO. — **Nuova tiratura di copie del regolamento sul reclutamento.** — 25 marzo.

Per opportuna norma delle autorità che possano avervi interesse, il Ministero avverte che, essendo esaurita la edizione del regolamento sul reclutamento 2 luglio 1890, si è provveduto presso l'editore del *Giornale militare ufficiale* ad una nuova tiratura di copie.

Coll'occasione si sono riportati nel testo con differenti caratteri i paragrafi successivamente modificati con Regi Decreti dal 1890 ad oggi e sono state anche apposte alcune note per segnalare talune disposizioni che debbono intendersi modificate in virtù di leggi posteriori, ovvero per chiarire altre disposizioni.

Le richieste del regolamento ristampato, per quei corpi che eventualmente desiderassero provvedersene, dovranno essere rivolte colle norme consuete, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo del volume è di L. 2,95.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **40.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo tipo di farsetto di lana a maglia.** — (Con una tavola di disegno) (1). — 29 marzo.

È adottato per i militari di truppa un nuovo tipo di farsetto a maglia di lana color grigio marrone, in sostituzione di quelli ora in uso (I 317-320).

I nuovi farsetti assumono il nome di « Farsetti a maglia di lana grigio marrone ».

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

Essi sono di maglia ottenuta con filati formati con lana moretta naturale mista a lana bianca, nelle proporzioni necessarie per avere il punto di colore del campione.

Ogni farsetto si compone del corpo e delle maniche.

Il corpo è costituito di un sol pezzo, senza cuciture laterali, ed ammagliato sulle spalle. L'ammagliatura è rinforzata internamente con nastro di cotone approssimativamente uguale a quello dalla maglia.

La parte anteriore del corpo è foggiata a doppio petto.

I due sparati che costituiscono il doppio petto si sovrappongono, per tutte le taglie, per una larghezza di mm. 110 circa.

I lembi dei due sparati e l'incollatura del farsetto sono orlati con nastro identico a quello delle spalle.

Lo sparato di destra è fornito, dalla parte interna, di una lista di tela addoppiata, della larghezza di mm. 37 circa, con due cuciture, di cui quella più lontana dall'orlo serve per unirla al farsetto.

La lista porta sei occhielli in senso orizzontale, accuratamente orlati a mano od a macchina. È fermata all'orlo mediante alcuni punti, praticati a metà distanza fra gli occhielli e l'estremità inferiore. La lista, che è unita al farsetto mediante cucitura anche dalla parte dei lati minori, è larga, sviluppata, mm. 90 circa.

Lo sparato di sinistra porta due occhielli orizzontali, orlati e praticati, uno in alto, e l'altro in basso, in corrispondenza di due bottoni, applicati internamente allo sparato di destra.

Sullo sparato di sinistra trovasi la bottoniera a sei bottoni, attaccati in corrispondenza agli occhielli della lista di tela. Con nastro uguale a quello delle spalle sono rinforzati, esternamente, i due occhielli dello sparato di sinistra, e, internamente la maglia in corrispondenza ai due bottoni dello sparato di destra ed alla bottoniera dello sparato di sinistra.

Sullo sparato di destra, a mm. 150 circa dall'incollatura del farsetto, è applicato un taschino foderato internamente con tela uguale a quella della lista, e formante una saccoccia revesciabile. Il taschino, lungo da mm. 140 a 150 e largo mm. 125 circa, è orlato all'ingiro con nastro uguale a quello delle spalle.

Le maniche sono della stessa maglia del corpo ed hanno i polsini di maglia più fina, attaccati alle estremità libere mediante ammagliatura.

Al disotto di ciascuna manica, ed in corrispondenza dell'ascella, è praticata un'apertura circolare, orlata all'ingiro con lo stesso nastro delle spalle.

L'estremità inferiore del farsetto è ripiegata verso l'interno per un tratto non inferiore a 15 mm. ed assicurata al corpo mediante forte cucitura.

I farsetti sono di tre taglie, le cui dimensioni e peso risultano dal seguente specchio:

Taglie	Lunghezza al centro misurata sulla parte		Larghezza a metà misurata sulla parte posteriore	Lunghezza delle maniche non compreso il polsino	Lunghezza minima del polsino	Metà larghezza delle maniche misurate			Peso minimo
	Anteriore	Posteriore				alla loro attaccatura al Corpo	a metà lunghezza	a 45 mm dalla attaccatura del polsino	
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	gr.
1ª	680 a 700	750 a 770	430 a 450	480 a 500	85	200 a 210	170 a 180	120 a 130	680
2ª	640 a 660	710 a 730	400 a 420	460 a 480		190 a 200	160 a 170	110 a 120	630
3ª	610 a 630	680 a 700	380 a 400	440 a 460		180 a 190	150 a 160	100 a 110	580

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la somministrazione del nuovo campione alle amministrazioni interessate.

I farsetti dei tipi attuali saranno distribuiti a preferenza fino ad esaurimento.

Al modello per gl' inventari del materiale dei servizi amministrativi è fatta la seguente aggiunta:

I-321 — Farsetti a maglia di lana grigio marrone — N. L. 4,00.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

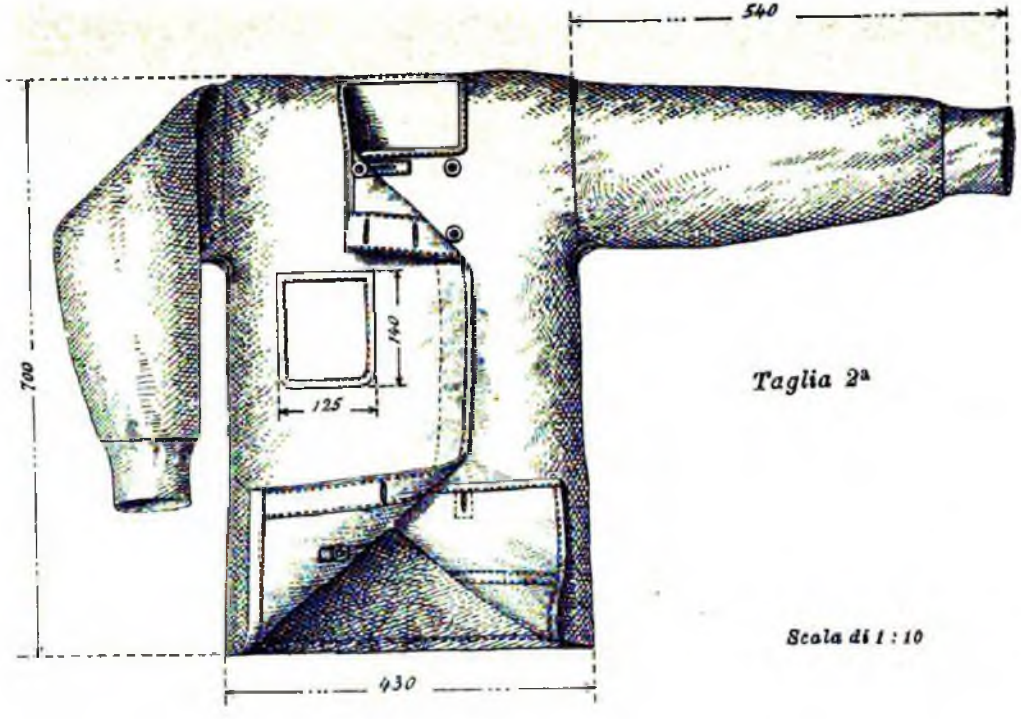
DECISIONI DI MASSIMA

3.

Dipendenza degli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità. — In conformità del § 25 del regolamento di disciplina, il Ministero avverte che le disposizioni stabilite dal n. 21 dell'*Atto* 78 del 1902 per gli ufficiali in congedo, sono integralmente applicabili anche agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità. (*Dir. stato maggiore*).

Roma, 1905. — Tip. E. Voghera

Farsetto di lana a maglia.



Taglia 2ª

Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

DISPENSA 8ª **1905** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 aprile.

MARZO 5 — R. Decreto che approva il secondo atto addizionale alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, *pag.* 107.
» 26. — Legge n. 79 che approva eccedenze di impegni su taluni capitoli di *spese obbligatorie e d'ordine*, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1902-903, *pag.* 113.
» 26. — Legge n. 80 che approva eccedenze di impegni su taluni capitoli di *spese obbligatorie e d'ordine*, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1903-904, *pag.* 114.
» 30. — Legge n. 92 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1885, *pag.* 115.
APRILE 5. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 116.
» 5. — Locali demaniali destinati ad uso cantine o vivanderie, *pag.* 116.
» 6. — Errata-corrige alle *Norme per il servizio balneario militare*, *pag.* 117.
» 10. — Applicazione delle disposizioni inserte nel *Bollettino ufficiale delle nomine*, *pag.* 117.
» 10. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 117.
» 12. — Istruzioni pratiche dell'artiglieria, *pag.* 119.
» 12. — Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva, *pag.* 119.
——— Decisioni di massima, *pag.* 120.

Atto N. **41.** — TRASPORTI. — **R. Decreto che approva il secondo atto addizionale alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno.** — 5 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie, approvata con R. Decreto 31 maggio 1883;

Vista la legge in data 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª) sulle convenzioni ferroviarie;

Visto il primo atto addizionale alla precitata convenzione, stipulato il 18 dicembre 1902 ed epprovato con Nostro Decreto in data 11 gennaio 1903;

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) sulla contabilità generale dello Stato ed il titolo II del regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con R. Decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª).

17 APR 5

Ritenuta la convenienza che siano modificati taluni patti della convenzione 28 settembre 1882 per metterla in armonia coi capitolati d'esercizio delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° aprile 1905 avrà piena ed intera esecuzione il secondo atto addizionale alla predetta convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie, stipulato il 24 decembre 1904 fra i Ministri della guerra e della marina, il R. Ispettorato generale delle strade ferrate e le Società ferroviarie esercenti le Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula per metterne in armonia le disposizioni concernenti i trasporti in caso di guerra coi capitolati d'esercizio delle Reti ora dette.

Art. 2.

Mediante modificazioni al vigente regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie i prefati Nostri Ministri provvederanno all'esecuzione del citato atto addizionale d'ordine Nostro da essi firmato.

Il presente Nostro Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. Pedotti.

C. Mirabello.

F. Tedesco.

II ATTO ADDIZIONALE

alla convenzione 28 settembre 1882 per il trasporto sulle ferrovie del Regno dei militari del R. esercito e della Regia marina, delle loro famiglie, dei loro bagagli, nonchè dei materiali di ogni genere, dei veicoli e dei quadrupedi spettanti od attinenti alle Amministrazioni della guerra e della marina.

L'anno millenovecentoquattro addì 24 del mese di decembre negli uffici del Ministero della guerra, posto in via Venti Settembre.

Premesso:

che con atto addizionale, stipulato in Roma il 18 decembre 1902 fra i Ministeri della guerra e della marina e le Società delle Strade ferrate dell'Adriatico, del Mediterraneo e della Sicilia approvato con R. Decreto 11 gennaio 1903 e registrato in Roma il 12 febbraio successivo reg. n. 219 serie 3ª n. 15554 Atti privati (esatte lire 1.20), vennero modificati alcuni patti della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda (approvata con R. Decreto 31 maggio 1883) e la relativa tariffa;

che con tale *Atto* si sarebbe pure dovuto modificare la parte dell'art. 2 della citata convenzione concernente i trasporti in caso di guerra per metterla in armonia coi capitolati d'esercizio delle Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula; ma che non fu possibile addivenirvi, richiedendosi per ciò altri studi ed accordi, presi solo ultimamente;

Fra

il MINISTERO DELLA GUERRA, rappresentato dal Maggior Generale Comm. Giovanni Mirandoli, fu Celestino, Direttore Generale dei servizi amministrativi;

il MINISTERO DELLA MARINA, rappresentato dal signor Cav. Giovanni Mossini di Luigi, Segretario nel detto Ministero, all'uopo delegato;

il R. Ispettorato Generale delle Strade ferrate, rappresentato dal sig. Comm. Rag. Giovanni Sanguini fu Giovanni, R. Ispettore superiore delle Strade ferrate, all' uopo delegato;

la Società italiana per le Strade ferrate Meridionali esercente la rete adriatica, Società anonima sedente in Firenze, capitale 260 milioni interamente versato, rappresentata dal signor Comm. Ing. Secondo Borgnini fu Giovanni, Direttore generale della Società;

la Società italiana per le Strade ferrate del Mediterraneo, Società anonima sedente in Milano, capitale 180 milioni interamente versato, ammortizzato per L. 364,500, rappresentata dal suo Direttore generale Comm. Ing. Giuseppe Oliva, fu Giovanni;

la Società italiana per le Strade ferrate della Sicilia, Società anonima sedente in Roma, capitale 20 milioni interamente versato, in corso di ammortamento, rappresentata dal suo Direttore generale Comm. Ing. Riccardo Bianchi fu Giuseppe Alberto,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

All'art. 2 della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie è sostituito il seguente:

« Le tasse proporzionali minime e fisse da pagarsi per ogni specie di trasporto sono quelle risultanti dalla tariffa annessa al primo atto addizionale alla citata convenzione, stipulato in Roma il 18 dicembre 1902.

Nel caso che, per disposizione delle autorità militari, sulla intera rete di ciascuna Amministrazione, od anche soltanto su qualche linea di essa, si sospenda in tutto o in parte il servizio dei viaggiatori e delle merci per conto del pubblico, agli effetti dell'applicazione delle tariffe saranno considerati e tassati come eseguiti *a piccola velocità* i trasporti di vettovaglie, d'armamenti, di munizioni e di quanto altro verrà spedito pel rifornimento dell'esercito o dell'armata. Invece i quadrupedi, gli oggetti e quant'altro i corpi e i reparti di corpo trasportano al loro seguito saranno considerati e tassati come trasporti a *grande velocità*.

Ai trasporti di vettovaglie o d'altro, eseguiti dalle imprese viveri, sarà del pari applicata la tariffa di cui al primo capoverso di questo articolo, avvertendo che per il bestiame vivo

varrà la tariffa stessa che è stabilita pel trasporto dei cavalli e muli in vagone bestiame.

Nulla è innovato in quanto dispongono l'art. 30 del capitolato per l'esercizio delle reti Adriatica e Mediterranea e l'art. 26 del capitolato per l'esercizio della rete Sicula (legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª).

Art. 2.

A modificazione del secondo capoverso dell'art. 3 della citata convenzione, anche nel caso di *conto corrente* l'arrotondamento di 5 in 5 centesimi nelle tasse si farà *per persona*, se trattasi di viaggi, o *per spedizione*, se trattasi di trasporto di bagagli, quadrupedi, materiali e veicoli, qualunque sia il numero delle linee percorse e quello delle Amministrazioni cui le linee stesse appartengono.

Art. 3.

In tempo di guerra, oltre i personali aggregati all'esercito ed all'armata, considerati dall'art. 10 della convenzione 28 settembre 1882, saranno trasportati ai prezzi della tariffa militare anche i materiali occorrenti ai detti personali pei servizî che disimpegnano.

Art. 4.

In relazione all'art. 18 della citata convenzione 28 settembre 1882 le spese per la stampa degli esemplari del presente atto — nel numero occorrente alle Amministrazioni ferroviarie — saranno a carico dei Ministeri della guerra e della marina.

Art. 5.

Il presente atto, redatto in carta da bollo, sarà registrato col diritto fisso di lire una a norma degli articoli 40, 45 e 37, rispettivamente, dei contratti per l'esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª).

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico delle Società contraenti.

Art. 6.

Il presente atto sarà esecutivo per le Società ferroviarie solo dopo l'approvazione dei rispettivi consigli di amministrazione, e per i Ministeri della guerra e della marina e per il Regio ispettorato generale delle strade ferrate dopo l'approvazione nei modi di legge.

Per il Ministero della Guerra
GIOVANNI MIRANDOLI

Per il Ministero della Marina
GIOVANNI MOSSINI

Per il R. Ispettorato Generale delle SS FF.
GIOVANNI SANGUINI

Per la Società per le SS. FF. Meridionali Rete Adriatica
SECONDO BORGNINI

Per la Società per le SS. FF. del Mediterraneo
GIUSEPPE OLIVA

Per la Società per le SS. FF. della Sicilia
RICCARDO BIANCHI

Società Italiana per le SS. FF. della Sicilia. Approvato dal consiglio d'amministrazione nella seduta del 18 gennaio 1905.

Il Presidente
PRINCIPE DI SCALEA

Società Italiana per le SS. FF. Meridionali — Rete Adriatica. Approvato dal consiglio d'amministrazione nella adunanza del 23 febbraio 1905.

Il Consigliere di turno
G. CINI

Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo. Approvato dal consiglio d'amministrazione nella seduta n. 254 del 24 febbraio 1905.

L'Amministratore
A. FRESCOT FILIBERTO

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
E. PEDOTTI

Il Ministro della Marina
C. MIRABELLO

Il Ministro dei Lavori Pubblici
TEDESCO

N. 42. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Legge n. 79 che approva eccedenze di impegni su taluni capitoli di *spese obbligatorie e d'ordine*, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1902-903.** — 26 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1902-903 su taluni capitoli di *spese obbligatorie e d'ordine* nella complessiva somma di lire sei milioni duecento quattordici mila settantatre e centesimi novantacinque (L. 6,214,073.95) ripartita tra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'unita tabella.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.

Tabella delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio 1902-903 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

. . . . . .

MINISTERO DELLA GUERRA

Cap. 23. — Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario . . . . L. 64,935

. . . . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

N. **43.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Legge n. 80 che approva eccedenze di impegni su taluni capitoli di *spese obbligatorie e d'ordine*, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1903-904.** — 26 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1903-04, su taluni capitoli di *spese obbligatorie e d'ordine* nella complessiva somma di lire un milione duecentonovantanovemila centoventuno e centesimi tredici (L. 1,299,121.13), ripartita tra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'unita tabella.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE.

L. Luzzatti.

Tabella delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio 1903-904 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

. . . . . .

Ministero della guerra.

Cap. 24. — Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario . . L. 127.065.

. . . . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del tesoro
L. Luzzatti.

N. 44. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 93 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1885.** — 30 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli inscritti della leva sulla classe 1885 che saranno riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto all'assegnazione alla terza categoria, saranno arruolati tutti in prima categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti dalle leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla seconda categoria, i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

Art. 2.

Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1883 e 1884 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1885, assumeranno, quelli nati nel 1883 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1884 la ferma di anni due.

Art. 3.

È fatta facoltà al Ministro della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1885 arruolati nella prima categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

N. **45**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto**. — 5 aprile.

Si sono pubblicati:

a) il 1° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1904.

b) un fascicolo di foglietti a stampa contenente le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi (Parte 1ª e 2ª).

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* 233 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti secondo le norme dell'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di L. 0,90 e quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte è di L. 1,15.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **46**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Locali demaniali destinati ad uso cantine o vivanderie**. — 5 aprile.

In seguito ad assentimento del Ministero delle finanze, si determina che i locali che servono ad uso cantine o vivanderie nei fabbricati militari, si debbono considerare, al termine delle locazioni in corso, come destinati *ad uso di servizio*.

Resteranno pertanto in vigore, fino alla scadenza, tutti i contratti in corso, al termine dei quali gli esercenti commerci speciali nelle caserme saranno dispensati dal pagamento dell'affitto per i locali che adoperano per tali commerci.

S'intende però che per quanto riguarda i locali che servono per alloggio, nulla è innovato alle disposizioni in vigore e per i medesimi si dovrà pertanto continuare, come pel passato, a pagare la relativa pigione.

L'*Atto* 290 del 1903 s'intende abrogato.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **47**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Errata-corrige alle *Norme per il servizio balneario militare*.** — 6 aprile.

Nelle *Norme per il servizio balneario militare*, pubblicate con l'*Atto* 35 del corrente anno, sono occorsi i seguenti errori di stampa che conviene rettificare:

Pag. 4. Nella seconda riga dell'ultimo alinea del § 13, *alle parole:* le seguenti disposizioni amministrative, *sostituire:* le vigenti disposizioni amministrative.

Pag. 8. — Nell'ultima riga del 1° comma del § 26, *alle parole:* ed una di zucchero, *sostituire:* ed una di vino.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **48**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Applicazione delle disposizioni inserte nel *Bollettino delle nomine*.** — 10 aprile.

Gli ufficiali che vengono collocati nella posizione di congedo provvisorio devono dichiarare, prima della partenza, il domicilio che intendono eleggere, al capo d'ufficio o comandante di corpo e questi deve a sua volta informarne il Ministero come pure il consiglio d'amministrazione incaricato di far corrispondere e conteggiare gli assegni agli ufficiali suddetti.

Uguale dichiarazione del domicilio eletto e dei successivi cambiamenti deve pure fare l'ufficiale alla autorità militare del territorio, in cui egli pone la sua residenza e dalla quale direttamente dipende, finchè rimane in congedo provvisorio, analogamente a quanto è stabilito dal n. 21 dell'*Atto* 78 del 1902, per gli ufficiali in congedo.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **49**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 10 aprile.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
I	88	Berretti di tela rasato bleu senza fascia d'alluda e senza visiera per compagnie di sussistenza . . .	N.	0 50	Aggiunta
»	217	Camiciotti di tela rasato bleu da macellai delle compagnie di sussistenza	»	4 70	Id.
»	250	Distintivi in argento da maestri di scherma	»	1 80	Variante
»	266	Distintivi in oro da maestri di scherma	»	2 40	Id.
»	301	Dragone di gallone di seta da marescialli d'alloggio	»	7 10	Id.
»	303	Dragone di cuoio nero da marescialli d'allogio	»	1 50	Aggiunta
»	591	Giubbe di panno speciali da ferrovieri del genio e da allievi fuochisti militari	»	12 20	Id.
»	592	Giubbe di tela rasato bleu da compagnie di sussistenza	»	3 30	Id.
»	593	Giubbe di tela rasato bleu da ferrovieri del genio e da allievi fuochisti militari	»	3 10	Id.
»	703	Pantaloni di panno speciali da ferrovieri del genio e da allievi fuochisti militari	»	8 50	Id.
»	709	Pantaloni di tela rasato bleu da ferrovieri del genio, da allievi fuochisti militari e da compagnie di sussistenza	»	2 90	Id.
II	43	Cassette per danaro	N.	35 00	Variante
»	408	Botti per imballaggio diverse . .	»	» »	Aggiunta
»	415	Casse per imballaggio diverse . .	»	» »	Id.
»	429	Chiodi per imballaggio diversi ed assortiti	kg.	» »	Id.
»	451	Fune per imballaggio diversa ed assortita	»	» »	Id.
»	458	Gabbie per imballaggio diverse .	N.	» »	Id.
»	504	Spago per imballaggio diverso ed assortito	kg.	» »	Id.
VII	276	Tela da imballaggio usata . . .	m.l.	0 15	Aggiunta
»	277	Tela da imballaggio nuova alta metri 1,20	»	0 32	Variante

La variante nel prezzo di tariffa della tela da imballaggio dovrà essere eseguita sotto la data del 20 corrente mese di aprile.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. **50**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzioni pratiche dell'artiglieria**. — 12 aprile.

È stata pubblicata una nuova Istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo, la quale sostituisce quella in data 26 aprile 1892 e quella provvisoria (Parte 2ª) del luglio 1903, che restano perciò abolite.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie della Istruzione di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste della medesima tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo dell'Istruzione è di L. 0,65.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. **51**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva**. — 12 aprile.

Il quarto capoverso del § 18 dell'*Atto* 144 del 1903 è sostituito dal seguente:

« I predetti documenti di identificazione tengono luogo del foglio di viaggio prescritto dal § 335 del regolamento sul reclutamento, il quale, nel rimanente, resta in vigore a tutti gli altri effetti.

Però, quando trattasi di corrispondere l'indennità pel viaggio di ritorno all'inscritto che debba essere dalla direzione dell'ospedale rinviato ad un comune diverso da quello ove ha sede il consiglio di leva, occorre prima accertare se il prezzo pel trasporto ferroviario dall'ospedale al comune sia maggiore o minore di quello dall'ospedale stesso alla sede del consiglio di leva. Nel primo caso spetta all'inscritto la identica somma corrispostagli per recarsi all'ospedale; nel secondo caso invece gli deve essere pagato soltanto il prezzo del biglietto di viaggio dall'ospedale al comune di residenza.

Il Ministro — E. Pedotti.

DECISIONI DI MASSIMA

4.

Libretto di riconoscimento degli ufficiali in congedo. — L'uso del *Libretto di riconoscimento per gli ufficiali in congedo* è consentito soltanto alle persone che, a' termini del § 1 dell'*Alto* 31 del corrente anno, posseno esserne provvisti.

Conseguentemente, a soluzione di quesiti fatti, si avverte che tale libretto dev'essere restituito anche dagli ufficiali che cessano d'appartenere alla milizia territoriale senza far passaggio, *per qualsiasi motivo*, alla riserva. (*Div. casermaggio e trasporti*).

Roma, 1905 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 9ª **1905** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 aprile.

APRILE 18. — Istruzioni circa la compilazione degli indirizzi dei telegrammi di Stato in franchigia indirizzati a località nell'interno del Regno, *pag.* 121.
» 18. — Varianti ai conti di costruzione inseriti nell'allegato *F* all'*Atto* 513 del 1904, *pag.* 123.
» 23. — Stagnatura delle gavette, degli oggetti di cucina, ecc., *pag.* 126.
» 24. — Ricompense al valor militare, *pag.* 126.
» 26. — Franchigia telegrafica, *pag.* 126.
» 26. — Elenco delle Regie autorità diplomatiche e consolari alle quali è affidato il servizio della leva all'estero e rispettiva circoscrizione territoriale, *pag.* 126.
» 27. — Adozione di un giubbone per marescialli dei carabinieri reali e modificazione al giubbone da carabinieri reali, *pag.* 144.
» 27. — Aggiunte o varianti alla « memoria descrittiva dei fornelli economici perfezionati » approvata con *Atto* 430 del 1903, *pag.* 153.

Atto N. **52**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — **Istruzioni circa la compilazione degli indirizzi dei telegrammi di Stato in franchigia indirizzati a località nell'interno del Regno**. — 18 aprile.

1. Quando il telegramma è destinato ad una località sprovvista di ufficio telegrafico, il mittente deve far seguire il nome della località di definitiva destinazione dal nome dell'ufficio telegrafico che deve eseguirne la spedizione e deve far precedere l'indirizzo stesso da una delle indicazioni *espresso* o *posta*, a seconda che si desidera che l'invio si faccia per espresso o per posta.

2. Quando il mittente ignora se una data località sia o no fornita di ufficio telegrafico, deve apporre prima dell'indirizzo una delle indicazioni *espresso eventuale* o *posta eventuale*.

3. Se il mittente omette nell'indirizzo dei telegrammi diretti a località sfornite di ufficio telegrafico una delle indicazioni: *espresso*, *posta*, *espresso eventuale*, *posta eventuale*, gli uffici d'arrivo più vicini alla località di destinazione spediscono tali telegrammi per posta, come corrispondenza raccomandata in franchigia.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 49, pag. 118. — Nella colonna « Numero categorico », *al numero:* 703, *sostituire:* 708.

3 MAG 5

Per eccezione, i telegrammi diretti a località servite da uffici telegrafici di ferrovia o di tramvia, autorizzati a riscuotere una tassa fissa per il recapito in loco, sono spediti per espresso di iniziativa di ufficio.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **53.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Varianti ai conti di costruzione inseriti nell'allegato *F*, all'*Atto* 143 del 1904.** — 18 aprile.

Per eliminare alcune differenze riscontrate nei rapporti tra la lunghezza ed il peso della cordicella e dello spago straforzinato che si adoperano nella costruzione delle tende da comandante di corpo e da ufficiali, e dei relativi sacchi custodia, questo Ministero dispone che ai conti di costruzione di siffatti oggetti approvati con l'allegato *F* all'*Atto* 143 del 1904 siano sostituiti quelli appresso riportati:

CATEGORIA II

—

CONTO DI COSTRUZIONE

del sacco custodia per tende da comandante di corpo.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di lino o canapa cruda spinata, per falsi coperchi di zaini e per sacchi custodia da tende, alta m. 0,74	M	1 340	0 80	1 072
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	L.	— —	— —	0 328
Prezzo di costo . . .	L.			1 400
Prezzo di conteggio . . .	L.			1 40

(1) Nella fornitura sono compresi metri 4,32 di spago straforzinato del diametro di mm. 3 a 3,5 corrispondenti a circa grammi 25.

CATEGORIA II

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del sacco custodia per tende da ufficiali.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di lino o canapa cruda spinata, per falsi coperchi di zaini e per sacchi custodia da tende, alla m. 0,74	M.	1 120	0 80	0 896
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	L.	— —	— —	0 324
Prezzo di costo . . . L				1 220
Prezzo di conteggio . . . L.				1 25

(1) Nella fornitura sono compresi metri 1,20 di spago straforzinato del diametro di mm. 3 a 3,5 corrispondenti a circa grammi 20.

CONTO DI COSTRUZIONE *della tenda con armatura e sacco custodia da comandante di corpo.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tenda senza armatura e senza sacco custodia da comandante di corpo . . .	M.	— —	— —	37 40
Sacco custodia per tende da comandante di corpo	N.	— —	— —	1 40
Armatura per tende da comandante di corpo	»	— —	— —	6 80
Prezzo di costo e di conteggio . . . L.				45 60

CATEGORIA II

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della tenda con armatura e sacco custodia da ufficiali.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tenda senza armatura e senza sacco custodia da ufficiali	M.	— —	— —	23 80
Sacco custodia per tende da ufficiali	N.	— —	— —	1 25
Armatura per tende da ufficiali	»	— —	— —	3 30
Prezzo di costo e di conteggio	L.			28 35

CATEGORIA II

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della tenda senza armatura e senza sacco custodia da comandante di corpo.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color fulvo per tende, alta m. 0,88	M.	26 700	0 90	24 030
Tela di cotone color turchino per tende, alta m. 0,72 a 0,74	»	2 300	1 00	2 300
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	11 000
Prezzo di costo	L.			37 330
Prezzo di conteggio	L.			37 40

(1) Nella fornitura sono compresi n. 60 bottoni mezzani d'osso color fulvo, metri 30,95 di funicella da teli da tenda corrispondenti a circa grammi 740.

CATEGORIA II

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della tenda senza armatura e senza sacco custodia da ufficiali.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color fulvo per tende, alta m. 0,88	M	17 000	0 90	15 300
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	L.	— —	— —	8 500
Prezzo di costo . . . L.				23 800
Prezzo di conteggio . . . L.				23 80

(1) Nella fornitura sono compresi metri 13,30 di funicella da teli da tenda corrispondenti a circa grammi 315, n. 28 ghiandine di legno per tende, metri 8 di cordoncino color fulvo per tende e la provvista ed applicazione delle parti di cuoio.

Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi sono portate le seguenti varianti:

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		*Annotazioni*
II	185	Tende con armatura e sacco custodia da comandante di corpo.	N	45	60	Variante
»	186	Tende con armatura e sacco custodia da ufficiali	»	28	35	Id.
»	189	Tende senza armatura e senza sacco custodia da comandante di corpo	»	37	40	Id.
»	190	Tende senza armatura e senza sacco custodia da ufficiali. . .	»	23	80	Id.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **54.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Stagnatura delle gavette, degli oggetti di cucina, ecc** — 24 aprile.

In ottemperanza al disposto del R. Decreto 23 giugno 1904, che modifica l'articolo 125 del Regolamento generale sanitario, il Ministero ha determinato che la stagnatura delle suppellettili da cucina e da tavola e qualsiasi altro oggetto destinato a porsi in contatto diretto con sostanze alimentari e bevande, sia fatta con stagno fino e al titolo non minore di 990 millesimi. Ferme restando le disposizioni in vigore riflettenti la stagnatura delle gavette, degli oggetti da cucina ecc, i corpi e le amministrazioni militari interessate apporteranno la presente variante all'*Atto* 51 del 1895 ed alle indicazioni contenute a pagina 353 del *Manuale dei medicamenti* edizione 1903.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **55.** — ONORIFICENZE — **Ricompense al valor militare.** — 24 aprile.

Le competenti autorità nel compilare gli elenchi modello n. 118 del catalogo per proposte di ricompense al valor militare dovranno sempre indicarvi il luogo di nascita dei proposti.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **56.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Franchigia telegrafica.** — 26 aprile.

In seguito ad accordi col Ministero delle poste e telegrafi, si rende noto che dal 1° corrente aprile è concessa la franchigia ai telegrammi spediti dai sindaci ai comandi di distretto militare e di deposito dei vari corpi del R. esercito, *in occasione di chiamate alle armi*, purchè i telegrammi siano spediti nell'interesse del servizio.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **57.** — RECLUTAMENTO. — **Elenco delle Regie autorità diplomatiche e consolari alle quali è affidato il servizio della leva all'estero e rispettiva circoscrizione territoriale.** — 26 aprile.

In vista delle numerose modificazioni che si è reso necessario apportare all'*Atto* 325 del 1902, si è creduto opportuno di ripubblicare per intero tale atto contenente l'elenco delle

RR. autorità diplomatiche e consolari che sono incaricate del servizio della leva all'estero e la circoscrizione territoriale ad esse rispettivamente assegnata.

Come è stabilito dall'*Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero*, sono incaricati del servizio della leva all'estero i RR. consoli e viceconsoli e le RR. ambasciate e legazioni aventi cancelleria consolare. Le RR. legazioni a Berna e a Bucarest, sebbene non abbiano cancelleria consolare, si occupano pure egualmente del servizio di leva.

Per la Colonia Eritrea provvede al servizio della leva il Comandante del R. corpo di truppe coloniali residente in Asmara; per la Colonia del Benadir provvede il locale Governatore.

Le regie autorità diplomatiche o consolari attendono in via normale al servizio della leva per i nazionali residenti nel territorio rispettivamente indicato nell'annesso elenco. Esse però dovranno anche assistere in tal materia i nazionali residenti in altre località che loro eventualmente si presentassero.

Per facilitare la consultazione del presente elenco, le regie autorità all'estero sono raggruppate secondo gli Stati in cui sono stabilite; gli Stati sono poi distribuiti in ordine alfabetico.

Il Ministro — E PEDOTTI.

ARGENTINA.

LEGAZIONE BUENOS AIRES. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console e del viceconsole locale.

CONSOLATO BUENOS AIRES. — La città e il territorio federale di Buenos Aires.

CONSOLATO CORDOBA. — Le provincie di Cordoba, Santiago del Estero, Tucuman, Salta, Rioja, Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis e Mendoza e il territorio nazionale di Los Andes.

CONSOLATO LA PLATA. — La provincia di Buenos Aires, i territori nazionali (Gobernaciones) di La Pampa, Rio Negro, Neuquen, Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego (eccettuato il territorio dipendente del R. Viceconsole di Bahia Blanca).

VICECONSOLATO BAHIA BLANCA — Il territorio circostante alle seguenti agenzie consolari: Tres Arroyos, Tandil, Azul, S. Carlos de Bolivar, Trenque Lanquen, Coronel Suarez,

Coronel Pringles, Carmen de Patagones, General Acha, Pampa Central, Rawson (Chubut).

Consolato Rosario. — La provincia di Corrientes, i territori Chaco, Misiones, Formosa, nonchè i dipartimenti del sud della provincia di Rosario: Rosario, S. Lorenzo, Constitucion, General Lopez, Caseros, Iriondo e Belgrano.

Viceconsolato Paraná. — La provincia di Entre Rios.

Viceconsolato Santa Fé. — I seguenti dipartimenti del nord della provincia di Rosario: Santa Fé, Garay, S. Javier, S. Justo, Reconquista, Vera, S. Cristobal, Las Colonias, Castellanos, S. Martin, S. Gerònimo.

AUSTRIA-UNGHERIA.

Ambasciata Vienna. — Alta e Bassa Austria, Salisburgo, Stiria, Boemia, Moravia e Slesia.

Consolato Budapest. — Il territorio del Regno d'Ungheria meno la città e il distretto di Fiume.

Consolato Fiume. — La città e il distretto di Fiume, la Croazia e la Slavonia.

Consolato Innsbruck. — Tirolo, Vorarlberg e principato di Lichtenstein.

Consolato Lemberg (Leopoli). — Il Regno di Galizia e il ducato di Bucovina.

Consolato Trieste. — I territori di Carinzia, Carniola, il litorale d'Istria e del Quarnero, meno la città e il distretto di Fiume.

Consolato Zara. — Tutta la Dalmazia, eccettuato il territorio dipendente dal viceconsolato di Spalato.

Viceconsolato Spalato. — I distretti di Spalato, Metcovich, Imoski, Sinj, Macarska, nonchè le isole di Brazza, Solta, Lesina, Lissa.

BELGIO.

Legazione Bruxelles. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Bruxelles. — Le provincie di Brabante, Hainaut, Limbourg e Namur.

Consolato Anversa. — Le due Fiandre e la provincia d'Anversa.

Consolato Liegi. — Le provincie di Liegi e di Lussemburgo.

BOLIVIA.

Consolato La Paz. — Il territorio della repubblica.

BRASILE.

Legazione Rio Janeiro. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console e del viceconsole locale.
Consolato Rio Janeiro. — Il distretto federale e lo Stato di Rio Janeiro.
Consolato Bahia. — Gli Stati di Bahia e di Sergipe.
Consolato Bello Horizonte. — Gli Stati di Minas Geraes e di Goyaz (eccettuato il territorio dipendente dal Viceconsolato di Juiz de Fora).
Viceconsolato Juiz de Fora. — Tutta la regione detta *da Matta*, comprendente i municipî di Juiz de Fora, Santa Lucia de Carangola, S. Paulo do Muriahé, Rio Branco, Ubá, Cataguazes, Leopoldina, S. José d'Alem Parahyba, Mar d'Hespanha, S. João Nepomuceno, Rio Novo, Pomba, Palmyra, Lima Duarte, Rio Preto e Palma.
Consolato Curitiba. — Lo Stato di Paranà.
Consolato Florianopolis (già Desterro). — Lo Stato di Santa Caterina.
Consolato Pernambuco. — Gli Stati di Alagôas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Parahyba, Pernambuco, Piauhy e Rio Grande do Norte.
Viceconsolato Belem (Pará). — Lo Stato del Parà.
Consolato Porto Alegre. — Gli Stati di Rio Grande do Sul e di Matto Grosso.
Consolato San Paolo. — Lo Stato di San Paolo.

Viceconsolato Campinas.
Viceconsolato Ribeirao Preto.
Viceconsolato S. Carlos do Pinhal.
Viceconsolato Santos.

Per quanto riguarda questi viceconsolati, essendo difficile ripartire il servizio secondo le località, spesso non segnate in nessuna carta, si è stabilito di accentrare tutto il lavoro di corrispondenza nel Consolato di S. Paolo, che provvederà a ripartirlo convenientemente.

Consolato Vittoria. — Lo Stato di Espirito Santo.

CHILÌ.

Legazione Santiago. — La città di Santiago.
Consolato Valparaiso. — Il territorio della Repubblica, meno la città di Santiago.

CINA.

Legazione Pechino. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console di Tientsin.
Consolato Canton. — Le provincie di Kwangtung, Kwangsi, e Kweichau.
Consolato Mongtzè. — La provincia di Yunnan.
Consolato Shanghai. — Le provincie di Kiangsu, Chekiang, Fukien, Shantung e Anhuei.
Consolato Tientsin. — Le provincie di Manciuria (Mukden, Kirin e Tsitsihar), Chili, Shansi, Shensi e Kansù.
Consolato Han-Kow. — Le provincie di Upe, Hunan, Soecinäm, Kiangsi e Honan.

COLOMBIA.

Legazione Bogotà. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Bogotà. — I dipartimenti di Cundinamarca, Antioquia, Tolima, Cauca e Boyacà. La corrispondenza deve essere diretta alla R. Legazione.
Consolato Barranquilla (?). — Gli Stati di Bolivar e Magdalena.
Consolato S. José di Cücuta. — Il dipartimento di Santander.

CONGO.

Consolato Matadi. — Il territorio dello Stato.

COREA.

Consolato Seoul. — Il territorio dell'Impero.

COSTARICA.

Consolato S. José di Costarica. — Il territorio della Repubblica.

CUBA.

Consolato Avana. — Il territorio della Repubblica.

DANIMARCA E POSSEDIMENTI DANESI.

Legazione Copenaghen. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Copenaghen. — Il territorio del Regno. Inviare la corrispondenza alla R. legazione a Copenaghen.
Consolato Saint-Thomas. — Le Antille danesi.

EQUATORE.

Consolato Guayaquil. — Il territorio della Repubblica.

ETIOPIA.

Legazione Addis-Abeba — Il territorio dell'Impero.

FRANCIA E POSSEDIMENTI FRANCESI.

Ambasciata Parigi. — I dipartimenti di Seine, Seine et Oise, Seine et Marne, Oise, Eure et Loire, Aube, Nord, Pas de Calais, Somme, Aisne, Ardennes, Loiret, Indre et Loire, Loire et Cher, Sarthe et Yonne.
Consolato Besançon. — I dipartimenti di Haute Marne, Côte d'Or, Jura, Doubs, Haute Saône, Meuse e i cantoni francesi già compresi nei dipartimenti della Mosella, della Meurthe, dei Vosgi e dell'Alto Reno.
Consolato Bordeaux. — Charente, Charente inférieure, Gironde, Landes, Hautes Pyrénées, Basses Pyrénées, Gers, Lot et Garonne, Tarn et Garonne, Lot, Dordogne, Vienne, Haute Vienne, Deux Sèvres e Vandée.
Consolato Chambéry. — I dipartimenti di Savoie, Haute Savoie, Isère e Hautes Alpes.
Consolato Havre. — I dipartimenti di Seine inférieure, Eure, Orne, Calvados, Manche, Finistère, Morbihan, Loire inférieure, Maine et Loire, Mayenne, Ille et Vilaine, Côtes du Nord.
Consolato Lione. — I dipartimenti di Rhône, Loire, Saône et Loire, Allier, Ardèche, Cantal, Corrèze, Creuze, Puy de Dôme, Haute Loire, Drôme, Ain, Indre, Cher et Nièvre.

Consolato Marsiglia. — I dipartimenti di Gard, Bouches du Rhône, Vaucluse, Basses Alpes, Pyrénées orientales, Aude, Ariège, Haute Garonne, Tarn, Lozère, Aveyron.
Viceconsolato Cette. — Dipartimento dell' Hérault.
Consolato Nizza. — Dipartimento delle Alpi marittime.
Consolato Tolone. — Dipartimento del Varo.
Consolato Bastia. — L'isola di Corsica.
Consolato Algeri. — L'Algeria, eccettuato il territorio dipendente dal viceconsolato di Bona.
Viceconsolato Bona. — Il circondario (arrondissement) omonimo, esclusa La Calle e dintorni.
Consolato Caienna. — La Guiana francese e le sue dipendenze.
Consolato Rufisque. — I possedimenti francesi della Senegambia.
Consolato Fort de France (Martinica). — Le Antille francesi (eccettuata l'isola della Guadalupa).
Consolato Noumea. — I possedimenti francesi in Oceania (Nuova Caledonia). I possedimenti francesi nella Polinesia dipendono dal R. consolato in S. Francisco.
Consolato Point-à-Pitre (Guadalupa). — L'isola di Guadalupa.
Consolato Saigon. — I possedimenti francesi nella Concincina.
Consolato Saint-Denis (Reunion). — Il territorio dell' isola della Riunione e sue dipendenze.
Consolato Tamatave. — L'isola di Madagascar.

GERMANIA.

Ambasciata Berlino. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console e del viceconsole locale.
Consolato Berlino. — Le provincie prussiane di Brandeburgo, di Sassonia e di Posen, il ducato di Anhalt, il principato di Schwarzburg Rudolstadt, il principato di Schwarzburg Sondershausen e il ducato di Brunswick.
Consolato Amburgo. — I territori delle città libere ed anseatiche di Amburgo, Brema e Lubecca, Altona, la provincia di Annover, il granducato di Oldemburgo e il ducato di Lauenburgo.
Consolato Breslavia. — La provincia prussiana di Slesia.
Consolato Colonia. — Le provincie prussiane del Reno, la Westfalia e il principato di Valdeck, meno il territorio dipendente dal consolato di Saarbrücken.

Consolato Dresda. — I circoli sassoni di Dresda, Zwickau e Bautzen.

Consolato Francoforte s. M. — La provincia prussiana di Assia Nassau, il granducato di Assia, i principati di Hohenzollern, di Schaumburg-Lippe e di Lippe-Detmold.

Consolato Kiel. — Le provincie prussiane di Schleswig-Holstein, meno Altona.

Consolato Königsberg. — Le provincie prussiane della Prussia orientale ed occidentale.

Consolato Lipsia. — Il circolo Sassone di Lipsia, il granducato di Sassonia-Weimar, i ducati di Sassonia-Meiningen, di Sassonia-Coburgo-Gotha e di Sassonia-Altenburgo, i principati di Reuss, linea primogenita, e di Reuss, linea cadetta.

Consolato Mannheim. — Il territorio del granducato di Baden e l'Alsazia.

Consolato Saarbrücken. — I distretti di Coblenza e Treviri e la Lorena.

Consolato Stettino. — La provincia prussiana di Pomerania, i granducati di Mecklemburgo-Schwerin e di Mecklemburgo Strelitz.

Consolato Stoccarda. — Il territorio del regno di Wurtemberg

Legazione Monaco di Baviera. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console e dei viceconsoli locali.

Consolato Monaco di Baviera. — I circoli bavaresi dell'Alta Baviera, della Bassa Baviera, di Svevia e Neuburg e dell'Alto Palatinato.

Consolato Norimberga. — I circoli bavaresi dell'Alta Franconia, della Media Franconia, della Bassa Franconia e del Basso Palatinato.

Il territorio di Dar-es-Saalam (Africa orientale germanica) dipende dal Consolato di Zanzibar.

GIAPPONE.

Legazione Tokio. — Il territorio dell'Impero.

GRAN BRETAGNA E POSSEDIMENTI INGLESI.

Ambasciata Londra. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console e del viceconsole locale.

Consolato Londra (44 Finsbury Square E. C.). — Le contee di Bedford, Berks, Buckingham, Cambridge, Cornwall, De-

von, Dorset, Essex, Hants, Hertford, Huntingdon, Kent, Leicester, Middlesex, Norfolk, Northampton, Oxford, Rutland, Somerset, Stafford, Suffolk, Surrey, Sussex, Warwick, Wiltshire, Worcester. Le isole Scilly. Le isole Bermude (Oceano Atlantico).

Consolato Cardiff. — Le contee di Glamorgan, Gloucester e Monmouth.

Consolato Glasgow. — Il Regno di Scozia

Consolato Liverpool. — Le contee di Chester, Cumberland, Derby, Durham, Hereford, Lancashire, Lincoln, Northumberland, Nottingam, Shropshire, Westmorland, Yorkshire, Wales (meno Glamorgan), l'Irlanda.

POSSEDIMENTI INGLESI NEL MEDITERRANEO.

Consolato Gibilterra. — La città e il suo territorio, la costa spagnuola dal fiume Guadiaro alla città di Tarifa inclusivamente, l'agenzia consolare di Algesiras.

Consolato Malta. — Il gruppo di Malta.

POSSEDIMENTI INGLESI IN AFRICA.

Consolato Johannesburg. — Le colonie del Transwaal e dell'Orange e il territorio della Rhodesia.

Vice-Consolato Capetown. — Le colonie del Capo di Buona Speranza e del Natal.

Consolato Freetown (Sierra Leone). — Le colonie inglesi nella Senegambia.

Consolato Mahé. — Le isole Seychelles.

Consolato Port Louis. — L'isola di Mauritius.

POSSEDIMENTI INGLESI IN ASIA.

Consolato Aden. — I possedimenti inglesi posti sulle coste del mar Rosso, del golfo di Aden e la costa dei Somali.

Consolato Bombay. — Le coste dell'Indostan dal Capo Comorino fino a Kurachee inclusivamente, compresi i territori portoghesi di Goa, Daman e Diu.

Consolato Calcutta. — Le coste dell'Indostan dal capo Comorino fino alla frontiera settentrionale dell'Arrakan.

Consolato Colombo. — L'isola di Ceylan.

Consolato Hong-Kong. — L'isola di Hong Kong.

Consolato Rangoon. — I territori dell'Arrakan, del Pegù e del Tenasserim ed il territorio dell'antico Impero birmano.
Consolato Singapore. — L'isola di Singapore, Malacca ed il gruppo di Poulo Penang.

POSSEDIMENTI INGLESI IN AMERICA.

Consolato Bridgetown (Barbados). — Le isole di Barbados e Santa Lucia.
Consolato Halifax. — Le provincie di Nuova Scozia e di Nuova Brunswick, le isole del Principe Edoardo e di Terranova.
Consolato Kingston. — L'isola di Giamaica e sue dipendenze.
Consolato Montreal. — Il dominio del Canadà, ad eccezione delle provincie di Nuova Scozia, di Nuova Brunswick e dell'isola del Principe Edoardo.
Consolato Porto Stanley. — Il gruppo delle isole Falkland.
Consolato Trinità. — Il territorio delle Piccole Antille inglesi, meno l'isola di Barbados.
Le isole Bermude sono comprese nella circoscrizione territoriale del R. consolato in Londra.

POSSEDIMENTI INGLESI IN AUSTRALIA.

Consolato Melbourne. — L'Australia, la Nuova Zelanda e le isole Figi (eccettuata l'Australia occidentale).
Viceconsolato Perth. — L'Australia Occidentale (West Australia).

GRECIA.

Legazione Atene. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console al Pireo.
Consolato Corfù. — Le isole Jonie.
Consolato Pireo — Il regno di Grecia meno le isole Jonie e la provincia di Acaia.
Viceconsolato Patrasso. — La provincia di Acaia col capoluogo Patrasso.

GUATEMALA.

Legazione Guatemala. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Guatemala. — Il territorio della Repubblica. La corrispondenza deve essere diretta alla R. Legazione.

HAITI.

Consolato Porto Principe. — Il territorio della Repubblica.

HAWAII.

Consolato Honolulu. — Il territorio delle isole Hawaii.

HONDURAS.

Consolato Amapala. — Il territorio della Repubblica.

LUSSEMBURGO.

Consolato Lussemburgo. — Il territorio del granducato.

MAROCCO.

Legazione Tangeri. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Tangeri. — Le coste dell'Impero. La corrispondenza deve essere diretta alla R. Legazione.

MESSICO.

Legazione Messico. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Messico. — Gli Stati del Messico, eccettuati quelli di Tamaulipas, Veracruz, Tabasco e Campeche. La corrispondenza deve essere diretta alla R. Legazione.

Consolato Veracruz. — Gli Stati di Tamaulipas, Veracruz, Tabasco e Campeche.

MONACO Pr.

Consolato Monaco. — Il territorio del principato.

MONTENEGRO

Legazione Cettigne. — Il territorio del principato.

NICARAGUA.

Consolato Managua. — Il territorio della Repubblica.

PAESI BASSI E POSSEDIMENTI OLANDESI.

Legazione Aia. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console a Rotterdam.
Consolato Amsterdam. — Le provincie di Olanda settentrionale, Utrecht, Gelderland, Overyssel, Drenthe, Vriesland e Groningen.
Consolato Rotterdam. — Le provincie di Olanda meridionale, Zelanda, Brabante settentrionale e ducato di Limburgo.
Consolato Batavia. — Le isola di Giava, Borneo, Bali, Sumatra e i gruppi adiacenti.
Consolato Curaçao. — I possedimenti olandesi nelle Antille.
Consolato Paramaribo. — Il territorio della Guyana olandese.

PANAMA.

Consolato Panama. — Il territorio della Repubblica.

PARAGUAY.

Consolato Assunzione. — Il territorio della Repubblica.

PERSIA.

Legazione Teheran. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Teheran. — Il territorio dell'Impero. La corrispondenza deve essere diretta alla R. Legazione.

PERÙ.

Legazione Lima. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Lima. — Il territorio della Repubblica (eccettuata la provincia di Callao). La corrispondenza deve essere diretta alla R. Legazione.
Viceconsolato Callao. — La provincia di Callao.

PORTOGALLO E POSSEDIMENTI PORTOGHESI.

Legazione Lisbona. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Lisbona. — Le provincie di Estremadura, Alentejo e Algarve, le isole Azzorre, il gruppo delle isole di Capo Verde, l'isola di S. Thomé, Bolama (Senegambia) e Loanda (Angola).

Consolato Funchal. — L'isola di Madera.

Consolato Oporto. — Le provincie di Minho, Tras os Montes e Beira.

Consolato Lourenço Marques. — I possedimenti portoghesi del Mozambico.

Bolama (Senegambia), Loanda (Angola), S. Thomè (isola) e S. Vincenzo (Capo Verde) sono compresi nella circoscrizione territoriale del R. consolato di Lisbona.

Consolato Macao. — Le colonie portoghesi nell'isola di Macao.

I territori portoghesi di Goa, Daman e Diu sono compresi nella circoscrizione territoriale del R. consolato in Bombay.

RUMANIA.

Legazione Bucarest. — Le provincie della Rumania meno quelle componenti l'antico principato di Moldavia, la Dobrogia e il distretto di Braila.

Consolato Galatz. — Le province componenti l'antico principato di Moldavia e il distretto di Braila.

Viceconsolato Constanza. — La Dobrogia.

RUSSIA.

Ambasciata Pietroburgo. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Pietroburgo. — I governi della Russia occidentale.

Consolato Abo. — Le provincie di Abo-Björneborg colle isole di Aaland, le province di Wasa ed Uleäborg coi loro porti marittimi e le isole adiacenti e colle città nell'interno.

Consolato Batum. — Le provincie del Caucaso.

Consolato Helsingfors. — Le provincie di Nyland, Wyborg, Tavastehus, S. Michele e Kuopio.

Consolato Kiew. — I governi di Kiew, Podolia, Poltava, Charkof, Vollinia, Tsernigow, Kursk ed Orel.

CONSOLATO MOSCA. — I governi della Russia centrale ed orientale.

CONSOLATO ODESSA.. — I governi di Bessarabia, Kherson, Tauride, Jekaterinoslav e il paese dei cosacchi del Don.

CONSOLATO RIGA. — I governi della Russia settentrionale, ossia la Curlandia, la Livonia e le isole adiacenti.

CONSOLATO VARSAVIA. — Le provincie del governo generale di Varsavia.

SALVADOR.

CONSOLATO SAN SALVADOR. — Il territorio della repubblica.

SAN DOMINGO.

CONSOLATO SAN DOMINGO. — Il territorio della Repubblica.

SAN MARINO.

CONSOLATO SAN MARINO. — Il territorio della Repubblica.

SERBIA.

LEGAZIONE BELGRADO. — Il territorio del Regno.

SIAM.

LEGAZIONE BANGKOK. — Il territorio del Regno.

SPAGNA E POSSEDIMENTI SPAGNUOLI.

AMBASCIATA MADRID. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

CONSOLATO MADRID — Le provincie di Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Soria, Segovia, Avila, Valladolid, Zamora, Salamanca, Badajoz, Caceres, Saragozza e Teruel.

CONSOLATO BARCELLONA. — Le provincie di Barcellona, Tarragona, Lerida, Gerona, Huesca, Malaga, Granada. Jaën, Almeria, Valenza, Alicante. Castellon, Murcia, Albacete e le isole Baleari.

CONSOLATO CADICE. — Le provincie di Cadice, Siviglia, Cordova e Huelva.

Consolato Santander. — Le provincie di Santander, Burgos, Logrono, Navarra, Biscaglia, Guipuzcoa, Alava, Oviedo, Corogna, Lugo, Orense, Pontevedra, Palencia e Leon.

Algesiras è compresa nella circoscrizione territoriale del R. consolato in Gibilterra.

Consolato Santa Croce di Teneriffa. — Il gruppo delle isole Canarie.

STATI UNITI D'AMERICA E POSSEDIMENTI.

Ambasciata Washington. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Washington. — Il distretto federale di Columbia.

Consolato Boston. — Gli Stati di Massachusetts, Vermont, New-Hampshire, Maine.

Consolato Chicago. — Gli Stati di Illinois, Michigan, Ohio, Kentucky, Wisconsin, Jowa, Minnesota, Missouri.

Consolato Denver. — Gli Stati di Colorado, Idao, Indiana, Dakota, Kansas, Montana, Nebraska, Utak, Wyoming, ed i territori di Arizona, Nuovo Messico e Okloama.

Consolato Filadelfia. — Gli Stati di Pennsylvania, Maryland, Delaware, East Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina e Georgia (eccettuate le contee di Alleghany, Westmoreland e Fayette.

Vicconsolato Pittsburg. — Le contee di Alleghany, Westmoreland e Fayette.

Consolato Nuova Orleans. — Gli Stati di Luisiana, Texas, Mississipi, Alabama, Florida, Arkansas, Tennessée e il territorio Indiano.

Consolato Nuova York. — Gli Stati di Nuova York, Connecticut, Rhode Island, Nuova Jersey.

Consolato S. Francisco. — Gli Stati e i territori di California, Nevada, Oregon, Washington, Alaska, e i possedimenti francesi nella Polinesia.

Consolato S. Giovanni di Porto Rico. — L'isola di Porto Rico.

Consolato Manilla (Filippine). — L'arcipelago delle Filippine.

SVEZIA E NORVEGIA.

Legazione Stoccolma. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Stoccolma. — Le coste svedesi da Ystad al territorio russo, comprese le isole adiacenti.

CONSOLATO CRISTIANIA. — Il territorio della Norvegia.
CONSOLATO GOTHENBURG. — Le coste svedesi della frontiera norvegiana ad Ystad.

SVIZZERA.

LEGAZIONE BERNA. — Il cantone di Berna.
VICECONSOLATO BRIGA. — Il cantone del Vallese.
CONSOLATO BASILEA. — I cantoni di Basilea città, Basilea campagna, Soletta, Argovia, Lucerna, Zug, Unterwalden, Schwitz e Uri.
CONSOLATO LUGANO. — Il canton Ticino.
CONSOLATO GINEVRA. — I cantoni di Ginevra, Vaud, Neufchâtel e Friburgo.
CONSOLATO ZURIGO. — I cantoni di Zurigo, Sciaffusa, Turgovia, Appenzell, San Gallo e Glarona.
VICECONSOLATO COIRA. — Il cantone dei Grigioni.

TURCHIA E PROVINCIE DIPENDENTI.

AMBASCIATA COSTANTINOPOLI. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console e del viceconsole locale.
CONSOLATO COSTANTINOPOLI:

A) Vilayet di Costantinopoli, Prefettura della città dalla quale dipendono:

in Europa:

1. il Caza Kutchuk-Tchekmedjè; 2. sette circoli Municipali;

in Asia:

1. il Caza delle Isole dei Principii; 2. il Caza di Guebzè; 3. il Caza di Beicos; 4. il Caza di Kartal; 5. il Caza di Chilè; 6. tre circoli municipali;

B) Sangiaccati dipendenti dal Ministero dell'interno ottomano cioè:

in Europa:

1. il sangiaccato di Tchataldja;

in Asia:

1. il sangiaccato di Ysmidt; 2. il sangiaccato dei Dardanelli;

C) il vilayet di Kastamuni (Asia) composto dei sangiaccati di Kastamuni, Boli, Kenguiri e Sinope.

D) il vilayet di Angora (Asia) composto dei sangiaccati di Angora, Kirchèhir, Gosgat, Kaisseriè (Cesarea), Tchoroun.

E) La parte settentrionale del vilayet di Khodavendikiar (Asia) cioè:

1. il sangiaccato di Brussa; 2. il sangiaccato di Ertogroul; 3. del sangiaccato di Kutaia (vilayet di Khodavendikiar) dipendono da Costantinopoli solo i Caza di Kutaia, Eski, Cheir, Guédez e Simaro; 4. del sangiaccato di Karassi (vilayet di Khodavendikiar) dipendono da Costantinopoli i Caza di Penderma, Erdek, Ghemene e Edremit.

F) Le isole Tenedos, Lemnos, ed Imbros (Asia).

Viceconsolato Adrianopoli. — 1. Il mutessarifat di Adrianopoli con i caza di Harza, Uzun-Keupru, Mustafà pascià, Demotica, Ortakeni Kirgiali; 2 Il sangiacciato di Gumulgina con i caza di Gumulgina, Sultan Yeri, Aki Tehelebi, Xantie, Egridere, Dari derè, Giebel; 3. Il sangiaccato di Kirk-Kilissè col mutessariflik di Kirk-Kilissè e i caimacanlik di Visè, Babaeschi, Lulè Burgas, Tirnovo, Atapoli, Midia e il muduriet di Burnar Hissar.

Consolato Canea. — L'isola di Candia.

Consolato Gianina. — Il vilayet di Gianina meno il territorio dipendente dal viceconsolato di Vallona.

Viceconsolato Vallona. — Il mutessariflik di Berat, che comprende i caimacanti di Vallona, di Scrapari, di Luzna e i nahie di Tamorizza e Fieri.

Consolato Monastir. — Il vilayet di Monastir.

Consolato Salonicco. — Il vilayet di Salonicco.

Consolato Serajevo. — La Bosnia e l'Erzegovina.

Consolato Scutari (Albania). — Il vilayet di Scutari, meno il mutessariflik di Durazzo.

Viceconsolato Durazzo. — Il mutessariflik di Durazzo.

Consolato Uskub. — Il vilayet di Kossovo.

PROVINCIE D'ASIA.

Consolato Aleppo. — I vilayet di Aleppo, Adana, Diarbekir, Màamouret-Elazis Mossul ed il mutessariflik indipendente di Deir.

Consolato Beirut. — I vilayet di Beirut, Bagdad e Bassora, il territorio di Palmira, il governo del Libano e l'isola di Cipro.

Viceconsolato Damasco. — Il vilayet di Damasco.

Consolato Gerusalemme. — Il mutessariflik indipendente di Gerusalemme.

Consolato Hodeida. — Le coste ottomane del mar Rosso.

Consolato Smirne. — I vilayet di Aidin, Konia e dell'Arcipelago, meno le isole di Tenedos, Samotracia, Imbros e Lemnos, la parte meridionale del vilayet di Khodavendikiar, la parte del mutessariflik di Karasi nel golfo di Adramiti, estendendosi nell'interno fino a Balia Maden inclusivamente ed il principato di Samos.

Consolato Trebisonda. — I vilayet di Trebisonda, Sivas, Erzerum, Van e Bitlis.

PROVINCIE D'AFRICA.

Consolato Tripoli. — Il territorio dell'antica reggenza di Tripoli, meno la Cirenaica.

Viceconsolato Bengasi. — Il mutessariflik di Bengasi e Cirenaica.

VICEREAME D'EGITTO.

Agenzia diplomatica Cairo. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console e del viceconsole locale.

Consolato Cairo. — Le provincie di Kalioubieh, Menoufieh Guizeh, l'Alto Egitto e i territori egiziani nell'interno dell'Africa.

Consolato Alessandria. — Il territorio del Basso Egitto, ad eccezione delle provincie di Kalioubieh e Menoufieh e del litorale egiziano del mar Rosso e le provincie di Giedda.

Consolato Porto-Said. — Il territorio lungo l'istmo di Suez. Le coste egiziane del mar Rosso.

REGGENZA DI TUNISI.

Consolato Tunisi. — Il territorio della reggenza di Tunisi, meno la città e i dintorni di Susa.

Viceconsolato Susa. — La città e i dintorni di Susa.

BULGARIA.

Agenzia diplomatica Sofia. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Sofia. — Il principato di Bulgaria, meno il territorio dipendente dal viceconsolato di Rustciuk. La corrispondenza deve essere diretta alla R. agenzia diplomatica.

Viceconsolato Rusticiuk. — Le provincie di Rusticiuk, Viddino, Lom, Vratza, Pleona, Sistow, Sevlievo, Tirnovo, Silistria, Ragsrad, Schumla e Varna.

Consolato Filippopoli. — Le provincie della Rumelia orientale.

URUGUAY.

Consolato Montevideo. — Il territorio della Repubblica.

VENEZUELA.

Legazione Caracas. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Caracas. — Il distretto federale; gli Stati di Aragua, Miranda, Guarico, Barcelona, Maturin, Sucre, Nueva Esparta o isola Margarita, Bolivar, Apure; i territorî di Colon, Yaruary, Amazonas-Delta, Amacuro. La corrispondenza deve essere diretta alla R. Legazione.

Consolato Maracaibo. — Gli Stati di Zulia, Trujillo, Merida e Tachira.

Consolato Puerto Cabello. — Gli Stati di Carabobo, Lara, Falcon, Jaracuy, Cojedes, Zamora e Portuguesa.

ZANZIBAR.

Consolato Zanzibar. — I territori componenti il sultanato di Zanzibar e il territorio di Dar-es-Saalam (Africa orientale germanica).

Per il Benadir (Somalia italiana) il servizio della leva è affidato al locale Governatore.

N. **58**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un giubbone per marescialli dei carabinieri reali e modificazione al giubbone da carabinieri reali**. (Con tavole di disegno) (1). — 27 aprile.

È adottato per i marescialli dei carabinieri reali un giubbone di panno turchino per vestiario da carabinieri.

Al giubbone da carabinieri reali sono apportate alcune modificazioni, per renderlo di più facile adattamento.

---

(1) Le tavole di disegno verranno unite ad una prossima dispensa.

In dipendenza di ciò vengono pubblicati le descrizioni, i relativi conti di costruzione, gli specchi delle misure e le tavole di disegno che, per il giubbone da carabinieri reali, sostituiscono quelli ora in vigore.

Descrizione del giubbone per marescialli dei carabinieri reali.

Il giubbone da marescialli è costruito con panno turchino da carabinieri, in conformità del campione.

Si presenta di forma analoga a quella del giubbone da carabinieri, ma ne differisce essenzialmente nelle seguenti parti:

1° Il colletto è rinforzato con tela di lino cruda raddoppiata ed incollata;

2° I bottoni sono di frutto nero, a forma piatta;

3° Le asole per i bottoni sono praticate, anzichè nella stoffa del giubbone, in una sottostante striscia di panno rinforzata di tela nera lucida, in modo che, a giubbone abbottonato, i bottoni restano coperti;

4° La parte anteriore è rinforzata con tela di lino cruda da asciugatoi;

5° Su ciascuna spalla, in luogo del controspallino, vi è un nodo da spallini formato di un cordone attorcigliato in argento e seta nera, il quale viene assicurato per mezzo di due bottoni piccoli di metallo bianco;

6° La falda è più lunga e nel di dietro presenta 6 pieghe assicurate alle estremità ed alla parte mediana con cuciture;

7° La fodera del busto e delle maniche è di cotone color cenerino da istituti militari; quella della falda è di tela di cotone nera lucida;

8° Le tasche sono tutte interne: di esse due hanno lo spacco verticale sul petto; l'altra, lo spacco orizzontale, alquanto inclinato, ed è posta nella parte sinistra della falda;

9° Al colletto del giubbone verranno fatti applicare, a cura delle Legioni, gli alamari, sdoppiati, da colletti di abito di grande uniforme;

10° I giubboni da marescialli saranno confezionati su misura, attenendosi, per foggia e lavorazione, ai relativi campioni.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei giubboni di panno da marescialli.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo		Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia		Tela di cotone color cenerino per fodere, da istituti militari alta m. 0,85 — Quantità per ogni capo		Tela di cotone color cenerino per fodere, da istituti militari alta m. 0,85 — Quantità per ogni taglia		*Annotazioni*
1ª	25	1	50	37	50	1	80	45	00	La quantità di stoffa indicata per la 1ª taglia è quella ritenuta sufficiente per una persona che porti una lunghezza di vita di cent. 51 ed una grossezza di cent. 54 di meta petto; la quantità indicata per la 2ª taglia è quella ritenuta sufficiente per una persona che porti una lunghezza di vita di cent. 48 ed una grossezza di cent. 50 di meta petto; infine la quantità indicata per la 3ª taglia è quella ritenuta sufficiente per una persona che porti una lunghezza di vita di cent. 45 ed una grossezza di cent. 46 di meta petto.
2ª	50	1	40	70	00	1	70	85	00	
3ª	25	1	30	32	50	1	60	40	00	
Totali	100			140	00			170	00	
		Media		1	40			1	70	

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del giubbone di panno da marescialli.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40	M.	1 400	9 50	13 300
Tela di cotone color cenerino per fodere, da istituti militari, alta m. 0,85 . . .	»	1 700	1 00	1 700
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 800	0 57	456
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	7 500
Prezzo di costo . . . L				22 956
Prezzo di conteggio . . . L				23 00

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0,70 di tela di cotone nera, un paio di nodi da spallini d'argento intrecciati con seta nera, N. 6 bottoni grandi di frutto nero, un gancherello con rispettiva maglietta, nonchè N. 4 bottoni piccoli di metallo bianco.

Descrizione del giubbone da carabinieri reali.

Il giubbone è costruito con panno turchino da truppa, ad un sol petto, con falde corte, ed a taglio leggermente incavato alla cintola, in modo che si acconci, con bel garbo, alla persona, senza stringerla.

Le sue parti sono:

un corpo;
una falda;
un faldino;
un colletto;
un controspallino;
due maniche;
tre tasche.

Il corpo, che abbraccia il solo busto, si divide in parte anteriore ed in parte posteriore.

La parte anteriore ha sul lato destro nove bottoni piccoli, da carabinieri, fanteria e cavalleria, equidistanti e messi in fila in maniera che il primo, in alto, si trovi a mm. 35 dal gangherino e l'ultimo sulla cucitura della parte anteriore con la falda, e sul lato sinistro nove occhielli in corrispondenza dei bottoni. Internamente, lungo la linea dei bottoni e degli occhielli, fino al fondo delle falde, è posta una lista di panno della stessa qualità del giubbone.

La parte posteriore ha due bottoni piccoli, simili a quelli della parte anteriore, posti nei punti estremi d'unione col faldino.

La falda, di forma circolare, è attaccata alla parte anteriore mediante cucitura.

Il faldino ha sei pieghe ed è attaccato con cucitura alla parte posteriore ed alla falda.

Il colletto è diritto, leggermente arrotondato alle estremità anteriori e rinforzato da una striscia di tela liscivata, messa a doppio. Sulle bisettrici degli angoli formati dall'attaccatura del colletto con i lati corti di esso sono praticati, all'atto della costruzione dell'oggetto, due fori per il passaggio dei gambi delle stellette di divisa. Tali fori, che debbono essere rinforzati con qualche punto in filo a guisa di orlatura, vanno eseguiti in modo che, collocata a posto la stelletta, una delle punte di questa, disposta sulla bisettrice dell'angolo, venga a trovarsi a circa mm. 20 dal vertice di detto angolo.

Il controspallino è cucito nella parte inferiore della spalla sinistra e libero nella parte superiore, ove è praticato un occhiello per fermarlo al corrispondente bottone

Sulla parte destra vi è un altro bottone piccolo, posto simmetricamente a quello della spalla sinistra.

Le maniche hanno le manopole foggiate a punta verso le spalle ed ornate di un risvolto di panno, e sono rinforzate di tela basino per fodera color bigio.

Delle tasche, due sono praticate esternamente in posizione simmetrica ed un po' inclinate sui due lati della parte anteriore con una lista di panno di riporto, lunga quanto sono larghe le tasche. La terza è applicata all'interno, al lato sinistro, a metà altezza fra il quarto ed il quinto occhiello, e con uno dei lati lunghi aderenti alla lista di panno. Quest'ultima tasca, alta mm. 180 e larga mm. 150, si chiude con una sopra-patta munita di un occhiello ed un corrispondente bottone di metallo assicurato sul ripiego superiore della tasca.

Il lato destro del busto ha la linea dei bottoni rinforzata di tela di lino cruda da asciugatoi.

L'imbusto e le maniche sono foderate di tela di cotone basino per fodere color bigio.

I giubboni sono di cinque taglie ed ogni taglia si suddivide in due grossezze.

SPECCHIO *delle misure dei giubboni di panno da carabinieri.*

TAGLIE	SUDDIVISIONI	Parte posteriore			Falda		Metà larghezza del faldino spiegato	Manica				Parte anteriore			Metà grossezza della vita		Colletto		Manopole	
		Lunghezza	Metà larghezza		Lunghezza			Lunghezza della parte esterna compresi 3 cm. di risvolto della manopola	Metà larghezza			Metà larghezza del torace al 2° occhiello	Lunghezza		alla taglia	al petto all'altezza delle ascelle	Lunghezza	Altezza	Altezza	
			alla schiena	alla taglia	dalla parte anteriore	dalla parte posteriore			superiormente	al gomito	al polso		dalla cucitura all'ultimo occhiello	da sotto il braccio alla taglia					alla punta	di sotto
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1ª	510	220	50	130	140	130	650	230	230	160	255	590	275	560	620	470	40	100	65
	2ª	510	215	50	130	140	130	650	225	225	160	250	590	280	545	600	460	40	100	65
2ª	1ª	495	215	50	130	140	130	635	225	225	160	250	575	265	545	600	460	40	100	65
	2ª	495	210	50	130	140	130	635	220	220	155	245	575	270	530	580	450	40	100	65
3ª	1ª	480	210	50	130	140	130	620	220	220	155	245	560	255	530	580	450	40	100	65
	2ª	480	205	50	130	140	130	620	215	215	155	240	560	260	515	565	440	40	100	65
4ª	1ª	465	205	50	130	140	130	605	215	215	155	240	545	245	515	565	440	40	100	65
	2ª	465	200	50	130	140	130	605	210	210	150	235	545	250	500	550	430	40	100	65
5ª	1ª	450	200	50	130	140	130	590	210	210	150	235	530	235	500	550	430	40	100	65
	2ª	450	195	50	130	140	130	590	205	205	150	230	530	240	490	535	420	40	100	65

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei giubboni di panno da carabinieri.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	1ª	4	1 44	5 76	2 40	9 60	
	2ª	5	1 42	7 10	2 38	11 90	
2ª	1ª	7	1 38	9 66	2 30	16 10	
	2ª	12	1 36	16 32	2 28	27 36	
3ª	1ª	23	1 33	30 59	2 22	51 06	
	2ª	23	1 31	30 13	2 20	50 60	
4ª	1ª	15	1 28	19 20	2 14	32 10	
	2ª	9	1 27	11 43	2 12	*19 08	
5ª	1ª	1	1 24	1 24	2 06	2 06	
	2ª	1	1 22	1 22	2 04	2 06	
Totali		100		132 65		221 92	
			Media	1 32		2 21	

CATEGORIA I

—

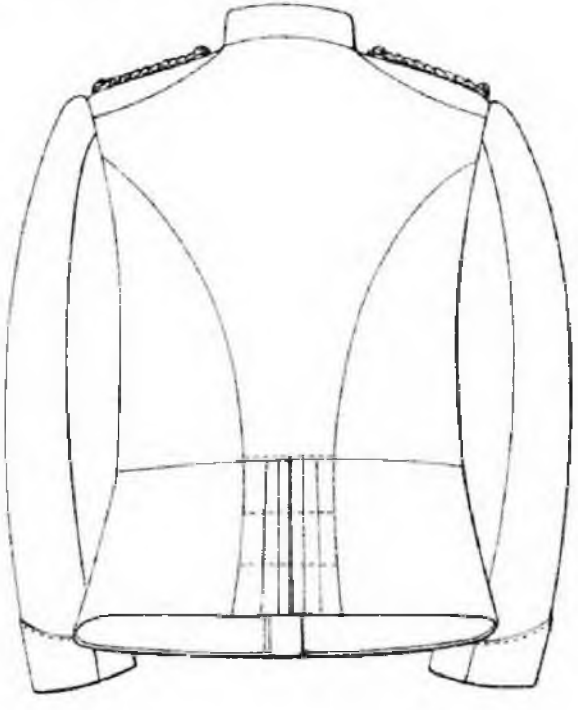
CONTO DI COSTRUZIONE *del giubbone di panno da carabinieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino, per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	1 320	7 00	9 240
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 210	0 35	0 773
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 57	0 079
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	n.°	13 000	1 00	0 130
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	1 700
Prezzo di costo . . . L.				11 922
Prezzo di conteggio . . . L.				12 000

(1) Nella fornitura sono compresi due metri di nastro di cotone bianco alto mm. 10 per i due dritti della parte anteriore e per l'attaccatura del colletto, un gancherello in ferro con rispettiva maghetta ed un bottone di metallo traforato.

Giubbone da marescialli dei carabinieri.





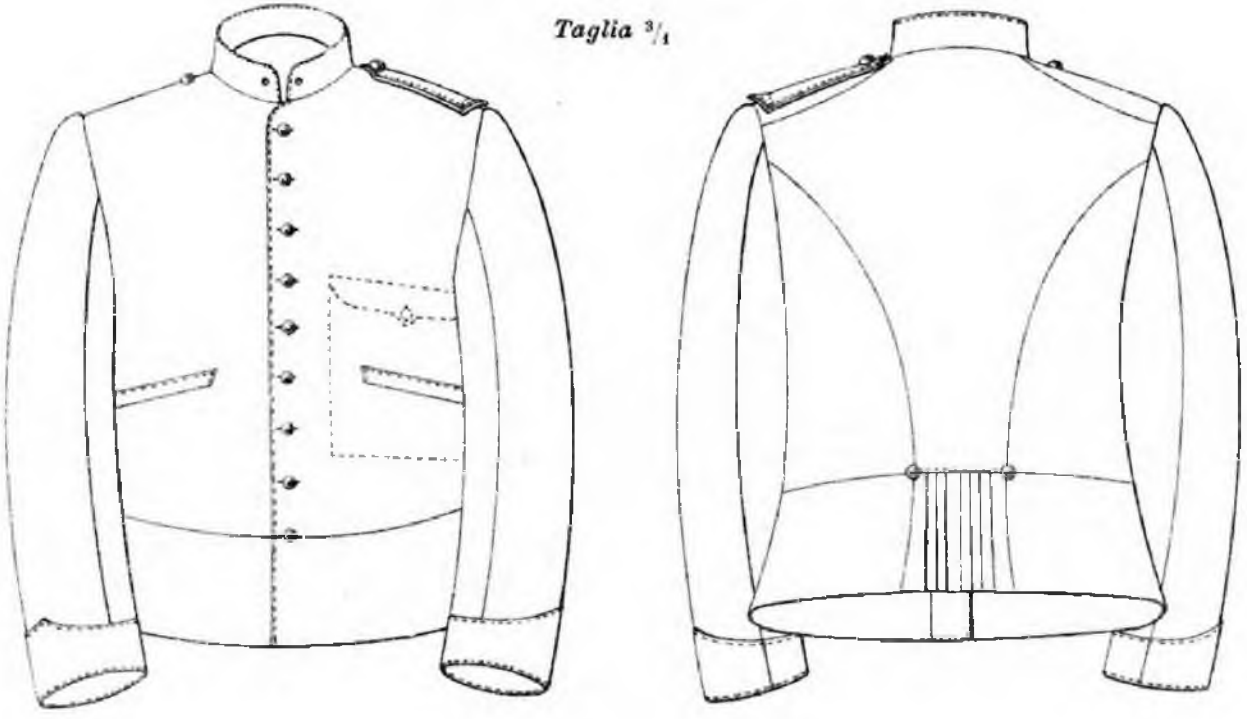
Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Giubbone da carabinieri.

Taglia $^3/_4$



Scala di 1 : 10

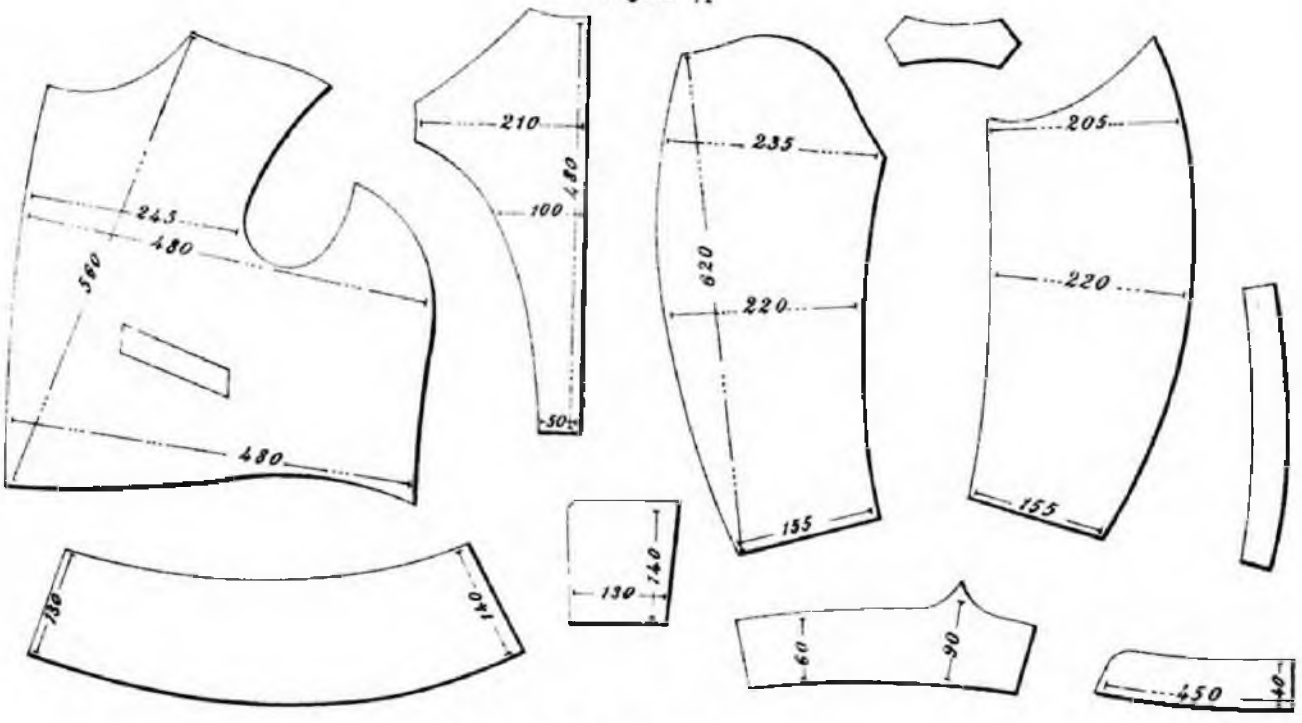
Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Atto 58 del 1905 — Tav. 2ª



Modelli (patrons) dei giubboni da carabinieri.

Taglia $^3/_1$



Scala di 1 : 10

Laboratorio fotolitografico del Ministero della Guerra



I giubboni di vecchio modello, attualmente in distribuzione od in magazzino, continueranno ad essere usati senza apportarvi modificazioni di sorta.

Il Ministero provvederà affinchè dal magazzino centrale militare di Torino siano distribuiti alle Amministrazioni interessate i relativi campioni e, per i giubboni da carabinieri, i modelli (*patrons*) e le tavole grafiche occorrenti per la costruzione di detti capi di vestiario.

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti aggiunte e varianti:

I. 569. Giubboni da carabinieri . . . . L. 12,00 variante

I. 590. Giubboni da marescialli dei carabinieri . . . . . » 23,00 aggiunta

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **59**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Aggiunte e varianti alla « memoria descrittiva dei fornelli economici perfezionati » approvata con *Atto* 130 del 1902.** — (Con una tavola di disegno) — 27 aprile.

Alla « memoria descrittiva dei fornelli economici perfezionati » approvata con *Atto* 130 del 1902 sono apportate le seguenti aggiunte e varianti rese necessarie in seguito all'adozione di una pentola per la cottura del rancio speciale.

Pag. 7. In principio del 2° capoverso, *dopo le parole:* « Le pentole », *inserire le parole*; « normali, per la cottura del rancio ordinario ».

Pag. 8. Dopo i primi due capoversi inserire i seguenti:

« Oltre che delle pentole normali per la cottura del rancio ordinario, i fornelli sono dotati anche di pentole di ferro per la cottura dei ranci speciali, al quale uso le prime non bene si prestano. Le pentole di ferro (Tavola IV) hanno la stessa sezione trasversale di quelle di rame, ma sono meno profonde, e vanno collocate nel fornello con l'intermezzo di una apposita sottopentola; esse sono di lamiera di ferro omogenea grossa un millimetro, col fondo aggrappato a doppia ripiegatura e saldato a forte senza alcuna chiodatura; l'unione della lamiera, lungo una rigeneratrice della pentola è fatta nello stesso modo, ma è rinforzata da una fila di chiodi. Le pentole di ferro si stagnano solo quando vengono fabbricate, ciò potendo bastare per eliminare le ossidazioni della lamiera ed anche perchè la

mancanza di stagnatura non presenta in seguito alcun inconveniente. Le sottopentole sono pure di ferro; esse portano la relativa pentola per mezzo di due traverse ed obbligano i prodotti della combustione a seguire il loro regolare cammino ».

« Le pentole di ferro, in via eccezionale, nei periodi di forza minima e quando si fosse altrimenti obbligati a far servire per un numero troppo esiguo di razioni le pentole normali, potranno anche essere utilizzate per la confezione del rancio ordinario; e così pure ove ciò torni opportuno ed economico, sempre però in via eccezionale, potranno anche servire per preparare il soffritto in luogo dei padellotti ».

Pag. 9. Nella riga 2ª *dopo la parola*: « pentole », *inserire la parola*: « normali ».

Al 2° capoverso *aggiungere*: « Per le pentole di ferro servono gli stessi coperchi di quelle di rame ».

Pag. 12. In fondo alle avvertenze *aggiungere la seguente*:

« 14ª Quando si impiegano le pentole di ferro, dovranno sempre trovarsi a posto le relitive sottopentole ».

Aggiungere alle tavole di disegno una Tav. IV conforme all'unito esemplare.

Le direzioni del genio provvederanno perchè, a mano a mano che se ne presenti la necessità, siano allestite le pentole per il rancio speciale e siano distribuite ai corpi in aumento alle dotazioni fisse degli immobili di cui sono utenti.

La spesa di primo impianto andrà a carico degli assegni del capitolo ordinario delle direzioni del genio, mentre le riparazioni e le rinnovazioni delle pentole spetterà alla quota di minuto mantenimento dei corpi.

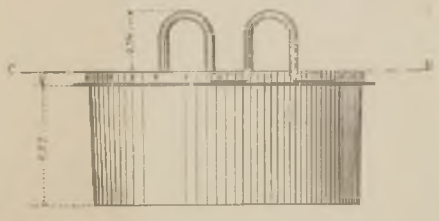
Il Ministro — E. PEDOTTI.

Fornelli economici perfezionati a due pentole.

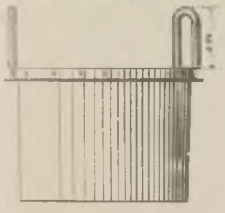
Pentola di ferro per rancio speciale.

Scala di 1 : 10

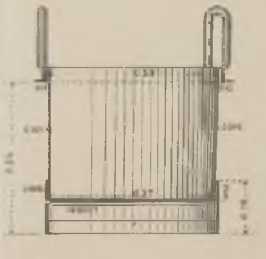
Pentola vista di fronte



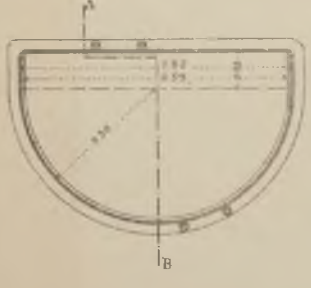
Pentola vista di fianco



Sezione A B



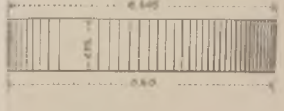
Sezione C D



Sottopentola vista di fronte



Sottopentola vista dall'alto





Roma, 1905 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 maggio.

MARZO 30. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ai forti Sapè e Fenile ed alla batteria Case Garde della piazza di Exilles, *pag.* 155.
» 30. — R. Decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alle opere di fortificazione delle piazze di Alessandria e di Casalmonferrato, *pag.* 156.
APRILE 9. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ai depositi di materie esplosive alla Panice (colle di Tenda), *pag.* 157
» 20. — R. Decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alla batteria S. Simone della piazza di Genova, *pag.* 158.
» 30. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria, *pag.* 158.
» 30. — Istruzioni pratiche dell'artiglieria, *pag.* 159.
» 30. — Fascicolo dei materiali dei depositi centrali d'artiglieria, *pag.* 159.
» 30. — Fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria. — Fascicoletti di aggiunte e varianti agli elenchi delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, *pag.* 160.
MAGGIO 1º. — Cambio di denominazione di caserme nei territori del I, VI e IX corpo d'armata, *pag.* 161.
» 3. — Aggiunte e varianti all'*Atto* 181 del 1901 riguardante le norme che regolano gli esami di concorso ai posti di capotecnico di artiglieria e genio di 3ª classe, *pag.* 164.
» 3. — Assegni di viaggio ai sottufficiali richiamati dalla licenza per ragioni di servizio, *pag.* 174.
» 5 — Modificazioni all'*Atto* 200 della *Raccolta*, *pag.* 175.
» 9. — Dazio consumo sui materiali di costruzione per gli arsenali di terra e di mare, *pag* 175.
» 9. — Elenco delle pubblicazioni in vigore, non riservate, costituenti le dotazioni per l'arma del genio in tempo di pace, *pag.* 176.
» 12. — Lavori pel miglioramento edilizio ed igienico degli stabilimenti sanitari militari, *pag.* 177.
» 12. — Istruzioni pratiche dell'artiglieria. — Fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria, *pag.* 179.
» 17. — Adozione d'un nuovo tipo di rete per pane, *pag.* 179.
» 17. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 180.
» 17. — Istruzioni pratiche dell'artiglieria. — Fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria. *pag.* 180.
» 17. — Distribuzione e ritiro delle coperte da campo alle reclute, *pag.* 181.
——— Decisioni di massima, *pag.* 181.

Atto N. **60**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ai forti Sapè e Fenile ed alla batteria Case Garde della piazza di Exilles.** — 30 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1902, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:



Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie attorno ai forti Sapè e Fenile ed alla batteria Case Garde della piazza di Exilles sono determinati, entro i limiti stabiliti dal testo unico succitato, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

N. **61**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alle opere di fortificazione delle piazze di Alessandria e di Casalmonferrato**. — 30 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato col R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per la esecuzione del precitato testo unico di leggi, approvato col R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Visto il R. Decreto 8 luglio 1904, n. 358, parte supplementare, col quale vennero radiate dal novero delle fortificazioni dello Stato, alcune opere della piazza di Alessandria e di Casalmonferrato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare imposte attorno alle opere di fortificazione delle piazze di Alessandria e di Casalmonferrato, sono modificati, entro i limiti stabiliti dal suddetto testo unico di leggi, come è indicato nei piani annessi al presente, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

N. **62**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ai depositi di materie esplosive alla Panice (colle di Tenda).** — 9 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato col R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per la esecuzione del succitato testo unico di leggi, approvato col R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai depositi di materie esplosive esistenti alla Panice (colle di Tenda), sono determinati, entro i limiti stabiliti dal testo unico precitato, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

N. **63.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alla batteria S. Simone della piazza di Genova.** — 20 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D' ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del succitato testo unico di leggi, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Visto il R. Decreto 13 marzo 1867, numero MDCCCLXXXI, col quale vennero imposte le servitù militari attorno le opere di fortificazione della piazza di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È affrancato dall'onere delle servitù militari dipendenti dalla batteria S. Simone della piazza di Genova, il tratto di terreno tinteggiato in rosso nel piano unito al presente decreto, firmato, d'ordinè Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

N. **64.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria.** — 30 aprile.

Con R. Decreto in data 8 dicembre 1904 è stato approvato un nuovo *Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria.*

Esso contiene le disposizioni del preesistente regolamento approvato con R. Decreto 9 ottobre 1892 e tutte le aggiunte e varianti in questo successivamente introdotte insieme ad altre nuove.

Con l'adozione del nuovo regolamento resta pertanto abolito quello di edizione 9 ottobre 1892 e le aggiunte e varianti in esso apportate con gli *Atti* 31 del 1894; 175 e 180 del 1896; 185 del 1898; 27 del 1901; 305 del 1902; 316 del 1902; 105 del 1903.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del regolamento di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero di provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del volume è di L. 0,70.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **65**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzioni pratiche dell'artiglieria.** — 30 aprile.

È stata pubblicata una nuova Istruzione sul servizio dei cannoni da 75 A da campagna ed a cavallo, la quale sostituisce quella in data 16 novembre 1901.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dell'Istruzione di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste della medesima tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo dell'istruzione è di L. 0,55.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **66**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Fascicolo dei materiali dei depositi centrali d'artiglieria.** — 30 aprile.

È stato pubblicato il fascicolo dei materiali dei depositi centrali d'artiglieria.

Di detto fascicolo gli uffici, comandi e corpi si provvederanno nella seguente misura:

Ispettorato generale d'artiglieria, ispettorati d'artiglieria da campagna e da costa e fortezza	2
Ispettorato delle costruzioni di artiglieria	1
Comandi di artiglieria da campagna	2

Comandi di artiglieria da costa e da fortezza	1
Direzione superiore delle esperienze	1
Scuola centrale di tiro d'artiglieria	1
Scuola d'applicazione di artiglieria e genio	3
Reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo	6
Reggimento di artiglieria da montagna	7
Brigata da montagna del Veneto	1
1° e 3° reggimento di artiglieria da costa, 2° e 3° reggimento di artiglieria da fortezza	6
2° reggimento di artiglieria da costa	5
1° reggimento di artiglieria da fortezza	7
Brigata di artiglieria da costa della Sardegna	1
Direzioni di artiglieria di Torino, Alessandria, Genova, Venezia, Spezia, Roma, Maddalena, Napoli, Taranto, Messina	2
Direzioni di artiglieria di Piacenza, Mantova, Verona	4
Sezioni staccate di artiglieria (meno quelle di Firenze e Bologna)	1
Sezioni staccate di artiglieria di Firenze e Bologna	4

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,05.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **67**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria. — Fascicoletti di aggiunte e varianti agli elenchi delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace.** — 30 aprile.

Sono stati pubblicati:

1. Un nuovo fascicolo 45° dei caricamenti dei materiali di artiglieria, il quale sostituisce quello corrispondente della Parte III del caricamento del carreggio per servizi di mobilitazione (edizione 1897);

2. Un fascicoletto contenente la 5ª serie di aggiunte e varianti all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace (edizione 1° maggio 1900);

3. Un fascicoletto contenente la 2ª serie di aggiunte e varianti all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le

dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace (edizione 1902) — fascicolo I — Dotazioni degli ispettorati, comandi, direzione superiore delle esperienze, scuola centrale di tiro, reggimenti.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie delle pubblicazioni di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste delle medesime tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall' *Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

I prezzi di ciascun esemplare delle dette pubblicazioni sono i seguenti:

Fascicolo di cui al n. 1	L.	0,15
Fascicoletto di cui al n. 2	»	0,10
Fascicoletto di cui al n. 3	»	0,05

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **68**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserme nei territori del I, VI e IX corpo d'armata.** — 1° maggio.

D'ora innanzi le caserme indicate nell'elenco che fa seguito al presente prenderanno rispettivamente il nome per ciascuna di esse a fianco segnato.

PRESIDIO	DENOMINAZIONE ATTUALE DELLE CASERME	NUOVA DENOMINAZIONE
	I CORPO D'ARMATA.	
Torino	Missione	Cavour.
Id.	Palafrenieri	Maurizio De Sonnaz.
Id.	Borgo Dora	Paolo Sacchi.
Biella	S. Antonio.	Alfonso La Marmora.
Cuorgnè . . .	Alpina	Ferdinando Pinelli.
Domodossola .	Cappuccini.	Sempione.
Prè S. Didier .	Ex Albergo Corona Grossa.	Principe Tommaso.
Vercelli . . .	Visitazione.	Conte di Torino.
Id. . . .	S. Chiara	Giuseppe Trombone.
Ivrea	S. Chiara e Molinatti.	Ettore Perrone.

VI CORPO D'ARMATA.

Bologna		Servi	8 Agosto.
Id.		S. Cristina	Pietro Pietramellara.
Id.		Carmelitane	Angelo Masina.
Id.		S. Salvatore	Enea Silvio Caprara.
Id.		S. Domenico	Luigi Ferdinando Marsili.
Id.		Ranuzzino	Francesco De Marchi.
Id.		S. Francesco	Alessandro Guidotti.
Id.		S. Agnese	Marco Minghetti.
Id.		Abbandonati	Cesare Boldrini.
Id.		Annunziata	Massimo d'Azeglio.
Id.		Carità	Ugo Bassi.
Modena	Cittadella — Fabbricato antico	2. Chiesa S. Antonio.	Caserma *A* (per fanteria)
		3. Canonica.	
		4. Caserma artificieri.	
		6. Caserma Armeria.	Caserma *B* (per fanteria).
		8. Caserma Caffè.	Caserma *C* (per cavalleria).
		10. Caserma Orologio.	Enrico Cialdini.
		15. Caserma Treno	Caserma *D* (per artiglieria).
		16. Ergastolo anteriore.	Caserma *E* (per fanteria).
		17. 18. Ergastolo posteriore	Caserma 18 Marzo 1860
		19. Padiglione ufficiali.	Caserma *F* (per il comando).
Id.		Ex Scuderie Reali	Nicola Fabrizi.
Ferrara		Quartierone	Bevilacqua.
Id.		S. Benedetto	Gaetano Ungarelli.
Ravenna		Caserma collegio vecchio.	Dante Alighieri.
Id.		Cavallerizza S. Nicolò	Domenico Farini.
Forlì		S. Giacomo	Achille Cantoni.
Id.		S. Agostino	Romanello da Forlì.
Id.		Torre (parte artiglieria)	Ferdinando di Savoia.
Id.		Tartagni	Giuseppe Garibaldi.
Faenza		S. Chiara	Raffaele Pasi.
Id.		S. Francesco	Francesco Carchidio.
Rimini		S. Bernardino	Sigismondo - Pandolfo Malatesta.
Cesena		Servi	Giacomo Masini.
Id.		Tesoreria	Cia degli Ordelaffi.

IX CORPO D'ARMATA.

Roma	Ravenna Grande . .	Raffaelle Cadorna.
Id.	S. Caterina da Siena .	Goffredo Mameli.
Id.	S. Susanna	Alessandro Sanfront.
Id.	Turchine	Giacomo Medici.
Id.	Filippine	Pietro Roselli.
Civitavecchia. .	Quartierone	Giacinto Bruzzesi.
Frosinone. . .	Distrettuale	Carlo Guglielmi.
Rieti.	S. Domenico	Vittorio Emanuele III.
Id.	S. Agnese.	Regina Elena.
Velletri. . . .	S. Francesco. . . .	Garibaldi.
Paliano. . . .	Del Forte	Marcantonio Colonna.
Cassino. . . .	Lazzaretto.	Nicola Marselli.
Sora.	Gesuiti	Onorato Villarey.
Terni	S. Procolo	Filippo Brignone.
Id.	Annunziata	Vittorio Emanuele III
Foligno. . . .	Vittorio Emanuele . .	Vittorio Emanuele II.
Viterbo. . . .	S. Francesco. . . .	Roberto Bazzichelli.
Orvieto. . . .	S. Agostino	Nino Bixio.
Id.	S. Francesco. . . .	Vittorio Emanuele II.
Civitacastellana.	S Chiara	Enrico Cosenz.
Amelia. . . .	S. Monica	Mentana.
Cagliari . . .	Ex Convento S. Rosalia.	Palazzo del Comando.
Cagliari . . .	S. Agostino	Carlo Emanuele IV.
Id. . . .	S. Rosalia	Vittorio Boyl.
Oristano . . .	S. Francesco. . . .	Eleonora d'Arborea.
Lanusei . . .	Nuova	Carlo Emanuele III.
Castiadas . . .	Caserma di fanteria .	Vittorio Porcyle.
Isili	Caserma di fanteria .	Efisio Melis Alagna.
Sassari. . . .	S. Maria	Efisio Cugia.
Id.	Servi di Maria . . .	Duca di Monferrato.
Tempio. . . .	S. Antonio.	Giacomo Pes di Villamarina.
Alghero . . .	S. Michele.	Umberto I.
Nuoro	S. Onofrio.	Regina Elena.
Ozieri	S. Francesco. . . .	Carlo Alberto.
Id.	Cappuccini.	Pietro Micca.
Id.	Fabbricato del Carmine e Caserma occupata dal comando d'artiglieria e magazzini.	Vittorio Emanuele III.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. **69**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Aggiunte e varianti all'*Atto* 181 del 1901 riguardante le norme che regolano gli esami di concorso ai posti di capotecnico di artiglieria e genio di 3ª classe.** — 3 maggio.

Sono apportate le seguenti aggiunte e varianti all'*Atto* predetto:

Ai programmi N. 2 e N. 3, *sostituire i seguenti:*

PROGRAMMA N. 2.

Aritmetica, Algebra elementare.

N.B. Su questo programma il candidato tirerà a sorte 4 numeri, due dall'1 al 7 e due dall'8 al 14, sui quali sarà di preferenza e più a lungo interrogato.

Aritmetica.

1. Numerazione scritta e parlata — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei numeri interi — Regole pratiche — Inversione dei termini della somma e dei fattori della moltiplicazione — Prova delle operazioni — Il quoziente incompleto d'una divisione non cambia, se si moltiplicano il dividendo e il divisore per uno stesso numero e l'avanzo resta moltiplicato per questo numero — Potenze di un numero — Prodotto e quoziente di due potenze di uno stesso numero — Potenze di un prodotto, di una potenza.

2. Un numero che divide i termini di una somma, o di una differenza divide la somma o la differenza — Condizioni perchè un numero intero sia divisibile per 2, 5, 4, 25, 8, 125, 9, 3, 11 — Ricerca del massimo comun divisore di due numeri interi col metodo delle successive divisioni — Numeri primi fra loro — Numeri primi — Formazione di una tavola di numeri primi — Decomposizione di un numero non primo in fattori primi — Ricerca di tutti i divisori d'un numero — Composizione del massimo comune divisore e del minimo comune multiplo di due o più numeri decomposti in fattori primi.

3. Frazione; suoi termini — Numeri misti — Riduzione di una frazione impropria in un numero misto, di un numero intero o misto in una frazione — Una frazione non cambia di valore se si moltiplicano (o si dividono) i suoi due termini per uno stesso numero — Cambiamenti nel valore di una frazione

quando si moltiplica (o si divide) uno solo dei suoi termini per un numero intero — Semplificazione delle frazioni — Riduzione a minimi termini; frazioni irriducibili — Riduzione di una frazione in un'altra di denominatore dato — Riduzioni di frazioni allo stesso denominatore, al minimo denominatore comune.

4. Addizione e sottrazione con numeri frazionari — Definizioni relative alla moltiplicazione ed alla divisione con numeri frazionari — Quoziente completo di due numeri interi — Moltiplicazione di una frazione per un intero, e d'un intero per una frazione; casi particolari — Moltiplicazione fra frazioni — Potenza di una frazione — Si può invertire l'ordine dei fattori, anche frazionari — Divisione di una frazione per un numero intero, di un numero qualunque per una frazione — Quozienti espressi colla linea di frazione; estensione ad essi delle regole e proposizioni relative al calcolo delle frazioni a termini interi.

5. Frazioni e numeri decimali — Lettura e scrittura dei numeri decimali — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione con numeri decimali — Quoziente decimale approssimativo a meno di 0,1, a meno di 0,01, ecc. — Riduzione di una frazione in decimali — Condizione perchè tale riduzione possa farsi esattamente — Nozioni generali sui numeri approssimati; numeri approssimati per difetto, per eccesso — Numeri decimali approssimati a meno di una mezza parte decimale dell'ultimo ordine — Norme per condurre un calcolo sopra numeri esatti (o considerati come tali), in modo da avere il risultato finale valutato in decimali con data approssimazione.

6. Misura di una grandezza; unità di misura — Esposizione del sistema metrico decimale — Riduzione delle misure decimali in unità inferiori o superiori — Misure complesse non decimali — Riduzione di una misura complessa in unità infime; in unità superiori alle infime — Riduzione di una misura incomplessa in una complessa del medesimo sistema — Addizione e sottrazione di misure complesse — Conversione di misure antiche o straniere, non decimali in misure decimali — Riduzione inversa.

7. Grandezza (variabile) proporzionale od inversamente proporzionale ad un'altra — Problemi di regola del tre semplice e composta risolti col metodo dell'unità — Rapporto e proporzione — Proporzione continua — In ogni proporzione il prodotto dei medi è uguale a quello degli estremi — Propor-

zione reciproca — Trovare un termine di una proporzione dati i rimanenti — Proporzioni che si deducono da una proporzione data — Proporzioni che si deducono da più proporzioni date — Risoluzione dei problemi di regola del tre mediante le proporzioni — Quando più numeri si dicono proporzionali ad altrettanti numeri — La somma dei primi sta ad uno di essi, come la somma degli ultimi sta all'omologo.

Algebra.

8. Numeri negativi e positivi — Esempi delle convenzioni mediante cui si può dare un senso ai numeri negativi in molte quistioni concrete, valore assoluto di un numero algebrico — Addizione e sottrazione algebrica — Polinomio — Ogni polinomio è una somma algebrica; non cambia di valore cambiando l'ordine dei termini, cambia di segno, cambiando il segno a tutti i termini — Addizione e sottrazione di polinomi — Uso delle lettere per rappresentare numeri qualunque algebrici (cioè qualunque segno) — Monomio intero — Monomi semplici — Riduzione dei termini simili di un polinomio — Moltiplicazione con fattori negativi — Segno di un prodotto di numeri algebrici, di una potenza di un numero algebrico — Moltiplicazione ed elevazione a potenza di monomi — Monomio multiplo di un altro — Divisione di monomi — Massimo comun divisore e minimo multiplo comune di monomi interi — Monomi frazionari; loro semplificazione.

9. Moltiplicazione e divisione di un polinomio per un monomio — Moltiplicazione dei polinomi — Quadrato di un polinomio — Cubo di un binomio — Scomposizione di un polinomio in fattori in certi casi semplici — Ordinamento di un polinomio — Prodotto di polinomi ordinati — Divisione dei polinomi.

10. Identità algebriche ed equazioni — Incognita radice — Equazioni equivalenti — Risoluzioni di equazioni di primo grado ad un'incognita — Numeri quadrati perfetti — Riconoscere se un numero intero o una frazione sia un quadrato perfetto — Radice quadrata — Numeri irrazionali — Regole per l'estrazione della radice quadrata da numeri interi o frazionari esattamente o con una approssimazione data — Radici quadrate algebriche di un numero positivo — La radice quadrata di un numero negativo non esiste.

11. Cubi perfetti — Radice cubica — Regola per l'estrazione della radice cubica — Radice cubica di un numero ne-

gativo — Radice n^{esima} (aritmetica) di un numero — Formole irrazionali — Radice di un prodotto, di una frazione, di un monomio — Principali trasformazioni e semplificazioni dei radicali, specialmente quelli di 2° grado — Operazioni sui radicali — Far sparire da un'equazione i radicali contenenti l'incognita.

12. Grado di equazione — Riduzione di un'equazione di 2° grado alla forma $x^2 + px + q = 0$ — Risoluzione delle equazioni di 2° grado — Relazioni fra le radici ed i coefficienti dell'equazione — Riconoscere se una data equazione di 2° grado abbia le sue radici reali e di qual segno.

13. Equazione di 1° grado a due o più incognite — Sistemi d'equazioni di 1° grado — Sistemi equivalenti — Eliminazione di una incognita col metodo della sostituzione; col metodo dell'addizione o sottrazione — Risoluzione d'un sistema di equazioni di 1° grado contenente tante incognite, quante sono le equazioni — Sistemi formati da un numero di equazioni diverso da quello delle incognite — Equazioni di 2° grado a due incognite — Risoluzione di sistemi, in cui una delle equazioni sia di 2° grado e le altre di 1° grado.

14. Esponenti frazionari — Esponenti negativi — Esponenti 0 — Estensione di teoremi sul calcolo delle potenze — Possibilità di risolvere con qualsivoglia approssimazione la equazione $a^x = b$ (a e b positivi) — Logaritmo — Sistema di logaritmi a base 10 — Proprietà dei logaritmi — Uso delle tavole di logaritmi a non più di 5 decimali — Progressione per differenza e per quoziente.

PROGRAMMA N. 3.

Geometria piana e solida e Nozioni di trigonometria rettilinea.

N.B. — Su questo programma il candidato tirerà a sorte tre numeri: uno dall'1 all'8; uno dal 9 al 13; uno dal 14 al 17; sui quali sarà di preferenza e più a lungo interrogato.

Geometria piana e solida.

1. Definizione — Corpo, superficie, linea, punto, suddivisione, angolo convesso, piatto, concavo, retto, ottuso, acuto — Lati e vertice — Rette perpendicolari, oblique, parallele — Poligoni — Triangolo, quadrilatero, pentagono, ecc. — Poligoni regolari, irregolari, convessi, concavi, stellati — Diagonali —

Circolo — Circonferenza — Arco — Raggio — Diametro — Corda.

Spezzate — Proposizioni delle spezzate — Definizioni e proprietà degli angoli supplementari, complementari, retti, adiacenti, opposti al vertice — Due angoli chiusi da archi uguali, descritti con raggi uguali e col centro al vertice, sono uguali — Costruzioni di angoli.

Proprietà della perpendicolare e delle oblique condotte ad una retta da un punto preso fuori di questa — Se due punti di una retta sono equidistanti dalle estremità di un'altra retta finita, quella è perpendicolare su questa e la divide per metà — Condurre perpendicolari da punti dati a rette date — Dividere una retta finita in 2, 4, 8, ecc., parti eguali — Teoria delle rette parallele — Angoli fatti da due rette attraversate da una terza retta — Condizioni perchè due rette si possano dire parallele — Proprietà di due rette parallele — Angoli coi lati paralleli — Problemi sulle parallele.

2. Varie sorta di triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli — Casi di uguaglianza dei triangoli e dimostrazioni — Costruzioni di triangoli.

Somma degli angoli di un triangolo e di un poligono convesso — Angolo esterno di un triangolo — Problemi — Proprietà del triangolo isoscele e del triangolo equilatero — Relazioni tra i lati e gli angoli di un triangolo — Problemi sul triangolo equilatero e sul triangolo isoscele.

Suddivisione dei quadrilateri — Proprietà dei parallelogrammi — Condizioni sufficienti perchè un quadrilatero possa dirsi parallelogramma — Diagonale nei vari parallelogrammi — Costruzione di parallelogrammi.

Suddivisione del trapezio — Proprietà — Costruzioni — Divisioni di una retta finita in qualsivoglia numero di parti uguali — Misura delle rette — Misura degli angoli — Rettificazione delle curve.

3. Altre definizioni — Circolo — Semicirconferenza, quadrante, arco, grado — Differenza tra grado angolare e grado lineare — Saetta, segante, tangente, circoli ed archi tangenti — Linee raccordate — Angoli e poligoni inscritti e circoscritti — Raggi e diametri dello stesso circolo o di circoli uguali — I circoli uguali hanno i raggi uguali e viceversa — Due archi di circolo uguali, che coincidono per le estremità, coincidono in tutto — Ad angoli al centro uguali si oppongono corde uguali ed archi uguali e viceversa — Dividere un arco in 2, 5, 8, ecc., parti uguali.

La retta condotta dal centro di un circolo al punto di mezzo di una corda è una perpendicolare; viceversa la perpendicolare condotta dal centro alla corda la divide per metà — La perpendicolare alla corda nel suo punto di mezzo passa pel centro — Trovare il centro di un arco, di un circolo — Far passare una circonferenza per tre punti non posti in linea retta.

L'angolo al centro è doppio dell'angolo inscritto che è chiuso dal medesimo arco — Misura dell'angolo al centro e dell'angolo inscritto — Angolo nel semicircolo.

La perpendicolare all'estremità di un raggio è una tangente — Il raggio che va al punto di contatto è una perpendicolare — Misura dell'angolo fatto da una corda e da una tangente — Misura dell'angolo circoscritto — Problemi sulle tangenti.

4. Raccordamenti — Linee policentriche — Proprietà delle policentriche chiuse — Problemi sui circoli tangenti — Ovale, ovolo, spirali (da trattarsi solo praticamente).

Iscrivere e circoscrivere un circolo ad un triangolo — Proprietà dei quadrilateri iscritti e circoscritti ad un circolo — Iscrivere e circoscrivere un circolo ad un quadrilatero iscrittibile o circoscrittibile — Iscrivere e circoscrivere un circolo ad un poligono regolare.

Iscrivere in un circolo il quadrato, l'ottagono regolare, il poligono regolare di 16 lati ecc. — Iscrivere l'esagono regolare, il triangolo equilatero, il dodecagono regolare ecc. — Iscrivere il decagono regolare, il pentagono regolare, l'icosagono regolare ecc. — Circoscrivere gli stessi poligoni regolari.

Iscrivere e circoscrivere ad un circolo un triangolo equiangolo ad un triangolo dato — Costruire un poligono regolare stellato.

Copiare un poligono qualunque — Copiare una figura qualunque — Cenni e costruzioni delle scale.

5. Due parallelogrammi di ugual base ed uguale altezza sono equivalenti — Un triangolo è la metà di un parallelogramma di ugual base e di uguale altezza — Due triangoli di uguale base e di uguale altezza sono equivalenti.

Trasformare un triangolo in un altro equivalente ed isoscele, oppure rettangolo, oppure con angolo dato, con base data, con altezza data ecc. — Trasformarlo in parallelogramma equivalente ecc.

Quadrato formato sulla somma o sulla differenza di due rette date — Teorema di Pitagora.

Quadrato formato sul lato opposto all'angolo ottuso di un

triangolo ottusangolo, oppure sul lato opposto all'angolo acuto di un triangolo qualunque — Costruire un quadrato equivalente alla somma od alla differenza di due quadrati dati, uguali al doppio od alla metà di un quadrato dato — Costruire un quadrato equivalente ad un rettangolo dato.

Comune misura tra due rette date o tra due quantità omogenee. Loro rapporto numerico — Due triangoli di eguale altezza stanno come le basi.

Una retta tirata parallelamente ad un lato di un triangolo divide gli altri due lati in parti proporzionali, conseguenze — Una retta parallela ad un lato di un triangolo divide il triangolo in modo che il triangolo reciso ed il triangolo dato hanno i lati proporzionali — Trovare una quota proporzionale dopo tre rette — Trovare una terza proporzionale dopo due rette date.

6. Definizione dei poligoni e dei triangoli — Sopra una retta data costruire un triangolo simile ad un triangolo dato.

Due rette sono tagliate in parti proporzionali da più rette parallele — Due rette parallele tagliano le rette condotte da uno stesso punto in parti proporzionali — Dividere una retta in parti proporzionali a più rette date od a più numeri dati.

Se dal vertice dell'angolo retto di un triangolo rettangolo si conduce una perpendicolare sull'ipotenusa ne risultano due triangoli simili al dato e simili tra di loro; ciascun cateto è medio proporzionale tra l'ipotenusa ed il segmento adiacente; la perpendicolare è media proporzionale tra i due segmenti — Trovare una media proporzionale tra le due rette date — Costruire un quadrato equivalente ad un poligono dato.

Due poligoni simili si possono scomporre nello stesso numero di triangoli simili e similmente disposti — Viceversa se due poligoni sono composti dello stesso numero di triangoli simili e similmente disposti sono simili — Sopra una retta data costruire un poligono simile ad un poligono dato.

I perimetri di due triangoli simili o di due poligoni simili stanno fra di loro come due linee omologhe, le loro superfici stanno come i quadrati nelle stesse linee analoghe — Poligoni simili costruiti sui tre lati del triangolo rettangolo — Costruire un poligono simile a due poligoni simili ed uguale alla loro somma od alla loro differenza.

7. Due corde in un circolo si tagliano in parti diversamente proporzionali — Le seganti condotte da uno stesso punto sono inversamente proporzionali alle loro parti esterne — La tangente condotta da un punto fuori di un circolo è media propor-

zionale tra la segante condotta da quel punto e la parte esterna di questa segante — Dividere una retta in media ed estrema ragione.

I poligoni regolari di ugual numero di lati sono simili, i loro perimetri stanno come i raggi dei circoli circoscritti o come gli apotemi, le superfici stanno come i quadrati delle stesse linee.

Area del rettangolo, del parallelogramma, del triangolo — Problemi.

Area del trapezio, del quadrilatero in cui le diagonali si tagliano ad angolo retto, del poligono regolare, del poligono qualunque — Problemi — Area del triangolo equilatero, del triangolo isoscele, del triangolo scaleno in funzione dei lati.

8. Lato, apotema ed area del quadrato, del triangolo equilatero, dell'esagono, del decagono, del pentagono regolare iscritto in un circolo, in funzione del raggio.

Lato del poligono regolare di un numero doppio di lati in funzione del lato del poligono regolare iscritto nello stesso circolo avente metà lati — Lati ed area del poligono regolare iscritto di egual numero di lati — Problemi.

Rapporto di due circonferenze coi loro raggi e coi loro diametri — Rapporto costante della circonferenza al diametro — Data l'ampiezza di un arco trovare la lunghezza e viceversa (da enunciarsi solo senza fare l'analisi che conduce alla determinazione di π con i vari metodi) — I circoli stanno fra loro come i quadrati dei raggi.

Area del circolo, del settore circolare per mezzo della ampiezza o della lunghezza dell'arco — Area del segmento circolare, della corona circolare — Descrivere un circolo uguale alla differenza ed alla somma di due dati.

9. Geometria solida — Definizioni — Due piani che hanno tre punti comuni non posti su linea retta, li hanno tutti — Determinazione dei piani — Due piani che hanno un punto comune, si tagliano secondo una retta che passa per quel punto.

Definizione della perpendicolare, della obliqua e della parallela ad un piano — Angolo di una retta con un piano — Una retta perpendicolare a due rette poste in un piano e passanti pel suo piede, è perpendicolare al piano. — Proposizione della perpendicolare e sulle oblique condotte ad un piano da un punto posto fuori di esso.

Intersezioni di due piani paralleli con un terzo piano.

I piani che hanno una perpendicolare comune sono paralleli — Viceversa i piani paralleli hanno le perpendicolari co-

muni — Le rette parallele poste tra piani paralleli sono uguali — I segmenti di due rette compresi fra tre piani paralleli sono proporzionali — Due angoli coi lati paralleli non posti nello stesso piano sono eguali o supplementari ed i loro piani sono paralleli.

Angoli diedri e loro misura — Proprietà degli angoli diedri adiacenti, opposti allo spigolo ecc. — Piani perpendicolari — Proprietà degli angoli triedri — Proprietà degli angoli solidi, basi di uguaglianza di due angoli triedri.

10. Suddivisioni dei poliedri — Poliedri irregolari — Sezioni nel prisma e nel parallelepipedo — Spigoli diagonali, faccie opposte del parallelepipedo — Uguaglianza di due prismi.

Equivalenza dei parallelepipedi — Rapporti tra i parallelepipedi rettangoli di ugual base e disuguale altezza o con altezze uguali e basi differenti, con differente base e differente altezza — Volume del parallelepipedo rettangolare.

Superficie laterale, totale e volume del parallelepipedo qualunque, del prisma triangolare, del prisma regolare, del prisma qualunque.

11. Suddivisioni della piramide — La sezione fatta in una piramide parallelamente alla base, è un poligono simile al poligono di base.

Rapporti tra gli spigoli, tra la base a sezione e le loro distanze dal vertice in due piramidi di eguale altezza.

Una piramide triangolare è la terza parte di un prisma triangolare di ugual base e di uguale altezza — Un tronco di prisma triangolare è equivalente a tre piramidi aventi la base del tronco ed i vertici rispettivamente nei tre vertici della sezione.

Superficie laterale, totale e volume della piramide regolare e della piramide qualunque.

Superficie laterale, totale e volume del tronco di piramide a basi parallele, dimostrazione geometrica e dimostrazione algebrica — Rapporto tra la piramide intera e la piramide recisa — Similitudini.

12. Superficie laterale, totale e volume del tronco di cilindro retto — Cilindri simili — Superficie laterale, totale e volume del cono retto — Coni simili.

Superficie laterale, totale e volume del tronco di cono retto a basi parallele — Rapporto tra il cono intero ed il cono reciso.

Superficie generata da una retta che gira attorno ad un asse, tre casi — Superficie generata dal semiperimetro di un po-

ligono regolare, che gira attorno al diametro del circolo circoscritto.

Volume generato da un triangolo, che gira attorno ad un asse, tre casi — Volume generato da un semi-poligono regolare di numero pari di lati, che gira attorno al diametro del circolo circoscritto.

13. Parti della sfera — Ogni sezione piana fatta nella sfera, è un circolo — Misura della superficie convessa della sfera, della calotta sferica, della zona sferica e del fuso sferico.

Volume della sfera, del settore e dello spicchio sferico — Rapporti tra volumi di due sfere.

Volume del segmento sferico ad una ed a due basi.

Cilindri e coni equilateri iscritti e circoscritti alla sfera, loro rapporti.

Nozioni di trigonometria rettilinea.

14. Linee trigonometriche — Definizioni e costruzioni — Segni e variazioni delle linee trigonometriche per ciascun quadrante — Riduzione al primo quadrante — Principali relazioni tra le linee trigonometriche — Formole — Data una linea trigonometrica trovare i valori di tutte le altre in funzione di questa.

Il seno di un arco è la metà della corda dell'arco doppio — Linee trigonometriche degli archi di 30°, 45°, 60°, 90° e 180° ecc.

15. Linee dell'arco somma e dell'arco differenza di due archi, in funzione delle linee degli archi stessi — Linee dell'arco doppio e dell'arco metà in funzione delle linee dell'arco stesso.

La somma dei seni dei due archi sta alla differenza, come la tangente della semisomma degli archi sta alla tangente della loro semi-differenza.

Dato un angolo od un arco, trovare il seno e la tangente per mezzo delle tavole, viceversa trovare l'angolo e l'arco che hanno un seno od una tangente data.

Dato un angolo od un arco, trovare il coseno o la cotangente e viceversa.

16. Formule per la risoluzione dei triangoli rettangolari.

Risoluzione dei triangoli rettangoli, vari casi.

Formule per la risoluzione dei triangoli obliquangoli.

Risoluzione dei triangoli obliquangoli, essendo dati due angoli ed un lato; oppure due lati e l'angolo opposto ad uno di essi.

Risoluzione dei triangoli, essendo dati due lati e l'angolo compreso.

Risoluzione dei triangoli, essendo dati i tre lati.

17. Area del triangolo, vari casi.

Area del parallelogramma.

Area del quadrilatero, conoscendone le diagonali ed il loro angolo.

Area del poligono regolare.

Al *N.B.* posto in testa al programma n. 7 *aggiungere il seguente capoverso*:

Fra gli aspiranti alla specialità: *fonditore, lavorazione e collaudazione di bocche da fuoco e meccanico*, converrà distinguere i fonditori propriamente detti dagli altri. Essi dovranno rispondere in particolar modo sui numeri del programma dal n. 9 (ultimo capoverso) al 24 incluso.

Al programma n. 8 « Capilavori », *aggiungere il seguente capoverso*:

I candidati della specialità *fonditore, lavorazione e collaudazione di bocche da fuoco e meccanico*, che aspirano più particolarmente ad essere *fonditori*, dovranno dare saggio pratico della loro abilità professionale col formare in terra e condurre la fusione di una parte di materiale ricevendone il modello.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **70**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Assegni di viaggio ai sottufficiali richiamati dalla licenza per ragioni di servizio.** — 5 maggio.

Potendosi presentare il caso che anche i sottufficiali in licenza ordinaria e straordinaria debbano essere richiamati al corpo per ragioni di servizio prima che la licenza sia terminata, questo Ministero determina — analogamente a quanto è stabilito per gli ufficiali dal § 45-d, del Regolamento sulle indennità eventuali — che in tal caso i sottufficiali ricevano, oltre all'indennità di trasferta di 2ª categoria per i giorni di licenza effettivamente goduti, gli assegni di viaggio per restituirsi alla propria sede (indennità di trasferta di 1ª categoria e spese di trasporto), semprechè però il richiamo avvenga:

a) prima che sia trascorsa la metà della licenza concessa, se questa non superava i 60 giorni;

b) prima che siano trascorsi 30 giorni, se la licenza concessa superava i 60.

Gli assegni di cui trattasi dovranno essere conteggiati sul *Rendiconto degli assegni di viaggio* mod. 224 e giustificati in modo analogo a quanto si pratica per le consimili spese degli ufficiali.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **71**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Modificazioni all'*Atto* 200 della *Raccolta***. — 6 maggio.

L'allegato n. 5 all'*Atto* 200 della *Raccolta* dal titolo: *Coperta per gli atti del carteggio* viene sostituito dal seguente:

ALLEGATO N. 5 — N. 209 del catalogo

COPERTA PER GLI ATTI DEL CARTEGGIO

Categoria. . . . . .
Specialità. . . . . Anno. . . . .
Pratica . . . . . .

OGGETTO

. . . . . .

Gli stampati di vecchio modello ora in uso, saranno impiegati sino a consumazione.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **72**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Dazio consumo sui materiali di costruzione per gli arsenali di terra e di mare**. — 9 maggio.

Il Ministero delle finanze, riprendendo in esame la locuzione dell'art. 19, n. 3 del testo unico della legge 15 aprile 1897, n. 61 e mettendolo in raffronto con la definizione che del materiale di costruzione dà l'art. 10 del Regolamento approvato con R. Decreto 27 febbraio 1898, n. 84 ha stabilito che non debba procedersi ad accertamento di dazio, anche quando si tratti di materiali impiegati nelle costruzioni murarie degli edifici e delle opere stabilmente fondate sul suolo e dei loro affissi; che costituiscono gli arsenali di terra e di mare.

Si comunica tale nuovo criterio interpretativo, affinchè sia tenuto presente nella determinazione dei prezzi di fornitura

degli oggetti e materiali da costruzione da impiegarsi in opere, rifacimenti e costruzioni murarie di arsenali e di altri laboratori ed officine ad essi assimilabili, nonchè per le annotazioni da farsi, sulle richieste di spedizione, allorchè tali materiali vengono affidati pel trasporto, da una amministrazione militare ad un'altra, alle Società ferroviarie in forza del contratto 20 agosto 1898 (*Atto* 232 s. a).

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **73**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Elenco delle pubblicazioni in vigore, non riservate, costituenti le dotazioni per l'arma del genio in tempo di pace.** — 9 maggio.

È stato pubblicato l'elenco predetto, il quale sostituisce quello analogo in data 16 novembre 1900, che rimane abolito.

I comandi, corpi ed uffici si provvederanno del numero di copie dell'elenco stesso per ciascuno controindicato:

Comando del corpo di stato maggiore	N. 3
Ispettorato generale d'artiglieria	» 2
Ispettorato generale delle truppe e delle costruzioni del genio	» 2
Comandi di corpo d'armata e di divisione, e comando del R. Corpo di truppe coloniali	» 1
Comandi, direzioni e sottodirezioni del genio, officina di costruzione del genio	» 1
Comandi di reggimento del genio e della brigata ferrovieri	» 3
Comandi di compagnia del genio e servizio del genio d'Africa	» 1
Depositi dei reggimenti del genio (compresi i plotoni d'istruzione)	» 1
Scuola di guerra, scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare e scuola centrale di tiro per la fanteria	» 5

Le richieste degli esemplari del nuovo elenco, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero acquistarlo a loro spese, saranno fatte colle norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo dell'elenco è di L. 0,65.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. 74. — SERVIZIO SANITARIO. — **Lavori pel miglioramento edilizio ed igienico degli stabilimenti sanitari militari.** — 12 maggio.

Allorchè le condizioni edilizie ed igieniche dell'ospedale militare principale o dei dipendenti succursali, infermerie di presidio, riparti di convalescenza e stabilimenti balneari, richiedano lavori di maggiore importanza di quelli di ordinaria manutenzione, i direttori di ospedale principale ne faranno proposta concreta nell'annesso specchio e lo trasmetteranno al direttore di sanità, in qualunque epoca, in caso d'urgenza; ma di massima a fin d'anno, in modo che tal documento possa arrivare per via gerarchica al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio) non più tardi del mese di gennaio, col parere delle varie autorità in esso specificate.

Identicamente si regoleranno i direttori di sanità di corpo d'armata per le condizioni edilizie ed igieniche delle infermerie speciali e delle infermerie dei corpi.

Sono abrogati gli *Atti* 22 del 1901 e 66 del 1902.

Il Ministro — E. Pedotti.

(1) . . . . . .

PROPOSTE *di modificazioni e nuovi lavori ritenuti necessari per migliorare le condizioni edilizie e igieniche degli stabilimenti sanitari dipendenti* (2).

DENOMINAZIONE dello stabilimento	Proposte del direttore di sanità o del direttore dell'ospedale principale	Osservazioni del direttore di sanità per le proposte fatte dal direttore di ospedale	Proposte della direzione del genio	Annotazioni del comandante la divisione	Disposizioni del comandante del corpo d'armata	Parere dell'ispettorato di sanità militare	Determinazioni del Ministero

AVVERTENZE

(1) Direzione di sanità o direzione di ospedale principale.
(2) Il presente elenco è compilato dal direttore di sanità o dal direttore dell'ospedale principale, e deve pervenire al Ministero con osservazioni di tutte le autorità militari per il cui tramite è trasmesso.

N. 75. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzioni pratiche dell'artiglieria. — Fascicoli dei caricamenti del materiali d'artiglieria.** — 12 maggio.

Sono stati pubblicati:

1. L'Istruzione sul tiro per l'artiglieria da montagna, la quale sostituisce, per detta specialità, quella di edizione 1898, che resta perciò abolita.

2. L'Istruzione sul servizio del cannone da 87 B modello 80/98, la quale sostituisce la corrispondente appendice edizione 27 marzo 1899, che resta perciò abolita insieme alle varianti in essa introdotte.

3. Il fascicolo 55° — Caricamento del pezzo e del carro per munizioni delle batterie da 75 A a cavallo e per parchi d'artiglieria per divisione di cavalleria. Sostituisce quello provvisorio che resta abolito insieme alle varianti in esso introdotte.

4. Il fascicolo 56° — Caricamento dell'affusto di ricambio da 75 A e del relativo avantreno, per batterie a cavallo.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie delle pubblicazioni di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ciascuna delle istruzioni di cui ai numeri 1 e 2 è di L. 0,55, quello di ciascuno dei fascicoli di cui ai numeri 3 e 4 è di L. 0,10.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. 76. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione d'un nuovo tipo di rete per pane.** — (Con una tavola di disegno) (1). — 17 maggio.

Questo Ministero ha determinato di sostituire l'attuale rete per pane con altra meglio adatta a contenere la prescritta quantità di razioni. Essa è costituita di un sacco a rete, formato di cordicella, in un sol pezzo, di canapa a quattro lignoli di due fili caduno, del diametro di mm. 6 circa, intrecciata a nodi, in modo da presentare 15 maglie all'imboccatura e 13 ordini di nodi nel senso orizzontale.

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

L'apertura delle maglie fra i nodi deve essere uniforme in tutta la rete e nelle maglie della imboccatura passa una cordicella lunga m. 2.

Il peso minimo della rete completa è di kg. 1,740.

Le nuove reti saranno inventariate allo stesso numero categorico e prezzo di quelle ora in uso, le quali verranno adoperate fino a consumazione.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **77**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.** — 17 maggio.

A datare dal 1° giugno 1905 è istituito in Brà un ufficio locale del genio militare alla dipendenza della sottodirezione autonoma del genio di Cuneo (2ª sezione).

Dovrà conseguentemente essere portata la relativa aggiunta alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio, pubblicata con l'*Atto* 102 del 1899 e modificata con i successivi *Atti* 114 e 142 del 1900; 130 e 293 del 1901; 28, 54 e 246 del 1902; 54, 148 e 320 del 1903; 121, 164, 186 e 237 del 1904.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **78**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzioni pratiche dell'artiglieria. — Fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria.** — 17 maggio.

Sono stati pubblicati:

1. L'Istruzione sul servizio del cannone da 70 da montagna.

2. Il fascicolo 52° dei caricamenti dei materiali d'artiglieria (Caricamento del pezzo e del carro da munizioni per batterie da 75 *A* da campagna).

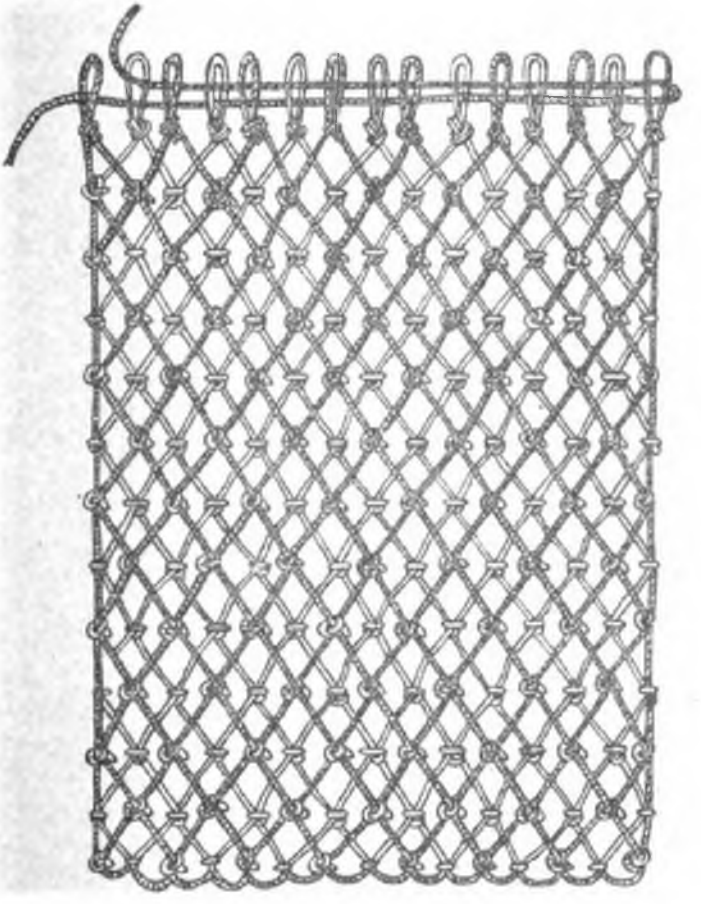
3. Il fascicolo 53° id. id. id. (Caricamento della fucina da campagna mod. 1896 per batterie da 75 *A* da campagna).

4. Il fascicolo 57° id. id. id. (Caricameoto della fucina da campagna mod. 1896 per batterie da 75 *A* a cavallo).

Colla pubblicazione dei fascicoli di cui ai numeri 2, 3 e 4 sono aboliti quelli corrispondenti provvisori insieme alle varianti in essi introdotti.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie delle pubblicazioni di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Rete per pane.



Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Le richieste delle medesime tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo dell'Istruzione di cui al n. 1 è di L. 0,40; quello del fascicolo di cui al n. 2 è di L. 0,10, e quello di ciascuno dei fascicoli di cui ai numeri 3 e 4 è di L. 0,15.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **79**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Distribuzione e ritiro delle coperte da campo alle reclute**. — 17 maggio.

Al primo comma del n. 5 dell'*Atto* 27 del 1902, è sostituito il seguente:

« Ricevute le richieste di scarico delle coperte da campo, i corpi assumeranno in carico, in ogni caso, l'intera quantità, ivi risultante, compilando una sola richiesta di carico complessiva, nella quale saranno però distintamente indicati i vari distretti e le coperte da ciascuno distribuite. Contemporaneamente i corpi medesimi si daranno scarico, se ne sia il caso, delle coperte state addebitate alle reclute ».

Il Ministro — E. PEDOTTI.

DECISIONI DI MASSIMA

5.

Trattamento spettante ai militari di truppa durante la proroga della breve licenza. — Nel risolvere quesiti circa gli assegni spettanti ai militari di truppa durante le proroghe della breve licenza per grave e constatata malattia dei genitori, della moglie o dei figli (combinato disposto dalla lettera *a*) del n, 72 del terzo comma del n. 96 del Regolamento sulle licenze), questo Ministero ha determinato che si debba continuare a corrispondere ai militari di cui trattasi l'indennità di trasferta di 2ª categoria per tutta la durata della proroga, anche se con questa vengano ad oltrapassarsi i 15 giorni stabiliti, in via normale, come limite massimo della breve licenza. (*Div. assegni*).

Roma, 1905 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 11ª 1905 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 giugno.

APRILE 27. — R. Decreto di riconferma del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa, *pag.* 183.
MAGGIO 14. — R. Decreto n. 227 che stabilisce nuovi modelli per dimostrare le variazioni avvenute nelle consistenze dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra, sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, *pag.* 184.
» 26. — Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901, *pag.* 197.
» 26. — Istruzioni pratiche dell'artiglieria, *pag.* 217.
» 26. — Tabella di equiparazione di grado fra i militari del R. esercito ed altri personali (Regia marina, capitanerie di porto, Regia guardia di finanza, corpo delle guardie di città, personale della Croce Rossa), *pag.* 217.
GIUGNO 1. — Modificazioni alla concessione speciale C pei viaggi degli impiegati civili, al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie ed al prontuario delle distanze ferroviarie, *pag.* 226.
» 3. — Eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904, *pag.* 228.
» 2. — Maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904, *pag.* 229.

Atto N. **80**. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **R. Decreto di riconferma del presidente dell'associazione italiana della Croce rossa.** — 27 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 30 maggio 1882, n. 768 (serie 3ª), portante provvedimenti relativi all'associazione italiana della Croce rossa.

ERRATA-CORRIGE.

al prontuario pel calcolo degli assegni per il personale del Regio esercito.

Pag. XXIX, riga 12 del testo, *fra le parole*: « Marescialli di alloggio » *e quelle*: « o capi », *interporre la parola*: « maggiori ».
Pag. XXX. — Il numero della tavola pel capo musica con un quinquennio ammesso al 2° quinquennio *deve essere*: « 202 ».
Tavola 12. — Stipendio di L. 5200, l'importo di 60 giornate, *leggasi*: « L. 866.66 ».
Tavola 47. — Stipendio di L. 2220, l'importo di 60 giornate, *leggasi*: « L. 336,31 ».
Tavola 74. — Stipendio di L. 1350, giorni 15, tassa ordinaria L. 0 79, stipendio netto L. 51,31 — giorni 30, ricchezza mobile L. 8,31, stipendio netto L. 102,61.
Tavola 191. — Stipendio L. 3400, giornate 360. Ricchezza mobile L. 231,03, stipendio netto L. 2749,47.
Tavola 182. — Sostituita con quella già distribuita ai corpi.

Visto il R. Decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie 3ª, parte supplementare), che erige in corpo morale l'associazione italiana della Croce rossa;

Visto il R. Decreto 7 febbraio 1884, che approva lo statuto dell'associazione italiana della Croce rossa;

Visto l'articolo 13 dello statuto dell'associazione italiana della Croce rossa;

Visto il R. Decreto 12 maggio 1904 che apporta modificazioni allo statuto dell'associazione italiana della Croce rossa;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il conte Rinaldo Taverna, senatore del Regno, tenente generale nella riserva, presidente dell'associazione italiana della Croce rossa, è riconfermato presidente dell'associazione medesima, a datare dal 6 aprile 1905.

I Ministri predetti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE.

E. Pedotti.
C. Mirabello.

N. **81**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. Decreto n. 237 che stabilisce nuovi modelli per dimostrare le variazioni avvenute nelle consistenze dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra, sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256**. — 14 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, ed il relativo regolamento approvato con R. Decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256;

Visto il regolamento approvato con R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 532;

Visto il regolamento approvato con R. Decreto 9 aprile 1896, n. 93;

Visto l'art. 3 del R. Decreto 16 agosto 1900, n. 323, col quale venne fatta riserva di stabilire con apposito decreto le forme dei resoconti da trasmettere alla Corte dei conti per dimostrare i movimenti avvenuti nei materiali dei magazzini sottoposti al riscontro effettivo, che dipendono dal Ministero della guerra;

Visti i Regi Decreti 5 maggio 1901, n. 507 e 21 maggio 1903, n. 229;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La consistenza e le variazioni dei materiali e merci dei magazzini predetti, a cominciare dall'esercizio 1905-906, saranno, a periodi semestrali, dimostrate da un registro analitico-riassuntivo conforme all'unito mod. *B*, che sostituirà gli elenchi mod. *B* ed i riassunti mod. *C* prescritti dal succitato R. Decreto 5 maggio 1901, n. 507, modificati in parte col successivo R. Decreto 21 maggio 1903, n. 229.

Art. 2.

I conti giudiziali che debbono presentare i consegnatari dei magazzini sottoposti a riscontro sono compilati, a partire dall'esercizio 1905-906, secondo l'unito mod. *C*, che sostituirà i modelli corrispondenti attualmente in vigore.

Art. 3.

Costituiscono documenti giustificativi dei conti giudiziali i registri analitici-riassuntivi mod. *B*, di cui all'art. 1, corredati degli ordini di carico e scarico conformi all'annesso mod. *A*.

Con la contabilità semestrale sarà trasmesso pure alla Corte dei conti un elenco in doppio esemplare dei documenti che la compongono. Un esemplare di tale elenco sarà da essa restituito al Ministero della guerra, munito di ricevuta.

Art. 4.

I citati Regi Decreti 9 aprile 1896, n. 93, e 21 maggio 1903, n. 229, sono modificati in conformità delle disposizioni del presente Decreto, ed il R. Decreto 5 maggio 1901, n. 507, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.
PEDOTTI.

M. DELLO **A**

(1) . . . . . .

N°..... d'ordine di (2) . . . . . Parte o titolo

N° del corrispondente ordine di (2ª) . . . .

RICHIESTA *di* . . . . . (2) . . . . . *dei seguenti oggetti* . . . . (3) . . . . . .

Categoria	Numero d'ordine categorico	Designazione degli oggetti	Stato di uso	Unità di misura	Quantità	Prezzo dell'unità di misura	Importo degli oggetti	*Annotazioni*

(1) Corpo od istituto militare.
(2) Carico o scarico — (2ª) Scarico o carico (quando trattasi di movimenti interni).
(3) Motivo del carico o scarico dei materiali.

ANNOTAZIONI — Gli ordini di carico saranno su carta bianca e quelli di scarico su carta colorata — Sulla presente richiesta saranno apposte la data dell'ordine e la firma dell'autorità che lo ha rilasciato, non che la dichiarazione di ricevuta datata e firmata dall'autorità ricevente conforme e prescritto dal mod. tipico A annesso al regol. 23 dicembre 1897, n. 532.

MODELLO **B**.

ESERCIZIO 19 . . SEMESTRE 19 . .

(1) . . . . . .

REGISTRO *analitico riassuntivo delle rimanenze e dei movimenti avvenuti dal . . . . . al . . . . . .*

Avvertenze.

1. In questo registro si inscrivono le sole voci dei materiali esistenti in caricamento al 1° giorno del semestre (2) o da prendere in carico durante il semestre o la gestione.

2. Per ogni oggetto è riportata la sola prima voce, ad eccezione dei materiali non inscritti nel modello per gl'inventari, pei quali la nomenclatura deve essere scritta per intero e controdistinta con apposita numerazione in rosso.

3. La registrazione delle richieste ha luogo man mano avvengono i movimenti, per modo che si possa in qualunque momento stabilire la consistenza dei materiali in consegna.

4. Nell'intestazione del registro, dovendo i materiali essere descritti per ordine di categoria e numero categorico, secondo il modello per gl'inventari, la inscrizione delle voci nuove, che dovessero assumersi in carico durante il semestre o la gestione, sarà fatta in fine di ciascuna categoria, possibilmente per numero progressivo e previo apposito richiamo nella pagina in cui l'oggetto avrebbe dovuto essere descritto; salvo a trascrivere le voci per ordine progressivo nel registro del mese successivo. In modo analogo si opereranno i trasporti di quelle voci per le quali, a motivo dei numerosi movimenti, risultasse insufficiente lo spazio loro assegnato, avvertendo però di dividere in due gruppi le inscrizioni delle voci nuove e delle voci che devono trasportarsi per mancanza di spazio.

5. Per operare la chiusura della contabilità si sommano le cifre di ogni colonna rappresentanti la quantità dei movimenti e si stabilisce, per ciascuna facciata, il valore di ogni voce e quello complessivo delle voci contenute nella facciata stessa, conformemente alle indicazioni portate dallo stampato.

6. I valori totali di ogni facciata (consistenza, aumenti, totale, diminuzioni, rimanenza) si riportano in apposito prospetto riepilogativo da compilarsi in fine del registro.

7. Coi dati del prospetto di cui al numero precedente si compilerà in fine del registro un riepilogo generale a valore distinto per categorie. Tale riepilogo sarà seguito dalla data di chiusura e dalle firme dei componenti il consiglio d'amministrazione (3).

Il presente registro, numerato e segnato in ciascun foglio dal sottoscritto contiene fogli n. . .

A. . . . . addì . . . . . 19. . .

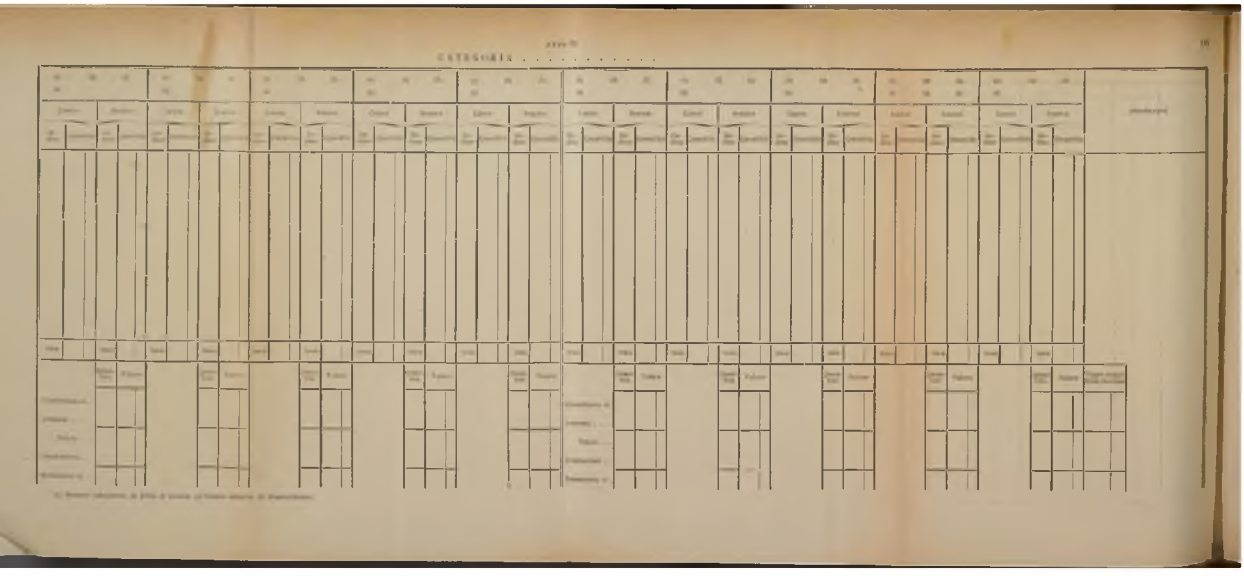
IL (4) . . . . . .

(1) Direzione, stabilimento, ecc.
(2) Pei magazzini di commissariato anche in occasione di cambio di consegnatario.
(3) Pei magazzini di commissariato dal consegnatario e dall'ufficiale commissario incaricato del servizio.
(4) Presidente del consiglio od ufficiale commissario pei magazzini di commissariato.



REPERTORIO





MODELLO **C.**

(1) . . . . . .

ESERCIZIO 190 . . 90 . . . .

CONTO GIUDIZIALE *del materiale mobile*

in consegna alla suindicata amministrazione dal . . . . . al . . . . .

(1) Direzione, stabilimento ecc.

DEBITO al 1° luglio 190 . .	AUMENTI NEL SEMESTRE		TOTALE del debito e degli aumenti
	1°	2°	

Il (1) . . . . . *sottoscritto dichiara che il suo carico al 1° luglio conseguente carico al 30 giugno 190 . . sono nelle precise quantità e valori esercizio e nel loro complesso riportati nel presente Conto.*

. . . . . *addì* . . . . . *190 . .*

Certificato conforme alle risultanze delle scritture contabili tenute dal Ministero della guerra.

Roma addì, ...

IL DIRETTORE CAPO DELLA RAGIONERIA

DIMINUZIONI NEL SEMESTRE		TOTALE delle diminuzioni	RIMANENZA alla chiusura dell'esercizio
1°	2°		

190 . . gli aumenti e le diminuzioni avvenute nel corso dell'esercizio ed il risultanti dai registri analitici mod. B dei due semestri relativi al detto

Il (1) . . . . . .

(1) Il Consiglio di amministrazione, ovvero il Consegnatario o l'Ufficiale commissario incaricato del servizio.

Norme esecutive.

Per l'applicazione del nuovo metodo di contabilità stabilito dall' *Atto* succitato, le amministrazioni interessate, oltre alle avvertenze stampate in fronte ai nuovi moduli, terranno presenti anche le seguenti:

a) Non essendo stata riportata nel registro analitico-riassuntivo la colonna per l'indicazione dello stato d'uso dei materiali, qualora, in seguito a ricognizione o per altre cause si dovesse, per taluni oggetti, far risultare che non sono in buono stato, le amministrazioni, per i cui conti non è prescritta la ripartizione dei materiali in classi, ne terranno conto mediante apposito richiamo nella colonna « annotazioni » del detto registro, colla formola seguente: « *di cui n. . . . . fuori servizio* ».

b) Col nuovo conto giudiziale dovranno continuare ad essere trasmessi alla Corte dei conti i documenti prescritti dai regolamenti speciali di ciascun servizio, e che già si univano al conto abolito.

c) Siccome lo scopo dell'adozione dei nuovi moduli è quello di semplificare la contabilità in materia e renderne più sollecita la resa alla fine del semestre, le amministrazioni d'ora innanzi limiteranno la tenuta dei registri interni o di carattere ausiliario ai soli fatti che non emergono dal registro analitico di nuova adozione.

d) I registri analitici-riassuntivi potendo, a causa di numerose scritturazioni, riuscire, per qualche amministrazione, molto voluminosi, potranno, in tal caso, essere divisi in due o più volumi.

e) Della provvista dei nuovi moduli è incaricato il 2° reclusorio militare (Gaeta), e ad esso quindi le amministrazioni interessate inoltreranno sollecitamente le relative richieste.

f) Poichè i nuovi moduli delle richieste di carico e scarico diversificano lievemente da quelli attualmente in uso, le amministrazioni utilizzeranno, fino a consumazione, questi ultimi, adattandoli, ove del caso, con corrispondenti correzioni a mano.

N. **82**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901**. — 26 maggio.

All'Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Nell'indice, a pagina VIII:

a) nelle linee 25ª e 26ª, *alle parole*: « licitazione con case nazionali », *sostituire*: « provviste di materiali »;

b) *sopprimere tutto ciò che è contenuto nella linea 27ª*;

c) nelle linee 28ª e 29ª, *alle parole*: « per l'apertura di offerta contratto per provvista », *sostituire*: « di deliberamento in seguito a licitazione privata mediante offerta contratto ».

2. Nel § 23, all'ultimo comma *sostituire il seguente*:

« Gli schemi d'offerta contratto, firmati da offerenti esteri rimasti deliberatari e datati dall'estero, devono essere presentati all'ufficio del bollo e registro per l'apposizione del bollo in ragione della dimensione della carta (Vedasi § 227, comma 4°) prima di essere firmati dal presidente dell'ufficio appaltante; similmente deve esser munito di bollo in ragione della dimensione della carta (Vedasi § 228, comma 1° e 3°) il secondo esemplare d'ogni offerta contratto. »

3. Nel § 111:

a) al comma 1°, *dopo le parole*: « ora stabilita », *aggiungere*: « e previo il riconoscimento della regolarità dei certificati di moralità e (quando siano prescritti) di idoneità e di penalità presentati dai concorrenti »;

b) al comma 4°, *alle parole*: « alle stesse condizioni e prezzi stabiliti per l'incanto (R. C. G. art. 90), e nelle forme indicate ai §§ 160 e seguenti. », *sostituire*: « se il Ministero avrà così disposto, alle stesse condizioni e prezzi stabiliti per l'incanto (R. C. G. art. 90), e nelle forme indicate ai §§ 160 e seguenti, coll'avvertenza di cui al 2° comma del detto § 160 che non saranno accettate offerte per persone da nominare. ».

4. Nel § 119:

a) al comma 2°, *dopo le parole*: « 15 giorni », *aggiungere le altre*: « o nel minor numero di giorni stabilito dal Ministero »;

b) dopo il 2° comma, *aggiungere l'altro seguente*:

« Ove negli avvisi d'asta venga stabilito che abbia luogo anteriormente al giorno dell'incanto la presentazione dei certificati d'idoneità, moralità e penalità di cui ai §§ 118 e 122,

il numero utile dei giorni pei quali gli avvisi d'asta debbono rimanere pubblicati si computa dal giorno successivo all'avvenuta pubblicazione sino al giorno precedente a quello fissato come ultimo termine per la presentazione dei detti certificati. »;

c) nell'attuale comma 4°, che diviene il 5°, *sopprimere il 2° periodo*;

d) all'ultimo comma, *sopprimere la parola*: « soltanto », e in fine *aggiungere i seguenti 2° e 3° periodo:* « Se in alcune delle località, nelle quali è stata fatta la pubblicazione (d'obbligo o no), la medesima sia stata ritardata da parte dei comuni e perciò l'avviso d'asta non vi sia rimasto affisso (computando come sopra il numero dei giorni) per quindici giorni interi o per quell'altro minor numero di giorni interi stabilito dal Ministero, nella suddetta dichiarazione si dovrà indicare che la limitata pubblicazione è da imputarsi ai comuni. Se poi la pubblicazione non risulti fatta in alcune delle località nelle quali (come si è detto al precedente comma) la medesima non è obbligatoria, nella dichiarazione di cui sopra si indicherà che si era disposto perchè avvenisse anche in esse, *benchè non fosse d'obbligo*, e che l'omessa pubblicazione o la mancanza di notizie al riguardo dipendono dai comuni. ».

5. Nel § 122:

a) al comma 4°, *alle parole*: « e fare », *sostituire*: « e, quando è necessario, il certificato di idoneità di cui al § 118, comma 1°, e anche, ove sia il caso, un certificato di penalità, e fare inoltre »; ed allo stesso comma, *aggiungere il secondo periodo seguente*: « Al Ministero è però riservata la facoltà, in alcuni casi speciali, di esonerare i concorrenti dalla presentazione del certificato di moralità. »;

b) al comma 5°, *dopo la parola*: « riunione, », *aggiungere*: « riconosce la regolarità dei certificati di moralità e (quando siano prescritti) di idoneità e di penalità presentati dai singoli concorrenti; »;

c) al comma 8°, *dopo la parola*: « offerenti », *aggiungere*: « e il riconoscimento della regolarità dei certificati di moralità e (quando siano prescritti) di idoneità e di penalità ».

6. Nel § 127:

a) nel 2° comma, in fine, *al punto sostituire il punto e virgola, ed aggiungere:* « quest'ultima verrà però aperta nel caso di cui all'ultimo comma del presente paragrafo. »;

b) nel 4° comma, in fine, *al punto sostituire il punto e virgola, ed aggiungere:* « la scheda ministeriale verrà però aperta nel caso di cui all'ultimo comma del presente paragrafo. ».

7. Dopo l'attuale ultimo comma dei §§ 127 e 138, *aggiungere il seguente:*

« Nei suddetti casi di deserzione, e quando il Ministero abbia disposto che in seguito alla deserzione medesima venga deliberato l'appalto a trattativa privata, si procederà nelle forme indicate dai §§ 160 e seguenti. »

8. Nel § 129, comma 1°, *aggiungere in fine:* « ed i certificati di moralità e (se prescritti) quelli di idoneità e di penalità ».

9. Nel § 130:

a) al comma 1°, *aggiungere, dopo la parola* « delegate »: « (previo il riconoscimento dei certificati di moralità e, se prescritti, di idoneità e di penalità)»; *dopo la parola* « depositati »: « e ai certificati di moralità e (se prescritti) di idoneità e di penalità »; *dopo la parola* « avviso »: « e previo l'adempimento di tutte le formalità prescritte dai §§ 122 e seguenti »;

b) al comma 2°, *alle parole:* « i processi verbali e le offerte dalle altre autorità », *sostituire:* « dalle altre autorità i processi verbali, le offerte e i certificati di moralità e (se prescritti) di idoneità e di penalità ».

10. Nel § 134, comma 1°, *dopo la parola:* « incanti », e nel § 136 *dopo la parola:* « asta », *aggiungere:* «(requisiti da dimostrarsi cogli stessi documenti dei quali si è chiesta la produzione agli altri concorrenti) ».

11. Nel § 140, comma 4°, *dopo la parola:* « medesimo », *aggiungere:* « redatta nel modo indicato al § 119, ultimo comma ».

12. Dopo il comma 2° del § 145, *aggiungere l'altro comma seguente:*

« Le autorità militari debbono curare che l'avviso per il miglioramento del prezzo di aggiudicazione resti affisso per quindici giorni interi, o per quell'altro minor numero di giorni interi stabilito dal Ministero, da computarsi nel modo prescritto dal § 119; e agli atti d'asta dovrà unirsi un esemplare dell'avviso scrivendovi a tergo una dichiarazione compilata nel modo indicato nell'ultimo comma del medesimo § 119. »

13. Nel § 148, comma 2°, *alle parole:* « la dichiarazione modello 10 e copia autentica della ricevuta del deposito all' ufficio appaltante », *sostituire:* « all'ufficio appaltante la dichiarazione mod. 10, una copia autentica della ricevuta del deposito e i certificati di moralità e (se prescritti) di idoneità e di penalità »; *e dopo la parola:* « tosto », *aggiungere:* « cogli altri documenti su indicati ».

14. Nel § 150, comma 2°, *aggiungere il seguente secondo periodo:* « La dichiarazione di pubblicazione a tergo dell'av-

viso da unire agli atti d'asta dovrà essere redatta nel modo indicato nell'ultimo comma del § 119. ».

15. Nel § 155, comma 1°, *togliere le parole:* « licitazione o », *ed aggiungere il seguente secondo periodo:* « Per la pubblicazione di detti avvisi d'asta e per la dichiarazione di pubblicazione da scriversi su quello di essi avvisi da unirsi agli atti d'asta dovrà osservarsi quanto è prescritto dal § 119. ».

16. Nel § 160:

a) al comma 1°, *alle parole:* « o a trattativa privata o mediante licitazione privata, secondochè sarà stato disposto dal Ministero », *sostituire:* « pei lotti non aggiudicati, a trattativa privata se il Ministero avrà così disposto »;

b) *sopprimere il comma 2°*;

c) all'attuale comma 3° *sostituire il seguente, che diviene il 2°*:

« In tal caso, chi presiede all'asta dichiarerà, seduta stante agli accorrenti intervenuti, che potranno essere presentate private offerte per l'assunzione dell'appalto non stato deliberato nel limite della scheda ministeriale, che verrà aperta, qualora, per mancanza di concorrenti, fosse rimasta sigillata. Inoltre egli avvertirà gli accorrenti intervenuti che l'appalto sarà deliberato alle stesse condizioni e prezzi stabiliti per l'incanto andato deserto e che non saranno accettate offerte per persone da nominare; farà pure conoscer loro il termine entro cui potranno esser presentate le offerte. Tale termine è regolato secondo le istruzioni date dal Ministero nell'ordinare gli appalti. Di regola, quando il Ministero non dia disposizioni speciali, il termine è fissato a giorni cinque. La dichiarazione suddetta di chi presiede all'asta è inserta nel processo verbale. »

17. Nel § 161:

a) al comma 2°, *dopo la parola*: « incanti » *aggiungere:* « non siano fatte per persone da nominare »;

b) al comma 3°, in ultimo, *aggiungere:* « e non siano fatte per persone da nominare ».

18. Al § 163 *sostituire il seguente:*

« § 163. A quest'effetto in tale seduta, e dinanzi alle persone indicate al § 121, si leggono le offerte ricevute. Se sono presentate una o più offerte accettabili, si procederà *in modo definitivo* al deliberamento mediante processo verbale (mod. n. 18), a favore di chi fece l'offerta migliore; e si stipulerà il contratto (mod. n. 19) secondo le norme stabilite al seguente articolo 12, col versamento della cauzione nei modi prescritti all'articolo 14. »

19. Nel § 166, *alle parole*: « pei casi d'appalto a trattativa e licitazione », *sostituire*: « pel caso d' appalto a trattativa ».

20. Nel § 167, lettera *a*), *dopo la parola*: « medesimi », *sopprimere il punto e virgola, ed aggiungere*: « quale dichiarazione dovrà contenere le indicazioni di cui al § 119, ultimo comma; ».

21. Nel § 177:

a) nel numero 2°, *dopo la parola*: « compilarne », *sopprimere il punto e virgola, ed aggiungere*: « , facendo alle copie stesse seguire, in forma di allegati, la trascrizione completa dei certificati di moralità e, ove d'uopo, di idoneità e di penalità presentati dalla persona dichiarata; » ;

b) nel numero 6°, comma 1°, *alla parola*: « corredata », *sostituire*: « , facendo a tale copia seguire, in forma di allegati, la trascrizione completa dei certificati di moralità e, ove d'uopo, di idoneità e di penalità presentati dal solo deliberatario, e corredando la copia stessa »;

c) nel numero 7°, comma 1°, *alle parole*: « con a corredo », *sostituire*: « , facendo seguire a tale copia, in forma di allegati, la trascrizione completa dei certificati di moralità, idoneità e penalità presentati da colui che ha fatto il migliore ribasso, ed unendo a corredo della copia stessa: »;

d) nel numero 8°, comma 1°, *alle parole*: « con gli allegati », *sostituire*: « , facendo seguire a tale copia, in forma di allegati, la trascrizione completa dei certificati di moralità, idoneità e penalità presentati dal solo deliberatario, e corredando la copia stessa dei documenti » ;

e) Dopo l'attuale ultimo comma, *aggiungere il seguente*: « Ove un incanto, o reincanto ecc., non abbia potuto aver luogo perchè non siano giunti in tempo all'ufficio appaltante i certificati di pubblicazione nelle località ove è obbligatoria, oltre a tutti i documenti di cui sopra dovranno trasmettersi al Ministero i relativi avvisi d'asta, reincanto, ecc., assieme con una dichiarazione in cui sia indicato che l'omessa pubblicazione nelle dette località dipende dai comuni; quale dichiarazione inoltre, per le altre località, dovrà essere redatta nel modo indicato nell'ultimo comma del § 119. ».

22. Nel § 217:

a) nel 1° comma, *dopo la parola*: « sottoscritte », *aggiungere*: « o fatte per persone da nominare »;

b) dopo l'attuale ultimo comma, *aggiungere l'altro seguente*: « Se occorre, il presidente invita i concorrenti a produrre anche i certificati di idoneità di cui al § 118, comma 1°. ».

23. Nel § 218, *dopo la parola*: « presidente » *della prima linea, aggiungere*: « riconosce la regolarità dei certificati di

idoneità che, ove d'uopo, si fossero fatti produrre dai concorrenti e quindi ».

24. Nel § 221, in fine all'ultimo comma, *aggiungere il terzo periodo seguente*: « A tale copia di contratto dovrà pure farsi seguire, in forma di allegato, la trascrizione completa del certificato di idoneità presentato, ove d'uopo, dal solo deliberatario. ».

25. Nel § 224, 1° comma, *dopo le parole*: « mod. 27 » *alla virgola sostituire il punto e sopprimere tutte le altre parole sino al termine del comma medesimo.*

26. Nel § 226, ultimo comma, *aggiungere in fine*: « o assumere a suo carico le spese contrattuali, o che intenda consegnare i materiali all'estero, o consegnarli nel regno assumendo a suo carico le spese di dogana ».

27. Nel § 227:

a) al 3° comma *sostituire il seguente:*

« Trattandosi di licitazione mista, alla quale concorrono, cioè, case nazionali e case estere, per deliberare l'appalto si terrà conto nel confronto delle offerte tra case nazionali ed estere:

« *a*) delle spese contrattuali non accettate dalle case estere;

« *b*) delle spese di dogana e di trasporto non accettate dalle case stesse;

« *c*) delle spese di cambio. »;

b) nel 4° comma (variato nel modo di cui all'*Atto* 313 del 1902), *alle parole*: « scritte pur esse su carta bollata da L. 1, o munite », *sostituire*: « munite della marca da bollo da L. 1 se mandate da case nazionali (vedasi il § 225, comma 1°), ovvero ».

28. Al § 228 *sostituire il seguente*:

« § 228. L'ufficio appaltante, nel partecipare al migliore offerente il deliberamento, gli invierà un altro esemplare dell'offerta per essere munito di firma e prezzo. Questo esemplare sarà scritto su carta filigranata col bollo da una lira se viene inviato a casa nazionale, e munito di marca da bollo secondo la dimensione della carta, se inviato a case estere. Questo secondo esemplare dovrà portare la stessa data apposta dal deliberatario sul primo che già porta la sua firma.

« Ricevuto firmato questo nuovo esemplare, l'ufficio appaltante trasmette tosto per l'approvazione al Ministero copia del processo verbale di deliberamento, una copia dell'offerta-contratto del deliberatario, una copia di ciascuna delle offerte contratto delle altre case interpellate, ed una relazione da cui risultino i motivi pei quali venne prescelto per l'appalto il sistema della licitazione privata.

« La firma del presidente dell'ufficio appaltante deve essere preceduta sui due esemplari di offerta-contratto dalla data in cui avviene la compilazione del processo verbale di deliberamento, ed è con questa data che l'offerta stessa deve essere scritta a repertorio.

« Approvata l'offerta-contratto, il Ministero ne dà partecipazione all'ufficio appaltante, inviandogli copia del relativo decreto.

« L'esemplare in carta filigranata (e, per le offerte-contratto con case estere, uno dei due esemplari muniti di marca da bollo secondo la dimensione della carta) sarà conservato presso l'ufficio appaltante, e l'altro inviato al deliberatario con lettera contenente l'ordine di dare esecuzione all'appalto. »

29. Nel § 236, comma 1°, *alle parole*: « Salvo la eccezione di cui al seguente § 237 circa la forma da usarsi nei contratti per opere non eccedenti le lire 4000, i contratti a trattativa privata (mod. n 26) sono », *sostituire le altre*: « Salvo le eccezioni di cui al seguente § 237, i contratti a trattativa privata debbono esser conformi al mod. n. 26 ed essere ».

30. Nel § 237, n. 5°, *alle parole*: « triplice » *e* « mod. 30 » *sostituire, rispettivamente*: « duplice » *e* « mod. 27 ».

31. Nel § 239, al 2° comma *sostituire il seguente*:

« Per le convenzioni colle case estere si procederà in modo analogo a quello stabilito per le offerte contratto per le quali si esperisce la licitazione privata, tranne nel caso di cui al seguente § 241. »

32. Nel § 240, comma 2°, *alle parole*: « il capoverso » *sostituire le altre*: « l'ultimo comma ».

33. Nel § 241, al 2° comma *sostituire il seguente*:

« Stipulandosi il contratto mod. 26, i provvedimenti di cui ai §§ 239 e 240 non si fanno più sull'offerta-contratto, sibbene sul detto contratto mod. 26, che resta, inoltre, soggetto ai diritti di segreteria. »

34 Al § 272 *sostituire il seguente*:

« § 272. Quando l'ammontare dei lavori o delle forniture non superi la somma di lire 200,000, i relativi appalti possono essere affidati a licitazione o a trattativa privata ad associazioni cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite fra operai, in applicazione della legge 12 maggio 1904, n. 178, e del relativo regolamento, approvato con R. decreto 8 dicembre 1904, n. 677 (riportati, negli *Atti* n. 101 del 1904 e n. 8 del 1905, sul *Giornale militare ufficiale*). »

35. Al § 273, *sostituire il seguente*:

« § 273. Gli appalti di cui al precedente paragrafo saranno concessi:

1° a trattativa od a licitazione privata quando l'ammontare della spesa non superi la somma di lire 8000;

2° a sola licitazione privata quando la spesa superi la detta somma di lire 8000, ma non ecceda lire 200,000. »

36. Al § 275 *sostituire il seguente:*

« § 275. Le società cooperative ammesse a concorrere agli appalti, tanto a licitazione che a trattativa privata, dovranno presentare all'ufficio appaltante uno specchio che indichi, alla data della rispettiva domanda d'iscrizione nel registro prefettizio delle società cooperative di produzione e lavoro: il nome e cognome dei soci; l'arte o l'industria esercitata da ciascuno di essi; il nome, il cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle società medesime; con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la rispettiva iscrizione nel registro prefettizio e con l'indicazione degli altri appalti che le società avessero assunto o che fossero ancora in corso di esecuzione. »

37. Al § 277 *sostituire il seguente:*

« § 277. Gli appalti indetti a licitazione privata tra società cooperative vengono aggiudicati definitivamente dopo il primo esperimento, mediante il riscontro delle offerte con una scheda segreta, mandata in massima all'ufficio appaltante dal Ministero, nella quale oltre al minimo sarà pure indicato il ribasso massimo che le società concorrenti possono fare; nei relativi capitolati dovrà indicarsi tale sistema d'aggiudicazione.

« Tanto nei capitolati quanto nei contratti, e sia che i lavori o le forniture vengano deliberati a licitazione privata o che siano concessi a trattativa privata, dovrà dichiararsi che la cauzione si costituirà mediante ritenuta del 10 % sull'importo d'ogni acconto da pagarsi alla società, esclusa ogni altra ritenuta prevista dai vigenti capitoli generali. In tali capitolati e in tali contratti si dovrà inoltre stabilire che i pagamenti saranno fatti in proporzione del lavoro eseguito ed a periodi di 10, 20 o 30 giorni, purchè in ciascun periodo si abbia una tal massa di lavoro eseguito da escludere il caso di pagamenti per somma inferiore a quella determinata come minima nelle condizioni particolari del capitolato d'appalto; ferme però, per quanto riguarda il pagamento dell'ultima rata, le disposizioni contenute negli articoli 358 e seguenti della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici. »

38. Nel § 278, *alle parole*: « 9 giugno 1988 », *sostituire*: « 8 dicembre 1904 ».

39. Nel § 402:

a) al 1° comma, *aggiungere il seguente 2° periodo*: « Quando il provvedimento riflettente lo svincolo della cauzione non risulta da atto deliberativo del competente consiglio d'amministrazione, ma da semplice dichiarazione rilasciata dal presidente del consiglio stesso, tale dichiarazione non è accettabile, da parte della cassa dei depositi e prestiti o delle sezioni di tesoreria, ove il su indicato presidente non faccia in essa espressamente risultare della facoltà che all'uopo dal consiglio deve essergli stata conferita. »;

b) al 2° comma *sostituire il seguente*:

« Nei casi di cui sopra non potendo la cauzione essere immediatamente confiscata a beneficio dell'amministrazione appaltante, questa potrà rivalersi delle maggiori spese incontrate, in caso di inadempienza dei patti contrattuali, sugli averi spettanti al fornitore, e ne riferirà al Ministero, pei provvedimenti da emanarsi per la confisca della cauzione ».

40. Nel mod. n. 3 che fa seguito all'Istruzione:

a) alla nota (4), *aggiungere quale 1° comma*;

« *Se il Ministero, in alcuni casi speciali, esonererà i concorrenti dal presentare i certificati di moralità* (*Vedasi il comma 4° del* § 122), *nell'avviso d'asta si ometterà quanto si riferisce a detti certificati.* ».

Dopo l'attuale ultimo comma, *aggiungere l'altro seguente*:

« *Ove d'uopo sarà pure aggiunto che gli aspiranti all'appalto dovranno esibire il certificato di penalità.* »;

b) nel § 2 delle Avvertenze poste in calce al detto modello, *aggiungere il seguente 2° comma*:

« Per il computo del termine utile per la pubblicazione degli avvisi d'asta dovrà tenersi presente tutto ciò che è disposto dal § 119 dell'Istruzione. »;

c) nel § 6 delle stesse Avvertenze, *alle parole*: « entro il termine utile », *sostituire le altre*: « (con speciale raccomandazione di curare che l'affissione medesima sia eseguita entro il termine utile, giusta l'obbligo fattone dall'articolo 74 — per gli avvisi di provvisorio deliberamento dall'articolo 95 — del regolamento di contabilità generale) »;

d) nel § 11 delle stesse Avvertenze, *dopo la parola*: « affissione », *aggiungere*: « (da redigersi nel modo indicato nel § 119, ultimo comma) ».

41. Nel mod. n. 4. a pag. 201, linea 5ª, *dopo la parola*: « do-

miciliati », *aggiungere*: « (1) »; e in fondo alla pagina, *aggiungere la seguente nota*:

« (1) *Vedasi la nota* (4) *al modello n. 3* ».

Nell'Avvertenza allo stesso modello, *dopo la parola*: « applicabili », *aggiungere*: « , oltre a quanto è detto nella nota (1) a pagina 201, ».

42. Nel modello n. 6, comma 2°, *alle parole*: « erano » *e* « potevano », *sostituire, rispettivamente*: « sono » *e* « possono »; *e in fine aggiungere*: « ed avvertendo altresì che non saranno accettate offerte per persone da nominare ».

43. Nel modello n. 7:

a) a pagina 207, 18ª linea, *dopo la parola*: « accorrenti » *aggiungere*: « ha riconosciuto la regolarità dei certificati di moralità (*ovvero, se sia prescritto*: di moralità e di idoneità; *o anche*: di moralità, di idoneità e di penalità) presentati da ciascun concorrente, e cioè . . . (3bis). Quindi »;

b) alla stessa pagina, *dopo la nota* (3), *aggiungere la seguente*:

« (3bis). *Nei casi d'aste ove tre o quattro soltanto siano i concorrenti dovrà essere indicato se e quali documenti di moralità e (se del caso) di idoneità e di penalità siano stati presentati da ciascun concorrente. Tali indicazioni debbono essere sommarie; e quindi deve indicarsi soltanto la specie dei certificati, e cioè se di moralità, idoneità o penalità, la loro data e l'autorità che li ha rilasciati. Nelle aste in cui vi siano grande quantità e diversità di oggetti e di provviste o numero straordinario di concorrenti dovrà essere indicato, per ogni quantità o qualità di merce e di lavoro, se tutti i concorrenti abbiano presentato i documenti voluti.*

« *In ogni caso poi, alla copia del processo verbale da trasmettersi al Ministero dovrà farsi seguire la trascrizione completa dei certificati di moralità, e, ove d'uopo, di idoneità e di penalità, presentati dal solo deliberatario, giusta quanto è prescritto dal § 177 dell'istruzione.* ».

44. Nel modello n. 7, a pagina 209, nota (12) A), *dopo la parola*: « *comando*) »; nel modello n. 8, a pagina 213, 6ª linea, *dopo la parola*: « quale »; e nel modello n. 14, a pagina 227, nota (2), *dopo la parola*: « *comando*) », *aggiungere*: « ha presentato il certificato di moralità (*ovvero se del caso*: i certificati di moralità e di idoneità, *o anche*: i certificati di moralità, di idoneità e di penalità) prescritto (*o* prescritti) per essere ammessi agli incanti e cioè . . . (*indicare la specie dei certificati, cioè se di moralità, idoneità o penalità, la loro data e*

l'autorità che li ha rilasciati) del quale (*o* dei quali) il presidente ha riconosciuto la regolarità. Il medesimo sig.... ».

45. Nel modello n. 9:

a) a pagina 214, comma 3°, *dopo la parola*: « asta », *aggiungere*: « e colla produzione del certificato di moralità (*ovvero, se del caso*: dei certificati di moralità e di idoneità, *o anche*: dei certificati di moralità, di idoneità e di penalità) richiesto (*o* richiesti) col precedente avviso d'asta N... »;

b) a pagina 215, al § 1 delle Avvertenze *sostituire il seguente*:

« § 1. Il termine utile è almeno di 15 giorni ogni qualvolta il Ministero non fissa un termine più breve. Tale termine decorre da quell'ora del giorno del deliberamento provvisorio ch'è annunziata nell'avviso d'asta, e per il computo del termine stesso dovrà tenersi presente tutto ciò che è disposto dal § 119 dell'Istruzione. »

46. Nel modello n. 10:

a) a pagina 216, dopo il comma 1°, *aggiungere l'altro seguente*:

« Il medesimo sig . . . ha presentato il certificato di moralità (*ovvero, se del caso*: i certificati di moralità e di idoneità, *o anche*: i certificati di moralità, di idoneità e di penalità) prescritto (*o* prescritti) per essere ammessi agli incanti e cioè . . . (*indicare la specie dei certificati, cioè se di moralità, idoneità o penalità, la loro data e l'autorità che li ha rilasciati*) del quale (*o* dei quali) il presidente ha riconosciuto la regolarità. »;

b) alla stessa pagina, comma 2°, *dopo la parola*: « quietanza) », *aggiungere*: « e dalla presentazione del suddetto certificato (*ovvero* dei suddetti certificati) ».

47. Nel modello n. 15, a pagina 229:

a) nell' 8ª linea, *dopo la parola*: « astanti », *aggiungere*: « ha riconosciuto la regolarità dei certificati di moralità (*ovvero, se sia prescritto*: di moralità e di idoneità, *o anche*: di moralità, di idoneità e di penalità) presentati da ciascun concorrente, e cioè . . . (3). Quindi »;

b) nella 12ª linea all'indicazione « (3) » e nella 23ª linea all'indicazione « (4) », *sostituire rispettivamente*: « (4) » e « (5) »;

c) prima dell' attuale nota (3), *aggiungere la seguente*:

« (3) *Procedere come alla nota (3 bis) al modello n. 7.* ».

Le attuali note (3) e (4) *divengono rispettivamente* (4) e (5).

48. Nel modello n. 16, comma 2°, *dopo la parola*: « *farsi* », *aggiungere*: « *documenti da presentarsi* ».

49. Nel modello n. 21, in fine e prima dell'indicazione della firma, *aggiungere*:

« (*Se occorre, dovrà aggiungersi che l'offerente è obbligato a presentare anche il certificato di idoneità di cui al comma 1° del § 118.*) ».

50. Nel modello n. 22:

a) a pagina 246, al 2° comma *sostituire il seguente:*

« Qualora Ella voglia concorrervi, La prego di restituirmi tale offerta-contratto dopo avervi indicato il prezzo, averla munita di marca da bollo da L. 1, che dovrà essere annullata apponendovi sopra la data (1) ed averla sottoscritta o fatta sottoscrivere da chi è legalmente autorizzato a firmare per la ditta. »;

b) in detta pagina, nel 3° comma, *alle parole*: « 2ª copia », *sostituire*: « offerta-contratto »;

c) nella stessa pagina, in fine al n. 1°, *aggiungere*: « (2) »;

d) nella stessa pagina, *dopo la nota* (*), *aggiungere le altre seguenti*:

« (1) *Negli inviti a case estere si ometteranno le parole*: « averla munita di marca da bollo da L. 1, che dovrà essere annullata apponendovi sopra la data ». »

« (2) *Negli inviti a case estere si aggiungerà*: « ad eccezione di quelle di cui è menzione nel seguente n. 4° ». »;

e) a pagina 247, nel n. 3°, *sopprimere le parole*: « , approvazione che sarà data in seguito mediante il « Visto per l'approvazione » apposto a piedi dell'offerta-contratto stessa »;

f) in detta pagina, nel n. 4°, *all'indicazione*: « (1) » *sostituire*: « (3) »;

g) nella stessa pagina, *alla nota* (1), *sostituire la seguente*:

« (3) *In luogo dei n. 4°, 5° e 6°, quando trattasi di case estere si aggiungerà quanto segue:*

« « Se la sua ditta desidera di ricevere il pagamento della fornitura fuori d'Italia, la S. V. vorrà indicare all'art. 16 della offerta-contratto su quale piazza straniera desidera che sia tratta la lettera di cambio, senza per altro fissare la casa bancaria, perchè questa sarà scelta dal Ministero del tesoro del regno d'Italia.

« « In questo caso il prezzo da scriversi all'art. 5 dovrà essere indicato in moneta avente corso legale nella suddetta piazza straniera e si prega la S. V. di riempire altresì lo spazio lasciato in bianco nella successiva indicazione « pari a Lire italiane . . . . . », calcolando queste lire al cambio sull'Italia del giorno in cui sarà apposta la firma sull'offerta-contratto.

« « Nell'offerta contratto si sono inserite tre condizioni, relative al deposito di una somma eguale al 10 %, dell'ammontare

della fornitura, all'elezione del domicilio della ditta, e all'accettazione delle spese contrattuali a carico della ditta stessa; se Ella non crede di poter accettare tutte e tre queste condizioni o alcune di esse, potrà nulladimeno concorrere alla fornitura, cancellando soltanto o l'art. 17 o l'art. 19 o l'art. 20, o tutti e tre, dichiarando ivi per iscritto che Ella non accetta queste clausole ».

« *Ove poi ne sia il caso, si potrà partecipare alla casa estera che l'amministrazione militare è disposta a consentire che i materiali siano consegnati all'estero, nel qual caso la ditta potrà modificare in conseguenza l'art. 1 dell'offerta-contratto, indicandovi il luogo in cui intende consegnare i materiali, e facendo di ciò constare anche in apposita dichiarazione sulla offerta-contratto; nell'intesa però che delle spese di trasporto non assunte dalla ditta l'amministrazione militare terrà conto nel fare il confronto dell'offerta con quelle delle altre ditte sì estere che nazionali.*

« *Pure ove ne sia il caso, analoghe partecipazioni potranno farsi alla casa estera a riguardo delle spese di dogana, accettando le quali a suo carico, e quindi senza diritto a rimborso, la casa estera dovrà cancellare le parole che negli art. 1 e 5 dell'offerta-contratto si riferiscono a delle spese di dogana* ».

51. Nel modello n 23, a pagina 250, nella nota (5), *aggiungere l'altro periodo seguente*: « *Se sia stata richiesta la produzione dei certificati di idoneità, dopo nominati gli intervenuti alla licitazione si aggiungeranno le indicazioni relative ai detti certificati, nel modo indicato nella nota (3 bis) al modello n. 7, e si seguiterà poi così*: Invitati poi i detti signori a licitare, ecc. ».

52. Nel modello n. 25, pagina 257, nella nota (3), *aggiungere l'altro periodo seguente*: « *Se sia stata richiesta la produzione dei certificati di idoneità, dopo nominati gli intervenuti alla licitazione si aggiungeranno le indicazioni relative ai detti certificati, nel modo indicato nella nota (3 bis) al modello n. 7, e si seguiterà poi così*: I detti signori fecero poi le seguenti offerte ecc. ».

53. Nel mod. n. 26, a pagina 260, dopo la linea 14ª, *aggiungere il seguente capoverso*:

« Per tutti gli effetti del contratto esso contraente elegge domicilio in questa città, via . . . . . ecc ».

54. Gli attuali modelli n. 27 e 28 *sono sostituiti* dall'unico mod. n. 27 posto in calce al presente *Atto*.

55. Nel modello n. 29 (variato nel modo di cui all'*Atto* 313 del 1902), nel 3° comma della nota (1) alla 2ª pagina del modello stesso, *alla data*: « 1887 », *sostituire*: « 1897 ».

56. Nel modello n. 40:

a) nel § 7, dopo l'attuale ultimo comma, *aggiungere l'altro seguente*:

« Qualora, per disposizione ministeriale, la divisa della truppa venisse a subire modificazioni tali da influire sulla quota stabilita dal contratto, il Consiglio avrà facoltà di variare congruamente la quota stessa senza che il capo operaio possa, in merito, sollevare eccezioni di sorta alcuna. »;

b) nel § 8, nel 1° comma, *alle parole*: « 50 % per le armi a piedi, del 35 % », *sostituire*: « 35 % per le armi a piedi e »; e dopo l'attuale ultimo comma dello stesso § 8, *aggiungere l'altro seguente*:

« I panni, le tele e gli accessori di divisa (bottoni, soggoli, visiere, fasce di alluda, coccarde e simili) occorrenti per le riparazioni saranno somministrati dal corpo mediante pagamento al prezzo pel quale trovansi in carico. Dallo stesso corpo saranno pure somministrati, mediante pagamento, gli oggetti usati o fuori servizio che convenga adoperare nelle riparazioni. »;

c) nel § 10, *aggiungere il seguente 2° comma*:

« Il signor . . . . . si obbliga anche di sostituire con altrettante di recente fabbricazione le parti in cuoio contenute nei colli da riparazione da calzolaio in carico al distretto militare di . . . . . ogni qualvolta ne sia richiesto e colle norme che riceverà dal relatore e senza compenso di sorta. ».

57. Nei modelli n. 40 e 41, nel § 5, comma 2°, *alle parole*: « dei §§ 1756 e 1757 », *sostituire*: « del § 1756 ».

58. Nel modello n. 41:

a) nella nota (1), *aggiungere in fine*: « *ed avvertendo, per le convenzioni coi capi calzolai, di aggiungervi il patto di cui al comma 2° del § 10 del modello n. 40* »;

b) nel § 8, *alle parole*: « I panni e le tele, gli accessori di divisa (bottoni, soggoli, visiere, coccarde, fregi e simili », *sostituire*: « I panni, le tele ed i bottoni di divisa ».

MODELLO N. 27. § 221 dell'Istruzione.

Offerta-contratto per provviste di materiali (*).

OFFERTA-CONTRATTO *all'Amministrazione della guerra in Italia, per la provvista degli infrascritti materiali.*

La Ditta (o il signor) . . . . . si obbliga di provvedere all'Amministrazione della guerra in Italia, e per essa alla direzione . . . . . (*o corpo o ufficio*) . . . . . ed alle condizioni qui sotto specificate, i seguenti materiali:

(*Oggetto della provvista*).

. . . . . .
. . . . . .

Art. 1. — L'introduzione del . . . . . si farà nei magazzini del. . . . . a totali sue spese (eccetto che dei diritti di dogana), diligenza e pericolo, entro giorni. . . . . decorribili dal giorno successivo a quello in cui verrà partecipata l'approvazione del presente contratto a cura del (1) . . . . . .

Art. 2. — (*Condizioni tecniche e prove*).

Art. 3. — (*id.* *id.*).

Art. 4. — (*id.* *id.*).

Art. 5. — I prezzi della fornitura, pagabili in moneta avente corso legale nel Regno, saranno i seguenti (2): . . . . . ovvero di . . . . . (*moneta estera se del caso*) pari a lire italiane . . . . . non compresi i diritti di dogana i quali

(*) *Questo modello, colle opportune varianti, vale anche per le convenzioni con case estere, di cui al § 237, n. 5, dell'Istruzione.*

(1) *Se del caso, si dirà invece:* « decorribili da quello successivo alla data dell'ordine di esecuzione dato dal . . . . . ».

(2) *Si indicherà l'unità di misura e quantità dei singoli materiali ed il prezzo dovrà essere indicato in modo parziale e totale dalla ditta interpellata, in cifre ed in lettere.*

saranno a carico dell'amministrazione della guerra d'Italia. Se il pagamento dei diritti di dogana venisse anticipato dal fornitore, questi ne sarà rimborsato dietro presentazione delle ricevute emesse dall'ufficio doganale.

Qualora pel caso di rifiuto del . . . . . la ditta (o il signor) . . . . . dovesse presentarne altro per la sostituzione di quello rifiutato, i diritti di dogana pel . . . . . sostituito saranno a carico della ditta fornitrice (o del signor . . . . .).

Art. 6. — L'appalto viene assunto a totale rischio della ditta sottoscritta, la quale non potrà mai pretendere compensi per qualsiasi titolo o pretesto di errore nei prezzi e calcoli, nè per le variazioni qualsiansi che possano succedere durante l'appalto, a datare dalla data della presente offerta, nei prezzi commerciali, nei dazi e simili.

La ditta sottoscritta non potrà senza il consenso dell'Amministrazione cedere tutto o parte dell'appalto.

Art. 7. — Le robe, ancorchè consegnate dalla ditta assuntrice in tempo utile, se rifiutate dall'Amministrazione e surrogate dalla ditta con altre di cui la consegna abbia luogo dopo il termine stabilito per la introduzione, saranno considerate come introdotte in ritardo; cosicchè il rifiuto di tutta la provvista o di parte di essa non potrà essere invocato, nè ammesso a giustificazione del ritardo.

Art. 8. — La provvista di una macchina non si avrà per eseguita in tempo utile, se le parti che debbono comporre l'intiero apparecchio non saranno tutte introdotte nel termine prefisso.

Art. 9 (3). — La collaudazione verrà eseguita nei locali del . . . . e colle macchine in uso nello stabilimento per la fabbricazione corrente e coi mezzi di cui dispone, da apposita commissione nominata dal direttore, e potrà assistervi la ditta assuntrice od un suo rappresentante.

Al predetto direttore solo spetta decidere per mezzo della commissione di collaudazione se i materiali provvisti corrispondano alle condizioni di appalto, e se sono atti ai lavori cui sono destinati e pei quali sono approntati.

In caso di rifiuto la ditta assuntrice potrà ottenere una seconda collaudazione, facendone domanda al competente ispettorato.

Il giudizio della commissione aggiudicatrice sarà definitivo se la seconda collaudazione non venisse accordata, ovvero se nella seconda collaudazione venisse confermato il rifiuto della prima, salvo alla ditta di domandare l'applicazione del disposto dall'art. 13.

---

(3) Gli articoli dal 9 al 17 valgono specialmente pei servizi di artiglieria; per gli altri servizi saranno modificati in conformità delle norme stabilite dai regolamenti speciali e capitolati relativi ai singoli servizi.

Art. 10. — Mancando la ditta assuntrice di consegnare i materiali richiesti nel tempo stabilito, o venendo essi dichiarati in tutto o in parte di rifiuto, l'Amministrazione militare è in facoltà:

1° O di lasciar continuare alla ditta la provvista a termini di contratto applicandole però a titolo di pena convenzionale una multa progressiva del 2 sino al 10 % sull'importo dei pattuiti prezzi per ogni 10 giorni di ritardo, tenendo per ultimata la decade incominciata.

Il tempo trascorso dal giorno della consegna a quello in cui viene notificato alla ditta assuntrice l'esito della collaudazione, non viene computato per l'applicazione della multa, e ciò sia che trattisi di prima consegna che di consegne successive, per sostituire robe colpite da rifiuto.

2° O di dichiararla decaduta dal diritto di proseguire la provvista ritenendo senz'altro sciolto il contratto, nel qual caso la cauzione depositata è versata nelle casse dello Stato a profitto ed in piena proprietà del pubblico erario.

3° O di compiere altrimenti la provvista a totale conto, rischio e maggiori spese della ditta stessa, nel qual caso quest'ultima oltre a restar soggetta alla multa progressiva, di cui al comma 1°, dovrà sopportare tutte le maggiori spese che saranno incontrate dalla Direzione per far compiere la provvista. A questo fine, oltre alla cauzione depositata, saranno trattenute provvisoriamente le somme dovute alla Ditta per le quantità parziali che fossero state accettate o che fossero dovute per altre provviste.

Qualora la Direzione riesca a compiere la provvista a prezzi inferiori a quelli del contratto, la somma risparmiata resterà ad esclusivo vantaggio dell'Amministrazione.

L'Amministrazione potrà valersi delle facoltà riservatesi nel presente articolo appena scaduto il tempo stabilito per la consegna, e senza attendere che sia trascorso il termine di ritardo fissato per raggiungere il massimo della multa stabilita.

Art. 11. — Sono concedutì alla ditta (*il numero dei giorni deve essere in relazione all'entità della provvista*) . . . . giorni di tempo pel ritiro dei materiali stati rifiutati.

In caso di ritardo nel ritiro dei materiali rifiutati, la ditta assuntrice incorrerà in una multa di sosta in ragione di due centesimi di lira per ogni miriagramma e per ogni giorno di ritardo, da ritenersi, tale multa, sull'ammontare dei pagamenti dovuti alla ditta assuntrice od anche sulla cauzione, senza obbligo di preventivo avviso alla ditta medesima.

Art. 12. — I materiali di rifiuto potranno essere marcati con un segno particolare affine di impedire che siano presentati una seconda volta.

Art. 13. — In caso di contestazione sia nell'interpretazione che nell'esecuzione del presente contratto, potranno le parti rimettere la decisione a tre arbitri, nominati uno per cadauna delle parti, ed il terzo scelto di comune accordo dai due arbitri stati nominati dalle parti medesime; se poi questi non potessero accordarsi sulla scelta del terzo arbitro, la nomina ne sarà devoluta al Presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi la sede dell'ufficio appaltante.

La decisione della maggioranza degli arbitri farà legge per le parti contraenti.

Le spese di arbitraggio saranno a carico della parte soccombente nel relativo giudizio.

Art. 14. — Le case estere non potranno ottenere l'appalto se le rispettive loro offerte non presenteranno un vantaggio in confronto ai prezzi delle concorrenti case nazionali, tenuto conto delle spese di dogana, di trasporto, di contratto e del cambio, quando queste spese non siano accettate dalle case stesse.

Art 15. — La Direzione appaltante è in facoltà d'inviare nelle officine del provveditore un suo incaricato nei periodi di tempo che stimerà più opportuni per assicurarsi che i materiali da provvedersi vengano allestiti con materie prime della voluta qualità e con procedimenti di fabbricazione soddisfacenti.

A tal uopo la Ditta assuntrice dovrà avvertire in tempo la Direzione della data in cui mette in lavorazione la materia prima per soddisfare le provviste assunte ed inoltre permettere sempre, in qualunque giorno ed ora, che il delegato della Direzione abbia accesso nelle sue officine.

L'invio dell'incaricato della Direzione, di cui al comma precedente, non potrà in nessun caso pregiudicare l'azione della commissione di collaudazione, nè diminuire la responsabilità che la casa stessa si assume, circa alle qualità e condizioni a cui la provvista deve soddisfare.

Art. 16. — Il pagamento sarà effettuato a provvista ultimata, previa collaudazione ed accettazione, mediante mandato sulla Tesoreria Provinciale di . . . o mediante tratta sopra una banca di . . . . entro i trenta giorni dopo la data dell'accettazione della provvista, accettazione che verrà sempre immediatamente comunicata alla ditta assuntrice.

Art. 17. Dopo eseguita l'aggiudicazione, la ditta rimasta deliberataria dovrà fare, a titolo di cauzione, in una sezione di Tesoreria del Regno, un deposito equivalente al 10 % dell'ammontare della fornitura.

Tale deposito sarà costituito in contanti od in rendita del debito pubblico al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui viene

eseguito il deposito stesso, e sarà restituito dopo ultimata la provvista, eccetto i casi di cui agli art. 10 e 11.

Art. 18. — La presente offerta, mentre vincola fin da ora a tutti gli effetti legali la ditta . . . . . obbligherà l'amministrazione militare soltanto quando sarà stata definitivamente approvata dal Ministero della guerra colle norme prescritte dalle vigenti disposizioni

Art. 19. Per l'esecuzione del presente contratto la ditta. . . . . elegge il suo domicilio legale in . . . . . presso . . . . .

Art. 20. — Le spese di bollo, di registro e le altre tutte inerenti alla presente offerta-contratto saranno a carico della ditta assuntrice.

Art. 21. — La ditta assuntrice dovrà firmare un altro esemplare della presente offerta-contratto, steso su carta da bollo da lire una (4).

A . . . . . il . . . . .

La Ditta (o il Signor . . . .)

A . . . . . il . . . . .

(Comandante o capo di servizio).

Avvertenze.

1. Per i materiali da valutarsi a peso è necessario indicare sempre il peso massimo che ciascun oggetto dovrà avere, e nelle condizioni la parte del peso che verrà tollerato in meno per ciascuno, perchè possa essere accettato e collaudato, dichiarando che l'importo dei materiali sarà calcolato in ragione del peso reale risultante all'atto della collaudazione, salvo quando questo superi il peso massimo, nel qual caso la eccedenza non sarà calcolata, e perciò non ne sarà pagato il relativo importo.

2. Per istituire il confronto fra ciò che verrebbe a costare un dato materiale provvedendolo in paese, od acquistandolo all'estero, bisogna tener conto delle spese di dogana, di cambio, trasporto e di contratto quando non sono accettate dalle case estere.

A maggiore schiarimento si aggiungono i seguenti esempi pratici :

---

(4) *Invece delle parole* « steso su carta da bollo da lire una », *si dirà, per le offerte-contratto con case estere* : « sul quale verrà applicata la marca da bollo in ragione della dimensione della carta ».

1° Una casa inglese chiese 297,07 sterline (lire 7500) per una macchina utensile del peso di kg. 2500 consegnata imballata a Londra, mentre per la stessa macchina una casa nazionale domandò L. 8300.

Prezzo della macchina inglese	L.	7500 —
Spesa di trasporto (chiesta da uno spedizioniere	»	225 —
Dogana	»	200 —
Aggio dell'oro (cambio medio del giorno. . . . . . *6 %)*	»	450 —
Spese contrattuali (da cui è esonerata la ditta estera	»	130 —
Totale	L.	8505 —
Prezzo della macchina italiana	»	8300 —

E' da preferirsi la casa nazionale.

2° Una casa estera offerse di provvedere 15 tonnellate di lamiera di ferro a L. 32,50 al quintale, addossandosi la spesa del trasporto ma chiedendo il rimborso delle spese di dogana. Per la stessa provvista una casa nazionale domandò L. 38,65 al quintale.

Importo della provvista all'estero . . .	L.	4875, —
Dogana	»	693, —
Aggio dell'oro (cambio medio del giorno. . . . . . *6 %)*	»	292, 50
Spese contrattuali	»	90, —
Totale	L.	5950, 50
Importo della provvista in paese . . .	»	5797, 50

Devesi preferire la casa nazionale.

3° Una ditta estera offre 4000 sbarre per fucili mod. 1891 al prezzo di L. 1,70 per sbarra consegnate franche d'ogni spesa alla direzione. Per la medesima provvista una casa nazionale chiede L. 2 per sbarra.

Importo della fornitura all'estero . . .	L.	6800, —
Aggio dell'oro (cambio medio del giorno . . . . . *6 %*	»	408, —
Spese contrattuali	»	100, —
Totale	L.	7308, —
Importo della provvista in paese . . .	»	8000, —

Si deve preferire l'offerta estera.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **83**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzioni pratiche dell'artiglieria.** — 26 maggio.

Sono stati pubblicati i fascicoli *A*, *C* e *D* della parte 1ª dell'Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.

Colla pubblicazione di detti fascicoli, e con quella già avvenuta del fascicolo *B* (*Atto* 233 del 1904) resta completata la parte 1ª di detta istruzione e conseguentemente abolita quella corrispondente di edizione 6 maggio 1899.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dei fascicoli di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste dei medesimi, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ciascuno di detti fascicoli è il seguente:

Fascicolo	*A*	L. 0,45
Id.	*C*	» 0,35
Id.	*D*	» 0,30

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **84**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Tabella di equiparazione di grado fra i militari del R. esercito ed altri personali (Regia marina, capitanerie di porto, Regia guardia di finanza, corpo delle guardie di città, personale della Croce rossa).** — 26 maggio.

Con R. Decreto 27 aprile 1905 è stata approvata l'unita « Tabella di equiparazione fra i militari del R. esercito ed altri personali » (Regia marina, capitanerie di porto, Regia guardia di finanza, corpo delle guardie di città, personale della Croce rossa), la quale sostituisce quella stata approvata col R. Decreto 24 aprile 1899 (*Atto* 93 del *Giornale militare*) e quindi modificata e in parte sostituita coi Regi Decreti 22 marzo e 8 luglio 1903 (*Atti* 105 e 234 del *Giornale militare*) e coll'*Atto* 67 del 1904.

La nuova tabella dovrà essere annessa all'appendice al libro I del regolamento di disciplina militare, in luogo di quella attuale.

Sono abrogate: la tabella di equiparazione di grado approvata con R. Decreto 24 aprile 1899 e quelle successive approvate con R. Decreto 8 luglio 1903 e con l'*Atto* 67 del 1904.

Di questo *Atto* si faranno estratti da distribuirsi per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali vari in ragione di due esemplari per ogni comando, ufficio, direzione ecc.: di dieci esemplari per ciascuna brigata autonoma e di venti esemplari per ciascun comando di reggimento.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

TABELLA

di equiparazione di grado fra i militari del R. Esercito ed altri personali.

N. 1.

REGIO ESERCITO		REGIA MARINA — Corpo dello stato maggiore		REGIA MARINA — Corpo del genio navale: Ufficiali macchinisti	REGIA MARINA — Corpo sanitario
			Ufficiali ingegneri		
Generale d'esercito	Ufficiali generali	Ammiraglio	—	—	—
Tenente generale	Ufficiali generali	Vice-ammiraglio	Tenente generale del genio navale.	—	—
Maggiore generale	Ufficiali generali	Contr' ammiraglio	Maggiore generale del genio navale.	Maggiore generale macchinista nella regia marina.	Maggiore generale medico nella regia marina.
Colonnello	Ufficiali superiori	Capitano di vascello	Colonnello del genio navale.	Colonnello macchinista nella regia marina.	Colonnello medico nella regia marina.
Tenente colonnello	Ufficiali superiori	Capitano di fregata	Tenente colonnello del genio navale.	Tenente colonnello macchinista nella regia marina.	Tenente colonnello medico nella regia marina.
Maggiore	Ufficiali superiori	Capitano di corvetta	Maggiore del genio navale.	Maggiore macchinista nella regia marina.	Maggiore medico nella regia marina.
Capitano	Ufficiali inferiori	Tenente di vascello	Capitano del genio navale.	Capitano macchinista nella regia marina.	Capitano medico nella regia marina.
Tenente	Ufficiali subalterni	Sottotenente di vascello	Tenente del genio navale.	Tenente macchinista nella regia marina.	Tenente medico nella regia marina.
Sottotenente — Capomusica	Ufficiali subalterni	Guardia marina	—	Sottotenente macchinista nella regia marina.	—
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali - Maresciallo	Sottufficiali	—	Assistente di 1ª classe.	—	—
Furiere maggiore	Sottufficiali	—	Assistente di 2ª classe.	—	—
Brigadiere dei carabinieri reali - Furiere	Sottufficiali	—	—	—	—
Vicebrigadiere dei carabinieri reali — Sergente	Sottufficiali	—	—	—	—
Appuntato dei carabinieri reali — Caporale maggiore	Caporali	—	—	—	—
Carabiniere — Caporale	Caporali	—	—	—	—
Allievo carabiniere — Appuntato	Soldati	—	—	—	—
Soldato	Soldati	—	—	—	—

(1) Gli ufficiali del corpo reale equipaggi sono distinti con l'aggiunta della categoria dalla quale provengono

Corpo del commissariato	Corpo reale equipaggi	Capitanerie di porto — (V. *Atto* 6 del 1897 modificato per effetto del R. Decreto 4 dicembre 1898)	R. guardia di finanza — (V. *Atto* 62 del 1892 ed *Atto* 163 del 1903)	Corpo delle guardie di città — (V. *Atto* 234 del 1903)	Personale della Croce Rossa — (V. *Atto* 121 del 1892)
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
ggiore generale commissario nella regia marina.	—	Ispettore del corpo delle capitanerie di porto.	—	—	—
onnello commissario nella egia marina.	—	Capitano di porto di 1ª classe.	Ispettore superiore di 1ª classe.	—	Delegato generale. Commissario delegato presso le armate. Ispettore medico superiore.
ore colonnello commissario nella regia marina.	—	Capitano di porto di 2ª classe.	Ispettore superiore di 2ª classe.	Ispettore comandante.	Ispettore medico. Ispettore amministrativo di 1ª classe.
ggiore commissario nella egia marina.	—	Capitano di porto di 3ª classe.	Ispettore di circolo.	Vice ispettore comandante.	Ispettore amministrativo di 2ª classe. Medico direttore d'ospedale. Direttore di treno speciale. Ispettore farmacista.
pitano commissario nella egia marina.	(1) Capitano del corpo reale equipaggi.	Ufficiale di porto di 1ª, 2ª e 3ª classe. Medico direttore di lazzaretto Medico primario locale	Sotto ispettore.	Comandante di 1ª classe.	Medico capo di treno ospedale. Medico capo riparto. Commissario amministrativo di 1ª classe. Contabile revisore.
nente commissario nella egia marina.	Tenente del corpo reale equipaggi.	Applicato di porto di 1ª classe. Medico supplente di lazzaretto. Medico locale.	Tenente di 1ª e di 2ª classe.	Comandante di 2ª classe.	Medico assistente di 1ª classe. Commissario amministrativo di 2ª classe. Contabile di 1ª classe. Farmacista di 1ª classe.
ttotenente commissario nella regia marina.	Sottotenente del corpo reale equipaggi.	Applicato di porto di 2ª classe.	Sottotenente.	Comandante di 3ª classe.	Medico assistente di 2ª classe. Commissario amministrativo di 3ª classe. Contabile di 2ª classe. Farmacista di 2ª classe.
—	—	—	Maresciallo.	Maresciallo.	Assistente amministrativo.
—	—	Nocchiere di porto.	—	—	Capo sorvegliante di 1ª classe.
—	—	—	Brigadiere.	Brigadiere.	Capo sorvegliante di 2ª classe.
—	—	Secondo nocchiere.	Sottobrigadiere.	Sottobrigadiere.	—
—	—	—	—	Guardia scelta.	Sorvegliante di 1ª classe.
—	—	—	Guardiascelta.	Guardia semplice.	Sorvegliante di 2ª classe.
—	—	—	—	—	—
—	—	Marinaro di 1ª e di 2ª classe.	Guardia comune.	Allievo guardia.	Infermiere.

(1) per esempio: « Capitano del corpo reale equipaggi della categoria timonieri ».

N. 2.

REGIO ESERCITO			REGIA		
			Marinari	Timonieri	Cannonieri (1)
Generale d'esercito	Ufficiali generali		—	—	—
Tenente generale			—	—	—
Maggiore generale			—	—	—
Colonnello	Ufficiali superiori		—	—	—
Tenente colonnello			—	—	—
Maggiore			—	—	—
Capitano	Ufficiali inferiori		Capitano	Capitano.	Capitano.
Tenente		Ufficiali subalterni	Tenente	Tenente.	Tenente.
Sottotenente — Capomusica			Sottotenente	Sottotenente.	Sottotenente.
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali — Maresciallo	Sottufficiali		Nocchiere di 1ª classe	Capo timoniere di 1ª classe.	Capo cannoniere di 1ª classe.
Furiere maggiore			Nocchiere di 2ª classe	Capo timoniere di 2ª classe.	Capo cannoniere di 2ª classe.
Brigadiere dei carabinieri reali — Furiere			Nocchiere di 3ª classe	Capo timoniere di 3ª classe.	Capo cannoniere di 3ª classe.
Vicebrigadiere dei carabinieri reali — Sergente			Secondo nocchiere	Secondo capo timoniere.	Secondo capo cannoniere. Secondo capo cannoniere A.
Appuntato dei carabinieri reali — Caporale maggiore	Caporali		Sotto nocchiere	Sotto capo timoniere.	Sotto capo cannoniere. Sotto capo cannoniere A.
Carabiniere — Caporale			—	—	—
Allievo carabiniere — Appuntato	Soldati		Marinaro scelto	Timoniere.	Cannon. scelto. Cannoniere A. Allievo cannoniere A
Soldato			Marinaro	Allievo timoniere.	Cannoniere ed allievo cannoniere. All. spec. cannoniere.
—			Mozzo	—	Mozzo spec. cannoniere.

(1) La lettera A. vuol dire *Armaiolo*. (2) Le lettere M. P. significano *Minatore Palombaro*. L. *Istruttore di scherma* (3) La lettera A. vuol dire *Artefice*.

...RA — PERSONALE NAVIGANTE

Torpedinieri (2)	Aiutanti (3)	Macchinisti	Fuochisti (4)	Operai
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
...apitano.	Capitano.	—	—	Capitano.
...enente.	Tenente.	—	—	Tenente.
...ottotenente.	Sottotenente.	—	—	Sottotenente.
...apo torpediniere di 1ª classe. E. S.	Aiutante di 1ª classe I. S. Aiutante di 1ª classe.	Macchinista di 1ª classe.	Capo fuochista di 1ª classe.	Maestro di 1ª classe.
...apo torpediniere di 2ª classe. E. S.	Aiutante di 2ª classe I. S. Aiutante di 2ª classe	Macchinista di 2ª classe.	Capo fuochista di 2ª classe.	Maestro di 2ª classe.
...apo torpediniere di 3ª classe. E. S.	Aiutante di 3ª classe I. S. Aiutante di 3ª classe.	Macchinista di 3ª classe.	Capo fuochista di 3ª classe	Maestro di 3ª classe.
...econdo capo torpediniere. E. S. M. P.	Secondo aiutante.	—	Secondo capo fuochista A. Secondo capo fuochista.	Secondo maestro.
...otto capo torpediniere. E. S. M. P.	Sotto aiutante.	—	Sotto capo fuochista A. Sotto capo fuochista.	Sotto maestro.
—	—	—	—	—
...orpediniere S. ed E.	—	—	Fuochista scelto A.	Operaio.
...llievo torpediniere S. ed E.				
...orpediniere scelto M. P.			Fuochista scelto	
...orpediniere M. P. ed allievo.			Fuochista A.	Allievo operaio.
—	—	—		
...llievo special. torpedin.			Fuochista-allievo fuochista.	
...Mozzo special. torpedin.	—	Allievo macchinista.	—	—

...ttera S. vuol dire *Silurista*. La lettera E. vuol dire *Elettricista*. (3) Le lettere I. S. significano

N. 3.

REGIO ESERCITO	Marinari	Semaforisti e Guardafili	Cannonieri (1)	Torpedinieri (2)
Generale d'esercito — Tenente generale — Maggiore generale (Ufficiali generali)	—	—	—	—
Colonnello — Tenente colonnello — Maggiore (Ufficiali superiori)	—	—	—	—
Capitano (Ufficiali inferiori)	Capitano	Capitano.	Capitano.	Capitano.
Tenente (Ufficiali subalterni)	Tenente	Tenente.	Tenente.	Tenente.
Sottotenente — Capomusica (Ufficiali subalterni)	Sottotenente	Sottotenente.	Sottotenente.	Sottotenente.
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali — Maresciallo (Sottufficiali)	Nocchiere di 1ª classe	Capo semaforista di 1ª classe.	Capo cannoniere di 1ª classe.	Capo torpedin. di 1ª classe (M.P. S. E. A.)
Furiere maggiore (Sottufficiali)	Nocchiere di 2ª classe	Capo semaforista di 2ª classe.	Capo cannoniere di 2ª classe.	Capo torpedin. di 2ª classe (M.P. S. E. A.)
Brigadiere dei carabinieri reali — Furiere (Sottufficiali)	Nocchiere di 3ª classe	Capo semaforista di 3ª classe.	Capo cannoniere di 3ª classe.	Capo torpedin. di 3ª classe (M.P. S. E. A.)
Vicebrigad. dei carabinieri reali — Sergente (Caporali)	Secondo nocchiere	Secondo capo semaforista. / Secondo capo guardafili.	Secondo capo cann. A. / Secondo capo cannon.	Secondo capo torpediniere (M.P. S. E. A.)
Appuntato dei carabinieri reali — Caporale maggiore (Caporali)	Sotto nocchiere (Sotto capo)	Sotto capo semaforista. / Sotto capo guardafili.	Sotto capo cann. A. / Sotto capo cannon.	Sotto capo torpediniere (M.P. S. E. A.)
Carabiniere — Caporale (Caporali)	—	—	—	Torpedin. scelto M. P.
Allievo carabiniere — Appuntato (Soldati)	Marinaro scelto (Comune di 1ª classe)	Semaforista. / Guardafili.	Cannoniere scelto. / Cannon. A.	Torpediniere S. / Torpediniere E. / Torpediniere A.
Soldato (Soldati)	Marinaro (Comune di 2ª classe)	Allievo semaforista / Allievo guardafili.	Cannon. e all. cann.	Torpedin. M. P. e allievo torpedin. M. P.

(1) La lettera A. vuol dire *Armaiolo*. — (2) Le lettere M. P. significano *Minatore Palombaro*. La lettera S. significano *Istruttore di scherma* — (3) La lettera A. significa *Artefice*.

MARINA — PERSONALE COSTIERO

Aiutanti (2)	Macchinisti	Fuochisti (2)	Operai	Musicanti e Trombettieri	Infermieri	Furieri
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
Capitano.	—	—	Capitano.	—	Capitano.	Capitano.
Tenente.	—	—	Tenente.	—	Tenente	Tenente.
Sottotenente.	—	—	Sottotenente.	Direttore del corpo music.	Sottotenente.	Sottotenente.
Aiutante di 1ª classe. / Aiutante di 1ª cl. I. S.	Macchinista di 1ª classe	Capo fuochista di 1ª classe	Maestro di 1ª classe carpentiere.	Capo musica di 1ª classe.	Capo infermiere di 1ª classe.	Capo furiere di 1ª classe.
Aiutante di 2ª classe. / Aiutante di 2ª cl. I. S.	Macchinista di 2ª classe	Capo fuochista di 2ª classe	Maestro di 2ª classe carpentiere.	Capo musica di 2ª classe.	Capo infermiere di 2ª classe.	Capo furiere di 2ª classe.
Aiutante di 3ª classe. / Aiutante di 3ª cl. I. S.	Macchinista di 3ª classe	Capo fuochista di 3ª classe	Maestro di 3ª classe carpentiere.	Capo musica di 3ª classe. / Capo trombet. di 3ª classe.	Capo infermiere di 3ª classe.	Capo furiere di 3ª classe.
Secondo aiutante.	—	Sec. capo fuochis. / Sec. capo fuoc. A.	Secondo maestro: Carpentiere / Velaio	Secondo capo musica. / Secondo capo trombett.	Secondo capo infermiere.	Secondo capo furiere.
Sotto aiutante.	—	Sotto capo fuochis. / Sotto capo fuoc. A.	Sotto maestro: Carpentiere, Velaio, Falegname, Fabbro	Sotto capo musica. / Sotto capo trombett.	Sotto capo infermiere.	Sotto capo furiere.
—	—	—	—	—	—	—
—	—	Fuochista scelto. / Fuochista scelto A.	Operaio: Carpentiere, Velaio, Falegname, Fabbro	Musicante. / Trombettiere.	Inferm. scelto.	Furiere scelto.
—	—	Fuochista, fuoc. A. / All. fuochista.	Allievo operaio.	Allievo musicante. / Allievo trombettiere.	Infermiere.	Furiere.

vuol dire *Silurista*. La lettera E. vuol dire *Elettricista*. La lettera A. vuol dire *Artefice*. — (3) Le lettere I. S

N. 85. — TRASPORTI. — **Modificazioni alla concessione speciale C pei viaggi degli impiegati civili, al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie ed al prontuario delle distanze ferroviarie.** — 1° giugno.

1. Giusta il disposto dell'art. 30 delle Tariffe, e condizioni pei trasporti del pubblico, che è anche applicabile ai viaggi eseguiti in base alle concessioni speciali ed al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, i biglietti valgono *per partire soltanto col treno pei quale sono distribuiti.* A questa regola vanno soggetti anche i biglietti che si rilasciano pei viaggi degli impiegati governativi e delle loro famiglie (concessione speciale C) e per quelli a tariffa differenziale eseguiti in base al predetto regolamento dei trasporti militari, ancorchè i biglietti stessi abbiano la validità speciale di 20 giorni, dovendo tenersi presente che tale validità fu stabilita unicamente per dar modo agli interessati di prolungare le loro fermate nelle stazioni intermedie

Per chiarire tali concetti dovranno essere fatte le seguenti modificazioni:

a) nell'*Atto* 117 del 1902, contenente le « Concessioni speciali pei viaggi per proprio conto degli impiegati dello Stato », *dovrà sostituirsi col seguente* l'art. V delle *Disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali:*

« Art. V. *Treni di viaggio.* — I biglietti possono essere rilasciati per uno qualsiasi dei treni indicati negli orari ufficiali, ferme le esclusioni e le limitazioni da questi stabilite. *Essi valgono per iniziare il viaggio soltanto col treno pel quale sono distribuiti.*

La prosecuzione del viaggio dopo una fermata può aver luogo — entro i limiti di tempo ammessi per le fermate, giusta l'art. IX — con tutti i treni indicati negli orari ufficiali, salve sempre le esclusioni da questi ultimi stabilite.

1. — I biglietti rilasciati dalle agenzie ferroviarie valgono per partire con qualsiasi treno del giorno di distribuzione.

2. — . . . . . .

e nell'articolo 8 delle disposizioni per la Concessione speciale C, *alle parole:* « I biglietti hanno la validità di *venti* giorni », *sostituire le altre:* « Fermo quanto è stabilito dall'art. V delle disposizioni generali, i biglietti hanno la validità di *venti* giorni ».

b) nel regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione 1° febbraio 1903), dopo il § 48 dovrà essere aggiunto il seguente:

« § 48bis. Tutti i biglietti, sia a *tariffa militare* che a *tariffa differenziale*, valgono per iniziare il viaggio soltanto col treno pel quale sono distribuiti, fatta eccezione di quelli rilasciati dalle agenzie ferroviarie e dalle biglietterie militari, i quali valgono per partire con qualsiasi treno del giorno di distribuzione, purchè competente al viaggiatore ».

e nel terzo capoverso del § 49, *alle parole*: « I biglietti a *tariffa differenziale* hanno la validità », *debbono essere sostituite le altre*: « Fermo il disposto del § 48bis, i biglietti a tariffa differenziale hanno la validità ».

2. Nell'elenco delle vie facoltative pei viaggi a tariffa ridotta, contenuto nell'*Atto* 165 del 1904 e nel Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana (edizione Aprile 1904), *deve aggiungersi*, nella parte relativa alla rete Adriatica, il percorso *Ferrara-Bergamo* con le seguenti indicazioni:

via normale: Legnago-Verona,
via facoltativa: Padova-Verona;
maggior percorso: Km. 27.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **86**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904.** — 2 giugno.

Dalla legge 25 maggio 1905, n. 208, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 127, che approva le eccedenze d'impegni di cui sopra, si è desunto il seguente prospetto:

CAPITOLI			Somme approvate
Numeri corrispondenti agli esercizi 1903-904	1904-905	DENOMINAZIONE	
13	13	Pensioni ordinarie . . . . . L.	79,111 10
15	15	Stati maggiori ed ispettorati . . . »	77,361 84
17	17	Corpi di cavalleria . . . . . »	4,275 11
21	21	Corpo e servizio sanitario . . . . »	112,278 76
22	22	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi . . . . . »	5,609 18
23	23	Scuole militari. . . . . »	18,966 82
25	25	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena . . . . . »	4,570 »
28	28	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità od in posizione ausiliaria »	46,913 34
29	29	Indennità eventuali e indennità di residenza in Roma per gl'impiegati civili delle amministrazioni dipendenti . »	167,488 53
36	36	Materiale e stabilimenti di artiglieria »	99,996 54
37	37	Materiale e lavori del genio militare »	45,953 »
41	41	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali . . . . . »	4,096 64
48	70	Carta topografica generale d'Italia . »	168 48

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. 87. — AMMINISTRAZIONE e CONTABILITÀ. — **Maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904.**

Dalla legge 25 maggio 1905, n. 209, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 127, che approva le maggiori assegnazioni di cui sopra, si è desunto il seguente prospetto:

CAPITOLI				Somme approvate	
Numeri corrispondenti agli esercizi			Denominazione		
1902-903	1903-904	1904-905			
14	59bis	73	Stati maggiori e ispettorati . . L.	2,118	59
17	59ter	74	Armi e servizi d'artiglieria e genio . . . . . »	6,726	04
20	59quater	75	Corpo e servizio sanitario . . »	18,301	30
27	59quinquies	76	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità od in posizione ausiliaria . . . . . »	391	54

Il Ministro — E. Pedotti.

Roma, 1905 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 12ª **1905** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 giugno.

MAGGIO 25. — Legge n. 240, concernente aumenti degli organici degli ufficiali d'ordine e degli assistenti locali delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra, *pag.* 231.
• 25. — Legge n. 241 portante modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, *pag.* 234.
GIUGNO 6. — Istruzioni provvisorie per la prima applicazione della legge 25 maggio 1905, n. 241, portante modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, *pag.* 237.
• 6. — Aggiunte e varianti al caricamento interno delle coppie-borse di sanità modello 1878, *pag.* 240.
• 6. — Modificazioni al regolamento per il personale famigliare degli istituti militari, *pag.* 243.
• 7. — R. Decreto per il rilascio dei passaporti per l'estero e relative istruzioni, *pag.* 242.
9 9. — Somministrazione di medicinali ai marescialli dei carabinieri reali curati in caserma, *pag.* 269.
• 9. — Adozione dei nuovi modelli per la contabilità dei magazzini sottoposti a riscontro effettivo, *pag.* 270.

Atto N. **58**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 240, concernente aumenti degli organici degli ufficiali d'ordine e degli assistenti locali delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra.** — 25 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il numero attuale degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra è aumentato di n. 514 e quello degli assistenti locali di n. 207, ed è diminuito di altrettanti posti di sottufficiali adibiti ad uffici contabili di scritturazione e di custodia.

La ripartizione in classi dei suddetti posti d'aumento sarà fatta, per gli assistenti locali, in proporzione del numero di

ERRATA-CORRIGE.

Atto 58 — Pag. 145, alla seconda riga del n. 5, *invece di:* un cordone, *leggasi:* un cordoncino.
Pag. 150, allo specchio delle misure dei giubboni di panno da carabinieri nelle due ultime colonne, alle misure per tutte le taglie, *invece di*: mm. 100 e mm. 65, *sostituire rispettivamente:* mm. 90 e mm. 60.

ciascuna delle classi attuali; per gli ufficiali d'ordine, in modo d'assegnarne un terzo alla prima classe e due terzi in proporzione nelle due classi rimanenti.

Art. 2.

La sostituzione con ufficiali d'ordine e con assistenti locali, dei sottufficiali anzidetti, sarà fatta gradatamente man mano che questi verranno tolti per qualsivoglia ragione dai servizi suaccennati ai quali ora sono adibiti.

Art. 3.

La decorrenza di tali disposizioni sarà stabilita con decreto reale.

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

Ai sottufficiali attualmente in congedo in attesa d'impiego civile a senso del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali 30 novembre 1902, modificato dalla legge 2 giugno 1904, n. 217, sarà concesso, a decorrere dalla data in cui andrà in vigore la presente legge, un assegno giornaliero di L. 1,50 pel tempo in cui rimarranno in aspettativa dell'impiego a cominciare dal primo giorno successivo a quello del primo anno d'attesa. Ove la nomina ad impiego debba essere preceduta da esperimento con retribuzione giornaliera fissata da altre disposizioni l'assegno suddetto verrà sospeso. Quei sottufficiali, che a loro turno siano chiamati all'impiego nelle Amministrazioni dello Stato e non lo accettino, decadranno da quel momento dal diritto all'assegno giornaliero predetto.

L'assegno medesimo, a cominciare dall'esercizio in corso e finchè sia necessario, è pagato sul capitolo « Corpi di fanteria » del bilancio della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decre del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservar. e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

E. Pedotti.

NORME *per l'applicazione dell'art. 4 della legge (Disposizioni transitorie).*

§ 1. I sottufficiali attualmente in congedo in attesa d'impiego civile acquistano il diritto allo assegno giornaliero di lire 1,50 dal giorno successivo a quello in cui si compie il primo anno dall'attesa, computando questo dalla data del foglio di congedo.

Quelli che contassero già un anno di attesa o più non potranno, ad ogni modo, aver diritto all'assegno stabilito che a partire dal 15 giugno 1905, data alla quale la legge entra in vigore.

§ 2. L'assegno giornaliero deve essere sospeso dal giorno in cui il sottufficiale è ammesso all'esperimento per conseguire l'impiego e comincia quindi a percepire l'assegno stabilito per questa posizione, e deve cessare definitivamente dal giorno in cui, conseguita la nomina all'impiego, comincia a percepire lo stipendio.

I sottufficiali pei quali l'esito dello esperimento sia stato sfavorevole, riacquistano il diritto allo assegno giornaliero e lo conservano fino a quando siano ammessi ad un nuovo esperimento, ovvero conseguano o rifiutino un altro impiego loro offerto o da loro domandato.

§ 3. Decadono *ipso facto* dal diritto allo assegno giornaliero quegli aspiranti che, chiamati a loro turno allo impiego o ad uno degli impieghi da loro chiesti nelle Amministrazioni dello Stato, dichiarino di non accettarlo.

§. 4. I sottufficiali in congedo in attesa d'impiego da un anno, che risiedono all'estero, acquisteranno il diritto all'assegno giornaliero dal giorno in cui, rientrati nel Regno, si presentano ad un distretto.

§ 5. Per essere immessi nel godimento del predetto assegno i sottufficiali in congedo in attesa d'impiego devono inoltrare apposita domanda, in carta libera, al Ministero della guerra (Direzione generale servizi amministrativi), unendovi a corredo il foglio di congedo ed indicando esattamente il loro domicilio (Comune, strada e numero della casa).

§ 6. Quelli che si trovano nelle condizioni volute dall'articolo 4 della legge, ed hanno quindi diritto allo assegno giornaliero, sono dal Ministero dati in nota al distretto militare nella cui circoscrizione è posto il comune di domicilio, e il distretto provvederà al pagamento.

§ 7. L'assegno è pagato a rate mensili scadute il giorno ultimo di ciascun mese.

§ 8. I distretti militari riceveranno dal Ministero l' elenco di quelli che fossero venuti a decadere dal diritto allo assegno e di quelli pei quali dovesse essere sospeso, con la indicazione del giorno della cessazione o della sospensione.

Similmente riceveranno avviso di quelli che riacquistano diritto allo assegno dopo che questo sia stato sospeso.

§ 9. I sottufficiali in congedo domiciliati alla sede istessa del distretto sono tenuti a presentarsi alla cassa di questo per la riscossione, della quale rilasceranno ricevuta: per quelli domiciliati fuori, il distretto potrà provvedere al pagamento mediante vaglia postale a spese del destinatario.

§. 10. L'importo degli assegni pagati dovrà essere conteggiato dai distretti militari di 1ª classe sul rendiconto generale degli assegni ordinari, annettendovi l'elenco dei sottufficiali in congedo pei quali l' assegno è stato corrisposto, e ponendovi ad appoggio le quietanze da questi rilasciate o la ricevuta del vaglia postale.

A quest'uopo, dei pagamenti fatti i distretti di 2ª classe compileranno mensilmente ed annetteranno al loro rendiconto apposito riepilogo, unendovi le ricevute rilasciate dagli interessati o gli scontrini dei vaglia.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **89**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Legge n. 211, portante modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali** (1). — 25 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con regio decreto 30 novembre 1902, n. 521 sono apportate le seguenti modificazioni:

(1) Di questo *Atto* si faranno estratti stampati da una pagina sola che saranno distribuiti per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari in ragione di *due* esemplari per ogni comando ufficio, direzione ecc., di *sei* esemplari per ciascuna brigata autonoma e di *quindici* esemplari per ciascun reggimento.

Art. 4. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Però dopo un anno dalla riammissione e purchè conti almeno sei anni di servizio, può essere ammesso alla rafferma triennale rimanendo prosciolto, ove occorra, dalla nuova ferma contratta all'atto della riammissione, e correndo la sorte degli altri sottufficiali che contino ugual numero di anni di servizio, salvo per il diritto all' impiego la condizione stabilita dall'art. 14 ».

Art. 6. — È sostituito col seguente:

« Compiuto il 12° anno di servizio, il sottufficiale che non aspiri all' impiego civile e che trovi posto nell' organico dei sottufficiali anziani con 12 anni di servizio, può essere ammesso ad altre successive rafferme con i soprassoldi stabiliti dalla presente legge e rimanere in servizio sino al compimento di 30 anni di servizio e di 47 di età.

« Il sottufficiale che non trova posto nell'organico dei sottufficiali anziani acquista il diritto ad uno degli impieghi designati dall' art. 15 del presente testo unico, che si facciano vacanti, e potrà ottenere di essere trattenuto alle armi fino al conseguimento dell' impiego stesso con le norme stabilite al successivo art. 12 »,

Art. 7. — Il comma *d*) è sostituito dal seguente:

« *d*) dieci successive rafferme annuali con soprassoldo annuo di lire 419,75 ».

Art 8. — Nel quarto comma, alle parole « La retrocessione dal grado » e « prima della retrocessione » vengono sostituite le parole:

« La perdita del grado » e « prima di tale perdita ».

Art. 12. — È sostituito col seguente:

« Al sottufficiale che abbia compiuto 12 anni di servizio e che non intenda proseguire nel servizio alle armi, vien dato, quando non abbia diritto a pensione di riforma o di riposo e purchè abbia rivestito anche per una sola volta la qualità di raffermato con soprassoldo, un impiego con stipendio non inferiore alle lire 900 annue, in una delle amministrazioni dello Stato, ovvero presso le società ferroviarie ed altre per le quali si possa con appositi capitolati riservare impieghi.

« Egli potrà, a sua domanda, essere trattenuto alle armi fino al conseguimento dell' impiego stesso, ma soltanto col grado e col soprassoldo di rafferma posseduti al momento in cui acquista il diritto all' impiego, qualunque sia il tempo per cui rimanga ancora alle armi. Egli sarà ammesso a successive rafferme di un anno e, all'atto in cui sarà nominato all'impiego, verrà prosciolto dalla rafferma in corso.

« I sottufficiali rimasti alle armi dopo il dodicesimo anno di servizio senza aver chiesto impiego civile, non potranno aspirare a tale impiego se non nel caso in cui cessino d'autorità dal servizio militare senza pensione di riforma o di riposo ».

Art. 14. — È sostituito col seguente:

« I sottufficiali raffermati con soprassoldo stati riammessi in servizio non potranno aspirare ad un impiego se non dopo di aver terminata la ferma o la rafferma in corso al momento in cui compiono il 12° anno di servizio. Ad essi sono inoltre applicabili le disposizioni dell'art. 12 per quanto riguarda la permanenza alle armi fino al conseguimento dell'impiego ».

Art. 21. — Il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

« I capi-fanfara di cavalleria ed i maestri di scherma idonei all'avanzamento a scelta saranno promossi marescialli quando nel corpo cui appartengono venga promosso a detto grado un furiere maggiore meno anziano in grado di loro, o, quando compiono 15 anni di servizio.

« Il maresciallo che cessi a sua domanda dall'impiego di sottufficiale di maggiorità è esonerato di autorità da detto grado ».

Art. 2.

Dalla data in cui andrà in vigore la presente legge, viene abolito l'articolo 30 del testo unico (articolo 18 della legge 3 luglio 1902, n. 266).

Art. 3.

A fine di assicurare l'effettiva concessione ai sottufficiali degli impieghi loro riservati dalle vigenti leggi, tutti i ministri dovranno al primo d'ogni mese trasmettere al ministro della guerra l'elenco dei posti, di competenza dei sottufficiali, resisi vacanti nel rispettivo dicastero.

Uguale comunicazione sarà fatta alla Corte dei conti, affinchè essa si assicuri dell'esatta osservanza delle leggi medesime.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

N. **90**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Istruzioni provvisorie per la prima applicazione della legge 25 maggio 1905, n. 211, portante modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.** — 6 giugno.

Il Ministero mentre si riserva di compilare le occorrenti modificazioni al Regolamento sullo stato dei sottufficiali e alla Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, stima intanto opportuno di riunire nel presente *Atto* le norme da tenersi presenti dai corpi nella prima applicazione delle nuove disposizioni sancite dalla legge 25 maggio 1905, n. 211, a modificazione di alcune contenute nel vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, 30 novembre 1902.

1. I sottufficiali raffermati con soprassoldo, i quali stiano per compiere il 12° anno di servizio, dovranno dichiarare al comandante del corpo, entro il mese che precede il raggiungimento di tale limite di servizio, se intendano continuare il servizio alle armi mediante il conseguimento di successive rafferme coi soprassoldi stabiliti dalla legge, oppure se aspirino alla concessione dell'impiego civile, pel quale dovranno poi presentare la prescritta domanda, tenute presenti le norme che sono in appresso indicate.

Quelli di essi che intendono di continuare il servizio sotto le armi, rilasceranno apposita dichiarazione scritta che dai comandanti di corpo sarà trasmessa al Ministero, allorchè faranno la partecipazione prescritta dal § 557 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Per quelli che siano stati riammessi in servizio con la qualità di sottufficiale, la dichiarazione in parola dovrà essere fatta entro l'ultimo mese della ferma o rafferma in corso al momento in cui compiono il 12° anno di servizio, poichè solo allora si verifica per essi il diritto all'impiego civile.

2. In conseguenza delle modificazioni ora apportate all'articolo 14 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, le quali hanno ridotto per i riammessi il periodo di servizio necessario per chiedere l'impiego, tutti i sottufficiali provenienti dai riammessi in servizio con la qualità di sottufficiale che abbiano già compiuto 12 anni di servizio o li compiano entro il 31 dicembre p. v., potranno quindi, se non intendano continuare il servizio alle armi, far domanda d'impiego civile al termine dell'attuale loro rafferma, ove si trovino nelle condizioni di potervi aspirare.

3. I sottufficiali aspiranti all'impiego civile, i quali intendano valersi della facoltà concessa dal secondo comma dell'ar-

ticolo 12 del predetto testo unico, quale fu modificato con la legge 25 maggio 1905, di essere cioè trattenuti alle armi fino al conseguimento dell'impiego stesso, dovranno farne espressa menzione nella istanza su carta da bollo che debbono inoltrare al Ministero, a senso del § 558 della menzionata Istruzione complementare.

S'intende che, a senso del detto art. 12, i sottufficiali trattenuti alle armi in attesa d'impiego, qualunque sia il tempo per cui rimangono alle armi, non potranno ottenere promozione di sorta, nè aumento di soprassoldo, continuando a percepire quello di cui fruiscono al momento in cui acquistano il diritto all'impiego, mediante la concessione di successive rafferme di un anno col soprassoldo medesimo.

4. I sottufficiali che non intendano invece valersi della facoltà di cui al secondo comma del citato art. 12, dovranno dichiararlo nella domanda d'impiego e saranno quindi congedati dopo che il Ministero avrà preso in considerazione la domanda d'impiego civile.

Il loro congedamento sarà però definitivo e, qualunque sia per essere la durata dell'attesa dell'impiego, essi non potranno essere riammessi in servizio militare, nè a loro potrà spettare compenso di sorta.

Essi avranno diritto, come tutti gli altri sottufficiali, alla normale indennità di lire 2000 stabilita dall'art 8 del succitato testo unico poichè, come si spiega nel n. 10 seguente, la legge 25 maggio 1905 ha abolito l'art. 30 del testo unico oradetto che aveva transitoriamente aumentata la detta indennità.

Nella domanda d'impiego civile, da trasmettersi a mente del citato § 558 dell' Istruzione complementare, i sottufficiali che intendano essere congedati in attesa dell'impiego stesso, dovranno inoltre dichiarare di essere stati edotti delle conseguenze del congedamento.

5. Il sottufficiale che abbia a suo tempo optato per continuare il servizio alle armi, ma che non trovi posto nell'organico dei sottufficiali anziani, sarà congedato acquistando diritto all'impiego civile, sempre che beninteso non chieda di valersi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 6 del testo unico modificato, per essere trattenuto alle armi fino al conseguimento dell'impiego stesso con le norme stabilite al successivo art. 12.

6. I sottufficiali che avranno optato per continuare il servizio alle armi dopo aver compiuto il 12° anno di servizio o, se riammessi in servizio, dopo aver ultimato la ferma o la rafferma in

corso al momento in cui raggiungono tale anzianità, non potranno, a senso dell'ultimo comma del menzionato art. 12, più aspirare all'impiego civile; quindi non lo potranno nemmeno nel caso che siano congedati volontariamente, per non aver chiesto cioè l'ammissione ad ulteriore rafferma, e ciò ancorchè non abbiano diritto a pensione di riposo o di riforma.

In via transitoria però, i sottufficiali raffermati con sopras soldo, attualmente alle armi, eccettuati s'intende quelli rivestiti del grado di maresciallo, i quali abbiano compiuto il 12° anno di servizio (o, se riammessi, il 14° anno di servizio) posteriormente all'andata in vigore della legge 3 luglio 1902 n. 266, e cioè al 1° gennaio 1903. potranno, entro il 31 dicembre p v., data della scadenza dell'attuale loro rafferma, far domanda d'impiego civile, a senso dell'art. 15 del Regolamento 28 giugno 1888, ed in tal caso saranno anche ad essi applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 12 come sopra modificato.

Avvertesi poi, a scanso di dubbi che di questa facoltà non potranno, beninteso, valersi i sottufficiali che si trovino nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 25 del testo unico anzidetto, quelli cioè che anteriormente al 1° gennaio 1903 acquistarono diritto all'impiego civile e quindi vi abbiano rinunciato ovvero non abbiano fatto domanda dell'impiego stesso, ostandovi il tassativo disposto dell'articolo medesimo. Per questi sottufficiali rimane però sempre fermo il diritto a chiedere l'impiego, con le consuete norme, ove cessassero d'autorità dal servizio senza aver diritto a pensione di riposo o di riforma.

7. Sarà cura dei comandanti di corpo di spiegare chiaramente ai sottufficiali prossimi a trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 6, 12 e 14 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, come furono modificati con la legge del 25 maggio 1905, quali siano la portata e le conseguenze delle disposizioni della legge stessa, affinchè essi possano decidersi con piena cognizione di causa nell'opzione che in tempo debito dovranno fare sia per continuare alle armi, sia per aspirare all'impiego civile; e ciò nell'intento specialmente di evitare posteriori e tardivi reclami da parte degli interessati, reclami che non sarebbero in ogni modo ammissibili.

8. Indipendentemente dalla promozione di altri furieri maggiori del corpo cui appartengono, i furieri maggiori capifanfara di cavalleria e maestri di scherma potranno d'ora innanzi essere promossi marescialli quando compiano 15 anni di servizio, essendo ciò consentito dal quarto comma dell'art. 21 del testo unico, quale fu sostituito con la detta legge 25 maggio.

La loro promozione è però sempre subordinata al possesso dei requisiti indicati ai §§ 25 e 31 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali.

Affinchè poi la prima applicazione della nuova disposizione di legge, riguardante l'avanzamento dei furieri maggiori capifanfara di cavalleria e maestri di scherma, abbia luogo contemporaneamente in tutti i corpi, il Ministero determina che i detti sottufficiali, i quali abbiano già compiuto i 15 anni di servizio ed abbiano i voluti requisiti, siano promossi marescialli sotto la data del 30 giugno corrente.

9. Per effetto del quinto comma dello stesso art. 21 succitato, modificato dalla nuova legge anzidetta, il maresciallo sarà esonerato dal grado nel solo caso che cessi *a sua domanda* dall'impiego di sottufficiale di maggiorità.

Il maresciallo che debba invece cessare dall'impiego di sottufficiale di maggiorità, perchè ritenuto non più idoneo a tale impiego e, ad ogni modo per cause indipendenti dalla sua volontà, conserverà il suo grado e potrà essere destinato ad uno degli impieghi speciali, fra quelli enumerati nel § 38 del Regolamento predetto che il Ministero si riserva di stabilire.

S'intende che, in questo caso, l'esonerazione dall'impiego di maggiorità dovrà essere autorizzata dal Ministero, al quale dovrà esserne riferito nel modo e con le norme stabilite dal capitolo V del Regolamento sullo stato dei sottufficiali.

10. Per effetto dell'abolizione dell'art. 30 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, il quale stabiliva che, per i primi anni dall'andata in vigore della legge 3 luglio 1902, l'indennità per i sottufficiali raffermati con soprassoldo che fossero congedati al compimento del 12° anno di servizio col diritto ad impiego civile sarebbe stata di lire 3000 anzichè di lire 2000, l'indennità in parola sarà d'ora in avanti sempre quella di lire 2000 stabilita dal predetto art. 8, tanto per i sottufficiali che chiedano di attendere l'impiego rimanendo alle armi, quanto per quelli che domandino di essere congedati in attesa dell'impiego stesso.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. **91**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Aggiunte e varianti al caricamento interno delle coppie-borse di sanità modello 1878**. — 6 giugno.

Il Ministero ha disposto per il cambio dei manichi e per la nichelatura dei ferri chirurgici contenuti nelle coppie-borse di

sanità, nonchè per l'adozione di alcuni nuovi medicamenti sotto forma di tavolette compresse, di fiale con soluzioni sterilizzate per iniezioni ipodermiche e di un tubo di gomma per emostasia.

In causa di tali varianti, che modificano il caricamento interno delle coppie-borse di sanità, si è fatto ristampare il relativo specchio colla data maggio 1905.

Allo specchio è annesso un foglio che, oltre alla indicazione degli oggetti di nuova adozione e di quelli aboliti, contiene le norme per provvedere i nuovi materiali da introdurre nelle coppie-borse e per utilizzare quelli che vi dovranno essere tolti.

Le amministrazioni, che hanno in carico coppie-borse di sanità complete modello 1878 e coppie-borse di sanità complete modello 1878 con apparecchio per emostasia e lanterna, richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari tante copie dello specchio n. 3 quante sono le coppie-borse di sanità che hanno in carico.

Il predetto ufficio spedirà inoltre di detto specchio:

copie 1 ad ogni comando di corpo d'armata e di divisione;
copie 2 ad ogni direzione di sanità;
copie 6 ad ogni ospedale principale; cioè 2 per gli uffici di maggiorità, 2 per l'ufficio d'amministrazione e 2 per la farmacia;
copie 3 ad ogni ospedale succursale ed alla farmacia centrale militare;
copie 15 all'ispettorato di sanità militare;
copie 20 alla scuola d'applicazione di sanità militare.

La distribuzione sarà fatta gratuitamente e le copie rimaste esuberanti saranno tenute in deposito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari per le future richieste.

Le copie dello specchio n. 3 pubblicate colla data luglio 1896 verranno distrutte.

Il Ministero provvederà a sostituire le borse di antico modello (in cuoio) con borse modello 1878.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **92**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni al regolamento per il personale famigliare degli istituti militari.** — 6 giugno.

Il riparto in classi dei famigli della scuola militare viene stabilito, a far tempo dal 1° luglio p. v., come appresso:

Capi famigli	di 1ª classe a lire	1000 . .	N. 2
	di 2ª » »	800 . .	» 3
Famigli	di 1ª » »	600 . .	» 4
	di 2ª » »	540 . .	» 6
	di 3ª » »	480 . .	» 8
	di 4ª » »	420 . .	» 18
	di 5ª » »	360 . .	» 35
	di 6ª » »	300 . .	» 46
Cuochi			» 3
		Totale	N. 125

Resta in tal senso modificato il *quadro organico* che fa seguito all'*Atto* 214 del 1904 (all. *A*).

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **93**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. Decreto per il rilascio dei passaporti per l'estero e relative istruzioni.** — 7 giugno.

Il Ministero degli affari esteri, dovendo emanare alcune nuove disposizioni in aggiunta a quelle emanate nel 1901 per il rilascio dei passaporti per l'estero, ha creduto opportuno di ripubblicare per intero tutte le norme attualmente vigenti in materia. Ha così ripubblicato, d'accordo col Ministero della guerra, anche le *Norme speciali per gli inscritti di leva e i militari*, ponendole al corrente colle disposizioni del capo XVI della *Istruzione permanente per le operazioni della leva*, ed aggiungendovi poche altre disposizioni.

Tali norme speciali (che, modificate nel modo anzidetto, formano ora l'allegato *A* della circolare del Ministero degli affari esteri n. 5 del 4 aprile u. s.) si pubblicano ora qui di seguito, per conoscenza delle autorità militari, precedute dal R. Decreto 31 gennaio 1901, n. 36, anch'esso al corrente colle modificazioni successive.

L'*Atto* 39 del 1901, contenente le norme precedentemente in vigore, resta pertanto abrogato.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

R. Decreto 31 gennaio 1901, n. 36, per il rilascio dei passaporti per l'estero.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri dell' interno, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, della guerra e della marina;

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative in data 13 settembre 1874, e vista la legge sulla emigrazione in data d'oggi.

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I passaporti per l'estero sono rilasciati, in nome del Re, ai regnicoli:

nel regno, dal Ministro per gli affari esteri, e, per sua delegazione, dai prefetti, dai sottoprefetti, dai commissari distrettuali, o dai questori, questi ultimi se a ciò specialmente autorizzati dal prefetto;

all'estero, dai regi ufficiali diplomatici e consolari, salva pei regi agenti consolari l'autorizzazione del console dal quale dipendono.

I libretti stampati per i passaporti sono forniti alle predette autorità dal Ministero degli affari esteri, secondo il modello annesso al presente decreto (All. *A*).

Art. 2 (1).

Chi voglia ottenere il passaporto nel Regno deve farne richiesta scritta o verbale, al sindaco del comune di sua abituale residenza; e questi chiederà il passaporto all'autorità competente, mediante lo invio di una dichiarazione di *nulla osta* gratuita, conforme al modello annesso (All. *B*).

---

(1) Al presente articolo fu aggiunto un capoverso in forza dell'articolo 10 del regolamento sull'emigrazione. L'articolo 9 dello stesso regolamento spiega quali sono i documenti che devono rimanere depositati nell'archivio comunale. (V. pag. 255).

Se si tratti di inscritti di leva, o di militari per i quali, a termini dell'art. 3, sia necessaria, per poter espatriare, l'autorizzazione delle competenti autorità, il sindaco dovrà prima trasmettere la dichiarazione di *nulla osta* alle dette autorità, le quali, dopo avere riempita la parte ad esse riservata, dovranno inviare tale dichiarazione alla autorità competente a rilasciare il passaporto, o, qualora la autorizzazione non venga concessa, dovranno restituirla al sindaco.

La dichiarazione di *nulla osta* dovrà essere trasmessa dal sindaco a chi di ragione, non più tardi di 24 ore (non compresi in tale termine i giorni festivi) dal ricevimento della richiesta, corredata dei documenti prescritti.

Il passaporto potrà essere consegnato al richiedente direttamente, se sia personalmente conosciuto, dalla autorità che lo rilascia, ovvero sarà da questa trasmesso, per la consegna, al sindaco, non più tardi di 24 ore (non compresi in tale termine i giorni festivi) dal ricevimento della dichiarazione di *nulla osta* debitamente riempita e corredata dei documenti prescritti.

Le marche speciali rappresentanti la tassa di concessione governativa, dovuta per il passaporto a norma dell'articolo 6, dovranno essere apposte sul passaporto a cura della autorità che lo rilascia, e da essa annullate a norma dell' articolo 19 del regolamento 25 settembre 1874, n. 2132.

Art. 3 (1).

È vietato di dar corso alle domande per ottenere la dichiarazione di *nulla osta* e di rilasciare passaporti per l'estero a persone che risultino trovarsi in una delle categorie seguenti:

1° coloro che, abbandonando persone per legge affidate alle loro cure, non le lascino convenientemente affidate ad altri;

2° le persone che, a norma delle leggi civili, sono sottoposte alla podestà altrui, se prive del consenso della persona da cui dipendono, o, in mancanza di essa, del pretore nei capoluoghi di mandamento, o altrimenti, del giudice conciliatore; e, trattandosi di minori di 16 anni, se vi siano ragioni per credere che si vogliano condurre all'estero per scopi immorali,

---

(1) Quest'articolo fu modificato nel n. 2, ed ebbe un'aggiunta di due capoversi, in forza degli articoli 10 e 11 del regolamento sull'emigrazione. Ebbe altresì un'aggiunta in forza del R Decreto 20 novembre 1902, n. 523 (V. pagine 255, 256 e 257).

o per prestar lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute;

3° coloro che debbano scontare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato, o contro i quali sia stato rilasciato mandato di cattura o di comparizione per un giudizio penale in corso per delitto punibile con la reclusione o con la detenzione per tempo non minore di un anno;

4° gli inscritti di leva di terra, che si trovano nel Regno e che abbiano compiuti, o che compiano nell'anno, il 18° anno di età, senza il permesso del prefetto o del sottoprefetto;

5° i militari di 1ª categoria dell'esercito, che si trovano nel Regno e che non abbiano compiuto il 28° anno di età, senza il permesso del comandante del distretto;

6° i militari di 1ª categoria dell'esercito, che si trovano nel Regno e che abbiano compiuto il 28° ma non il 32° anno di età, se non sia stata previamente notificata al comandante del distretto, per mezzo del sindaco, il quale si servirà a tale uopo del modello annesso (All. *C*), la loro intenzione di uscire dal Regno;

7° gli inscritti di leva marittima, che si trovano nel Regno e che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno, il 18° anno di età, senza il permesso del capitano di porto;

8° i militari del corpo reale equipaggi che si trovano nel Regno, senza il permesso del comandante del corpo, e, per sua delegazione, del capitano di porto.

Il permesso di cui ai numeri 4°, 5°, 7° e 8°, sarà rifiutato, in base alle istruzioni del Ministero della guerra o della marina, ogni qualvolta vi sia ragione per credere che la persona che chiede il passaporto voglia recarsi all'estero per sottrarsi a qualche obbligo militare.

La facoltà di espatrio potrà essere temporaneamente sospesa, in casi eccezionali, per tutti i militari, con decreto reale, su proposta dei ministri della guerra e della marina;

9° i cittadini all'estero che, richiedendo il passaporto dopo trascorso il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il loro 20° anno di età, non comprovino il loro stato regolare di fronte all'obbligo del servizio militare; i renitenti e i disertori;

10° le persone alle quali per altra disposizione sia fatto espresso divieto di espatriare.

Art. 4.

Sullo stesso passaporto possono essere inscritti;

il capo della famiglia con la moglie, gli ascendenti e i discendenti abitualmente conviventi con lui;

il tutore coi suoi amministrati;

il fratello maggiorenne con i fratelli minori e con le sorelle non maritate conviventi con lui.

Art. 5 (1).

I passaporti per l'estero, rilasciati sia nel regno che all'estero, hanno la durata di tre anni.

Agli inscritti di leva peraltro non potrà essere rilasciato il passaporto per un periodo di tempo che oltrepassi il giorno di apertura della leva per la loro classe.

I passaporti scaduti da non più di tre mesi possono essere direttamente rinnovati da una delle autorità competenti a rilasciare i passaporti a norma dell'articolo 1 del presente decreto, senza che siano necessarie le formalità prescritte dall'articolo 2, mediante un'apposita dichiarazione sul passaporto medesimo, e previo pagamento della tassa che sarebbe dovuta per un passaporto nuovo. Le rinnovazioni non potranno essere fatte per un periodo maggiore di tre anni ciascuna, e dovranno essere negate ogni qualvolta risulti che il richiedente non si trova nelle condizioni in cui soltanto, a norma del presente decreto, il passaporto potrebbe essergli rilasciato.

Art. 6.

Salve le eccezioni autorizzate dal presente decreto, e le disposizioni della tariffa consolare, i passaporti per l'estero sono soggetti, in conformità al testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative in data 13 settembre 1874, n. 2086, serie 2ª, al pagamento di una tassa, la quale è, secondo i casi, di lire 10 più due decimi o di lire 2 più due decimi.

Sono soggetti alla tassa di lire 10 più due decimi i passaporti di 1ª classe, rilasciati alle persone di agiata condizione.

---

(1) È da avvertire, circa il 1° capoverso del presente articolo, che quando l'inscritto abbia rilasciato, prima di espatriare, l'atto di sottomissione per l'arruolamento, il passaporto può avere una durata maggiore, come è detto nelle *Norme speciali per gli inscritti di leva e i militari*. (*Allegato A* alla circolare del Ministero degli affari esteri. V. pagine 260 e seguenti). Conseguentemente, a pagina 3 del passaporto si dovrà, inscrivendo il periodo di validità del medesimo, e qualora si tratti d'un inscritto di leva, indicare la data di scadenza che sarà necessaria per ogni caso speciale. La stessa avvertenza si deve osservare per la redazione del *nulla osta*. Tanto nel *nulla osta*, poi, quanto nella *Notificazione di espatrio* (allegato *C* al presente regio decreto è opportuno che, oltre allo stato di destinazione dell'inscritto di leva o del militare, sia, possibilmente, indicata la precisa località dell'estero, in cui l'emigrante intende fissare la propria residenza.

Sono soggetti alla tassa di lire 2 più due decimi i passaporti di 2ª classe, rilasciati alle persone che non entrano nella categoria precedente.

Sono esenti da tassa i passaporti rilasciati o rinnovati, sia all'interno che all'estero, a persone che si recano o che si trovino all'estero a scopo di lavoro e alle loro famiglie, e alle persone che sono in condizione di miserabilità.

La dichiarazione che la persona che richiede il passaporto si reca all'estero a scopo di lavoro, o forma parte della famiglia di chi si reca o già si trova all'estero a tale scopo, sarà fatta dal sindaco nella dichiarazione stessa di *nulla osta* (All. *B*).

La condizione di miserabilità dovrà essare attestata da un certificato del sindaco, confermato e vidimato dal pretore del mandamento.

Sono pure esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa tutti gli atti necessari per ottenere il passaporto richiesto da persone che si recano all'estero a scopo di lavoro e dalle loro famiglie.

Per i passaporti da rilasciarsi all'estero, la constatazione delle condizioni richieste per il rilascio del passaporto gratuito verrà fatta direttamente dal regio ufficiale diplomatico o consolare che rilascia il passaporto.

Durante il periodo di validità del passaporto potrà, sul passaporto medesimo, venire gratuitamente modificata, da una delle autorità enumerate nell'articolo 1, l'indicazione della destinazione.

Art. 7 (1).

I regi uffiziali diplomatici e consolari all'estero potranno rilasciare o rinnovare passaporti, a norma del presente decreto, quando ad essi risulti che il richiedente si trova nelle condizioni prescritte perchè il passaporto possa essergli rilasciato; o, quando ciò ad essi non risulti, in base alla dichiarazione gratuita di *nulla osta* (All. *D*) rilasciata dal prefetto competente.

Nel caso di passaporti rilasciati a protetti, in base all'articolo 180 della legge consolare, sarà fatta della qualità di protetto espressa menzione nel passaporto.

---

(1) Siccome tanto i prefetti che i sottoprefetti sono autorizzati al rilascio dei passaporti, è ammissibile che i sottoprefetti possano come i prefetti rilasciare i *nulla osta* previsti nel presente articolo. I regi consoli potranno, adunque, per guadagno di tempo, e nell'interesse dell'emigrante, rivolgere direttamente la domanda di *nulla osta* al sottoprefetto od al commissario distrettuale competente.

Art. 8.

È riservato al Ministero degli affari esteri di rilasciare, gratuitamente e senza presentazione di documenti giustificativi, speciali passaporti ai membri di famiglie sovrane, ai membri del corpo diplomatico e consolare nazionale e straniero, ai grandi uffiziali dello Stato, e alle persone che viaggiano per scopo di regio servizio.

Della medesima facoltà possono eccezionalmente far uso i capi delle regie missioni diplomatiche all'estero, con l'obbligo di darne avviso, volta per volta, al Ministero degli affari esteri.

Art. 9 (1).

Il Ministero degli affari esteri, d'accordo col Ministero dello interno, può temporaneamente sospendere il rilascio di passaporti per una determinata destinazione, per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la libertà, gli averi degli espatrianti.

Art. 10.

Le autorità tutte che hanno facoltà di rilasciare passaporti per l'estero dovranno ritirarli anche se non scaduti, quando ad esse risulti che il titolare non si trova più nelle condizioni richieste dal presente decreto per il rilascio dei passaporti per l'estero.

Art. 11.

Il presente decreto andrà in vigore, abrogando ogni contraria disposizione, il 1° marzo 1901 nel Regno, e il 1° maggio 1901 per quanto concerne i regi uffici diplomatici e consolari.

I passaporti rilasciati rispettivamente prima del 1° marzo e del 1° maggio 1901, rimangono validi per il periodo di un anno dalla loro data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI VENOSTA.
SARACCO.
GIANTURCO.
CHIMIRRI.
DI SAN MARTINO.
MORIN.

(1) Quest'articolo fu modificato col R. Decreto 20 novembre 1902, n. 523, qui in seguito pubblicato a pag. 257.

Il presente passaporto consta di venti pagine

N. del passaporto .....

N. del registro corrispondente .....

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Passaporto

rilasciato a .....

.....

figlio di .....

e di .....

nato a .....

il .....

residente a .....

in provincia di .....

di condizione .....

Connotati del titolare del passaporto

Statura m. .....

Età .....

Fronte .....

Occhi .....

Naso .....

Bocca .....

Capelli .....

Barba .....

Baffi .....

Colorito .....

Corporatura .....

Segni particolari .....

.....

FIRMA DEL TITOLARE

.....

Il presente passaporto è rilasciato per (1) .....

.....

.....

ed è valido (2) .....

.....

(3) .....

.....

.....

.....

.....

.....

(1) Stato o Stati di destinazione.

(2) *Per tre anni;* ovvero *fino al 1° aprile* (per gli inscritti di leva di terra, o *1° gennaio* per gli inscritti di leva marittima) *dell'anno* .... (art. 5, comma 2°, del regio decreto 31 gennaio 1901).

(3) Luogo per l'apposizione della marca speciale (o per la dichiarazione che il passaporto viene *Rilasciato gratuitamente a norma dell'art. 6, comma 4°, del regio decreto 31 gennaio 1901*), bollo, data e firma dell'autorità che rilascia il passaporto. Se si tratta di passaporto rilasciato all'estero in sostituzione della marca speciale l'ufficiale che lo rilascia annoterà, accanto al bollo, l'ammontare della tassa percetta.

Persone che accompagnano il titolare

(art. 4 del R. Decreto 31 gennaio 1901).

Cognome e nome	Rapporto col titolare	Età	Luogo di nascita	*Osservazioni*
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Le pagine seguenti sono riservate per le eventuali vidimazioni delle autorità estere, nonchè per le mutazioni di destinazione e per le rinnovazioni del passaporto da parte delle autorità italiane, le quali si serviranno a tale uopo delle formole seguenti:

Il presente passaporto rilasciato a (1) .....

.....

vale per la destinazione di .....

oppure

Il presente passaporto rilasciato a (1) .....

.....

è rinnovato per la durata di .....
e per la destinazione di .....

In ciascuna pagina non potrà essere menzionato più di un mutamento di destinazione od una rinnovazione, e tali dichiarazioni dovranno essere sempre seguite dalle apposizioni o annotazioni di cui alla nota 3 della pagina 3 del presente libretto.

.....

(1) Nome, cognome e paternità del titolare del passaporto.

ATTO 93

(Allegato **B**)

DOMANDA DI PASSAPORTO PER L'ESTERO

N. 1. — *Nulla osta* del sindaco di . . . . . provincia di . . . . . .

Connotati.

Statura, m.
Età
Fronte
Occhi
Naso
Bocca
Capelli
Barba
Baffi
Colorito
Corporatura
Segni particolari

Il sottoscritto dichiara nulla ostare a che venga concesso passaporto valido per (1) . . . . . , *per la destinazione di* . . . . . .
. . . . . .
a . . . . . .
figlio di . . . . . *e di* . . . . . .
nato a . . . . . *addì* (2). . . . . .
di condizione. . . . . . *abitualmente residente in questo comune, il quale dichiara voler condurre seco le seguenti persone aventi i requisiti per poter liberamente espatriare e poter essere inscritte sul medesimo passaporto* (3) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Si attesta (4) *inoltre che, essendo il richiedente militare di 1ª categoria dell'esercito, della classe . . . . , ed avendo compiuto il 28° ma non il 32° anno di età, la sua intenzione di uscire dal regno venne dal sottoscritto notificata al comandante del distretto militare di* . . . . . .

Si trasmette il presente nulla osta, (5) . . . . . .
al (6) . . . . . *di* . . . . . .

(*Data*)

Il Sindaco

(*Bollo*) (*Firma*) . . . . . .

N 2. — **Dichiarazione (7) del comandante del distretto militare o del capitano del porto**

Il sopra nominato signor. . . . . . .
può espatriare (8).

(*Data*) Il . . . . . .
(*Bollo*) (*Firma* . . . . . .

N. 3. — **Dichiarazione (7) dell'autorità prefettizia o del capitano di porto**

Il sopra nominato signor. . . . . . .
inscritto nella lista di leva del comune di . . . . . .
per l'anno . . . . . *può espatriare* (8).

(*Data*) Il. . . . Prefetto.
(*Bollo*) (*Firma*)

---

(1) *Tre anni*; ovvero *fino al 1° aprile* (per gli inscritti di leva di terra, o *1° gennaio* per gli inscritti di leva marittima) *dell'anno* . . . . . (art. 5, comma 2°, del regio decreto).

(2) In lettere.

(3) Nome, cognome, rapporto col titolare (a norma dell'art. 4 del regio decreto), età e luogo di nascita.

(4) Questa attestazione dovrà cancellarsi quando il richiedente non trovisi nelle condizioni in essa enunciate.

(5) *Con una marca di concessione governativa di L.* . . . . (corrispondenti alla tassa dovuta per il passaporto); ovvero con *una cartolina-vaglia postale a favore dell'ufficio del registro di* . . . . (luogo di residenza dell'autorità competente a rilasciare il passaporto) *per il valore di L.* . . . . (corrispondenti alla tassa dovuta per il passaporto); ovvero quando si verifichino le condizioni prescritte dell'art. 6, comma 4°: *dichiarando che la persona che richiede il passaporto si reca all'estero a scopo di lavoro, o forma parte della famiglia che si reca, o già si trova all'estero a scopo di lavoro*; ovvero *con il certificato di miserabilità del richiedente.*

(6) *Prefetto* o *Sottoprefetto* nel caso previsto al n. 4 dell'art. 3; *Comandante del distretto militare* nel caso previsto al n. 5 dell'art. 3, o *Capitano di porto* nei casi previsti ai n. 7 e 8 dell'art. 3; negli altri casi *Prefetto* (o *Questore* o *Sottoprefetto* o *Commissario distrettuale*, annullando i moduli n. 2 e n. 3 relativi alla situazione di fronte al servizio militare.

(7) Da cancellarsi, quando per le condizioni del richiedente, non sia necessaria. In caso contrario dovrà essere regolarmente riempita e trasmessa all'autorità cui spetta di rilasciare il passaporto, o restituita al sindaco, secondo che sia conceduta o no l'autorizzazione ad espatriare.

(8) Oppure *non può espatriare.*

(Allegato C).

Notificazione di espatrio

Il Sindaco del comune di . . . . . notifica al Comandante del distretto di . . . . . che (1) *. . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . nato addì* (2) *. . . . . in . . . . . provincia di . . . . . militare di prima categoria, ha domandato passaporto per la destinazione di . . . . . .*

Si fa la presente notificazione a norma dell'art. 3, n. 6°, del regio decreto 31 gennaio 1901.

(*Data*)

Il Sindaco

(*Bollo*)

(1) Nome e cognome della persona che ha richiesto il passaporto.
(2) In lettere.

(Allegato D).

R. . . . . (1) d'Italia in . . . . .

Domanda di « nulla osta » per passaporto da rilasciarsi all'estero

Il sottoscritto richiede al signor Prefetto di . . . . . di restituirgli il presente foglio debitamente completato, dichiarando se possa essere rilasciato il passaporto a . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . nato a . . . . . addì (2) *. . . . . di condizione . . . . . attualmente residente a . . . . . ed inscritto alla classe . . .*

(*Data*)

Firma

(*Bollo*)

R. Prefettura di . . . . .

Il sottoscritto dichiara (3) *. . . . . passaporto alla persona sopra indicata.*

(*Data*)

Firma

(*Bollo*)

(1) *Ambasciata, Legazione* o *Consolato.*
(2) In lettere.
(3) *Nulla ostare a che venga rilasciato* ovvero *non poter essere rilasciato.*

Estratto dal R. Decreto 10 luglio 1901, n. 375, per l'esecuzione della legge sull'emigrazione.

Art. 9.

I documenti presentati al sindaco, perchè sia emesso il *nulla osta* relativo alla concessione di un passaporto per l'estero, rimarranno depositati nell'archivio comunale: il *nulla osta*, corredato delle eventuali successive dichiarazioni delle autorità militari, rimarrà depositato presso l'autorità che rilascia il passaporto.

Per *famiglia*, secondo l'articolo 5 della legge, s'intendono tutte le persone che possono essere inscritte in un solo passaporto, secondo le disposizioni vigenti sulla materia.

Le autorità competenti che non diano corso, nei termini stabiliti dall'articolo 5 della legge, alle domande di passaporto, o alle dichiarazioni ad esso inerenti, o al rilascio di passaporto nel modo prescritto dalle disposizioni vigenti sulla materia, incorreranno, eccetto i casi di forza maggiore, nelle pene disciplinari comminate dalle amministrazioni cui appartengono, secondo la gravità della negligenza commessa.

Art. 10.

All'articolo 2 del R. Decreto 31 gennaio 1901, n. 36, sul rilascio dei passaporti per l'estero è aggiunta, come primo capoverso, la disposizione seguente: « Quando il richiedente non « abbia abituale residenza in un comune del Regno, la ri- « chiesta dovrà essere fatta al sindaco del comune di origine, « oppure, se egli sia nato fuori del Regno, al sindaco del co- « mune di attuale dimora: salvo al sindaco di assumere, prima « di spedire il *nulla osta*, le informazioni che reputerà neces- « sarie ».

Al n. 2 dell'articolo 3 dello stesso R. Decreto è sostituita la dizione seguente: « Le persone che, a norma delle leggi civili, « sono sottoposte alla potestà altrui, se prive del consenso della « persona da cui dipendono, o, in mancanza di essa, del pretore « nei capiluoghi di mandamento, o altrimenti del giudice conci- « liatore; i fanciulli da uno a sedici anni di età, quando emi- « grino per paesi transoceanici, se non sono muniti del certifi- « cato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo; e, trattandosi di mi-

« nori di quindici anni o di donne minorenni, se vi siano ragioni « per credere che si vogliano condurre all'estero, quelli per pre- « stare lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute, queste « per essere tratte alla prostituzione ».

Art. 11 (1).

All'articolo 3 del predetto R. Decreto sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Quando il sindaco nieghi senza giusti motivi, o ritardi no- « tevolmente di dar corso alla domanda per il rilascio del passa- « porto, il prefetto, sottoprefetto, commissario distrettuale o « questore, assunte d'urgenza le necessarie informazioni, potrà « rilasciare il passaporto senza che occorra il *nulla osta* del « sindaco ».

« Gli ispettori dell'emigrazione, in casi urgenti che non am- « mettano dilazione, potranno eccezionalmente rilasciare passa- « porti per l'estero ad emigranti sotto la loro personale respon- « sabilità e a norma delle istruzioni che saranno date dal Mini- « stero degli affari esteri. In tali casi, l'ispettore dovrà riferire « al commissariato dell'emigrazione circa i passaporti rilasciati, « indicando i motivi che determinarono il rilascio ».

R. Decreto 20 novembre 1902, n. 523, che modifica gli articoli 3 e 9 del R. Decreto 31 gennaio 1901, n. 36, per il rilascio di passaporti per l'estero.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze e della marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

---

(1) La facoltà data da questo articolo agli ispettori dell'emigrazione, pei *casi urgenti che non ammettano dilazione*, riguarda anche gli inscritti di leva e militari; ma è necessario che, in tali casi eccezionali, gli ispettori dell'emigrazione informino subito, oltrechè il commissariato dell'emigrazione, anche le autorità, le quali, in via normale, avrebbero dovuto avere ingerenza nel rilascio del passaporto.

Art. 1.

L'art. 3 del Nostro decreto 31 gennaio 1901, n. 36, sul rilascio dei passaporti per l'estero è, dopo il n. 9, modificato come segue:

« 10° le persone soggette ad essere respinte dal paese di « destinazione in virtù delle norme localmente in vigore sul- « l'immigrazione;

« 11° le persone alle quali per altra disposizione sia fatto « espresso divieto di espatriare ».

Rimangono fermi i due capoversi aggiunti all'articolo stesso in forza dell'articolo 11 del regolamento per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, approvato con Nostro decreto 10 luglio 1901, n. 375.

Art. 2.

L'articolo 9 del precitato Nostro decreto 31 gennaio 1901, n. 36, sul rilascio dei passaporti per l'estero, è modificato come segue:

« Il Ministero degli affari esteri, d'accordo col Ministero del- « l'interno, può per tutte o per determinate categorie di per- « sone, sospendere temporaneamente il rilascio dei passaporti « per una determinata destinazione, quando sussistano motivi « d'ordine pubblico, o possano correre grave pericolo la vita, « la libertà o gli averi di coloro che intendono espatriare ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
Prinetti.
Giolitti.
F. Cocco-Ortu.
Carcano.
Ottolenghi.
E. Morin.

Norme speciali relative agli inscritti di leva e ai militari in congedo illimitato tanto del R. esercito quanto della R. marina.

Il R. Decreto 31 gennaio 1901 avendo regolato con nuove norme tutta la materia della concessione dei passaporti per l'estero, ha abrogato ogni disposizione in contrario del regolamento sul reclutamento, nonchè quelle emanate con circolari per l'applicazione del regolamento medesimo. Laonde rilevandosi dalle norme di quel R. Decreto che l'autorizzazione ad espatriare debba essere negata solo quando sianvi fondati indizi per ritenere che la domanda di passaporto nasconda l'intenzione di sottrarsi al servizio militare od altri fini colpevoli, ne consegue che il rilascio dei *nulla osta* e dei passaporti per l'estero non deve essere più subordinato alla presentazione dei documenti che erano prima necessari, allorquando gli inscritti ed i militari per ottenere licenza di recarsi all'estero dovevano comprovare di essere indotti ad espatriare per speciali motivi di famiglia, di studio, di professione o di lavoro.

Nelle presenti *Norme speciali* sono state riportate anche le disposizioni relative alla concessione dei passaporti contenute nella *Istruzione permanente per le operazioni della leva* (Capo XVI).

I. — *Passaporto per l'estero agli inscritti di leva.*

1. Giusta il disposto dell'articolo 3, nn. 4 e 7 del R. Decreto, gli inscritti di leva che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno, il 18° anno di loro età, non possono conseguire il passaporto per l'estero senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto se della leva di terra; del capitano di porto, se della leva marittima.

Per la Colonia Eritrea, che forma parte del Regno, è sufficiente il passaporto *per l'interno*. Quindi, ancorchè si tratti di militari in congedo o di inscritti di leva per i quali sarebbe necessario, per ottenere il passaporto per l'estero, il permesso delle rispettive autorità, tale permesso non deve essere richiesto.

2. Per la concessione dell'autorizzazione di espatrio valgono le avvertenze premesse a queste *Norme speciali*.

Essa quindi in massima deve essere concessa, a meno che si abbiano fondati indizi che l'emigrante voglia recarsi all'estero per sottrarsi agli obblighi di leva.

In questi casi le autorità prefettizie ed i capitani di porto sospenderanno ogni decisione, e ne riferiranno rispettivamente ai Ministeri della guerra o della marina, indicando le ragioni per le quali essi credono si debba negare la chiesta autorizzazione.

Quando l'autorizzazione sia negata, si dovrà apporre sulla dichiarazione di *nulla osta* il divieto, restituendola al sindaco ed informandone, ove occorra, l'autorità politica della provincia o del circondario, e l'arma dei carabinieri reali, per loro norma.

Per gli inscritti appartenenti a leva già aperta o prossima ad aprirsi vale il disposto del successivo n. 6.

A senso poi del successivo n. 13 gli inscritti stati già arruolati in 1ª categoria e che si trovano in congedo illimitato provvisorio non possono ottenere il *nulla osta* senza l'autorizzazione del Ministero della guerra.

3. L'inscritto di leva che desidera ottenere il passaporto, deve farne richiesta, scritta o verbale, al sindaco del comune di sua abituale residenza, a cui spetta iniziare le pratiche all'uopo richieste.

Il sindaco, in conformità dell'articolo 2 del R. Decreto e delle relative *Istruzioni*, trasmetterà la dichiarazione di *nulla osta*, conforme al modello *B* (annesso al R. Decreto) al prefetto o sottoprefetto del circondario sulle cui liste di leva il giovane trovasi inscritto, qualora si tratti di inscritto di leva di terra. Se invece si tratti di inscritto di leva marittima, trasmetterà la dichiarazione al capitano di porto del compartimento marittimo al quale l'inscritto appartiene.

4. I prefetti o sottoprefetti, appena ricevute le suindicate dichiarazioni di *nulla osta*, accertatisi, con i mezzi che sono a loro disposizione, che la fatta domanda di passaporto non nasconde la intenzione di sottrarsi al servizio militare, od altri fini colpevoli, apporranno il loro consenso all'espatrio nella dichiarazione di *nulla osta* (allegato *B*, n. 3, del R. Decreto), la quale dovrà essere conservata in atti presso l'ufficio competente; e poscia provvederanno perchè sia trasmesso il passaporto al sindaco che ne ha fatta richiesta, non più tardi di 24 ore (non compresi in tale termine i giorni festivi) dal compimento delle indagini in seguito alle quali fu apposto il consenso all'espatrio nella dichiarazione di *nulla osta*. Il passaporto potrà anche essere consegnato direttamente all'interessato se questi sia personalmente conosciuto. In quest'ultimo caso se ne dovrà informare il sindaco da cui pervenne la richiesta.

I capitani di porto si regoleranno ugualmente; e, ogni qualvolta sia il caso di dar corso alla domanda di passaporto, entro 24 ore dal compimento delle indagini trasmetteranno la dichiarazione di *nulla osta*, completata del loro assenso (allegato *B*, n. 3, del R. Decreto) all'autorità cui spetta di rilasciare il passaporto (prefetto o questore, sottoprefetto o commissario distrettuale).

Delle concesse autorizzazioni si dovrà prendere nota nelle liste di leva.

5. Come è detto al comma 2° dell'articolo 5 del R. Decreto, il passaporto per gli inscritti di leva non può avere durata oltre il giorno di apertura della leva per la loro classe. Normalmente la leva di terra si apre al 1° aprile dell'anno in cui i giovani compiono il ventesimo anno di età, e la leva di mare si apre al 1° gennaio dell'anno in cui i giovani, inscritti fra la gente di mare, compiono il ventunesimo anno di loro età. Quindi il passaporto rilasciato agli inscritti di leva sarà normalmente valido fino a tali date.

6. Gli inscritti della leva di terra appartenenti a leva aperta o prossima ad aprirsi, *cioè tutti quelli che entro l'anno compiono il 20° di età*, per poter ottenere il permesso d'espatrio dovranno rilasciare l'atto di sottomissione per l'arruolamento. Lo stesso atto dovrà essere rilasciato da tutti quegli inscritti che, pur non trovandosi nelle suddette condizioni, intendano ottenere un passaporto con durata oltre il 1° aprile dell'anno del loro concorso alla leva. L'atto di sottomissione sarà rilasciato senza veruna spesa da parte dei richiedenti e potrà essere compilato tanto dai prefetti, sottoprefetti e commissari di leva quanto dai sindaci. Sarà redatto in duplice esemplare, di cui uno sarà conservato dall'ufficio di leva: l'altro consegnato all'interessato. Di esso si dovrà prendere nota sulle liste di leva (per norma del consiglio di leva) e sul passaporto (per norma della R. autorità all'estero).

L'inscritto sarà informato, giusta il § 167 dell'*Istruzione permanente per le operazioni della leva*, che il rilascio dell'atto di sottomissione non gli impedirà ai far le pratiche per ottenere, nei limiti di tempo stabiliti, l'assegnazione alla 3ª categoria e che egli potrà anche farsi visitare avanti all'autorità diplomatica o consolare per essere, se del caso, riformato o dichiarato rivedibile e che potrà pure chiedere ed ottenere, ove abbia i voluti requisiti, di essere ammesso all'arruolamento volontario di un anno anche con facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, facendo all'uopo le relative pratiche innanzi al regio

console italiano della località in cui si trova, e pagando la prescritta tassa.

Gli inscritti che rilasceranno l'atto di sottomissione otterranno il passaporto valevole fino al 31 marzo dell'anno in cui compiranno il 21° anno di età (epoca in cui presumibilmente avverrà la presentazione alle armi), ovvero fino a quell'altro termine che per la presentazione stessa fosse eventualmente fissato con nuove disposizioni circa la chiamata della classe sotto le armi.

7. Agli inscritti che, trovandosi all'estero, siano rimandati alla leva successiva perchè dichiarati rivedibili o per altra causa, il passaporto potrà essere rinnovato per un altro anno. Se essi saranno dispensati provvisoriamente dal servizio o assegnati alla 3ª categoria o riformati, subentreranno naturalmente le norme comuni e il passaporto potrà essere rinnovato per la durata normale di tre anni.

8. In quelle regioni, come la Svizzera, nelle quali il passaporto è indispensabile, le autorità diplomatiche o consolari, per non lasciarne sprovvisti quegli inscritti il cui passaporto scade il 1° aprile e che non si trovano in grado di presentarsi subito il 1° aprile per soddisfare agli obblighi di leva, potranno prorogare la validità del passaporto agli inscritti stessi fino al 31 dicembre successivo, avvertendoli però che se essi desidereranno in seguito un'ulteriore proroga dovranno assolutamente presentarsi prima del 31 dicembre suddetto per regolare la loro posizione di fronte alla leva.

9. Trattandosi di inscritti di leva marittima, non occorre che essi facciano alcun atto di sottomissione o di procura per il loro arruolamento. I capitani di porto quindi li avvertiranno: che potranno chiedere, quando sarà chiamata la leva di mare della loro classe, di essere visitati all'estero, per essere, se inidonei, riformati o mandati ad altra leva, giusta l'art. 53 della legge di leva marittima; che, ove sieno riconosciuti idonei alle armi, ma abbiano titoli per l'assegnazione alla 3ª categoria, saranno a questa categoria assegnati figurativamente, giusta l'art. 38 della citata legge; che ove non abbiano titoli per l'assegnazione in 3ª categoria, potranno chiedere di essere ammessi a farsi surrogare da un fratello, giusta il disposto del citato art. 38 della legge, come pure, se ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di essere arruolati in qualità di volontari di un anno nel corpo reale equipaggi, soddisfacendo alle condizioni richieste per tale arruolamento, ed ottenere di ritardare fino al 26° anno di età la loro presentazione alle armi; che ove poi, invece, debbano essere ar-

ruolati di 1ª categoria, essi dovranno presentarsi al consiglio di leva marittima nel regno non più tardi del 31 dicembre dell'anno della leva di mare della loro classe.

10. Nel caso in cui un giovane che intende espatriare dimostri con apposito certificato medico di avere una imperfezione che lo renda in modo assoluto e permanente inabile al servizio militare, il prefetto o sottoprefetto ne riferirà al Ministero della guerra, il quale, ove ne riconosca l'opportunità, provvederà a che il giovane stesso sia sottoposto a visita medico-collegiale presso un ospedale militare, allo scopo di accertare se sia veramente inabile; ed in caso affermativo disporrà perchè gli sia per tale motivo rilasciato il passaporto per l'estero, e perchè poi, se nulla osta, come è da ritenersi, da parte del consiglio di leva, venga, in base al verbale di detta visita, riformato senza che occorra la sua presentazione personale.

Nel caso suddetto le domande di passaporto dovranno sempre dagl'interessati essere rivolte ai sindaci dei rispettivi comuni di residenza, i quali a loro volta si atterranno alle norme dettate al precedente n. 3.

11. Gli inscritti di leva che siansi recati all'estero in uno degli Stati di Europa o del litorale mediterraneo con regolare passaporto, potranno ottenere dai regi consoli che il medesimo sia esteso ad altri paesi fuori d'Europa, a meno che recandosi in tali paesi, non vengano a porsi nell'impossibilità di rimpatriare a tempo debito per imprendere il servizio cui siano obbligati.

I regi consoli però richiederanno sempre, nel caso di cui sopra, il *nulla osta* del rispettivo prefetto o sottoprefetto o del capitano di porto, inviando la dichiarazione modello *D* (annesso al R. Decreto).

12. Quando un inscritto di leva, dopo ottenuto il passaporto, in base all'atto di sottomissione, si presenti poi personalmente al consiglio di leva per la visita e l'arruolamento, e sia arruolato in 1ª categoria, il presidente del consiglio di leva provvederà subito al ritiro del passaporto per evitare che l'iscritto abbia a servirsene per sottrarsi agli obblighi militari.

II. — *Passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato.*

13. Giusta il disposto dell'articolo 3, nn. 5 ed 8 del R. Decreto, i militari di 1ª categoria dell'esercito che non abbiano compiuto il 28° anno di età e quelli della marina che

non abbiano compiuto il 32°, non possono conseguire il passaporto per l'estero senza l'autorizzazione rispettivamente del comandante del distretto militare o del capitano di porto.

Però, per le reclute dell'esercito in congedo illimitato provvisorio che sono in attesa di venire alle armi per compiere la ferma, la suddetta autorizzazione deve essere data direttamente dal Ministero della guerra, al quale pertanto i comandanti dei distretti militari si rivolgeranno per le relative decisioni.

L'autorizzazione in massima deve essere concessa, ed allo uopo si seguiranno le stesse norme di cui al n. 2. delle presenti *Norme speciali.*

14. Il militare di 1ª categoria in congedo illimitato, di cui nel precedente numero, il quale desideri ottenere il passaporto, deve farne richiesta, scritta o verbale al sindaco del comune di sua abituale residenza, richiedendolo di iniziare le pratiche all'uopo occorrenti.

Il sindaco trasmetterà la dichiarazione di *nulla osta*, conforme al modello *B* (annesso al R. Decreto) al comandante del distretto a cui il militare appartiene per fatto di leva, qualora si tratti di militari dell'esercito. Se si tratti invece di militari del corpo reale equipaggi, trasmetterà la dichiarazione al capitano di porto del compartimento marittimo cui il militare appartiene.

15. Il comandante del distretto o il capitano di porto, se nulla hanno in contrario, appongono il loro consenso sulla dichiarazione di *nulla osta* (allegato *B*, n. 2, del R. Decreto) e la trasmettono, così completata, alle autorità cui spetta di rilasciare il passaporto (prefetto o questore, sottoprefetto, o commissario distrettuale).

Qualora invece ritengano che non sia il caso di concedere la chiesta licenza di espatriare, si regoleranno come è detto al n. 2 delle presenti *Norme speciali.*

16. Dell'accordata autorizzazione ad espatriare, il comandante del distretto, od il capitano di porto, e il sindaco, dovranno prendere nota nei rispettivi ruoli matricolari, indicando in essi lo Stato estero e la località per la quale fu concessa l'autorizzazione.

Il comandante del distretto ed il capitano di porto terranno inoltre un apposito registro dei permessi concessi per recarsi all'estero, conforme al modello 49-A del catalogo degli stampati in uso nel R esercito, ed al modello 74 degli stampati annessi al regolamento per la leva di mare.

17. Secondo il disposto dell'articolo 3, n. 6, del R. Decreto, ai militari di 1ª categoria dell'esercito che abbiano compiuto il 28° ma non ancora il 32° anno di età, non è necessaria l'autorizzazione dell'autorità militare, essendo sufficiente che questa sia previamente informata della fatta domanda di passaporto.

Quindi, nel caso in cui un militare di 1ª categoria dell'esercito nelle accennate condizioni, chieda il passaporto per trasferirsi all'estero, il sindaco, mentre ottemperera al disposto del 1° comma dell'articolo 2 del citato R. Decreto, per lo invio all'autorità competente della dichiarazione di *nulla osta*, trasmetterà contemporaneamente al comandante del distretto, a cui appartiene il richiedente, la notificazione di espatrio, con modulo conforme all'allegato *C* del decreto medesimo.

Tali notificazioni, anche indipendentemente dalla precisa disposizione dell'articolo 1, alinea 5, della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, sono esenti da tassa di bollo, perchè si tratta di comunicazioni interne d'ufficio a cui le parti sono estranee (articolo 22, n. 2 della legge di bollo).

Dell'avvenuta notificazione di espatrio il sindaco farà attestazione all'autorità che deve rilasciare il passaporto, completando all'uopo, con l'indicazione del distretto militare a cui la notificazione fu fatta, la relativa indicazione già stampata nella dichiarazione di *nulla osta*.

18. Anche per i militari di 1ª categoria dell'esercito, di cui al numero precedente, i comandanti di distretto ed i sindaci dovranno prendere nota della fatta domanda di passaporto sui rispettivi ruoli matricolari, indicando la località nella quale essi militari hanno manifestato l'intenzione di recarsi.

I comandanti dei distretti dovranno inoltre tenere un apposito registro in cui inscriveranno i militari che hanno notificato l'intendimento di uscire dal Regno.

Tale registro dovrà essere conforme al modello n. 49-*B* del catalogo degli stampati in uso nel regio esercito.

19. Dopo la pubblicazione del regio decreto con cui si sia stabilita la chiamata alla istruzione di una o più classi dell'esercito permanente o della milizia mobile, i comandanti di distretto si asterranno dal concedere ai militari delle classi chiamate nel corso dell'anno, e che non abbiano ancora compiuto il 28° anno di età, il permesso di recarsi all'estero, riservandosi di accordarlo dopo che il militare avrà preso parte alla istruzione.

Per quei militari poi che abbiano compiuto il 28° ma non il

32° anno di età, i comandanti di distretto, appena ricevuta dai sindaci la prescritta notificazione di espatrio, faranno conoscere con sollecitudine al prefetto o sottoprefetto che la concessione del passaporto deve essere sospesa fino a che il militare chiamato alle armi non abbia preso parte all'istruzione.

Eguale comunicazione dovranno fare, ad ogni buon fine, ai sindaci che hanno inviato la detta notificazione.

Pei militari del corpo reale equipaggi di 1ª categoria in congedo illimitato, le capitanerie di porto dovranno sospendere i *nulla osta* quando la classe cui essi appartengono sia stata chiamata per istruzione.

20. Se l'autorità politica, non ostante il permesso dell'autorità militare o la notificazione preventivamente a questa fatta, non crederà di aderire alla domanda di passaporto, ne informerà il sindaco del comune da cui pervenne la domanda, rimandandogli la dichiarazione di *nulla osta*, sulla quale indicherà che il passaporto è stato negato. Il sindaco ne renderà a sua volta avvertito il comandante del distretto militare o il capitano di porto, e del rifiuto sarà presa nota sui ruoli e registri di cui sopra, al n. 16.

21. I militari che si trovano all'estero con regolare passaporto devono rimpatriare in caso di chiamata alle armi per mobilitazione, sotto pena di incorrere nella diserzione.

Durante la loro permanenza all'estero hanno obbligo di tenere sempre informata del luogo di loro dimora la regia autorità consolare.

22. In caso di chiamata alle armi per istruzione, i militari che ottennero di recarsi all'estero con regolare passaporto sono senz'altro dispensati dal rispondere alla detta chiamata, qualora non consti del loro ritorno e della loro permanenza nel Regno.

Essi sono dispensati dal rispondere alla chiamata anche quando possa nascere il dubbio che il passaporto, già scaduto per essere trascorso il termine prescritto, non sia stato rinnovato dalla competente autorità consolare.

23. Per evitare che siano dispensati dalla chiamata alle armi per istruzione quei militari che siano ritornati nel Regno, i comandi dei distretti qualche giorno prima che abbia luogo la chiamata di una data classe dovranno rivolgersi all'arma dei reali carabinieri per accertarsi se i militari appartenenti alla classe stessa espatriati con regolare *nulla osta* si trovino tuttora all'estero.

24. I militari di 1ª categoria che hanno compiuto il 32° anno di età; quelli ascritti alla 2ª categoria, qualunque sia la loro

età; e tutti quelli ascritti alla milizia territoriale, possono ottenere il passaporto senza chiederne l'autorizzazione all'autorità militare, e senza dare la preventiva notificazione dell'intendimento di espatriare; e, quando risulti che si trovano all'estero, sono senz'altro dispensati dal rispondere alle chiamate alle armi per istruzione.

Però nel caso in cui il militare che si trovi nelle suaccennate condizioni chieda il passaporto dopo pubblicato il regio decreto che stabilisce per l'anno in corso la chiamata alle armi per istruzione della classe e categoria cui egli appartiene, la concessione del passaporto stesso è sospesa fino a quando abbia preso parte all'istruzione. Laonde, dopo avvenuta la pubblicazione del detto regio decreto di chiamata alle insegne, le autorità competenti, prima di rilasciare il passaporto al militare nelle suindicate condizioni che ne ha fatto richiesta, dovranno verificare, in base al regio decreto di chiamata, se il militare stesso debba oppur no rispondere ad una delle chiamate alle armi indette per l'anno in corso.

I militari stessi che si trovano all'estero, devono tener sempre informata la regia autorità consolare del luogo di dimora, ed hanno obbligo di rispondere alla chiamata alle armi per mobilitazione, sotto pena di incorrere nella diserzione.

25. I militari i quali siansi recati all'estero in uno degli Stati di Europa o del littorale mediterraneo, con regolare permesso dell'autorità militare, possono ottenere dai regi consoli che il loro passaporto sia esteso ad altri paesi fuori di Europa.

I regi consoli si regoleranno per costoro come è detto al precedente n. 11.

Se però i militari si trovano nella condizione di congedo provvisorio in attesa della chiamata alle armi della loro classe, l'autorità competente prima di accordare tale cambiamento dovrà riferirne al Ministero della guerra, in relazione al disposto del n. 13 delle presenti *Norme speciali*.

26. Quando venga a risultare che un militare in congedo, dopo ottenuto il passaporto per l'estero, continui a rimanere nel Regno e sorga il dubbio che intenda valersene per espatriare allorchè sia richiamata sotto le armi la sua classe, il sindaco o l'arma dei carabinieri provvederanno a darne notizia al prefetto o sottoprefetto, il quale farà ritirare il passaporto dandone avviso al comandante del distretto militare.

I sindaci hanno anche l'obbligo di informare il distretto militare dell'avvenuto rimpatrio dei militari emigrati con regolare *nulla osta*, affinchè il distretto stesso possa precettare tali militari a rispondere alle chiamate alle armi per istruzione.

III. — *Regolarizzazione della posizione degli inscritti di leva e dei militari in congedo che si trovano all'estero senza passaporto.*

27. A norma delle disposizioni contenute nel R. Decreto 11 giugno 1891, n. 279 (1), gli inscritti di leva, sia di terra che di mare, ed i militari di 1ª categoria in congedo illimitato, sia dell'esercito che della marina, che si trovano all'estero senza il passaporto, possono essere ammessi a regolarizzare la loro posizione per mezzo delle regie autorità consolari, purchè gli iscritti non siano già stati dichiarati renitenti in modo definitivo, ed i militari non siano già stati condannati, anche solo in contumacia, per diserzione.

I mancanti alle chiamate alle armi per istruzione, residenti all'estero, ancorchè siano dichiarati e denunciati tali, possono sempre essere ammessi a regolarizzare la loro posizione, non intervenendo condanna contumaciale a loro carico.

28. Per effetto delle suaccennate disposizioni poste ora in relazione con quelle stabilite col R. Decreto, gli inscritti di leva ed i militari in congedo illimitato che non abbiano ancora compiuto il 32° anno di età e siano usciti dal Regno senza il prescritto passaporto, possono ottenere, ove si trovino nelle suesposte condizioni, di regolarizzare la loro posizione all'estero, facendone domanda, scritta o verbale, al console italiano della giurisdizione in cui risiedono.

29. Il console, appena ricevute tali domande, le comunicherà direttamente al prefetto o sotto-prefetto del circondario in cui risulti dovere l'inscritto concorrere alla leva od avere, se militare, già concorso alla leva stessa, ovvero direttamente al capitano di porto del dipartimento cui l'individuo appartenga,

---

(1) Si riproduce qui il testo del R. Decreto 11 giugno 1891:

« Art. 1. I militari di 1ª e 2ª categoria dell'esercito permanente e della milizia mobile, i quali si trovino all'estero, senza il prescritto *nulla osta* dell'autorità militare, potranno essere ammessi a regolarizzare la loro posizione per mezzo delle regie autorità consolari, purchè comprovino di essere in grado di provvedere al loro sostentamento, e non siano già stati condannati, anche solo in contumacia, per mancanza alla chiamata alle armi o per diserzione.

« Art. 2. Potranno essere ammessi a regolarizzare la propria posizione per mezzo delle regie autorità consolari, i cittadini inscritti sulle liste di leva, i quali si trovino all'estero senza passaporto rilasciato dalla prefettura, purchè non siano già stati dichiarati renitenti in modo definitivo ».

somministrando le maggiori indicazioni possibili intorno alla posizione del richiedente, al suo anno di nascita, e, ove ne sia il caso, ai suoi obblighi di servizio, e al distretto o al reggimento cui apparteneva.

Le domande, scritte all'estero, degli inscritti di leva e dei militari in congedo illimitato, comunicate dal console al prefetto o al sottoprefetto, non saranno soggette a tassa di bollo, per l'uso fattone nello Stato, quando i detti inscritti di leva o militari si trovino all'estero a scopo di lavoro, od appartengano a famiglie di persone che si trovano all'estero per tale scopo.

30. Se si tratta di inscritti che non abbiano ancora concorso alla leva, o che, avendovi concorso, non siano stati dichiarati renitenti in modo definitivo, spetterà ai prefetti o sottoprefetti ed ai capitani di porto, di deliberare, e, ove non abbiano ragione in contrario, di far conoscere alle autorità consolari che rilascino ai richiedenti il relativo passaporto, prendendone intanto nota sulle liste di leva.

I regi consoli in questi casi, in applicazione dell'art. 3, n. 9, del R. Decreto, potranno rilasciare passaporto anche oltre il limite di tempo stabilito dall'art. 5 del Decreto stesso (n. 5 e seguenti delle presenti *Norme speciali*).

31. Se si tratta di militari in congedo illimitato, i prefetti o sottoprefetti, ove nulla abbiano in contrario, chiederanno sollecitamente al comandante del distretto il *nulla osta* per regolarizzare la loro posizione all'estero.

32. I comandanti dei distretti, ricevute tali richieste dai prefetti o sottoprefetti, e i capitani di porto ricevutele direttamente dai consoli, verificheranno se il militare del quale è oggetto la richiesta non sia già stato condannato, anche solo in contumacia, quale disertore; e, in caso negativo, invieranno con tutta sollecitudine alle prefetture o sottoprefetture uno speciale certificato, compilato su carta semplice d'ufficio, col quale si dichiari come nulla osti da parte dell'autorità militare al rilascio del passaporto.

33. Ove il militare dell'esercito che domanda di regolarizzare la propria posizione, sia un mancante alla chiamata per istruzione, ancorchè denunciato, i comandanti dei distretti trasmetteranno al prefetto o sottoprefetto il *nulla osta* al rilascio del passaporto, e ne daranno contemporaneamente avviso all'avvocato fiscale militare affinchè possa provocare dalla commissione d'inchiesta la dichiarazione che la fatta denuncia deve ritenersi come non avvenuta.

Se il militare invece appartenga al corpo reale equipaggi, e sia stato dichiarato disertore per mancanza alla chiamata per istruzione, anche se denunciato, i capitani di porto dovranno rivolgersi al comando del corpo reale equipaggi, il quale, per loro mezzo, trasmetterà ai prefetti e sottoprefetti il *nulla osta* al rilascio del passaporto e ne darà contemporaneamente avviso all'avvocato fiscale militare per lo scopo suddetto.

I distretti militari, prima di dar corso alla domanda di regolarizzazione di posizione di un militare appartenente a classe e categoria chiamata entro il corso dell'anno, si dovranno accertare per mezzo dell'arma dei carabinieri reali o dell'autorità comunale, in qual tempo il militare stesso sia emigrato, e qualora risulti che egli sia espatriato posteriormente alla pubblicazione del preavviso di chiamata alle armi, non rilasceranno il *nulla osta*.

34. Della concessione dei *nulla osta* dovrà essere presa nota sui ruoli e sui registri di cui sopra, al n. 16.

35. Gli uffici di prefettura e sottoprefettura trasmetteranno alla loro volta i certificati di *nulla osta*, dei quali al n. 32, direttamente alle regie autorità consolari richiedenti, affinchè possano provvedere pel rilascio dei passaporti.

Nel caso poi che il militare fosse stato condannato quale disertore, faranno conoscere alle autorità consolari che per tale motivo il passaporto non può essere rilasciato, e che, quindi, per regolarizzare la propria posizione, il militare stesso deve rientrare nel Regno e costituirsi all'autorità militare.

36. La regolarizzazione della posizione degli inscritti già arruolati in 1ª categoria, i quali non abbiano ancora compiuta la ferma, non dispensa costoro dall'obbligo di rimpatriare per compiere appunto la ferma che loro spetta. Conseguentemente i regi consoli, tanto nel caso di inscritti arruolati in 1ª categoria, per atto di procura o di sottomissione, quanto nel caso di militari di 1ª categoria che abbiano espatriato prima di compiere la ferma, non ometteranno mai di avvertirli che essi hanno obbligo di presentarsi alle armi, nel Regno, insieme cogli uomini della propria classe.

N. **94**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Somministrazione di medicinali ai marescialli dei carabinieri reali curati in caserma**. — 9 giugno.

Le disposizioni dell' *Atto* 194 del 1898, relative all'acquisto a pagamento di medicinali e di oggetti di medicatura dalle

farmacie militari, sono estese anche ai marescialli d'alloggio dei carabinieri reali celibi, limitatamente però pei casi di malattia in cui i detti sottufficiali, valendosi della facoltà loro concessa dal § 387 del *Regolamento d'istruzione e di servizio* per l'arma, si facciano curare in caserma.

Le ricette mediche relative dovranno portare l'indicazione: « Ammalato e curato in caserma (n. 387 del Regolamento di istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali) ».

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **95**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Adozione dei nuovi modelli per la contabilità dei magazzini sottoposti a riscontro effettivo** — 9 giugno.

In relazione al R. Decreto 14 maggio 1905, n. 227 (*Atto* 81), che stabilisce nuovi modelli per dimostrare le variazioni avvenute nelle consistenze dei magazzini sottoposti al riscontro effettivo, il Ministero ha disposto che i modelli medesimi sieno stampati dal 2° reclusorio militare — al quale dovranno pertanto essere richiesti — e inserti nel catalogo ai numeri seguenti:

N. 1022. — *Registro analitico riassuntivo delle rimanenze e dei movimenti avvenuti nel materiale* (mod. B);

N. 1022 bis. — *Riepilogo a valore per pagina e per categoria;* oppure: *generale a valore per categoria* (riepilogo del mod. B);

N. 1023. — *Conto giudiziale del materiale* (mod. C).

Questi nuovi moduli dovranno essere adoperati a cominciare dal 1° luglio 1905 in sostituzione di quelli attualmente in uso, i quali, pei magazzini sottoposti a riscontro effettivo, s'intenderanno aboliti.

Quanto alle *richieste di carico e scarico* (mod. A) esse verranno pure unificate prendendo nel catalogo degli stampati rispettivamente i n. 1020 e 1021, intendendosi abolite quelle ora stabilite pei varî servizî, e inserte ai n. 235-A, 235-B, 627-A, 627-B, 788-A, 788-B, 1022-A, 1022-B. I modelli di *richieste* attualmente esistenti saranno però usati fino a consumazione.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

Roma, 1905. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 13ª **1905** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 giugno.

MAGGIO 28. — Legge n. 239 che approva la spesa straordinaria per la spedizione militare in Cina da assegnarsi ripartitamente ai Ministeri della guerra e della marina nei bilanci per gli esercizi finanziari 1904-1905 e 1905-906, *pag.* 271.
GIUGNO 15. — Nomina di sottufficiali capi fanfara di cavalleria, *pag.* 272.
» 16. — Adozione di un nuovo berrettino da scuderia, *pag.* 276.

Atto N. **98**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 239 che approva la spesa straordinaria per la spedizione militare in Cina da assegnarsi ripartitamente ai Ministeri della guerra e della marina nei bilanci per gli esercizi 1904-905 e 1905-906**. — 28 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie per la spedizione militare in Cina, da inscriversi nei bilanci dei Ministeri della guerra e della marina per gli esercizi infra indicati:

Esercizio 1904-905:

Bilancio del Ministero della guerra, L. 984,000;
Bilancio del Ministero della marina, L. 4,060,000.

Esercizio 1905-906:

Bilancio del Ministero della marina, L. 1,700,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.
E. PEDOTTI.
C. MIRABELLO.
CARCANO.

20.611

N. **97.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Nomina dei sottufficiali capi fanfara di cavalleria** — 15 giugno.

Alle disposizioni dell'*Atto* 379 della *Raccolta*, relative alla nomina e alle attribuzioni dei sottufficiali capi fanfara dei reggimenti di cavalleria, sono sostituite le seguenti, a senso dei §§ 47, 48 e 49 del regolamento sullo stato dei sottufficiali:

§ 1. L'impiego di sottufficiale capo fanfara nei reggimenti di cavalleria è dato, in seguito a concorso per esame, ai militari e non militari che possiedano le necessarie cognizioni artistiche.

§ 2. Il concorso viene bandito dal comandante del reggimento di cavalleria, ove manca il capo fanfara, fra tutti i militari in attività di servizio, diramando apposita circolare ai corpi del R. esercito.

Nel caso che tra i detti militari non vi siano concorrenti, o nessuno di coloro che si sono presentati sia stato riconosciuto idoneo, vien bandito un concorso fra musicanti borghesi, mediante la pubblicazione di apposito avviso, ove siano esposte tutte le condizioni che si richiedono per l'ammissione, a norma dei successivi §§ 3 e 4.

Tanto nella circolare che nell'avviso dovrà inoltre essere indicato il giorno preciso in cui si chiude il concorso.

§ 3. Per essere ammessi agli esami, tutti gli aspiranti dovranno aver compiuto 18 anni di età e non aver oltrepassato i 30 al giorno in cui il concorso si chiude.

Dovranno, inoltre, non più tardi del detto giorno, presentare domanda in carta bollata da una lira al comandante del reggimento di cavalleria presso il quale il concorso è bandito.

I musicanti borghesi uniranno alla domanda i titoli seguenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzata, da cui risulti avere il richiedente i requisiti di età sopraccennati;

b) certificato rilasciato dal sindaco dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato, o vedovo con prole;

c) documenti atti a comprovare la cultura generale e la perizia artistica del richiedente (diplomi, attestati di studi e simili);

d) certificato dell'esito di leva o di iscrizione sulle liste di leva, o foglio di congedo;

e) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco;

f) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei varii comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi; attestazione di data non anteriore a tre mesi e che dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

g) certificato penale rilasciato dalla competente autorità giudiziaria da non oltre tre mesi;

h) certificato di sana costituzione rilasciato da un ufficiale medico del R. esercito in servizio attivo e dal quale risulti possedere l'aspirante tutti indistintamente i requisiti fisici richiesti pel servizio militare in arma a cavallo; la firma dell'ufficiale medico dovrà essere autenticata dal comandante del corpo presso cui esso fa servizio.

I cittadini minori di età non arruolati dovranno inoltre produrre l'atto di consenso richiesto per lo arruolamento volontario ordinario dal § 701, lettera *f*, del regolamento sul reclutamento.

Per i militari sotto le armi basterà siano prodotti i documenti di cui alle lettere *c*) e *h*) e che sia unita alla loro domanda, per cura del comandante del corpo:

pei sottufficiali, copia del foglio matricolare e caratteristico n. 59 e del foglio caratteristico n. 961;

pei caporali e soldati, copia del foglio matricolare e caratteristico n. 59.

§ 4. I candidati ammogliati, o vedovi con prole, compresi i militari sotto le armi che non siano sottufficiali, dovranno presentare una dichiarazione scritta con la quale si obblighino ad assicurare, a favore della moglie e della prole, una rendita libera non minore di lire 300, com'è prescritto dal R. Decreto 31 maggio 1903, n. 263, per il matrimonio dei militari di truppa.

§ 5. Esaminati i documenti, riconosciuto che i concorrenti hanno, se provenienti da cittadini non arruolati, le condizioni stabilite dalla legge sul reclutamento per poter far parte del R. esercito e assunte, se del caso, le necessarie informazioni, il comandante del reggimento chiederà al tribunale civile e penale la dichiarazione del casellario giudiziale relativa a ciascun concorrente, secondo le norme vigenti per l'applicazione della legge 30 gennaio 1902, n. 87, e, ottenutala, darà avviso ai candidati ammessi al concorso del giorno in cui dovranno presentarsi per l'esame presso il reggimento medesimo.

I documenti di quelli che non abbiano potuto essere ammessi al concorso verranno restituiti agli interessati.

§ 6. Tutti i concorrenti ai posti di sottufficiale capo fanfara di cavalleria verranno sottoposti ad un esperimento di equitazione alla presenza del comandante del reggimento, e dovranno in esso dar prova di saper montare a cavallo con arditezza e disinvoltura.

I candidati riconosciuti idonei nell'esperimento suddetto verranno ammessi agli esami prescritti dai paragrafi 7 e 8; quelli

non idonei ne saranno esclusi e rinviati, se militari, al corpo di provenienza.

§ 7. Gli esami consisteranno in tre prove: scritta, orale e pratica e si svolgeranno alla presenza di apposita commissione locale così composta:

Presidente: Un ufficiale superiore o capitano che abbia competenza musicale;

Membri: Due capi musica di reggimenti di fanteria stanziati nello stesso presidio o, in difetto, nel presidio più vicino, che verranno designati dal comandante della divisione militare, in seguito a richiesta del comandante del reggimento di cavalleria.

§ 8. *La prova scritta* consisterà nei seguenti lavori su temi dati dall'Ufficio tecnico centrale per le musiche militari, su richiesta del Ministero della guerra e da questo trasmessi al comandante del reggimento, il quale li consegnerà al presidente della commissione nel giorno in cui l'esame dovrà aver principio:

a) armonizzare a quattro voci una melodia;

b) sviluppare e strumentare per fanfara un tema di marcia.

Per lo svolgimento del tema *a*) è assegnato un termine massimo di ore sei; del tema *b*) di ore dodici.

La prova orale consisterà nel rispondere ad interrogazioni sui seguenti argomenti:

a) conoscenza tecnica degli strumenti che compongono le fanfare dei reggimenti di cavalleria;

b) criteri sull'organizzazione delle fanfare in genere.

Il termine massimo fissato per la prova orale è di un'ora complessivamente.

La prova pratica consisterà:

a) nel dar prova di sapere abilmente suonare uno degli strumenti che compongono le fanfare dei reggimenti di cavalleria eseguendo:

1° un pezzo studiato a scelta del candidato;

2° un pezzo, a prima vista, scelto dalla commissione esaminatrice;

b) nell'eseguire con la tromba i segnali dell'arma;

c) nella concertazione e direzione di un pezzo designato dalla commissione esaminatrice e consegnato in partitura ai concorrenti un giorno avanti a quello in cui l'esperimento dovrà aver luogo.

§ 9. Per le suddette prove sono stabiliti i seguenti coefficienti di importanza:

tema scritto di cui alla lettera *a*) 30;
tema scritto di cui alla lettera *b*) 30;
prova orale 20;
prova pratica 25.

A ciascun esame potranno essere assegnati da *0* a *20* punti di merito e l'idoneità non potrà essere conseguita dal candidato che non abbia riportato almeno *12* punti su *20* in ogni materia.

§ 10. Il presidente della commissione provvederà per garantire ed assicurare il corretto procedimento degli esami, i quali dovranno succedersi nell'ordine seguente: prova *orale*, *pratica* e *scritta*.

Il candidato che risulterà non idoneo in una prova, non sarà più ammesso alle prove successive.

§ 11. Finiti gli esami orale e pratico, la commissione classificherà i candidati risultati idonei moltiplicando il punto medio conseguito in ciascuna prova per il correlativo coefficiente fissato dal § 9, e dividendo poscia per due il punto complessivo risultante.

A parità di merito, si terrà conto, per la precedenza, dei migliori titoli di studio prodotti e della maggiore abilità nel cavalcare.

Stabilita la graduatoria, la commissione redigerà particolareggiata relazione circa l'esito delle prove orale e pratica, inscrivendovi i candidati in ordine di merito e con la indicazione dei punti da ciascuno riportati.

Il presidente provvederà quindi per la prova scritta.

§ 12. La relazione della commissione, di cui al precedente paragrafo, verrà poscia dal comandante del reggimento inviata, unendovi i temi scritti, in piego chiuso e raccomandato, al Ministero della guerra (*Direzione generale servizi amministrativi*), che la trasmetterà, insieme ai temi stessi, all'Ufficio tecnico per il suo esame.

§ 13. L'Ufficio tecnico, esaminati i temi scritti e tenuti presenti i risultati delle prove orale e pratica, che hanno avuto luogo presso la commissione locale, stabilirà l'ordine di merito dei candidati, e con apposita relazione ne darà comunicazione al Ministero della guerra, restituendogli i documenti, perchè possa provvedere alla nomina del capo fanfara in base all'esito definitivo dell'esame.

§ 14. Il candidato prescelto non sottufficiale che sia ammogliato, o vedovo con prole, dovrà, prima della nomina, aver soddisfatto alle condizioni imposte dal R. Decreto 31 maggio 1903, n. 263.

§ 15. I concorrenti dichiarati idonei, ma non scelti, non acquisteranno alcun diritto ad occupare successive vacanze, e riceveranno in restituzione i documenti presentati.

§ 16. Per i capi fanfara di nuova nomina, che non abbiano mai servito sotto le armi, i comandanti di corpo provvederanno perchè sia loro impartita la necessaria istruzione militare all'atto che assumono il servizio e perfezionata la loro abilità nel cavalcare.

§ 17. La ferma da contrarsi dal candidato prescelto è quella di anni cinque, a termine dell'art. 124 della legge sul reclutamento.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **98**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo berrettino da scuderia.** — (Con una tavola di disegno) (1). — 16 giugno.

Il berrettino da scuderia (I-44) attualmente in uso è abolito e viene sostituito con altro di tela di cotone color bigio.

In dipendenza di ciò sono pubblicati la descrizione, lo specchio delle misure, la dimostrazione dell'impiego della stoffa, il conto di costruzione e la tavola di disegno del nuovo berrettino.

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la distribuzione alle amministrazioni interessate dei relativi campioni, dei modelli (*patrons*) e delle tavole grafiche.

I berrettini di modello abolito verranno adoperati fino ad esaurimento.

Descrizione.

Il berrettino da scuderia di tela di cotone color bigio è foggiato alla scudiera e costruito conforme al campione tipo.

In esso si notano:

a) una parte superiore ovoidale, restringentesi verso il lato posteriore in modo da terminare quasi a punta. Essa è costruita normalmente in un sol pezzo, ma può anche venir formata da due pezzi di eguali dimensioni in modo che la cucitura vada nel senso della lunghezza del berretto, ossia dal davanti al di dietro;

---

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

b) due parti laterali riunite tra loro ed alla parte superiore con doppia cucitura;

c) una fascia interna.

Tutti i margini di tela non ribaditi vanno orlati di refe.

I berrettini sono di quattro taglie.

SPECCHIO *delle misure dei berrettini di tela di cotone color bigio, da scuderia.*

TAGLIE	Sviluppo interno	Parte superiore		Altezza		
		Lunghezza	Larghezza	della fascia		della fascia interna
				davanti	fianco	
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	600	290	150	75	95	40
2ª	580	280	140	75	95	40
3ª	560	270	130	70	90	40
4ª	540	260	120	70	90	40

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei berretini di tela di cotone color bigio, da scuderia.*

TAGLIE	Sviluppo interno	Da costruirsi su 100	Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,74 — Quantità per ogni capo		per ogni taglia		Annotazioni
	mm.						
1ª	600	10	0	225	2	25	
2ª	580	20	0	215	4	30	
3ª	560	50	0	200	10	00	
4ª	540	20	0	190	3	80	
Totali		100			20	35	
Media					0	203	

CONTO DI COSTRUZIONE *del berrettino di tela di cotone color bigio, da scuderia.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71.	M.	0 203	0 90	0 183
Mano d'opera.	L	— —	— —	0 100
Prezzo di costo . . . L.				0 283
Prezzo di conteggio . . . L.				0 30

Al modello degli inventari pel materiale dei servizi amministrativi sarà fatta la seguente aggiunta:

I	88	Berrettino di tela di cotone color bigio	N	0 30	Aggiunta

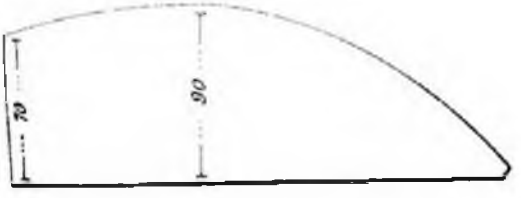
Il Ministro — E. PEDOTTI.

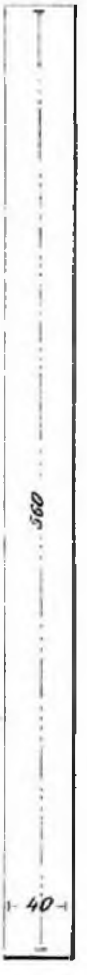
Roma, 1905. — Tip. E. Voghera

Berrettino di tela di cotone color bigio per scuderia
(sviluppo 56)

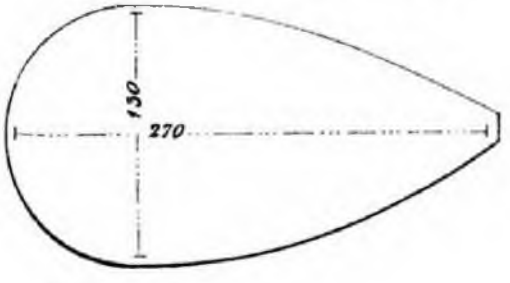


Scala di 1 : 4





Scala di 1 : 5



Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



DISPENSA 14ª 1905 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 giugno.

GIUGNO 8. — R. Decreto n. 244 pel riordinamento dei servizi di cassa e di economato del Ministero della guerra, *pag.* 279.
» 20. — Nuovi documenti per la contabilità di compagnia per le legioni carabinieri, il corpo invalidi e veterani e la scuola d'applicazione di sanità militare, *pag.* 283.
» 21. — Ammissione di militari alle armi nelle guardie di città del regno, *pag.* 284.
» 23. — Pubblicazione del volume 18° delle istruzioni pratiche del genio. (Istruzione sui materiali e sulle manopere dei lagunari), *pag.* 286.
» 26. — 1ª Appendice al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, *pag.* 287.
» 26. — Istruzione per l'eseguimento dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare, *pag.* 318.

Atto N. **99.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 244 pel riordinamento dei servizi di cassa e di economato del Ministero della guerra.** — 8 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto la legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato in data 7 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 maggio 1885 n. 3074 (serie 3ª);

Visto i RR. decreti 26 novembre 1896, n. 513 e 29 maggio 1898, n. 206;

Sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra e del Ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'economo-cassiere per il Ministero della guerra deve essere scelto fra gli impiegati di concetto del Ministero stesso, aventi grado non inferiore a segretario.

ERRATA-CORRIGE

Atto 98. pag. 278. — Nell'ultima riga, *al numero*: 88, *sostituire*: 89.

Tale incarico dev'essere dato con decreto del Ministro da registrarsi alla Corte dei conti e potrà essere revocato.

Art. 2.

L'economo-cassiere deve prestare una cauzione di L. 7000 in contanti od in cartelle di rendita consolidata del debito pubblico italiano da vincolarsi a favore dell'amministrazione della guerra a garanzia delle somme e dei valori avuti in consegna, della regolarità delle operazioni cassa, e del valore dei mobili e dei materiali a lui affidati.

Qualora la cauzione venga costituita, anzichè in danaro, con rendita consolidata, questa dovrà essere valutata ai sensi dell'articolo 2 del R. decreto 8 giugno 1873, n. 1447 e dell'articolo 231 del regolamento di contabilità generale.

L'economo-cassiere ha diritto all'indennità annua di L. 800 che sarà inscritta a carico del bilancio in suo favore e che gli verrà corrisposta a rate mensili maturate.

Art. 3.

Il direttore capo della ragioneria è incaricato della vigilanza del servizio di cassa, giusta le disposizioni del R. decreto 26 novembre 1896, n. 513.

Art. 4.

A favore dell'economo-cassiere si possono emettere mandati di anticipazione:

1° per le minute spese d'ufficio da farsi ad economia;

2° per le spese postali;

3° pel pagamento di sussidi urgenti agli impiegati ed al personale inferiore dell'amministrazione centrale in attività di servizio;

4° pel pagamento di piccoli sussidi urgenti ad ex-militari e loro famiglie e per spese di beneficenza;

5° pel pagamento di minute spese casuali;

6° per dare un'anticipazione agli impiegati del Ministero, incaricati di una missione, sull'indennità e sulle spese di trasporto personale, giusta le disposizioni in vigore: indennità da saldarsi poi con mandato diretto a missione compiuta;

7° per spese di collaborazione della *Rivista militare italiana*.

Art. 5.

Le anticipazioni per il pagamento delle spese di cui nel precedente articolo saranno regolate in modo che ciascun mandato non superi:

le L. 1500 per le spese di cui al n. 1;
le L. 500 per quelle di cui al n. 2;
le L. 500 per quelle di cui al n. 3;
le L. 1000 per quelle di cui al n. 4;
le L. 1000 per quelle di cui al n, 5;
le L. 1000 per quelle di cui al n. 6;
le L. 1500 per quelle di cui al n. 7.

Il pagamento coi fondi di anticipazione delle spese di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 sarà sempre limitato ai casi di assoluta necessità ed urgenza, pei quali non sia possibile di provvedere con mandati diretti a favore dei creditori.

Art. 6.

Il danaro riscosso dall' economo-cassiere per mandati a lui intestati od altrimenti a lui pervenuti per ragioni di servizio, nonchè tutti i valori di altra natura, come medaglie, valori diversi, titoli di proprietà dello Stato, ecc. devono essere custoditi in apposita cassa.

È vietato all'economo-cassiere di custodire danaro o valori di proprietà di privati non pervenuti alla cassa per ragioni di servizio.

Art. 7.

I prelevamenti di danaro o di valori d'altra natura esistenti in cassa, devono essere giustificati con appositi ordini firmati dal Ministro e da chi ne abbia regolare autorizzazione.

Art. 8.

Nella esecuzione delle spese l'economo-cassiere deve contenersi nei limiti delle somme anticipategli per ciascun servizio in modo da evitare che dal decreto di scarico risulti una somma a credito.

Non si farà luogo all'emissione di nuovi mandati di anticipazione per lo stesso titolo se non sia giustificata l'erogazione totale o almeno per due terzi delle somme precedentemente concesse e per l'importo delle spese effettivamente sostenute.

A tal fine le contabilità delle spese fatte coi fondi di anticipazione sono dall'economo-cassiere presentate mensilmente e, occorrendo, anche a periodi più brevi.

Art. 9.

L'economo-cassiere tiene un registro di cassa, nel quale inscrive giornalmente tutte le operazioni di riscossione e quelle di pagamento ed i conti correnti delle anticipazioni per ciascun servizio.

Tiene inoltre un registro di tutte le contabilità da esso presentate per il discarico, annotandovi la data di trasmissione all'ufficio da cui dipende il servizio e quella del discarico ottenuto.

L'economo-cassiere deve tener tutti gli altri registri che gli fossero prescritti dal capo-ragioniere.

Art. 10.

Per quanto concerne, gli arredi, la mobilia, gli utensili od altro affidati al cassiere-economo, questi — quale consegnatario responsabile — deve osservare le disposizioni degli articoli 21 e seguenti del regolamento di contabilità generale.

Art. 11.

In quanto non sia provveduto col presente decreto saranno osservate le disposizioni contenute nei regolamenti generali per la contabilità dello Stato, nonchè le norme dei Regi decreti 26 novembre 1896, n. 513 e 29 maggio 1898, n. 206.

Art. 12.

Le disposizioni di questo decreto andranno in vigore il 1° luglio 1905.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.
E. Pedotti.
Carcano.

N. **100.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuovi documenti per la contabilità di compagnia per le legioni carabinieri, il corpo invalidi e veterani e la scuola d'applicazione di sanità militare.** — 20 giugno.

Con riferimento all'*Atto* 169 del 1904 si avverte che sono stati approvati anche i nuovi *Giornali di contabilità* per le legioni carabinieri reali, per il corpo invalidi e veterani e per la scuola d'applicazione di sanità militare.

Il *Giornale* per i riparti dei carabinieri reali è inserto nel catalogo al n. 253-A, consta di un solo fascicolo, e in armonia con esso vanno usati:

1° il *Quaderno del vestiario della truppa,* costituito dall'attuale fascicolo II del Giornale di contabilità mod. 264 (che in occasione della prima ristampa prenderà un altro numero);

2° il *Quaderno dei materiali d'armamento e d'equipaggiamento* mod. 248.

Il corpo invalidi e veterani e la scuola d'applicazione di sanità militare faranno uso del *Giornale di contabilità* mod. 253 comune a tutti i corpi, coll'avvertenza che al quadro 7 va sostituito un quadro 7 speciale, stampato a parte e intitolato: « Accreditamenti e addebitamenti alle masse individuali e conteggio della quota vestiario ». Useranno anch'essi, inoltre, il fascicolo II del Giornale di contabilità mod. 264 e il Quaderno dei materiali d'armamento e d'equipaggiamento mod. 248.

I nuovi documenti andranno in vigore: per le legioni territoriali dei carabinieri reali col 1° luglio p. v., per la legione allievi, il corpo invalidi e veterani e la scuola d'applicazione di sanità militare non appena essi avranno terminato il fondo dei documenti attualmente in uso.

La legione allievi dovrà pure consumare tutti i fascicoli I e III del Giornale di contabilità mod. 264 ora in fondo presso il 2° reclusorio militare e presso le legioni territoriali, epperò tanto il reclusorio quanto le legioni territoriali le invieranno i fascicoli che possiedono, compresi quelli delle dotazioni di mobilitazione, i quali dovranno essere subito sostituiti coi nuovi documenti. La cessione di tali stampati sarà, per parte delle legioni territoriali, fatta gratuitamente.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **101.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Ammissione di militari alle armi nelle guardie di città del regno.** — 21 giugno.

Il Ministero dell'interno mantiene aperto fino a nuovo ordine l'arruolamento nelle guardie di città.

A questo arruolamento possono aspirare anche i caporali e soldati sotto le armi (esclusi i carabinieri, i carabinieri aggiunti e gli allievi sergenti), che riuniscano i voluti requisiti.

Le condizioni sono le seguenti:

1. Gli aspiranti che posseggono i requisiti voluti saranno nominati guardia di città con la paga annua di lire mille e cento, previo un tirocinio non superiore a sei mesi, retribuito in ragione di lire 750 annue, in qualità di allievi alla scuola. L'arruolamento è contratto per cinque anni all'atto della nomina come allievo.

Però, dopo tre anni di servizio, e durante la prima ferma, hanno diritto al proscioglimento dalla ferma stessa, sempre che non siano in debito di massa.

2. Gli aspiranti dovranno avere i seguenti requisiti:

a) statura non inferiore a metri 1,63;

b) robusta costituzione fisica;

c) età non minore di 20, nè maggiore di 30 anni;

d) saper leggere e scrivere sotto dettatura;

e) essere celibi o vedovi senza prole;

f) non aver subito sotto le armi gravi punizioni;

g) non aver subito condanna superiore a quella degli arresti per giorni cinque o dell'ammenda fino a lire 50.

3. Le domande, in caso di comprovata povertà, possono essere redatte in carta semplice e debbono essere sollecitamente trasmesse dai comandanti di corpo alle autorità politiche e circondariali pel relativo corso corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di passata visita medica (nei certificati si dovrà indicare con esattezza la statura);

b) copia del foglio matricolare e caratteristico modello n. 59;

c) dichiarazione del comandante del corpo che l'aspirante sa leggere e scrivere.

I signori prefetti e sottoprefetti richiederanno d'ufficio gli altri documenti comprovanti lo stato libero e i precedenti penali dell'aspirante.

4. I comandanti di corpo sono autorizzati a respingere senz'altro le domande di coloro (pei quali constasse) che non possiedono i requisiti voluti.

5. I militari ammessi nelle guardie di città saranno inviati subito in licenza straordinaria e diretti alla scuola allievi in Roma o in quell'altro luogo che sarà indicato, salvo ad inviarli in congedo allorchè giunga la notificazione della loro nomina a guardia. A questo proposito si avverte che il tirocinio presso la scuola allievi guardie non sarà più limitato a due mesi, ma potrà durare fino ad un massimo di sei mesi, e che perciò i militari dovranno per tale tempo rimanere nella posizione di licenza straordinaria, il termine della quale sarà indicato o dalla partecipazione dell'avvenuta nomina a guardia o dal ritorno al corpo, annunciato naturalmente dalla direzione della scuola con apposita comunicazione.

La formula per la variazione matricolare dei congedati ed ammessi nelle guardie di città dovrà essere la seguente:

« Inviato in congedo ed ammesso nelle guardie di città del regno (*Atto* 101 del 1905) li..... (data della nomina ad allievo guardia) ».

Nelle situazioni della forza sotto le armi (mod. n. 82) si dovrà usare la stessa formula nel quadro delle diminuzioni della forza.

6. Ai militari così ammessi nel corpo suddetto saranno in tutto applicabili le norme relative ai militari in congedo che ottengono l'ammissione nelle guardie di città.

7. I militari ammessi nel corpo delle guardie di città del regno, che cessino di appartenervi quando gli uomini della propria classe si trovino ancora sotto le armi, debbono compiere la ferma nel R. esercito.

A tale scopo, a cura dei prefetti e sottoprefetti, saranno fatti accompagnare al distretto viciniore il quale disporrà, informandone il distretto di leva, perchè i militari medesimi sieno assegnati, per compiere la ferma, ad un corpo dell'arma e specialità a cui appartenevano che sia possibilmente nel territorio del corpo d'armata, ma che non abbia stanza nella città in cui i militari stessi prestarono servizio come guardie.

Qualora i militari in parola cessino di far parte del corpo delle guardie di città per fisica inabilità, il distretto li sottoporrà a rassegna e prenderà poi i provvedimenti che saranno necessari, secondo l'esito di questa, informandone ad ogni modo il distretto di leva.

In caso di morte, di diserzione, di invio alle compagnie di disciplina, di licenziamento o di espulsione pronunciata in seguito a mandato di cattura od a condanna, i prefetti e sottoprefetti ne informeranno direttamente i distretti di leva.

I militari i quali, dopo espulsi dal corpo delle guardie di città, siano stati trasferiti ad una compagnia di disciplina, terminata la punizione, saranno inviati in congedo se vi hanno acquistato diritto; ma se la classe e categoria a cui appartengono per fatto di leva si trovasse sotto le armi per qualsiasi motivo, devono essere trasferiti dal comando degli stabilimenti militari di pena in un corpo dell'esercito con le norme suindicate per correre le sorti della loro classe, semprechè non siano giudicati immeritevoli di ottenere questo trasferimento pei seguenti motivi:

a) per la cattiva condotta tenuta durante la loro permanenza nelle compagnie di disciplina;

b) perchè la colpa per cui venne determinata la loro incorporazione nelle compagnie di disciplina riveste il carattere di una di quelle previste dal § 751 del regolamento di disciplina militare.

8. Nulla è innovato per quanto si riferisce ai militari in congedo ammessi nel corpo delle guardie di città del regno, i quali cessino di appartenervi.

9. Sono abrogate le circolari del *Giornale militare* 34 e 104 del 1899, 117 e 173 del 1901, 15 del 1902, 183 del 1903 e quella n. 277 ris. diretta ai comandi di corpo d'armata il 4 ottobre 1904.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **102**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del volume 18° delle istruzioni pratiche del genio. (Istruzione sui materiali e sulle manopere dei lagunari)**. — 23 giugno.

È stata pubblicata l'*istruzione sui materiali e sulle manopere dei lagunari*, la quale costituisce il volume 18° della nuova collezione delle istruzioni pratiche del genio, e con tale pubblicazione rimane abolita l'analoga istruzione, edizione 1892 (volume XXV della vecchia collezione).

I comandi, corpi ed uffici si provvederanno del numero di copie dell'istruzione sopradetta, per ciascuno indicato:

Comando del corpo di stato maggiore . . .	N.	4
Ispettorato generale e delle truppe. . . .	»	2
Ispettorato delle costruzioni del genio. . .	»	3
Comandi di corpi d'armata, di divisione, e del R. Corpo di truppe coloniali	»	1

Comandi, direzione, sottodirezioni e sezioni staccate del genio	N.	1
Comando dei reggimenti del genio 1°, 2° e 5° e della brigata ferrovieri	»	4
Comando del 3° e 4° reggimento genio . . .	»	5
Comandi di brigata del genio e di gruppi di compagnie ferrovieri	»	1
Comandi di compagnia del genio delle specialità zappatori, minatori, telegrafisti, specialisti, ferrovieri e pontieri	»	1
Comandi di compagnia del genio della specialità lagunari	»	5
R. Corpo di truppe coloniali (servizio del genio)	»	2
Comandi di deposito (compresi i plotoni di istruzione) dei reggimenti del genio 1°, 2°, 3° e 5°	»	4
Comando di deposito (compreso il plotone di istruzione) del 4 reggimento genio . .	»	10
Plotone d'istruzione della brigata ferrovieri.	»	4
Officina di costruzione del genio	»	4
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare.	»	5
Scuola militare e scuola centrale di tiro per la fanteria	»	5

Le richieste degli esemplari della nuova istruzione, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero acquistarla a loro spese, saranno fatte colle norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896, modificato dall'*Atto* 99 del 1901.

Il prezzo di ciascun esemplare (testo e tavole), rilegato in tela, è di L. 2,55.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **103**. — TRASPORTI. — **1ª Appendice al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie.** — 26 giugno.

Al Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, sono apportate le modificazioni e le aggiunte che seguono, le quali avranno vigore dal 1° luglio 1905.

N. **1**. — Pag. 7, § 11, comma *d*). — *Cancellare* il secondo periodo, dalle parole « Però trattandosi » a quelle « presente regolamento », *e sostituirvi quanto appresso*:

« Questo criterio non è applicabile ai trasporti di esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª (Allegato 9 alle Tariffe del pubblico), pei quali la tassazione deve essere fatta esclusivamente in base ai prezzi risultanti dell'allegato N. 2 del presente regolamento, e l'occupazione del vagone è determinata soltanto dalle condizioni di carico stabilite dal suddetto allegato 9. »

« *e*) quando il vagone sia domandato dallo speditore; tanto se ciò risulti dalla sola *richiesta mod. C* (parte 3ª) quanto dalla sola *nota di spedizione* o *lettera di porto*. »

N. **2**. — Pag. 11, § 17, comma *d*). — *Dopo le parole*: « *nei viaggi compensati con indennità* » *apporre il richiamo* (3) *ed aggiungere poi la seguente annotazione a piè di pagina*:

(3) La tariffa militare non è applicabile ai viaggi per servizio compensati con indennità a carico dei privati.

N. **3**. — Pag. 12, prima riga, § 17, comma *e*). — *Dopo le parole* « Scuola d'applicazione di sanità militare) » *aggiungere*:

« gli allievi ufficiali veterinari della scuola di cavalleria ».

N. **4**. — Pag. 13, — Alla nota (1) *sostituire*:

(1) Questi operai e lavoranti borghesi sono: i capi operai, gli operai, le operaie, i capi lavoranti, i lavoranti, capi manovali, i manovali, i garzoni, i casermieri del genio, i marinai d'arsenale, *purchè inscritti a matricola, a ruolo o nel registro degli straordinari* a norma dei regolamenti organici sugli operai delle Amministrazioni della Guerra e della R. Marina.

Nella nota (3), al primo capoverso *è sostituito il seguente*:

« In questi casi sono dovute le tasse per compartimento stabilite dell'allegato N. 2.

« Le medesime tasse sono pure dovute per il percorso a vuoto che il compartimento dovesse eventualmente fare per giungere al punto di partenza del viaggiatore ».

N. **5**. — Pag. 14. — Al termine della lettera *p*) del § 17 *aggiungere il richiamo* (3) *e a piè di pagina la nota seguente*:

(3) La vedova di un vivandiere, che sia stata autorizzata a continuare il servizio assunto dal marito, avrà diritto al trasporto a tariffa militare.

N. 6. — Pag. 15. — Al termine del § 17 *porre il richiamo* (1) *e a piè di pagina la seguente annotazione*:

(1) L'annotazione non occorre per le reclute, nè pei militari in congedo richiamati alle armi o sottoposti alle rassegne di rimando semestrali (punto 11 dell'allegato N. 6.

N. 7. — Pag. 17. — Al § 19, lett. *a)*. — *Dopo le parole:* « la moglie » *aggiungere il richiamo* (4) *e a piè di pagina la nota seguente:*

(4) Nel caso di separazione dei coniugi la moglie continua a fruire del diritto al trasporto a tariffa ridotta, quando la separazione sia stata pronunciata per colpa del marito. Per questi viaggi si farà uso della richiesta e della tessera di riconoscimento; quest'ultima, se il marito non voglia firmarla, verrà firmata, in sua vece, dal capo del corpo o dell'ufficio emittente, come pei casi d'assenza del capo famiglia.

N. 8. — Pag. 18, 2ª riga. — *Dopo le parole*: « od all'estero » *aggiungere*:

« o, pur essendo nella stessa residenza della famiglia, debba alloggiare nelle scuole, nelle caserme, ecc. ».

N. 9. — Pag. 18. — Al termine del § 21 *porre il richiamo* (2) *e a piè di pagina la seguente nota*:

(2) La facoltà di percorrere una via diversa da quella *più breve o facoltativa* non si estende ai viaggi determinati da richiamo in servizio, da cessazione dal servizio, e in genere ai viaggi *compensati da indennità* (di cui ai §§ 17 e 18) ed eseguiti con richieste mod. B o D, poichè nei casi stessi il ribasso è accordato soltanto per recarsi dalla località di partenza a quella di destinazione, senza deviazioni. Però, essendo in tali casi consentito il frazionamento del viaggio, le Autorità militari potranno rilasciare più richieste per percorrere i singoli tratti in cui il suaccennato itinerario venisse suddiviso.

N. 10. — Pag. 19, § 23, ultimo capoverso. — *Dopo le parole*: « della Scuola d'applicazione di sanità militare » *aggiungere*:

« gli allievi ufficiali veterinari della scuola di cavalleria ».

N. 11. — Pag. 24. Al termine del § 36 *aggiungere*:

« ferme, in ogni caso, le esclusioni e le limitazioni previste dall'orario ufficiale delle strade ferrate ».

N. 12. — Pag. 28. — Dopo il § 48 *aggiungere il seguente*:

Treni utili per iniziare i viaggi.

« § 48*bis*. Tutti biglietti, sia a *tariffa militare* che a *tariffa differenziale*, valgono per iniziare il viaggio soltanto col treno pel quale sono distribuiti, fatta eccezione di quelli rilasciati dalle agenzie ferroviarie e dalle biglietterie militari, i quali valgono per partire con qualsiasi treno — purchè competente al viaggiatore — del giorno di distribuzione. »

Il terzo capoverso del § 49 *è così modificato*:

« Fermo il disposto del § 48*bis*, i biglietti a *tariffa differenziale* hanno la validità di venti giorni . . . . » (ecc. ecc., come il testo attuale).

N. 13. — Pag. 29. — Al termine del secondo capoverso del § 51, *aggiungere*:

« Uguale norma vale per i militari di truppa che non abbiano acquistato il biglietto di viaggio ».

N. 14. — Pag. 30, § 53. — Dopo il terzo capoverso *aggiungere il seguente:*

« Chi è trovato a viaggiare in treno diretto, senza averne la facoltà o senza possedere l'autorizzazione prescritta dai §§ 28 e 31, deve pagare la differenza fra il prezzo ridotto già corrisposto e quello a tariffa intera della classe occupata, per tutto il percorso effettuato e da effettuare in treno diretto ».

N. 15. — Pag. 40. — Al termine del § 81, 1° capoverso, *aggiungere il richiamo* (1) *e a piè di pagina la nota seguente:*

(1) Col grosso bagaglio dei corpi è ammesso il trasporto del bagaglio degli ufficiali, ma solo nei limiti stabiliti dall'all. n. 8. È vietato agli ufficiali di spedire in tal modo cose che non costituiscono il bagaglio propriamente detto (§ 35).

N. **16**. — Pag. 51, § 102. — Il comma *a*) *è sostituito dal seguente*:

a) gli scontrini dei libretti mod. A — per gli ufficiali, gli allievi degli istituti militari superiori ed i marescialli del R. Esercito e gradi corrispondenti della R. Marina (tariffa militare), ed A^{bis} — per le famiglie degli ufficiali e per quelle dei marescialli (tariffa differenziale) (3). Questi libretti contengono due serie distinte di scontrini: una pel trasporto personale, l'altra pel trasporto del bagaglio (4);

N. **17**. — Pag. 53, casella quarta del prospetto, seconda e terza colonna. — Sotto le parole «Richiesta mod. B» e «Richiesta mod. C parte 2ª» *porre* un asterisco, *e a piè della pagina la seguente annotazione:*

(*) Gli ufficiali medici *di complemento* provenienti dalla Scuola d'applicazione di sanità militare possono far uso, *nel tempo in cui prestano servizio di prima nomina*, del libretto mod. A del quale sono stati provvisti quali allievi della scuola suddetta.

N. **18**. — Pag. 54, casella seconda del prospetto. — Prima delle parole « Allievi arruolati » *inserire:*

«Allievi ufficiali veterinari della scuola di cavalleria».

N. **19**. — Pag. 54. All'ultima casella del prospetto è sostituita la seguente:

Marescialli del R Esercito e gradi corrispondenti della R. Marina;	Libretto mod. *A* o Richiesta mod. *B* se provvisti temporaneamente di libretto.	Libretto mod. *A* o Richiesta mod. *C* (parte 2ª) se provvisti temporaneamente di libretto.
Militari di truppa (esclusi i marescialli)) e **congedandi**, viaggianti isolatamente o in gruppi inferiori a 10 individui (§ 17-g Reg.);	Richiesta mod. *B*	Richiesta mod. *C* (parte 2ª) (3)
Corpi reparti di corpo, drappelli di militari e gruppi di congedandi di dieci o più individui (§ 17-g Reg.).	Richiesta mod. *C* (parte 1ª)	Richiesta mod. *C* (parte 2ª)

Inoltre, alla nota n. 3 (citata nella casella di cui sopra) *sostituire:*

La concessione è limitata: ai velocipidisti *pel trasporto della bicicletta di servizio* (§ 59 Reg.); ai sottufficiali, ai carabinieri, ai sottocapi e comuni del corpo. R. Equipaggi (tabella n. 8) nei viaggi per servizio, per conto particolare e, quando sono congedati, per raggiungere il domicilio eletto.

N. 20. — Pag. 55. — Nella casella seconda, colonna prima, del prospetto, *cancellare la parola*: « congedandi » e subito dopo la parola « reclute » *porre* un asterisco (*) col seguente richiamo a piè di pagina:

(*) Vedi nota (3) a pag. 12.

Nella colonna terza della casella stessa aggiungere « Richiesta mod. C (parte 2ª) (5) » e in fondo alla pagina *la nota seguente:*

(5) La concessione è limitata: ai sott'ufficiali, ai carabinieri, ai sotto capi e comuni del Corpo R. Equipaggi che sono richiamati alle armi. (Tabella allegato n. 8).

N. 21. — Pag. 56. — All'ultima casella del prospetto *è sostituita la seguente:*

Famiglie dei marescialli del R. Esercito e gradi corrispondenti **della R. Marina** in viaggio per conto particolare	Libretto mod. *A* o richiesta mod. *D* per le persone che non hanno modo di valersi del libretto (1)	Libretto mod. *A* o richiesta mod. C (parte 2ª) per le persone che non hanno modo di valersi del libretto (1)
Famiglie degli altri sottufficiali in viaggio per conto particolare	Richiesta mod. *D*	Richiesta mod. *C* (parte 2ª)
Famiglie di tutti i sottufficiali in viaggio per trasloco o per cessazione dal servizio.	Richiesta mod. *B*	Richiesta mod. *C* (parte 2ª)

N. 22. — Pag. 59. — Prima del § 105 *inserire il seguente:*

« Pei trasporti dei colombi viaggiatori, nonchè delle gabbie vuote di ritorno (§57) deve essere prodotta la richiesta mod. C (parte 2ª). Gli speditori presenteranno inoltre alla stazione mittente apposito modello di ricevuta, sul quale la stazione stessa apporrà il bollo a data e indicherà la somma riscossa, restituendolo poscia all'incaricato della spedizione ».

N. 23. — Pag. 62. — Dopo la lettera *e*) del § 107, *aggiungere il comma seguente:*

« *f*) le richieste mod. C (parti 1ª, 2ª e 3ª) e D, le quali possono essere rilasciate anche dai *marescialli d'alloggio maggiori* comandanti delle sezioni di 2ª classe dei carabinieri reali ».

N. **24**. — Pag. 63, § 109. — *Dopo le parole:* « Non sono valevoli gli scontrini e le richieste », *aggiungere* « non scritti in inchiostro ».

Al termine dello stesso paragrafo *aggiungere il richiamo* (1) *e a piè di pagina la seguente nota:*

(1) « Gli scontrini dei libretti di viaggio mod. A*bis* possono essere firmati, invece che dal Capo famiglia, dalla moglie o da altra persona di famiglia, purchè maggiorenne, nei casi in cui il Capo famiglia sia imbarcato od all'estero per motivi di servizio. — A tergo degli scontrini di cui trattasi le Autorità militari apporranno una dichiarazione attestante questa circostanza ed il motivo dell'assenza ».

N. **25**. — Al Capo IV *è sostituito il seguente:*

CAPO IV.

Trasporti in caso di guerra.

Persone e cose ammesse al trasporto a tariffa militare.

§ 118. Nel caso di mobilitazione dell'esercito o delle forze marittime a scopo di guerra hanno diritto all'applicazione della tariffa militare anche gli aggregati all'esercito e all'armata, sia pel trasporto personale, che per quello dei materiali che hanno seco.

Conto corrente.

§ 119. Avvenendo la mobilitazione di cui sopra, i trasporti *per conto ed a spese* delle Amministrazioni della guerra o della marina, che siano richiesti *direttamente* dai corpi, dagli uffici e dagli stabilimenti dipendenti dalle Amministrazioni medesime, sono eseguiti in *conto corrente*, cioè a pagamento posticipato fatto direttamente dai Ministeri della guerra o della marina. I trasporti *per conto particolare* e quelli eseguiti *a mezzo di imprese* sono esclusi dal *conto corrente*.

Documenti da presentare.

§ 120. I documenti da presentare alle stazioni ed agli scali di partenza per ottenere che i trasporti siano eseguiti in *conto corrente*, sono in tutto conformi ai mod. *B* e *C* di cui al § 102, ma stampati su carta color **rosa** ed aventi l'indicazione: « *in conto corrente* ».

Le richieste mod. *B* possono servire anche pei *drappelli* composti di 10 o più militari.

I documenti di cui sopra, od eventualmente i loro duplicati, servono di titolo alle Società ferroviarie per ottenere il pagamento dei trasporti eseguiti. Nei casi in cui le Amministrazioni militari non fossero in grado di rilasciare i duplicati, le Società stesse potranno invece produrre qualsiasi altro titolo o qualsiasi documento ferroviario che faccia fede dell'eseguito trasporto.

Durata del conto corrente.

§ 121. Il conto corrente comincia col primo giorno di mobilitazione che verrà indicato dal Ministero della guerra o da quello della marina alle Amministrazioni ferroviarie, e cessa quando l'esercito o l'armata rientra nello stato normale, secondo gli avvisi che verranno dati dai Ministeri stessi.

Tariffe da applicare.

§ 122. Ai trasporti *in conto corrente* si applicano le tariffe dell'allegato n. 2.

Nel caso che, per disposizione delle autorità militari, sulla intera rete di ciascuna Amministrazione, od anche soltanto su qualche linea di essa, si sospenda in tutto o in parte il servizio dei viaggiatori e delle merci per conto del pubblico, agli effetti dell'applicazione delle tariffe saranno considerati e tassati come eseguiti a *piccola velocità* i trasporti di vettovaglie, d'armamenti, di munizioni e di quanto altro verrà spedito pel rifornimento dell'esercito o dell'armata. Invece i quadrupedi, gli oggetti e quant'altro i corpi e i reparti di corpo trasportano al loro seguito, saranno considerati e tassati come trasporti a *grande velocità*.

Ai trasporti di vettovaglie o d'altro eseguiti dalle imprese viveri saranno del pari applicate le tariffe dell'allegato n. 2, avvertendo che per il bestiame vivo varrà la tariffa stessa che è stabilita pei cavalli e muli in vagone bestiame.

Pagamenti.

§ 123. Il pagamento alle Amministrazioni ferroviarie dei trasporti eseguiti *in conto corrente* sarà fatto dai Ministeri della guerra e della marina con *acconti* e *saldi*, in base a contabilità mensili documentate.

Gli *acconti* sono corrisposti nella misura dei $^{19}/_{20}$ dell'ammontare di ciascuna contabilità non appena ne sia stata fatta la revisione sommaria e, ad ogni modo, non oltre i due mesi dalla presentazione della contabilità stessa.

I *saldi* sono pagati subito dopo liquidate le contabilità.

Nel caso di mobilitazione dell'Esercito e delle forze marittime a scopo di guerra, sarà cura dell'Amministrazione ferroviaria di comunicare alle stazioni la data dell'inizio del *conto corrente*, le istruzioni per l'accettazione, la documentazione, la registrazione, ecc. dei relativi trasporti e, a suo tempo, la data a partire dalla quale cesserà di aver vigore il *conto corrente*.

N. **26**. — Al Capo VI. « Trasporti attraverso lo stretto di Messina » debbono essere apportate le seguenti varianti:

a) *Sostituire* al titolo « Servizio per la via di Reggio Calabria » *quello:*

Servizio per le vie di Reggio Calabria e Villa S. Giovanni.

b) § 135. — *Dopo le parole:* da Reggio Calabria, *aggiungere quelle:*

o da Villa S Giovanni;

c) al termine del paragrafo *porre il richiamo* (1) *ed a piè della pagina la nota:*

(1) Fino a nuovo avviso, il servizio locale fra Messina Porto o Messina Succursale e Villa S. Giovanni Porto, nonchè il servizio interno fra quest'ultima stazione, quelle della Rete Sicula e le stazioni della Ferrovia Sicula Occidentale, sarà limitato ai viaggiatori, ai bagagli ed alle merci a G. V. in colli sciolti del peso non superiore a 100 chilogrammi cadauno.

d) § 136. — secondo capoverso — *dopo le parole:* « Reggio Porto » *aggiungere quelle di:*

, di Villa S. Giovanni porto-transito.

ed al termine del capoverso, *aggiungere ancora:*

da Reggio porto a Messina porto, e di chilometri *otto* per la traversata da Villa S. Giovanni porto a Messina porto.

e) § 137. — Primo capoverso, *dopo le parole:* Reggio porto, *aggiungere quelle di:*

o Villa S. Giovanni porto.

f) 140. — Secondo capoverso, *aggiungere dopo le parole:* Reggio porto-transito, *quelle di:*

Villa S. Giovanni porto-transito.

g) *Sopprimere interamente la parte indicata col titolo:* **« Servizio per la via di Villa S. Giovanni ».**

N. 27. — Al termine del Capo V *aggiungere il seguente :*

CAPO VI.

Trasporti a grande ed a piccola velocità da eseguirsi per mezzo delle Imprese dei trasporti militari.

Tariffa da applicare ai trasporti ad Impresa.

§ 141. Alle spedizioni di generi, di materiali, di vettovaglie, di masserizie, di esplosivi e di veicoli, affidate dall'Amministrazione della guerra alle Imprese dei trasporti militari, vengono applicati i prezzi, le tasse e i diritti accessori di cui al Capo II.

Tutti i prezzi, le tasse, i diritti accessori e le spese eventuali relativi a dette spedizioni (anche se eseguite nel caso di mobitazione di cui al § 118 e seguenti) devono sempre essere pagati in partenza e per l'intero percorso, fatta eccezione soltanto per le tasse e pei diritti accessori che dovessero venire applicati e pagati in arrivo.

Documenti che le Imprese debbono produrre.

§ 142. Perchè si possa far luogo all'applicazione della tariffa militare le Imprese devono consegnare, tanto per le spedizioni a grande, quanto per quelle a piccola velocità, un riscontro speciale (*allegato n. 15*) per ognuna delle lettere di vettura cui si riferiscono (§ 143), le quali vengono rilasciate distintamente per le varie categorie di trasporti previsti dal § 105. Debbono consegnare inoltre le note di spedizione o le lettere di porto come pei trasporti ordinari.

Ogni riscontro deve riferirsi ad una sola lettera di vettura; ma questa, potendo concernere (nel caso di spedizioni composte di più vagoni, o di trasporti interessanti diverse amministrazioni), più note di spedizioni o lettere di porto, su ciascuna di esse devono essere indicati numero e data del riscontro suddetto.

Riscontri.

§ 143. All'atto della consegna dei documenti di cui sopra, i rappresentanti delle Imprese devono esibire altresì la lettera di vettura in base alla quale venne emesso il riscontro, e sulle sezioni *A* e B di essa gli agenti ferroviari inscrivono il numero e la data di spedizione ed appongono la loro firma ed il bollo della stazione.

Egualmente, all'atto del ritiro dei materiali dalla stazione di arrivo, i rappresentanti stessi esibiranno la sezione *B*

della lettera di vettura perchè gli agenti ferroviari vi inscrivano il numero e la data di svincolo della spedizione e vi appongano la loro firma ed il bollo della stazione.

Indicazioni da apporre sulle lettere di vettura.

§ 144. Se alla spedizione di generi e di materiali (esclusi i veicoli montati — § 145) si debba applicare la *tassa minima* per vagone a' termini dei §§ 11 e 12, gli agenti ferroviari indicheranno sulla lettera di vettura, prima di firmarla, la quantità e la portata dei vagoni pei quali si applica la *tassa minima*, nonchè il numero da cui ciascuno è contrassegnato.

Carico e scarico dei materiali e dei veicoli.

§ 145. Per il carico e lo scarico dei trasporti consegnati dalle Imprese valgono le stesse norme stabilite pei trasporti consegnati direttamente dall'Amministrazione militare.

In relazione a tali norme, il carico e lo scarico dei *veicoli* sui e dai vagoni ferroviari può essere fatto a cura dei rappresentanti delle Imprese o da questi affidato agli agenti ferroviari.

Nel primo caso spetta ai rappresentanti stessi di curare la buona utilizzazione del materiale ferroviario messo a loro disposizione.

Nel secondo caso gli agenti ferroviari dovranno porre sulla lettera di vettura le indicazioni prescritte dal § 144, relative all'applicazione delle *tasse minime*.

Definizione delle controversie.

§ 146. I reclami che le Imprese dovessero fare per ritardi, avarie o perdite e per ottenere i conseguenti indennizzi, saranno da esse *direttamente* rivolti alle Amministrazioni ferroviarie, le quali vi daranno corso nei limiti fissati dal § 127, come se si trattasse di trasporti consegnati dalle Amministrazioni militari senz'opera di intermediari.

§ 147. Per le rettificazioni di tasse e per le conseguenti rifusioni, le Imprese sono considerate, nei rapporti colle Amministrazioni ferroviarie, come privati destinatari o speditori, e quindi devono attenersi alle disposizioni vigenti all'atto del trasporto o successivamente emanate dalle Amministrazioni ferroviarie. Queste manderanno *direttamente* alle Imprese i rilievi a debito che dovessero emettere.

N. 28. — All'allegato N. 3 *sostituire il seguente*:

ALLEGATO N. 3
(§ 8 del Regolamento)

TASSE DI TRASBORDO *ed altre speciali pel passaggio dello stretto di Messina, da computarsi in aggiunta ai prezzi normali di tariffa.*

SPECIFICAZIONE DELLE TASSE	Cani da guerra	Biciclette e bicicli spediti come bagaglio	Bagagli merci materiali ecc. a G. V.	Merci materiali ecc. a P. V.	Quadrupedi in vagoni bestiame o scuderia a G. o P. V.	VEICOLI trasportati sul vagone per domanda del mittente	VEICOLI scaricati dal vagone a 4 ruote	VEICOLI scaricati dal vagone a 2 ruote	VEICOLI speciali circolanti sulle proprie ruote
	per capo	per macchina	per tonnellata divisibile di 10 in 10 kg.		per capo	per ognuno			per tonnellata divisibile di 10 in 10 kg.
	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
via Reggio Calabria e via Villa San Giovanni.									
Tassa di trasbordo	0.10	0.10	2.00 (1)	2.00 (1)	3.00	20.00	10.00	5.00	2.00

(1) Attualmente, non essendo stabilite, per il servizio traverso lo stretto di Messina, corse ordinarie per esclusivo servizio di merci, i trasporti delle merci pericolose e nocive della categoria 4ª — gruppi 1° e 2° (purchè non alla rinfusa), della categoria 7ª — gruppo 3° e delle categorie 12ª, 13ª e 14ª si trasportano con barche, verso l'applicazione della sovratassa di L. 10 per tonnellata divisibile per quintale, in aggiunta alla tassa di trasbordo.

AVVERTENZA. — Valgono anche per questi trasporti le speciali disposizioni contenute nel capo XVII delle Tariffe e condizioni per i trasporti del pubblico.

N. **29.** — All'allegato n. 4 *apportare le seguenti modificazioni:*

Cariche od impieghi	Grado cui sono parificati
Aggiungere:	
Geodeta capo	Tenente colonnello.
Capi disegnatori principali di 1ª classe della marina	Maggiore.
Capi disegnatori principali di 2ª classe della marina Capi disegnatori di 1ª e 2ª classe della marina	Capitano.
Sottocontabile della marina Aiutocontabile di 1ª classe della marina Disegnatore di 1ª e di 2ª classe della marina	Tenente.
Aiutocontabile di 2ª 3ª e 4ª classe della marina Disegnatore di 3ª e 4ª classe della marina Ufficiale d'ordine delle Amministrazioni dipendenti della guerra Ufficiale di scrittura della marina Commessi delle Capitanerie di porto	Sottotenente.
Togliere:	
Aiutocontabile della marina con stipendio da L. 3000 a lire 2500	Tenente.
Aiutocontabile della marina con stipendio di L. 2000 Commessi e disegnatori delle Direzioni dei lavori e delle Direzioni del genio militare per la marina Ufficiale di scrittura delle Amministrazioni della guerra e della marina	Sottotenente.

N. **30**. — Allegato n. 7 — Modificarlo come segue:

a) sostituire al titolo della tabella il seguente:

TABELLA *della corrispondenza dei gradi dei militari di truppa della R. marina (corpo Reale equipaggi e corpo del genio navale) coi gradi dell'esercito* » ;

b) aggiungere a piè della tabella:

Corpo del Genio navale.

1ª colonna	GRADI dell'Esercito corrispondenti
Assistente di 1ª classe	Maresciallo
Assistente di 2ª classe	Furiere maggiore

N. **31**. — Alla tabella allegato n. 8 *sostituire la seguente*:

ALLEGATO N. 8
(§ 63 del Reg.)

TABELLA *indicante le quantità di bagaglio che gli ufficiali, gli impiegati, gli allievi degli istituti e delle scuole del R. esercito e della R. marina, i militari di truppa, gli operai ed i lavoranti borghesi possono far trasportare ai prezzi della tariffa militare.*

GRADI		CASI IN CUI IL TRASPORTO PUÒ AVER LUOGO	
ESERCITO	MARINA	Trasferta o licenza	Trasloco, collocamento in posizione ausiliaria, in disponibilità, in aspettativa, richiamo in servizio attivo, collocamento a riposo.
		Quantità in kg. che si può far trasportare	
Generale d'armata	Ammiraglio		
Tenente generale	Vice ammiraglio Tenente generale del genio navale		
Maggior generale	Contrammiraglio Maggior generale del genio navale Maggior generale macchinista nella R. marina Maggior generale medico nella R. marina Maggior generale commissario nella R. marina	200	600
Colonnello	Capitano di vascello Colonnello del genio navale Colonnello macchinista nella R. marina Colonnello medico nella R. marina Colonnello commissario nella R. marina		

GRADI		CASI IN CUI IL TRASPORTO PUÒ AVER LUOGO	
ESERCITO	MARINA	Trasferta o licenza	Trasloco, collocamento in posizione ausiliaria, in disponibilità, in aspettativa, richiamo in servizio attivo, collocamento a riposo.
		Quantità in kg. che si può far trasportare	
Tenente colonnello	Capitano di fregata Tenente colonnello del genio navale Tenente colonnello macchinista nella R. marina Tenente colonnello medico nella R. marina Tenente colonnello commissario nella R. marina		
Maggiore	Capitano di corvetta Maggiore del genio navale Maggiore macchinista nella R. marina Maggiore medico nella R. marina Maggiore commissario nella R. marina	150	400
Capitano	Tenente di vascello Capitano del genio navale Capitano macchinista nella R. marina Capitano medico nella R. marina Capitano commissario nella R. marina Capitano del corpo Reale equipaggi		
Tenente	Sottotenente di vascello Tenente del genio navale Tenente macchinista nella R. marina Tenente medico nella R. marina Tenente commissario nella R. marina Tenente del corpo Reale equipaggi	100	200

GRADI		Casi in cui il trasporto può aver luogo	
ESERCITO	MARINA	Trasferta o licenza	Trasloco, collocamento in posizione ausiliaria, in disponibilità, in aspettativa, richiamo in servizio attivo, collocamento a riposo.
		Quantità in kg. che si può far trasportare	
Sottotenente	Guardiamarina Sottotenente macchinista nella R. marina Sottotenente commissario nella R. marina Sottotenente del Corpo reale equipaggi	100	200

GRADI		CASI IN CUI IL TRASPORTO PUÒ AVERE LUOGO	
ESERCITO	MARINA	Trasferta o licenza	Trasloco, collocamento a riposo congedo e richiamo in servizio
		Quantità in kg. che si può far trasportare	
Allievi dell'accademia militare, della scuola militare di Modena, della scuola d'applicaz. di sanità militare ed allievi ufficiali veterinari della scuola di cavalleria	Allievi dell'accademia navale	100	—
Allievi dei collegi militari	Allievi non arruolati della scuola macchinisti . . .	30	—
. . . . .	Sottufficiali parificati al grado di maresciallo . . .	80	
Maresciallo .	Sottufficiali (esclusi quelli parificati al grado di maresciallo).	60	
Militari di truppa dei RR. carabinieri (esclusi i marescialli)	Sottocapi e comuni. Allievi « arruolati » della Scuola macchinisti	50	
Sottufficiali non compresi nelle categorie precedenti.	. . . . .	30	

Impiegati dipendenti dalle Amministrazioni della guerra e della marina (esclusi quelli centrali) — *nei soli viaggi compensati con indennità*: la quantità stabilita per gli ufficiali cui sono parificati (Tabella All. n. 4, parte 1ª).

Operai e lavoranti borghesi — *nei soli viaggi per motivi di servizio e compensati con indennità*: kg. 30.

AVVERTENZA.

I personali (ufficiali ed impiegati) degli istituti geografico ed idrografico, i capitecnici, nonchè i ragionieri geometri, hanno anche diritto al trasporto a tariffa militare, come bagaglio, degli strumenti che portano seco per l'eseguimento dei lavori (§ 62).

N. **32**. — Nell'allegato n. 12 al Regolamento, pag. 120, *sostituire* al comma *d) il seguente*:

« *d*) Il trasporto a piccola velocità delle suddette merci allo stato liquido si fa in carri aperti senza copertone, a meno che il mittente non provveda alla copertura con copertone di sua proprietà.

« L'*acido solforico puro* di alta concentrazione (98 % almeno di monoidrato) e la *soda caustica liquida* si trasportano anche in vagoni serbatoi, a mezzo di convogli merci o, in mancanza di questi, a mezzo di convogli misti. Così pure a mezzo di convogli merci o, in mancanza di questi, a mezzo di convogli misti, si trasporta l'*acido cloridrico del commercio* in carri provvisti di recipienti fissi di grès.

« I vagoni-serbatoi impiegati per il trasporto dell'*acido solforico puro* e della *soda caustica liquida* debbono essere riempiti completamente, mentre nei recipienti fissi di grès impiegati per il trasporto dell'*acido cloridrico del commercio* devesi lasciare vuoto, fra la faccia inferiore del coperchio e la superficie del liquido, uno spazio di 5 a 10 centimetri di altezza. Le chiusure, tanto dei serbatoi, quanto dei recipienti, devono essere però tali da impedire qualunque spruzzo di liquido a causa dei movimenti a cui vanno soggetti i carri.

« Lo scarico dei vagoni-serbatoi e dei vagoni con recipienti fissi, quando avviene nei binari delle stazioni, dovrà farsi in località appartata allo scoperto, lontano dai fabbricati e da altri veicoli carichi o vuoti.

« Le merci di questa categoria viaggiano a rischio e pericolo dei mittenti, ritenendosi l'amministrazione ferroviaria sollevata da ogni responsabilità per le rotture, spandimenti, ecc., che potessero, senza sua colpa, verificarsi lungo il viaggio o durante la fermata nelle stazioni.

N. **33**. — All'allegato n. 14 *sostituire il seguente*:

ALLEGATO N. 14
(§ 21 del Regolamento)

ELENCO *delle vie facoltative pel trasporto dei viaggiatori.*

AVVERTENZA. — I biglietti per le vie facoltative possono essere rilasciati:
a) per i viaggi limitati fra le due stazioni estreme dei percorsi sottoindicati;
b) per viaggi dall'una delle dette stazioni, ad oltre l'altra – o viceversa;
c) per viaggi da oltre l'una ad oltre l'altra delle stazioni stesse.

Pertanto la via facoltativa deve sostituire *l'intero* tratto fra le due stazioni dei percorsi designati (e non mai una sola parte di essi) e questi devono integralmente formar parte della via più breve nei casi *b*) e *c*). Inoltre in questi stessi casi rimane fermo il principio che nell'itinerario da seguire si debbono sempre toccare *entrambe le stazioni* qui sotto indicate per ogni singolo percorso, essendo la deviazione ammessa soltanto fra le stazioni stesse, escluso qualsiasi altro percorso.

PERCORSI da – a – o viceversa		VIA NORMALE o chilometricamente più breve	VIA FACOLTATIVA	Chilometri di maggiore percorso
Rete Mediterranea.				
Airasca	Bra	Moretta-Cavallermaggiore	Torino P. N.-Carmagnola	26
Airasca	Nizza-Monferrato	Moretta-Cavallermaggiore	Torino P. N.-Asti	2
Airasca	Sampierdarena	Cavallermaggiore-Acqui-Ovada.	Torino P. N.-Alessandria.	8
Alessandria	Pavia	Torreberetti	Voghera	1
Alessandria	Savona	S. Giuseppe di Cairo	Sampierdarena	8
Asti	Mortara	Casale Monferrato	Alessandria	4
Asti	Novara	Casale Monferrato-Vercelli	Alessandria	11
Asti	Sampierdarena	Nizza-Acqui	Alessandria-Novi	6

Bastia-Mondovì	Saluzzo	Cuneo	Bra-Savigliano	2
Bra	Milano C.	Castagnole-Asti-Mortara	Torino P. N.-Novara	23
Bra	Sampierdarena	Nizza-Acqui	Savona	6
Cancello	Nocera	Codola	Napoli (1)	18
CasaleMonferrato	Novara	Vercelli	Mortara	9
CasaleMonferrato	Piacenza	Mortara-Broni	Alessandria	9
CasaleMonferrato	Torino P. N.	Chivasso	Vercelli Asti	24
Castagnole Lanze	Mortara	Asti	S. Stefano Belbo-Alessandria	3
Castagnole Lanze	Sampierdarena	Nizza-Acqui	Alessandria	27
Cavallermaggiore	Milano C	Castagnole-Asti-Mortara	Torino P. N.-Novara	5
Cava Manara	Novara	Mortara	Pavia-Milano	31
Cecchina	Roma	Ciampino	Castelgandolfo (2)	—
Chivasso	Mortara	Casale Monferrato o Vercelli	Novara	19
Chivasso	Sampierdarena	Casale Monferrato-Alessan.	Torino P. N.-Alessandria	37
Collesalvetti	Livorno	Guasticce	Pisa	18
Gallarate	Laveno	Ternate	Sesto Calende	8
Mercato S Severino	Salerno	Baronissi	Codola-Nocera	14
Milano C	Novi	Pavia-Voghera	Vigevano-Alessandria	20
Milano P. T.	Torino P. N.	Mortara-Vercelli	Vigevano-Alessandria	27
Mortara	Piacenza	Cava Carbonara-Broni	Alessandria	48
Novara	Pavia	Mortara-Cava Carbonara	Milano	22
Novara	Piacenza	Mortara-Cava Carbª.-Broni	Alessandria	47
Saluzzo	Torino P. N.	Airasca	Cavallermaggiore	7
Sampierdarena	Santhià	Alessandria-Vercelli	Alessandria-Torino P. N.	73
Savona	Torino P. N	Bra	Sampierdarena-Alessandria	57
Torino P. N	Valenza	Chivasso-Casale Monferrato	Alessandria	8

(1) I viaggiatori provvisti di biglietti da stazioni al nord di Cancello per stazioni al sud di Nocera, o viceversa, possono liberamente seguire la via di Napoli invece di quella più breve di Nola, senz'alcun aumento di prezzo.

(2) I viaggiatori in partenza da Roma, ed oltre, o diretti alle stazioni di Carroceto, Anzio e Nettuno, o viceversa, possono liberamente seguire la via più lunga di Castelgandolfo senza alcun aumento di prezzo.

Albacina	Porto Civitanova	Macerata	Ancona	19
Aquila (1)	Falconara	Terni-Foligno	Sulmona-Castellammare Adr.	5
Attigliano	Perugia (2)	Orte-Foligno	Chiusi-Terontola	3
Bari	Spinazzola	Bari tta	Gioia del Colle	17
Benevento	Termoli	Campobasso	Foggia	17
Bergamo	Milano C.	Ponte S. Pietro-Usmate	Treviglio	3
Bergamo	Parma	Rovato-Brescia-Piadena	Treviglio-Milano	38
Bologna	Foligno	Falconara	Firenze-Terontola	22
Bologna	Roma	Firenze-Chiusi	Falconara-Orte	33
Bologna	Verona	Modena	Padova	69 (3)
Brescia	Como	Rovato-Ponte S. Pietro-Seregno	Milano	14
Brescia	Modena	Piadena-Parma	Verona-Mantova	19
Campobasso (4)	Foggia	Termoli	Benevento	12
Casarsa	Mestre	Portogruaro	Treviso	11
Cerea	Milano C.	Mantova-Cremona-Codogno	Dossobuono-Verona	5
Faenza	Firenze	Marradi	Bologna	82
Faenza	Orte	Firenze-Chiusi	Falconara	17
Faenza	Pistoia	Firenze	Bologna	14
Ferrara	Bergamo	Legnago-Verona	Padova-Verona	27
Ferrara	Rimini	Ravenna	Bologna	34
Ferrara	Roma	Rimini-Falconara-Orte	Firenze	1
Foggia	Santeramo (5)	Rocchetta S. Antonio-Spinazzola	Bari-Gioia del Colle	17
Mantova	Milano C.	Cremona Codogno	Verona	37
Milano C.	Monselice	Cremona-Legnago	Padova	19
Modena	Piadena	Parma	Mantova	4
Monselice	Parma	Legnago-Piadena	Bologna	32
Monselice	Piacenza	Mantova-Codogno	Bologna	60
Parma	Treviglio	Piadena Cremona	Milano	25
Perugia (6)	Roma	Foligno-Orte	Terontola	31
Piacenza	Rovigo	Codogno-Mantova Legnago	Bologna	30
Terni	Terontola	Foligno	Orte	4

(1) Nel senso da Falconara ad Aquila la via facoltativa di Sulmona-Castellammare è ammessa soltanto pei viaggi in destinazione di Aquila loco.

(2) Nel senso da Attigliano a Perugia la via facoltativa di Chiusi-Terontola è ammessa soltanto pei viaggi in destinazione di Perugia loco.

(3) Il maggior percorso di Km. 69 vale soltanto pei viaggi per o da oltre Verona. — Per quelli per e da Verona P. N. loco il maggior percorso è di km. 63.

(4) Nel senso da Foggia a Campobasso la via facoltativa di Benevento è ammessa soltanto pei viaggi in destinazione di Campobasso loco.

(5) Nel senso da Foggia a Santeramo la via facoltativa di Bari-Gioia del Colle è ammessa soltanto pei viaggi in destinazione di Santeramo loco.

(6) Nel senso da Roma a Perugia la via facoltativa di Terontola è ammessa soltanto pei viaggi in destinazione di Perugia loco.

Reti Adriatica e Mediterranea.

Asti	Firenze	Ovada-Genova-Pisa	Piacenza-Bologna (1)	64
Bastia Mondovì	Padova	Bra-Alessandria-Piacenza-Codogno-Mantova-Monselice.	Torino-Milano	35
Bergamo	Empoli	Rovato-Brescia-Parma-Sarzana Pisa.	Usmate-Milano-Genova-Pisa	49
			Ancona-Termoli-Campob.	36
Bologna	Caserta	Ancona-Castellamare-Isernia	Ancona-Foggia	52
			Firenze-Roma	26
Brescia	Spezia	Piadena-Parma	Milano-Genova	111
Caserta	Mestre	Isernia-Castellammare Adr. - Ravenna.	Benevento-Termoli-Bologna.	69
			Foggia-Bologna	85
			Roma-Firenze-Bologna	59
Caserta	Taranto	Metaponto	Foggia-Bari	69
Chiusi	Torino	Empoli-Pisa-Genova-Ovada	Firenze-Bologna-Piacenza-Alessandria (1)	95
Codogno	Torino	Pavia-Mortara-Vercelli	Milano-Novara	43
			Piacenza-Alessandria	7
Cremona	Sampierdarena	Codogno-Piacenza	Codogno-Pavia	2
Faenza	Spezia	Firenze-Empoli-Viareggio. *oppure* Firenze-Pistoia-Lucca Viareggio.	Bologna-Parma	4
Ferrara	Salerno	Ravenna-Ancona-Termoli Benevento.	Bologna-Ancona-Termoli-Campobasso-Benevento	33
			Bologna-Ancona-Foggia Benevento	50
			Bologna-Firenze-Roma	77
Foggia	Roma	Caserta	Castellamare Adr.-Sulmona	34
Foggia	Sibari	Potenza-Metaponto	Bari-Taranto	54
Foggia	Spezia	Ancona-Faenza-Firenze-Viareggio *oppure* Ancona-Faenza-Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio.	Caserta-Roma	55
Milano C.	Sarzana	Lodi-Parma	Genova	15
Mortara	Piacenza	Broni	Milano-Lodi	29

Novara	Piacenza.	Mortara-Broni.	Milano-Lodi	2
			Milano-Genova.	167
Padova	Spezia	Monselice-Piadena-Parma .	Bologna-Parma	31
Padova	Voghera.	Monselice-Mantova-Piacenza	Milano-Pavia.	20
Parma.	Roma	Sarzana-Pisa	Bologna	30
Parma.	Salerno	Bologna-Termoli-Benevento-Avellino.	Sarzana-Roma-Cancello Nocera	14
			Milano-Lodi	44
Pavia	Piacenza.	Corteolona-Casalpusterlen .	Voghera	25
			Bressana-Bott.-Barbianello.	5
Sistoia.	Spezia.	Lucca-Viareggio	Ripafratta-Pisa.	22
Pampierdarena. .	Verona	Novi - Piacenza - Codogno - Mantova.	Milano	9

(1) Veggasi anche il percorso Asti-Sampierdarena per il quale è ammessa la via facoltativa di Alessandria.

Rete Sicula.

Catania	Palermo	Vallelunga	Messina-Patti	84
Girgenti	Siracusa	Aragona-Caldare-Bicocca	Licata-Modica	42
Modica	Palermo	Canicatti-Aragona	Bicocca-Vallelunga	79
Palermo	Roccapalumba	Aragona-Caldare	Vallelunga	8
Palermo	Ragusa	Aragona-Canicatti	Vallelunga-Bicocca	118
Palermo	Siracusa	Vallelunga	Patti-Messina	100
S. Caterina Xirbi	Roccapalumba	Vallelunga	Aragona-Caldare	64

Vie facoltative di carattere locale.

AVVERTENZA. — Gli istradamenti facoltativi sotto indicati sono ammessi soltanto per i viaggi fra le stazioni estreme di ogni singolo percorso con esclusione quindi dei viaggi da o per stazioni oltre i percorsi stessi.

Albano	Roma	Castelgandolfo	Cecchina	5
Benevento	Portici	Avellino-Nocera	Aversa-Napoli	2
Piombino	Siena	Montepescali-Asciano	Pisa-Empoli (1)	29

(1) Questa via facoltativa è ammessa soltanto pei viaggi effettuati in base al regolamento pei trasporti militari.

N. **34.** Dopo l'allegato n. 14, *aggiungere il seguente:*

Matrice N. 446 del Catal.

Riscontro per i trasporti su strade ferrate e su piroscafi dei materiali dell'Amministrazione militare

. . . . . (1)

La (2) . . . . . *è incaricata di trasportare da* . . . . . *a* . . . . . *quanto segue, in base alla lettera di vettura Mod. 44. N.* . . . *in data.* . . . . . .

COLLI E VEICOLI da trasportare		INDICAZIONE SOMMARIA del contenuto dei colli	PESO	
Quantità	Denominazione		Chilogrammi	Ettogrammi

(3) . . . . . (4) . . . . . .

(1) Comando, corpo, istituto, stabilimento, ecc.
(2) Denominazione della società ferroviaria o di navigazione incaricata del trasporto.
(3) Grado, qualità e firma di chi rilascia il riscontro.
(4) Bollo d'ufficio (o dichiarazione di mancanza di bollo) e data d'emissione del riscontro.

§ 58 del Capitolato d'oneri per il trasporto dei materiali dell'Amministrazione militare (ed. maggio 1905)

ALLEGATO N. 15

Riscontro

Riscontro per i trasporti su strade ferrate e su piroscafi dei materiali dell'Amministrazione militare

. . . . . (1)

La (2) . . . . . *è incaricata di trasportare da* . . . . . *a* . . . . . *quanto segue, base alla lettera di vettura Mod. 44. N°* . . . *in data* . . . . .

COLLI E VEICOLI da trasportare		INDICAZIONE SOMMARIA del contenuto dei colli	PESO	
Quantità	Denominazione		Chilogrammi	Ettogrammi

(3) . . . . . (4) . . . . . .

N. **35**. — Sui fac-simili degli scontrini dei libretti mod. *A* pel trasporto delle persone e dei bagagli, *alla dicitura*: « Firma del titolare » *sostituire la seguente*: « Grado e firma del titolare ».

N. **36**. — Sul fac-simile degli scontrini del libretto mod. A^{bis} pel trasporto del bagaglio delle famiglie degli ufficiali, *aggiungere*, dopo l'indicazione della *via*, *la dicitura seguente*: « persone viaggianti numero. . . . . ».

N. **37**. — Sul fac-simile della richiesta mod. *C* (parte 3ª) *modificare l'intestazione della matrice come segue*:

MERCI, VEICOLI, QUADRUPEDI, ecc.

(1)

Registro N. *Richiesta N.*

TRASPORTO

Mittente (2)
Destinatario
a (3) *velocità*
da
a

Modificare il richiamo n. 2 come segue:

« *Per le spedizioni per conto particolare, indicare il nome e il grado del mittente e per quale motivo fu emesso il documento* ».

N. **38**. — Sul fac-simile del frontispizio degli scontrini pei viaggi delle famiglie degli ufficiali, completare il N.B. *come segue*:

« In caso di variazioni di grado dell'ufficiale capo-famiglia, se ne farà constare a tergo del frontispizio con annotazione debitamente vidimata ».

N. **39**. — Sui fac-simili della copertina in pelle, del cartoncino, del frontispizio e degli scontrini pel trasporto delle persone (libretti mod. A) sotto il N.B. *aggiungere quanto segue*:

« I libretti pei marescialli portano stampata la dicitura « Marescialli ».

Nel fac-simile degli scontrini pel trasporto del bagaglio (libretti mod. A) *completare il N.B. come segue:*

« I libretti pei marescialli portano stampata la dicitura « Marescialli » e vi sono *soppresse le parole* « Degli Ufficiali e degli Allievi ».

N. **40**. — Nei fac-simili della copertina in tela, del cartoncino, del frontispizio e degli scontrini pel trasporto delle persone (libretti mod. A^{bis}) *completare il N.B. come segue:*

« I libretti per le famiglie dei marescialli portano stampata la dicitura « Famiglie dei marescialli ».

Nel fac-simile degli scontrini pel trasporto dei bagagli (libretti mod. A^{bis}) *completare il N.B. come segue:*

« Nei libretti per le famiglie dei marescialli lo scontrino porta le seguenti indicazioni stampate in rosso: « BAGAGLI DELLE FAMIGLIE DEI MARESCIALLI Trasporto di kg. . . da . . . . . a . . . . . via . . . . . Vale per N. . . persone in ragione di kg. **30** per ciascuna ».

ERRATA-CORRIGE.

Allegato n. 2, Piccola velocità, punto II, ultimo capoverso: Nella parentesi « (alleg. 12 al presente regolamento) » *sostituire:*

« (*alleg. 11 al presente regolamento*) ».

Nel fac-simile della richiesta mod. *B*, richiamo (6) alla citazione « (§ 17 *b*) » *sostituire quella* « (§ 17-*d*) ».

Del presente *Atto* verranno fatti degli estratti a pagine alternate, che saranno mandati a quelle amministrazioni militari che faranno domanda all'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari, con richiesta modello 310 in doppio esemplare.

Ogni amministrazione, ufficio, ecc. domanderà un numero di estratti corrispondente a quello degli esemplari del suddetto regolamento che possiede.

In dipendenza alle modificazioni di cui al presente *Atto* si è modificato anche il quadro riassuntivo delle principali disposizioni concernenti i viaggiatori e i bagagli (*Atto* 22-1903-punto III).

Anche delle varianti a tale *quadro* le autorità militari faranno domanda al predetto Ufficio d'amministrazione.

L'Ufficio stesso addebiterà ai singoli richiedenti l'ammontare delle pubblicazioni di cui trattasi nella misura che il Ministero gli indicherà.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **104**. — TRASPORTI. — **Istruzione per l'esegui-mento dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare.** — 26 giugno.

Dal 1° luglio p. v. il servizio dei trasporti dei materiali di ogni specie di proprietà dell'amministrazione militare, sin qui disimpegnato dalle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, sarà affidato ai seguenti quattro assuntori, ciascuno dei quali agirà, colle norme e le limitazioni indicate dal relativo capitolato d'appalto, nel territorio del *lotto* assegnatogli (§ 1), ed avrà sede nella città per ciascuno indicata:

a) 1° lotto al sig. cav. Carlo Caligaris col ribasso del 0,21 % sui prezzi del capitolato — sede in Alessandria;

b) 2° lotto al sig. cav. Camillo Lattes col ribasso del 6,62 % — sede in Bologna;

c) 3° lotto al sig. cav. Alessandro Elefante col ribasso del 2,50 % — sede in Roma;

d) 4° lotto al sig. Vincenzo Lo Preiato col ribasso del 0,11 % — sede in Messina.

Per l'esecuzione del servizio le autorità militari osserveranno, oltre il citato capitolato, la presente Istruzione (1).

Capo I.

Rappresentanti - Facoltà all'amministrazione militare.

1. I rappresentanti debbono *normalmente* eseguire il servizio dei trasporti militari che occorrono nel territorio compreso nella circoscrizione amministrativa del comune nel quale sono tenuti a risiedere; epperò hanno l'obbligo ed il diritto di eseguirvi tutti i trasporti che, a norma del capitolato, sono loro dovuti.

Però l'azione dei rappresentanti di determinate località si estende altresì, per tutti gli effetti del contratto, a quelle altre che sono indicate nell'elenco dei luoghi sedi di rappresentanti (§ 14).

---

(1) I paragrafi e gli allegati citati in questa Istruzione sono quelli del *Capitolato d'oneri pel trasporto dei materiali dell'amministrazione militare* (Ed. maggio 1905).

Conseguentemente, pei trasporti che abbiano origine in queste ultime località, l'ordine è dato al rappresentante per esse designato nell'elenco suddetto.

2. Poichè il Ministero ha la facoltà di chiedere l'istituzione di nuove rappresentanze là ove se ne verifichi il bisogno, come pure di sopprimerle in quei presidii nei quali, per mutate esigenze, più non occorra disimpegnarvi il servizio ad impresa, le autorità militari, tosto che ne ravvisino l'opportunità, faranno le proprie proposte motivate pel tramite del rispettivo comando di corpo d'armata.

3. Quando le autorità militari riconoscano la necessità di far istituire rappresentanze temporanee, come è previsto nel § 17, ne dovranno fare in tempo utile proposta al Ministero, sempre pel tramite del comando del corpo d'armata, avendo presente che la richiesta agli assuntori delle Imprese deve farsi almeno quindici giorni prima di quello in cui occorre sia iniziato il servizio.

4. Qualora i rappresentanti non eseguiscano colla voluta precisione gli ordini ricevuti o comunque si rendano immeritevoli della fiducia delle autorità militari, queste ne riferiranno sollecitamente al Ministero, sempre pel tramite anzidetto.

Se qualcuna delle persone, designate dal rappresentante per farsi sostituire nel disbrigo delle operazioni di sua spettanza (§ 14 — penultimo capoverso), si renda, per qualsiasi motivo, immeritevole della fiducia delle autorità militari del presidio, il comandante di questo inviterà il detto rappresentante a sostituirla. Qualora il rappresentante non ottemperi all'invito, il comandante del presidio ne riferirà al Ministero.

Così pure il detto comandante darà immediato avviso al Ministero qualora morisse il rappresentante l'Impresa nel presidio (§ 19).

5. Se, nei casi previsti dai §§ 18, 19 e 60, il servizio dovesse essere eseguito dalle amministrazioni militari per conto e rischio della Impresa cui incombeva provvedervi, le amministrazioni stesse dovranno tener nota di tutte le spese all'uopo incontrate in conseguenza del mancato o interrotto servizio e manderanno quindi al Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*) l'elenco documentato delle spese stesse, affinchè possa ottenere dall'Impresa gli indennizzi spettantigli (§ 105).

6. Pei trasporti del numerario, delle carte valori e degli oggetti preziosi, *esclusi dal contratto*, le autorità militari osserveranno, per il percorso ferroviario, le disposizioni dell'art. 55

delle *tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate* (1). Per la consegna loro alle stazioni in partenza ed il conseguente ritiro in arrivo impiegheranno *sempre ed esclusivamente* personale e mezzi proprii.

7. La spedizione per ferrovia dei materiali, che le Imprese non sono tenute, in tutto o in parte, a trasportare (§ 22), è fatta dall'amministrazione militare mittente, che pagherà le relative

---

(1) ART. 55. *Basi delle tariffe generali.* — Le basi delle tariffe generali pel trasporto a grande velocità del . . . . . numerario, carte-valori ed oggetti preziosi, e le condizioni relative, sono le seguenti:

. . . . . .
. . . . . .

Numerario, carte valori ed oggetti preziosi.

Lire 0,0017 per chilometro e per 500 lire indivisibili.
Il *prezzo minimo* per ogni spedizione è di lire 0,70.

Se il peso del numerario, carte-valori ed oggetti preziosi eccede tre chilogrammi per ogni 500 lire indivisibili di valore dichiarato, oltre ai prezzi suddetti è dovuto, per la eccedenza, quello sul peso in base alla tariffa generale per le messaggerie e merci.

AVVERTENZE. — *a*) Sono soggetti a questa tariffa l'oro e l'argento in verghe, coniati od altrimenti lavorati — il placcato d'oro e d'argento, il platino i gioielli, le perle e le pietre preziose — i coralli lavorati, la lava, i mosaici e gli orologi da tasca montati in oro ed argento — i biglietti di banca, i titoli pubblici, la carta bollata, le cartoline postali, le marche da bollo, i francobolli ed altre simili carte-valori;

b) Il numerario, le carte-valori e gli oggetti preziosi non possono essere consegnati colla denominazione di merci.

CONDIZIONI. — *a*) Il numerario, le carte valori e gli oggetti preziosi debbono essere riposti e chiusi in tasche, sacchi, scatole, pacchi, pieghi, casse o barili;

b) I sacchi e le tasche devono essere cuciti internamente ed in perfetta condizione, vale a dire, nè sdruscìti nè rattoppati.

La bocca dei sacchi o delle tasche sarà chiusa col mezzo di corda o cordicella di un solo pezzo senza aggiuntatura, il nodo addoppiato della quale sia coperto da un suggello a ceralacca o le estremità siano soprapposte e fissate ad un cartellino con altro suggello uguale. Le due estremità della corda o cordicella possono anche essere riunite presso il nodo col mezzo dei piombi.

c) Le scatole, casse o barili devono essere inchiodate o cerchiate solidamente e non presentare alcuna traccia di fessura o rottura, ancorchè riparata;

d) Le scatole o casse devono essere fortemente legate da una corda in un sol pezzo, con suggelli a ceralacca alla distanza di dieci centimetri l'uno dall'altro o con piombi in numero sufficiente da garantire l'inviolabilità;

tasse di porto e chiederà l'applicazione della tariffa più conveniente, anche se questa non è la *militare* (1). La detta amministrazione ne informerà subito il destinatario affinchè, se del caso, possa impartire in tempo al locale rappresentante l'ordine di eseguire la *resa*.

Per le spedizioni di generi e di materiali delle sussistenze in partenza da Alessandria, che debbono, per il percorso in detta città, essere affidate alla Società dei tramways a vapore (§ 23-*f*), le autorità militari dovranno provvedere alla spedizione per ferrovia e informarne il destinatario agli effetti di cui al precedente capoverso.

7. Per le spedizioni dei generi e dei materiali suddetti diretti in Alessandria i destinatari dovranno darne avviso alla Società dei tramways appena siano loro pervenuti i documenti o le notizie di cui al successivo n. 30.

---

e) Ai barili dovrà essere applicata una cordicella in croce assicurata alle due estremità col mezzo di suggelli a ceralacca o di piombi;

f) I pacchi o pieghi contenenti carte-valori devono essere formati di tela greggia od imbiancata, di un solo pezzo, chiusi con almeno cinque suggelli;

Non si accettano pacchi tasche o pieghi formati di carta o di carta tela od involti in tela lucida, in tela cerata od in altra tela in genere, che non presenti ai suggelli a ceralacca un'adesione tale da rendere impossibile il rimuoverli senza lasciar traccia visibile;

g) Gli indirizzi devono essere esclusivamente scritti sull'involucro stesso del piego o del collo, ovvero sulla parete della cassa; possono esservi attaccati con cordicella. Sull'indirizzo dovrà indicarsi il peso ed il valore del collo;

h) L'impronta dei suggelli o dei piombi dev'essere chiara ed intelligibile e la ceralacca di colore uniforme. Nei suggelli sono vietate le impronte generiche o delle monete;

i) Sulle note di spedizione da presentarsi a forma dell'art. 92 (delle *Tariffe e condizioni pei trasporti*), come pure sul bollettino di consegna e sul tagliando che serve di ricevuta, dev'essere ripetuto lo stesso suggetto od unito il piombo apposto alla spedizione;

l) Le iniziali o la leggenda dei suggelli o piombi devono pure essere ripetute in inscritto sulla nota di spedizione e sui relativi tagliandi nella colonna *Marca e numeri*. Se l'impronta dei suggelli non consistesse in parole o iniziali, si accennerà, con annotazione nella colonna suddetta, la figura rappresentata dal suggello.

(1) Per le tariffe del pubblico che possono essere più convenienti della tariffa militare vedasi l'allegato n. 1 all'*Atto* 22 del 1903. Quando si chiede l'applicazione della tariffa militare si devono produrre la richiesta mod. *C*-parte 3ª e gli ordinari documenti di trasporto (nota di spedizione o lettera di porto); quando invece si vuole l'applicazione della tariffa del pubblico non si deve produrre la richiesta mod. *C*.

8. In relazione alle facoltà contenute nel § 23 le amministrazioni militari avranno presente che potranno valersi di privati, quando ciò è consentito (lettera *e*), solo se essi offrano condizioni più vantaggiose delle Imprese, equità consigliando di ricorrere, a parità di condizioni, a queste ultime anche per far eseguire i trasporti che l'amministrazione militare può affidare a chicchessia.

Le dette autorità terranno inoltre conto di quanto segue:

A) **Trasporti sulle vie ordinarie.**

Le autorità speditrici debbono utilizzare, salvo i casi d'urgenza o d'impossibilità, personale e mezzi dell'amministrazione militare sia propri sia forniti dai rispettivi comandi di presidio (1) per i trasporti nell'interno di ciascuna piazza e fra questa ed i forti, stabilimenti, ecc., circostanti; ed in generale per tutti i trasporti i quali si possano effettuare, dal luogo di presa a quello di resa, totalmente sulle vie ordinarie. Quando tali movimenti hanno luogo per passaggi di materiali da una ad altra amministrazione militare, il carreggio e la trazione debbono essere forniti, ogni qualvolta sia possibile, dall'autorità che fa il prelevamento dei materiali.

In caso d'impossibilità di valersi di personale e mezzi propri le amministrazioni speditrici devono affidare i trasporti esclusivamente alle Imprese, salve sempre le facoltà di cui al § 23-*e*.

B) **Spedizioni di piccolo peso.**

Si considerano spedizioni di *piccolo peso* tutte quelle che, composte di un sol collo o di più colli, non eccedono *complessivamente* i 50 chilogrammi. Le amministrazioni militari procureranno di eseguire *direttamente*, ma con mezzi e personali propri (1), siffatte spedizioni. Per il percorso ferroviario chiederanno l'applicazione della tariffa militare o di quella speciale pel pubblico che, dato il peso della spedizione e la distanza da percorrere, riuscisse più vantaggiosa (2). Le dette amministrazioni potranno anche valersi, se convenga, di pacchi postali *ordinari o con dichiarazione di valore* (3).

---

(1) Vedasi nota (1) a pag. 11 del capitolato.

(2) Vedasi l'allegato n. 1 all'*Atto* 22 del 1903 e la nota (1) a pagina precedente.

(3) Pei pacchi postali con dichiarazione di valore non occorre alcuno speciale imballaggio eccetto che contengano oggetti preziosi oppure che il valore dichiarato ecceda le lire 300.

C) **Trasporti di veicoli e di affusti.**

Le autorità militari procureranno di valersi dei mezzi di traino che hanno a propria disposizione per eseguire la *presa*, la *resa* ed il trasporto per via ordinaria dei veicoli e degli affusti. Solo quando tali mezzi manchino e sia impossibile averli da altre amministrazioni del presidio, ricorreranno alle Imprese.

Poichè, a norma § 94 del Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, le amministrazioni del R. esercito hanno la facoltà di eseguire direttamente le operazioni di carico e di scarico dei veicoli e degli affusti che spediscono producendo la richiesta mod. *C* (parte 3ª), è fatto divieto alle amministrazioni stesse di affidare tali operazioni agli agenti ferroviarî, salvo i casi d'impossibilità e d'urgenza.

Nell'eseguire il carico dei veicoli e degli affusti le amministrazioni militari cureranno la buona utilizzazione dei vagoni messi a loro disposizione.

La tabella allegato *A* alla presente istruzione indica i risultati ottenuti in alcuni esperimenti di carico di talune specie di veicoli e di affusti, eseguiti con materiale ferroviario di vario tipo della Mediterranea e dell'Adriatica.

I risultati di tali esperimenti varranno di norma e di guida agli ufficiali che saranno incaricati di curare siffatte spedizioni.

Sulla richiesta mod. *C* (parte 3ª) saranno sempre indicati i vagoni che ritengonsi necessari pei trasporti dei veicoli e degli affusti.

D) **Materiali della brigata ferrovieri.**

Le autorità militari sono tenute a valersi di personale e mezzi proprî per la presa e la resa dei materiali occorrenti per il personale d'esercizio delle linee ferroviarie affidate alla brigata ferrovieri. Solo nell'impossibilità di far ciò le autorità stesse si varranno delle Imprese.

E) **Spedizioni del grosso bagaglio, dei materiali e dei veicoli al seguito delle truppe.**

Nelle spedizioni del grosso bagaglio, dei materiali e dei veicoli al seguito delle truppe ed in quelle da farsi in occasione di concentramento di truppe, per ragioni sia d'ordine pubblico sia d'ordine militare (eccezione fatta per quelli di cui al § 23

— lettera *e* — 2°), le operazioni di presa e di resa e comunque il trasporto dovranno, possibilmente, essere eseguiti dall'amministrazione militare con personale e mezzi propri. Quando ciò non possa farsi, le autorità militari, nelle località comprese nella sfera d'azione di ogni rappresentante (fisso o temporaneo) delle Imprese, dovranno ricorrere *esclusivamente* a questo. Se il trasporto al seguito delle truppe dovesse farsi totalmente *sulle vie ordinarie*, le dette autorità specificheranno sulla lettera di vettura il numero dei veicoli occorrenti e quello dei quadrupedi che dovranno impiegarsi pel traino (§ 24-*b*), nonchè l'ora in cui dovranno essere pronti, affinchè il bagaglio, i materiali e i veicoli possano proseguire fino a destinazione al seguito *immediato* delle truppe.

I carri ed i quadrupedi devono essere domandati nel numero strettamente necessario, tenendo calcolo della quantità e qualità del materiale da trasportare e delle condizioni di viabilità delle strade.

Alla richiesta di carri e di quadrupedi per trasporti al seguito delle truppe le amministrazioni militari ricorreranno solo quando sia indispensabile che il grosso bagalio, i veicoli ed i materiali muovano contemporaneamente alla truppa. Sulla lettera di vettura saranno indicati i motivi pei quali si ricorre a questa forma di trasporto anzichè a quella normale.

F) Trasporti da affidare alla Società di Navigazione Generale Italiana.

Pei trasporti, che possano compiersi, in tutto o in parte, anche per mare coi piroscafi della Società di navigazione generale italiana sulle linee da essa esercitate, le amministrazioni speditrici, salvo che non ricevano speciali disposizioni da chi ordina il trasporto, dovranno calcolare, come prescrive il n. 26 dell'Istruzione pei trasporti sul mare (*Atti* 77 del 1900 e 38 del 1903) quali siano i mezzi che risultino i più economici, tenuto conto di ogni e qualsiasi compenso e rimborso che spetti alle imprese e delle tasse e dei compensi dovuti alla detta Società di navigazione.

Se l'impiego della via di mare riesca il più vantaggioso, le amministrazioni militari, qualora i trasporti partano da un porto toccato dalla Navigazione generale italiana, consegneranno i materiali nei magazzini di essa o sulle banchine (§ 23-*b*), valendosi, finchè possibile, di propri mezzi pel percorso sulle vie ordinarie e ricorrendo, se manchino, a quelli delle Imprese. Se invece i trasporti partano da altre località, le

amministrazioni militari speditrici dirigeranno le spedizioni al porto suindicato, indirizzandole alle autorità indicate nel § 30 della citata Istruzione.

(*G*) Trasporti con velieri, barche, pontoni ecc.

Poichè l'amministrazione militare è libera di valersi, pei trasporti dei materiali d'artiglieria e del genio, di legni a vela, barche, pontoni, zattere, ecc, anche se non interamente noleggiati, le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria e del genio debbono noleggiare per intero velieri, barche, pontoni, ecc., solo quando la quantità e la qualità del materiale da trasportare lo richieggano e ve ne sia la convenienza in confronto dei prezzi pattuiti colla Società di navigazione generale italiana.

Pel noleggio di interi legni a vela, pontoni ecc., le predette amministrazioni debbono osservare le norme seguenti:

a) la parte speditrice richiede alle altre autorità militari del luogo ed a quelle vicine se hanno materiali da mandare, per la via di mare, alla stessa destinazione, allo scopo di riunire più spedizioni in una sola conseguendo risparmio sulla spesa;

b) la parte speditrice richiede pure al destinatario se il legno a vela da noleggiare potrà ritornare carico di materiali, che eventualmente debba spedire, per ottenere, noleggiando il veliero per l'andata e per il ritorno, migliori condizioni;

c) pel noleggio la parte speditrice assume, anzitutto, informazioni circa i prezzi correnti sulla piazza ed indice quindi la licitazione privata fra gli armatori più favorevolmente conosciuti, chiamando anche a concorrervi l'impresa del lotto. Qualora però la spesa ecceda le lire 8000, il relativo contratto dovrà essere stipulato in seguito a pubblici incanti. Per questi, nei casi d'urgenza, i termini saranno ridotti a giorni *cinque*, non compreso quello per la presentazione della dichiarazione di cui al seguente comma *e*), ed il deliberamento sarà *unico e definitivo nel primo incanto*, a norma degli art. 87 lett. *a*) e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Della suddetta abbreviazione dei termini deve essere fatto cenno nel relativo avviso d'asta, ove dovrà pure essere indicato che nella trattativa privata susseguente la deserzione dell'incanto non saranno accettate le offerte fatte per persona da nominare;

d) la formalità della licitazione può essere omessa allorchè trattisi di trasporti di grande urgenza d'ammontare non eccedente le lire 8000, o quando, per altre speciali ragioni, convenga

stipulare contratti a trattativa privata; ma in tal caso dovrà richiedersene l'autorizzazione al Ministero;

e) fra le condizioni d'indole generale dirette a garantire l'amministrazione militare, nei contratti per trasporti con legni a vela deve sempre essere compreso l'obbligo, per parte dell'assuntore, di produrre, al più tardi il giorno precedente quello per la presentazione delle offerte, una dichiarazione della competente capitaneria di porto comprovante le buone condizioni del legno ed il suo tonnellaggio, il quale deve sempre essere superiore al peso dei materiali da imbarcare; come pure di prestare una cauzione pari al quinto del prezzo convenuto per l'esecuzione del trasporto;

f) nei casi in cui la specie e la quantità dei materiali o le condizioni atmosferiche lo esigano, deve comprendersi nei contratti l'obbligo dell'assicurazione dei materiali, ragguagliandone il valore ai nove decimi di quello fissato dal modello per gli inventari. In tali casi dovrà risultare dal contratto che la consegna dei materiali all'assuntore del trasporto non avrà luogo se non dopo che egli avrà provato di aver adempiuto a tale obbligo;

g) se trattasi di trasporti di munizioni o di esplosivi, che per speciali ragioni debbano essere accompagnati da scorta militare, devesi inoltre stabilire nei contratti l'obbligo del passaggio e del vitto gratuito agli uomini che la compongono;

h) nel prezzo del nolo si devono intendere comprese le spese di imbarco e sbarco, i diritti di cappa, le stallie ed ogni altra derivante dal trasporto, e, sempre che possibile e conveniente, dev'essere pattuito anche l'obbligo della presa dei materiali dai magazzini della parte mittente e quello della resa nei magazzini della parte ricevente;

i) perchè gli assuntori dei trasporti non abbiano a caricare sui legni *interamente noleggiati* merci non appartenenti all'amministrazione militare, sarà inserta nei contratti la clausola seguente:

« L'assuntore del trasporto si obbliga a non caricare sul legno « (o sui legni), con o senza polizza di carico, alcun'altra merce « od alcun altro materiale non appartenente all'amministra- « zione militare, che possa comunque formare oggetto di com- « mercio.

« Qualora contravvenga a tale patto, l'assuntore sarà respon- « sabile di tutti i danni che potranno derivarne all'amministra- « zione militare e non potrà, verificandosi avarie o il getto di « tutto il carico o di parte di esso, invocare il caso di forza « maggiore.

« Egli sarà, inoltre, tenuto a corrispondere all'amministra-« zione militare i proventi da lui indebitamente percepiti per « carico di merci di terzi »;

l) nei casi di forza maggiore le prove devono essere prodotte nei modi voluti dagli articoli 516, 517, 518, 519, 647 e seguenti del codice di commercio. Questa condizione deve risultare dal contratto, e vi sarà pure convenuto che l'inadempimento di essa rende senz'altro responsabile l'assuntore dei danni e delle avarie verificatesi.

Quando il carico non sia d'entità tale da richiedere il noleggio di un intiero legno a vela, ma solo l'impiego di parte di esso, e non convenga affidare il trasporto alla Società di navigazione generale italiana, si stipulerà un contratto in seguito a trattativa privata con un armatore o noleggiatore di provata capacità oppure con l'Impresa del lotto, ed all'assuntore del servizio sarà sempre imposto l'obbligo di assicurare il carico, di non caricare materiali che possano danneggiare quelli dell'amministrazione militare, specialmente se trattisi di esplosivi, e di fare un deposito nella misura del quinto del prezzo convenuto per l'esecuzione del servizio stesso.

Per la stipulazione di questi contratti valgono, in quanto sono applicabili, le norme precedentemente date.

Quando si tratti di trasporti di quantità tale che non richieda neppure il noleggio parziale di un veliero, non deve stipularsi alcun contratto; ma basta che dalle parti venga compilata e firmata la polizza di carico, secondo gli usi del commercio.

Sono autorizzate a valersi di velieri, barche, pontoni, ecc., anche le direzioni, gli stabilimenti, i corpi e i reparti di corpo d'artiglieria e del genio che non si trovino in località porto di mare, sempre quando l'impiego di tali mezzi risulti vantaggioso in confronto dei prezzi stabiliti pei trasporti sui piroscafi della Società di navigazione generale italiana, tenuto altresì conto della spesa, in base ai prezzi del capitolato depurati dei ribassi d'asta, per far giungere i materiali al porto d'imbarco.

H) **Trasporti eseguibili con la funicolare del Colle di Tenda.**

I trasporti di generi e di materiali che possono eseguirsi con la suddetta funicolare sono regolati dalle norme relative all'esercizio della funicolare stessa. Tali generi e materiali saranno *presi* o *resi* nel baraccamento della Panice.

Quando, data la specie, il peso od il volume delle cose da trasportare, non sia possibile impiegare la detta funicolare, le

spedizioni saranno *prese* o *rese* nei forti, magazzini, ecc. del colle di Tenda.

In relazione a ciò sulla lettera di vettura dovrà sempre specificarsi dove debbono eseguirsi le operazioni di *presa* o di *resa* dei generi e dei materiali partenti dal Colle di Tenda o colà destinati.

I) **Trasporti con treni diretti ed accelerati.**

Per le operazioni di *presa* e di *resa* dei materiali che debbono essere trasportati a grande velocità con treni diretti ed accelerati (n. 16) le autorità militari si varranno, in quanto è possibile, di personale e mezzi proprii; mancando questi ricorreranno a privati spedizionieri od anche alle Imprese, purchè esse s'impegnino ad eseguire la *presa* o la *resa* nel termine che sarà loro fissato.

K) **Trasporti nei casi di grandi esercitazioni militari.**

Scopo della facoltà riservatasi col § 23 — lettera *e*) — 2° è stato quello di consentire all'amministrazione militare di poter profittare, nelle grandi esercitazioni militari, di automobili da trasporto offerti in esperimento da case costruttrici o da società automobilistiche; di carreggio precettato, qualora si ravvisasse opportuno farne l'esperimento; come pure di poter utilizzare in qualunque modo le risorse locali, sia isolatamente sia in sussidio a quelle delle Imprese.

Perciò le amministrazioni militari, tranne nei casi di urgenza, non potranno valersi dei mezzi del commercio se ciò non venga prescritto dalle autorità che predispongono le grandi esercitazioni.

L) **Trasporto del pane e dei viveri.**

Di regola il trasporto del pane e dei viveri nell'interno dei presidii deve essere fatto coi mezzi dell'amministrazione militare, e così pure la presa e la resa del pane, che i panifici spediscono per ferrovia in base alla tariffa di L. 0,116 per tonnellata e per chilometro (L. 0,113 pei trasporti sulle ferrovie secondarie). Uguale norma vale per la spedizione dei sacchi e dei recipienti vuoti di ritorno, stati impiegati nelle spedizioni di pane, viveri, grani, farine, crusche, ecc., i quali devono essere ordinariamente rispediti a piccola velocità.

Però nei presidî pei quali il Ministero darà apposita autorizzazione, il trasporto del pane dei viveri e dei materiali suddetti potrà affidarsi o alle Imprese o ad appositi assuntori. Qualora, pel trasporto del pane, si ricorra alle Imprese, ad esse non potrà chiedersene che il trasporto sulle vie ordinarie (§ 131) cioè: nell'interno del presidio, dal panificio alla stazione ferroviaria di partenza e dalla stazione ferroviaria di arrivo alla sede del destinatario. La spedizione ferroviaria dovrà essere fatta *direttamente* dall'amministrazione militare.

M) Trasporti di grano.

Nelle spedizioni di grano l'amministrazione militare è libera di valersi di qualunque mezzo per far eseguire le operazioni di *presa* dal luogo di acquisto alla stazione ferroviaria viciniore, sia o no il luogo stesso sede di rappresentante delle Imprese, mentre l'esecuzione della *resa*, eccezione fatta soltanto per Alessandria, spetta sempre a queste ultime. Conseguentemente, nei casi in cui le amministrazioni militari si valgano della suddetta facoltà, rilascieranno la lettera di vettura unicamente pel trasporto del grano dalla stazione ferroviaria di arrivo al magazzino ove dev'essere introdotto.

N) Trasporti di materiali ceduti ad altre amministrazioni od a privati.

Le amministrazione militari che cedono materiali ad altre amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra (comprese le Società di tiro a segno) anche non governative od a privati, e debbono curarne il trasporto fino a destinazione, e quelle che spediscono casse vuote per armi, destinate al trasporto di armi di confisca, debbono valersi del mezzo di trasporto più conveniente. Se ricorrano alla competente impresa, dovranno:

a) per le spedizioni ad altre amministrazioni, rilasciare al rappresentante dell'impresa stessa la lettera di vettura mod. 445 (gialla) indicando sulla testata di essa, in *grossi caratteri*, la amministrazione a carico della quale deve imputarsi la spesa;

b) per le spedizioni a privati, rilasciare la lettera di vettura mod. 444 (bianca) o quella mod. 445 (gialla), secondo che i materiali ceduti siano di proprietà dello Stato o delle masse dei corpi, e porre su di essa l'indicazione del servizio o del corpo che sosterrà poi la spesa di trasporto, poichè questa dovrà,

o essere compresa nel prezzo pattuito pei materiali o anticipata allo speditore dal cessionario, calcolandola in base ai rimborsi ed ai compensi stabiliti dall'art. 8 del capitolato, questi ultimi depurati dei ribassi d'asta.

O) **Trasporto del materiale areostatico impiegato nelle escursioni e delle gabbie vuote per colombi viaggiatori.**

Per i trasporti del materiale areostatico impiegato nelle escursioni e per quelli delle gabbie vuote per colombi viaggiatori, che hanno inizio in località ove si eseguiscono le lanciate, lo speditore deve, finchè possibile, valersi di personale e mezzi proprî. Solo in casi d'assoluta necessità ricorrerà alle imprese od ai mezzi del commercio, secondo ravviserà più conveniente, sia per la spesa che per la sollecitudine nell'eseguimento del trasporto.

Le dette gabbie vuote, che occorra spedire per ferrovia, saranno dichiarate sui documenti ferroviarî « *gabbie vuote di ritorno* ».

P) **Trasporti da località ove non ha sede il rappresentante.**

Pei trasporti che occorressero da località nelle quali le imprese non sono tenute, ai termini del § 14, ad avere un rappresentante nè a farvi eseguire il servizio da altro rappresentante, secondo le annotazioni dell'elenco allegato n. 1 al capitolato, l'operazione di presa (se il trasporto fa capo a stazione ferroviaria, tramviaria, lacuale o fluviale) o il percorso per via ordinaria, sono fatti eseguire sempre ed esclusivamente a cura dell'amministrazione militare col mezzo più conveniente, pattuendo il prezzo di volta in volta, essendo assolutamente vietato, anche nei luoghi ove le imprese avessero un rappresentante per la sola operazione di resa, di rilasciare la lettera di vettura.

Per l'operazione di *resa* la parte ricevente può valersi di qualunque mezzo, e quindi anche delle imprese, in quelle località ove esse sono tenute ad avere un rappresentante, rilasciando, in questo ultimo caso, la lettera di vettura pel trasporto dalla stazione ferroviaria, tramviaria, lacuale o fluviale, al magazzino di destinazione.

9. Se l'amministrazione militare si valga delle facoltà consentitele dal § 23, la spedizione per ferrovia deve essere sempre fatta *direttamente* dalla parte speditrice, sotto l'osservanza di

tutte le disposizioni contenute nel regolamento (ed. 1903) per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie e del relativo atto addizionale 18 dicembre 1902, e quindi con la produzione della richiesta modello *C* (*parte 3ª*) e degli ordinari documenti di trasporto lettera di porto o nota di spedizione), oppure di questi ultimi soltanto, secondo che s'intenda fruire della tariffa militare o di quelle del pubblico.

10. Per la presa o la resa dei materiali in altro piano soprastante o sottostante, cui si acceda per mezzo di rampe o scale, per la vuotatura di sacchi, l'ammassamento del grano, l'accatastamento dei materiali, ecc. (§ 24-*a*), le amministrazioni militari, qualora non possano eseguire con personale e mezzi propri tali operazioni, si varranno delle Imprese o di facchini della piazza, secondo riconosceranno più economico, tenuto conto dei compensi stabiliti per tali servizi (§ 143). In caso si ricorra a facchini, la mercede sarà pattuita di volta in volta e non si dovrà perciò fare alcun contratto continuativo.

11. La richiesta di carri e di quadrupedi per trasporti di materiali (§ 24-*b*) potrà essere fatta soltanto quando esigenze di servizio lo impongano o quando sia prescritto dalle autorità che predispongono le grandi esercitazioni militari.

Le amministrazioni militari che chiederanno carri e quadrupedi dovranno attenersi strettamente alle disposizioni del predetto paragrafo circa l'idoneità di essi al trasporto che occorrerà eseguire, nonchè a quelle del § 146 tendenti a bene accertare le prestazioni fatte, perchè si possano poi liquidare giustamente i compensi dovuti. Quando richiedono quadrupedi isolati sia pel traino dei carri militari sia pel someggio dei materiali dovranno indicare all'impresa qual numero di conducenti desiderano per accompagnarli, limitando la richiesta allo stretto necessario.

Dovendo, a norma del § 42, ogni prestazione essere chiesta alle imprese con la lettera di vettura, si dovrà far uso di questa anche per la domanda di carri e di quadrupedi, indicandovi unicamente la specie ed il numero dei veicoli che occorrono e quello dei quadrupedi necessari sia pel traino sia pel someggio. Quindi sulle lettere di vettura non dovrà mai essere accennato ai materiali da trasportare.

12. Il grosso bagaglio da spedire *per ferrovia* non al seguito delle truppe deve *sempre* essere affidato alle imprese con la lettera di vettura, spettando loro di eseguire la presa e la resa.

L'amministrazione militare ha invece la facoltà di valersi di personale e mezzi propri:

a) per la presa e la resa del grosso bagaglio trasportato per ferrovia al seguito delle truppe;

b) per la presa e la resa del grosso bagaglio al seguito o no delle truppe, trasportato *interamente* per mare;

c) per l'esecuzione dell'intero trasporto, se questo può compiersi per via ordinaria.

13. Quando occorra prendere o collocare i materiali nella stiva dei pontoni o di altri consimili galleggianti (§ 26 - 2° capoverso) le amministrazioni militari procureranno di eseguire tali operazioni con mezzi propri. Solo in difetto di questi ricorreranno a facchini del luogo o alla carovana doganale, secondo il punto in cui trovansi ormeggiati i pontoni.

14. Se l'ufficio daziario, nel caso di cui al § 30, non restituisca le somme indebitamente riscosse per dazio di consumo, l'autorità destinataria dei materiali, pei quali tale dazio fu pagato, ne riferirà subito al Ministero.

Capo II.

Ordine per l'eseguimento dei trasporti per ferrovia e sulle vie ordinarie. — Lettera di vettura.

15 Ai trasporti per ferrovia è applicabile il regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (ed. 1903).

Tali trasporti, *di massima*, debbono eseguirsi a *piccola velocità*, eccetto che il piccolo peso della spedizione non renda più conveniente il trasporto a *grande velocità*.

Pei trasporti dei materiali dei servizi amministrativi l'autorizzazione di spedire le robe a grande velocità è data sempre dai comandanti di corpo d'armata, eccezione fatta soltanto pei trasporti dei generi e dei materiali delle sussistenze, di casermaggio, di vestiario e di servizio generale e cucina, pei quali, in casi di speciale urgenza, l'autorizzazione può essere data, sotto la loro responsabilità, dai direttori di commissariato militare e dai comandanti di corpo o deposito che ne informeranno poi, di volta in volta, il rispettivo comandante di corpo d'armata.

I magazzini centrali sono peraltro autorizzati a fare a *grande velocità* le spedizioni dirette alla *Commissione permanente per l'esame delle robe consegnate nei magazzini centrali militari*.

Pei trasporti dei materiali d'artiglieria e di quelli del genio devono osservarsi le disposizioni dei regolamenti per il servizio del materiale delle dette armi.

Pei trasporti dei materiali del genio l'autorizzazione è data dai comandanti di corpo d'armata e, in casi di speciale urgenza, dai comandanti del genio.

Il trasporto delle biciclette nuove od usate potrà essere eseguito a *grande velocità* quando i corpi, che devono sostenere la spesa, lo ritengano necessario.

16. L'uso dei treni diretti ed accelerati dev'essere limitato ai casi di *evidente urgenza* e fatto colle norme seguenti:

a) per il trasporto dei materiali d'artiglieria l'autorizzazione di valersi dei predetti treni è data dal comandante del corpo d'armata; però per le spedizioni d'*assoluta urgenza* l'autorizzazione viene data dai comandanti d'artiglieria, dalle autorità territoriali superiori, dagli ispettori e dal direttore superiore delle esperienze, giusta il § 239 dell'istruzione sul servizio del materiale d'artiglieria;

b) per il trasporto dei materiali del genio l'autorizzazione è data dai comandanti di corpo d'armata; però, per le spedizioni di *assoluta urgenza*, l'autorizzazione viene data dai comandanti del genio, dalle autorità territoriali superiori e dagli ispettori del genio;

c) per il trasporto del pane che si spedisce direttamente dai panifici militari, del vestiario e dell'equipaggiamento, l'autorizzazione è data dal comandante del corpo d'armata;

d) per il trasporto del materiale sanitario le autorità militari possono valersi dei predetti treni:

se trattisi di spedizioni *che abbiano carattere d'urgenza*, e destinate alle Colonie italiane in Africa od a truppe italiane all'estero, ogni qual volta ciò sia indispensabile per far giungere i materiali in tempo al porto d'imbarco;

se trattisi di spedizioni in caso di epidemie, inondazioni, terremoti o in altre consimili circostanze straordinarie, in cui *sia riconosciuta l'urgenza* di far arrivare sul posto i materiali.

In tutti gli altri casi l'autorizzazione sarà data dal Ministero e potrà essere promossa dai comandanti di divisione o, quando ne sia il caso, da un'altra autorità superiore.

17. La via da seguire deve essere indicata sulla lettera di vettura solo quando la si voglia tassativamente imporre per qualche speciale ragione, che s'indicherà sulla *lettera* stessa.

Se poi, per speciali considerazioni d'ordine militare o di sicurezza pubblica, il mittente ravvisi opportuno, pei trasporti degli esplosivi, di valersi del treno speciale, quantunque meno economico della via ordinaria, deve chiederne l'autorizzazione al comandante il corpo d'armata, che ne informerà il Mini-

stero (*Direzione generale revisione dei conti*) affinchè ne possa tener conto nella liquidazione degli averi dell'impresa interessata.

È però sempre da escludere l'impiego del treno speciale pei trasporti di esplosivi sulle linee e sui tronchi di linea sui quali, pur non effettuandosi treni merci ordinari, hanno corso dei treni facoltativi giornalieri per merci, ritorno di materiale vuoto o di locomotive, che possono trasportare qualsiasi quantità di esplosivi delle tre ultime categorie. Parimente, salvo i casi di assoluta urgenza, non è ammesso l'uso del treno speciale quando esistano facoltativi settimanali, bisettimanali, ecc.

18. Se, nel caso previsto dal n. 1 — secondo capoverso — la sede del rappresentante disti più di 5 km. dal luogo in cui deve aver principio il servizio, la lettera di vettura e la ricevuta di cui al § 39 saranno mandate per posta al comando dell'arma dei carabinieri reali, nella cui giurisdizione risiede il rappresentante, perchè ne curi il sollecito recapito La dichiarazione di ricevuta, vistata da chi ne avrà fatto il recapito, sarà poi dal detto rappresentante consegnata all'amministrazione speditrice, all'atto in cui si presenterà per ritirare i materiali (§ 55).

19. Giusta il § 55 è obbligo di ciascun rappresentante di accertarsi, all'atto in cui ritira la lettera di vettura, che questa sia in tutto regolare e corredata dai prescritti documenti. Non di meno, anche ad evitare possibili contestazioni, le autorità militari cureranno che tali lettere siano sempre compilate con ogni diligenza tenendo conto sia delle avvertenze poste sul frontispizio dei relativi registri e a tergo delle medesime, sia delle norme che seguono, ed inoltre completate con quelle indicazioni che fossero necessarie per l'eseguimento e la tassazione dei trasporti sulle ferrovie, in relazione al Regolamento pei trasporti militari.

Nell'apporre le firme e nel far uso di bolli non si devono impiegare inchiostri di anilina e deve curarsi che le firme e le impronte dei bolli risultino leggibili, e così pure che tutte le correzioni di cifre e diciture e le abrasioni siano sempre vidimate da chi le fa o le autorizza.

Nei casi di cui ai numeri 15, 16 e 17 sarà indicata nella lettera di vettura, con apposita annotazione, l'autorità che consentì il trasporto delle robe *a grande velocità ordinaria, con treni diretti od accelerati, con treno speciale.*

20. Giusta le *avvertenze* alla tabella allegato n. 10 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (ediz. 1903), per i vei-

coli e per gli affusti *da spedir e montati* (1), che debbono percorrere un tratto di ferrovia, sarà indicato sulle lettere di vettura il *numero d'ordine* dei medesimi quale risulta dalla tabella stessa, nonchè i pesi relativi, ed inoltre:

a) se i veicoli sono a due od a quattro ruote;

b) se quelli *a due ruote* sono con timone o con stanghe;

c) se sono *vuoti; vuoti, ma con parti di ricambio ed accessori; carichi della dotazione regolamentare;*

d) se hanno un *carico eventuale,* specificandone la natura ed anche il peso solo se trattisi di esplosivi.

I veicoli adottati dopo la pubblicazione della detta tabella, e fino a quando non vi siano compresi, saranno specificati con norme uguali alle preaccennate, dovendo, agli effetti del trasporto sulle ferrovie, essere assimilati ai veicoli congeneri per peso, composizione e forma.

21. Per i rottami di metalli da spedire per ferrovia, deve sempre indicarsi sulla lettera di vettura la loro specie ed il peso per specie; e per i proietti, le bocche da fuoco, le macchine, gli strumenti di metallo, di quale specie di metallo e se sono *fuori servizio*.

Se i materiali *fuori servizio* sono destinati alla rifusione, le lettere di vettura debbono essere corredate da un certificato dell'autorità militare comprovante che sono *inservibili e da rifondere.* Di questo certificato, che l'impresa produrrà alle amministrazioni ferroviarie, dovrà farsi menzione sulle lettere di vettura.

Le diverse specie dei predetti materiali *fuori servizio* o di rottami devono essere consegnate alle imprese in colli separati. Se si tratti di rottami da spedire *alla rinfusa*, dovranno farsi tante spedizioni quante sono le specie dei materiali o dei rottami, ciascuna corredata da apposita lettera di vettura.

22. Per le casse vuote di legno greggio (*nuove* od *usate*) dovrà indicarsi sulle lettere di vettura la loro vera nomenclatura e l'uso cui sono destinate; ad esempio: *cassa vuota di legno greggio nuova* (od *usata*) *mod. 1883 pel trasporto di galletta.* Le maggiori tasse che si dovessero pagare per l'omissione di tali indicazioni saranno a carico di chi firmò la lettera di vettura.

---

(1) I casi nei quali i veicoli e gli affusti debbono spedirsi *montati* e quelli in cui debbono mandarsi *smontati* (§ 90 del Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie — ed. 903) nonchè le norme per l'imballaggio dei veicoli da spedirsi *smontati* risultano dai nn. 14 e 15 del foglio d'ordine O. — Es. 1904-05 del Ministero della guerra — Direzione generale artiglieria e genio. — Divisione artiglieria.

23. Occorrendo spedire contemporaneamente casse vuote usate per cartucce, parti di cartucce e materiali da imballaggio delle cartucce medesime, come: bossoli, caricatori, invogli di legno e di cartoncino, fasciature di nastro e stoppa, si dovranno riunire i materiali suddetti nel numero di casse strettamente necessario, indicando per ciascuna di esse sulla lettera di vettura il contenuto, il peso e i dati di misurazione.

In massima i bossoli devono essere spediti riposti nei relativi caricatori ed invogli di cartoncino, giusta il § 122 della Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi, ed in tal caso sulla lettera di vettura si deve dichiarare « *Bossoli riposti nei relativi caricatori* (o nei relativi invogli di cartoncino) ». Ogni spedizione non dovrà essere minore di 200 kg.

24. I trasporti di esplosivi in partenza dal R. polverificio sul Liri, qualunque ne sia l'entità, debbono essere eseguiti fino alla stazione di Arce per mezzo del binario di raccordamento.

Nel caso che sul tratto Arce-Roccasecca venisse soppresso il servizio dei convogli giornalieri facoltativi, il Regio polverificio è autorizzato ad ordinare il treno speciale dalla stazione di Arce a quella di Roccasecca. Quando occorra il treno speciale e le spedizioni siano dirette a più destinatarî, la direzione del polverificio, eseguirà una spedizione complessiva per il tratto da Arce a Roccasecca — stazione e tante altre da Roccasecca — stazione per oltre, quanti sono i diversi destinatari.

25. Poichè si sono notevolmente ridotti i termini per la *presa*, si è stabilito nel capitolato (§ 51) che non potrà mai chiedersi la *presa d'urgenza*; però, quando interessi che un trasporto abbia principio nello stesso giorno in cui se ne dà l'ordine, dovrà curarsi che la lettera di vettura sia recapitata al rappresentante dell'impresa prima delle ore 9. L'*urgenza* è invece ammessa per la *resa* o per il *trasporto per via ordinaria*, ma la relativa domanda verrà fatta soltanto quando ciò sia *assolutamente indispensabile*.

26. I *riscontri* da rilasciare a norma del § 52 debbono essere tanti quante le lettere di vettura cui si riferiscono. Su ognuno di essi dovrà richiamarsi la lettera di vettura che è destinato a corredare, indicandone il numero e la data.

27. In relazione al § 54 le amministrazioni speditrici debbono aver presente che il determinare la stazione d'appoggio delle spedizioni spetta alle imprese, che debbono conteggiare sempre i trasporti in base alla via ed ai mezzi più economici. Perciò le dette autorità si asterranno dall' indicare sulla lettera

di vettura la stazione in cui deve aver principio o termine la spedizione, eccetto che speciali ragioni non le consiglino di farla appoggiare ad una determinata stazione; ma in tal caso terranno presenti le facoltà di servizio richiamate nel paragrafo suddetto.

28. Le somme che i rappresentanti delle imprese pagheranno ai corpi, uffici, stabilimenti, ecc. per ottenere i duplicati delle sezioni *A* e *B* della lettera di vettura (§ 57) andranno a favore del fondo col quale le amministrazioni suddette provvedono all'acquisto dei registri delle lettere di vettura.

Del rilascio dei duplicati sarà sempre presa nota sulla matrice del registro dal quale fu staccata l'originaria lettera di vettura.

Dei duplicati pei trasporti a carico del bilancio, che le autorità militari rilasciano (§ 57), dev'essere trimestralmente mandato un elenco al Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*).

29. Di massima le autorità militari non potranno ordinare alle imprese di prelevare giornalmente più di 500 quintali se trattasi di farina, grano od avena, o più di 200 quintali se trattasi di altri generi o materiali (§ 61). Se però speciali ragioni d'urgenza consiglino di far prelevare giornalmente i generi ed i materiali in quantità eccedenti le suaccennate (§ 62), le amministrazioni militari potranno impartire l'ordine relativo, ma sulla lettera di vettura esporranno le ragioni che lo determinarono.

30. All'atto della spedizione delle robe, se queste sono di proprietà dello Stato, il mittente trasmette al destinatario la richiesta di scarico, come è prescritto dal § 497 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi; se si tratta, invece, di robe di proprietà di un corpo, trasmette una nota delle medesime.

Con la trasmissione delle suddette richieste o note è pure fatto conoscere al destinatario il giorno nel quale le robe furono consegnate alle imprese, le condizioni del trasporto e, se del caso, i mezzi prescritti per compierlo, il numero e la data della lettera di vettura e l'indicazione relativa al magazzino di resa. Se però il mittente non è in grado di apporre sulla lettera di vettura quest'ultima indicazione, ne deve avvisare il destinatario perchè questi, a sua volta e in tempo utile, fornisca per iscritto tale necessaria indicazione al rappresentante dell'impresa cui spetta d'eseguire la resa (§ 49). Ricevuti i materiali, il destinatario apporrà l'indicazione stessa sulla sezione *B* della lettera di vettura per completarla.

Quando la spedizione debba compiersi *in parte* per mare, i mittenti sono pure tenuti a dare avviso in tempo utile e, quando occorra, anche prima della spedizione ed anche telegraficamente, alle autorità incaricate di far proseguire i materiali per mare, del numero dei colli componenti la spedizione stessa, del loro contenuto, dell'imputazione della spesa di trasporto, ecc., perchè possano predisporre i mezzi necessari per eseguire la rispedizione.

Uguale avviso è poi dato da chi eseguisce la spedizione per mare a chi deve riceverla e provvedere quindi eventualmente per farla giungere a destinazione.

Capo III.

Trasporti da porto a porto e trasporti da eseguirsi parte per ferrovia e parte per mare. — Disposizioni speciali pei trasporti da e per le isole.

31. Pei trasporti da porto a porto, che convenga far eseguire per mare, la consegna dei materiali alla Società di navigazione generale italiana viene fatta secondo le norme pei trasporti sul mare. (Convenzione 6 dicembre 1899 — *Atto* 219 del 1899, e relativa istruzione — *Atti* 77 del 1900 e 38 del 1903).

Per il trasporto dei materiali dai magazzini alle banchine e viceversa le dette autorità procureranno di valersi di personale e mezzi proprî, richiedendoli anche, ove occorra, al comando del presidio; altrimenti dovranno affidare il trasporto alle imprese con lettera di vettura. E' *assolutamente* vietato di valersi dei mezzi del commercio.

La ricognizione dei materiali all'atto dello sbarco sarà fatta con le norme prescritte pei trasporti sul mare.

32. Pei trasporti misti (ferrovia e mare) si osservano le norme seguenti:

a) il mittente procura di consegnare alle imprese i materiali in modo che arrivino al porto d'imbarco in tempo debito per essere caricati sui piroscafi in partenza;

b) il mittente indirizza le spedizioni che partono dall'interno del continente o della Sicilia all'autorità militare che nel porto d'imbarco è incaricata delle rispedizioni (§ 30 della citata istruzione);

c) su ciascuno dei colli componenti la spedizione il mittente, oltre l'indicazione dell'autorità militare cui dev'esserne fatta la definitiva consegna e del luogo ove risiede, deve ag-

giungere anche quella dei comandi, delle direzioni, delle sezioni o degli uffici cui sono indirizzati per il successivo imbarco;

d) sulle lettere di vettura da rilasciarsi alle imprese per i trasporti che debbano percorrere un tratto di mare, il luogo di *resa* da indicarsi è il magazzino che nei porti sopra menzionati è destinato quale deposito temporaneo; inoltre sarà indicato, fra parentesi, il destinatario definitivo.

Parimente sulle lettere di vettura per i trasporti che provengono dalla via di mare, oltre l'indicazione del mittente deve porsi, sempre fra parentesi, quella della autorità che fece iniziare il trasporto;

e) al ricevere dei colli, l'autorità militare di cui alla lettera *b*) procede alla loro ricognizione, e verifica il contenuto di ciascuno dei colli stessi soltanto quando siano danneggiati, presentino qualche traccia di manomessione o indizio di danni, non corrispondano *precisamente* al peso indicato sulla lettera di vettura o sulla polizza di carico e, se furono piombati o suggellati, non abbiano i piombi od i suggelli intatti. In questi casi la verificazione ha luogo con le modalità prescritte rispettivamente dal capitolato e dalle citate convenzione ed istruzione pei trasporti sul mare, e delle eventuali mancanze od avarie è fatto constare mediante verbale da firmarsi dai rappresentanti dell'autorità militare e, secondo casi, da quelli delle imprese o da quelli della Società di navigazione generale italiana. Compiuta la verificazione, i colli sono ricondizionati nei modi prescritti (§ 67 e seguenti) e tutta la spedizione è consegnata, secondo i casi, alla Società di navigazione generale italiana od all'impresa competente;

f) la consegna dei materiali alla Società di navigazione generale italiana è fatta con le norme prescritte dal n. 31.

33. Per i materiali che le amministrazioni militari residenti nei porti di mare debbono mandare in Sardegna o nelle sue isole, e viceversa per quelli che le amministrazioni che ivi hanno sede debbono, alla lor volta, spedire ai detti porti, valgono le norme del n. 31.

Dell'eseguita spedizione le dette amministrazioni devono dare avviso, secondo i casi, alla sezione di commissariato di Cagliari, al comandante del presidio della Maddalena, al capo dell'Ufficio militare d'imbarco di Golfo degli Aranci od al capo stazione in Porto Torres della Compagnia Reale delle ferrovie della Sardegna, incaricato dall'amministrazione militare di far eseguire le operazioni di presa e resa e di far proseguire le spedizioni

fino a destinazione. A tale scopo saranno mandati a quest'ultimo i documenti necessari.

34. Quando i materiali diretti alla Sardegna o alle sue isole, o che ne provengono, sono spediti da autorità aventi sede nell'interno del continente o della Sicilia, o sono ad esse destinati, valgono le disposizioni dei n. 31 e 32.

35. Per le spedizioni dirette alle isole minori o di là provenienti, che possono eseguirsi coi piroscafi della Società di navigazione generale italiana, devono osservarsi le disposizioni di massima date coi numeri precedenti, tenendo pure conto che le spedizioni debbono essere appoggiate a quel porto del continente o della Sicilia passando pel quale il trasporto risulti, nel suo complesso, il meno costoso in rapporto ai tratti da percorrere sul mare e sulle ferrovie.

Per le spedizioni dirette ad isole, o provenienti da isole non toccate da linee della Società predetta, ma di altre Società, si avrà pure presente:

a) che le spedizioni da e per le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta debbono essere indirizzate alla direzione di commissariato militare di Napoli ed affidate, per il percorso marittimo, alla Società napoletana di navigazione a vapore in base alla convenzione 3 settembre 1903 (*Atto* 321 del 1903);

b) che le spedizioni dirette alle isole Eolie, o di là provenienti, devono essere indirizzate alla sezione di commissariato militare di Messina ed affidate, per il percorso marittimo, alla Società siciliana di navigazione a vapore;

c) che le spedizioni dirette alle isole Tremiti, o di là provenienti, devono far capo alla direzione di commissariato militare di Ancona od a quella di Bari, secondo la convenienza, ed essere affidate, per il percorso marittimo, alla Società di navigazione « Puglia ».

36. L'ammontare dei trasporti per la via di mare, di cui nel presente capo, è pagato dall'autorità militare che eseguisce la spedizione.

37. Le amministrazioni militari incaricate nei porti di far proseguire le spedizioni o per ferrovia o per mare dovranno provvedere alla compilazione di tutti i documenti necessari (lettere di vettura, riscontri, richieste mod. C., polizze di carico, ecc.).

CAPO IV.

Imballaggio, consegna e pesatura dei colli. — Verificazione dei colli a destinazione. — Dichiarazione di ricevuta sulle lettere di vettura.

38. Per l'imballaggio dei colli le amministrazioni militari si atterranno strettamente alle norme contenute nei §§ 67 e seguenti.

39. Preparati i materiali per il trasporto, il mittente, alla presenza del rappresentante dell'impresa, ne fa la pesatura, registrandone sulla matrice e sulle due parti della lettera di vettura i risultati parziali in cifre e il risultato totale in tutte lettere, e quindi ne fa la consegna al detto rappresentante.

I mittenti, in mancanza di mezzi propri per la pesatura dei materiali da spedire, ricorreranno, per quanto possibile, al peso pubblico od anche ai mezzi di privati.

Quando il peso non possa essere *precisato* dal mittente, dovrà farsene risultare sulla lettera di vettura.

40. I mittenti dovranno aver la massima cura nel pesare i materiali che debbono essere spediti, allo scopo di ottenere sempre un peso esatto ad evitare contestazioni per le differenze che si verificassero in arrivo. All'uopo dovranno sempre accertarsi che i mezzi da adoperare per la pesatura funzionino con perfezione. Essi non dovranno inoltre mancare di far cenno sulla lettera di vettura, come prescrive il § 75, del modo col quale la pesatura fu eseguita.

I riceventi dovranno avere uguali cure nell'eseguire l'accertamento del peso, seguendo, nel farlo, lo stesso sistema adottato dal mittente (§ 81).

41. Quando trattasi di spedire casse vuote usate, il mittente deve innanzi tutto accertarsi del loro stato d'uso, per riconoscere se siano in condizioni tali da valere la spesa del trasporto.

Qualora le casse risultino in buono stato d'uso, cioè ancora atte al servizio cui sono destintate, se ne farà constare mediante dichiarazione da firmarsi dal rappresentante della competente impresa a' termini e per gli effetti dei §§ 74 e 90.

Le casse da considerarsi come inservibili non dovranno mai essere spedite.

I mittenti sono responsabili delle conseguenze dell'inosservanza di siffatte prescrizioni (§ 90).

42. Essendo dovuto alle imprese il rimborso dei diritti di

sosta qualora il ricevente non dia loro, nel termine prescritto per il ritiro dei materiali, l'autorizzazione di togliere dalla stazione d'arrivo gli esplosivi ivi giunti, l'autorizzazione dovrà essere data con la maggiore possibile sollecitudine, indicando l'ora in cui la *scorta*, quando sia ordinata giusta il § 78, si troverà in stazione.

43. Se occorra suddividere i materiali di una spedizione in arrivo fra più stabilimenti, magazzini o forti, come è previsto dal § 85, e così pure quando necessiti farli consegnare in luogo diverso da quello risultante dalla lettera di vettura, il destinatario, appena avuta la comunicazione di cui al precedente n. 30 o l'avviso dell'arrivo a' termini del § 78, trasmette al rappresentante l'ordine per la suddivisione dei materiali insieme con tante lettere di vettura quanti sono gli stabilimenti, i forti o i magazzini predetti, o il semplice ordine scritto per la differente loro destinazione, prima che i materiali siano tolti dalla stazione ferroviaria d'arrivo, allo scopo di evitare spese per trasporti fra l'uno e l'altro forte, stabilimento ecc. della stessa piazza.

Se per trascuranza dell'autorità militare competente l'ordine per la suddivisione non fosse dato in tempo utile e occorresse compensare l'impresa pei nuovi trasporti, le spese per questi ultimi saranno a carico della detta autorità.

44. Giunti i materiali a destinazione, il ricevente procede, nei termini prescritti dal § 79, alla loro verificazione alla presenza di un ufficiale (delegato dal comandante del presidio di volta in volta o per un determinato periodo di tempo), il quale rappresenterà il mittente, e del rappresentante dell'impresa destinataria nell'interesse di questa.

Quando si tratti di verificare oggetti di armamento, bufetterie, bardature o carreggio, il detto ufficiale sarà scelto di preferenza fra gli ufficiali di artiglieria.

Le direzioni d'artiglieria osserveranno inoltre le speciali norme stabilite dal regolamento per il servizio del materiale dell'arma.

45. La verificazione dei colli dev'essere fatta con la maggiore possibile accuratezza, esaminando minutamente le condizioni esterne dell'imballaggio, per accertare se vi siano tracce di manomessioni o indizio di danni interni.

46. Quando, a norma del § 81 — primo capoverso, non deve farsi la verificazione del contenuto dei colli in contradditorio del rappresentante dell'impresa, vi si dovrà procedere poi egualmente, nell'interesse del mittente, alla presenza dell'ufficiale a ciò delegato, il quale, se la ricognizione non possa ultimarsi

nello stesso giorno in cui ebbe inizio, deve prendere le cautele che, riguardo al mittente stesso, riterrà del caso.

47. Quando, a norma del § 81 — secondo capoverso, debba farsi la verificazione interna dei colli alla presenza del rappresentante dell'impresa, e tale verificazione non possa aver luogo all'atto della consegna dei materiali, il destinatario è tenuto ad avvertire in tempo utile il rappresentante stesso affinchè possa assistere alla suddetta verificazione. Di tale comunicazione, l'autorità militare si farà rilasciare ricevuta dall'impresa con l'indicazione dell'ora in cui le pervenne.

Delle conseguenze dell'inosservanza di queste prescrizioni è responsabile il destinatario.

48. La ricevuta viene apposta sulla lettera di vettura non appena compiuta la verificazione dei colli e, occorrendo, quella del loro contenuto. Non devono perciò in alcun caso firmarsi, quali equivalenti, le dichiarazioni di ricevuta, che fossero esibite ai destinatari, con appositi stampati, dai rappresentanti delle imprese.

Nella ricevuta sarà indicata, agli effetti dei termini di resa, la data in cui la spedizione fu consegnata e non quella in cui ebbe termine la ricognizione dei materiali.

Le lettere di vettura così completate debbono subito essere restituite ai rappresentanti predetti, in prova dell'eseguita consegna della spedizione.

49. La dichiarazione di ricevuta deve contenere normalmente *le sole indicazioni prescritte dal modello*, fra cui quella della *resa d'urgenza*, se questa abbia avuto luogo.

Quando però consti *di fatto* al ricevente che per un trasporto compiuto interamente all'infuori di ogni percorso ferroviario, tramviario, ecc. (§ 139) furono impiegati mezzi speciali, egli dovrà, nella dichiarazione di ricevuta, indicare il mezzo adoperato, per quale percorrenza e per quali motivi. Tali indicazioni non escludono le eventuali rettifiche per parte del Ministero.

Ad ogni modo, dell'esattezza di dette indicazioni sarà personalmente responsabile chi avrà firmata la dichiarazione di ricevuta.

50. Il destinatario, dopo apposta la dichiarazione di ricevuta sulla lettera di vettura, rimanda tosto quietanzate al mittente le richieste di scarico o le note delle robe, di cui al n. 30 della presente istruzione, osservando, in caso di mancanze, la disposizione del § 441 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi.

Per le spedizioni che interessano il territorio di più lotti, alle dette richieste viene unita la dichiarazione di ricevuta prescritta dal § 81 penultimo capoverso.

Capo V.

Accertamento delle mancanze e dei danni.

51. Nei casi di mancanze o di danni nei materiali trasportati, il ricevente compila, in contradditorio, secondo i casi, dei rappresentanti del mittente e dell'impresa, o soltanto del primo, apposito verbale conforme ai modelli B o C, per far constatare a chi spetti la responsabilità, cioè se all'impresa od al mittente, determinare l'importo delle mancanze e dei danni e farne l'addebito. Si avrà cura, prima ancora di passare ad altre constatazioni, di accertare le condizioni dell'imballaggio esterno dei colli ed il loro peso all'atto della consegna; le risultanze di tale esame saranno in sorte nel verbale.

È obbligo del destinatario di prestarsi, nell'interesse sia dell'impresa sia del mittente, a tutti gli accertamenti che saranno ritenuti necessari. È per contro vietato al destinatario di esprimere nei verbali d'addebito alle imprese giudizi, oltre quelli prescritti, che possano influire sul giudizio che il Ministero è tenuto a pronunciare (§ 104).

52. Nei casi in cui non sia provata la responsabilità nè del mittente nè delle imprese, il Ministero potrà disporre che l'ammontare dei danni sia posto a carico dell'amministrazione militare.

53. Quando si riscontrino mancanze di materiali o questi siano divenuti inservibili, il ricevente si regolerà come è prescritto dal § 500 del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi.

Per le avarie imputate al mittente, questi dovrà rimborsare l'importo al ricevente.

Le contestazioni che sorgessero fra le due parti circa gli addebiti, saranno subito, da quella che si ritiene lesa, sottoposte alla decisione del Ministero.

In ogni caso poi, è obbligo del ricevente di conservare in magazzino tutti i colli che diedero luogo alla compilazione del verbale col loro *completo* imballaggio, sino a che o il mittente abbia accettato l'addebito o su questo siasi pronunciato il Ministero.

Se, per l'inosservanza di quest'ultima disposizione, non fosse

possibile far procedere agli accertamenti ritenuti necessari nell'interesse del mittente, l'addebito sarà a carico di chi non si attenne alla prescrizione medesima.

Però, se imprescendibili ragioni di servizio o la natura delle robe impediscano di ottemperare a quanto è sopra prescritto (quarto capoverso), i destinatari saranno autorizzati a servirsi dei generi e dei materiali ricevuti; ma dovranno fare di ciò menzione nel verbale specificando i motivi.

54. Il valore delle mancanze e dei danni resta a carico del ricevente, se, all'arrivo dei colli, questo non abbia adempiuto a tutte le formalità prescritte per la loro constatazione.

55. Dei verbali d'addebito alle imprese (§ 97) le amministrazioni militari manderanno *tre copie* al Ministero (*Direzione generale dei servizi amministrativi — Divisione casermaggio e trasporti*) ed una al mittente. Tali copie verranno trasmesse non appena compilati gli originali. Una di quelle da mandare al Ministero non dovrà essere autenticata.

Dei verbali d'addebito al mittente sarà invece mandata al Ministero ed al mittente stesso *una sola copia.*

56. Per le mancanze e gli addebiti di materiali indirizzati a stabilimenti in Napoli per essere spediti alla Colonia Eritrea saranno anche osservate le prescrizioni dei numeri 117 e seguenti dell'*Atto* 2 del 1904.

57. Se, a termini § 99 — secondo capoverso, sia stata richiesto l'intervento del pretore per l'accertamento dello stato dei materiali sui quali vi fu contestazione, l'autorità militare ne chiederà una sola copia al cancelliere della pretura e la manderà al Ministero.

58. Se un verbale di addebito (§ 97) non possa venir confermato alle imprese nei termini stabiliti dal § 104 per la mancata trasmissione delle relative copie al Ministero, e si decada quindi dal diritto di essere indennizzati dalle medesime, l'ammontare dell'addebito sarà a carico di chi omise tale trasmissione.

Qualora poi, nel caso di cui al § 103, il mittente non compili il verbale di addebito per mancata consegna di una spedizione e non ne mandi le prescritte copie al Ministero, l'ammontare dei materiali perduti sarà a carico del mittente stesso. Sarà invece a carico del destinatario se questo avrà omessa la notificazione prescritta dal paragrafo citato.

59. Se nelle eccezioni e riserve fatte dal rappresentante nel firmare il verbale siano circostanze di fatto che comunque ne invalidino la sostanza, l'autorità militare presso la quale fu

compilato il verbale stesso deve, nel trasmetterne le copie al Ministero (n. 55), esporgli tutte le considerazioni che, secondo i casi, riterrà opportune per metterlo in grado di pronunciarsi.

Capo VI.

Prescrizioni speciali per i trasporti di polveri, munizioni e fuochi di guerra, dinamite ed altri esplosivi.

60. Gli esplosivi, tanto sulle lettere di vettura quanto sui riscontri mod. 446, quando occorrono, debbono essere indicati con la categoria cui appartengono (11ª, 12ª, 13ª, 14ª) e con le denominazioni usate nell'allegato n. 9 alle *tariffe* e *condizioni* per i trasporti in ferrovia.

Gli esplosivi della categoria 11ª si possono anche spedire insieme con altri materiali che siano inerti, mai però con quelli delle categorie 12ª, 13ª, 14ª.

Il trasporto per ferrovia degli esplosivi della categoria 11ª può essere fatto a grande velocità purchè ogni spedizione sia composta di un sol collo di peso non maggiore di kg. 450.

Detti esplosivi della categoria 11ª, purchè confezionati in un sol collo di peso non maggiore di kg. 20, possono anche essere spediti sotto il regime della tariffa speciale n. 1 G. V, ferme sempre le condizioni stabilite dal precitato allegato 9 per il trasporto delle merci di tale categoria.

Gli esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª possono essere spediti solamente a piccola velocità con treni-merci ordinari, a meno che si tratti di una sola cassa regolamentare o di un cofano d'artiglieria, che può essere inoltrato anche con treni misti.

61. In una stessa lettera di vettura, non si devono mai comprendere esplosivi appartenenti a diverse categorie; così ad esempio: casse di *fulmicotone* contenente almeno il 18 % d'acqua (categoria 12ª) e casse contenenti *cartocci per artiglierie* (categoria 13ª).

62. Quando i trasporti sono affidati alle imprese, i copertoni devono essere *sempre* ed *esclusivamente* forniti da esse per il percorso sulle vie ordinarie e da esse richiesti alle relative amministrazioni interessate pel percorso ferroviario o tramviario (§ 116).

Quando invece i trasporti sono eseguiti *direttamente* dalla amministrazione militare, mediante presentazione delle richieste mod. *C* (parte 3ª), sarà impiegato anche per il percorso ferro-

viario, se è possibile e conveniente, il copertone dell'amministrazione stessa. In tal caso la restituzione al mittente del copertone sarà eseguita gratuitamente per il percorso ferroviario, ai sensi dell'articolo 115 delle *tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate*, purchè sia presentata dallo speditore alla stazione ferroviaria la *nota di spedizione* (quella stessa cioè che serve per il pubblico) per il trasporto a grande velocità con esenzione di tassa, documento nel quale dev'essere apposta la seguente annotazione (1):

« La spedizione originaria da. . . . . fu eseguita a . . . . . velocità sotto il n. . . del giorno . . . . . dal (2). . . . . ».

Quando poi il mittente non potesse o non ritenesse conveniente di valersi dei propri copertoni, li richiederà, per il percorso sulle strade ferrate, alle amministrazioni ferroviarie o tramviarie, pagando i compensi stabiliti dalle tariffe e condizioni pei trasporti.

63. Per accompagnare esplosivi della categoria 11ª non occorre la scorta militare; ma l'autorità militare interessata designa una persona, fra quelle alla sua dipendenza, in relazione all'importanza del carico, perchè invigili ad impedire qualsiasi sottrazione o perdita durante il tragitto da magazzino a magazzino o da questo alla stazione e viceversa.

64. Per gli esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª è obbligatoria la scorta, eccetto che il peso della spedizione non superi i 50 kg. o la spedizione sia costituita da un solo cofano o da una sola cassa regolamentare. Però anche in questi ultimi casi si osserverà quanto è detto nel numero precedente.

65. Le spedizioni di esplosivi diretti alla Sardegna o alle isole minori devono essere indirizzate alla direzione, allo stabilimento o alla sezione d'artiglieria di Genova, Spezia, Civitavecchia e Napoli, oppure alla sezione di commissariato di Livorno, tenuto conto del più breve percorso ferroviario.

Giunta la spedizione in dette città, la direzione, lo stabilimento o la sezione predetti ne curano l'inoltro al destinatario con quel mezzo di cui sarà loro possibile disporre.

Norme analoghe a quest'ultima varranno per le spedizioni di esplosivi diretti alle isole di cui al n. 35.

---

(1) I dati relativi a quest'annotazione si desumono dal bollettino di consegna della spedizione originaria.

(2) Amministrazione militare mittente della spedizione originaria.

Capo VII.

Retribuzione dei trasporti — Contabilità
Indennizzi, per ritardi, avarie e mancanze.

66. Pei trasporti che, in base al capitolato, si affidano in tutto o in parte alle imprese con le lettere di vettura, i conti vengono liquidati direttamente fra il Ministero della guerra e le Imprese stesse. Le amministrazioni militari dovranno quindi, per tali trasporti astenersi dal fare qualsiasi pagamento alle imprese.

Le amministrazioni militari dovranno quindi, per tali trasporti, astenersi dal fare qualsiasi pagamento alle imprese.

67. I mittenti debbono, in quanto le esigenze del servizio lo consentano, raggruppare in una stessa spedizione la maggiore quantità di materiali per risparmio di spesa, fermo sempre il disposto dal § 44.

Avvenendo raggruppamenti di materiali pel cui trasporto ferroviario si debbano applicare differenti tariffe (ad esempio ad alcuni la tariffa militare, ad altri quella del pubblico, perchè più conveniente; oppure ad alcuni una tariffa del pubblico, ad altri un'altra), dovranno essere specificati distintamente i pesi d'ogni specie di materiale, affinchè per ciascuna possa essere applicata la relativa tariffa. Se il peso fosse stato invece dichiarato complessivamente, le amministrazioni ferroviarie avranno diritto di applicare all'intera spedizione la tariffa più elevata e della maggior somma sarà responsabile chi avrà firmata la lettera di vettura.

68. Pei trasporti fatti dalle imprese a carico delle masse dei corpi il Ministero manda a questi gli stralci dei conti di cui ai §§ 159 e 174.

Ricevuti tali stralci, le amministrazioni debitrici devono trasmettere, entro 15 giorni, al Ministero la dichiarazione di accettazione della somma cui ascendono i trasporti fatti per conto loro, o le osservazioni che credessero di dover fare.

Se un corpo, fra le partite addebitategli, ne trovasse taluna che devesse far carico ad un altro corpo, ne accetterà ugualmente l'ammontare, ma regolerà tosto la partita relativa direttamente coll'amministrazione interessata mediante operazione di conto corrente.

In caso di contestazione, il corpo cui venne fatto l'addebito ne riferirà subito al Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*) per le sue determinazioni.

Le spese liquidate saranno addebitate ai singoli corpi per mezzo dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari. (§ 1940 *Regolamento d'amministrazione*).

69. Di tutte le spese che le amministrazioni militari sosterranno per trasporti a carico del bilancio, nei casi previsti dal capitolato e dalla presente istruzione, esse chiederanno rimborso mensilmente al Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*) con rendiconti speciali mod. 400. Questi saranno tanti quanti i capitoli del bilancio sui quali debbono gravare le spese fatte, e la loro trasmissione dovrà essere eseguita nei 10 giorni successivi alla fine del mese al quale si riferiscono.

I rendiconti dovranno essere corredati da tutti i documenti necessari per giustificare le spese (sezioni di ricevuta dei modelli C — parte 3ª, quietanze delle altre somme pagate, ecc.); pei trasporti ferroviarii e tramviari dovrà inoltre esservi unito o la *ricevuta di spedizione* od *il bollettino di consegna*, secondo che il pagamento fu fatto in partenza od in arrivo.

Gli stabilimenti delle sussistenze continueranno però a compilare e trasmettere trimestralmente i rendiconti delle spese di trasporto.

70. Pei trasporti fatti direttamente dai corpi a carico delle rispettive masse, ognuno manderà pure mensilmente al Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*) tanti conti mod. allag. *D* quante le amministrazioni cui le spese devono essere addebitate, corredandoli coi documenti giustificativi nel modo indicato nel numero precedente.

Il Ministero, verificati i conti, li restituirà all'amministrazione da cui furono presentati, la quale conserverà presso di sè quello a carico della propria massa generale e trasmetterà gli altri ai corpi per conto dei quali si eseguirono i trasporti, chiedendo loro il rimborso delle spese mediante operazioni di conto corrente.

I conti mod. *D* saranno poi dai singoli corpi uniti alla rispettiva contabilità interna.

71. Le amministrazioni militari, qualora riscontrino errori di tassazione nelle spedizioni da esse fatte per ferrovia, tramvia, mare, ecc., dovranno subito chiedere, nei modi stabiliti, alla relativa amministrazione ferroviaria o società tramviaria o di navigazione, il rimborso del pagato in più.

Così pure, quando i materiali spediti per ferrovia e per tramvia, non siano giunti nei termini prescritti, dovranno chiedere alle amministrazioni responsabili il dovuto indennizzo per il ritardo (§ 130 del Regolamento pei trasporti militari sulle fer-

rovie). Nel firmare per lo svincolo dei materiali dovranno aggiungere le parole « con riserva » per cautelare i diritti dell'amministrazione nei casi di tardata consegna.

72. Se, all'atto dello svincolo delle spedizioni eseguite *direttamente* dalle amministrazioni militari, sorga nei destinatari il dubbio che i generi, i materiali, i veicoli ecc. abbiano subito avarie o siansi verificate sottrazioni, essi dovranno, prima di ritirarli, far procedere alle volute constatazione nei modi indicati dal § 128 del Regolamento dei trasporti militari sulle ferrovie. I relativi verbali dovranno essere subito mandati al Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*) a' sensi e per gli effetti del paragrafo ora citato.

73. Se la liquidazione dei rimborsi e degli indennizzi, dovuti alle amministrazioni militari nei casi di cui ai n. 71, secondo capoverso e 72, non avvenga prima di quando esse debbano mandare al Ministero i rendiconti mod. 400 (n. 69) ed i conti a carico delle masse (n. 70) i trasporti che li riguardano saranno compresi in conti suppletivi.

74. Per i trasporti di materiali che si effettuano nella Sardegna e nelle isole adiacienti, si dovranno osservare le norme seguenti:

a) per i trasporti eseguiti sulle ferrovie o comunque a pagamento diretto, se a carico del bilancio, il rimborso delle spese dovrà essere domandato al Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*) con rendiconto mod. 400; se invece le spese sono a carico dei corpi riceventi l'addebito a questi verrà fatto nel modo indicato al precedente n. 70;

b) per i trasporti affidati ai diversi appaltatori nell'isola in forza di contratti speciali col Ministero e il cui importo dev'essere pagato con mandati diretti da emettersi a favore degli appaltatori stessi, sarà mandata mensilmente al Ministero una richiesta di pagamento, in originale e copia, conforme al mod. allegato *E*, corredata da tutti gli ordini di trasporto.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

ALLEGATO A
(N. 8, lettera C dell'Istruzione)

RISULTATI

di esperimenti di carico di veicoli dell'amministrazione militare

su vagoni ferroviari.

ALLEGATO A
(N. 8, lettera *C* dell'Istruzione)

—

RISULTATI *di esperimenti di carico di veicoli dell'amministrazione militare su vagoni ferroviari.*

Numero d'ordine degli esperimenti	Carri ferroviari aperti a sponde mobili adoperati per gli esperimenti: Portata (Tonn.)	Carri ferroviari aperti a sponde mobili adoperati per gli esperimenti: Lunghezza (metri)	Veicoli militari esperimentati: Numero d'ordine	Veicoli militari esperimentati: Nomenclatura secondo la tabella allegato N. 40 al Regolamento	Esperimenti eseguiti: Quantità dei veicoli adoperati nell'esperimento	Esperimenti eseguiti: Particolarità del carico	*Osservazioni*
1	8	4,88	40	Carretta per cartucce . . .	2	—	L'esperimento vale anche per gli identici veicoli di cui ai N. 34 e 35 della tabella.
2			33	Carretta da battaglione (senza carico).	2	Due retrotreni e un avantreno.	
3			12	Fucina da campagna mod. 96	1 ½	Due avantreni ed un retrotreno.	
4			29	Carro m. 85 98 per munizioni da 87 B.	1 ½	Due avantreni e due retrotreni.	
5			12	Fucina da campagna mod. 96	2	Scomposti in 3 sale	
6	10	6	29	Carro mod. 85 98 per munizioni da 87 B.	1 ¼	—	
7			33	Carretta da battaglione (senza carico).	2	—	
8			40	Carretta per cartucce . . .	2	—	L'esperimento vale anche per i veicoli N. 34 e 35.

9	14	6,89	2	Carro da trasporto mod. 76 ordinario.	1	Occorre togliere il timone al carro.	Al veicolo N. 2 potrebbe sostituirsi uno degli identici veicoli N. 3 e 4;
			33	Carretta da battaglione . .	1	da trasporto.	
10			5	Carro da trasporto mod. 65.	2	Togliendo il timone ad un carro.	
11			5	Carro da trasporto mod. 65	1	Senza togliere il timone, ma forzandolo in basso	
			33	Carrette da battaglione . .	1		
12			6	Carro per feriti	1		
13			6	Carro per feriti	1	Togliendo il timone al carro.	
			33	Carrette da battaglione . .	1		
14			9	Carro di sanità	2	Togliendo i timoni	
15			12	Fucina da campaga mod. 96	2	Scomposta in 4 sale	
16	14	6,89	23	Carro affusto per cannoni da 75 B.	2 ½	Senza cannone e scomposto in 5 sale.	
17			29	Carro mod. 85/98 per munizioni da 87 B.	2	Somposto in 4 sale	
18			33	Carretta da battaglione . .	2	Munite di foraggiere.	
19			40	Carretta per cartucce . .	3	—	Esperimento valevole anche pei veicoli N. 34 e 35
20	8	4,86	23	Carro affusto per cannoni da 75 B.	1 ½	Senza cannone e scomposti in due affusti e un avantreno.	
21			26	Carro affusto mod. 44 per cannoni da 87.	1 ½	Senza cannone e scomposti in 3 sale.	

22	8	4,86	35	Carretta per munizioni da 87 B.	2	—	Esperimento valevole anche pei carri N 34 e 40
23			1	Carro dello Stato Maggiore.	1	Togliendo il timone al carro N. 1.	
			33	Carretta da battaglione . .	1		
24			20	Carro forte trasporto . . .	1	Togliendo il timone al carro N. 20.	
			33	Carretta da battaglione . .	1		
25			27	Carro affusto per cannone da 75 A.	2	Con cannoni e scomposto in 4 sale	
	12	6,72					
26			31	Carro per munizioni da 75 A.	2	Scomposto in 4 sale.	
27			40	Carretta per cartucce . . .	3	—	L'esperimento vale anche pei veicoli N. 34 e 35.
28			7	Carro per malati	2	Togliendo il timone.	
29			18	Carro da parco scoperto. .	2	Senza timone.	
30			14	Carro matto a ruote . . .	2	Con o senza la cassa e scomposti in 4 sale.	
31			44	Carro affusto d'assedio per cannone da 120.	2	Scomposti in 4 sale (carico fatto con la grue).	
32			44	Carro affusto d'assedio per cannone da 120.	3	Senza gli avantreni (carico fatto con la grue).	
	12	6,72					

			36	Carro affusto d'assedio per cannone da 149.	1 ½	Due retrotreni ed un avantreno (carico fatto con la grue).
34			4	Carro da trasporto mod. 76 da foraggio.	1	Togliendo il timone ad un carro.
			12	Fucina da campagna mod. 96	1	
35			14	Carro matto a ruote . . .	1	Completo.
36			14	Carro matto a ruote . . .	2	Senza la cassa e con un solo avantreno. I retrotreni disposti l'uno in senso inverso all'altro e con la coda dell'uno poggiante sul corpo dell'altro.
37	8	4,84	24	Carro affusto mod. 85/98 da 87 B.	1 ½	Senza cannone e scomposto in tre sale.
38			44	Carro affusto per cannone da 120.	1	Scomposto in 2 sale (carico fatto con la grue).
39			44	Carro affusto d'assedio per cannone da 120.	2	Senza aventreni (carico fatto con la grue).
40			56	Carro affusto d'assedio per cannone da 149	1	Scomposto in 2 sale (carico fatto con la grue).

41			27	Carro affusto per cannone da 75 A.	1 ½	Senza cannoni e scomposti in 3 sale.	
42			29	Carro mod. 85/98 per munizioni	1 ½	Scomposti in 3 sale	
43			31	Carro per munizioni da 75 A	1 ½	Idem	
44	8	4,80	37	Carro mod. 63/50 per cartucce	1 ½	Un retrotreno un avantreno e un retrotreno.	L'esperimento vale anche pel carro per cartucce mod. 63/44 (n. 36 della tabella).
45			37	Carro mod. 63/50 per cartucce	1 ½	Due avantreni ed un retrotreno.	Idem
46			37	Carro mod. 63/50 per cartucce	1 ½	Due retrotreni ed un avantreno.	Idem
47			37	Carro mod. 63/50 per cartucce	2	Scomposti in 4 sale	Idem
48	12	6,72	11	Carro per pane	2	Togliendo il timone ai due carri.	

ALLEGATO **B**
(n. 51 dell'Istruzione)

Verbali di addebito alle imprese (N. 51)

(1) . . . . . .

VERBALE *constatante le mancanze* (o le avarie) *riscontrate in una spedizione fatta dal* (2) . . . . . .

L'anno millenovecento . . . addì . . . . del mese di . . . in. . . . . .

SIA NOTO:

Che con lettera di vettura N. . . in data . . . . . (2) . . . . . di stanza in . . . . . spediva a quest (1) . . . . . N. . . (*colli, casse, botti, veicoli*, ecc.) (3) . . . . . per mezzo dell'Impresa del . . . lotto.

Che avendo il rappresentante dell' Impresa incaricata della resa, previo l'avviso prescritto dal § 78 del capitolato d'appalto (4), presentato i detti materiali, si radunava oggi la commissione prescritta, composta del signor . . . . . rappresentante del mittente, del signor . . . . . , rappresentante del ricevente e del predetto rappresentante signor . . . . . ;

Che verificatisi colla maggiore accuratezza i (*colli, casse, botti, veicoli*, ecc.) esaminandone minutamente le condizioni esterne ed accertandone il peso, è sorto il dubbio che alcuni di essi, durante il trasporto, fossero stati manomessi (*o avessero subito delle avarie*) poichè si è rilevato che le condizioni esterne dei colli ed il loro peso presentano queste irregolarità (5) . . . . . .

. . . . . .

Che in conseguenza si è proceduto all'apertura dei colli (*o delle casse, botti*, ecc.), per constatarne il contenuto (2) in relazione ai dati risultanti dai documenti trasmessi dal mittente per la spedizione in esame;

(1) Autorità ricevente che compila il verbale.
(2) Autorità militare mittente.
(3) Pei colli, casse, botti e simili aggiungere: «contenenti . . . . . ».
(4) Se non fu dato preavviso dovrà qui farsene cenno. Se poi i materiali siano presentati, per la consegna, da un semplice carrettiere e il rappresentante, benchè invitato, non sia intervenuto alla ricognizione dei materiali, se ne farà constare a questo punto.
(5) Con le norme indicate nelle lettere *d*) *e*) e *f*) del § 97 del capitolato esporre il peso riconosciuto e le irregolarità riscontrate nella condizione esterna, per effetto della quale si deve procedere all'apertura dei colli.

Che da tale ricognizione è risultato:

(*Segue la specificazione delle mancanze o delle avarie accertate, con le norme indicate nelle lettere* g), h), i) *ed* l), *del* § 97 *del capitolato, aggiungendovi tutte quelle indicazioni che, secondo i casi verificatesi, si stimassero necessarie per porre in grado il Ministero di pronunciarsi.*

Che ritenendosi tali mancanze (*o tali avarie*), pei motivi sovra esposti, imputabili alla Impresa del . . lotto (3), giusta il § 86 del capitolato, se ne pone a suo carico l'importo nella complessiva somma di lire . . . . .

E perchè consti di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

Il Rappresentante l'Impresa — Il Rappresentante la parte ricevente — Il Rappresentante la parte mittente

AVVERTENZE.

1. Il verbale dev'essere compilato non appena compiuta la verificazione e firmato, *seduta stante*, da tutti gli interessati.

2. Se la ricognizione non possa compiersi in un solo giorno, non dovrà compilarsi un verbale continuativo; ma si farà constare, giorno per giorno, con separato verbale, dei risultati delle verificazioni in esso compiute, indicandovi pure se i colli, i veicoli od i materiali sciolti non collaudati furono ritirati dal rappresentante della Impresa o rimasero custoditi nei magazzini dell'amministrazione militare.

3. Se la spedizione è fatta con più lettere di vettura, per ognuna di esse deve redigersi separato verbale.

L'*originale* del verbale dev'essere conservato dalla parte ricevente, che ne spedisce *tre copie* al Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*) ed un'altra alla parte mittente (n. 55).

Al rappresentante dell'Impresa deve rilasciarsi una copia *non autenticata* del verbale non appena questo sia stato compilato.

5. Se nelle eccezioni e riserve fatte dal rappresentante nel firmare il verbale siano esposte circostanze di fatto che comunque ne invalidino la sostanza, l'autorità militare presso la quale fu compilato deve, nel trasmetterne le copie al Ministero, esporre tutte le considerazioni che, secondo i casi, riterrà opportune per porlo in grado di emettere le proprie decisioni.

6. Le mancanze e le avarie, che avvenga di riscontrare nelle robe spedite, restano a carico della parte ricevente, se, all'arrivo dei colli, questa non abbia adempiuto a tutte le formalità prescritte per la loro constatazione.

---

(1) Pei veicoli e pei materiali sciolti si darà invece: « . . . . . si è proceduto alla ricognizione dei veicoli (o dei materiali) . . . . . ».

(2) Impresa che eseguisce la riconsegna dei materiali.

ALLEGATO **C**
(n. 51 dell'Istruzione)

Verbali di addebito alla parte mittente (n. 51)

(1) . . . . . .

VERBALE *constatante le mancanze* (o le avarie) *riscontrate in una spedizione fatta dal* (2). . . . . .

L'anno millenovecento. . . . . addì . . . del mese di . . . . . in . . . . . .

SIA NOTO:

Che con lettera di vettura N. . . in data . . . . . (2) . . . . . di stanza in . . . . . spediva a quest (1) . . . . . N. . . . . (*colli, casse, botti, veicoli*, ecc.) (3) . . . . . per mezzo dell'Impresa del . . lotto.

Che avendo il rappresentante dell'Impresa incaricata della resa, previo l'avviso prescritto dal § 78 del capitolato d'appalto (4), presentato per la ricognizione e la consegna i detti materiali, si radunava oggi la Commissione prescritta composta del Sig. . . . . , rappresentante del mittente, del Sig. . . . . , rappresentante del ricevente e del predetto rappresentante delle Società ferroviarie Sig. . . . . .

Che verificatisi colla maggiore accuratezza i . . . . . (*colli, casse, botti, veicoli*, ecc.), esaminandone minutamente le condizioni esterne, è risultato che essi non erano danneggiati, non presentavano alcuna traccia di manomissione nè alcun indizio di danni interni, corrispondevano *precisamente* al peso indicato per ciascuno di essi sulla lettera di vettura (5) . . . . . .

Che in conseguenza venne apposta, a norma del § 81 — primo capoverso — del capitolato, la dichiarazione di ricevuta a tergo della lettera di vettura, che venne senz'altro consegnata al predetto rappresentante dell'Impresa, esonerando questa, in tal modo, da ogni responsabilità e dispensando il rappresentante stesso dall'assistere all'apertura dei colli ed alla ricognizione del loro contenuto (6).

Che procedutosi poi a tale ricognizione nell'interesse del mittente, si sono riscontrate le seguenti mancanze (*o avarie*) (1). . . . . .

(1) Autorità ricevente che compila il verbale.
(2) Autorità militare mittente.
(3) Pei colli, casse, botti e simili aggiungere: «contenenti . . . . . ».
(4) Se non fu dato il preavviso dovrà qui farsene cenno. Se poi i materiali siano presentati, per la consegna, da un semplice carrettiere e il rappresentante, benchè invitato, non sia intervenuto alla ricognizione dei colli, se ne farà constare a questo punto.
(5) Si soggiungerà, se del caso, «*ed avevano i piombi* (od i suggelli) *intatti*».
(6) Pei veicoli e pei materiali sciolti si dovrà invece: « . . . . . dall'assistere alla loro ricognizione, in relazione ai dati trasmessi dal mittente per la spedizione in esame».
(1) Per le mancanze si soggiungerà «*in confronto coi dati risultanti dai documenti stati trasmessi per la spedizione in esame*».

(*Segue la specificazione delle mancanze o delle avarie accertate in ciascun collo e l'ammontare parziale e totale del danno, con l'aggiunta di tutte quelle indicazioni che, secondo i casi verificatisi, si stimassero necessarie per porre in grado cui spetta di dare un esatto giudizio sulla cosa*).

Che essendo tali mancanze (*o tali avarie*) imputabili alla parte mittente (2) . . . . . .

si dà ad essa debito, col presente verbale, della precitata complessiva somma di lire . . . . . .

Il Rappresentante la parte mittente — Il Rappresentante la parte ricevente

AVVERTENZE.

1. Il verbale dev'essere compilato non appena compiuta la verificazione e firmato, *seduta stante*, da tutti gli interessati.

2. Se la ricognizione dei colli e quella del loro contenuto non possa compiersi in un solo giorno, non dovrà compilarsi un verbale continuativo; ma si farà constare, giorno per giorno, dei risultati delle verificazioni in esso compiute, indicandovi pure se i colli non collaudati furono ritirati dal rappresentante dell'Impresa o rimasero custoditi nei magazzini dell'amministrazione militare.

3. Se la spedizione è corredata da più lettere di vettura, per ognuna di esse deve redigersi separato verbale.

4. Quando trattasi di addebiti per mancanze accertate in colli, casse, botti, ecc., è obbligo della parte ricevente, prima di compilare il verbale, di ripesare le robe contenute nei colli, nelle casse, ecc., in cui furono riscontrate le mancanze stesse, insieme col relativo involucro, per constatare se realmente fra le une e l'altro si ottiene, per ciascun collo, il peso indicato dalla parte mittente sulla lettera di vettura.

5. L'*originale* del verbale dev'essere conservato dalla parte ricevente, che ne spedisce subito *una copia conforme* al Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*) ed un'altra alla parte mittente.

In caso di contestazioni, la parte che si ritiene lesa ne riferisce, senza indugio, al Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*) per le risoluzioni.

6. È obbligo del ricevente di conservare in magazzino, sino all'accettazione dell'addebito o, in caso di contestazioni, sino alla risoluzione della vertenza, tutti i colli che hanno dato luogo alla compilazione del verbale *col completo loro imballaggio* e con entro le robe rinvenutevi, per poter eseguire quei riscontri che venissero ordinati nell'interesse della parte mittente.

L'inosservanza di questa disposizione rende passibile il ricevente degli addebiti che non potessero farsi al mittente (N. 53 dell'*Istruzione*).

Però, se imprescindibili ragioni di servizio o la natura delle robe impediscano di ottemperare a quanto è prescritto dal primo capoverso, le autorità militari, saranno autorizzati a servirsi, dei generi o dei materiali ricevuti, ma dovranno fare di ciò menzione nel verbale, specificando i motivi.

(1) Secondo i casi si dirà «*non potendo le delle mancanze ascriversi che ad errore di computo occorso prima di eseguire l'imballaggio*» oppure «*perchè dovute a difetto d'imballaggio interno*».

ALLEGATO **D**
(n. 70 dell' Istruzione)

N. 235 del catalogo
R. 1905.

(1) . . . . . .

N.° . . DI PROTOCOLLO *Mese di . . . . . 190. .*

CONTO *dei trasporti a pagamento diretto fatti eseguire dal suddetto corpo durante il preindicato mese a carico del* (2) . . . . . *che si trasmette al Ministro della guerra* (Direzione generale revisione dei conti – Divisione conti del materiale).

. . . . *addì* . . . . . *190. .*

IL. . . . . .

Documenti annessi N.°. . . .

N. . . DI PROTOCOLLO

Dal Ministero della guerra si restituisce debitamente verificato . . . . . .

Roma, addì . . . . . *190. .*

PEL MINISTRO

Documenti annessi N.°. . . .

(1) Corpo, istitututo, stabilimento, ecc.
(2) . . . . *del corpo medesimo, oppure del* . . . . (altro corpo a carico del quale furono eseguiti i trasporti).

Numero d'ordine delle partite	Data della spedizione	Materiale spedito		Motivo della spedizione
		Specie	Peso kg.	

TRATTI PERCORSI (intamente per via ordinaria, per ferrovia o per mare)			Distanza nei percorsi ferroviari km	Somme pagate	Numero progressivo dei titoli giustificativi annessi	Annotazioni
per	da	a				

MINISTERO DELLA GUERRA

Divisione conti del materiale.

VISTO *e verificato, si liquida il presente come segue:*

Importo delle spese fatte . . . . . L.
Partite da diffalcarsi (Nota d'osservazione in data . . . . . N.°. . .) . . . . . »
Rimane la somma imputabile alla massa generale del . . . . . L.

Roma, addì . . . . . 190. .

IL DIRETTORE CAPO DI DIVISIONE

ALLEGATO **E**
(n. 74 dell'Istruzione)

(1) . . . . . .

RICHIESTA *di pagamento a favore del Sig.* . . . . . .
per i trasporti di materiali da esso eseguiti nel mese di. . . . . . .
a carico del capitolo . . . articolo . . . del bilancio 190 . .-90. .
nella piazza di. . . . . in forza del contratto . . . . . .
. . . . . .

Numero d'ordine	Data	Specie dei materiali	Itinerario da	Itinerario a	Peso dei materiali	Prezzo di tariffa	Importo

. . . . . *addì* . . . . . .

L'APPALTATORE

Il sottoscritto (o i sottoscritti, se trattisi di consiglio d'amministrazione) dichiar . . . . che i trasporti contemplati nella presente richiesta furono effettivamente eseguiti e il loro importo ascende a Lire . . . . . .

. . . . . *addì* . . . . . *190. .*

IL . . . . . .

(1) Corpo, istituto stabilimento, ecc.

Roma, 1905 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 15ª **1905** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° luglio.

GIUGNO 27. — Legge n. 277 che approva le maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905, *pag.* 367.

» 27. — Legge n. 279 che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905, *pag.* 368.

Atto N. **105**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Legge n. 277 che approva le maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905**. — 27 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 11,283,500 sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1904-905 per le spese del richiamo alle armi della classe 1880, del ritardato congedamento della classe anziana di cavalleria, e della anticipata chiamata generale della classe 1884.

Cap. n. 16. — Corpi di fanteria	L.	5,244,200
Cap. n. 17. — Corpi di cavalleria.	»	48,900
Cap. n. 18. — Armi e servizi di artiglieria e genio	»	600,400
Cap. n. 21. — Corpo e servizio sanitario . .	»	338,800
Cap. n. 22. — Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili per i servizi amministrativi	»	96,400

ERRATA-CORRIGE.

Atto 98, pag. 278. — Nell'ultima riga, *dopo la parola:* bigio, *aggiungere:* per scuderia.

Cap. n. 30. — Vestiario e corredo alle truppe — Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali — Rinnovazione e manutenzione di bandiere	L.	2,748,600
Cap. n. 31. — Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa	»	1,462,100
Cap. n. 33. — Casermaggio per le truppe, retribuzione ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari e trasporti vari . .	»	440,900
Cap. n. 45. — Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi	»	303,200
Totale . . .	L.	11,283,500

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad imputare le spese dipendenti dai contratti che stipulerà anche dopo chiuso l'esercizio 1904-905 per fornire i magazzini del vestiario, delle sussistenze e del casermaggio, sui fondi assegnati dalla presente legge ai capitoli corrispondenti, e che alla chiusura dell'esercizio stesso risulteranno non ancora impegnati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.
E. PEDOTTI.
CARCANO.

N. **106**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 319 che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905**. — 27 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 1,792,000 e le diminuzioni di stanziamento per somma uguale sui capitoli

dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.
E. PEDOTTI.
CARCANO.

TABELLA *di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.*

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 3. — Gratificazioni e compensi agli impiegati ed al personale inferiore dell'amministrazione centrale	L.	6,000
Cap. n. 6. — Spese di stampa e spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari, periodiche ed altre	»	4,000
Cap. n. 7. — Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	L.	2,000
Cap. n. 9. — Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio	»	5,000
Cap. n. 10. — Sussidi ad ex-militari bisognosi che hanno prestato lunghi servizi o che hanno preso parte a più campagne per l'indipendenza nazionale e loro famiglie	»	30,000
Cap. n. 13. — Pensioni ordinarie (spese fisse).	»	195,000
Cap. n. 17. — Corpi di cavalleria	»	350,000
Cap. n. 18. — Armi e servizi di artiglieria e genio	»	400,000
Cap. n. 20. — Corpo invalidi e veterani . .	»	18,000
Cap. n. 21. — Corpo e servizio sanitario . .	»	130,000

Cap. n. 22. — Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi	L.	33,000
Cap. n. 27. — Personale della giustizia militare	»	5,000
Cap. n. 29. — Indennità eventuali e indennità di residenza in Roma per gli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti.	»	566,000
Cap. n. 41. — Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali.	»	8,000
Cap. n. 42. — Spese di liti e per risarcimento di danni. (Spesa obbligatoria).	»	40,000
Totale . . .	L.	1,792,000

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo. (Spese fisse)	L.	58,000
Cap. n. 12. — Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili dell'amministrazione centrale. (Spese fisse)	»	3,000
Cap. n. 15. — Stati maggiori ed ispettorati.	»	60,000
Cap. n. 16. — Corpi di fanteria.	»	1,245,000
Cap. n. 23. — Scuole militari.	»	50,000
Cap. n. 25. — Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	»	31,000
Cap. n. 28. — Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in posizione ausiliaria ed in congedo provvisorio (esclusi quelli dei reali carabinieri) (Spese fisse)	»	22,000
Cap. n. 30. — Vestiario e corredo alle truppe. Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere	»	128,000
Cap. n. 31. — Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa	»	162,000
Cap. n. 33. — Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari e trasporti vari .	»	27,000
Cap. n. 40. — Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (Spese fisse)	»	6,000
Totale	L.	1,792,000

Roma, 1905. — Tipografia E. Voghera.

DISPENSA 16ª **1905** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 luglio.

GIUGNO 8. — R. decreto che apporta modificazioni ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per le varie armi e al regolamento del servizio sanitario territoriale, *pag.* 371.

» 27. — Legge n. 276 relativa alle spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio 1904-905, *pag.* 375.

LUGLIO 2. — Legge n. 297 relativa alle spese militari per l'esercizio 1905-906, *pag.* 375.

» 3. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 377.

» 3. — Istruzione per l'applicazione dei Regi decreti 12 novembre 1891 e 27 settembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme o irreperibili, *pag.* 378

» 3. — Istruzioni pratiche dell'artiglieria. — Aggiunte e varianti ai fascicoli di caricamento dei materiali di artiglieria, *pag.* 381.

» 3. — Abolizione di istruzioni pratiche dell'artiglieria, *pag.* 381.

» 6. — Indennità e spese per le manovre di campagna e pei campi di divisione e di brigata, *pag.* 382.

» 6. — Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C. — Varianti al regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del R. esercito, *pag.* 383.

» 7. — Norme per la presentazione ed accettazione dei telegrammi di Stato in franchigia, multipli e circolari, *pag.* 385.

Atto N. **107**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **R. decreto che apporta modificazioni ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per le varie armi e al regolamento del servizio sanitario territoriale.** — 8 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 3 della legge 15 aprile 1897 (testo unico sui dazi interni di consumo);

Visto il R. decreto 3 maggio 1892, col quale è approvato il regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria colla relativa appendice sul servizio in marcia;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1892, col quale è approvato il regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria colla relativa appendice sul servizio in marcia;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1904, col quale è approvato il regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria colla relativa appendice sul servizio in marcia;

9 LUG. 5

Visto il R. decreto 6 aprile 1893, col quale è approvato il regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1903, col quale è approvato il regolamento d'istruzione e di servizio interno per le direzioni, sezioni, uffici locali di commissariato e per le compagnie di sussistenza;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1903, col quale è approvato il regolamento del servizio sanitario militare territoriale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al n. 95 del regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria e ai corrispondenti numeri dell'analogo regolamento per le altre armi (n. 113 per la cavalleria, 120 per l'artiglieria e 109 per il genio) *sostituire il seguente:*

« Il comandante del corpo o distaccamento deve concedere l'ingresso in caserma agli agenti delle finanze, del dazio consumo e della sanità pubblica, i quali debbano attendere all'esercizio delle loro attribuzioni e deve, per quanto sta in lui, facilitarne il mandato, facendoli accompagnare da un ufficiale o da un sottufficiale.

Di giorno e nelle ore in cui i locali del vivandiere sono aperti, gli agenti del dazio consumo e delle finanze potranno avere accesso in caserma dietro semplice presentazione di avviso scritto, indirizzato dall'autorità competente al comando del corpo o distaccamento e presentato all'ufficiale di picchetto o a chi ne fa le veci, per eseguire visite ai generi che i vivandieri sono autorizzati a vendere. È fatta eccezione per gli ufficiali della R. guardia di finanza i quali, purchè in divisa, hanno libero accesso alla caserma, per le verifiche ai generi di privativa in vendita presso i vivandieri.

L'ufficiale di picchetto o chi ne fa le veci assiste a tale visita e ne fa poi conoscere il risultato all'ufficio maggiorità del corpo, o comando del distaccamento, a cui rimette l'avviso ricevuto.

Di notte o quando i locali sono chiusi, le verificazioni degli agenti suddetti dovranno eseguirsi colle modalità suindicate, ma a termini di legge, vale a dire coll'intervento dell'autorità giudiziaria ed, in mancanza di questa, coll'assistenza del sindaco o di un suo delegato.

Allorchè, per l'esercizio delle sue attribuzioni relative alla amministrazione del patrimonio dello Stato, occorra all'intendente di finanza di visitare o fare visitare dai suoi delegati una caserma, egli ne dà avviso al comandante del presidio, il quale ne informa il corpo interessato. L'intendente di finanza o i suoi delegati sono accompagnati da un ufficiale od impiegato del genio militare ».

Art. 2.

Al § 56, libro secondo, del regolamento d'istruzione e di servizio interno per le direzioni, sezioni, uffici locali di commissariato e per le compagnie di sussistenza, *sostituire il seguente:*

« Il capo della sezione e dell'ufficio locale di commissariato, ciascuno nella propria sfera di comando, devono concedere l'ingresso in caserma agli agenti di finanza, del dazio consumo e della sanità pubblica, i quali siano incaricati di esercitarvi le loro attribuzioni e devono per quanto da essi dipenda, facilitarne il mandato, facendoli accompagnare da un ufficiale o da un sottufficiale, a seconda dei casi.

Di giorno e nelle ore in cui i locali del vivandiere sono aperti, gli agenti del dazio consumo e delle finanze potranno avere accesso in caserma dietro semplice presentazione di avviso scritto indirizzato dall'autorità competente al capo della sezione od ufficio e presentato all'ufficiale di settimana od a chi ne fa le veci, per eseguire visite ai generi che i vivandieri sono autorizzati a vendere. È fatta eccezione per gli ufficiali della R. guardia di finanza, i quali, purchè in divisa, hanno libero accesso alla caserma, per le verifiche ai generi di privativa in vendita presso i vivandieri.

L'ufficiale di settimana, od in sua assenza il sottufficiale di giornata, assiste a tali visite e ne fa poi conoscere il risultato al capo della sezione od ufficio, al quale rimette l'avviso ricevuto.

Allorchè per l'esercizio delle sue attribuzioni relative alla amministrazione del patrimonio dello Stato occorra all'intendente di finanza di visitare o far visitare una caserma, egli ne dà avviso al comandante del presidio, il quale ne informa l'ufficio di commissariato interessato.

L'intendente di finanza od i suoi delegati sono accompagnati da un ufficiale od impiegato del genio militare ».

Art. 3.

All'art. 102, § 489 del regolamento del servizio sanitario territoriale, *sostituire il seguente:*

« Il direttore deve concedere l'ingresso nell'ospedale agli agenti delle finanze e del dazio consumo per attendere all'esercizio delle loro attribuzioni e deve, per quanto sta in lui, facilitarne il mandato, facendoli accompagnare da un ufficiale o da un sottufficiale, a seconda dei casi.

Di giorno e nelle ore in cui i locali da visitarsi sono aperti, gli agenti del dazio consumo e delle finanze potranno avere accesso nell'ospedale dietro semplice presentazione di avviso scritto, indirizzato dall'autorità competente al direttore dello ospedale e presentato all'ufficiale di guardia od a chi ne fa le veci. È fatta eccezione per gli ufficiali della R. guardia di finanza i quali, purchè in divisa hanno libero ingresso per le verifiche di cui trattasi.

L'ufficiale di guardia o chi ne fa le veci assiste a tale visita e ne fa poi conoscere il risultato all'ufficio del direttore, al quale rimette l'avviso ricevuto.

Di notte o quando i locali sono chiusi, le verificazioni degli agenti suddetti dovranno eseguirsi colle modalità suindicate, ma a termini di legge, vale a dire coll'intervento dell'autorità giudiziaria ed, in mancanza di questa, coll'assistenza del sindaco o di un suo delegato.

Allorchè, per l'esercizio delle sue attribuzioni relative alla amministrazione del patrimonio dello Stato, occorra all'intendente di finanza di visitare o far visitare da un suo delegato un ospedale, egli ne dà avviso al comandante del presidio, il quale ne informa il direttore interessato. L'intendente di finanza od i suoi delegati sono accompagnati da un ufficiale o impiegato del genio militare »

Il ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

N. **108**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 276 relativa alle spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio 1904-905.** — 27 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire trecentocinquantamila da inscriversi in speciale capitolo nella parte straordinaria del bilancio della guerra dell'esercizio 1904-905, colla denominazione « Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.
E. PEDOTTI.
CARCANO.

N. **109**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 292 relativa alle spese militari per l'esercizio 1905-906.** — 2 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La dotazione complessiva del Ministero della guerra stabilita con l'articolo 3 della legge 5 maggio 1901, n. 151, per gli esercizi finanziari dal 1900-901 al 1905-906 è aumentata,

per l'esercizio 1905-906, di 11 milioni, da ripartirsi, secondo l'unita tabella, tra i capitoli della parte ordinaria del bilancio suddetto.

Art. 2.

Mediante decreti Reali, da emanarsi in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, il Governo del Re potrà modificare, secondo le esigenze dei servizi enumerati nell'art. 4 della legge 5 maggio 1901, n. 151, la ripartizione delle somme assegnate alla parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per gli esercizi 1904-905 e 1905-906, nonchè la ripartizione delle somme residue degli esercizi precedenti, non vincolate da regolari impegni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

E. Pedotti.
Carcano.

RIPARTO *della maggiore assegnazione complessiva di 11 milioni fra i seguenti capitoli della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1905-906.*

Capitolo n.	16.	— Corpi di fanteria	L.	6,358,900
»	17.	— Corpi di cavalleria . . .	»	115,000
»	18.	— Armi e servizi di artiglieria e genio	»	832,200
»	23.	— Corpo e servizio sanitario .	»	454,100
»	24.	— Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi . .	»	92,400
»	31.	— Indennità eventuali ecc . .	»	200,000
»	32.	— Vestiario e corredo alle truppe. Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali, ecc. .	»	677,000

Capitolo n. 33.	— Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa . .	L.	1,700,600
» 35.	— Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi d'alloggi ed uffici militari e trasporti vari	»	514,800
» 38.	— Materiali e stabilimenti di artiglieria	»	55,000
	Totale	L.	11,000,000

Il Ministro della guerra
E. Pedotti.

Il Ministro del tesoro
Carcano.

N. **110**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — 3 luglio.

Si avvertono le autorità militari che, a datare dal 1° luglio 1905, sono stati istituiti i seguenti comandi d'ufficiale nell'arma dei carabinieri reali, con la contemporanea soppressione o modificazione di denominazione di quelli pure in appresso indicati.

Comandi istituiti.

Legione di Bologna	Divisione di Ferrara.
	Compagnia esterna di Ferrara.
	Sezione di 1ª classe di Copparo.
Legione di Cagliari	— Sezione di 1ª classe di Nulvi.
Legione di Firenze	— Sezione di 1ª classe di Empoli.
Legione di Milano	Divisione esterna di Milano.
	Compagnia di Monza.
	Tenenza di Varallo.
Legione di Napoli	Tenenza di Sorrento.
	Tenenza di Monteoliveto.
Legione di Palermo	Tenenza di Adernò.
	Sezione di 1ª classe di Catania.
	Id. id. di Cammarata.
Legione di Roma	Compagnia suburbana di Roma.
	Id. id. di Frascati.

Legione di Torino	—	Compagnia di Sampierdarena. Id. 2ª esterna di Torino. Tenenza 2ª interna di Genova. Id. di Ventimiglia.
Legione di Verona	—	Tenenza di Vicenza.

Comandi soppressi.

Legione di Milano	—	Sezione di 1ª classe di Varallo.
Legione di Napoli	—	Sezione di 1ª classe di Sorrento.
Legione di Palermo	—	Sezione di 1ª classe di Adernò.
Legione di Roma	—	Compagnia 2ª esterna di Roma.
Legione di Torino	—	Sezione di 1ª classe di Ventimiglia.

Modificazione alla denominazione di taluni degli attuali comandi.

Legione di Bologna	—	L'attuale compagnia di Ferrara prenderà il nome di compagnia interna di Ferrara.
Legione di Milano	—	L'attuale divisione di Milano prenderà il nome di divisione interna di Milano.
Legione di Roma.	—	L'attuale compagnia 1ª esterna di Roma prenderà il nome di compagnia esterna di Roma.
Legione di Torino	—	L'attuale compagnia esterna di Torino e la tenenza interna di Genova prenderanno rispettivamente il nome di: compagnia 1ª esterna di Torino e tenenza 1ª interna di Genova.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **111**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Istruzione per l'applicazione dei Regi decreti 12 novembre 1891 e 27 settembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme o irreperibili**. — 3 luglio.

Nell'intento di provvedere all'esecuzione del R. decreto 27 settembre 1893 e coordinare in pari tempo alla presente istruzione le norme contenute nell'*Atto* 78 del 1902 per quanto concerne l'applicazione del R. decreto 12 novembre 1891, questo Ministero determina quanto segue:

1. Nel mese di novembre di ogni anno, i comandanti di divisione inviteranno per lettera gli ufficiali superiori in posizione di servizio ausiliario, di milizia mobile, di complemento e di milizia territoriale residenti nel territorio della divisione, nonchè gli ufficiali superiori in congedo provvisorio e di riserva assegnati a riparti di milizia territoriale di pronta mobilitazione, a dichiarare in iscritto prima della fine dell'anno, se trovansi provveduti di tutti gli oggetti componenti l'uniforme militare del grado di cui sono rivestiti.

2. Nel mese di ottobre di ogni anno i comandanti di corpo, deposito, distaccamento od ufficio centro di mobilitazione o distretto, inviteranno per lettera gli ufficiali inferiori delle suddette categorie, nonchè gli ufficiali inferiori in congedo provvisorio o di riserva assegnati a reparti di milizia territoriale di pronta mobilitazione (anche se trovansi all' estero) che, a senso dell'*Atto* 78 del 1902 (n. 15 comma *a*) da loro dipendono, a fare dichiarazione scritta analoga a quella sopra indicata.

3. Le dichiarazioni da farsi dagli ufficiali in congedo giusta i precedenti numeri 1 e 2 dovranno essere esplicite ed assolute, cioè non dovranno contenere altra indicazione se non se l'ufficiale sia o no provvisto di tutti gli oggetti componenti la sua uniforme militare.

Risultando dalle dichiarazioni predette che qualche ufficiale è sprovvisto totalmente o parzialmente degli oggetti di divisa prescritti, il comando interessato concederà un termine, di alcuni mesi, entro il quale l'ufficiale dovrà provvedersene; e riferirà poi al Ministero nel modo indicato nel successivo n. 6 nel caso che l'ufficiale, allo scadere di quel termine, risulti ancora sprovvisto di oggetti di divisa.

In caso di assenza o di malattia degli ufficiali, le dichiarazioni potranno essere inviate dalle persone incaricate di rappresentarli.

4. Tali dichiarazioni non dovranno essere richieste:

a) agli ufficiali in congedo provenienti da ufficiali che cessarono dal servizio attivo permanente nel corso dell'anno;

b) agli ufficiali in congedo i quali, durante l'anno e per qualsiasi motivo furono chiamati alle armi e prestarono realmente servizio, oppure presero parte ad un corso libero d'istruzione.

5. Tutti gli ufficiali in congedo delle categorie di cui sopra debbono poi costantemente tenere informata della loro residenza l'autorità militare dalla quale dipendono, secondo le prescrizioni contenute nell'*Atto* 78 del 1902, poichè, come è indicato

al n. 21 di detto *Atto*, il fatto di aver cambiato residenza o di essere assente, non potrà essere addotto dagli ufficiali come scusa valida di non aver ricevuto a tempo gli ordini e le comunicazioni che dalle autorità militari fossero loro diretti.

6. I comandanti di divisione e i comandanti di corpo, deposito, distaccamento o ufficio centro di mobilitazione, e distretto, nel trasmettere al Ministero della guerra i ruolini nominativi alla data del 1° gennaio, prescritti dal n. 3 lettere *a*), *b*) e *c*) e dal n. 4, lettere *a*), *b*) e *c*) dell'allegato *B* al regolamento pel servizio territoriale, vi uniranno due specchi, nell'uno dei quali saranno indicati i nomi degli ufficiali superiori e inferiori già compresi nei detti ruolini (anche se dipendenti per fatto di residenza da altri comandi di divisione o da altri distretti) i quali siano risultati non provveduti dell'uniforme, e nell'altro i nomi degli ufficiali come sopra irreperibili.

Per gli ufficiali dipendenti da altri comandi di divisione o da altri distretti per ragione di residenza, le comunicazioni relative al possesso della uniforme e alla irreperibilità, saranno fatte ai comandi suddetti dai comandanti delle divisioni e dei distretti nel cui territorio gli ufficiali hanno la loro residenza.

Gli specchi di cui sopra dovranno essere completati distintamente per arma, corpo e categoria, con le stesse norme dei ruolini nominativi.

7. Il Ministero della guerra in base a tali comunicazioni, promuoverà, qualora ne sia il caso, i provvedimenti contemplati dagli articoli 2 e 3 del R. decreto 12 novembre 1891 per quanto riguarda coloro che risultassero sprovvisti di uniforme, e del R. decreto 27 settembre 1893 per quelli che risultassero irreperibili.

8. Gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario, che per effetto dei sopraindicati decreti dovessero essere considerati dimissionari, saranno collocati a riposo d'autorità, ovvero sottoposti al procedimento disciplinare di cui all'art. 2 del precitato R. decreto 12 novembre 1891.

9. Gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale che in base ai decreti succitati venissero considerati dimissionari, qualora fossero obbligati ancora al servizio militare pel disposto dell'art. 1 della legge sul reclutamento (testo unico approvato con R. decreto 6 agosto 1888) saranno inscritti sui ruoli di truppa del proprio distretto di leva col grado di sottufficiale, giusta le prescrizioni contenute nel § 852 del regolamento sul reclutamento e nel § 35 della istruzione per le matricole del R. esercito.

Quelli invece che non fossero più obbligati al servizio militare saranno cancellati dai ruoli nei quali trovansi inscritti.

Gli ufficiali di milizia territoriale però i quali si trovassero precedentemente inscritti d'autorità nel ruolo degli ufficiali di riserva verranno inscritti nuovamente in questo ruolo.

Sono abrogati gli *Atti* 656 della *Raccolta*, 190 del 1898 e 177 del 1900.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **112**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzioni pratiche dell'artiglieria. — Aggiunte e varianti ai fascicoli di caricamento dei materiali di artiglieria** — 3 luglio.

Sono stati pubblicati:

1° L'appendice alla parte II dell'istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, comprendente la conservazione del materiale da 75 A e da 70 mont.

Tale appendice sostituisce quella del 28 settembre 1903, che resta perciò abolita.

2° Un fascicoletto contenente la 17ª serie di aggiunte e varianti al caricamento del carreggio per servizi di mobilitazione.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie delle pubblicazioni di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste delle medesime tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che si intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo dell'appendice è di L. 0,45; quello del fascicoletto è di L. 0,05.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **113**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Abolizione di istruzioni pratiche dell'artiglieria.** — 3 luglio.

Sono abolite le seguenti istruzioni pratiche dell'artiglieria:

1° L'istruzione sul servizio dei cannoni da 9 (87 *B*), da 7 (75 *B*) da campagna e da 7 (75 *B*) per le batterie a cavallo (edizione 1897);

2° Istruzione sul servizio del cannone da 7 (75 *B*) da montagna (edizione 1898).

Dieci esemplari completamente al corrente con tutte le correzioni successivamente introdotte in tali istruzioni saranno rimessi dall'ispettorato di artiglieria da campagna al Ministero (direzione generale artiglieria e genio — ufficio personali) che li conserverà nel proprio archivio.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **114**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità e spese per le manovre di campagna e pei campi di divisione e di brigata**. — 6 luglio.

Al comma *b*) del n. 1 dell'*Atto* 225 del 1903 è sostituito il seguente:

b) le indennità di servizio collettivo stabilite per le truppe dal giorno successivo all'arrivo presso le medesime sino a tutto il giorno che precede quello della partenza pel ritorno, qualunque sia la posizione nella quale vengano a trovarsi durante lo svolgimento delle manovre o dei campi e delle esercitazioni di avanscoperta ».

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **115**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prima serie di aggiunte e varianti alla istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C. — Varianti al regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del R. esercito**. — 6 luglio.

È stato pubblicato un fascicolo contenente la prima serie di aggiunte e varianti alla istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicolo di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,45.

In conseguenza delle modificazioni introdotte all'*istruzione sul servizio del materiale del gruppo C* (§ 84), sono apportate, al

regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del Regio esercito, le varianti appresso indicate:

1.

§ 1733, 1° comma. — *Dopo la parola:* « manteca », *porre:* « e per la tintura bruno-marrone ».

2° comma.— *Dopo la parola:* « cromo », *porre:* « e della tintura bruno-marrone ».

2.

Allegato R. — Completarne così l'intestazione:

« Istruzioni per la preparazione del grasso-lucido, della manteca, del giallo-cromo, e della tintura bruno-marrone, e per la depurazione dell'olio d'oliva ».

Al capo II *sostituire:*

« II. — **Preparazione della manteca.**

La manteca si compone delle seguenti materie, nelle quantità accanto a ciascuna indicata, per averne tanto quanto può bastare ad una compagnia per circa un anno.

Cera gialla	Kg. 0,740
Cera bianca	» 0,740
Olio essenziale di trementina (acqua ragia)	» 2,600
Colofonia (pece greca)	» 0,125
Nero d'avorio puro	» 0,370

Si prepara nel seguente modo:

Si raschiano le due qualità di cera, si mettono in uno stesso vaso e vi si versa tant'acqua ragia quanto basta per coprire tutta la cera.

Si polverizza la pece greca e si tratta nello stesso modo in altro vaso.

I due vasi vanno ben coperti, onde impedire l'evaporazione dell'acqua ragia. Quando la pece o la cera sono interamente sciolte, il che succede dopo 24 ore o 30 circa, si riuniscono in un sol vaso le due soluzioni e vi si aggiunge il nero avorio. Si rimescola bene il tutto con una spatola, versandovi sopra l'acqua-ragia restante, finchè la miscela siasi bene operata e sia altresì abbastanza molle per essere impiegata con facilità.

La manteca si conserva in vasi ermeticamente chiusi ».

Aggiungere i seguenti nuovi capi:

« IV. — **Preparazione della tintura bruno-marrone.**

La tintura bruno-marrone si ottiene dall'unione di nero liquido e terra oriana sciolta nell'acqua.

Le dosi per averne un litro sono le seguenti:

Acqua	litri	1,500
Nero liquido	»	0.100
Terra oriana	kg.	0,300

Il nero liquido si prepara facendo macerare in un litro d'acqua per tre giorni, 20 grammi di corteccia di quercia macinata, od in piccoli pezzi, riscaldando sino all'ebollizione l'infusione ottenuta, decantandola ed aggiungendovi 50 grammi di estratto di campeggio e 30 grammi di solfato di ferro, poscia mettendo il tutto a bollire, agitando continuamente la massa con spatola di legno, sino a che il campeggio ed il solfato di ferro siano completamente sciolti.

Il nero così ottenuto, che è all'incirca un litro, si lascia raffreddare e si conserva in recipienti chiusi.

Ottenuto il nero liquido, si prepara la tinta bruno-marrone nel seguente modo:

Si stemprano grammi 300 di terra oriana in litri uno e mezzo d'acqua, si fanno bollire per 5 minuti, si filtrano impiegando un filtro di tela, e poscia vi si aggiunge, poco per volta, il nero liquido (litri 0,100) agitando continuamente la massa con spatola di legno.

Se, mentre si aggiunge il nero alla terra oriana si riscontrasse che la tinta ha raggiunto il giusto punto di colore, si desiste dall'aggiungere il nero rimanente; come pure nel caso contrario, si aggiunge, in quantità maggiore, il nero liquido, fino ad ottenere il punto di colore voluto. Ambedue i casi possono verificarsi, perchè non sempre la terra oriana, che si trova in commercio, ha l'istessa intensità di colore.

La tintura ottenuta va conservata in vasi di terra verniciata o di ferro smaltati e quando occorre usarla la si deve prima agitare.

V. — **Depurazione d'olio d'oliva.**

L'olio d'oliva deve essere sempre depurato prima di adoperarlo, sia nella miscela con acqua per ingrassare le buffetterie, sia da solo per ungerne le parti d'armi.

Per far ciò si espone l'olio al sole per 7 od 8 giorni se la stagione è fredda, o per uno o due se calda, entro una scodella di

piombo a larga superficie e con orlo basso, od, in difetto di questa, in una bottiglia di vetro bianco contenente una lamina di piombo o delle pallottole di piombo tagliuzzate. Si lascia l'olio nella scodella, o nella bottiglia, finchè abbia fatto un deposito sul piombo e sia diventato scolorato e limpido; quindi lo si travasa con precauzione in altro recipiente, filtrandolo, se v'ha modo di farlo.

Si può anche accelerare la deposizione dell'olio versando in esso del piombo liquido, nella proporzione di 3 di piombo con 8 di olio.

Per poter poi provvedere a quanto prescrive il Tomo III di mobilitazione, circa la distribuzione, ai richiamati dal congedo, degli ampollini già ripieni d'olio, i corpi terranno costantemente pronto, fin dal tempo di pace, l'olio depurato all'uopo occorrente. E siccome l'olio stesso può andare soggetto ad irrancidirsi, sarà conveniente che i corpi provvedano, di tratto in tratto, alla sua rinnovazione, impiegando, quello esistente, per le ordinarie distribuzioni alla truppa. I distretti militari provvedono, invece, l'olio occorrente, soltanto all'atto della mobilitazione.

Disposizione transitoria.

L'olio che i distretti militari hanno attualmente in carico sarà ceduto, a prezzo di costo, ai corpi del presidio, secondo la ripartizione da farsi dai rispettivi comandanti di presidio ».

3.

È abrogata la decisione di massima n. 15 del 1902.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **116**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Norme per la presentazione ed accettazione dei telegrammi di Stato in franchigia, multipli e circolari.** — 7 luglio.

Per la presentazione ed accettazione dei telegrammi di Stato in franchigia, multipli e circolari, saranno, d'ora innanzi, osservate le seguenti norme:

1. I telegrammi diretti a più destinazioni e circolari debbono essere presentati all'ufficio telegrafico governativo principale di ogni località, in un numero di copie uguale a quello dei circuiti sui quali dev'essere fatto l'inoltro. L'ufficio tele-

grafico accettante indica il numero di copie necessarie per ogni specie di telegrammi a più destinazioni o circolari.

2. Il funzionario mittente dei telegrammi a più destinazioni o circolari deve provvedere esso medesimo a farli spedire per posta, quando l'ufficio telegrafico a cui vengano presentati, dichiari che gli uffici di destinazione sono già chiusi e risulti che, spedendoli per posta, giungano a destinazione prima o contemporaneamente alla riapertura degli uffici telegrafici.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

Roma, 1905. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 17ª 1905 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 luglio.

GIUGNO 25. — R. decreto n. 342 che stabilisce il numero e la ripartizione in classi degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti e degli assistenti locali e le norme per la nomina dei sottufficiali ai detti impieghi, *pag.* 387.

» 25. — R. decreto che approva modificazioni all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato, *pag.* 389.

LUGLIO 11. — Somministrazioni dei comuni alle truppe, *pag.* 395.

» 13. — Regolamento per le fortezze in tempo di pace, *pag.* 395.

Atto N. **117.** — **R. decreto n. 342 che stabilisce il numero e la ripartizione in classi degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti e degli assistenti locali e le norme per la nomina dei sottufficiali ai detti impieghi**. — 25 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificata con le leggi 7 luglio 1901, n. 285, 22 luglio 1902, n. 303, e 2 giugno 1904, n. 216;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito — testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato dalle leggi 7 luglio 1901, n. 286 e 2 giugno 1904, n. 216;

Vista la legge 25 maggio 1905, n. 210;

Visto il R. decreto 11 agosto 1897, col quale gli scrivani locali assunsero la denominazione di « Ufficiali di scrittura »;

Visti i regi decreti 12 giugno 1904, n. 308 e 27 novembre 1904, n. 629, che determinano il numero e la ripartizione in classi degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti e degli assistenti locali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero e la ripartizione in classi degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti sono determinati come appresso:

Ufficiali d'ordine di	1ª	classe	da n.	123	a n.	294	aumento	171
»	»	2ª	»	»	1006	»	1212	»	206
»	»	3ª	»	»	671	»	808	»	137
			Totali	n.	1800	n.	2314	aumento	515

Art. 2.

Per gli assistenti locali il numero e la ripartizione in classi sono stabiliti come segue:

Assistenti locali di	1ª	classe	da n.	105	a n.	184	aumento	79
»	»	2ª	»	»	137	»	240	»	103
»	»	3ª	»	»	33	»	58	»	25
			Totale	n.	275	n.	482	aumento	207

Art. 3.

Man mano che occorrerà provvedere alla nomina di sottufficiali, che vi hanno diritto, agli impieghi di ufficiale d'ordine delle amministrazioni dipendenti e di assistenti locali, i posti che si renderanno gradatamente disponibili per essi dovranno essere, volta per volta, assegnati alle diverse classi nella proporzione stabilita dall'art. 1° capo 2° della legge 25 maggio 1905, per poter così coprire quelli di 1ª e di 2ª classe, con promozioni nel personale già esistente e con sottufficiali di nuova nomina i posti che rimarranno disponibili nella terza classe, si procederà sempre con le suddette norme fino a che siasi raggiunto il numero complessivo d'aumento stabilito rispettivamente dalla legge stessa, per ciascuna delle due su menzionate categorie d'impiego.

Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto a datare dal 1° luglio 1905.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.
E. Pedotti.

N. **118**. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto che approva modificazioni all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato**. — 25 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 13 luglio 1903 che approva l'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni di impiego di militari in congedo illimitato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate, a datare dal 15 luglio 1905, le annesse modificazioni all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

MODIFICAZIONI alla *Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato.* — 13 luglio 1903 (1).

Pag. 8, n. 10, *di seguito all'elenco delle amministrazioni pubbliche e private, alle quali è applicabile l'istruzione, aggiungere*:

« Società anonima per la ferrovia centrale e le tramvie del Canavese;

Società generale di ferrovie economiche per le ferrovie e le tramvie della rete Biellese e per la tramvia Ivrea-Santhià ».

(1) Di queste modificazioni sono stati stampati dei fascicoletti del formato regolamentare, che i corpi potranno richiedere con le norme consuete all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. — Il prezzo di ogni fascicoletto è di cent. 5.

Pag. 10, n. 11, lettere *i)* e *j)* *sostituire* entrambi i comma, coi seguenti;

« *i)* siano ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti dal Ministero della guerra, assistenti locali, o ufficiali di scrittura della marina (1).

j) siano ufficiali o impiegati d'ordine di pubblica sicurezza ».

Pag. 10. Nella nota (1) in fondo alla pagina, *alle parole*: « Gli ufficiali di scrittura e gli assistenti locali » *sostituire*: « Gli impiegati di cui è cenno alla lettera *i*), »

Pag. 12, n. 19, terza riga, *dopo le parole*: « servizio militare », *aggiungere*: « e non chiede esplicitamente il passaggio ad altra categoria di ufficiali in congedo ».

Pag. 14, n. 22, nella parentesi, all'ottava riga del comma *d*) al numero « 81 », *sostituire*: il numero « 84 ».

Pag. 15, n. 22 lettera *l*) *sostituire* tutto il comma, col seguente:

« *l*) siano ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti dal Ministero della guerra, assistenti locali, o ufficiali di scrittura della marina ».

Pag. 15, n. 22, lettera *o*), *sostituire* tutto il comma col seguente:

« *o*) siano ufficiali o impiegati d'ordine di pubblica sicurezza.

Pagg. 15 e 16 al n. 23, *sostituire il seguente*:

« 23. Tutti i militari dell'esercito permanente e di milizia mobile, ascritti alle compagnie ferrovieri del genio, e quelli delle due ultime classi congedate, appartenenti ai reggimenti del genio (esclusi i telegrafisti effettivi al 3° reggimento genio), alle compagnie operai d'artiglieria ed alle compagnie di sanità e di sussistenza che prestano servizio in una delle amministrazioni indicate alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *i*) del precedente n. 22, saranno dispensati dalle sole chiamate per istruzione, ma non da quelle per mobilitazione, come è indicato nella parte III della presente istruzione.

I telegrafisti effettivi al 3° reggimento genio, ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile e che prestano servizio in una delle amministrazioni indicate alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *i*) del precedente n. 22, saranno dispensati dalle sole chiamate per istruzione, quando risulti da esplicita dichiarazione rilasciata dalle rispettive amministrazioni che disimpegnano, o sono in grado di disimpegnare, le mansioni di telegrafista. Questa dichiarazione dovrà essere trasmessa, volta per volta, almeno

dieci giorni prima di quello fissato per la chiamata, dalla amministrazione interessata al comando del 3° reggimento genio, al quale spetta di concedere la dispensa e informarne il distretto a cui appartiene il militare.

Però i militari accennati nei due precedenti capiverso, dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi, quando sieno esclusivamente addetti al servizio attivo telegrafico e compresi nelle categorie degli ispettori, vice ispettori, capi ufficio, ufficiali telegrafici, aiutanti telegrafici e meccanici, saranno esenti dalle chiamate per istruzione e da quelle per mobilitazione.

Inoltre, quelli dei militari indicati nel 1° capoverso, i quali prestano servizio presso le amministrazioni indicate alla lettera *b*) del n. 22 sopracitato, in caso di chiamata per mobilitazione raggiungeranno i rispettivi centri di mobilitazione soltanto nel giorno che sarà designato dalla Direzione generale dei trasporti e tappe e da questa indicato a tutte le autorità ferroviarie e militari interessate ».

Pag. 22, n. 41, *cancellare entrambi i comma* costituenti il n. 41.

Pag. 24, n. 47, alla fine del capoverso, *aggiungere*: « facendo luogo al passaggio di cui al n. 28 precedente ».

Pag. 30, n. 64, *aggiungere*:

« Il comando del 3° reggimento genio, oltre a tenere il ruolo matricolare di tutti gli impiegati ai quali viene concessa la dispensa, inscriverà su speciale registro tutti quelli che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 5, e nel trasmettere al Ministero delle poste e dei telegrafi la copia dei modelli 5 dei detti impiegati, che da esso deve essere custodita, gli notificherà la natura della dispensa accordata, e cioè se per le sole chiamate alle armi per istruzione od anche da quelle per mobilitazione ».

Pag. 30, n. 67, alla terza riga del secondo comma, *invece di*: « numeri 40, 42 e 43 », *leggasi*: « numeri 40 e 42 ».

Pag. 31, n. 69, *aggiungere*:

« Per i militari, poi, che appartengono alle classi e specialità d'arma indicate nell'art. 5, il Ministero delle poste e dei telegrafi ha l'obbligo di notificare, volta per volta, al comando del 3° reggimento genio tutte le variazioni di qualifica d'impiego che, a mente dello stesso art. 5, importano o la concessione o la revoca della dispensa dalle chiamate.

A sua volta, il comando del 3° genio, nella 1ª decade del mese di gennaio di ogni anno, trasmetterà in comunicazione al Ministro delle poste e dei telegrafi il registro degli impiegati che si

trovano nelle condizioni indicate all'art. 5 (v. n. 64) affinchè, con la scorta di esso, il Ministero possa notificargli le variazioni negli impieghi derivanti da promozioni o da altri motivi.

Di tali variazioni il comando predetto prenderà nota sui modelli 5 ed in base ad esse modificherà, quando ne sia il caso, la natura della dispensa da concedersi, dandone avviso al Ministero, per le comunicazioni agli interessati giusta il seguente n. 71 ».

Pag. 31, n. 71, *aggiungere*:

« Agli impiegati che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 5 dovrà anche essere notificato se la dispensa loro accordata rifletta il solo caso di chiamata alle armi per istruzione od anche quello di chiamata per mobilitazione ».

Pag. 32, art. 10, nella intestazione, *dopo la parola*: « militari », *aggiungere*:

« *che sono ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti dal Ministero della guerra, assistenti locali, o* »

Pag. 32, n 73, alla 5ª riga; *dopo le parole*: « applicabili al personale », *aggiungere*:

« degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti dal Ministero della guerra, a quello degli assistenti locali, »

Pag. 32, n. 74, *modificare* la prima riga, come segue:

« Le amministrazioni militari, gli stabilimenti e le direzioni anzidette dovranno ecc. »

Pag. 37, art. 14. Nella prima e seconda riga dell'intestazione e del n. 85, *alle parole*: « funzionari dell'amministrazione », *sostituire*:

« ufficiali o impiegati d'ordine ».

Pag. 40, alla fine del n. 92, *aggiungere*:

« Debbono essere esclusi dall'arruolamento nella Croce Rossa italiana o nell'Ordine di Malta i militari di milizia territoriale che abbiano effettivamente servito nell'artiglieria, nel genio, nelle compagnie di sanità e di sussistenza. Tale esclusione non deve però estendersi ai militari suddetti che abbiano fatto passaggio nelle armi e specialità di servizio ora indicate, mentre trovavansi in congedo illimitato ».

Pag. 41, n. 95, alla fine, *aggiungere*: « pei quali dovrà, beninteso, farsi luogo al passaggio di cui al n. 28 ».

Pag. 44, n. 106, terza riga, invece di *b*), *e*), *f*) e *i*), *porre*:

« *a*), *d*), *e*) e *h*) ».

Pag. 45, n. 107, *cancellare* tutto il comma *a*).

Pag. 45, n. 107, seconda riga del comma *b*), *cancellare le parole*: « del treno borghese, »

Pag. 45, *invece di*: *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *porre*: *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*).

Pag. 46, n. 109, prima riga, *cancellare le parole*: « del treno borghese, »

Pag. 47, n. 112, terza riga, *invece di*: *c*) e *d*), *porre*: *b*) e *c*).

Pag. 47, n. 113, seconda riga, *invece di*: *e*), *f*) e *g*), *porre*: *d*), *e*) e *f*).

Pag. 47, n. 114, quarta riga, *invece di*: *b*), *e*), *f*) e *i*), *porre*: *a*), *d*), *e*) e *h*).

Pag. 47, n. 115, alla penultima riga, *alle parole*: « modello 7 », *sostituire*: « modello 10 ».

Pag. 49, n. 116, *sostituire* il primo comma, col seguente:

« 116. Oltre i militari dispensati dalle chiamate alle armi, a tenore della presente istruzione, o a senso di altre disposizioni regolamentari, sono dispensati dal rispondere alle chiamate fatte per istruzione o per altro motivo in tempo di pace, gli ufficiali in congedo e i militari di truppa ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile che si trovino in una delle seguenti condizioni: ».

Pag. 50, n. 116, dopo il comma *g*), *aggiungere*:

« *h*) militari ascritti alla specialità telegrafisti che, mediante esperimento pratico da compiersi secondo le norme che verranno stabilite nei rispettivi manifesti di chiamata, comprovino di possedere tuttora i requisiti richiesti per i telegrafisti effettivi ».

Pag. 51, n. 118, *sostituirlo col seguente*:

« 118. Per gli ufficiali e i militari di truppa di cui alla lettera *b*) del n. 116 (esclusi beninteso i telegrafisti effettivi al 3° reggimento genio, pei quali deve applicarsi il secondo capoverso del n. 23 dell'art. 5 precedente), le autorità interessate si atterranno a quanto è prescritto dai precedenti articoli 7, 8, 9, 10 e 11 per tutti gli altri che sono dispensati da ogni chiamata.

S'intende che per quelli di essi che siano dispensati dalle sole chiamate fatte per istruzione o per altro motivo in tempo di pace, non dovrà effettuarsi il trasferimento al distretto, dovendo essi continuare a rimanere in forza al rispettivo corpo al quale debbono presentarsi in caso di mobilitazione ».

Pag. 51, n. 119 e 120, alla seconda riga di ciascuno al numero « 115 », *sostituire*: il numero « 116 ».

Pag. 65, specchio *B*, tra le categorie di impiego indicatevi e dopo quella degli Aiutanti postali-telegrafici, *aggiungere*: « Assistenti postali-telegrafici ».

Pag. 66, specchio *B*, nella parentesi dopo l'intestazione, all'art. « 14 » *sostituire*: art. « 15 ».

Pag. 67, specchio *C*, nella parentesi posta in fine al *N. B.* al numero « 81 », *sostituire*: il numero « 84 ».

Pag. 76, specchio *G*, nella colonna: *Cariche od impieghi, aggiungere*:

Ispettori ed ingegneri capi del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Ingegneri, geometri principali e geometri del catasto e dei servizi tecnici di finanza, durante il periodo dei lavori di campagna ».

Nella colonna: *Autorità che deve rilasciare il certificato per ottenere la dispensa*, in corrispondenza alle aggiunte precedenti, *mettere l'indicazione*:

« Ministro, Sottosegretario di Stato o direttore generale del catasto e dei servizi tecnici ».

Pag. 80, specchio I, *cancellare*: le due prime righe nell'interno dello specchio, relative agli « ufficiali di scrittura ed assistenti locali ».

Pag. 81, specchio L, *cancellare* le ultime righe, relative agli « ufficiali di scrittura ».

Pag. 110, mod. 6, nella parentesi posta in testa sotto la indicazione, « Modello N. 6 », al numero « 42 », *sostituire*: il numero « 43 ».

Pag. 114, modello 7, è abolito.

Pag. 116, modello 9, nella intestazione, *invece di*: « *funzionari di P. S.* », *porre*: « *ufficiali e impiegati d'ordine di P. S.* », *togliere le parole*: « *uomini degli equipaggi delle Società di navigazione incaricate del servizio postale* », e, in alto, a destra, *aggiungere*: (N. 77 del catalogo) ».

Pag. 117, modello 10, nella parentesi posta sotto la indicazione, « modello 10 », in alto a sinistra, *alle parole*: « n. 88, 91 e 100 dell'Istruzione » *sostituire*: « n. 88, 91, 100 e 115 dell'Istruzione », e alla quarta riga della intestazione del registro ai numeri « *15, 16* e *17* », *sostituire*: « *15, 16, 17, 19* e *20* ».

Pag. 119, dello stesso modello, nella intestazione della penultima colonna, *alle parole*: « dal n. 84 », *sostituire*: « dai numeri 87, 90, 99 e 111 ».

Pag. 120, modello 11, alla nota (5), posta in calce al modello, invece del numero, « 104 », *richiamare* il numero « 110 ».

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. PEDOTTI.

N. **119**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Somministrazioni dei comuni alle truppe**. — 11 luglio.

Nell'elenco dei comuni del territorio Veneto e Mantovano di cui all'allegato *C* all'istruzione per l'eseguimento del R. decreto 26 marzo 1899, n. 155 (*Atto* 104 del 1899) deve aggiungersi quello di Pieve di Cadore che ora risulta compreso tra i comuni aventi il catasto di pigione di oltre L. 8.

Al comune predetto saranno quindi corrisposti da ora in poi, per gli alloggi che eventualmente fornirà agli ufficiali, i compensi stabiliti dall'allegato *E* alla detta istruzione per i comuni ascritti alla 1ª classe.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **120** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Regolamento per le fortezze in tempo di pace**. — 13 luglio.

Con R. decreto in data 8 giugno 1905 è stato approvato il regolamento per le fortezze in tempo di pace, che dovrà essere posto in vigore a datare dal 1° agosto p. v.

Per effetto del sovraccennato R. decreto, rimangono abrogati l'intero Capo V del libro primo e l'intero libro terzo del regolamento pel servizio territoriale, edizione 1883, rimasti fin qui in vigore per virtù del R. decreto 4 giugno 1899.

Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni contrarie o non conformi al regolamento predetto.

Ciascun comando od ufficio militare dovrà provvedersi di una copia della nuova pubblicazione, fatta eccezione per quelli descritti qui di seguito, i quali ne acquisteranno *due* copie:

Comandi di fortezza e di divisione militare aventi forti e fortezze nel proprio territorio.

Comandi dei reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e della brigata autonoma della Sardegna.

Comandi d'artiglieria da costa e da fortezza.

Direzioni e sezioni staccate d'artiglieria.

Direzioni, sottodirezioni, sezioni ed uffici locali del genio.

I reggimenti ne dovranno provvedere una copia per il comando, una per ciascuno dei dipendenti comandi di deposito e di battaglione (mezzo reggimento o brigata), ed una copia per ogni compagnia (squadrone o batteria).

I comandi dell'arma dei carabinieri reali si provvederanno del

numero di copie che per ognuno di essi sarà stabilito dal comando generale dell'arma.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero provvedersene, dovranno essere fatte colle norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896, modificato dalla decisione di massima 15 del 1899, dall'*Atto* 99 del 1901 e dalla Circolare 108 del 1903 ed essere tosto inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di centesimi 35.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

Roma, 1905 — Tip. E. Voghera.

189

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 luglio.

LUGLIO 9. — Legge n. 347 che apporta modificazioni alla tabella n. XIV del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, *pag.* 397.

» 17. — Pubblicazione della 1ª dispensa delle Disposizioni speciali per l'artiglieria, anno 1905, *pag.* 398.

» 21. — Operai per i reggimenti d'artiglieria, *pag.* 398.

Atto N. **191.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 347 che apporta modificazioni alla tabella n. XIV del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — 9 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla tabella n. XIV degli ufficiali del corpo veterinario militare del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno 1904, n. 216 e 3 luglio 1904, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni;

« a 2 tenenti colonnelli veterinari », *sostituire*: « 4 tenenti colonnelli veterinari »;

« a 10 maggiori veterinari », *sostituire*: « 12 maggiori veterinari »;

« a 58 capitani veterinari », *sostituire*: « 75 capitani veterinari »;

« a 112 tenenti e sottotenenti veterinari », *sostituire*: « 86 tenenti e sottotenenti veterinari »;

« al totale 183 », *sostituire*: « 178 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 9 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

N. **122**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1905.** — 17 luglio.

È stata pubblicata la 1ª dispensa dell'anno 1905 delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*. I comandi, corpi, ed uffici, ne acquisteranno il numero di copie indicato nell'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 45.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **123**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Operai per i reggimenti d'artiglieria.** — 21 luglio.

A complemento delle disposizioni contenute ai §§ 104 e seguenti dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito, 31 dicembre 1901, per quanto si riferisce all'assegnazione di operai ai reggimenti d'artiglieria, resta stabilito quanto in appresso:

1. All'artiglieria da campagna, da costa, da fortezza, a cavallo e da montagna dovrà assegnarsi annualmente un numero di operai tale che consenta di avere sempre sotto le armi e nei vari reggimenti il quantitativo sottoindicato.

Reggimenti di artiglieria da campagna, 2°, 4°, 5°, 6°, 9° e 11°	24	operai.
In tutti gli altri reggimenti d'artiglieria da campagna	26	»
Reggimento di artiglieria a cavallo	22	»
» » *da montagna*	34	»
Brigata di artiglieria da montagna del Veneto	6	»
1° Reggimento di artiglieria da costa	48	»
2° » » »	68	»
3° » » »	54	»
1° » » *da fortezza*	68	»
2° » » »	48	»
3° » » »	60	»
Brigata di artiglieria da costa della Sardegna	24	»

2. Il numero annualmente occorrente di operai a ciascuno dei corpi sopra indicati sarà fatto conoscere dai corpi stessi al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio ufficio personali) non più tardi del 1° luglio di ogni anno con uno specchio del seguente tracciato, restando abrogate le precedenti disposizioni al riguardo.

Elenco degli inscritti operai della classe . . . occorrenti al (1) . . .

Professione (2) (3)	Totale occorrente per i bisogni del reggimento.	Restano in forza dopo il congedamento dell'anno successivo a quello della presente richiesta.	Totale degli inscritti operai che si richieggono.	*Annotazioni*

(1) Corpo.

(2) I reggimenti da campagna, a cavallo e da montagna, indicheranno anche nel presente specchio, ma in modo distinto, il quantitativo di inscritti che loro occorrono per adibirli alle funzioni di sellaio ed allievo sellaio e di allievo maniscalco tenendo presente che ogni batteria deve avere:

1 soldato maniscalco, 1 sellaio ed 1 allievo sellaio;

ed ogni compagnia treno:

1 soldato maniscalco, 1 sellaio ed 1 allievo sellaio.

(3) I reggimenti da costa e da fortezza rappresenteranno il loro fabbisogno ripartito fra le varie brigate indicando in modo distinto gli operai occorrenti per le torri corazzate (i quali ultimi sono però compresi nei quantitativi stabiliti).

3. Gli operai stabiliti per ciascun reggimento da campagna a cavallo e da montagna, sono assegnati in numero di due a ciascuna batteria, e di essi uno, a termine dell'*Atto* 178 del 18 settembre 1904, potrà essere caporale. Gli altri operai sono impiegati nel laboratorio di riparazione reggimentale.

4. Gli operai assegnati a ciascun reggimento da costa e da fortezza, alla brigata da costa della Sardegna sono ripartiti a seconda dei bisogni fra le varie brigate o compagnie.

A simiglianza di quanto fu disposto con l'*Atto* 178 predetto pei reggimenti da campagna, a cavallo, e da montagna, in ogni brigata da costa e da fortezza uno degli operai potrà essere nominato caporale operaio. Esso sarà scelto fra gli operai delle compagnie della brigata con norme analoghe a quelle stabilite dall'*Atto* 178 del 1904 e dovrà essere compreso nel numero dei caporali assegnati alla propria compagnia secondo le tabelle graduali e numeriche pubblicate con *Atto* 14 del 1904.

5. In ogni reggimento da campagna, a cavallo e da montagna uno dei caporali maggiori di contabilità assegnati al deposito dalle tabelle graduali e numeriche potrà essere sostituito con un caporale-operaio, nominato fra gli operai del deposito laboratorio con norme analoghe a quelle stabilite dall'*Atto* 178 per la nomina dei caporali-operai di batteria.

6. Il quantitativo degli operai stabilito col presente *Atto* sarà dai reggimenti raggiunto progressivamente.

I reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna regoleranno quindi le richieste in modo da raggiungere nel termine di tre anni (cioè con tre classi di leva) il numero di *operai ora stabilito.*

Avvertenza: -- Pel corrente anno gli specchi di cui al n. 2 dovranno essere trasmessi per il 1° agosto.

Il Ministro — E. Pedotti.

Roma, 1905. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 19ª **1905** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 luglio.

GIUGNO 1°. — R. decreto n. 389 che modifica l'art. 9 del regolamento sui servizi ad economia del commissariato militare, *pag.* 401.
LUGLIO 13. — R. decreto n. 395 che modifica il riparto della somma di lire 16.000.000 assegnata alla parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1905-1906. *pag.* 402.
» 25. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria, *pag.* 404.
» 26. — Nuovo ordinamento delle ferrovie dello Stato, *pag.* 405.

Atto N. **124**. — **R. decreto n. 389 che modifica l'articolo 9 del regolamento sui servizi ad economia del commissariato militare.** — 15 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), modificato dalle successive leggi 14 luglio 1887, n. 4713, 11 luglio 1889, n. 6216, 4 giugno 1893, n. 260 e 3 luglio 1902, n. 265;

Visto il regolamento, per l'esecuzione del precitato testo unico, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256, ed il regolamento 23 dicembre stesso anno, n. 532, sul riscontro effettivo;

Visti i Regi decreti 16 marzo 1899, n. 101 e 16 agosto 1900, n. 323, coi quali gli stabilimenti di commissariato vengono sottoposti al detto riscontro;

Visto il R. decreto 3 luglio 1904, n. 409, col quale fu approvato il regolamento per i servizi ad economia del commissariato militare;

Sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 9 del regolamento per i servizi ad economia del commissariato militare è sostituito il seguente:

« Gli aumenti e le diminuzioni, ed in genere tutte le operazioni che importano movimenti a numero ed a valore, sono autorizzati dal commissariato con ordini di carico e scarico, eccettuato:

« *a*) pei servizi delle sussistenze, lo scarico delle materie perdute, avariate o vendute, dei consumi eccezionali e delle deficienze di magazzino, che viene dato dal Ministero in seguito a proposta dei comandanti di corpo d'armata; le dichiarazioni fuori uso nonchè le vendite dei materiali resi inservibili, le quali, su proposta delle direzioni di commissariato, sono autorizzate dai comandanti predetti;

b) pel servizio del casermaggio, lo scarico della lana perduta per calo naturale, dei materiali perduti per causa di forza maggiore e di quelli venduti, che è autorizzato dal Ministero; la dichiarazione fuori uso delle robe non più utilizzabili, che è disposta dagli ufficiali commissari controllori incaricati di classificare e bollare il materiale esistente nei presidi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

PEDOTTI.
CARCANO.

N **125.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 391 che modifica il riparto della somma di lire 16,000,000 assegnata alla parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1905-906.** — 13 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 2 della legge 2 luglio 1905, n. 297, sulle spese militari per l'esercizio 1905-906, nel quale è data facoltà al Governo del Re di modificare, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, la ripartizione delle somme assegnate alla parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per gli esercizi 1904-905 e 1905-906, nonchè la ripartizione delle somme residue degli esercizi precedenti non vincolate da regolari impegni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma complessiva di lire 16,000,000 assegnata alla parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio 1905-906, anzichè fra i capitoli e nella misura risultanti dal bilancio stesso, è ripartita come segue:

Capitolo	50.	— Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (spesa ripartita) . . . . . L.	300,000
»	51.	— Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (spesa ripartita) . . . . »	2,600,000
»	52.	— Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita) »	3,000,000
»	53.	— Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (spesa ripartita) . . . . »	100,000
»	54.	— Lavori a difesa delle coste (spesa ripartita) . . . . . »	1,300,000
»	55.	— Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (spesa ripartita) . »	2,000,000
»	57.	— Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (spesa ripartita) »	5,000,000
»	59.	— Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi (spesa ripartita) . . . . . »	1,500,000
»	60.	— Materiale per la brigata ferrovieri (spesa ripartita) . . . . . »	200,000
		L.	16,000,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.
E. PEDOTTI.
CARCANO.

N. **126**. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria.** — 25 luglio.

All'*Atto* 228 del 1902 sono apportate le seguenti varianti ed aggiunte:

Al n. 3 *sostituire:*

« Gli esami verranno dati presso l'ispettorato generale d'artiglieria, ed i candidati alle specialità da campagna e da costa e fortezza prenderanno parte ad un corso presso la rispettiva scuola centrale di tiro ».

Al n. 13, secondo comma, *sostituire:*

« Gli aspiranti al grado di capitano di artiglieria da campagna, e da costa e fortezza, dovranno frequentare il corso di cui al n. 3 presso la rispettiva scuola centrale di tiro, alla fine del quale saranno classificati per cura di una commissione composta del comandante della scuola — presidente — e di due membri (ufficiali superiori o capitani) da nominarsi dal comandante della scuola stessa »

Al n. 15, prima riga, *sostituire*:

« Gli esami orali verseranno sulle seguenti materie:

Al n. 15: PER LA SPECIALITÀ ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA, *cancellare:*

« E) Impiego pratico delle batterie nel tiro tattico ».

Al n. 15: PER LA SPECIALITÀ ARTIGLIERIA DA COSTA E FORTEZZA, *cancellare:*

« E) Puntamento e tiro pratico dell'artiglieria d'assedio ».

Cancellare il n. 21.

Cancellare il n. 26

Al n. 29 *portare le seguenti varianti*:

a) terza riga, *ove dice*: « e quattro », *porre*: « e due »

b) *cancellare* le tre ultime righe.

Al n. 31 terzo comma, *sostituire:*

« Questo punto e quello ottenuto dalla commissione di cui al n. 13, alla fine del corso della scuola centrale di tiro concorreranno a formare la media complessiva di classificazione, unitamente ai punti riportati in ciascuna prova ».

Al n. 32, seconda riga, *dopo le parole*: « in ciascuna materia », *aggiungere:* « e nella classificazione dopo il corso della scuola centrale di tiro ».

Al n. 35, quinta riga, *alle parole*: « od E », *sostituire*: « o nel corso frequentato presso la rispettiva scuola centrale di tiro ».

Alla colonna E dello specchio che fa seguito all'*Atto*, *cancellare*: « E », *e porre*: « al corso frequentato presso la rispettiva scuola centrale di tiro ». *Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **127**. — TRASPORTI. — **Nuovo ordinamento delle ferrovie dello Stato**. — 26 luglio.

1. In seguito alla legge 22 aprile 1905, n. 137 l'esercizio delle linee ferroviarie che costituivano le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula è stato assunto dallo Stato per le linee di sua proprietà e dalla Società per le strade ferrate meridionali per le linee di cui è concessionaria.

Le linee costituenti la rete dello Stato sono provvisoriamente divise in quattro compartimenti:

Compartimento Nord, formato colle linee del 1° compartimento della rete Mediterranea;

Compartimento Est, formato colle linee della rete Adriatica passate allo Stato;

Compartimento Sud, formato colle linee del 2° compartimento della rete Mediterranea;

Compartimento di Sicilia, formato colle linee della rete Sicula.

Le linee che appartengono ai suddetti compartimenti risultano dall'allegato n. 1.

Lo Stato assume pure l'esercizio delle seguenti linee, concesse all'industria privata;

a) Arona-Domodossola;

b) Santhià-Arona (tronco Santhià-Borgomanero);

c) Varese-Porto Ceresio;

che sono assegnate al compartimento Nord;

d) secondarie Romane (Roma-Albano Laziale-Nettuno);

e) Roma (Trastevere)-Viterbo Porta Fiorentina e diramazione Capranica-Ronciglione;

che sono assegnate al compartimento Sud.

2. Tutti i trasporti di persone, di quadrupedi e di cose, tanto sulla rete di Stato quanto su quella delle Meridionali, continueranno ad essere eseguiti in base alle tariffe e condizioni ora vigenti, comprese quelle di regime economico attuate su alcune linee. Conseguentemente continueranno ad aver vigore:

a) la convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari ed i relativi atti addizionali 18 dicembre 1902 e 20 dicembre 1904;

b) il Regolamento 1° febbraio 1903 per l'applicazione delle convenzioni suddette, modificato con l'*Atto* 103 del corrente anno;

c) la concessione speciale *C* (*Atto* 117 del 1902 e susseguenti modificazioni) per i viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato e delle relative famiglie.

3. Per effetto del nuovo ordinamento delle ferrovie cesseranno di aver vigore le disposizioni per la riscossione del diritto fisso supplementare a favore dell'Amministrazione intermedia (Mediterranea, vedasi allegato n. 2 al Regolamento pei trasporti militari), per i trasporti fra le stazioni della Sicilia e quelle ora comprese nella rete Adriatica, e per quelli fra le stazioni delle linee d'accesso al Sempione (Arona-Domodossola e Santhià-Borgomanero) e le stazioni della rete medesima.

4. Per i trasporti fra le stazioni delle ferrovie dello Stato e quelle delle Meridionali occorrerà la presentazione di un solo documento di trasporto.

Pei viaggi e pei trasporti interessanti ad un tempo le linee dello Stato e quelle delle Meridionali, le distanze saranno calcolate complessivamente agli effetti dell'applicazione delle tasse.

Uguale norma vale pei servizi cumulativi con le linee Vicenza-Cittadella-Treviso, Padova-Bassano, Vicenza-Thiene-Schio e Padova-Montebelluna. Su queste linee saranno applicabili le tariffe generali, speciali e locali, comprese quelle eccezionali, in vigore sulle ferrovie dello Stato.

In conseguenza, per le spedizioni di pacchi ferroviari da e per le stazioni delle menzionate linee, da eseguirsi in base alle tariffe speciali n. 1 e 11 grande velocità, non saranno più dovute le speciali sopratasse comprese nei quadri dei servizi cumulativi, annessi alle tariffe medesime (allegato n. 1 all'*Atto* 22 del 1903).

Il Ministro — E. Pedotti.

Allegato 1

Elenco delle linee costituenti la Rete esercitata dallo Stato

Compartimento Nord.

1. Torino-Modane (1).
2. Bussoleno-Susa.
3. Torino-Alessandria-Genova.
4. Trofarello-Chieri.
5. Torino-Torre Pellice.

(1) Escluso il tratto confine francese-Modane di proprietà della P. L. M.

6. Bricherasio-Barge.
7. Trofarello-Cuneo.
8. Savigliano-Saluzzo.
9. Cuneo-Vievola.
10. Airasca-Cavallermaggiore.
11. Moretta-Saluzzo.
12. Saluzzo-Cuneo.
13. Cavallermaggiore-Cantalupo.
14. Carmagnola-Bra.
15. Bra-Savona.
16. Ceva-Ormea.
17. Cuneo-Mondovì-Bastia.
18. Alessandria-Acqui.
19. Acqui-S. Giuseppe di Cairo.
20. Castagnole-Asti-Mortara.
21. Torino-Milano.
22. Chivasso-Ivrea.
23. Ivrea-Aosta.
24. Chivasso-Casale.
25. Vercelli-Valenza.
26. Vercelli-Mortara-Stradella (non comprese le tratte Cava Man-Bressana Bott. e Broni-Stradella).
27. Novara-Varallo.
28. Novara-Domodossola.
29. Torreberretti-Pavia (non compresi i 3 km. da Gravellona a Pavia.
30. Alessandria-Arona.
31. Oleggio-Luino-Pino (Confine Svizzero) (1).
32. Rho-Arona.
33. Gallarate-Varese.
34. Gallarate-Laveno.
35. Milano-Chiasso.
36. Milano Cent.-Vigevano.
37. Vigevano-Mortara.
38. Milano-Voghera con diramazione da Milano P. Sempione a Rogoredo.
39. Tortona-Novi.
40. Alessandria Piacenza.
41. Succursale dei Giovi, con diramazione agli scali.
42. Sampierdarena-Ventimiglia confine e diramazioni al porto di Savona (2).

---

(1) Il servizio dei treni fra Luino e Pino è fatto dalla Gottarbahn.
(2) Il servizio dei treni fra Ventimiglia ed il confine è fatto dalla P. L. M.

43. Sampierdarena e Ovada-Asti.
44. Genova P. P.-Pisa con diramazione agli Scali di Spezia e di Genova.
45. Parma-Spezia.
46. S. Stefano di Magra-Sarzana.
47. Avenza-Carrara.
48. Viareggio-Lucca.
49. Aulla-Lucca (Lucca-Bagnidi Lucca).

Compartimento Sud.

50. Pisa-Livorno Marittima.
51. Pisa-Firenze.
52. Livorno Marittima-Collesalvetti.
53. Pisa-Roma, con diramazione da Palo a Ladispoli e da Roma-S. Paolo a Roma-Trastevere.
54. Cecina-Volterra.
55. Campiglia marittima-Piombino.
56. Pontegalera-Fiumicino.
57. Asciano-Montepescali.
58. Empoli-Chiusi.
59. Roma-Palestrina-Napoli e porto.
60. Ciampino-Frascati Città.
61. Ciampino-Velletri-Segni Paliano.
62. Velletri-Terracina.
63. Roccasecca-Avezzano.
64. Caianello Vairano-Isernia.
65. Sparanise-Gaeta.
66. Cancello-Avellino, con diramazione Codola-Nocera.
67. Avellino-Benevento.
68. Avellino-Rocchetta S. Antonio.
69. Torre Annunziata-Castellammare-Gragnano e diramazione ai Porti.
70. Cancello-Torre Annunziata Centrale.
71. Napoli-Taranto.
72. Salerno-Mercato S. Severino.
73. Taranto-Brindisi e Porto.
74. Battipaglia-Reggio Calabria Centrale.
75. Sicignano-Lagonegro.
76. Sibari-Cosenza-Pietrafitta.
77. Catanzaro Marina-S. Eufemia.
78. Metaponto-Reggio Calabria e porto.

Compartimento Est.

79. Milano–Bologna (non compreso il tratto Milano–Rogoredo).
80. Bologna-Pistoia-Firenze.
81. Firenze–Chiusi–Roma.
82. Milano–Venezia.
83. Bergamo–Cremona.
84. Rovato-Lecco.
85. Verona P. V.-Mantova (S. Antonio).
86. Mantova (S. Antonio)–Modena.
87. Padova–Bologna.
88. Pavia–Casalpusterlengo.
89. Codogno–Cremona.
90. Cremona-Mantova.
91. Mantova–Cerea.
92. Legnano-Monselice.
93. Verona P. N.-Peri (Confine tirolese) (1).
94. Mestre-Pontebba (Confine Carnico).
95. Mestre-S. Donà-Portogruaro-Casarsa-Spilimbergo.
96. Udine-Cormons (Confine illirico) (2).
97. Albate Camerlata Lecco.
98. Seregno-P. S. Pietro.
99. Monza-Calolzio.
100 Olmeneta-Brescia.
101. Dossobuono-Adria-Chioggia.
102. Palazzolo Paratico.
103. Ferrara Ravenna-Rimini.
104. Pistoia-Pisa.
105. Orte-Falconara-Ancona (3).
106. Roma-Sulmona.
107. Terontola-Foligno.
108. Chiavenna-Colico-Sondrio.
109. Treviso-Belluno.
110. Treviso-Motta di Livenza.
111. Parma-S. Zeno.
112. Brescia-Iseo.

---

(1) Il servizio dei treni fra Peri ed Ala è fatto dalle Ferrovie Italiane dello Stato.

(2) Il servizio dei treni fra Cormons-stazione e Cormons-confine, è fatto dalle Ferrovie Italiane dello Stato.

(3) Escluso il tratto Falconara-Ancona di proprietà delle Meridionali, e comune colle Ferrovie dello Stato.

113. Bologna-Verona P. V. (Tronco Bologna-Poggio Rusco).
114. Lugo-Lavezzola.
115. Faenza-Firenze.
116. Viterbo-Attigliano.
117. Albacina-Porto Civitanova.
118. Lecco-Colico.
119. Fabriano-Urbino.

Compartimento di Sicilia.

120. Messina Porto-Siracusa.
121. Valsavoia-Caltagirone.
122. Siracusa Porto-Licata (Molo e Porto).
123. Bicocca-Aragona-Caldare.
124. Messina-Termini Imerese.
125. Palermo Porto-Porto Empedocle.
126. S. Caterina Xirbi-Roccapalumba.
127. Canicatti-Licata.

Linee di navigazione (Stretto di Messina).

128. Messina Porto-Reggio Calabria Porto.
129. Messina Porto-Villa S. Giovanni.

Roma, 1905 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 20ª **1905** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 agosto.

GIUGNO 18. — R. decreto n. 368 che stabilisce che gli inscritti del comune di Ronco all'Adige concorrano alla leva nel II mandamento di Verona, *pag.* 411.
LUGLIO 31. — Conteggio dell'importo delle vettovaglie di riserva, dei viveri di conforto e delle razioni pane supplementari, *pag.* 412.
AGOSTO 2. — Nuova sede delle compagnie operai, *pag.* 412.
» 2. — Locali demaniali destinati ad uso cantine o vivanderie, *pag.* 412.
» 2. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche ed ai caricamenti dell'artiglieria, *pag.* 413.
» 3. — Quaderni e fascicoli di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio, *pag.* 414.
» 4. — Nuovo regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 414.
» 4. — Trasporto gratuito dei militari indigenti sulla linea tra Genova e l'America centrale, *pag.* 416.
» 4. — Varianti all'istruzione per l'eseguimento dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare, *pag.* 416.
———— Decisioni di massima, *pag.* 417.

Atto N. **128**. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 368 che stabilisce che gli inscritti del comune di Ronco all'Adige concorrano alla leva nel II mandamento di Verona.** — 18 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 23 maggio 1904, n. 199, con la quale fu disposto che il comune di Ronco all'Adige (Verona) sia separato dal mandamento di Isola della Scala per esere aggregato a quello II di Verona;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, stato approvato col R. decreto 6 agosto 1838. n. 5655;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A cominciare dalla leva sui nati nell'anno 1886 gli inscritti del comune di Ronco all'Adige (Verona) concorreranno, a tutti gli effetti, alla leva cogli inscitti degli altri comuni del man-

damento II di Verona, al quale il detto comune di Ronco all'Adige è stato aggregato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

N. **129**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conteggio dell'importo delle vettovaglie di riserva, dei viveri di conforto e delle razioni pane supplementari**. — 31 luglio.

D'ora innanzi l'importo delle vettovaglie di riserva, dei viveri di conforto e delle razioni pane supplementari, tanto se consumate dalla truppa, quanto se cedute a pagamento nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, dovrà essere dedotto sul rendiconto generale degli assegni mod. 220 anzichè essere versato in tesoreria, come per taluni casi era prescritto.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **130**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Nuova sede delle compagnie operai**. — 2 agosto.

Le cinque compagnie operai di artiglieria sono trasferite di sede a Mantova, dove dovranno trovarsi il giorno 20 agosto 1905.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **131**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Locali demaniali destinati ad uso cantine e vivanderie**. — 2 agosto.

In seguito ad accordi presi col Ministero delle finanze per l'esecuzione dell'*Atto* 46 del 5 aprile scorso circa i *contratti in corso* per l'affitto dei locali demaniali ad uso cantine e vivanderie pubblicato nel *Giornale militare* del 15 detto mese, si determina quanto appresso:

I contratti stipulati dopo la pubblicazione di detto *Atto* sa-

ranno ritenuti come nulli e non avvenuti e dovranno in conseguenza essere restituite tutte le somme versate sia per fitto che per deposito cauzionale in conto dei contratti stessi. Sono approvati tutti i contratti stipulati coi vivandieri e cantinieri precedentemente al 5 aprile 1905, non ancora muniti della superiore approvazione, avvertendo che per quelli che hanno la scadenza oltre il 1° gennaio 1906 tale approvazione rimane subordinata alla precedente stipulazione di altrettanti atti suppletivi coi quali dovrà determinarsi la durata della locazione soltanto a tutto dicembre 1905.

Tali atti non dovranno essere trasmessi al Ministero.

Sono rescissi con decorrenza dal 1° gennaio 1906 tutti i contratti stipulati coi vivandieri e cantinieri già muniti della superiore approvazione con scadenza oltre tal giorno.

In ordine ai reclami inoltrati, alle istanze ed alle proposte pervenute a questo Ministero in argomento si avvertono le autorità militari che esse dovranno decidere in merito attenendosi alle disposizioni del presente *Atto*, rivolgendosi al Ministero solo in casi del tutto eccezionali.

Il Ministro — E PEDOTTI.

N. **132**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche ed ai caricamenti dell'artiglieria**. — 2 agosto.

Sono stati pubblicati i seguenti fascicoletti di aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche ed ai caricamenti dell'artiglieria:

1° un fascicoletto contenente la 5ª serie di aggiunte e varianti alla istruzione sul servizio dell'artiglieria d'assedio « Servizio delle bocche da fuoco con installazione speciale »;

2° un fascicoletto contenente la 2ª serie di aggiunte e varianti alla istruzione sul servizio delle artiglierie da costa;

3° un fascicoletto contenente la 15ª serie di aggiunte e varianti alla istruzione sulle munizioni;

4° un fascicoletto contenente la 14ª serie di aggiunte e varianti al caricamento dei carri delle batterie da campagna.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie delle pubblicazioni di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste delle medesime tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a pro-

prie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ciascuno dei fascicoletti 1°, 3° e 4° è di cent. 5; quello del 2° fascicoletto è di cent. 10.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **132**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Quaderni e fascicoli di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio.** — 3 agosto.

Sono stati pubblicati alcuni quaderni e fascicoli di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio.

L'elenco dei medesimi sarà comunicato ai comandanti di corpo d'armata, cui i comandi, corpi ed uffici si rivolgeranno per conoscere l'elenco stesso ed i prezzi delle singole pubblicazioni.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie delle pubblicazioni di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste delle medesime tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno rivolte dai comandi, corpi ed uffici con le consuete norme all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, che richiederà però direttamente al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) l'occorrente numero di esemplari delle pubblicazioni predette.

Le spese di stampa saranno poste a carico della massa generale dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari, che si reintegrerà di tali spese con le distribuzioni che saranno a mano a mano fatte ai diversi comandi, corpi e uffici.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **134**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Nuovo regolamento pel servizio territoriale.** — 4 agosto.

Con R. decreto in data 2 luglio 1905 è stato approvato un nuovo *Regolamento pel servizio territoriale*, che sarà prossimamente pubblicato e dovrà essere subito posto in vigore.

Per effetto del sovraccennato R. decreto, rimane abrogato il regolamento pel servizio territoriale approvato con R. decreto 4 giugno 1899, ad eccezione dell'appendice all'ora detto regolamento, approvata con R. decreto 5 gennaio 1899, la quale continua a rimanere in vigore.

Sono inoltre abrogati: l'*Atto* 41 del 1901; le varianti al regolamento pel servizio territoriale pubblicate con gli *Atti* 103 del 1901 e 30 del 1902; gli *Atti* 70, 202 lettera *A*, 270 lettera *B*, del 1902; le modificazioni ed aggiunte al regolamento pel servizio territoriale approvate con R. decreto 7 dicembre 1902 (*Atto* 310 di detto anno, titolo II); l'*Atto* 342 del 1902, l'*Atto* 94 del 1903 lettera *b;* le varianti al regolamento pel servizio territoriale approvate con R. decreto 22 marzo 1903 (*Atto* 105 di detto anno); gli *Atti* 115, 118 e 243 del 1903; le varianti al regolamento pel servizio territoriale approvate con R. decreto 28 dicembre 1902 (*Atto* 186 del 1903).

Infine sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o non conformi al nuovo regolamento di cui sopra.

Ciascun comando od ufficio militare dovrà provvedersi di due copie della nuova pubblicazione, fatta eccezione per quelli descritti qui di seguito, i quali ne acquisteranno una copia sola per ciascuno:

Comandi di brigata di fanteria e di cavalleria;
Comandi delle brigate di artiglieria da costa della Sardegna e d'artiglieria da montagna del Veneto;
Sezioni staccate d'artiglieria;
Compagnie operai d'artiglieria;
Stabilimenti d'artiglieria e del genio;
Sottodirezioni autonome, sezioni ed uffici locali del genio;
Comandi militari permanenti di stazione ferroviaria;
Depositi allevamento cavalli;
Compagnie di sanità;
Ospedali militari succursali;
Depositi di convalescenza;
Farmacia centrale militare;
Compagnie di sussistenza;
Sezioni ed uffici locali di commissariato militare;
Panifici militari;
Magazzini centrali militari.

I reggimenti ne dovranno provvedere due copie per il comando, una per ciascuno dei dipendenti comandi di deposito e di battaglione (mezzo reggimento o brigata) e due copie per ogni compagnia (squadrone o batteria).

Colla presente pubblicazione dovranno anche essere completate le dotazioni di mobilitazione per quanto riflette il regolamento pel servizio territoriale.

I comandi dell'arma dei carabinieri reali si provvederanno di tale regolamento nel numero di copie che, per ognuno di essi, sarà stabilito dal comando generale dell'arma.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero provvedersene, dovranno essere fatte colle norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896, modificato dalla decisione di massima 15 del 1889, dall'*Atto* 99 del 1901 e dalla circolare 108 del 1903, ed essere tosto inviate all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di cent. 80.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **135**. — TRASPORTI. — **Trasporto gratuito di militari indigenti sulla linea tra Genova e l'America centrale.** — 4 agosto.

La Società di navigazione « La Veloce » per effetto della convenzione con essa stipulata ed approvata con la legge 29 giugno u. s., n. 301 per l'istituzione di una nuova linea, con servizio mensile, tra Genova e l'America Centrale (Genova-Porto, Limon e viceversa con approdo, nell'andata, a Barcellona, Teneriffa, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Savanilla, Colon e, nel ritorno, a Colon, San Domingo, Teneriffa, oppure a Colon, Curaçao, La Guayra e Teneriffa) ha assunto l'obbligo di trasportare gratuitamente, escluso il vitto, su tale linea gli individui che vengono in Italia per prestare servizio militare e che ritornano all'estero dopo averlo adempiuto.

Le autorità militari prenderanno di ciò nota sugli estratti dell'*Atto* 141 del 1903, di cui sono provviste.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **136**. TRASPORTI. — **Varianti all'istruzione per l'eseguimento dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare.** — 4 agosto.

All'istruzione per l'eseguimento dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare, pubblicata con l'*Atto* 104 del corrente anno, debbono apportarsi le modificazioni seguenti:

a) nel n. 23, primo capoverso, linea 4ª, *sopprimere le parole:* « e di cartoncino ».

b) nello stesso n. 33, secondo capoverso, *sopprimere tutto il periodo*: « In massima i bossoli..... (o nei relativi invogli di cartoncino) ».

Uguali modificazioni si apporteranno agli estratti del citato *Atto*, che le amministrazioni militari avranno acquistato a' sensi della Circolare n. 86 del corrente anno.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

DECISIONI DI MASSIMA

6.

Ufficiali del R. corpo di truppe coloniali promossi ed assegnati ad un corpo d'Italia mentre risiedono in colonia. — A rimuovere ogni dubbio sull'applicazione di quanto è disposto dall'articolo 79 dell'ordinamento organico della colonia Eritrea (*Atto* 142 del 1902) e dal § 13 dell'*Atto* 2 del 1904, il Ministro avverte che, gli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali i quali mentre sono presenti in colonia vengono promossi ed assegnati ad un corpo in Italia, debbono essere presi in forza dai corpi ai quali sono stati trasferiti dal giorno in cui la nomina ha effetto (§ 746 del regolamento di amministrazione), e dalla stessa data vanno tolti dalla forza del R. corpo di truppe coloniali cessando contemporaneamente di percepire gli assegni a carico della colonia, e ricevendo invece, dal corpo cui sono destinati, gli assegni del nuovo grado in Italia.

Per gli ufficiali però che si trovino ancora in colonia, dopo la data del trasferimento al nuovo corpo in Italia, l'indennità coloniale sarà pagata a carico del bilancio della colonia, il quale dovrà ugualmente sopportare le spese di viaggio per il rimpatrio.

Prima di presentarsi al nuovo corpo, gli ufficiali di cui trattasi godranno di una speciale licenza di giorni 30 a cominciare dal giorno successivo a quello dello sbarco in Italia, altre a quel periodo di tempo concesso dall' *Atto* 235 della *Raccolta* delle disposizioni in vigore. (*Div. stato maggiore*).

Roma, 1905 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 21ª **1905** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 settembre.

LUGLIO 7. — Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali, *pag.* 419.
AGOSTO 8. — Ospedaletti da campo da 50 letti modello 1893, *pag.* 420.
» 11. — Varianti alle Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore, *pag.* 421.
» 15. — Cambio di denominazione di caserme nei territori del II e III corpo d'armata, *pag.* 422.
» 14. — Adozione di un nuovo modello per la contabilità dei magazzini non sottoposti a riscontro effettivo, *pag.* 423.
» 28. — Divieto agli ufficiali in congedo di accettare cariche di consoli o di vice consoli di potenze straniere, *pag.* 424.
» 28. — Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili, *pag.* 424.
» 28. — Modificazione ai cuscini di selle da cavalleria e di selle per batterie e per batterie a cavallo, *pag.* 426.
— — — — Decisioni di massima, *pag.* 427.

Atto N. **137**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Modificazioni al R. decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali.** — 7 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 1° luglio 1905, n. 291, che approva il bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906;

Visto il R. decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito e le modificazioni arrecatevi coi Regi Decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893; 28 luglio 1895; 23 agosto e 2 dicembre 1897; 27 gennaio, 20 febbraio e 2 agosto 1898; 24 dicembre 1899; 3 febbraio 1901; 14 ottobre 1902 e 24 gennaio 1904;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo specchio III del R. Decreto 7 aprile 1892 è fatta la seguente aggiunta:

« 30. Uomini di truppa dei due reggimenti granatieri L. 0,10. « Supplemento all'assegno giornaliero pel vitto ».

Art. 2.

È approvata la modificazione al regolamento sulle indennità eventuali, annessa al presente decreto e, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1905.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 7 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

Modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali approvato col R. decreto 7 aprile 1892.

All'ultimo comma del § 113, *dopo le parole:* « delle compagnie pontieri (29) », *aggiungere:* « e per quelli dei due reggimenti granatieri (30) ».

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della guerra
E. PEDOTTI.

N. **138**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ospedaletti da campo da 50 letti, modello 1893**. — 8 agosto.

Sono allo studio alcune modificazioni da apportarsi al contenuto degli ospedaletti da campo da 50 letti, modello 1893. In attesa che questo studio sia compiuto, e per evitare inutili spese di rinnovazione di medicinali non più in uso ed eventualmente alterati per lunga giacenza in deposito, questo Ministero, sentito il parere dell'Ispettorato di sanità militare, ha determinato quanto segue:

La soluzione di silicato di potassio, facente parte del caricamento regolamentare degli ospedaletti da campo da 50 letti, modello 1893, è abolita.

Ciò posto, le Amministrazioni, che hanno in carico unità sanitarie della suindicata specie, toglieranno detta soluzione:

a) dal collo n. 30, abolendo anche il relative recipiente quadrilatero di latta;

b) dai colli n. 40 e 41, conservando però in ciascuno di essi, al loro posto, cioè nel cassetto di mezzo, due alberelli poliedrici da gr. 200, vuoti, a disposizione.

Gli oggetti aboliti, nel solo caso che sia possibile utilizzarli ancora nei servizi interni, saranno assunti in carico colle norme amministrative in vigore.

In conseguenza di quanto sopra i comandi e le direzioni, ai quali in seguito alle disposizioni contenute nell' *Atto* 116 del 1899 fu distribuito lo specchio n. 14 (*Indice alfabetico e tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare degli ospedaletti da campo da 50 letti, modello 1893*), vi apporteranno le seguenti varianti:

a) nelle pagine 10, 47, 60 e 64 *cancellare la voce* - soluzione di silicato di potassio - e le altre indicazioni ad essa inerenti;

b) nelle pagine 60 e 64 rispettivamente sulle righe 21 e 23, 19 e 21, alla voce - soluzione di silicato ecc. - *cancellata*, *sostituire:* Alberello da gr. 200, vuoto, a disposizione.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **139**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Varianti alle *Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore***. — 11 agosto.

È approvata la seguente variante alle *Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore*:

N. 6. — Il secondo alinea, aggiunto con l'*Atto* 76 del 1903, viene così modificato:

« Riceve dai comandanti di corpo d'armata, a senso del prescritto dal regolamento per il servizio territoriale, le domande di *nulla-osta* per lavori stradali, e le trasmette al Ministero per le decisioni, accompagnandole col suo parere motivato. Dispone, per quanto riguarda l'organizzazione delle mine, secondo le modalità indicate nella relativa istruzione ».

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **140.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserme nei territori del II e III corpo d'armata.** — 14 agosto.

D'ora innanzi le caserme indicate nell'elenco che segue, prenderanno rispettivamente il nome per ciascuna di esse a fianco segnato.

Presidio	Denominazione attuale delle caserme	Nuova denominazione
	II Corpo d'Armata	
Alessandria	S. Stefano	Vittorio Emanuele II.
Id.	Serviti	Emilio Faà di Bruno.
	Carlo Alberto	
Asti	S. Carlo S. Anna	Carlo Alberto.
Id.	Del Carmine	Carlo Emanuele I.
Id.	S. Giuseppe	Oddone Roero.
Voghera	S. Agata	Maurizio De Sonnaz.
Pavia	S. Mauro	Federico Menabrea.
Id.	S. Francesco	Cairoli.
Borgo S. Dalmazzo	Alpina	Principe di Piemonte.
Cherasco	Carmine	Baldassarre della Mantica.
Demonte	Ex Collegio	Gianfrancesco Pallavicino.
Mondovì	Missione	Filippo Del Carretto.
Tenda (paese)	Ex Cappuccini	Di Bellegarde.
Vinadio	Grande	Carlo Alberto.
	III Corpo d'Armata	
Milano	S. Francesco	Garibaldi.
Id.	Alpini	Giuseppe Mainoni.
Id.	S. Vittore	Giovanni Villata.
Como	S. Teresa	Carlo De Cristoforis.
Id.	S. Francesco	Carlo Zucchi.
Monza	Artigianelli	Pastrengo.
Id.	S. Paolo	Palestro.
Lodi	Maddalena	Alberto Zanetti.
Crema	S. Agostino	Renzo da' Ceri.
Id.	Casaccia Dono	Gabriele Tadini
Brescia	S. Gerolamo	Alessandro Monti.
Id.	S. Eufemia ed ex Pia Casa d'industria.	Goito.
Id.	S. Giulia	Tito Speri.
Id.	S. Francesco	Lechi.
Id.	S. Martino	S. Martino della battaglia.
Id.	S. Maria	Pietro Boifava.

Lecco.	Lazzaretto	Giuseppe Sirtori.
Bergamo	S. Marta	Vittorio Emanuele II.
id.	S. Agostino . . .	Dei Mille.
id.	S. Giovanni . . .	Umberto I
id.	Paradiso	Gabriele Camozzi.
id.	Lazzaretto	Scriate.
Chiari.	Rocca Nuova. . .	Eugenio di Savoia.
Bormio	La Torre	Pietro Pedranzini.
Tirano	Alpini.	Luigi Torelli.
Sondrio	Castello	Giuseppe Guicciardi.
Morbegno	Ex Convento S. Antonio	Policarpio d'Osasco.
Breno.	Alpini.	Francesco Neri.
Desenzano. . . .	Castello	Luigi Beretta.
Vestone.	Alpini.	Giovanni Chiassi.
Edolo.	Ex Convento. . .	Alpina.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **141**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Adozione di un nuovo modello per la contabilità dei magazzini non sottoposti a riscontro effettivo.** — 14 agosto.

In seguito al R. decreto 14 maggio 1905, n. 227 (*Atto* 81), che stabilisce nuovi modelli per dimostrare le variazioni avvenute nelle consistenze dei magazzini sottoposti al riscontro effettivo, prescritto dalla legge 11 luglio 1897, n. 256 (*Atto* 61 del 1899), s'è determinato, d'accordo colla Corte dei conti, di adottare il *Registro analitico-riassuntivo* mod *B* (mod. 1022 e 1022 *bis* del Catalogo - *Atto* 95 - 1905) anche per i corpi, istituti e stabilimenti i cui magazzini non sono assoggettati al detto riscontro.

All'uopo si osserveranno le norme seguenti:

1° Il *Registro analitico-riassuntivo* sostituirà gli attuali registri di carico, i quali perciò s'intendono aboliti.

2° La resa dei conti del materiale per parte delle suddette amministrazioni sarà fatta annualmente; epperò il *Registro analitico-riassuntivo*, anzichè essere semestrale, come pei magazzini sottoposti a riscontro effettivo, dovrà per esse comprendere la gestione dell'intero esercizio finanziario.

Restano, in conseguenza, aboliti i giornali semestrali degli aumenti e delle diminuzioni.

3° Il conto giudiziale sarà costituito dal *Registro analitico-riassuntivo* mod. *B*, al quale dovranno, pertanto, allegarsi le richieste di carico e scarico, corredate di tutti i documenti

prescritti, nonchè il *Prospetto valutativo delle variazioni nei materiali*, il quale sarà perciò reso annuale.

Le amministrazioni non soggette al riscontro effettivo dovranno però continuare a trasmettere semestralmente al Ministero (Direzione generale revisione dei conti) il *Riepilogo a valore delle richieste riflettenti i passaggi di materiali fra consegnatari*, pei necessari controlli nel riscontro delle contabilità dei vari magazzini.

4° L'adozione del *Registro analitico-riassuntivo* dovrà aver luogo a datare dal 1° luglio 1905, epperciò le amministrazioni interessate chiederanno i relativi stampati sollecitamente al 2° reclusorio militare (Gaeta), e riporteranno poi sul nuovo modulo le indicazioni già inscritte sui registri di carico.

5° Per la tenuta del nuovo registro le predette amministrazioni, oltre alle avvertenze stampate in fronte al modello, terranno presenti anche le *norme esecutive* che fanno seguito all'*Atto* 81 del corrente anno.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **142**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Divieto agli ufficiali in congedo di accettare cariche di consoli o di vice consoli di potenze straniere.** — 28 agosto.

In seguito ad accordi presi da questo Ministero con quello degli affari esteri, d'ora innanzi, gli ufficiali in congedo, a qualunque categoria appartengano, non potranno essere nominati consoli o vice consoli di potenze straniere, ritenendosi tale carica incompatibile con la posizione di ufficiale.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **143**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili.** — 28 agosto.

In relazione al prescritto dall'art. 168 § 820, del regolamento del servizio sanitario militare territoriale (25 dicembre 1903), il Ministero determina che l'opera degli ufficiali medici può essere richiesta dalla Cassa nazionale di previdenza anche per visite medico-fiscali per l'accertamento dell'invalidità permanente ed assoluta al lavoro degli operai inscritti alla Cassa ora detta che abbiano fatto domanda di liquidazione anticipata del conto individuale.

Tali visite potranno essere eseguite in tutti i presidi in cui presta servizio un ufficiale medico, per norma di grado non inferiore a capitano. Le visite di appello, dovendo essere collegiali, potranno essere eseguite soltanto presso gli ospedali militari e le infermerie presidiarie, ove esiste un ufficiale superiore assistito da altri due ufficiali medici, ed anche da un solo, quando non sieno presenti sul luogo altri ufficiali medici, o non possano questi venire distolti dal loro servizio.

Le richieste di tali visite dovranno in ogni caso essere rivolte ufficialmente al comando del presidio, colla indicazione dello scopo della visita. Il comandante del presidio, sempre compatibilmente colle esigenze del servizio sanitario militare, seconderà tali richieste e indicherà all'autorità richiedente il luogo, il giorno e l'ora delle visite.

Per risparmio di lavoro e di tempo sarà pure opportuno, che nelle città ove le visite sono più frequenti, l'autorità militare, d'accordo coll'amministrazione della Cassa nazionale di previdenza, stabilisca per le visite stesse qualche giorno fisso della settimana e le ore apposite, senza che ne sia fatta volta per volta richiesta al comando del presidio. E' però da avvertire che tali visite non possono mai avere carattere collettivo.

In ogni caso la cassa darà sempre in tempo avviso delle visite da effettuarsi, all'autorità militare competente.

Gli individui da visitarsi si troveranno nella località e nel giorno ed ora indicati, muniti di un documento comprovante l'identità personale; la cassa trasmetterà però in antecedenza all'autorità militare il prescritto certificato del medico curante o del medico condotto, nonchè tutti quegli altri documenti ed informazioni che valgano a mettere in grado il medico militare, o il collegio medico, di esprimere il loro parere sui quesiti esposti dal certificato suddetto.

In caso di insufficienza d'informazioni o di notizie saranno queste richieste dai medici stessi direttamente alla cassa.

La relazione della visita verrà direttamente trasmessa alla medesima.

In caso di impossibilità da parte dell'operaio di recarsi al luogo designato per la visita, ciò che dovrà essere volta per volta comunicato dall'amministrazione della cassa all'autorità competente, questa disporrà, compatibilmente colle esigenze del servizio, che i medici, comandati per la visita, si rechino presso l'operaio.

Il compenso per le visite in parola sarà di lire dieci per ciascun medico e per ogni individuo visitato.

Nel caso che gli ufficiali medici debbano recarsi fuori della propria residenza avranno anche diritto alla indennità di trasferta di 1ª categoria ed agli assegni per le spese di trasporto, stabilita dal R. decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali.

Tali indennità ed assegni saranno pagati all'ufficiale medico dal corpo dal quale è amministrato, che, a sua volta, domanderà rimborso alla Cassa nazionale di previdenza, allegando alla domanda la ricevuta rilasciata dall'ufficiale medico, della quale il corpo conserverà copia negli atti.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **144.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione ai cuscini di selle da cavalleria e di selle per batterie e per batterie a cavallo.** — 28 agosto.

Allo scopo di impedire il ripiegamento dei lembi inferiori dei cuscini di selle da cavalleria e di selle per batterie e per batterie a cavallo, il Ministero, sentito il parere dei competenti Ispettorati, ha determinato che siano praticate, in prossimità dei lembi stessi, due tagli pel passaggio all'esterno della correggia sottopancia, e che la parte di tessuto di detta correggia sia raccorciata di centimetri 6 allungando di altrettanto la parte di cuoio.

Tali modificazioni dovranno essere introdotte soltanto nei cuscini di selle di nuovo allestimento.

L'arsenale di costruzione di Torino distribuirà, ai reggimenti ed alla scuola di cavalleria ed ai reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo, i campioni del cuscino di sella modificato.

Verranno a suo tempo apportate le necessarie aggiunte e varianti all'Atlante del materiale di artiglieria ed al modello per gli inventari.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

DECISIONI DI MASSIMA

7.

Trasporti in partenza dagli stabilimenti militari raccordati. — I §§ 22-*c* e 26 ultimo capoverso, del *Capitolato d'oneri pel trasporto dei materiali dell'Amministrazione militare* (edizione maggio 1905), vanno interpretate nel senso che la resa delle spedizioni *a vagone completo* provenienti dagli stabilimenti militari raccordati e quella delle spedizioni anche *non a vagone completo* provenienti dal polverificio sul Liri, spetta sempre ed esclusivamente alle imprese assuntrici dei trasporti in base al capitolato suddetto; e che parimente spetta alle stesse imprese di eseguire la *presa* quando le spedizioni suaccennate sono dirette al polverificio od agli stabilimenti raccordati di cui sopra (N. 7 dell'Istruzione per l'eseguimento dei trasporti dei materiali dell'Amministrazione militare — *Alto* 104 - 1905).

Ciò perchè l'esclusione di cui al § 22-*c* si riferisce, unicamente, alle operazioni *in partenza* o *in arrivo* che si compiono a cura degli stabilimenti suddetti e non anche alle operazioni inverse.

Risultando che le autorità militari si sono talvolta valse di mezzi proprii per la *resa* o la *presa* dei materiali in questione, si richiamano le autorità stesse alla esatta applicazione delle norme precitate. (*Div. casermaggio e trasporti*).

Roma, 1905 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 22ª **1905** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 settembre.

MAGGIO 28. — R. Decreto che modifica le zone di servitù militare intorno al forte S. Michele della piazza di Verona, *pag.* 429.
SETTEMBRE 9. — Cambio di denominazione di caserma in Termini Imerese, *pag.* 430.
» 13. — Cessazione degli assegni ai sottufficiali collocati a riposo, *pag.* 430.
» 16. — Costituzione di una razza di tipo orientale presso il deposito allevamento cavalli di Bonorva, *pag.* 430.
» 18. — Modificazione al cappotto di fanteria, sanità e sussistenza ed a quello del genio, *pag.* 431.
» 28. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, *pag.* 432.

Atto N. **145.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che modifica le zone di servitù militare intorno al forte S. Michele della piazza di Verona.** — 28 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d' Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del precitato testo unico di leggi, approvato col R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Visto il R. decreto 3 agosto 1903, n. 313, p. s., col quale vennero determinate le zone di servitù militare attorno ai forti S. Briccio e S Michele della piazza di Verona;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le zone di servitù militare stabilite attorno al forte S. Michele della piazza di Verona in dipendenza del citato R. decreto 3 agosto 1903, n. 313, parte supplementare, sono modificate secondo è indicato nel piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

E. Pedotti.

N. **146**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma in Termini Imerese.** — 9 settembre.

D'ora innanzi la caserma « Flora » in Termini Imerese prenderà il nome di caserma « Giuseppe La Masa ».

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **147**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Cessazione degli assegni ai sottufficiali collocati a riposo.** — 13 settembre.

La Corte dei conti ha deliberato che per la decorrenza della pensione dei sottufficiali collocati a riposo si applichi il principio analogo a quello seguito per gli ufficiali, che, cioè, la pensione abbia a decorrere dal 1° giorno della quindicina successiva a quella nella quale ha luogo il congedamento.

Per conseguenza, fermo restando che il sottufficiale debba essere congedato e lasciato in libertà (ed avviato al domicilio eletto) quando abbia raggiunto i limiti di età e di servizio stabiliti dall'articolo 6 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, modificato dalla legge 25 maggio 1905, n. 511 (*Atto* 89), il Ministero determina che, *ai puri effetti amministrativi*, il corpo continui a chiedere l'assegno fino a tutto il 15 del mese, se il sottufficiale è congedato nella prima quindicina, e fino all'ultimo se è congedato nella seconda, corrispondendo all'interessato, pei giorni intercedenti tra l'invio in congedo e la decorrenza della pensione, l'indennità di 2ª categoria, come se in quel frattempo fosse lasciato in licenza, escluso naturalmente ogni altro assegno e quindi anche il soprassoldo di rafferma

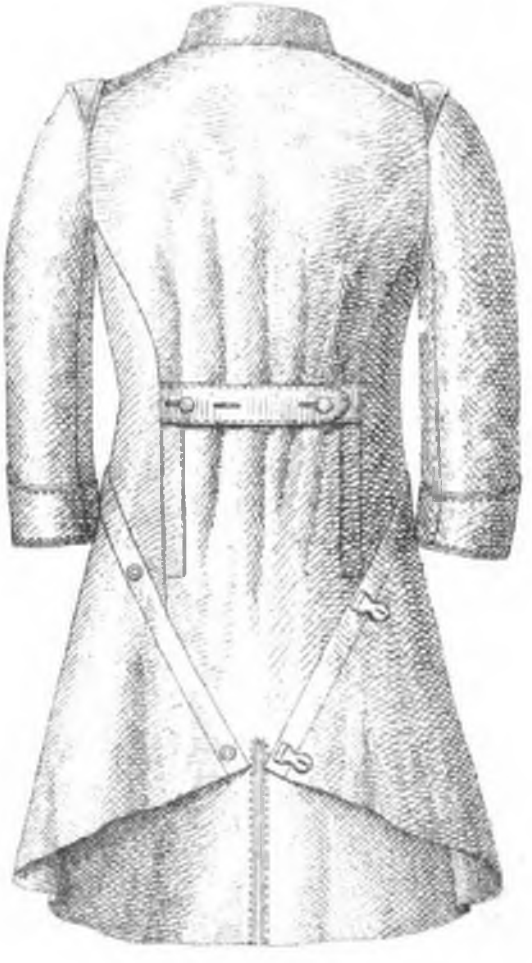
È poi ovvio che nulla dovrà essere corrisposto ai sottufficiali, i quali quando vengono congedati per essere collocati a riposo, si trovano in licenza da oltre 60 giorni (§ 848 del regolamento d'amministrazione, modificato dall'*Atto* 152 del 1904).

Per il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **148**. — CAVALLI. — **Costituzione di una razza di tipo orientale presso il deposito allevamento cavalli di Bonorva.** — 16 settembre.

Al deposito allevamento cavalli di Bonorva verrà riunito un numero, da determinarsi, di cavalle di tipo « orientale » scelte come aventi più spiccati requisiti per riuscire buone fattrici.

Cappotto da fanteria e genio.



Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Scopo della razza che viene così a costituirsi, è quello di affermare un ben determinato tipo di cavallo sardo, da sella, e di diffonderlo nelle razze private.

Un registro genealogico di questa razza (stud-book) verrà tenuto in duplice esemplare, uno presso il detto deposito e l'altro presso il Ministero.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **149.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione al cappotto da fanteria, sanità e sussistenza ed a quello da genio.** — (Con una tavola di disegno). — 18 settembre.

Allo scopo di eliminare alcuni inconvenienti derivanti dall'attuale sistema di rovesciamento delle falde del cappotto comune da fanteria, sanità e sussistenza e, conseguentemente, anche del cappotto da genio, da granatieri e di quello da sottufficiali e da marescialli delle armi e specialità predette, questo Ministero ha determinato che l'attuale linguetta cucita sul rovescio della falda destra del cappotto sia sostituita con altre due diversamente disposte.

Eppertanto nella descrizione del cappotto comune da fanteria, sanità e sussistenza inserta nell'*Atto* 91 del 1902 (alla quale si riferiscono le descrizioni dei cappotti da genio e da granatieri) il quinto capoverso s'intende abolito e sostituito dal seguente:

« Al rovescio della falda destra sono cucite due linguette di panno con occhiello, lunghe circa mm. 45, ed in loro corrispondenza, sul rovescio della falda sinistra, sono attaccati due bottoni mezzani d'osso nero a due fori, per tenere le falde stesse durante le esercitazioni e le marce.

La linguetta inferiore è fissata con due cuciture, distanti fra loro circa mm. 6 presso l'estremità inferiore della falda destra, in modo che l'occhiello risulti orizzontale e rivolto verso l'interno del cappotto; la linguetta superiore è cucita, in modo identico a quella inferiore, ad una distanza dall'estremità della falda variabile a seconda della taglia, e cioè:

per i cappotti di	1ª	taglia,	alla	distanza di	mm. 290
»	2ª	»	»	»	280
»	3ª	»	»	»	270
»	4ª	»	»	»	260
»	5ª	»	»	»	250
»	6ª	»	»	»	240

La linguetta inferiore è da abbottonarsi al bottone corrispondente alla linguetta superiore e viceversa la linguetta superiore dovrà abbottonarsi al bottone corrispondente alla linguetta inferiore ».

I conti di costruzione di tutti i cappotti sopraccennati, inserti nell'*Atto* 143 del 1904, pagine 487 a 495, rimangono invariati, soltanto le note apposte in calce ai medesimi, dovranno essere modificate sostituendo *alle parole*: « 2 bottoni mezzani d'osso nero a due fori » *quelle di*: « 3 bottoni mezzani d'osso nero a due fori ».

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **150**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.** — 28 settembre.

Per le variazioni portate dai contratti d'appalto nel prezzo delle sostanze medicinali ed accessorie d'uso per il servizio sanitario è occorso ristampare l'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.

Questo nuovo elenco, la cui pubblicazione si annuncia col presente *Atto*, comincierà ad essere in vigore il 1° ottobre p. v.

A datare da tale giorno, saranno quindi abrogati l'elenco generale e tariffa presentemente in vigore e gli *Atti* relativi 183 del 1892, 155 del 1894, 225 del 1900, 283 del 1901, 301 del 1902, 327 del 1903, e 217 del 1904, ferme restando le seguenti disposizioni:

a) I medicinali non più compresi nell'elenco-tariffa, che le direzioni d'ospedale abbiano ancora in carico, si potranno usare fino a consumazione salvo a darsene scarico secondo le norme vigenti, quando siano avariati o in nessun modo utilizzabili per essere da lungo tempo conservati.

b) L'alcool di 95°-97°, l'olio d'olive, lo zucchero e generi consimili ad uso della farmacia, non si potranno richiedere alla farmacia centrale militare, se non nel caso che non si trovino sul luogo della qualità prescritta e a prezzi convenienti.

c) Tutte le sostanze da acquistarsi sul luogo dovranno avere i caratteri indicati dal Manuale dei medicamenti in vigore, o dai testi di chimica farmaceutica più accreditati.

d) I corpi non saranno assoggettati all'aumento del 25 per cento a beneficio degli ospedali sul prezzo di tariffa dei

medicinali, oggetti da medicatura, sostanze accessorie e reagenti.

La farmacia centrale eseguirà, a datare dal 1° ottobre 1905, i movimenti di carico e scarico prescritti dal § 483 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, edizione 10 giugno 1898, nonchè l'aggiunta sul registro modello 237 dei medicinali stati introdotti nel nuovo elenco-tariffa.

Il predetto elenco-tariffa sarà acquistato dai comandi od uffici militari in due copie per ciascuno, sulle proprie spese di cancelleria.

Le direzioni d' ospedale ne acquisteranno il numero di copie strettamente necessario per le occorrenze del loro servizio.

Le richieste dovranno essere fatte col modello 310 a senso dell'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 35.

Il Ministro — E. Pedotti.

Roma, 19[illegible]5 — Tip. E. Voghera.

189

DISPENSA 23ª **1905** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 novembre.

AGOSTO 18. — R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera S. Alessio della piazza di Mantova, *pag.* 435.

OTTOBRE 2 — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 436.

» 3. — Cambio di denominazione di caserme del III corpo d'armata, *pag.* 436.

» 7. — R. decreto n. 546 per l'applicazione dell'art. 3 della legge 3 luglio 1904, n. 393, che istituisce per gli ufficiali la posizione di congedo provvisorio, *pag.* 437.

» 15. — Istruzione relativa al R. decreto 7 ottobre 1905, n. 546 per l'applicazione ed esecuzione dell'art. 3 della legge 3 luglio 1904, che istituisce per gli ufficiali la posizione di congedo provvisorio, *pag.* 454.

» 15. — Memoria descrittiva di nuovi sistemi di bagni a doccia, contenente le norme provvisorie per il loro impianto ed uso, *pag.* 443.

» 23. — Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1905, *pag.* 443.

» 25 — Istruzione sui servizi ad economia del commissariato militare, *pag.* 443.

NOVEMBRE 2. — Pubblicazione del Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 444.

——— Decisioni di massima, *pag.* 444.

Atto N. **151.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera S. Alessio della piazza di Mantova.** — 18 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie, adiacenti alla polveriera S. Alessio della piazza di Mantova sono determinati, entro i limiti stabiliti dal testo unico precitato, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

80 NOV 9

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1905.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

N. **152**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni al regolamento d'amministrazione.** — 2 ottobre.

In seguito a rilievi fatti dalla Corte dei conti circa le anticipazioni di stipendio agli ufficiali ed impiegati e l'anticipazione speciale di L. 200 ai sottotenenti di nuova nomina, il Ministero si trova nella necessità di sopprimere quest'ultima, tanto più che per il primo equipaggiamento dei sottotenenti fu stabilita l'indennità di lire 300 con la legge 17 luglio 1898, n. 312 (*Atto* 159-1898), e di restringere le prime a soli casi assolutamente eccezionali tassativamente determinati.

Perciò il § 1148 del regolamento d'amministrazione e contabilità per i corpi del R. esercito è abolito e ad esso è sostituito il seguente:

« § 1148. Le anticipazioni di stipendio possono essere accordate soltanto nei casi di vero e provato bisogno dipendente da malattia o da altro infortunio degli ufficiali ed impiegati o di persone di famiglia (moglie, figli e genitori a loro carico).

Nessuna anticipazione può essere concessa agli ufficiali ed impiegati per i quali si presume prossima la cessazione dal servizio attivo, foss'anche solo temporanea, nè a coloro che abbiano fatta cessione di stipendio ».

L'*Atto* 53 della *Raccolta* è abolito.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **153**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserme nel territorio del III corpo d'armata.** — 3 ottobre.

Le denominazioni di Giuseppe Mainoni e Giuseppe Guicciardi, assegnate rispettivamente alle caserme alpini in Milano e Castello in Sondrio coll'*Atto* 140 del corrente anno, vengono rettificate in: « Generale Giuseppe Antonio Majnoni » ed « Enrico Guicciardi ».

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **154.** — STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 516, per l'applicazione dell'art. 3 della legge 3 luglio 1904, n. 302, che istituisce per gli ufficiali la posizione di congedo provvisorio** — 7 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con le leggi in data 6 marzo 1898, n. 50, 3 luglio 1902, n. 247 e 21 luglio 1902, n. 303 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 19 maggio 1898, n. 172, modificato con Regi decreti 25 maggio e 8 luglio 1899, n. 274 e 341, 23 agosto 1900, n. 338, 4 dicembre 1902, n. 555, 26 aprile e 23 luglio 1903, n. 177 e 362 e 21 aprile 1904, n. 160;

Visto il R. decreto 31 gennaio 1897, n. 64, per l'applicazione dell'art. 45 della legge predetta al personale delle fortezze;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1897, n. 550, che stabilisce norme per il trasferimento degli ufficiali nel ruolo del personale permanente dei distretti;

Vista la legge 24 dicembre 1899, n. 461, per la sistemazione degli ufficiali subalterni commissari;

Vista la legge 3 luglio 1904, n. 302, recante provvedimenti per gli ufficiali inferiori del R. esercito;

Visto il R. decreto 15 settembre 1904, n. 531, per l'applicazione dell'art. 3 della legge 3 luglio 1904, n. 302, che istituisce per gli ufficiali la posizione di congedo provvisorio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali i quali, a termini del § 90 del vigente regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, risultino esclusi definitivamente dall'avanzamento, saranno collocati, indipendentemente dalla loro anzianità di grado, in congedo provvisorio, sempre che essi non possano essere collocati a riposo per non aver raggiunto il prescritto limite minimo di età e di servizio.

Art. 2.

Al § 90 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito è apportata la seguente aggiunta:

« Non si fa luogo a definitiva esclusione dall'avanzamento per i sottotenenti ».

Art. 3.

Saranno parimenti collocati in congedo provvisorio gli ufficiali, i quali siano dichiarati non più idonei a coprire gli uffici del proprio grado, sempre che essi non possano essere collocati a riposo come è detto nel precedente art. 1.

La dichiarazione di inidoneità dovrà emanare dalla competente commissione compilatrice delle note caratteristiche, la quale stenderà un rapporto particolareggiato intorno ai motivi del suo giudizio.

Ove si tratti di motivi fisici, la dichiarazione ed il rapporto dovranno sempre essere corredati dal certificato di una visita medica collegiale, dal parere del direttore di sanità del corpo d'armata, ovvero, se l'interessato intende appellarsi contro il giudizio del collegio medico, dal certificato di una visita medica del direttore medesimo. Pronuncierà poi il giudizio definitivo in merito l'ispettorato di sanità militare.

In ogni altro caso, la dichiarazione ed il rapporto dovranno essere corredati dai pareri motivati di tutte le autorità gerarchiche, tenute ad esprimere i loro giudizi sulle note caratteristiche dell'ufficiale. Pronuncierà poi il giudizio definitivo in merito una commissione presieduta dal comandante del corpo d'armata nel cui territorio risiede l'ufficiale, e della quale normalmente saranno chiamati a far parte:

i dipendenti comandanti di divisione;

il comandante della brigata o il comandante di artiglieria o del genio per gli ufficiali appartenenti ai comandi, corpi od uffici da essi dipendenti; oppure un maggiore generale, designato dal comandante del corpo d'armata, per tutti gli altri ufficiali.

La commissione non potrà mai ridursi a meno di tre membri, ed in assenza del comandante titolare del corpo d'armata, la presidenza sarà tenuta dal comandante di divisione più anziano presente.

Quando la dichiarazione di inidoneità ed il rapporto emanino da un comandante di corpo d'armata o da altra autorità di

rango corrispondente a quello di comandante di corpo d'armata, il giudizio definitivo in merito sarà pronunciato:

per gli ufficiali generali o colonnelli, dalla commissione centrale d'avanzamento quando trovasi riunita, a termini del § 159 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito;

per i medesimi ufficiali generali o colonnelli in ogni altra epoca dell'anno, e per tutti gli altri ufficiali, da una apposita commissione di almeno tre membri nominati dal Ministero.

Le commissioni suddette giudicheranno a maggioranza di voti; a parità di voti prevarrà quello del presidente.

In conformità dei giudizi definitivi pronunciati dall'ispettorato di sanità militare o dalle commissioni ora dette, il Ministero, giusta le prescrizioni del successivo art. 4, darà corso al conseguente provvedimento.

Art. 4.

Il collocamento degli ufficiali in congedo provvisorio od a riposo, di cui nei precedenti art. 1 e 3, sempre che non sia diversamente determinato dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, avrà luogo entro trenta giorni:

a) dall'entrata in vigore dei nuovi quadri di avanzamento, di cui nei §§ 167 e 169 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, quando il provvedimento sia motivato da esclusione definitiva dall'avanzamento pronunziata in occasione della formazione dei suddetti quadri;

b) dalla data della lettera ministeriale che partecipa all'ufficiale il giudizio definitivo che lo riguarda in tutti gli altri casi.

Art. 5.

Prima che sia pronunciata la esclusione definitiva dall'avanzamento od il giudizio definitivo di inidoneità agli uffici del proprio grado dovrà essere accertato se l'ufficiale si trovi nelle condizioni stabilite dagli art. 12, 13 e 22 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari per essere collocato a riposo d'autorità od in riforma.

L'accertamento delle condizioni per la riforma è richiesto soltanto quando si tratti di difetto di qualità fisiche od intellettuali.

Art. 6.

Agli ufficiali collocati in congedo provvisorio in attesa di raggiungere il limite minimo di età e di servizio richiesto dal vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari per il collocamento a riposo, sono applicabili le disposizioni del predetto testo unico concernenti il collocamento in riforma ed a riposo per anzianità di servizio o per infermità.

Art. 7.

Gli ufficiali in congedo provvisorio non possono conseguire promozioni finchè si trovano in tale posizione.

Art. 8.

Gli ufficiali dei vari gradi delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, possono essere trasferiti nel personale permanente dei distretti o delle fortezze, di autorità o a loro domanda, quando:

a) non si trovino nelle condizioni che importino la esclusione definitiva dall'avanzamento;

b) posseggano, per quanto riguarda qualità di intelletto, di carattere, di condotta e di coltura generale e militare, la piena idoneità al servizio nella propria arma;

c) abbiano le condizioni richieste per le funzioni del proprio grado nello speciale servizio in cui dovrebbero essere trasferti e la energia, la attività e la resistenza al lavoro, necessarie per disimpegnare perfettamente le funzioni stesse durante le operazioni della mobilitazione e della guerra.

I trasferimenti d'autorità debbono essere motivati esclusivamente da insufficiente capacità nell'impiego tattico e tecnico della propria arma o da menomata capacità fisica ai servizi dell'arma in pace ed in guerra, senza che si tocchino i limiti della inidoneità a coprire gli uffici del proprio grado.

Tuttociò dev'essere esplicitamente dichiarato, con apposita relazione, dalle commissioni compilatrici delle note caratteristiche e dalle autorità che vi appongono il proprio parere, ed infine confermato, nei casi di trasferimento d'autorità, dalle commissioni indicate all'art. 3.

Ove si tratti di motivi fisici, una visita medica collegiale dovrà accertare che le ragioni allegate sussistano, ma che sus-

sista pure la vigoria fisica dell'ufficiale nella misura chiesta dal precedente comma *c*). A domanda dell'ufficiale è ammessa la visita di appello del direttore di sanità del corpo d'armata. Il giudizio definitivo è devoluto all'ispettorato di sanità militare, analogamente a quanto è disposto dal precedente art. 3.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

L'art. 1 del presente decreto non è applicabile ai tenenti commissari, conservati temporaneamente nei quadri in forza della legge 24 dicembre 1899, n. 461, ed ai quali l'art. 4 di detta legge ha conferito il diritto di essere trasferiti nel corpo contabile allorquando risultino non idonei all'avanzamento nel loro corpo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.
E. PEDOTTI.

N. **155.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — AVANZAMENTO. — **Istruzione relativa al R. decreto 7 ottobre 1905, n. 516, per l'applicazione ed esecuzione dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1904, che istituisce per gli ufficiali la posizione di congedo provvisorio.** — 15 ottobre.

In esecuzione del R. decreto n. 516, in data 7 ottobre 1905, il quale sostituisce quello del 15 settembre 1904, n. 531 (*Atto* 176 del 1904) il Ministero dispone quanto appresso:

1. In occasione dell'annuale compilazione delle note caratteristiche ed, occorrendo, in qualunque altro periodo dell'anno, le commissioni competenti, senza pregiudizio del disposto del § 112 del regolamento sull'avanzamento nel R. esercito, redigeranno i rapporti di cui al 2° comma dell'articolo 3 del

R. decreto 7 ottobre 1905, n. 516 e le relazioni di cui al 3° comma dell'art. 8 del medesimo decreto, e trasmetteranno queste e quelli alle superiori autorità gerarchiche insieme con le note caratteristiche degli ufficiali sottoposti al loro esame.

2. Ove si tratti di motivi fisici, i comandanti di divisione, ricevendo i suddetti documenti, disporranno perchè gli ufficiali siano sottoposti a visita medica collegiale ed i comandanti di corpo d'armata poscia, provocato il parere o la visita di appello del direttore di sanità, trasmetteranno i documenti al Ministero, che provvederà allora perchè sia pronunciato il giudizio definitivo dell'ispettorato di sanità militare, il quale procederà a visita diretta dall'ufficiale ogni qualvolta vi sia disparità di giudizi fra il collegio medico ed il direttore di sanità sopradetti.

Le autorità mediche menzionate precedentemente, per tutti coloro che sono giudicati inidonei alle funzioni del proprio grado per motivi fisici, dovranno accertare e dichiarare esplicitamente se raggiungono gli estremi per la riforma e se posseggono la idoneità per i servizi della riserva previsti dall'art. 6 della legge 25 gennaio 1888, n. 5177.

3. Ove si tratti di difetto d'idoneità intellettuale, dovrà anche essere sempre accertato e dichiarato esplicitamente se esistono gli estremi per la riforma e se l'ufficiale possiede l'idoneità per i servizi della riserva.

L'accertamento degli estremi per la riforma, in questi casi dovrà essere fatto col procedimento prescritto dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

4. La dichiarazione di idoneità o non, ai servizi della riserva, dovrà essere redatta in foglio a parte.

5. Per i casi da sottoporre alla commissione di cui al 4° comma dell'art. 3 del R. decreto, i comandanti di corpo d'armata disporranno per la convocazione delle commissioni da essi presiedute, trattenendo i rapporti e le note caratteristiche da sottoporre all'esame delle commissioni stesse.

Per i casi da sottoporre alla commissione centrale d'avanzamento od alle commissioni da nominarsi dal Ministero secondo il disposto del 6° comma dell'articolo 3, le autorità interessate trasmetteranno al Ministero i documenti prescritti.

6. L'*Atto* 177 del 1904 è abrogato.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. **156.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Memoria descrittiva di nuovi sistemi di bagni a doccia, contenente le norme provvisorie per il loro impianto ed uso.** — 15 ottobre.

È stata pubblicata una memoria descrittiva di nuovi sistemi di bagni a doccia, contenente le norme provvisorie per il loro impianto ed uso.

I comandi, i corpi, le direzioni ecc. acquisteranno gli esemplari di tale memoria nel numero strettamente necessario.

Le richieste della nouva pubblicazione tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dell'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ciascuna copia è di centesimi 25.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **157.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1905.** — 23 ottobre.

È stata pubblicata la 2ª dispensa dell'anno 1905 delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria;* i comandi, corpi e uffici, ne acquisteranno il numero di copie indicato nell'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta con le norme stabilite dall'*Atto* 183 pel 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 65.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **158.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Istruzione sui servizi ad economia del commissariato militare.**— 25 ottobre.

È stata pubblicata la parte dell'istruzione sui servizi ad economia del commissariato militare, riflettente il casermaggio militare ed i servizi affini, la quale surroga quella 18 giugno 1901 *sul casermaggio militare ad economia* e gli *Atti* 150 del 1895 e 55 del 1904 e dovrà applicarsi dal 1° gennaio 1906.

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici, ecc. ne acquisteranno il numero di copie occorrenti ai propri bisogni.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato dall'*Atto* 99 del 1901.

Il prezzo di ciascuno esemplare è di L. 0,75.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **159**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pubblicazione del Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi.** — 2 novembre.

Il Ministero ha determinato di pubblicare un *Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi* in sostituzione dell'attuale *Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi*.

Il nomenclatore sarà pubblicato in tante parti (categorie) separate, quanti sono i servizi ai quali si riferiscono.

Le tre parti relative al corredo (categoria I), ai materiali pel servizio sanitario (categoria III) e ai materiali pel servizio del casermaggio (categoria IV), vedranno la luce nel corrente novembre; le altre, compresa la II, in seguito.

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici acquisteranno, per ciascuna parte pubblicata, il numero degli esemplari ad essi necessario.

Le richieste relative saranno subito fatte con le norme dell'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo per ogni esemplare resta stabilito:

Per la parte — corredo — in L. 0,85.

Per la parte — materiali pel servizio sanitario — in L. 1,90

Per la parte – materiali pel servizio del casermaggio — in L. 0,75.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

DECISIONI DI MASSIMA

8.

Ritenuta straordinaria sugli stipendi degli ufficiali d'ordine provenienti da operai. — A soluzione di dubbi stati sollevati, questo Ministero avverte che il calcolo della differenza per la ritenuta straordinaria del 25 per cento, cui,

durante il primo anno di nomina, devono essere sottoposti gli stipendi degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, nominati a senso dell'art. 3 della legge 2 giugno 1904, n. 217 (*Atto* 128), deve, per tutti indistintamente, esser fatto secondo le norme del n. 3 dell'art. 2 dell'Allegato *C* al regolamento d'amministrazione.

Conseguentemente, dev'essere colpita dalla ritenuta la differenza fra l'ammontare dello stipendio e l'importo annuo della paga a giornata assegnata alla rispettiva classe, computando sempre l'anno come composto di 360 giorni, esclusi in ogni caso i compensi di carattere straordinario, i soprassoldi, le gratificazioni anche se periodiche, ecc.

Per quelli che erano retribuiti ad ora, la differenza imponibile sarà ottenuta computando la paga giornaliera in base all'orario medio di lavoro di 10 ore al giorno — escluse eventualmente quelle di lavoro straordinario — moltiplicando poi per 300 l'importo di ogni giornata e sottraendo infine il prodotto così ottenuto dall'ammontare dello stipendio annuo attuale. (*Div. assegni*).

(4585) Roma, 1905 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 24ª **1905** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 novembre

SETTEMBRE 18. — R. decreto n. 543 sugli inventari dei mobili d'ufficio delle amministrazioni dello Stato e sulle ricognizioni annuali dei mobili stessi, *pag.* 447.
» 22. — R. decreto n. 518 per nomina del presidente della commissione esecutiva delle leggi per veterani e della commissione per il riconoscimento della campagna dell'Agro romano, *pag.* 450.
NOVEMBRE 11. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 451.
» 15. — Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, *pag.* 477.
» 16. — Tavole di tiro del cannone da 152 A 91, A 96 e A 99, *pag.* 500.
» 16. — Cessione di personale del deposito fra i reggimenti che cambiano di guarnigione, *pag.* 500.

Atto N. **160**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 543 sugli inventari dei mobili d'ufficio delle amministrazioni dello Stato e sulle ricognizioni annuali dei mobili stessi.** — 18 settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 2 del testo unico di legge per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visti gli articoli dal 21 al 36 del regolamento per l'applicazione della detta legge, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La conservazione degli inventari dei mobili destinati al servizio delle amministrazioni centrali dello Stato e la tenuta delle scritture concernenti il movimento dei detti beni, sono poste sotto la immediata direzione dei capi ragionieri delle amministrazioni stesse.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 96 del 1904, pag. 433. — Nell'elenco delle località da considerarsi di alta montagna, il comune « *Valli dei Signorii* », *dev'essere:* « Valli dei Signori ».

Art. 2.

In base agli inventari di cui all'articolo precedente, sarà eseguita, almeno una volta all'anno, la ricognizione del materiale in essi descritto, e i relativi risultati saranno consacrati in un processo verbale in triplice esemplare sottoscritto dal capo ragioniere e dall'economo-consegnatario, di cui all'articolo 27 del regolamento di contabilità generale.

Un esemplare del processo verbale sarà, entro dieci giorni, trasmesso al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato). Gli altri due esemplari saranno custoditi dal capo ragioniere e dall'economo-consegnatario.

Art. 3.

La prima delle ricognizioni prescritte dal precedente articolo dovrà essere eseguita non più tardi del 31 dicembre 1905.

In quell'occasione i capi ragionieri dovranno, con speciale rapporto, informare il Ministero del tesoro dello stato degl'inventari tenuti dalla amministrazione cui sono addetti, e segnalare i provvedimenti eventualmente necessari per assicurare il pieno e preciso adempimento delle relative disposizioni contenute nella legge e nel regolamento di contabilità generale.

Art. 4.

Nelle prefetture, nelle intendenze di finanza, nelle direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi e in quelle delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, le ricognizioni di cui agli articoli 2 e 3 saranno eseguite, nei termini ivi indicati, dai capi degli uffici di ragioneria o di computisteria; nelle altre amministrazioni provinciali e compartimentali, ove non esistano uffici di ragioneria o computisteria, le ricognizioni stesse saranno eseguite dai capi delle amministrazioni in contraddittorio dei consegnatari.

I verbali delle ricognizioni negli uffici provinciali e compartimentali saranno redatti in quattro esemplari, due dei quali, nel termine di 10 giorni dalle ricognizioni, saranno trasmessi ai capi ragionieri delle rispettive amministrazioni centrali, che ne rimetteranno uno al Ministero del tesoro (Ragioneria generale), conservando l'altro nei propri atti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 settembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.
CARCANO.

ISTRUZIONE
per l'esecuzione del Regio decreto 18 settembre 1905 suddetto.

Giusta il Regio decreto sovra riportato, dovrà, non più tardi del 31 dicembre p. v., essere eseguita la prima delle ricognizioni periodiche della mobilia, esclusivamente di proprietà dello Stato, in uso negli uffici delle amministrazioni militari.

Tale ricognizione, per la mobilia ad uso degli uffici dell'amministrazione centrale della guerra, sarà eseguita dal capo ragioniere del Ministero; per quella in uso degli uffici dell'autorità menzionate nell'art. 60 del regolamento per i servizi ad economia del commissariato militare, approvato col R. decreto 3 luglio 1904, sarà eseguita dai capi dei rispettivi uffici.

Riguardo alla mobilia d'ufficio dei comandi di corpo d'armata e di divisione, degli uffici del tribunale supremo di guerra e marina, dell'ordine militare di Savoia, degli ispettorati, della commissione veterani e della commissione permanente pei magazzini centrali militari, la consistenza dei mobili sarà accertata da un ufficiale od impiegato superiore in grado od anzianità a quello che ha la consegna della mobilia (capo di stato maggiore, capo dell'ufficio dell'ispettorato, segretario della commissione, ecc).

Per la regolare ricognizione, da parte degli incaricati, occorre che da ciascun ufficio siano subito predisposti gli atti necessari affinchè i riscontri siano compiuti, indeclinabilmente, entro il 31 dicembre, com'è prescritto dal su riportato decreto.

A prevenire poi difficoltà sarà al più presto sottoposto a rigoroso esame lo stato degli inventari, e verrà provveduto alla immediata regolarizzazione di tutte le scritture attinenti alla con-

servazione del materiale da assoggettarsi a verifica, prendendo, ove occorra, d'urgenza i provvedimenti necessari a regolarizzare le cose.

I risultati della ricognizione dei mobili inscritti negli inventari dovranno, per quanto riguarda gli uffici dipendenti, essere annotati in apposito processo verbale, in quattro esemplari.

Due di essi, nel termine di 10 giorni dalla ricognizione, saranno trasmessi al Ministero della guerra — Direzione generale revisione dei conti (Ragioneria) — che ne manderà uno al Ministero del tesoro; degli altri due, uno sarà conservato dall'ufficio cui appartiene il funzionario incaricato della ricognizione e l'altro sarà custodito dal consegnatario della mobilia.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **161.** — PENSIONI. — **R. Decreto n. 518 per nomina del presidente della commissione esecutiva delle leggi pei veterani e della commissione per il riconoscimento della campagna dell'Agro romano.** — 22 settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sui veterani 1848-49 approvato con R. decreto 9 giugno 1898, n. 274;

Visto il Nostro decreto 18 gennaio 1880, n. 5246;

Vista la legge 8 luglio 1904, n. 341;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 431;

Visto il Nostro decreto 18 febbraio 1900, n. 53;

Vista la legge 8 luglio 1904, n. 340;

Visto il Nostro decreto 17 novembre 1904, n. 612;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il tenente generale in posizione di servizio ausiliario RACAGNI cav. Felice, senatore del Regno, è nominato presidente della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi pei veterani e della commissione per il riconoscimento della campagna dell'Agro romano nel 1867, in sostituzione del defunto tenente generale GARNERI cav. Giuseppe, senatore del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 22 settembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.
CARCANO.
C. MIRABELLO.

N. **162**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazioni al Regolamento d'amministrazione.** — 11 novembre.

Al Capo III del Titolo II, Libro Secondo, del Regolamento d'amministrazione e contabilità per i corpi del R. esercito, *è sostituito il seguente:*

CAPO III. — VETTOVAGLIE DI RISERVA.

Art. 74. — *Disposizioni generali.*

§ 556. Le vettovaglie di riserva sono le seguenti:

a) viveri a secco di riserva (galletta a macchina ed a mano scatolette di carne di bue e scatoloni di ventresca e collo di bue in conserva, boccette di brodo concentrato);

b) viveri ordinari di riserva (pasta, riso, lardo, olio per condimento, sale, rhum, acquavite, caffè, zucchero, pepe ecc.);

c) foraggi di riserva (fieno compresso ed avena).

§ 557. La razione viveri di riserva si compone di grammi 400 di galletta a macchina od a mano, e di una scatoletta di carne in conserva.

La razione di galletta per gli alpini, per i granatieri e per l'artiglieria da montagna è di grammi 500.

§ 558. Le dotazioni di vettovaglie di riserva sono stabilite dal Ministero mediante appositi fascicoli riservati, diramati ai comandi di corpo d'armata, e da questi comunicati ai comandi e corpi dipendenti per la parte riflettente ciascuno di essi. Nei detti fascicoli sono pure indicati gli enti ai quali le dotazioni sono date in carico od affidate in consegna.

Quando, per circostanze eccezionali, le vettovaglie di riserva depositate nei magazzini isolati debbano essere affidate alla custodia di persona estranea all'amministrazione militare, la

persona da destinarsi a tale servizio sarà designata, su proposta del comandante della divisione, dal comandante del corpo d'armata il quale ne informerà poi il Ministero.

Art. 75. *Approvvigionamento delle vettovaglie di riserva.*

§ 559. La galletta a macchina è fabbricata in determinati stabilimenti delle sussistenze militari, una volta all'anno in principio d'estate, per ordine dei comandi di corpo d'armata.

Quella a mano invece viene fabbricata tanto dai panifici militari quanto dall'industria privata, secondo gli ordini impartiti volta per volta dal Ministero.

§ 560. La distribuzione di entrambi i tipi di biscotto ai corpi ed ai magazzini è fatta con le modalità che verranno date dai comandi di corpo d'armata alle dipendenti direzioni di commissariato.

§ 561. Le scatolette di carne di bue, gli scatoloni di ventresca e collo di bue in conserva e le boccette di brodo concentrato, sono fabbricate nello stabilimento militare di Casaralta (Bologna) per disposizione del Ministero, normalmente una volta all'anno.

Gli ordini per le somministrazioni ai corpi, ospedali e magazzini sono dati dalla direzione di commissariato del VI corpo d'armata, alla quale saranno dai comandanti dei corpi d'armata rivolte le richieste delle derrate occorrenti per le rispettive dotazioni.

§ 562. Le somministrazioni dei viveri a secco di riserva ai forti, ai magazzini delle prealpi e simili, sono fatte quando la stagione lo consenta.

§ 563. Le somministrazioni di galletta e di scatolette di carne sono fatte sempre a casse complete e regolate in modo che i corpi, magazzini ecc., non abbiano mai a ricevere quantità minori di quelle segnalate bisognevoli.

§ 564. Per la costituzione delle dotazioni viveri ordinari di riserva provvede il Ministero, al quale saranno perciò inviate, dai comandanti di corpo d'armata, le occorrenti proposte. Le derrate costituenti le dette dotazioni sono acquistate dagli uffici di commissariato, seguendo le prescrizioni del Regolamento per i servizi ad economia del commissariato militare.

I conti relativi saranno inviati al Ministero (Divisione sussistenze) per la emissione di corrispondenti mandati di pagamento a favore dei provveditori.

Nell'elenco con cui si trasmettono i conti al Ministero sarà pure indicato il numero e la data del dispaccio col quale vennero ordinate le provviste.

Al ricompletamento delle dotazioni viveri ordinari di riserva provvedono i comandanti di corpo d'armata trasmettendo poscia al Ministero copia degli ordini impartiti.

Le derrate occorrenti saranno pure acquistate dagli uffici di commissariato indicando poi al Ministero il numero e la data della lettera colla quale il comandante del corpo d'armata ordinò le provviste.

§ 565. Le dotazioni di fieno compresso e di avena sono costituite per ordine del Ministero, con acquisti fatti eseguire dagli uffici di commissariato mediante regolari contrattazioni od anche ad economia, seguendo le prescrizioni del regolamento per i servizi ad economia del commissariato militare, ovvero con versamenti da parte delle imprese di foraggio.

Tanto per i generi acquistati, quanto per quelli versati dalle imprese, saranno compilati appositi conti, i quali verranno inviati al Ministero (Divisione sussistenze), che provvederà al pagamento nel modo indicato nel § 564.

§ 566. Il ricompleto delle dotazioni di fieno compresso e di avena è fatto per ordine dei comandanti di corpo d'armata con una procedura analoga a quella stabilita (*Atto* 92, 1903) nel paragrafo precedente.

Art. 76. — *Viveri di riserva in distribuzione.*

§ 567. Agli uomini di truppa dei corpi di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, cavalleria, artiglieria e genio e delle compagnie di sanità e sussistenza sono assegnate due razioni viveri di riserva.

Agli uomini di truppa dei carabinieri reali da mobilitarsi sono pure assegnate due razioni viveri di riserva; ma le ricevono soltanto all'atto della mobilitazione. In tempo di pace le loro razioni sono conservate nei magazzi delle legioni.

§ 568. La galletta è conservata (chiusa nelle rispettive casse) nei magazzini di compagnia se sono in condizioni d'assicurarne la buona conservazione, altrimenti nel magazzino del corpo o del distaccamento; ma in questo caso si terranno le casse distinte per compagnia e si prenderanno le precauzioni necessarie per rendere facile e pronta, ad ogni evenienza, la distribuzione della galletta alle compagnie ed agli individui.

§ 569. Agli individui la galletta è data in consegna, per essere da essi riposta e conservata nella zaino, nella bisaccia o nella valigia, nelle occasioni seguenti:

a) in caso di mobilitazione;

b) tutte le volte che la truppa deve muovere dalla sua residenza per servizi di pubblica sicurezza, per grandi manovre, manovre di campagna, escursioni alpine ed altre simili esercitazioni, per recarsi in distaccamento e per cambio di guarnigione;

c) in quelle altre circostanze nelle quali dai comandanti di corpo o dalle autorità superiori sarà riconosciuto opportuno che la truppa abbia con sè le due razioni viveri di riserva complete.

Cessati i servizi od il bisogno di lasciare le razioni di galletta in consegna alla truppa, le medesime saranno fatte subito consumare in sostituzione del pane dagli stessi individui che le avevano in consegna.

§ 570. Le gallette in distribuzione sono riposte in appositi sacchetti di carta cellulosa, alla loro volta messi entro sacchetti di tela i quali vengono poi chiusi dagli uomini stessi che li hanno in consegna, mediante cucitura.

Qualora, nel distribuire agli individui le gallette, si riconosca che il peso medio di esse ecceda quello prescritto, i consigli di amministrazione, per regolare la differenza nel carico dipendente dal conteggio a peso, ne fanno oggetto di apposito verbale, copia del quale è inviata direttamente al Ministero (*Divisione Sussistenze*) per l'emissione del relativo decreto di scarico.

§ 571. Le scatolette di carne sono date permanentemente in consegna agli uomini di truppa, i quali le devono conservare nello zaino, nella bisaccia o nella valigia.

§ 572. I viveri di riserva degli uomini mandati in licenza di convalescenza per oltre tre mesi, di quelli che cessano di far parte del corpo e di quelli che sono mandati aggregati alle compagnie di sussistenza, sono dalla compagnia restituiti al magazzino del corpo o distaccamento.

I viveri degli uomini mandati in licenza per altri titoli o che entrano all'ospedale sono ritirati e conservati dalla compagnia per essere poi riconsegnati ai medesimi al loro ritorno.

All'atto di ritirare agli uomini i viveri di riserva, questi sono accuratamente visitati, allo scopo di riconoscere lo stato in cui si trovano e quindi provvedere, a seconda del caso, per

la conservazione, la consumazione o l'addebito a chi li aveva in consegna.

§ 573. I viveri avariati, smarriti, o in qualunque modo sprecati o resi inservibili per colpa degli uomini che li ebbero in consegna o consumati dai medesimi senza autorizzazione, sono loro addebitati al prezzo indicato al § 623, senza pregiudizio delle punizioni disciplinari che possano essere inflitte per la commessa mancanza.

Art. 77. — *Conservazione delle vettovaglie di riserva.*

§ 574. Le vettovaglie di riserva debbono essere conservate in locali asciutti e convenientemente aereati e possibilmente non a contatto immediato dei pavimenti e dei muri.

§ 575. La galletta dev'essere conservata nelle rispettive casse, le quali, nei locali di deposito, saranno disposte nel modo indicato al § 248 del *Regolamento di servizio interno degli stabilimenti delle sussistenze militari.*

Le scatolette di carne saranno tolte dalle casse e disposte sopra le casse stesse in piramidi, le quali verranno scomposte e ricomposte ogni due mesi all'incirca e dovranno essere riverniciate ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno.

La vernice è richiesta alle farmacie degli ospedali militari. Per eseguire la riverniciatura si lavano le scatolette con una soluzione di potassa e si asciugano con un pannolino; quindi si applica la vernice, immergendo in essa le scatolette, oppure distendendovela sopra con un pennello da verniciatore. L'essicazione della vernice ha luogo in quattro o cinque ore.

Le scatolette ad aggraffature, le quali non sono verniciate, non dovranno essere tolte dalle casse che le contengono tranne che in occasione di visite o per essere distribuite o consumate. Quelle che in seguito alle visite presentassero segni d'incipiente ossidazione, saranno ripulite, stropicciando la macchia di ruggine con una pezzuola intrisa d'olio e di polvere di calce d'Ascoli, e poi unte con un lieve strato di vasellina bianca.

§ 576. Per la conservazione dei viveri ordinari di riserva si avrà in ispecial modo presente:

a) che la pasta va tenuta di preferenza entro casse e il riso entro sacchi;

b) che il lardo deve essere sospeso, in modo che l'aria possa liberamente circolare tra una mezzena e l'altra, oppure tenuto in casse di legno; in questo caso ciascun pezzo dovrà essere ricoperto da ogni lato di sale;

c) che i liquidi alcoolici vanno conservati in damigiane di vetro rivestite di vimini e chiuse mediante tappi ricoperti di mastice, avvertendo che tra il livello del liquido ed il turacciolo rimanga uno spazio vuoto della capacità di un litro circa, secondo la grandezza della damigiana, per prevenire gli effetti della dilatazione;

d) che l'olio per condimento dev'essere tenuto entro recipienti di latta o di vetro rivestiti di vimini;

e) che il caffè, lo zucchero ed il pepe vanno tenuti in casse ed il sale entro recipienti di vetro o di terra cotta spalmati internamente di vernici a base di silicati e chiusi gli uni e gli altri mediante tappi ricoperti con mastice.

§ 577. Il fieno dev'essere tenuto in balle compresse a macchina. Le balle non saranno aperte, a meno che vi si manifestino indizi di incipiente fermentazione.

L'avena non dev'essere tenuta insaccata, ma disposta in cumuli, per quanto possibile, discosti dalle pareti.

L'altezza dei cumuli potrà misurare un metro e mezzo, ed anche due, semprechè però l'avena sia bene stagionata e crivellata ed i magazzini nei quali viene depositata sieno del tutto asciutti ed arieggiati.

L'altezza medesima sarà limitata ad un metro, dove i locali non hanno i requisiti anzidetti o quando il clima della città sia piuttosto umido.

L'avena non deve essere paleggiata, salvo che ciò sia richiesto dalla condizione dei locali, oppure si manifestino in essa indizi di avaria, quali la fermentazione o la presenza del punteruolo o di altri insetti.

§ 578. Quando per le condizioni dei locali, non sia conveniente conservare le vettovaglie di riserva nei modi precedentemente indicati, potranno essere usate quelle altre cautele che si ravviseranno atte ad impedire avarie.

§ 579. Spetta ai comandanti dei corpi e, per le dotazioni in carico ai magazzini della sussistenze militari, agli uffici di commissariato, di prendere tutti i provvedimenti necessari per la buona conservazione delle vettovaglie.

Art. 78. — *Visite e constatazione delle avarie.*

§ 580. Per assicurarsi della buona conservazione delle vettovaglie di riserva, queste dovranno essere sorvegliate assiduamente da chi le ha in carico od in consegna, massime all'approssimarsi della stagione estiva e nel corso della medesima.

Le visite però avranno luogo normalmente una volta ogni due mesi, da aprile a settembre, ed una volta al trimestre negli altri sei mesi.

Le visite delle vettovaglie di riserva sono eseguite:

a) per le vettovaglie in dotazione ai corpi, dal relatore del consiglio assistito da un ufficiale medico, ed anche dall'ufficiale di vettovagliamento ove sia presente; e per quelle in consegna ai distaccamenti, dai comandanti dei distaccamenti, assistiti, quando sia possibile, da un medico;

b) per le vettovaglie in carico agli stabilimenti delle sussistenze, da una commissione nominata dal capo dell'ufficio di commissariato da cui direttamente dipende lo stabilimento e composta di un ufficiale commissario, dell'ufficiale contabile consegnatario e, se vi sia alla sede dello stabilimento, di un ufficiale medico designato dal comando del presidio;

c) per le vettovaglie depositate nei forti e nei magazzini isolati, da chi le ha in consegna, unitamente ad un ufficiale commissario, od ufficiale contabile addetto al servizio delle sussistenze, da destinarsi dal comandante del presidio, o da richiedersi all'autorità superiore se debba provenire da altra sede.

Le visite dei viveri di riserva in distribuzione, sono eseguite dai comandanti di compagnia.

Per le visite del fieno e dell'avena, in luogo dell'ufficiale medico, farà parte della commissione, ogni qualvolta sia possibile, un ufficiale veterinario designato, se occorra, dal comandante del presidio.

§ 581. *Gallette.* — Nelle gallette sono indizi sicuri di incipiente avaria la presenza di ragnatele sulla loro superficie e specialmente nei fori. In questo caso si osserveranno le disposizioni del § 246 del succitato *Regolamento sul servizio interno degli stabilimenti delle sussistenze.*

Nella visita delle gallette si avvertirà di toglierne dalle casse il minor numero possibile e, quando per riconoscerne internamente lo stato di conservazione non occorra di romperle, saranno rimesse nelle casse con precauzione, affinchè non si frantumino.

§ 582. *Scatolette di carne.* — Le scatolette, delle quali può presumersi con fondamento la buona conservazione, sono quelle che hanno il guscio metallico intatto e la latta non bucata, nè offesa da incisioni penetranti o da forti ammaccature, ed hanno il fondo ed il coperchio leggermente concavi e tali che non cedono se compressi fra le dita o, cedendo, rimangono nella

posizione acquistata senza essere risospinti per espansione elastica dei gas entrostanti.

Nelle scatolette in cui, all'atto della compressione, un disco cede e si abbassa verso l'interno della scatoletta, mentre l'altro opposto si alza e diventa convesso, si dovrà attentamente osservare se ciò provenga per l'azione di gas sviluppatosi nell'interno della scatoletta per incipiente fermentazione della carne, oppure se derivi semplicemente dall'essere il disco troppo forzato nel corpo del guscio ed impedito perciò di mantenere la sua posizione piana e naturale.

Nel primo caso, le scatolette saranno aperte e consumate se buone, ed interrate se guaste (§ 596); nel secondo caso saranno da ritenersi buone, perchè la tensione del disco non porta alcun pregiudizio alla conservazione della carne.

§ 583. La scatoletta avariata, cioè quella nella quale la carne è fermentata od in putrefazione, quando ha il guscio intatto, si presenta rigonfia coi due dischi convessi per la forza espansiva dei gas sviluppatisi nella fermentazione putrida della carne e i dischi, se compressi, non cedono alla pressione, o se cedono ritornano convessi appena cessata la pressione.

Quando invece la scatoletta ha qualche foro o dissaldatura, i dischi non sono convessi; ma l'avaria rendesi manifesta tanto per il peso minore della scatoletta in causa del sugo perduto o dell'essiccazione della carne, quanto pel cattivo odore o per le macchie prodottesi sul guscio.

§ 584. Le lesioni e le ammaccature non possono ritenersi come segni certi di avaria, o di non possibile buona conservazione, se dalla scatoletta non esce liquido o cattivo odore.

Non è parimenti indizio di avaria la mancanza di vernice alle scatolette, nè il sentire, scuotendo la scatoletta, suono di liquido agitato o di materia solida non aderente al guscio.

È da avvertire che quando, dopo aperte alcune scatolette avariate, si prosegue la visita di altre può avvenire che anche le persone più pratiche siano facilmente indotte a dichiarare avariate scatolette in buonissima condizione e ben conservate. Ciò proviene specialmente sì dal cattivo odore che rimane nei locali nei quali scoppiarono o si aprirono scatolette avariate, sì dalla disgustosa impressione dell'odore della vernice applicata alle scatolette.

Ad evitare tale inconveniente, che si verifica specialmente nella stagione calda, gioverà disporre che, operata una prima visita esterna delle scatolette, sia fatta la pronta separazione di quelle riconosciute buone dalle giudicate sospette e dalle

avariate, e che queste ultime siano fatte asportare immediatamente dal locale nel quale si trovano.

§ 585. Nel dichiarare scatolette sospette di avaria e non atte a lunga conservazione si dovrà procedere con molta cautela, affinchè non avvenga che scatolette dichiarate sospette di avaria siano poi, dopo aperte, riconosciute in perfetto stato di conservazione.

§ 586. Le scatolette che si giudicano avariate saranno aperte per riconoscere lo stato in cui si trova internamente la carne.

Questa operazione deve farsi all'aperto, approntando un mastello contenente soluzione di solfato di rame o di solfato di ferro per gettarvi tosto le scatolette riconosciute avariate, le quali dovranno poi essere interrate (§ 596).

§ 587. *Verbali di visita.* — Compiuta la visita, il risultato di questa sarà inscritto su apposito *Verbale di visita delle vettovaglie* mod. 354.

Il verbale è compilato da ogni corpo, distaccamento o magazzino avente dotazioni di vettovaglie di riserva ed è continuativo per tutta la durata del trimestre.

Ad ogni visita, il verbale sarà firmato, nei vari specchi, dagli ufficiali dai quali si è proceduto alla visita e dall'ufficiale medico o veterinario che vi avrà assistito.

§ 588. Per le visite passate ai viveri di riserva in distribuzione i comandanti di compagnia non compilano verbali; ma, quando riscontrano viveri avariati, ne riferiscono al consiglio d'amministrazione, rimettendo al relatore due distinte dimostrazioni secondochè le avarie dipendano da cause naturali, da incuria degli individui o da cause di forza maggiore.

Le avarie sono quindi dai corpi o distaccamenti notate sul verbale del trimestre in corso, dimostrandole però separatamente dalle altre.

§ 589. Nei vari specchi del verbale sarà soltanto inscritta la quantità di vettovaglie stata sottoposta a visita e non quella in carico. Non vi devono pertanto figurare le vettovaglie dichiarate indistribuibili nella visita precedente e che non fossero ancora state vendute o distrutte. Non vi dovranno parimenti figurare le vettovaglie riconosciute deficienti per le seguenti cause:

a) calo naturale che subiscono talune derrate e i liquidi, per effetto di una maggiore essiccazione o evaporazione (esclusa da queste derrate la galletta perchè spedita dai panifici già completamente essiccata);

b) disperdimento di derrate e di liquidi avvenuto nei trasporti, nelle manipolazioni e nelle distribuzioni;

c) avarie prodotte da infiltrazioni d'acqua nei magazzini o da altre simili cause non dipendenti da incuria dei consegnatari;

d) danni arrecati alle derrate da animali roditori e dagli insetti, pei quali siano riconosciuti insufficienti i consueti mezzi preservativi;

e) cali cui può andar soggetta la galletta a macchina ed a mano per effetto di spazzolature.

Per tali deficienze ed avarie, le quali sono da attribuirsi a cause naturali, si dovranno, di volta in volta, compilare ed inviare alla direzione di commissariato del corpo d'armata appositi verbali.

§ 590. Riconoscendosi avarie, se ne specificheranno con tutta chiarezza le cause note o probabili (cattivo imballaggio, locali non adatti, umidità assorbita, incuria del consegnatario, ecc.), ponendo mente, quanto alla galletta, di qualificare come indistribuibile solo quella trovata in condizione da non poter essere consumata dalla truppa e neppure dai cavalli e, se a macchina, da non potersi impiegare macinata nella confezione del pane.

§ 591. Nei primi cinque giorni del trimestre successivo, il verbale sarà inviato alla direzione di commissariato. Quando però i corpi o distaccamenti debbano cambiare di stanza, il verbale sarà chiuso e spedito prima della partenza per la nuova sede.

I verbali dei distaccamenti sono spediti alla direzione di commissariato per mezzo del comando del rispettivo corpo. Quando però questo si trovi in altro corpo d'armata, i distaccamenti li spediranno essi direttamente, mandandone ad un tempo copia al loro comando.

§ 592. La direzione di commissariato, ricevuti i verbali, li manda al comandante del corpo di armata con una lettera nella quale darà tutte quelle informazioni che crederà opportune sulle probabili cause delle avarie o deficienze state constatate, ed indicando se ed a chi queste siano, a suo avviso, da addebitarsi.

§ 593. Il comandante del corpo d'armata appone sui verbali il suo parere relativamente alle cause cui la commissione attribuì le avarie o le deficienze e si pronunzia sull'addebitamento o sullo scarico delle vettovaglie avariate o deficienti; quindi spedisce i verbali al Ministero per le sue risoluzioni.

Quando queste saranno conformi ai pareri espressi dal comandante del corpo d'armata, verranno notificate direttamente dal Ministero ai corpi interessati, o alle direzioni di commissariato se riguardano dotazioni in carico agli stabilimenti delle sussistenze.

§ 594. Per le avarie e deficienze dipendenti da una delle cause di forza maggiore previste nel § 108 dell'art. 22 saranno osservate le prescrizioni contenute nell'articolo stesso.

Riconoscendosi avarie prodotte da causa di forza maggiore nei viveri in distribuzione, verranno poste a corredo del verbale che le constata anche le dimostrazioni dei comandanti di compagnia (§ 588).

Art. 79. — *Esito delle vettovaglie avariate.*

§ 595. Le vettovaglie riconosciute avariate, epperò non più consumabili, sono tosto alienate, nel modo che sarà ravvisato più vantaggioso, dai consigli di amministrazione per quelle incarico ai corpi e dagli uffici di commissariato per quelle in carico agli stabilimenti da essi dipendenti.

Qualora peraltro il prezzo d'estimo superi le lire cinquecento, l'alienazione deve seguire colle norme stabilite per la vendita dei materiali di proprietà dello Stato dichiarati fuori servizio, vale a dire con le forme contrattuali e mediante il sistema della gara.

Per le vettovaglie esistenti nei forti, magazzini delle prealpi e simili, situati fuori delle sedi degli uffici di commissariato, l'alienazione sarà fatta con le norme predette, per conto dello stabilimento che le ha in carico, da quella stessa persona che le ha in semplice consegna. Le operazioni però di vendita saranno in questo caso compiute con l'assistenza di un ufficiale commissario o di un ufficiale contabile addetto al servizio dello stabilimento delle sussistenze, al quale quelle vettovaglie riconosciute avariate sono in carico.

Nei casi di vendita di vettovaglie riconosciute avariate lo scarico delle medesime viene dato come nei casi previsti dal § 589 e seguenti e cioè dal Ministero della guerra in seguito ad analoga proposta dei comandanti di corpo d'armata.

§ 596. Le vettovaglie riconosciute avariate per difetto di cure e addebitate a chi le aveva in carico od in consegna diventano di proprietà di questo. Però le scatolette di carne riconosciute avariate saranno tosto interrate, osservando le dovute cautele per la tutela della pubblica igiene.

Art. 80. *Consumazione delle vettovaglie di riserva.*

§ 597. Come criterio di massima la galletta a macchina sarà fatta consumare non appena raggiunga un anno di esistenza e quella a mano allo scadere del quarto mese dalla sua fabbricazione. Ciò non esclude però che, se nelle visite periodiche venga accertato che la galletta dell'uno o dell'altro tipo non possa senza avariarsi raggiungere i limiti di tempo anzidetti, si debba senz'altro farla consumare.

Quella delle dotazioni individuali dei congedandi e dei richiamati alle armi dovrà essere fatta consumare prima del congedamento in sostituzione del pane da munizione dagli stessi individui che l'hanno tenuta in consegna.

§ 598. La consumazione della galletta a macchina, la quale deve di regola incominciare nel mese di luglio d'ogni anno, sarà fatta adottando contemporaneamente più sistemi e cioè:

1° Sostituzione di essa in luogo dell'aumento della razione ordinaria di pane alle truppe alpine ed all'artiglieria da montagna le quali giusta il precedente § 164 hanno diritto all'aumento di grammi 250 di pane;

2° distribuzioni parziali in luogo di una parte della razione pane alle altre truppe che normalmente si trovano o si recano per l'identico scopo nei ricoveri, nei forti e presidi di altamontagna con lo stesso diritto all'aumento di un terzo di razione pane;

3° impiego nel rancio in luogo della metà o di tutta la pasta o riso;

4° macinazione presso i panifici militari più vicini che abbiano macinazione del grano ad economia o ad impresa ed impiego della galletta macinata nell'ordinaria panificazione, limitatamente al 2 %. In quei corpi d'armata nei quali un solo molino attende alla macinazione del grano per tutti o parte dei panifici militari ivi esistenti, la direzione di commissariato rispettiva disporrà perchè la galletta macinata venga equamente ripartita fra gli stabilimenti ai quali il molino spedisce la farina.

Nell'ordinare la consumazione della galletta a mano allo scadere del quarto mese di esistenza si dovrà tener presente, la necessità di trarre tutto il partito possibile dalle proprietà caratteristiche di questo biscotto, il quale per avere sufficiente lievito e sale, sostituisce efficacemente il pane e quindi esso

devesi impiegare soltanto in luogo di una o di due mezze razioni pane per ogni settimana.

Per norma nella sostituzione della galletta al pane si terrà presente che grammi 500 di galletta tanto a macchina che a mano corrispondono per valore nutritivo a 750 grammi di pane, per cui in luogo di una o di mezza razione pane dovranno somministrarsi 500 o 250 grammi di galletta tanto a macchina che a mano.

La quantità invece di galletta a macchina da distribuirsi in luogo della pasta o del riso, dovrà essere di grammi 180 per ogni razione.

La consumazione dei due tipi di galletta nei corpi d'armata che ne dispongono, sarà fatta alternativamente.

La data di fabbricazione della galletta si desume dall'etichetta apposta sopra ogni cassa.

§ 599. Quando la galletta da consumarsi presso dati corpi risulta sproporzionata alla forza di essi, il comandante del presidio disporrà che nel consumo siano pure fatti concorrere gli altri corpi stanziati alla stessa sede.

La galletta in dotazione alle legioni carabinieri è fatta consumare per intero dai corpi stanziati nel capoluogo della legione.

La galletta da consumarsi dagli altri corpi sarà ad essi ceduta mediante richieste di carico e scarico com'è prescritto per le cessioni degli altri materiali in genere.

§ 600. La galletta, prima di esser fatta consumare dalla truppa o di essere messa in spedizione per la macinazione, sarà diligentemente visitata nel modo prescritto dal § 580, coll'intervento di un ufficiale medico, al fine di accertare che sia in buone condizioni e non presenti traccie di avaria.

§ 601. La galletta che sovrabbondi al consumo o alla macinazione, e quella giudicata non consumabile dagli uomini, sarà somministrata ai cavalli in ragione di 250 grammi in luogo di 500 di avena e, se assolutamente ridotta in cattivo stato, verrà alienata.

La galletta da distribuirsi ai cavalli sarà data a quelli del corpo. Se però si tratta di corpi a cavallo e la quantità della galletta fosse tale da richiedere almeno 10 giorni per la sua consumazione, ne sarà avvertita l'impresa foraggio, direttamente se alla sede del corpo non siavi ufficio di commissariato, altrimenti per mezzo di esso ufficio. Qualora la consumazione richiedesse oltre un mese, ne sarà inoltre riferito al

comandante del corpo d'armata, perchè vegga se sia il caso di far concorrere alla consumazione anche i cavalli di altri corpi.

§ 602. Ai cavalli degli ufficiali la galletta di cui al paragrafo precedente, non sarà distribuita, salvo che i proprietari ne facciano richiesta.

§ 603. Egualmente ad ogni visita delle scatolette di carne, sono fatte consumare dalla truppa in sostituzione della carne fresca quelle state aperte e riconosciute in buono stato di conservazione.

Le scatolette in dotazione alle legioni carabinieri reali, state aperte e riconosciute buone, sono consumate dai militari dell'arma alla sede della legione, contro ritenuta sul soldo dello stesso prezzo (cent. 40 l'una) al quale devono essere rimborsate allo Stato a norma del § 170.

Quelle in carico ai distretti militari, state aperte durante le visite periodiche e riconosciute in buono stato di conservazione, debbono essere fatte consumare dai corpi o riparti esistenti nelle città sedi dei distretti stessi, per disposizione del comandante del presidio.

Le dette scatolette saranno dai distretti cedute ai corpi mediante passaggio di carico, come è prescritto per gli altri materiali in genere, ed i corpi, per l'importo di esse, si daranno debito al prezzo di L. 0,40 per ogni scatoletta a' sensi del § 170 sopracitato.

§ 604. La carne in conserva può essere consumata nello stato in cui si trova nelle scatolette.

Immersa invece per pochi minuti in un terzo circa di litro d'acqua bollente, per ogni scatoletta, può fornire un buon brodo per inzupparvi la galletta.

§ 605. In tutte le circostanze nelle quali si debbano consumare viveri a secco, il comandante del corpo o distaccamento, nel regolare la composizione della razione viveri, avrà presente:

a) che solo quando non riesca possibile d'avere nè il pane nè alcun'altra derrata per fare il rancio, potrà essere consumata l'intiera razione viveri a secco, cioè una scatoletta di carne e due gallette (due e mezzo per gli alpini, i granatieri e l'artiglieria da montagna), per uomo e per giorno, se trattasi di galletta a macchina; quattro gallette o cinque pure per uomo e per giorno, se di galletta a mano;

b) che, mancando nella razione viveri ordinari la carne fresca, si potrà supplirvi con una scatoletta di carne per ogni due uomini;

c) che alla mancanza del pane dovrà essere supplito con distribuzioni di galletta nella quantità stabilita ai § 163 e 164.

§ 606. I viveri ordinari di riserva devono essere cambiati, normalmente, ogni anno, e tutte le volte che presentino indizi di non potere più oltre essere conservati. Il comandante del presidio provvederà che i viveri da cambiarsi siano consumati dalla truppa.

In questi casi i generi comuni vanno distribuiti nella stessa quantità fissata nella composizione normale della razione viveri; il rhum e l'acquavite in ragione di centilitri sei per ogni razione e tien luogo di una razione caffè; l'olio in ragione di gr. 20 per razione in luogo del lardo; il pepe come genere di condimento.

§ 607. Il fieno e l'avena di riserva devono, in massima, essere rinnovati entro il secondo semestre di ogni anno con altri del nuovo raccolto, per disposizione dei comandanti di corpo d'armata. La rinnovazione può essere continuata nel primo semestre dell'anno successivo per le partite del vecchio raccolto che, a causa dell'importanza delle dotazioni, non si fossero potute consumare nel precedente semestre.

Manifestandosi indizi di incipiente avaria, prima che i generi abbiano compiuto un anno dalla data del loro raccolto, i comandanti di corpo d'armata ne ordineranno pure senz'altro la rinnovazione; ma riferiranno prontamente al Ministero le cause che hanno cagionato l'avaria, e, occorrendo, a chi se ne debba imputare la responsabilità.

§ 608. La consumazione del fieno e dell'avena per il loro rinnovamento può essere fatta in due modi: o mediante distribuzione diretta dai magazzini militari, oppure mediante consegna alle imprese per la fornitura del foraggio, osservate le prescrizioni dei capitoli d'oneri che reggono le dette imprese.

In ogni modo, delle disposizioni date, i comandanti di corpo d'armata informeranno il Ministero perchè ne abbia norma nel regolare i conti con le imprese foraggio, e gli indicheranno in pari tempo le date approssimative dei rispettivi rifornimenti, i quali dovranno essere regolati in modo da non lasciare di troppo scoperte le dotazioni, ma avendo altresì presente di non introdurre generi vecchi nell'imminenza del nuovo raccolto.

§ 609. L'avena costituente la dotazione dei corpi a cavallo sarà invece rinnovata periodicamente ed ogni qual volta se ne manifesti il bisogno, d'ordine dei comandanti dei corpi stessi, mediante distribuzione ai cavalli rispettivi; e la sostituzione

sarà fatta con altrettanta avena stata prelevata con le norme ordinarie per le giornaliere distribuzioni.

L'avvenuto cambio dell'avena e l'indicazione dell'anno di raccolta di questa saranno fatte risultare con verbale da conservarsi presso l'amministrazione del corpo.

La sostituzione dell'avena, nel modo suesposto, non dando luogo ad alcun movimento nel carico del corpo, non dovrà figurare nel conto del dazio.

§ 610. Qualora dopo le visite occorra di consumare vettovaglie di riserva delle dotazioni dei depositi centrali di vettovagliamento, parchi d'armata e di corpo d'armata, forti, magazzini isolati e simili, spetta al comandante del presidio di ordinarne la consumazione.

Dell'ordine dato dovrà però essere informato il comandante del corpo d'armata, il quale a sua volta ne darà avviso al Ministero.

§ 611. Avvenendo che, per la considerevole quantità di vettovaglie di riserva da consumare in un presidio e per la forza limitata del medesimo, la consumazione dovesse protarsi soverchiamente, il comandante del presidio ne riferirà al comandante del corpo d'armata, perchè vegga se sia il caso di far concorrere alla consumazione anche le truppe dei presidi vicini. In questo caso il riparto ordinato dal comandante del corpo d'armata sarà notificato a chi ha in carico od in consegna le vettovaglie perchè le spedisca ai corpi che dovranno consumarle.

§ 612. Salvo i casi fin qui indicati, le vettovaglie di riserva non possono essere consumate che per ordine del comandante del corpo d'armata, il quale ne avvertirà il Ministero, oppure per necessità constatate, cioè quando la truppa, per circostanze straordinarie, non possa essere provveduta di tutti o parte dei generi componenti il vitto o dei mezzi per prepararlo. In questo caso, il comandante del corpo o distaccamento determina la consumazione da farsi, rendendone poi ragione nella *Situazione delle vettovaglie di riserva* di cui al paragrafo 625.

Occorrendo di consumare scatolette di carne in conserva, si dovranno sempre scegliere quelle di più vecchia fabbricazione.

Art. 81. — *Cessione delle vettovaglie fra corpo e corpo.*

§ 613. Nei cambi di guarnigione i corpi si cedono scambievolmente le vettovaglie di riserva che hanno in fondo nei magazzini, anche se la cessione debba avvenire fra corpi pei quali sia fissata una dotazione differente.

Il corpo partente, quando non sia surrogato da un altro, cederà le vettovaglie di riserva che ha in fondo in magazzino ad altro corpo del presidio.

§ 614. Per la cessione delle vettovaglie di riserva si osserveranno le norme comuni indicate nell'art. 58.

§ 615. Le deficienze e le eccedenze delle dotazioni che venissero a risultare per effetto delle cessioni sono poi fatte appianare dai comandanti di corpo d'armata; quelle delle scatolette di carne alla fine del trimestre, od appena avvenute le cessioni se la deficienza sarà di oltre un terzo; quelle della galletta in occasione della fabbricazione della medesima.

§ 616. Le cessioni di vettovaglie di riserva ad amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra devono essere autorizzate dal Ministero.

Art. 82. — *Norme di conteggio.*

§ 617. Le vettovaglie di riserva sono dai corpi e magazzini prese in carico al prezzo stabilito dal modello per gli inventari.

§ 618. Dei viveri a secco consumati, i corpi si danno debito sul rendiconto generale degli assegni ai prezzi stabiliti dai §§ 163, 165, 169 e 170 e nel modo indicato al § 235.

Quando i corpi consumano viveri ordinari di riserva (§ 606) o generi di condimento relativi, se ne danno debito sul rendiconto generale degli assegni al prezzo indicato nel § 170.

Il fieno e l'avena di riserva fatti consumare mediante distribuzione diretta dai magazzini militari sono rimborsati dai corpi sul rendiconto generale al prezzo indicato nel § 174 e, in questo caso, il prezzo della corrispondente razione foraggio prelevata dalle imprese o dagli stabilimenti delle sussistenze militari è diminuito, se senza l'avena, di L. 0,60 e se senza fieno di L. 0,40.

§ 619. Le vettovaglie di riserva spedite al Ministero, dietro suo ordine, saranno scaricate senza formare oggetto di addebito; ma citando sulle relative richieste di scarico l'ordine ricevuto.

Così dicasi delle vettovaglie di riserva fatte analizzare per ordine del Ministero.

§ 620. Dovendosi far consumare galletta dai cavalli in sostituzione della avena (§ 601), i corpi, esaurito il fondo della galletta a ciò destinata, compilano un verbale da cui risulti la quantità così consumata con dichiarazione che la galletta venne somministrata ai cavalli in ragione di g. 250 in sostituzione di g. 500 di avena.

Copia del verbale sarà allegata alla richiesta di scarico (§ 538) che dovrà poi essere annessa al rendiconto del materiale.

§ 621. Dovendosi prelevare da altri magazzini galletta stata dichiarata da consumarsi dai cavalli in luogo della avena, ne sarà fatto il prelevamento secondo le norme ordinarie.

In questo caso se la galletta è riconosciuta tutta consumabile e viene tutta consumata, non occorre allegare alla richiesta di scarico alcun documento.

Quando invece della galletta ricevuta, nello sceveramento fatto prima della distribuzione, una parte sia stata riconosciuta non distribuibile ai cavalli, esaurito il fondo, i corpi compilano un verbale da cui risulti:

a) la quantità ricevutane e la quantità stata riconosciuta distribuibile con dichiarazione che questa venne somministrata ai cavalli in ragione di g. 250 in sostituzione di g. 500 di avena;

b) la quantità che, nello sceveramento, è stata trovata in condizioni da non potere essere consumata dai cavalli e che fu dovuta alienare o è andata dispersa per cause non imputabili al corpo.

Copia del verbale sarà allegata alle relative richieste di scarico. Alla richiesta concernente la galletta stata alienata sarà unita la quietanza di tesoreria comprovante l'eseguito versamento della somma ricavata ed il relativo decreto di scarico a norma dell'art. 79; mentre a quella riguardante la galletta dispersa si allegherà il solo decreto di scarico.

§ 622. Quando si deve consumare galletta in luogo della avena, nel prelevare l'avena dalle imprese o dai magazzini militari, sul *Buono* modello 277 (§ 1540), dovranno essere diminuite di g. 500 tante razioni di avena quante furono quelle di g. 250 di galletta state distribuite ai cavalli.

Per queste sostituzioni i corpi non dovranno fare alcuna inscrizione nei conti a danaro; ma continueranno a darsi debito verso lo Stato delle razioni foraggio, che prelevano, in ragione di lire una ciascuna, come per le razioni complete.

Nelle richieste relative allo scarico della galletta consumata si farà però, in ogni caso, l'annotazione seguente:

La galletta è stata consumata in luogo di .... (numero) *razioni foraggio prelevate con 500 grammi di avena in meno.*

§ 623. Le vettovaglie di riserva diminuite dal carico per avarie o deficienze addebitate ai consegnatari sono da questi pagate ai prezzi di carico.

I viveri a secco ceduti agli ufficiali (§ 417), e quelli addebitati agli uomini di truppa che li avevano in consegna (§ 573), sono rimborsati ai prezzi seguenti:

a) razione galletta (secondochè trattasi di galletta a macchina od a mano, due o quattro gallette senza sacchetto di tela) . . . . . L. 0,20

b) razione galletta per alpini e artiglieria da montagna (secondochè trattasi di galletta a macchina od a mano, due gallette e mezzo o cinque senza sacchetto di tela) . . . . . » 0,25

c) scatoletta di carne . . . . . » 0,80

Delle dette vettovaglie i corpi si danno debito sul rendiconto generale agli stessi prezzi ai quali vengono rimborsate.

§ 624. Le spese per la conservazione delle vettovaglie di riserva in dotazione ai corpi, comprese quelle per la verniciatura delle scatolette di carne, sono a carico della massa rancio.

Le spese per la conservazione delle vettovaglie di riserva in carico agli stabilimenti delle sussistenze sono a carico del bilancio e sono dai consegnatari dei detti stabilimenti pagate colle anticipazioni ricevute; epperò essi devono comprendere nelle proprie contabilità anche le spese fatte da chi ha in consegna le vettovaglie di riserva depositate nei forti od altri magazzini isolati.

L'entità delle spese sarà da chi ha in consegna le vettovaglie fatta conoscere preventivamente all'ufficio di commissariato dal quale il panificio dipende, per ottenere l'autorizzazione delle spese stesse; e per il rimborso delle medesime sarà inviata trimestralmente apposita nota documentata all'ufficio predetto. La nota verrà poi da questo passata allo stabilimento interessato perchè provveda per il relativo pagamento.

Art. 83. — *Dimostrazioni periodiche delle vettovaglie di riserva.*

§ 625. Per dimostrare i movimenti avvenuti nelle dotazioni delle vettovaglie di riserva, i corpi inviano al comando del corpo d'armata, entro cinque giorni dopo scaduto cadun trimestre, la *Situazione delle vettovaglie di riserva* mod. 355, nella quale saranno anche compresi gli aumenti e le diminuzioni avvenuti presso i distaccamenti stanziati nel corpo d'armata.

Gli stabilimenti delle sussistenze e i corpi che hanno in carico le vettovaglie di riserva dei forti, depositi speciali della zona alpina, magazzini delle prealpi, piazze marittime, batterie costiere, piazze forti interne, isole, ecc. compilano la *Situazione* mod. 355bis e la inviano parimente al comando del corpo d'armata (i primi per mezzo delle direzioni di commissariato)

entro i primi cinque giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre.

I distaccamenti di stanza in altro corpo d'armata compileranno ed invieranno essi stessi la situazione al comando del corpo d'armata da cui dipendono, mandandone contemporaneamente copia al proprio consiglio d'amministrazione.

Avvenendo che le dotazioni risultino inferiori di un terzo alle quantità prescritte, i corpi, i distaccamenti e le direzioni di commissariato inviano al comando del corpo d'armata altra situazione (apponendovi l'indicazione: *straordinaria*) che dimostri lo stato delle dotazioni al giorno della sua compilazione.

§ 626. Nella situazione trimestrale degli stabilimenti delle sussistenze, oltre le vettovaglie di riserva costituenti dotazioni, sarà altresì indicata, per semplice memoria, la galletta rimasta in fondo negli stabilimenti delle sussistenze dopo ricostituite le dotazioni e l'avena versata dalle imprese nei magazzini militari in conformità dei capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio.

§ 627. I comandi di corpo d'armata, dopo avere accertata l'esattezza delle *Situazioni* mod. 355 e 355bis, trascrivono le rimanenze finali profferte dalle medesime su apposito riepilogo e, non più tardi del giorno 10 del primo mese del trimestre successivo, inviano copia del riepilogo stesso al Ministero (*Dir. Sussistenze*) corredato delle situazioni ricevute dai corpi e stabilimenti.

§ 628. Alla situazione del 2° trimestre di ogni esercizio finanziario i corpi e le direzioni di commissariato uniranno uno specchio nel quale le scatolette di carne esistenti siano indicate distinte per anno di fabbricazione.

Art. 84. — *Recipienti per le vettovaglie di riserva.*

§ 629. Con le vettovaglie di riserva gli stabilimenti delle sussistenze provvedono pure le casse o gli altri recipienti che occorrono per contenerle.

I corpi e magazzini, che hanno dotazioni di avena di riserva, sono provvisti della quantità di sacchi occorrenti per contenere tutta la dotazione nel caso che dovesse essere spedita.

I sacchi sono richiesti alla direzione di commissariato, che li fa somministrare dallo stabilimento delle sussistenze più vicino, e saranno scelti fra quelli da grano e farina usati, purchè in condizioni da contenere l'avena senza pericolo di disperdimento.

Quando le dotazioni di avena vengano soppresse, i sacchi saranno restituiti allo stabilimento delle sussistenze prossimiore.

§ 630. I corpi e distaccamenti devono ritenere presso di loro soltanto i recipienti necessari per riporvi le vettovaglie da conservarsi in magazzino.

§ 631. Tutti i recipienti dovranno essere mantenuti in perfetto stato di servizio, di maniera che, quando vengono restituiti agli stabilimenti delle sussistenze, possano servire per ulteriori spedizioni. Epperò, nell'aprire le casse, si avrà cura di non guastarle e di rimettere i coperchi a posto.

§ 632. Tutti gl'imballaggi della carne in conserva e del brodo concentrato, a misura che vengono consumati i prodotti che vi sono rinchiusi, qualunque sia il loro stato di conservazione, non saranno per nessun motivo restituiti nè al laboratorio militare di Casaralta (Bologna) nè ad altro stabilimento delle sussistenze, ma tutti senza distinzione alcuna dovranno essere dichiarati *fuori servizio* anzichè *fuori uso* e come tali venduti nel modo più vantaggioso per l'erario, versandone l'importo in tesoreria a reintegro del bilancio della guerra (§ 1056, lettera *a*).

§ 633. Tutte le altre casse vuote per vettovaglie di riserva (galletta, pasta, riso, lardo, pepe, caffè, zucchero, ecc.) quando divengano disponibili saranno visitate diligentemente da chi le ha in carico, od in semplice consegna, per stabilire in relazione al loro stato d'uso ed alla conseguente spesa per eventuali riparazioni e per i necessari trasporti se e quali delle casse visitate, convenga all'amministrazione militare di mantenere ulteriormente in servizio. Quelle, il cui successivo impiego nell'imballaggio di altre vettovaglie, sarà ritenuto pienamente giustificato, verranno fatte con ogni diligenza ripulire, riparare e munire dei relativi coperchi, indi spedire o restituire al panificio militare più vicino, se pure di altro corpo d'armata, chiedendogli contemporaneamente rimborso delle spese all'uopo incontrate. Prima di eseguire le riparazioni se ne dovrà però far conoscere l'entità della spesa all'ufficio di commissariato dal quale il panificio dipende, ed attenderne l'autorizzazione.

Le altre casse riconosciute non restituibili, se di modello tuttora in vigore, saranno dichiarate *fuori uso* ed alienate nel modo più vantaggioso per l'erario, versandone il ricavato a favore del Tesoro come *provento eventuale* (§ 1056, lett. *c*); quando invece siano di modello antiquato verranno dichiarate *fuori servizio* e vendute versandone l'importo in tesoreria a rein-

tegro del bilancio della guerra, come nel caso previsto dal precedente paragrafo.

§ 634. I recipienti per vettovaglie di riserva, quand'anche siano poi da restituire, sono dai corpi assunti in carico fra i materiali di proprietà dello Stato (gruppo *B*).

Per comprovare lo scarico dei recipienti venduti basterà che alle rispettive richieste di scarico siano allegate le copie dei verbali e le quietanze di tesoreria.

Art. 85. — *Pagamento del dazio consumo per parte dei corpi.*

§ 635. — Le vettovaglie di riserva sono introdotte a dazio sospeso, giusta il diritto che spetta all'amministrazione militare di istituire depositi di generi soggetti a dazio consumo senza obbligo di cauzione (art. 95 del Regolamento generale sui dazi di consumo 27 febbraio 1898, n. 84).

Pertanto negli acquisti di vettovaglie di riserva, non si tien conto dell'onere daziario e si pattuiscono le provviste fuori dazio.

Trattandosi di avena o di fieno di riserva forniti dalle imprese del foraggio, si seguono, per l'onere daziario, le disposizioni contenute nei relativi capitolati d'oneri.

§ 636. Affinchè gli uffici daziari possano tener conto delle derrate a dazio sospeso, ogni qualvolta occorra l'introduzione in città o l'esportazione di vettovaglie di riserva, il corpo o magazzino interessato rimette all'ufficio stesso apposita richiesta, staccandola dal *Registro delle richieste per l'entrata e l'uscita delle derrate* mod. 791, sulla quale sarà indicata la quantità e qualità di vettovaglie che debbono essere introdotte od esportate.

§ 637. Per le stesse ragioni i corpi o magazzini dovranno pure notificare ai predetti uffici daziari i consumi, le avarie, il passaggio di vettovaglie ad altri corpi o magazzini, le consegne alle imprese, e gli altri movimenti nel carico delle vettovaglie di mano in mano che succedono.

§ 638. Per le introduzioni si ritireranno dall'ufficio del dazio, volta per volta, le prescritte *licenze di deposito*, e per le esportazioni i *certificati di scarico*.

§ 639. I corpi e distaccamenti regolano i conti del dazio coi locali uffici daziari al termine di ogni trimestre, o prima, nel caso di cambio di guarnigione o dell'appaltatore del servizio. Quando un distaccamento ne surroga un altro dello stesso

corpo nella stessa località, il conto è proseguito, pel trimestre in corso, dal distaccamento subentrante.

Per il pagamento dei dazi consumo viene compilato il *Conto del dazio* mod. 818, dimostrandovi le somme dovute al comune o all'appaltatore.

§ 640. Appena scaduto il trimestre, ciascun corpo o distaccamento compila in duplice esemplare i propri conti dazio e li comunica al locale ufficio daziario, il quale trattiene una copia e restituisce l'altra dopo aver riconosciuto il conto ed averlo firmato.

I conti sono quindi immediatamente trasmessi dai corpi o distaccamenti alla direzione di commissariato del rispettivo corpo d'armata per la sua verificazione.

§ 641. I corpi acquartierati od aventi i magazzini fuori della cinta daziaria non compilano conti dazio, salvo che consumino entro la cinta daziaria generi depositati fuori.

§ 642. A corredo del conto i corpi inviano alla direzione di commissariato i documenti seguenti:

a) le licenze di deposito, conformi al modello n. 7 annesso alle istruzioni per l'applicazione del regolamento generale sui dazi interni di consumo 20 ottobre 1870, relative ai generi introdotti nel perimetro daziario nel corso del trimestre ed a quelli avuti da altre amministrazioni della medesima guarnigione;

b) i certificati di scarico, conformi al modello 6 annesso alle predette istruzioni, relativi ai generi asportati, a quelli interrati per avaria ed a quelli ceduti ad altre amministrazioni della medesima guarnigione;

c) le copie dei decreti ministeriali autorizzanti lo scarico dei generi avariati o deficienti per calo naturale ammesso in base al disposto dell'art. 90 del regolamento 27 febbraio 1898 n. 84;

d) la copia delle richieste di scarico, colle quali vennero diminuiti dal registro conto giudiziale i generi che sul conto dazio si portano in uscita perchè consumati entro il perimetro daziario.

Qualora i generi consumati dai distaccamenti fossero stati compresi nell'istessa richiesta colla quale vennero scaricati quelli consumati presso la sede del corpo, ai conti dei distaccamenti non si uniscono le copie di tali richieste; sul conto stesso, nella apposita colonna, viene inscritta la seguente annotazione: *I generi consumati furono diminuiti dal carico con la richiesta n. . . copia della quale è allegata al conto del co-*

mune di . . . . . per lo stesso . . . trimestre 190. .; e sulla copia di tali richieste di scarico è apposta una dichiarazione, firmata dal relatore, constatante che i generi in esse compresi vennero consumati nel perimetro daziario dei comuni in favore dei quali si conteggia l'onere daziario.

§ 643. Le licenze di deposito, i certificati di scarico e le copie delle richieste di scarico sono riepilogate (numero, data e quantità) in tre distinti elenchi. Quando però questi documenti fossero non più di uno, non occorre compilare l'elenco.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del paragrafo precedente sono rilasciati dall'ufficio daziario sulla presentazione delle prescritte dichiarazioni, di mano in mano e contemporaneamente che avvengono movimenti nel carico.

§ 644. Le derrate avariate e vendute e quelle cedute, che gli acquirenti od i cessionari dichiarano di voler asportare fuori dazio, sono fatte accompagnare sino alla barriera daziaria da un militare di truppa, il quale consegna all'ufficio daziario la richiesta d'uscita, e ne ritira il corrispondente certificato di scarico.

§ 645. Per il pane che si spedisce o si introduce, la richiesta potrà essere fatta, previ accordi da prendersi coll'ufficio daziario, a periodi di quindici o trenta giorni; avvertendo però d'indicare sulla richiesta stessa partitamente, e giorno per giorno, la quantità delle razioni spedite od introdotte.

Il pane spedito fuori del presidio è incluso nel proprio conto dal corpo o distaccamento che lo ha ricevuto e consumato.

§ 646. Per i generi addebitati l'onere daziario è pagato direttamente dalle amministrazioni dei corpi; quindi la loro diminuzione deve figurare, con la produzione delle relative bollette di sdaziamento da comprendersi nell'epilogo dei certificati di scarico, fra i movimenti che non danno luogo a pagamento di dazio.

§ 647. Per la galletta ed il pane consumati nei comuni nei quali vennero fabbricati, l'onere daziario è corrisposto in base alle quantità di farina, da abburattare od abburattata, impiegata nella fabbricazione, secondo la *voce* portata dalla tariffa.

Quando la galletta, per una ragione qualsiasi, è stata asportata e quindi nuovamente introdotta nel comune in cui venne fabbricata, l'applicazione del dazio è fatta colle norme comuni a tutti i generi introdotti.

Nel primo caso, il risultato della trasformazione è riportato nell'apposita colonna, mettendo sul conto la seguente annotazione: *La quantità di galletta consumata fu fabbricata nel locale*

panificio; non venne mai asportata dalla cinta daziaria ed è stata ragguagliata a farina da abburattare (od *abburattata*) *in base al prodotto di kg. . . . . di galletta per ogni quintale di farina impiegata.*

Negli altri casi, si appone una delle seguenti annotazioni: *La quantità di galletta consumata non si ragguaglia a farina perchè proviene dal panificio di . . . . .*, oppure *perchè asportata e quindi nuovamente introdotta nella cinta daziaria.*

§ 648. L'unità di misura dei generi dimostrati a peso è il quintale.

Le scatolette di carne, ed altre conserve in scatole di peso uniforme, sono, sul conto e sui documenti allegati, dimostrate a numero, salvo ad indicare nel conto il peso netto della carne contenuta nelle scatolette consumate.

§ 649. Nelle colonne del conto e in tutti i documenti ad esso allegati i generi sono dimostrati nella loro reale quantità (peso netto e senza arrotondamento di cifra).

Però nello stabilire la quantità dei generi consumati, epperciò soggetti a dazio, si devono, giusta l'art. 25 del regolamento 27 febbraio 1898, n. 84, abbandonare le frazioni inferiori alla metà di un chilogramma o di un litro e considerare per un chilogramma od un litro intero le frazioni che raggiungono la metà o la eccedono.

Nel determinare l'importo del dazio non si tiene conto delle frazioni inferiori al centesimo.

§ 650. Sono compilati due conti separati, cioè: uno per il pane, la galletta e gli altri viveri di riserva; ed uno per il foraggio.

§ 651. La direzione di commissariato, verificato il conto, vi appone apposita dichiarazione; indi lo restituisce senza indugio, coi documenti a corredo, al corpo o distaccamento.

Quando per la prima volta sono conteggiate tasse dovute ad un comune, o quando sia stata modificata la tariffa daziaria, la direzione di commissariato richiede all'autorità municipale due esemplari della tariffa, e di questi uno è inviato al Ministero (*Div. Conti del materiale*), l'altro è conservato presso la direzione stessa.

Allorchè tali tariffe od i loro estratti sono manoscritti devono essere convalidati col *Visto* prefettizio, accertante anche che il comune è « comune chiuso ».

I corpi ed i distaccamenti, appena ricevuto il conto verificato dalla direzione di commissariato, lo comunicano senza indugio al sindaco del comune perchè vi dichiari nome, cognome e qua-

lità dell'incaricato della riscossione, ed, ottenuta tale dichiarazione, eseguiscono senz'altro il pagamento della somma riconosciuta dovuta negli uffici daziari alla persona incaricata della riscossione, ritirandone regolare quietanza o con speciale bolletta staccata dal bollettario, da unirsi al conto, o con speciale dichiarazione sul conto stesso.

§ 652. Delle somme pagate i corpi chiedono rimborso al Ministero. A tal uopo, alla fine del trimestre, riuniti al proprio conto quelli dei loro distaccamenti, li inviano al Ministero (*Div. Conti del materiale*) con un unico elenco di trasmissione, il quale dovrà pervenire non più tardi della fine del mese successivo al trimestre cui i conti si riferiscono.

Qualora il conto non possa essere inviato in tempo, il corpo ne darà avviso con lettera al Ministero, specificando i motivi del ritardo.

Per il rimborso delle somme pagate i corpi delegano l'ufficio d'amministrazione dei personali vari, il quale, quando abbia ricevuto l'avviso dell'emissione del mandato, accredita ai corpi, in conto corrente, le somme da essi pagate per dazio.

I corpi, che hanno un solo conto dazio, stendono l'atto di delegazione in fondo al proprio conto: quelli invece, che hanno più conti, li accompagnano con un elenco riepilogativo delle somme pagate, a piè del quale viene scritto il suddetto atto di delegazione.

§ 653. Anche quando in un trimestre non abbiano avuto da pagare oneri daziari, i corpi invieranno ugualmente il *Conto* mod. 818 colle sole indicazioni, in quarta pagina, delle rimanenze e corredato, ove ne sia il caso, dei documenti che giustifichino i movimenti in aumento o diminuzione.

In dipendenza delle nuove disposizioni sopra indicate, allo stesso Regolamento d'amministrazione sono apportate anche le seguenti modificazioni:

§ 163. Nel secondo comma, *in luogo di*: « grammi 560 » *porre*: « grammi 500 ».

§ 164. Nel primo comma, *alle parole*: « è aumentata di un terzo (di due settimi se di galletta, cioè di g. 160)» *sostituire*: « è aumentata di grammi 250, e di 160 la corrispondente di galletta ».

§ 165. Nel secondo comma, *togliere le parole*: « o galletta ».

§ 168. Nel secondo comma, *dopo la parola*: « alpini » *aggiungere*: « per i granatieri ».

§ 169. Nel primo comma, *sostituire il seguente:*

« Quando è ordinata la distribuzione dell'intera razione viveri di riserva, una scatoletta di carne in conserva e due gallette, se a macchina, quattro se a mano, (per gli alpini, i granatieri e l'artiglieria da montagna due gallette e mezza, se a macchina, cinque se a mano), in luogo della razione ordinaria (§ 605), delle razioni consumate i corpi si dànno debito: della carne in conserva al prezzo di centesimi 40 ogni scatoletta; e della galletta, al prezzo di centesimi 20 ogni razione.

Aggiungere come 3° comma:

« I reggimenti alpini od altro corpo provvisti, a complemento della razione viveri di riserva, della pasta *biadetta*, dovranno allorchè consumano quest'ultima vettovaglia darsene debito con le norme del successivo § 170 ».

§ 170. Nel secondo comma, prima riga, *dopo la parola:* « galletta » *aggiungere:* « a macchina ».

§ 1790. Nel primo comma, *dopo le parole:* « viveri di riserva » *aggiungere:* « eccettuata la galletta ».

Le *decisioni di massima* n. 11 del 1898 e n. 4 del 1899 *sono abolite.*

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **162**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi.** — 15 novembre.

La presente Istruzione sostituisce gli Atti n. 131 del 1899 e n. 130 del 1903, nonchè tutte le altre disposizioni relative alla concessione dei soccorsi alle famiglie dei richiamati alle armi sia per le chiamate alle armi per istruzione, sia per quelle per ordine pubblico e per altro motivo.

A. — CHIAMATE ALLE ARMI PER ISTRUZIONE

CAPO I.

Condizioni richieste per la concessione dei soccorsi.

1. Possono ottenere il soccorso la moglie legittima del militare richiamato alle armi ed i figli legittimi o legittimati del medesimo che nel giorno stabilito pel richiamo del loro padre non abbiano ancora compiuto 12 anni di età, o che, pur

avendo raggiunto tale età, comprovino con certificato medico, vidimato dal sindaco, che sono inabili a qualunque proficuo lavoro.

Questi certificati sono compilati su carta semplice e sono esenti dalla tassa di bollo.

Qualora il matrimonio civile sia contratto posteriormente al giorno stabilito per la presentazione alle armi ma non oltre i trenta giorni seguenti il termine della chiamata, il soccorso potrà tuttavia essere accordato e decorrerà dalla data della presentazione alle armi del richiamato, purchè risulti che le pratiche pel matrimonio furono iniziate prima o durante la chiamata.

2. I figli nati posteriormente alla chiamata del loro padre sono ammessi al soccorso dal giorno della loro nascita.

3. I figliastri del militare richiamato, se conviventi con lui ed a suo carico, agli effetti della concessione del soccorso, sono equiparati ai figli legittimi o legittimati.

4. I soccorsi sono giornalieri e sono stabiliti come in appresso:

	Nei comuni capiluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie	L. 0,50	L. 0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro . .	» 0,25	» 0,20

5. La concessione del soccorso è subordinata alla condizione che la moglie ed i figli per effetto del richiamo alle armi dei militari vengano a trovarsi in vero stato **di assoluto bisogno**, cioè che la famiglia, per effetto dell'allontanamento dal lavoro del suo capo, resti privata **di tutti o della maggior parte dei mezzi di sussistenza**.

6. Il soccorso verrà corrisposto dal giorno in cui il militare siasi presentato all'autorità comunale o al rispettivo centro di presentazione e continuerà sino a tutto il giorno successivo a quello in cui sarà ritornato al comune di sua residenza per termine della chiamata, salvo le seguenti eccezioni:

a) Nel caso di morte del militare richiamato avvenuta in servizio per causa indipendente dal servizio, il soccorso alla famiglia continuerà sino a tutto il novantesimo giorno da

quello in cui il militare avrebbe dovuto far ritorno al comune di residenza.

b) Se al termine della chiamata il militare trovasi ricoverato all'ospedale o in altro luogo di cura, il soccorso sarà continuato sino a tutto il giorno successivo a quello in cui, a giudizio del direttore del luogo di cura, cesserà la inabilità al lavoro proficuo. In ogni caso tale concessione speciale non potrà durare meno di 8 giorni nè più di 90 dall'uscita dal luogo di cura.

c) Se il militare richiamato, durante il servizio, diventa inabile per infermità o ferite incontrate in servizio, e quindi acquista diritto alla pensione a norma di legge, il soccorso alla famiglia sarà continuato fino al giorno precedente a quello della decorrenza della pensione, ma ad ogni modo non potrà continuare oltre il novantesimo giorno da quello in cui fu riconosciuta la inabilità che produsse il diritto a pensione.

d) Ove il militare durante il richiamo muoia per cause di servizio e la vedova o gli orfani acquistino diritto a pensione a norma di legge, il sussidio sarà continuato per novanta giorni dalla data della morte del militare, ma cesserà colla data della liquidazione della pensione, se tale liquidazione avverrà entro i novanta giorni.

e) Il soccorso non è accordato o se è già stato accordato sarà sospeso quando il militare richiamato sia dichiarato mancante alla chiamata o disertore o sia condannato al carcere od a pene maggiori. Quando però il dichiarato mancante alla chiamata o il disertore venga prosciolto da tale imputazione od assolto, il soccorso sarà concesso per tutto il periodo di tempo nel quale egli rimase a disposizione dell'autorità militare sia per ragione della chiamata, sia perchè in attesa del giudizio.

f) Se al termine della chiamata il militare si trovasse per punizione in una compagnia di disciplina, il soccorso alla famiglia cesserà quando, per termine della chiamata, il militare avrebbe potuto far ritorno alla propria residenza.

g) Se durante il richiamo il militare ottiene una breve licenza per qualsiasi motivo, il soccorso alla famiglia non sarà interrotto.

Se è mandato a casa in licenza straordinaria di convalescenza, il soccorso potrà essere continuato fino alla data del licenziamento della classe, a meno che sia inabile al lavoro, nel quale caso il soccorso sarà continuato fino a novanta giorni dalla data dell'uscita dall'ospedale, come è detto alla lettera *b*).

Se invece è mandato a casa in licenza straordinaria di giorni sessanta per ragioni di famiglia, il soccorso cessa dal giorno successivo a quello del ritorno a casa.

h) Se per una ragione qualsiasi un militare richiamato sia rinviato in congedo prima degli altri militari della sua classe, il soccorso alla famiglia cesserà dal giorno successivo a quello del ritorno a casa del militare.

7. Nei casi accennati al precedente n. 6, il comandante del corpo cui appartenga il militare richiamato, dovrà informarne **subito** e contemporaneamente il Sindaco ed il comandante del distretto nella cui giurisdizione risiede la famiglia del richiamato, affinchè possa con sollecitudine esser disposto per la continuazione o la cessazione del pagamento del soccorso.

8. I comandanti dei corpi devono fare per lo stesso scopo la medesima duplice comunicazione di cui al numero precedente per quei richiamati per i quali il congedamento, per altre cause oltre quelle enumerate nel precedente n. 6, avvenga in una data diversa da quella indicata nella rispettiva circolare di chiamata. Tali comunicazioni devono essere fatte sollecitamente, onde i soccorsi relativi possano in tempo esser fatti cessare.

9. Il soccorso già accordato dovrà cessare quando, per effetto di nuove informazioni, venisse in qualsiasi modo a risultare che la famiglia, alla quale fu concesso, non sia strettamente bisognosa.

Capo II.

Modalità per la concessione dei soccorsi.

10. Alla concessione dei soccorsi sovraintende il comandante della divisione, cui è affidato l'ufficio di invigilare perchè dai distretti e dai corpi dipendenti siano in tempo debito compiute tutte le operazioni prescritte ed in particolar modo quelle indicate ai numeri 15, 16 e 17, e adottati criterî uniformi, nonchè di riferire al Ministero circa casi speciali o di singolare importanza.

I soccorsi sono concessi dai comandanti dei distretti militari, in base ai pareri emessi da una commissione istituita in ogni comune e composta del sindaco, del comandante locale dell'arma dei carabinieri reali e del presidente della locale congregazione di carità.

La commissione è presieduta dal sindaco e decide a maggioranza di voti.

11. Pubblicato il decreto ed il preavviso delle chiamate alle armi per istruzione, i distretti, a mente del paragrafo 725 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, compileranno per ogni comune e per ogni chiamata, elenchi nominativi, in duplice esemplare, conformi all'unito modello *A* (n. 21 del catalogo), dei militari che hanno obbligo di rispondere a ciascuna chiamata e li invieranno subito ai sindaci rispettivi comprendendovi anche i militari rinviati da chiamate precedenti.

I comandanti di divisione dovranno accertarsi che i distretti abbiano ottemperato in tempo debito a tale prescrizione.

12. I sindaci faranno subito apporre sugli elenchi le indicazioni relative allo stato civile dei richiamati di cui alle colonne 3, 4 e 5 e quindi, senza indugio, convocheranno la commissione per la concessione dei soccorsi.

La commissione dovrà procedere con la massima cura all'accertamento dei cespiti da cui le famiglie dei richiamati traggono i mezzi di sussistenza, assumendo, ove occorra, informazioni con quei mezzi che reputerà migliori. Formulerà quindi il suo giudizio circa la necessità del soccorso apponendo un *si* od un *no* nella colonna 7 dell'elenco.

Per i militari le cui famiglie sieno ritenute bisognose di soccorso si apporrà anche nella colonna 6 degli elenchi la indicazione della mercede giornaliera percepita dal richiamato pel proprio lavoro.

La commissione terrà le sedute che sieno necessarie per esaurire il suo cómpito ed, occorrendo, sospenderà le sedute, in attesa delle informazioni che avesse creduto necessario di assumere.

Nel caso di discrepanza di parere tra i membri della commissione, sarà inserita apposita nota nella colonna 8 dell'elenco, indicando quale dei membri della commissione stessa abbia dato parere negativo.

Le decisioni della commissione saranno riportate su ambedue gli esemplari degli elenchi dei quali uno dovrà essere restituito al distretto almeno un mese prima del giorno stabilito per la prima chiamata di ciascun anno.

13. Ciascun distretto provvede alla concessione dei soccorsi ed a tutte le operazioni ad essa inerenti per i richiamati che si trovano nei comuni di propria giurisdizione, anche se appartenenti ad altri distretti.

Per i richiamati i quali si trovino con la propria famiglia in comune diverso dal proprio, dovranno seguirsi le seguenti norme:

a) Il richiamato che ritenga di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso ne deve far domanda al sindaco del comune nel quale si trova, fornendo tutte le indicazioni necessarie, secondo le avvertenze dei relativi manifesti di chiamata.

b) In base a tali indicazioni il sindaco assumerà le necessarie informazioni e sottoporrà all'esame della commissione anche la concessione dei soccorsi dei militari di cui si tratta, comprendendoli in un elenco separato tracciato a mano uguale al mod. *A*. Tutti questi elenchi saranno mandati al distretto nella cui giurisdizione si trova il comune nel quale i richiamati risiedono.

Occorrendo saranno compilati elenchi suppletivi.

c) Per coloro i quali si trovino fuori del proprio comune con la propria famiglia, le commissioni si limiteranno ad indicare tale circostanza nella colonna annotazioni del mod. *A* ricevuto dai distretti, aggiungendo, ove consti, l'indicazione del comune nel quale si trovino, e ciò per norma del distretto di leva.

Nei casi nei quali il richiamato si trovi in comune diverso da quello della famiglia, la concessione del soccorso è di competenza del distretto sotto la cui giurisdizione si trova la famiglia.

14. I comandanti dei distretti, pur seguendo in massima i pareri delle commissioni, debbono esaminare, in base alla entità delle mercedi indicate negli elenchi, se le commissioni si sieno attenute alle disposizioni del precedente numero 5 circa la concessione del soccorso, e se abbiano tenuto criterio uniforme nel formulare i loro pareri.

In caso di rilevanti discrepanze assumono le necessarie informazioni per essere in grado di compilare a suo tempo l'elenco delle famiglie alle quali viene concesso il soccorso, di cui al successivo numero 17.

15. All'atto della presentazione i comandi dei corpi o dei reparti di corpo (qualora a questi avvenga la presentazione) faranno subito interrogare ciascuno dei richiamati riconosciuti idonei, se abbia moglie e figli nelle condizioni di cui al precedente n. 1, ed in caso affermativo se chieda che durante il periodo della chiamata sia loro concesso il soccorso a carico dello Stato, avvertendolo della misura del soccorso, e che esso

spetta soltanto alle moglie ed ai figli, il cui sostentamento indispensabile proveniva esclusivamente o per la massima parte, dal prodotto del lavoro del militare richiamato.

16. I comandi dei corpi o dei reparti di corpo compileranno quindi **entro 24 ore dall'atto della presentazione dei richiamati,** elenchi nominativi tracciandoli a mano, secondo l'unito mod. *B*, dei militari che abbiano chiesto il soccorso e li trasmetteranno subito ai distretti nella cui giurisdizione si trovino le famiglie dei richiamati.

Occorrendo invieranno elenchi suppletivi.

I comandanti di divisione dovranno accertarsi che i corpi abbiano ottemperato in tempo debito alla prescrizione di cui sopra.

17. I distretti, ricevuti gli elenchi dai sindaci, chiederanno informazioni per quei richiamati per i quali sorga dubbio circa le loro condizioni economiche, rivolgendosi però sempre a comandi dei carabinieri reali retti da ufficiali. In base a tali informazioni, faranno quelle esclusioni che riterranno opportune, e accertatisi mediante gli elenchi ricevuti dai corpi che i richiamati sieno effettivamente sotto le armi, compileranno **subito** per ogni comune e per ogni chiamata un elenco conforme al modello A^{bis} (n. 21-*C* del catalogo) dei militari alle cui famiglie deve essere pagato il soccorso e lo trasmetteranno ai sindaci rispettivi avvertendoli che qualora pagassero il soccorso a famiglie non indicate nel detto elenco, la relativa spesa non sarà loro rimborsata.

Occorrendo invieranno elenchi suppletivi.

I comandanti di divisione dovranno accertarsi che i distretti abbiano in tempo debito ottemperato alla prescrizione di cui sopra.

18. In base a tali elenchi i sindaci faranno consegnare **subito** alla moglie una carta di riconoscimento, staccata da apposito registro, secondo il mod. *C* (n. 21-*D* del catalogo) qui annesso, che sarà loro inviato dal distretto militare, e la avvertiranno che per ricevere il soccorso si deve presentare munita della carta di riconoscimento nel prossimo lunedì, e così ogni lunedì successivo, nel locale che il sindaco stesso stabilirà.

In caso che la moglie fosse morta, o si fosse allontanata dalla casa coniugale, la carta di riconoscimento potrà essere consegnata alla persona cui sono affidati i figli del militare richiamato. In questo caso anche il soccorso che sarebbe stato corrisposto alla madre andrà a favore dei figli.

19. In pari tempo, i comandanti di distretto faranno conoscere ai militari interessati, per mezzo dei corpi dai quali ricevettero l'elenco, se il soccorso sia stato accordato alle loro famiglie, restituendo ai corpi l'elenco mod. *B* dal quale dovranno essere cancellati i nomi di coloro alle cui famiglie non sia stato concesso il soccorso. I corpi avvertiranno gl'interessati che possono ricorrere al comando della divisione entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia.

20. Anche il sindaco avrà cura di avvertire le famiglie, alle quali sia stato rifiutato il soccorso, che possono ricorrere entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia del richiamato contro la decisione del comandante del distretto al comandante della divisione militare torritoriale.

21. Il ricorso in carta semplice dovrà essere presentato al sindaco, che nello stesso giorno della presentazione dovrà trasmetterlo al distretto, il quale lo rimetterà subito al comandante della divisione, munendolo delle notizie necessarie.

I comandanti di divisione, assunte nel più breve tempo possibile le informazioni che riterranno opportune, decideranno inappellabilmente sul ricorso, e ne daranno per mezzo del distretto sollecita comunicazione al sindaco, che dovrà a sua volta informarne subito il ricorrente.

22. Se la decisione del comandante della divisione sarà favorevole al ricorrente, saranno corrisposti tutti gli arretrati.

Capo III.

Pagamento dei soccorsi.

23. I comuni anticipano le somme per il pagamento dei soccorsi, e ne ricevono poi rimborso dal distretto militare nel cui territorio è situato il comune, nei modi stabiliti dalle presenti norme.

Le spese di ufficio che potessero occorrere per effettuare il pagamento dei soccorsi saranno a carico dei comuni.

24. Ai piccoli comuni i quali dichiarassero che per difetto di fondi non possono pagare il soccorso, i distretti potranno, dietro richiesta, anticipare la somma presumibilmente necessaria per i bisogni delle chiamate che avranno luogo entro l'anno.

25. Per eseguire il pagamento e per la conseguente liquidazione delle spese sono stabiliti appositi registri, secondo il

modello *C* (n. 21-*D* del catalogo) annesso alle presenti norme, che saranno distribuiti ai sindaci dai distretti a seconda del bisogno.

In massima non si deve porre mano ad un registro senza che sia esaurito il registro precedente.

Ogni carta di riconoscimento è suddivisa in *otto* scontrini numerati che servono di ricevuta per ogni singolo pagamento.

Se una carta di riconoscimento sia esaurita, se ne deve dare un'altra con espresso riferimento alla precedente.

Qualora alcuno dei fogli del registro mod. *C* si renda inservibile per errore di scrittura o per altra causa, non si dovrà strappare, ma lasciandolo attaccato alla matrice, si dovrà annullare, scrivendovi sopra la parola « annullato ».

All'atto del pagamento l'incaricato staccherà lo scontrino apposito e lo attaccherà nella corrispondente casella della parte fissa del registro.

Le ricevute sono esenti da ogni tassa di bollo.

Eseguendo l'ultimo pagamento, l'incaricato ritirerà tutte le carte di riconoscimento, e le unirà al registro corrispondente.

26. Il pagamento dei soccorsi sarà fatto sempre in contanti al lunedì di ogni settimana.

Il primo lunedì sarà pagato il soccorso per i giorni già decorsi compresa la domenica. Nei lunedì successivi sarà pagato per la settimana precedente o sino a tutto il giorno successivo a quello in cui il richiamato si sia restituito al comune.

27. I soccorsi sono personali e perciò in nessun caso e per nessun titolo potranno essere corrisposti a società di assicurazione od associazioni in genere.

Non potranno essere ceduti nè sequestrati.

In nessun caso e per nessun titolo potranno i comuni reclamare la restituzione del soccorso già pagato.

28. I distretti richiederanno al reclusorio di Gaeta i registri necessari, secondo le norme consuete per la richiesta degli stampati, e dopo di averli numerati progressivamente li intesteranno ai vari comuni e li distribuiranno ai sindaci, a seconda del bisogno, ritirandone ricevuta, nella quale dev'essere indicato il numero dei registri avuti, nonchè i numeri che contrassegnano i registri stessi.

I distretti dovranno tenere nota dei registri consegnati ai sindaci, indicando il numero progressivo dei registri, la data di consegna, e la data della ricevuta fattane dai rispettivi sindaci.

L'importo degli stampati deve essere pagato al reclusorio dai distretti che ne chiederanno poi rimborso col mod. 400 di cui al n. 34.

I distretti non devono portare in conto spese di stampati oltre quelli prescritti in questa *Istruzione*.

29. L'importo dei soccorsi pagati alle famiglie dei richiamati sarà rimborsato dal Ministero della guerra per mezzo dei distretti militari.

Capo IV.

Rendiconto e rimborso delle spese.

30. Entro 20 giorni dal termine dell'ultima chiamata che avrà luogo nel corso dell'anno i comuni invieranno al distretto militare il rendiconto della spesa, portando a credito le somme sborsate ed a debito, ove ne sia il caso, le anticipazioni ricevute a senso del n. 24.

Il rendiconto dovrà essere compilato secondo il modello *E* annesso alla presente Istruzione, e tracciato a mano, e ad esso saranno uniti i registri e tutti gli altri documenti che servano a giustificazione della spesa.

Il rendiconto, per i casi di cui al precedente n. 6, nei quali la concessione del soccorso seguitasse oltre il suddetto termine di 20 giorni, dovrà essere inviato al distretto non appena sia cessato il pagamento del soccorso.

31. I distretti, oltre a fare riscontri, si assicureranno che i pagamenti siano stati debitamente eseguiti, ed entro dieci giorni da quello in cui ricevettero il rendiconto, provvederanno al rimborso della spesa al comune interessato.

I distretti, sia per le anticipazioni, sia per i rimborsi fatti dovranno ritirare dai comuni la quietanza staccata dal bollettario e sottoscritta dal cassiere comunale col nome e cognome e con la indicazione della somma pagata in cifre e in lettera; quindi apporranno in calce al rendiconto dei comuni apposita dichiarazione da firmarsi dal comandante del distretto dalla quale risulti che furono eseguiti i riscontri sulle matrici.

Le spese di posta per inviare ai comuni il rimborso delle somme da essi anticipate sono conteggiate dai distretti nei rendiconti mod. 400, di cui al n. 34.

Il rimborso ai comuni, come pure le anticipazioni di cui al n. 24 si faranno possibilmente con vaglia del tesoro, o con vaglia cambiari e fedi di credito, secondo che vi sia sopra

luogo sede della Banca d'Italia, o dei banchi di Napoli o di Sicilia. Altrimenti con vaglia postali la cui spesa sarà conteggiata dai distretti nel rendiconto mod. 400 di cui al n. 34, al quale saranno unite le relative ricevute per comprovare la spesa postale.

Nel caso che il rimborso o l'anticipazione avvenga con vaglia del Tesoro, l'ufficio che ha effettuato il pagamento dovrà rimettere al distretto che richiese l'emissione del vaglia la bolletta rilasciata dal cassiere o tesoriere comunale.

Le quietanze che i cassieri comunali rilasciano ai distretti per le anticipazioni e per i rimborsi sono esenti dalla tassa di bollo.

Alle osservazioni che i distretti trovassero da fare sui rendiconti, i sindaci devono rispondere con sollecitudine per non ritardare i rimborsi e la sistemazione dei conti.

Nascendo sui rendiconti contestazioni che non possano risolversi fra distretto e comune, se ne riferirà al Ministero della guerra (Direzione generale revisione dei conti).

32. I registri inviati dai comuni ai distretti a giustificazione della spesa rimarranno presso i distretti.

In occasione di altre chiamate alle armi, per le quali sia stabilita la concessione dei soccorsi, i registri non esauriti saranno rinviati ai sindaci rispettivi, e sul frontespizio dei medesimi dovrà essere apposta una dichiarazione firmata dal comandante del distretto nei seguenti termini:

« Il presente registro, per la chiamata dei militari della « classe . . . . . incomincia a valere dal foglio n. . . . . »

33. Nel mese di gennaio d'ogni anno tutti i distretti, sia di 1ª che di 2ª classe, pel tramite del comando della divisione, invieranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) una relazione particolareggiata delle operazioni eseguite e degli inconvenienti occorsi, unendo uno specchio statistico secondo l'unito modello *D* che sarà tracciato a mano.

Tale relazione si riferirà a tutte le chiamate avvenute entro l'anno precedente per qualsiasi motivo.

34. Eseguiti i rimborsi ai comuni, i distretti di 2ª classe compileranno apposito rendiconto, modello 400 del catalogo, unendovi i rendiconti e le quietanze dei comuni e lo invieranno al rispettivo distretto di 1ª classe (1). In questo rendiconto saranno comprese anche le spese occorse per l'invio

(1) Cioè quelli dei capoluoghi di divisione militare.

dei rimborsi ai sindaci e le spese degli stampati dai distretti chiesti e pagati al reclusorio militare.

I distretti di 1ª classe, esaminati i rendiconti dei distretti di 2ª classe, li riepilogheranno compreso il proprio rendiconto, ed invieranno il rendiconto riepilogativo, insieme con i rendiconti e le quietanze dei comuni, al Ministero della guerra (Direzione generale revisione dei conti).

Ogni qualvolta i dati compresi nei rendiconti presentati dai comuni non siano sufficienti per poter verificare l'esattezza dell'ammontare d'ogni singolo soccorso pagato in rapporto alla durata della chiamata, sarà cura dei distretti di completare i dati medesimi con quelle annotazioni che riterranno opportune e che potranno desumere dai registri modello *C* o dagli altri documenti trasmessi dai comuni insieme ai rendiconti.

35. Per i soccorsi che si pagassero oltre il termine della chiamata nei casi speciali indicati nel precedente n. 6 e per quei soccorsi per i quali le relative operazioni contabili stessero troppo a lungo pendenti, saranno compilati rendiconti suppletivi, per non ritardare l'invio dei rendiconti principali.

In tali casi dovrà sempre farsi cenno, nella trasmissione dei rendiconti principali, dei suddetti pagamenti o contabilità pendenti.

B. — CHIAMATE ALLE ARMI PER ORDINE PUBBLICO O PER ALTRI MOTIVI.

Capo V.

Condizioni richieste per la concessione dei soccorsi.

36. **Valgono le stesse norme stabilite per le chiamate alle armi per istruzione, contenute dal n. 1 al n. 9 incluso della presente istruzione.**

Capo VI.

Modalità per la concessione dei soccorsi.

37. All'atto della presentazione i comandi dei corpi o dei reparti di corpo (qualora a questi avvenga la presentazione) interpelleranno **subito** ciascuno dei richiamati se abbia moglie e figli nelle condizioni di cui al n. 1, ed in caso affermativo se chieda che durante il periodo della chiamata sia loro concesso il soccorso a carico dello Stato, avvertendolo della misura del

soccorso e che questo spetta però soltanto alla moglie ed ai figli il cui sostentamento indispensabile proveniva esclusivamente, o per la massima parte, dal prodotto del lavoro del militare richiamato.

38. Appena indetta la chiamata i distretti invieranno **subito** ai sindaci i registri modello *C*, avvertendoli che riceveranno gli elenchi dei richiamati richiedenti il soccorso direttamente dai corpi e che dovranno provvedere al pagamento dei soccorsi secondo le norme del presente Capo VI.

39. I comandi dei corpi o dei reparti di corpo compileranno quindi per comune **entro 24 ore dall'atto della presentazione dei richiamati** elenchi nominativi *in triplice esemplare* secondo l'unito mod. *F* (n. 21-*E* del catalogo), dei militari che abbiano chiesto il soccorso e li trasmetteranno subito ai sindaci dei comuni in cui risiedono le famiglie dei militari richiamati.

Occorrendo invieranno elenchi suppletivi.

40. I sindaci, con la scorta degli elenchi ricevuti dai corpi, *elenchi dai quali risulta anche la data della presentazione dei richiamati*, accerteranno al più presto possibile la legalità del matrimonio, il numero dei figli e l'allegato bisogno della famiglia del militare che ha chiesto il soccorso, valendosi del concorso dell'arma dei carabinieri reali e delle autorità di pubblica sicurezza. Quindi, **sotto la loro personale responsabilità**, senza che occorra di convocare la commissione, decideranno circa la concessione del soccorso, e faranno consegnare subito alla moglie dei richiamati ammessi al soccorso una carta di riconoscimento, staccata da apposito registro, secondo il mod. *C* qui annesso, che sarà loro inviato dal distretto militare e la avvertiranno che per ricevere il soccorso si deve presentare munita della detta carta di riconoscimento nel prossimo lunedì e così ogni lunedì successivo nel locale che il sindaco stesso stabilirà.

Se la moglie fosse morta o si fosse allontanata dalla casa coniugale, la carta di riconoscimento potrà essere consegnata alla persona cui sono affidati i figli del militare richiamato. In questo caso anche il soccorso che sarebbe stato corrisposto alla madre andrà a favore dei figli.

In pari tempo i sindaci faranno conoscere le loro decisioni ai corpi e ai distretti trasmettendo loro una copia degli elenchi ricevuti dai corpi, cancellando da essa i nomi di coloro alle cui famiglie non sia stato concesso il soccorso.

I corpi, ricevuta detta copia, daranno subito partecipazione agli interessati della ammissione o meno al soccorso.

I distretti, per le ammissioni e le esclusioni che ritenessero irregolari, chiederanno informazioni, rivolgendosi però sempre a comandi dei carabinieri reali retti da ufficiali; e ordineranno quindi ai sindaci, a seconda dei casi, di far cessare il pagamento del soccorso o di far nuove concessioni, dando in pari tempo comunicazione agli interessati per mezzo dei corpi delle variazioni fatte alle decisioni dei sindaci.

41. Il sindaco deve avvertire le famiglie alle quali fosse rifiutato il soccorso che esse possono, volendo, ricorrere al comando della divisione militare entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia del richiamato.

42. Il ricorso in carta semplice dovrà essere presentato al sindaco, che nello stesso giorno della presentazione dovrà trasmetterlo al comandante del distretto, indicando le ragioni per le quali ha creduto di rifiutare il soccorso. Il comandante del distretto lo trasmetterà quindi al comandante della divisione, munendolo delle notizie che riterrà del caso.

I comandanti di divisione, assunte nel più breve tempo possibile le informazioni che riterranno opportune, decideranno inappellabilmente sul ricorso e ne daranno per mezzo del distretto sollecita comunicazione al sindaco che dovrà dar subito comunicazione della decisione al ricorrente.

43. Nel caso che la decisione del comandante della divisione sia favorevole al ricorrente si dovranno corrispondere tutti gli arretrati.

Capo VII.

Pagamento dei soccorsi.

44. **Valgono le stesse norme stabilite per le chiamate alle armi per istruzione, contenute dal n. 23 al n. 29 incluso della presente Istruzione.**

Capo VIII.

Rendiconto e rimborso delle spese.

45. **Valgono le stesse norme stabilite per le chiamate alle armi per istruzione, contenute dal n. 30 al n. 35 incluso della presente Istruzione.**

Il Ministro — E. Pedotti.

MODELLO **A**
(*Atto* n. 163 del 1905)

N. 21 del Catalogo

DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

COMUNE DI . . . . . .

ELENCO *dei militari in congedo del suddetto comune appartenenti alla classe 18.... i quali hanno obbligo di rispondere alla chiamata alle armi indetta pel giorno . . . . . per la durata di giorni . . . . .*

N. d'ordine	Cognome e Nome	Se ammogliati legittimamente	Numero dei figli d'età inferiore a 12 anni e di quelli d'età superiore inabili a lavoro proficuo	Arte o professione esercitata dal militare	Mercede giornaliera percepita dal richiamato col proprio lavoro	Se la famiglia sia reputata bisognosa del soccorso	Annotazioni
1	2	3	4	5	6	7	8

. . . *li* . . . . *190* .

Bollo del Distretto

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

. . . *li* . . . . *190* .

Bollo del Comune

LA COMMISSIONE COMUNALE

Avvertenze — Le colonne 1 e 2 saranno riempite a cura del distretto.
Le colonne 3, 4 e 5 saranno riempite a cura del Sindaco. L'arte o professione sarà indicata soltanto per coloro che risultino ammogliati.
Le colonne 6 e 7 saranno riempite a cura della commissione comunale per la concessione dei soccorsi.
Nelle colonne 3 e 7 basterà apporre un *sì* o un *no*.
Nella colonna annotazioni dovrà indicarsi se la famiglia del richiamato risiede in comune diverso e possibilmente in quale comune.

MODELLO **A**bis.
(*Atto* n. 163 del 1905)

N. 21-*C* del Catalogo

DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

COMUNE DI . . . . . .

IL SINDACO *del precitato comune è invitato a far pagare il soccorso alle famiglie dei richiamati qui sotto indicati.*

Serve soltanto per le chiamate alle armi per istruzione

N. d'ordine	Classe	COGNOME E NOME	Persone alle quali deve pagarsi il soccorso		Decorrenza e durata del pagamento del soccorso	*Annotazioni*
			moglie	figli		

. . . *li* . . . . *190* .

Bollo del Distretto

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

Avvertenze. — 1. Saranno rimborsati soltanto i soccorsi pagati alle famiglie comprese nel presente elenco ed a quelle per le quali sia data in seguito una speciale autorizzazione.

— 2. Nel caso che per alcuno delle famiglie dei richiamati comprese nel presente elenco il soccorso dovesse cessare prima o dopo il termine sopra indicato, il distretto farà speciali comunicazioni di volta in volta.

MODELLO **B**
(*Atto* n. 163 del 1905)

Da tracciarsi a mano.

. . . . . (1)

ELENCO *dei richiamati che hanno chiesto il soccorso a favore della moglie e dei figli.*

Serve soltanto per le chiamate alle armi per istruzione.

N. d'ordine	Classe	Cognome e nome	Comune di leva	Comune di residenza della famiglia	Indirizzo preciso della moglie e dei figli	Data della presentazione al comune o al centro di presentazione (n. 6 della Istruz.)	Annotazioni

. . . . . *li* *190*

Si trasmette al sig. Comandante del Distretto mil.
di . . . . . (2)

IL COMANDANTE DEL CORPO

(1) Indicare il corpo.
(2) Distretto nella cui giurisdizione risiede la famiglia del richiamato.

MODELLO C.
(Atto n. 463 del 1903)

N. 21-*D* del Catalogo.

Serve per le chiamate alle armi per istruzione e per quelle per ordine pubblico od altro motivo

Distretto militare di . . . . . *N. . . . del registro*

COMUNE DI . . . . . .

REGISTRO

dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi

N. . . d'ordine

(1) . . . . . della classe 18 . . richiamato alle armi col R. Decreto . . . 190 . Moglie (2) . . . con n. (3) . . figli. Soccorso complessivo concesso per il primo lunedì . . . L. . . . Per ogni lunedì successivo . . . . L. . . .

	Importo	
	Lire	Cent.
1 lunedì		
2 lunedì		
3 lunedì		
4 lunedì		
5 lunedì		
6 lunedì		
7 lunedì		
8 lunedì		

N.B. Il buono pagato e firmato sarà unito alla matrice nella casella corrispondente.

(1) Cognome e nome del richiam.
(2) Cognome e nome della moglie.
(3) Numero dei figli minori di 12 anni e di quelli di età superiore ma inabili a lavoro proficuo.

SOCCORSI ALLE FAMIGLIE DEI RICHIAMATI

N. . . . d'ordine.

Comune di . . . . . .

Il Sindaco del suddetto comune attesta che la famiglia del militare. . . . . è composta della moglie (2) . . . . . e di n. (3) . . figli ed ha diritto pel primo lunedì al soccorso complessivo di L. . . e per ogni lunedì successivo di L. . .

Il Sindaco

1 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
2 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
3 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
4 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
5 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
6 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
7 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
8 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*

MODELLO **D.**
(Atto n. 163 del 1905)

Da tracciarsi a mano.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

SPECCHIO *statistico relativo ai soccorsi dovuti e pagati alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi nell'anno 19*

N. d'ordine	CLASSI	Numero dei richiamati a Ruolo	Numero dei richiamati presentatisi	Numero dei richiamati le cui famiglie furono dichiarate bisognose nell'elenco ricevuto dai sindaci	Numero delle mogli e dei figli dei richiamati stati designati bisognosi di soccorso		Numero dei richiamati a cui fu concesso il soccorso	Numero delle mogli e dei figli a cui fu pagato il soccorso		Importo del soccorso pagato	*Annotazioni*
					mogli	figli		mogli	figli		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
Totali . . .											

. . . . . li . . . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

ATTO 163

Serve per le chiamate alle armi per istruzione e per quelle per ordine pubblico od altro motivo.

MODELLO **E**.
(*Atto* n. 163 del 1905)

Da tracciarsi a mano.

COMUNE DI . . . . . .

RENDICONTO *dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi nell'anno* . . . . .

Numero d'ordine	Classe	CASATO E NOME del richiamato	CASATO E NOME della moglie o della persona alla quale fu rilasciata la carta di riconoscimento	Numero dei figli che ottennero il soccorso	DATA di presentazione	DATA dell'invio in congedo	Numero delle giornate di soccorso pagate alla moglie a L. . . .	Importo	Numero delle giornate di soccorso pagate ai figli a L. . . .	Importo	Importo totale di cui si chiede rimborso

Il sottoscritto dichiara che eseguiti i riscontri sulle matrici del modello *C* risulta di doversi rimborsare al Comune la somma di L. . . . . .

Data . . . . . .

A . . . . . *addì* . . . . . *19* . . .

(Bollo)

IL SINDACO

(Bollo)

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

Serve per le chiamate alle armi per istruzione e per quelle per ordine pubblico od altro motivo.

ATTO 163

MODELLO **F**
(*Atto* n. 163 del 1905)

N. 21-*E* del Catalogo.

Si trasmette
al signor Sindaco
di . . . . . (1)

. . . . . (2)

ELENCO *dei richiamati presentatisi alle armi che hanno chiesto il soccorso a favore della propria famiglia, alla quale sarà senz'altro corrisposto il soccorso, qualora consti al sindaco che essa si trova nelle volute condizioni di bisogno* — **senz'attendere l'autorizzazione del Distretto** *(n. 40 della Istruzione).*

Serve soltanto per le chiamate alle armi per ordine pubblico od altro motivo (escluse quelle per istruzione).

(1) Sindaco del comune di residenza delle famiglie dei richiamati.
(2) Indicare il corpo.

N. d'ordine	Classe	COGNOME e NOME	COGNOME E NOME della moglie e data del matrimonio civile		Numero dei figli d'età inferiore ai 12 anni e di quelli d'età superiore ma inabili al lavoro proficuo		INDIRIZZO PRECISO della moglie e dei figli	DATA di presentazione al comune o al centro di presentazione (n. 6 dell'istruzione)	Se sia stato o no accordato il soccorso (Basta apporre un *si* o un *no*)
			Cognome e nome	data del matrimonio civile	N.	Età			

A . . . addì . . . . . 190 . .

IL COMANDANTE DEL CORPO
. . . . . .

N. **164.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro del cannone da 152 A 91, A 96 e A 99.** — 16 novembre.

È stato pubblicato il fascicoletto delle tavole di tiro del cannone da 152 A 91, A 96 e A 99.

I comandi, corpi ed uffici sottoindicati acquisteranno il fascicoletto di che trattasi nel numero di copie a fianco segnato:

Ispettorati d'artiglieria (da costa e fortezza 2) — Comandi d'artiglieria — Reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna — Stabilimenti d'artiglieria	N. 1
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria — Sezione staccata di Ciriè — Scuola centrale di tiro d'artiglieria	» 3
1° reggimento artiglieria da costa	» 34
2° » » »	» 29
3° » » »	» 30
Brigata d'artiglieria da costa della Sardegna	» 13
1° reggimento d'artiglieria da fortezza	» 67
2° » » »	» 58
3° » » »	» 54
Gruppo operai d'artiglieria	» 21
Direzioni d'artiglieria — Sezioni d'artiglieria	» 2

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,15.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **165.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessione di personale del deposito fra i reggimenti che cambiano di guarnigione.** — 16 novembre.

1. Il Ministero ha determinato che cessino di aver vigore le disposizioni contenute nell'*Atto* 304 del 1903 e che, nei cambi di guarnigione, il personale da trasferirsi dai reggimenti partenti ai subentranti sia il seguente:

a) l'ufficiale di magazzino;

b) un ufficiale subalterno contabile per i reggimenti di fanteria e bersaglieri che abbandonano una sede dalla quale il deposito sia staccato;

c) gli ufficiali di complemento in servizio obbligatorio di prima nomina, che abbiano ancora da prestare meno di un mese del detto servizio;

d) gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti e gli assistenti locali;

e) i sottufficiali guardamagazzini di casermaggio nei presidî centri di casermaggio, e nei presidî minori costituiti da corpi o reparti di corpi diversi con forza media giornaliera di 500 uomini o più; i sottufficiali guardamagazzini di taluni depositi speciali di mobilitazione e i sottufficiali guardamagazzino dei reggimenti di cavalleria non peranco sostituiti con assistenti locali;

f) i sottufficiali anziani già effettivi ai distretti, e che furono trasferiti ai reggimenti all'atto della trasformazione dei distretti;

g) i sottufficiali guardastazione; i sottufficiali portalettere presso i comandi di corpo d'armata e di divisione; i sottufficiali anziani provenienti da altri corpi, in forza ai depositi quali scrivani presso i comandi di corpo d'armata, di divisione e di distretto mantenuti provvisoriamente in tali impieghi finchè non si possano sostituire con altrettanti ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti: cioè, in massima, tutti quei sottufficiali che, al momento del cambio di guarnigione, si trovino in soprannumero al corpo, esclusivamente per ragione amministrativa;

h) i sottufficiali ammogliati o vedovi con prole, appartenenti ai depositi;

i) i volontari di un anno, salvo che domandino di seguire il reggimento a senso del § 298 dell'*Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento*;

l) i corsi allievi ufficiali di complemento e i corsi allievi sergenti, a senso dei §§ 345 e 433 dell'istruzione complementare predetta;

m) il personale di truppa dei depositi di fanteria e bersaglieri, il quale coadiuva direttamente gli ufficiali di cui alle lettere *a*) e *b*) e gli attendenti degli ufficiali che non cambiano di sede.

2. Per quanto si riferisce ai capi-operai (capi-sarti, capi-calzolai e capi sellai) saranno osservate le norme del § 418 della istruzione sulla stipulazione dei contratti.

3. I capi armaiuoli o i sottufficiali d'armamento seguiranno i rispettivi reggimenti nei cambi di guarnigione.

4. I comandi di reggimento segnaleranno al Ministero (*Direzione generale dei servizi amministrativi*) il nome degli ufficiali contabili da cambiarsi di reggimento, almeno un mese prima della effettuazione del cambio di guarnigione.

5. La consegna del deposito del reggimento partente a quello subentrante dovrà avvenire direttamente e personalmente tra il comandante partente e il nuovo comandante del deposito, e il Ministero della guerra (*Direzione generale fanteria e cavalleria*) prenderà opportuni provvedimenti perchè ciò sia possibile.

6. I sottufficiali dell'arma di cavalleria che vengono trasferiti ai reggimenti subentranti continueranno, in ogni caso, a vestire la divisa del corpo di provenienza, analogamente a quanto è stabilito dal § 939 del regolamento di amministrazione.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

Roma, 1905. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 25ª **1905** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 dicembre.

OTTOBRE 12. — R. decreto che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno della piazza di Gaeta, *pag.* 503.
NOVEMBRE 10. — R. decreto n. 561 che abroga l'articolo 2 del R. decreto 16 agosto 1900, n. 335, col quale veniva modificato quello in data 4 dicembre 1898, n. 507, che determinava i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa, *pag.* 504.
» 12. — Modificazione al R. decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali, *pag.* 505.
» 24. — Norme per l'iscrizione degli impiegati ed operai degli stabilimenti militari di pena alla cassa nazionale di previdenza, *pag.* 507.
» 27. — Versamento dei bossoli per cartucce ai laboratori pirotecnici, *pag.* 511.
» 28 — Adozione di guanti di lana per bersaglieri ciclisti, *pag.* 511.
» 29. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'artiglieria, *pag.* 512.
» 30. — Elenco delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni militari, *pag.* 514.
DICEMBRE 1°. — Passaggio del comune di Casorezzo con Ossona dal distretto militare di Varese a quello di Milano, *pag.* 514.
» 1°. — Somministrazione dei comuni alle truppe, *pag.* 515.
» 1°. — Ricompense al valor civile, *pag.* 515.
» 2. — Aggiunte e varianti a varie istruzioni ed a fascicoli dei caricamenti di artiglieria, *pag.* 516.
» 2. — Modificazioni agli abiti di grande e di piccola uniforme dei carabinieri reali, *pag.* 516.

Atto N. **166**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno della piazza di Gaeta.** — 12 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Visto il R. decreto 22 settembre 1890, n. 7164 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militare attorno le opere di fortificazione e magazzini di polvere della piazza di Gaeta;

Visto il R. decreto 1° giugno 1899, n. 184 p. s., che modifica le zone di servitù anzidette;

ERRATA-CORRIGE

Atto 162, pag. 453. — Nell'ultimo comma del § 564, *dopo la parola:* « commissariato », *inserire:* « con norme analoghe a quelle prescritte nel primo comma, ed »

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È affrancato dall'onere delle servitù militari dipendenti dalla piazza di Gaeta, il tratto di terreno tinteggiato in rosso nel piano annesso al presente decreto firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 12 ottobre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

N. **167** — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 561 che abroga l'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1900, n. 334, col quale veniva modificato quello in data 4 dicembre 1898, n. 507, che determinava i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa.** — 10 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con le leggi in data 6 marzo 1898, n. 50, 3 luglio 1902, n. 247, e 21 luglio 1902, n. 303;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177 (serie 3ª), relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra approvato con R. decreto del 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi in data 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno 1904, n. 216, 3 luglio 1904, n. 300 e 9 luglio 1905, n. 347;

Visto il R. decreto 19 maggio 1898, n. 172, col quale venne approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Visto il R. decreto 4 dicembre 1898, n. 507, col quale vennero determinati i requisiti dei militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa, modificato dai Nostri decreti 16 agosto 1900, n. 334 e 9 dicembre 1900, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il n. 2 dell'articolo unico del succitato R. Decreto 16 agosto 1900, n. 334, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caserta, addì 10 novembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

N. **168.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Modificazione al R. decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali.** — 12 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 1° luglio 1905, n. 291, che approva il bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906.

Visto il R. decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito e le modificazioni arrecatevi coi Regi decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893; 28 luglio 1895; 5 gennaio 1896; 23 agosto e 2 dicembre 1897; 27 gennaio, 20 febbraio e 2 agosto 1898; 24 dicembre 1899; 3 febbraio 1901; 14 ottobre 1902; 1° settembre 1903; 24 gennaio 1904 e 7 luglio 1905;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo specchio III del R. decreto 7 aprile 1892 è fatta la seguente aggiunta:

« 31. Indennità d'ospedale ai sottufficiali delle varie armi ed agli uomini di truppa dei carabinieri reali ricoverati in luoghi di cura (1) (indennità giornaliera):

« *a*) Sottufficiali delle varie armi, apppuntati dei carabinieri ricoverati in ospedali, infermerie di presidio e stabilimenti balneari militari;

« marescialli delle varie armi	L.	1,10
« furieri maggiori	»	0,90
« furieri e brigadieri.	»	0,50
« sergenti e vicebrigadieri.	»	0,30
« appuntati dei carabinieri e carabinieri . .	»	0,20
« *b*) allievi carabinieri ammessi negli stabilimenti balneari militari	»	0,10

Art. 2.

Sono approvate le modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali annesse al presente decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1905.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Caserta, addì 12 novembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

Modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali approvato col R. decreto 7 aprile 1892.

Dopo il § 113, *aggiungere il seguente paragrafo:*

« § 113 *bis*. L'indennità giornaliera d'ospedale, stabilita dal n. 31, è dovuta ai sottufficiali delle varie armi ivi indicati dal

(1) I sottufficiali delle varie armi hanno diritto all'indennità d'ospedale anche quando sono ricoverati nelle infermerie di corpo, ma in tal caso l'indennità viene corrisposta a carico della massa generale.

giorno successivo a quello della loro entrata negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti a tutto quello in cui ne escono ».

Al § 160, n. 1, dopo la lettera *i*) *aggiungere*:

« *l*) *dagli ospedali principali militari* l'indennità giornaliera stabilita dal n. 31 pei sottufficiali delle varie armi (esclusi quelli dei carabinieri) ricoverati negli ospedali o negli stabilimenti dipendenti;

« *m*) *dalle legioni territoriali dei carabinieri reali* l'indennità giornaliera d'ospedale dovuta pei marescialli, brigadieri e vicebrigadieri e gli altri uomini di truppa ricoverati negli ospedali principali militari e stabilimenti dipendenti (n. 31) ».

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della guerra
E. PEDOTTI.

N. **169**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per l'iscrizione degli impiegati ed operai degli stabilimenti militari di pena alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia.** — 24 novembre.

1. Gl'impiegati e gli operai assunti definitivamente in servizio presso gli stabilimenti militari di pena devono, a cura del Consiglio d'amministrazione degli stabilimenti medesimi, essere iscritti, se già non lo siano, alla *Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai — ruolo dei contributi riservati* — per modo da potersi costituire, a 65 anni di età, un assegno vitalizio non minore di lire 450 annue.

2. I contributi annuali da versarsi alla Cassa predetta sono indicati nell'*Allegato A*.

Di essi, una quota fissa in ragione di lire una al mese è a carico dell'amministrazione; la rimanente parte, variabile secondo l'età dell'inscritto, o per altre ragioni, è a carico dell'inscritto medesimo.

È fatta però facoltà all'inscritto che voglia assicurarsi un assegno vitalizio maggiore di quello sopraindicato, di versare alla Cassa qualunque altra somma oltre quella obbligatoria purchè, nell'insieme, i versamenti non superino, come prescrive la legge, lire 100 all'anno.

3. La tangente a carico degli inscritti è trattenuta mensilmente sullo stipendio o sulla paga loro dovuta, in ragione di

un dodicesimo dell'importo annuo della tangente medesima, salvo la prima rata che potrà essere arrotondata per rendere le quote successive libere da frazioni di centesimo.

I versamenti alla Cassa nazionale saranno fatti per cura del Consiglio d'amministrazione degli stabilimenti militari di pena.

4. La quota complessiva da versarsi mensilmente non potrà essere variata se non quando sia ciò riconosciuto necessario in seguito a nuove valutazioni di previsione della Cassa di previdenza.

5. L'impiegato o l'operaio, che fosse debitamente autorizzato a rimanere assente dagli stabilimenti militari di pena senza percepire stipendio o mercede, è sottoposto, quando riprende servizio, a ritenuta mensile doppia, fino a che i versamenti abbiano raggiunto la somma normale stabilita.

6. I libretti della Cassa nazionale di previdenza non possono essere, per qualsivoglia ragione, consegnati agli inscritti finchè essi rimangono in servizio; ma devono conservarsi dal Consiglio d'amministrazione.

Quando un inscritto cessa dal servizio, il Consiglio è tenuto a consegnargli il libretto, previo ritiro di apposita ricevuta, dandone notizia alla sede centrale (Roma) della Cassa nazionale.

In caso di morte dell'inscritto, il libretto è spedito alla Cassa nazionale (sede centrale) per mezzo dell'ufficio postale del luogo, perchè possa provvedersi alla restituzione agli eredi delle quote versate.

7. Non più tardi dell'ultimo giorno di ogni mese, il Consiglio d'amministrazione verserà all'ufficio postale locale l'importo dei contributi di ciascun inscritto, sia obbligatori, sia volontari, e delle quote di concorso dell'amministrazione militare, presentando contemporaneamente i relativi libretti di inscrizione e una scheda di versamento in doppio esemplare conforme l'*Allegato B*

Un esemplare della scheda di versamento deve essere inviato alla sede centrale della Cassa nazionale, per cura dello stesso Consiglio.

8. Il Consiglio predetto terrà apposito registro degli impiegati ed operai inscritti alla Cassa nazionale di previdenza; nel quale viene riportato, per ciascun inscritto, il relativo credito al principio dell'anno e segnati i successivi versamenti mensili (sia per contributo degli individui sia per quote di concorso dell'amministrazione), gl'interessi liquidati, le quote di concorso della Cassa nazionale, e il totale credito dell'inte-

ressato alla fine dell'anno, in perfetta corrispondenza colle risultanze dei libretti.

Apposita colonna del registro è riservata alle annotazioni, alle cancellazioni, e alle liquidazioni finali.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

ALLEGATO **A**.

CONTRIBUTO ANNUO *da versarsi alla Cassa nazionale (Ruolo dei contributi riservati).*

PENSIONE DI LIRE 450 A 65 ANNI DI ETÀ		PENSIONE DI LIRE 450 A 65 ANNI DI ETÀ	
Età dell'impiegato od operaio all'atto dell'inserzione	Contributo annuo dovuto compreso quello di L. 12 a carico dell'Amministrazione	Età dell'impiegato od operaio all'atto dell'inserzione	Contributo annuo dovuto compreso quello di L. 12 a carico dell'Amministrazione
Anni 20 . . .	Lire 22,50	Anni 31 . . .	Lire 44,70
» 21 . . .	» 23,90	» 32 . . .	» 47,40
» 22 . . .	» 25,40	» 33 . . .	» 50,50
» 23 . . .	» 27,10	» 34 . . .	» 53,90
» 24 . . .	» 28,90	» 35 . . .	» 57,60
» 25 . . .	» 30,90	» 36 . . .	» 61,20
» 26 . . .	» 32,80	» 37 . . .	» 65,10
» 27 . . .	» 34,80	» 38 . . .	» 69,40
» 28 . . .	» 37,00	» 39 . . .	» 74,20
» 29 . . .	» 39,40	» 40 . . .	» 79,90
» 30 . . .	» 42,20		

ALLEGATO **B**.

COMANDO DEGLI STABILIMENTI MILITARI DI PENA

SCHEDA DI VERSAMENTO N. . . . MESE DI . . . . . .

RILASCI *fatti dagli impiegati ed operai sotto indicati inscritti alla Cassa nazionale di previdenza, e quote di concorso dell'Amministrazione militare.*

LIBRETTO D'INSCRIZIONE		INSCRITTI		QUOTE VERSATE				*Annotazioni*
Serie	Numero	Cognome e Nome	Paternità	Per versamenti obbligatori	Per versamenti volontari	Per concorso dell'Amministrazione	TOTALE a credito degli inscritti (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALI L.								

A Gaeta, addì . . . . . 190. .

IL DIRETTORE DEI CONTI

V. IL RELATORE

N. **170.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Versamento dei bossoli per cartucce ai laboratori pirotecnici.** — 27 novembre.

Per rendere sollecita la verifica dei bossoli di cartucce sparate che, in dipendenza del disposto dal § 120 dell'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C, vengono dai corpi e dalle direzioni d'artiglieria e del genio spediti ai laboratori pirotecnici di Bologna e di Capua, il Ministero determina che a cominciare dal 1° gennaio prossimo i corpi e le direzioni stesse prima di effettuarne la spedizione passino, con cambio di nomenclatura, i bossoli di qualsiasi specie — eccettuati quelli provenienti dallo sparo di cartucce per segnalazioni sistema Very — già assunti in carico come tali nei ricuperi dei tiri o provenienti dal disfacimento di cartucce ecc., alla categoria 10ª-1563 *rottame di ottone in bossoli di cartucce.*

Il relativo movimento contabile, da eseguirsi senza richiedere preventiva autorizzazione al Ministero, verrà inscritto alla parte 13ª dai reggimenti e dalle direzioni d'artiglieria, alla parte 9ª dai reggimenti e direzioni del genio, ed al titolo 4° dai reggimenti e reparti delle altre armi.

I bossoli verranno presi in carico per il loro reale peso, che per le armi ora in distribuzione ai corpi dell'esercito, deve presso a poco corrispondere a quello sottoindicato.

7ª-2468	— Bossoli di cartucce da salve per pistola mod. 74 senza innesco	gr. 4,7
7ª-2591	— Bossoli di cartucce da salve per armi mod. 91 senza innesco	gr. 9,3
7-2636	— Bossoli di cartucce da salve, mod. 91-95, per armi mod. 91, senza innesco . . .	gr. 9,5

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **171.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di guanti di lana per bersaglieri ciclisti.** — 28 novembre.

Sono adottati, per i militari dei reparti ciclisti nei reggimenti bersaglieri, dei guanti di lana pettinata nera.

I guanti si compongono del polsino, del corpo (dorso e palmo) e di cinque dita. Attorno ed a metà circa della lunghezza del polsino è cucito, con quattro punti equidistanti, un nastro nero elastico largo circa 5 mm. per fermare il guanto al polso.

I guanti sono lavorati a maglia, con filato ritorto a due capi, accoppiato a tre fili nel polsino ed a quattro fili nel corpo del

guanto e nelle dita. La maglia nel corpo e nelle dita è *liscia*; nel polsino è a *costa* (1 ed 1); è fitta, regolare, elastica e senza cuciture, tranne che nel polsino, i cui lembi laterali sono uniti con punto a sopragitto, maglia a maglia e con filato uguale a quello di detto polsino. Le estremità dei fili devono essere annodate, e tutte nell'interno del guanto, per evitare lo sfilacciamento.

I guanti sono appaiati (uno per la mano destra ed uno per la sinistra) e di tre diverse dimensioni o taglie, come appare dal seguente specchio:

TAGLIE	Lunghezza totale del guanto misurata sul dito medio.	Lunghezza misurata dall'estremità libera del polsino all'origine del dito medio.	Lunghezza misurata dall'estremità libera del polsino all'origine del dito pollice.	Lunghezza del polsino	Larghezza del corpo del guanto	Numero delle maglie per ogni due centimetri di larghezza nel corpo e nelle dita.	Numero delle coste per ogni due centimetri di larghezza nel polsino.	Peso minimo per ogni 10 paia di guanti.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.			grammi
1ª	270	180	123	65	110	6 a 7	6	830
2ª	260	175	120	65	105	6 a 7	6	780
3ª	250	170	118	65	100	6 a 7	6	730

Il magazzino centrale militare di Torino somministrerà ai depositi dei reggimenti bersaglieri il campione dei guanti anzidetti.

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi è fatta la seguente aggiunta:

| 1 | 594 | Guanti di lana per bersaglieri ciclisti | P. | 1,45 | Aggiunta |

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **172**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'artiglieria.** — 29 novembre.

Sono approvate le seguenti aggiunte e varianti alle sottoindicate istruzioni:

Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria.

(Edizione 1892).

Titolo II, capo 1°, § 52, pagina 23. — Nell'ultimo alinea del § 52 *sopprimere le parole:*

« I fusi di sala » e « le bronzine » *ed aggiungere alla fine del § stesso:*

« I fusi di sala e l'interno delle bronzine dei carri si spalmano con vaselina, fintantochè i carri rimangono giacenti nei magazzini; si spalmano invece con untume per carreggio o grasso per sale (secondochè trattasi di mozzi in legno o mozzi metallici) se i carri sono da impiegarsi al traino ».

Allegato *A*, pagine 278 e 279. — *Sopprimere* completamente il § 5 (compresa l'applicazione).

Allegato *A*, § 6, pagina 279. — Dopo il primo alinea *aggiungere:*

« S'impiega pure per spalmare i fusi di sala e l'interno delle bronzine dei carri, fintantochè questi rimangono giacenti nei magazzini ».

Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi.

(Edizione aprile 1904)

§ 3, pagina 6. — Nello specchio degli utensili e strumenti di verifica occorrenti ai corpi, *aggiungere:*

« 13ª-454.— Contropreselle per ribadire le copiglie di puntale dei foderi di sciabola-baionetta mod. 70 e mod. 91 . . N. 1

13ª-508. — Preselle per ribadire le copiglie del puntale da foderi di sciabola-baionetta mod. 70 e mod. 91. . . . N. 1 »

§ 131, pagina 90, linea 6ª e seguenti. — *Alle parole:* « se ne eccettuano i fusi di sala e l'interno delle bronzine, ai quali si applica l'untume per carreggio od il grasso per sale, secondochè i carri hanno le ruote con mozzo di legno o metallico » *sostituire le seguenti:*

« I fusi di sala e l'interno delle bronzine dei carri si spalmano con vaselina, fintantochè i carri rimangono giacenti nei magazzini; si spalmano invece con untume per carreggio o grasso per sale (secondochè trattasi di mozzi in legno o mozzi metallici) se i carri sono da impiegarsi al traino ».

Appendice n. 2, n. VI, secondo alinea. — *Dopo la parola:* « trasporto », *aggiungere:* « gratuito ».

Avvertenza. — Gli strumenti di verifica accennati nella relativa aggiunta e variante, saranno richiesti, dai corpi sprovvisti di capo armaiuolo, alla fabbrica d'armi più vicina.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. **173**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Elenco delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni militari**. — 30 novembre.

È stato ricompilato, sotto il titolo suaccennato, l'elenco dei regolamenti e delle istruzioni militari in vigore (edizione 1901), messo al corrente fino a tutta la dispensa 22ª del *Giornale militare*, parte 1ª, dell'anno in corso.

Detto elenco verrà prossimamente pubblicato, ed i vari comandi, corpi, uffici, ecc., dovranno acquistarne una copia, almeno, per ciascuno.

Le richieste della nuova pubblicazione tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, dovranno essere fatte con le norme date dall'*Atto* 183 del 1896 (completato e modificato con l'*Atto* 99 del 1901, la Decisione di massima 15 del 1899 e la circolare 108 del 1903).

Il prezzo dell'elenco è di cent. 25.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. **174**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Passaggio del comune di Casorezzo con Ossona dal distretto militare di Varese a quello di Milano**. — 1° dicembre.

Per effetto della legge n. 417 del 13 luglio u. s. il comune di Casorezzo con Ossona cessò di appartenere al mandamento di Rho (circondario di Gallarate), e passò a far parte del mandamento di Magenta (circondario di Abbiategrasso).

Il Ministero dichiara che il detto comune non deve più far parte del territorio del distretto militare di Varese, sibbene di quello del distretto militare di Milano.

Il Ministero ha già provveduto presso le competenti autorità, per quanto concerne le ulteriori operazioni della leva della classe 1885 ora chiamata sotto le armi, e con apposita Circolare inserita nella parte seconda, provvede per i movimenti di forza che derivano dalla suddetta modificazione alla circoscrizione amministrativa.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. **175**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazioni dei comuni alle truppe**. — 1° dicembre.

All'istruzione per l'eseguimento del R. decreto 26 marzo 1899, n. 145 (*Atto* 104 del 1899 ed allegato *U* al regolamento d'amministrazione) sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

§ 1. *Cancellare le parole*: « società ferroviaria in base al contratto 20 agosto 1898 (in vigore fino al 30 giugno 1905; *Atto* 232 del 1898) », e *sostituire le seguenti*: « apposite imprese (*Atto* 104 del 1905) o per essi ».

§ 2. *Cancellare le parole*: « del precitato contratto e della relativa istruzione (*Atto* 47 del 1899) », e *sostituirvi le seguenti*: « date col citato *Atto* 104 del 1905 ».

§ 77. *Alle parole*: « e dei quadrupedi », *sostituire*: « dei quadrupedi sia degli ufficiali sia di truppa ».

Al § 84 *sostituire il seguente*:

« § 84. Il totale degli importi parziali dimostrati sullo stampato predetto rappresenta il credito da pagarsi al comune tenuto presente che:

Per gli alloggi dati agli ufficiali dai comuni delle provincie ove sono in vigore le R. Patenti 9 agosto 1836, il totale degli importi parziali dovuto ai comuni medesimi sarà aumentato di un terzo giusta quanto è prescritto dalla legge 4 agosto 1861, n. 142;

Ai comuni delle stesse provincie, capiluoghi di divisione militare, oltre l'aumento del terzo di cui sopra, spetta un nuovo aumento di un terzo da calcolarsi sulla somma complessiva dei compensi già aumentata nel modo indicato nel precedente capoverso. (Articolo 2 della precitata legge 4 agosto 1861) ».

§ 85. *Dopo le parole*: « detta ricevuta », *aggiungere*: « che è esente dalla tassa di bollo, giusta l'articolo 22, n. 11, del testo unico delle leggi relative, approvato col R. decreto 4 luglio 1897 ».

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **176**. — ONORIFICENZE. — **Ricompense al valor civile**. — 1° dicembre.

Le competenti autorità nel compilare gli elenchi modello n. 119-A del catalogo per proposte di ricompense al valor civile dovranno sempre indicare il luogo di nascita dei proposti.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **177.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti a varie istruzioni ed a fascicoli dei caricamenti d'artiglieria.** — 2 dicembre.

Sono state pubblicate le seguenti aggiunte e varianti ad istruzioni e fascicoli dei caricamenti d'artiglieria:

1. Un fascicoletto contenente la 16ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni;

2. Un fascicoletto contenente la 12ª serie di aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni;

3. Un fascicoletto contenente la 9ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria;

4. Un fascicoletto contenente la prima serie di aggiunte e varianti: all'istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo; all'istruzione sul tiro per l'artiglieria da montagna; all'istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna (parte I, fascicolo B). Nomenclatura del materiale da 75 A; e la 2ª serie al caricamento del carro per munizioni da 75 A (da campagna) per colonne munizioni (fascicolo 58).

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dei fascicoli di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste dei medesimi, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di cadun fascicolo è di cent. 5.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **178.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni agli abiti di grande e piccola uniforme dei carabinieri reali.** — (Con tavole di disegno) (1). — 2 dicembre.

Questo Ministero ha determinato di recare alcune modificazioni al taglio degli abiti di grande e piccola uniforme dei carabinieri reali, allo scopo di renderli di più facile adattamento, e di sostituire negli abiti stessi, come fodera, la tela cenerina da istituti alla attuale di basino color bigio.

---

(1) Le tavole di disegno verranno unite ad una prossima dispensa.

Vengono pertanto pubblicati le descrizioni, gli specchi delle misure, i conti di costruzione e le tavole di disegno relative ai detti abiti, che sostituiscono quelli ora in vigore.

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la distribuzione alle amministrazioni interessate dei relativi campioni, dei modelli (*patrons*) e delle tavole grafiche occorrenti per la costruzione dei detti capi di vestiario.

Gli abiti di vecchio modello, attualmente in distribuzione od in magazzino, continueranno ad essere usati senza apportarvi modificazioni di sorta.

Abito di grande uniforme

L'abito di grande uniforme è costruito con panno turchino, a doppio petto, con falde ed a taglio curvo nella parte anteriore, ed incavato alla cintola nella parte posteriore in guisa da adattarsi perfettamente alla persona.

Le sue parti sono:

un corpo;
due falde;
due maniche;
un colletto.

Il corpo che comprende il solo busto si divide in parte anteriore e parte posteriore.

La parte anteriore imbottita con ovatta ha, tanto a destra che a sinistra, nove occhielli e nove bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria, equidistanti e corrispondenti agli occhielli del lato opposto; sotto l'ultimo bottone in basso e nella parte interna sono applicati due bottoni piatti di metallo bianco. Internamente, sotto gli occhielli ed al fondo fino all'incontro delle falde, la parte anteriore stessa è guarnita di una lista di panno turchino. Due liste di tela liscivata, una grande che abbraccia gli occhielli ed i bottoni, e l'altra più piccola che abbraccia i soli bottoni, sono poste, come rinforzo, tra il panno e l'ovatta.

Sotto la linea dei bottoni, a partire dal fondo e fin circa al sesto bottone, è praticato un taglio a ripresa con sottostanti rimessi per il facile adattamento dell'abito.

La parte posteriore ha due bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria, posti nei punti estremi d'unione con la parte anteriore.

Le falde sono in due parti orlate con una striscia di panno scarlatto, ed in alto, all'attaccatura alla vita, hanno due finte

tasche guarnite di altri bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria.

Le falde sono inoltre foderate di panno turchino e rinforzate di tela di lino cruda da asciugatoi. Questo rinforzo viene unitamente ad altra uguale tela a formare la tasca la quale si apre nella fodera di panno turchino con spacco verticale.

Le maniche hanno le manopole di panno turchino, foggiate a punta verso le spalle e provviste superiormente di filettatura di panno scarlatto nonchè di un risvolto pure di panno turchino.

Esse sono internamente rinforzate di tela di lino cruda da asciugatoi.

Il colletto è diritto e leggermente arrotondato alle estremità anteriori, ed è rinforzato da una striscia di tela liscivata messa a doppio ed incollata. Sulle bisettrici degli angoli formati dall'attaccatura del colletto coi lati corti di esso sono praticati, all'atto della costruzione dell'oggetto, due fori per il passaggio dei gambi delle stellette di divisa. Tali fori, che debbono essere rinforzati con qualche punto in filo a guisa di orlatura, vanno eseguiti in modo, che, collocata a posto la stelletta, una delle sue punte, disposta sulla bisettrice dell'angolo, venga a trovarsi a circa 20 mm. dal vertice dell'angolo stesso.

Su caduna spalla vi sono pure un foro alla distanza di mm. 28 a 32 dall'attaccatura del colletto, anch'esso rinforzato come sopra è detto, ed un passante di panno turchino alla distanza di mm. 53 a 55 dal foro, per fermare le spalline. Un bottone piccolo di metallo verniciato nero, applicato sulla spalla destra, vicino alla cucitura della manica, serve ad assicurare le cordelline.

Il busto e le maniche sono foderate di tela di cotone color cenerino da istituti militari.

L'abito da carabiniere è guarnito:

a) di alamari in argento, composti di quattro pezzi, da cucirsi, due per parte, alle estremità superiori del colletto; ad essi si sovrappongono le stellette di divisa.

Gli alamari sono formati da galloncini in filato d'argento coll'ordito in cotone bianco. Il pezzo che si trova di sotto è in galloncino addoppiato parallelamente con piegatura a punta alle due estremità ed una frangia a due strati in filato d'argento cucita ad una delle estremità succitate; e quello di sopra è pure in galloncino addoppiato colla piegatura a punta e frangia ad una estremità e dall'altra colla parte superiore piegata a forma tondeggiante come il colletto.

I due pezzi formanti gli alamari dovranno essere disposti in

modo che i fori del gambo delle stellette coincidano colla linea formata dall'unione dei due pezzi di cui si compongono;

b) di alamari in argento, composti di quattro pezzi, da cucirsi, due per parte, ad ogni manopola colla frangia rivolta verso la cucitura della manopola stessa.

Cadun pezzo è in galloncino d'argento simile al precedente, addoppiato parallelamente con piegatura a punta alle due estremità, ad una delle quali trovasi attaccata la frangia in filato d'argento come quello degli alamari del colletto;

c) di quattro fregi di granata in ricamo d'argento da cucirsi all'estremità delle falde.

Il fregio di granata ricamato su panno nero incollato sopra tela cotone basino, ha la granata lavorata ad intreccio ed alquanto convessa, e la fiamma dritta con sette punte. Il panno sporge sul contorno del fregio di mm. 12 circa.

L'abito da musicante è invece guarnito:

a) di alamari in ricamo d'argento, in due pezzi da cucirsi uno per parte alle estremità anteriori del colletto; i fori per le stellette di divisa attraversano anche gli alamari su cui si applicano.

Gli alamari rappresentano una cetra sormontata da stella ed ornata alla base da una piramide, da sbarra e da quattro foglie d'alloro; al fianco della cetra s'innalza un ramo a 17 foglie e 13 bacche d'alloro. Il tutto è eseguito con filato, canutiglia e scudetti d'argento su panno nero incollato sopra una fodera di basino colorato. Il panno è sporgente tutto all'intorno da mm. 3 a mm. 6 e nella parte anteriore ha la forma arrotondata del colletto;

b) di alamari in ricamo d'argento, in due pezzi, da cucirsi, uno per parte sulle manopole.

Gli alamari, a forma di cono, rappresentano un disegno come quello pel colletto, ma in proporzioni più grandi. Inferiormente ed al lato della cetra vi è un piccolo ramo a 9 foglie e 5 bacche d'alloro, e sul fianco un ramo con 18 foglie e 11 bacche pure d'alloro, il tutto lavorato con le stesse materie del precedente;

c) di un fregio di cetra grande (fiorone) in ricamo d'argento, da cucirsi sulla parte posteriore dell'abito fra i due bottoni alla vita;

Il fregio, ricamato su panno nero incollato sopra basino colorato, rappresenta una cetra grande sormontata da stelle con piramide e sbarra alla base; due rami con 11 foglie e 2 bacche d'alloro caduno, partendo da sotto alla sbarra, guarniscono la

cetra. Il panno è ritagliato secondo la forma del ricamo con una sporgenza di circa mm. 2;

d) di quattro fregi di cetra in ricamo d'argento, da cucirsi alle estremità delle falde.

Ciascun fregio ricamato pure su panno nero incollato sopra basino colorato, rappresenta una cetra sormontata da stella e due sbarre di base; da quella superiore partono due rami con piccole foglie aventi al disotto le pagliette in argento lucido. Il panno tutto attorno sporge di mm. 2 circa.

In massima le guarniture non si applicano all'abito che al momento della distribuzione di esso.

Gli abiti sono di 5 taglie ed ogni taglia si suddivide in due grossezze.

Abito di piccola uniforme.

L'abito di piccola uniforme è costruito con panno turchino e per forma e dimensioni è identico al precedente, senonchè:

a) le guarniture anzichè di panno scarlatto sono di panno turchino;

b) in alto delle falde non trovansi le finte tasche coi tre bottoni;

c) su caduna spalla, invece dei bottoni, del foro e del passante per le spalline, è cucito a mm. 30 dal colletto, un bottone piccolo da carabinieri, fanteria e cavalleria, e sulla spalla sinistra vi ha inoltre un contro-spallino di panno turchino, cucito verso la manica e libero dall'altra parte, con occhiello per fermarlo al bottone.

Nell'interno della tasca destra è cucita una seconda taschina di tela di cotone color cenerino da istituti militari per collocarvi il pacchetto da medicazione; essa ha l'apertura orizzontale immediatamente al disotto di quella della tasca maggiore ed è chiusa da un bottone d'osso annerito e da un occhiello.

L'abito da carabiniere è guarnito:

a) di alamari in argento, in due pezzi, da cucirsi, uno per parte alle estremità anteriori del colletto; ad essi si sovrappongono le stellette di divisa.

Cadun pezzo è in gallone addoppiato con piegatura a punta ad una sola estremità, a cui è pure attaccata la frangia a filato d'argento a due strati; ed all'altra estremità la sua parte superiore è a forma tondeggiante come il colletto: dovranno essere disposti in modo che i fori pel gambo delle stellette coincidano con la linea formata dall'addoppiatura del gallone;

b) di quattro fregi di granata identici a quelli degli abiti di grande uniforme da cucirsi all'estremità delle falde.

L'abito per musicante è invece guarnito:

a) di alamari in ricamo d'argento, in due pezzi, da cucirsi, uno per parte, alle estremità anteriori del colletto: i fori per il gambo delle stellette di divisa attraversano anche gli alamari su cui si applicano le stellette.

Gli alamari rappresentano una cetra sormontata da stella ed ornata alla base da una piramide con sbarra; due rami a piccole foglie partono dal fianco della cetra e dalla stella e si intrecciano fra di loro. Ogni foglia tiene unita al disotto una paglietta tonda lucida d'argento.

Il panno sul quale sono ricamati gli alamari è incollato sopra basino colorato e nel punto che deve corrispondere all'estremità del colletto è tagliato a foggia tondeggiante come il colletto stesso, e poi seguita le curve formate dagli intrecci delle foglie;

b) di quattro fregi di cetra in ricamo d'argento simili a quelli degli abiti di grande uniforme, da cucirsi alle estremità delle falde.

Le guarniture, in massima, come quelle degli abiti di grande uniforme non si applicano all'abito che al momento della sua distribuzione.



SPECCHIO *delle misure degli abiti di grande e piccola uniforme da carabiniere.*

TAGLIE	Suddivisioni	Parte posteriore			Falda			Manica				Parte anteriore			Meta grossezza del busto non compreso l'accavalcatura		Colletto		Manopole		Risvolti delle falde		
		Lunghezza	Meta larghezza alla schiena	Meta larghezza alla taglia	Lunghezza	Larghezza totale alla taglia	Larghezza totale alla metà	Lunghezza parte esterna	Meta larghezza superiormente	Meta larghezza al gomito	Meta larghezza al polso	Meta larghezza dal foracrel 2° occhiello non compresa la accavalcatura.	Lunghezza dalla cintura della spalla al fondo.	Lunghezza da sotto il braccio alla taglia.	alla taglia	al petto all'altezza delle ascelle	Lunghezza seguendo l'attaccatura	Altezza	Altezza alla punta	Altezza di sotto	Larghezza alla taglia	Larghezza alla metà	Larghezza al fondo unendo i due risvolti
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1	490	215	50	530	250	295	650	225	225	160	220	640	270	485	570	460	40	100	65	40	45	100
	2	490	210	50	560	275	285	650	220	220	160	215	640	275	470	550	450	40	100	65	40	45	100
2ª	1	475	210	50	520	275	285	635	220	220	160	215	625	260	470	550	450	40	100	65	40	45	100
	2	475	205	50	520	260	275	635	215	215	155	210	625	265	455	530	440	40	100	65	40	45	100
3ª	1	460	205	50	510	260	275	620	215	215	155	210	610	250	455	530	440	40	100	65	40	45	100
	2	460	200	50	510	245	265	620	210	210	155	205	610	255	440	515	430	40	100	65	40	45	100
4ª	1	445	200	50	500	245	265	605	210	210	155	205	595	240	440	515	430	40	100	65	40	45	100
	2	445	195	50	500	235	255	605	205	205	150	200	595	245	430	500	420	40	100	65	40	45	100
5ª	1	430	195	50	490	235	255	590	205	205	150	200	580	230	430	500	420	40	100	65	40	45	100
	2	430	190	50	490	225	245	590	200	200	150	195	580	235	420	485	410	40	100	65	40	45	100

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione degli abiti di grande uniforme.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone color cenerino per fodere, da istituti militari, alta m. 0,85 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone color cenerino per fodere, da istituti militari, alta m. 0,85 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	1ª	4	1 70	6 80	1 88	7 52	
	2ª	5	1 67	8 35	1 83	9 15	
2ª	1ª	7	1 64	11 48	1 79	12 53	
	2ª	12	1 61	19 32	1 75	21 00	
3ª	1ª	23	1 56	35 88	1 70	39 10	
	2ª	23	1 53	35 19	1 66	38 18	
4ª	1ª	15	1 49	22 35	1 61	24 15	
	2ª	9	1 45	13 05	1 58	14 22	
5ª	1ª	1	1 43	1 43	1 53	1 53	
	2ª	1	1 40	1 40	1 49	1 49	
Totali		100		155 25		168 87	
			Medie	1 55		1 68	

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione degli abiti di piccola uniforme.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1.40 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1.40 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone color cenerino per fodere, da istituti militari, alta m. 0,85 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone color cenerino per fodere, da istituti militari, alta m. 0,85 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	1ª	4	1 82	7 28	1 92	7 68	
	2ª	5	1 79	8 95	1 87	9 35	
2ª	1ª	7	1 75	12 25	1 83	12 81	
	2ª	12	1 73	20 76	1 79	21 48	
3ª	1ª	23	1 69	38 87	1 74	40 02	
	2ª	23	1 65	37 95	1 70	39 10	
4ª	1ª	15	1 60	24 00	1 65	24 75	
	2ª	9	1 58	14 22	1 62	14 58	
5ª	1ª	1	1 54	1 54	1 57	1 57	
	2ª	1	1 52	1 52	1 53	1 53	
Totali		100		167 34		172 87	
			Media	1 67		1 72	

CONTO DI COSTRUZIONE *dell'abito di grande uniforme.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40	m.	1 550	9 50	14 725
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48	»	0 120	8 00	0 960
Tela di cotone color cenerino per fodere, da istituti militari, alta m 0,85	»	1 680	1 00	1 680
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 600	0 57	0 912
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria.	%	26 —	1 50	0 390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	6 650
Prezzo di costo			L.	25 317
Prezzo di conteggio			L.	25 40

(1) Nella fornitura sono comprese: due ovatte per l'imbottitura del petto e delle spalle, cinque metri di nastro di cotone bianco alto mm. 10 per far tenere rientrate le parti anteriori al petto, per l'attaccatura del colletto e pel contorno intiero delle falde, un gancherello di ferro e rispettiva maschietta, due bottoni di metallo bianco con gambo ed uno di ferro annerito a due fori, il panno usato per rinforzo ai risvolti delle falde. Tutte le cuciture esterne dovranno essere di seta.

CONTO DI COSTRUZIONE *dell'abito di piccola uniforme.*

INDICAZIONI DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m 1,40	M	1 670	9 50	15 865
Tela di colone color cenerino per fodere, da istituti militari, alta m. 0,85 . . .	»	1 720	1 00	1 720
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 600	0 57	0 912
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	20 —	1 50	0 300
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 00	0 020
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	6 300
Prezzo di costo . . . . L.				25 117
Prezzo di conteggio . . . . L.				25 20

(1) Nella fornitura sono comprese: due ovatte per l'imbottitura del petto e delle spalle, cinque metri circa di nastro di cotone bianco alto da mm. 8 a 10 per far tenere rientrate le parti anteriori al petto, per l'attaccatura del colletto e pel contorno intiero delle falde, tre bottoni di cui due di metallo bianco con gambo ed uno d'osso annerito per la tasca del pacchetto di medicazione, un ganghetello di ferro con rispettiva maglietta, il panno usato pel rinforzo ai risvolti delle falde. Tutte le punteggiature esterne dovranno essere cucite in seta.

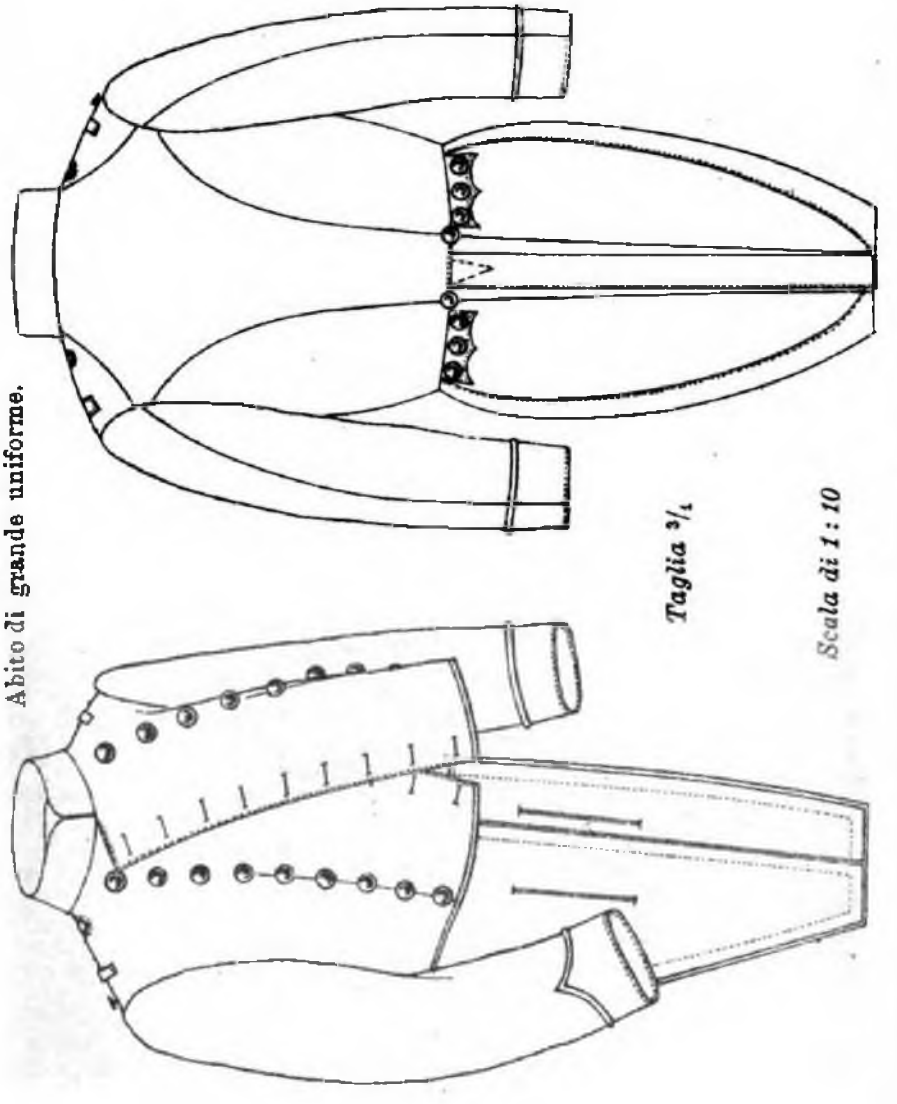
Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti varianti:

1	1	Abiti di grande uniforme (1) (*) N . .	25	40	Variante
1	1	Abiti di piccola uniforme (1) (*) N . .	25	20	Variante

Il Ministro — E. PEDOTTI.

Roma, 1905. — Tip. E. Voghera.

Abito di grande uniforme.

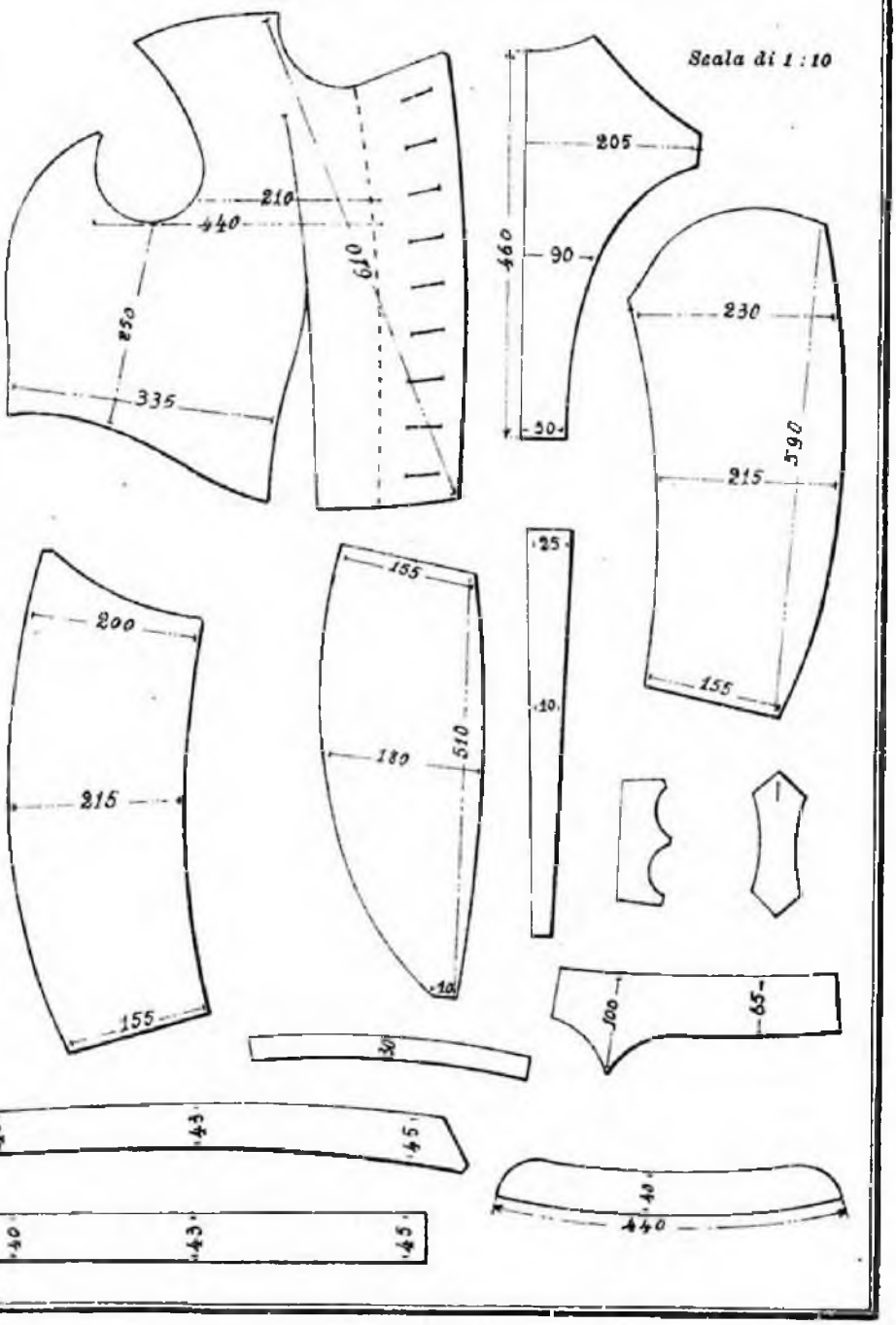


Taglia 3/4

Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Modelli (patrons) per abiti di grande e piccola uniforme.



INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1905

PARTE PRIMA

A

ABITI di grande e piccola uniforme dei carabinieri reali. — Modificazioni apportatevi. . . . . *Pag.* 516
ABOLIZIONE di istruzioni pratiche dell'artiglieria . . . . » 82, 381
ADOZIONE di un nuovo tipo di farsetto di lana a maglia . . » 104
Idem di un giubbone per marescialli dei carabinieri reali e modificazioni al giubbone da carabinieri reali . . . . . » 144
Idem di un nuovo tipo di rete per pane . . . . . » 179
Idem dei nuovi modelli per la contabilità dei magazzini sottoposti a riscontro effettivo . . . . . » 270, 423
Idem di nuovo berrettino da scuderia . . . . . » 276
Idem di nuovi documenti per la contabilità di compagnia per le legioni carabinieri, il corpo invalidi e veterani e la scuola d'applicazione di sanità militare . . . . . » 283
Idem di guanti di lana per bersaglieri ciclisti . . . . . » 511
AGGIUNTE E VARIANTI ad istruzioni, regolamenti e pubblicazioni varie. — (Vedi alle voci: *Istruzione—Regolamento* — o sotto il *titolo* delle singole pubblicazioni).
AIUTANTI MAGGIORI in 2° dei carabinieri reali. — Possono essere anche sottotenenti. . . . . » 3
AMMISSIONE di militari alle armi nelle guardie di città del regno » 284
APPALTO dei lavori del genio militare. — R. decreto che modifica l'articolo 80 delle condizioni generali approvate con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 494 . . . . . » 2

APPALTO di lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro. — R. decreto n. 677 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 12 maggio 1904, n. 178. *Pag.* 5

APPENDICE alle istruzioni sul servizio delle artiglierie da costa. — Servizio delle bocche da fuoco speciali di talune piazze e batterie. — Volume I. — Sua pubblicazione. . » 4

Idem alla parte II dell'istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Sua pubblicazione . . . . . » 381

APPLICATI di stato maggiore. — Prescrizioni per la loro nomina » 52

ASSEGNI di viaggio ai sottufficiali richiamati dalla licenza per ragioni di servizio . . . . . » 174

ASSISTENTI LOCALI. — Legge n. 216 che ne aumenta l'organico » 231

Idem — R. decreto che ne stabilisce il numero e la ripartizione in classi. . . . . » 387

ATTIVAZIONE del servizio dei Ferry-boats attraverso lo stretto di Messina per la via di Villa San Giovanni . . . » 62

ATTO ADDIZIONALE (secondo) alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno. — R. decreto che lo approva . . . . . » 107

B

BAGNI A DOCCIA. — Pubblicazione di una memoria descrittiva di nuovi sistemi di essi contenente le norme provvisorie per il loro impianto ed uso . . . . . *Pag.* 443

BERRETTINO DA SCUDERIA. — Adozione di un nuovo tipo . » 276

BOLLETTINO DELLE NOMINE. — Applicazione delle disposizioni in esso inserte. . . . . » 117

BOSSOLI PER CARTUCCE. — Loro versamento ai laboratori pirotecnici . . . . . » 511

C

CAMBIO DI DENOMINAZIONE di caserme:

nei territori del I, VI e IX corpo d'armata. *Pag.* 161

nei territori del II e III corpo d'armata . . » 122, 136

in Termini Imerese. . . . . » 430

CAMPAGNA dell'Agro romano del 1867:
R. decreto che fissa il termine per la presentazione dei documenti per ottenere la relativa indennità. *Pag.* 81
R. decreto di nomina del presidente . . . . . » 450
CAPITANI delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile. — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità . . . . . » 42
Idem del corpo di commissariato militare. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità . . . . . » 89
CAPITECNICI di artiglieria e genio. — Aggiunte e varianti alle norme che regolano gli esami di concorso ai posti di 3ª classe . . . . . » 164
CAPPOTTO da fanteria, sanità e sussistenza e da genio. — Modificazioni apportatevi . . . . . » 431
CARICAMENTO del carreggio per servizi di mobilitazione. — Pubblicazione di aggiunte e varianti arrecatevi. — Pubblicazione di un nuovo fascicolo . . . . . » 83, 160, 381
Idem del pezzo e del carro per munizioni delle batterie da 75 A a cavallo e per parchi d'artiglieria per divisione di cavalleria. — Pubblicazione del relativo fascicolo. . » 179
Idem dell'affusto di ricambio da 75 A e del relativo avantreno per batterie a cavallo. — Pubblicazione del relativo fascicolo. . . . . » 179
Idem del pezzo e del carro da munizioni per batterie da 75 A da campagna. — Pubblicazione del relativo fascicolo. » 180
Idem della fucina da campagna mod. 1896 per batterie da 75 A da campagna. — Pubblicazione del relativo fascicolo » 180
Idem della fucina da campagna mod. 1896 per batterie da 75 A a cavallo. — Pubblicazione del relativo fascicolo. » 180
Idem interno delle coppie-borse di sanità mod. 1878. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 240
Idem dei carri e delle batterie da campagna. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . . . . . » 413
Idem del parco di artiglieria d'assedio. — Pubblicazione di alcuni quaderni e fascicoli ad esso relativi . . . » 414
Idem del carro per munizioni da 75 A (da campagna). — Pubblicazione di aggiunte e varianti . . . . . » 516

CASA UMBERTO I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate:

R. decreto che la pone sotto la diretta tutela del Ministero della guerra e ne approva il relativo statuto . . . . . *Pag.* 67

R. decreto che vi istituisce cento nuovi posti . » 72

CASSA NAZIONALE di previdenza per la invalidità e la vecchiaia. — Norme per l'inscrizione in essa degli impiegati ed operai degli stabilimenti militari di pena . . . » 507

CEDIBILITÀ DEGLI STIPENDI. — Legge che proroga le disposizioni relative . . . . . » 3

CESSAZIONE DEGLI ASSEGNI ai sottufficiali collocati a riposo » 430

CESSIONE di personale del deposito fra i reggimenti che cambiano di guarnigione . . . . . » 500

COLOMBI VIAGGIATORI. — Norme per il loro impiego nel servizio di corrispondenza presso la cavalleria . . » 74

COMMISSIONE ESECUTIVA delle leggi pei veterani del 1848-49. — Sostituzione di un membro . . . . . » 72

Idem delle leggi pei veterani del 1848-49 e commissione per il riconoscimento della campagna dell'Agro romano. — Nomina del presidente . . . . . » 450

COMPAGNIE OPERAI. — Loro nuova sede . . . . . » 412

COMUNE di Casorezzo con Ossona. — Suo passaggio dal distretto militare di Varese a quello di Milano . . . . . » 514

CONCESSIONI SPECIALI pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato. — Modificazioni ed aggiunte arrecatevi . . . . . » 62, 64, 226

CONGEDO PROVVISORIO per gli ufficiali:

R. decreto che dà disposizioni per l'applicazione dell'art. 3 della legge 3 luglio 1904, che lo istituisce » 437

Istruzione relativa al R. decreto predetto . . » 441

CONTABILITÀ DI COMPAGNIA per le legioni carabinieri, il corpo invalidi e veterani e la scuola d'applicazione di sanità militare. — Adozione di nuovi documenti . . . » 283

CONTEGGIO dell'importo delle vettovaglie di riserva, dei viveri di conforto e delle razioni pane supplementari . . » 412

CONTI DI COSTRUZIONE inserti nell'allegato F all'*Atto* 143 del 1904. (Oggetti di equipaggiamento generale). — Varianti apportatevi . . . . . » 122

CONTO CONSUNTIVO del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904. — Maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue in esso inscritte. *Pag.* 229

CONVENZIONE 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno. — R. decreto che approva il secondo atto addizionale . . . . . » 107

COPERTE DA CAMPO alle reclute. — Circa la loro distribuzione e il loro ritiro . . . . . » 181

COPPIE-BORSE di sanità mod. 1878. — Aggiunte e varianti al loro caricamento interno . . . . . » 240

COSTITUZIONE di una razza di tipo orientale presso il deposito allevamento cavalli di Bonorva . . . . . » 430

D

DAZIO CONSUMO sui materiali di costruzione per gli arsenali di terra e di mare . . . . . *Pag.* 175

DISPOSIZIONI inserte nel Bollettino delle nomine. — Loro applicazione . . . . . » 117

DESCRIZIONI e disegni dei materiali di servizio generale e cucina » 43

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ARTIGLIERIA:

Pubblicazione della 4ª dispensa del 1904, con l'indice dell'annata . . . . . » 4

Pubblicazione della 1ª dispensa del 1905 . . . » 398

Pubblicazione della 2ª dispensa del 1905 . . . » 443

DIVIETO agli ufficiali in congedo di accettare cariche di consoli o di vice consoli di potenze straniere. . . . . » 424

E

ECCEDENZE D'IMPEGNI su taluni capitoli di spese obbligatorie e d'ordine, risultanti dal rendiconto generale consuntivo:

dell'esercizio finanziario 1902-903. — Legge che le approva . . . . . *Pag.* 113

dell'esercizio finanziario 1903-904. — Legge che le approva . . . . . » 114

Idem verificatesi sulle assegnazioni di competenza di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904 . » 228

ELENCO delle regie autorità diplomatiche e consolari alle quali è affidato il servizio della leva all'estero e rispettiva circoscrizione territoriale . . . . . *Pag.* 126

Idem delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace (edizione 1900). — Pubblicazione della 5ª serie di aggiunte e varianti arrecatevi » 160

Idem delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace (edizione 1902) — fascicolo I. — Pubblicazione della 2ª serie di aggiunte e varianti arrecatevi . . . . . » 160

Idem delle pubblicazioni in vigore, non riservate, costituenti le dotazioni per l'arma del genio in tempo di pace. — Sua pubblicazione . . . . . » 176

Idem delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni militari. — Sua pubblicazione . . . . . » 514

ELENCO GENERALE e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie. — Sua pubblicazione . . . . . » 432

EQUIPARAZIONE di grado fra i militari del R. esercito ed altri personali (Regia marina, capitanerie di porto, Regia guardia di finanza, corpo delle guardie di città, personale della Croce rossa). — Tabella relativa . . . . . » 217

ERRATA-CORRIGE alle « Norme per il servizio balneario militare » 117

ESPERIMENTI di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile . . . . . » 42

Idem d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo di commissariato militare . . . . . » 89

F

FABBRICATI MILITARI. — Proposte d'impianto di illuminazione a gas ed a luce elettrica . . . . . *Pag.* 103

FACILITAZIONI di viaggio per gli inscritti di leva . . . . » 119

FARSETTO di lana a maglia. — Adozione di un nuovo tipo. . » 104

FASCICOLI dei caricamenti d'artiglieria :

Pubblicazione di aggiunte e varianti al 60°. . » 83

Pubblicazione di quello dei materiali dei depositi centrali . . . . . » 159

Pubblicazione del 45° . . . . . *Pag.* 160
Pubblicazione del 55° e 56° . . . . . » 179
Pubblicazione del 52°, 53° e 57° . . . . . » 180
Pubblicazione di aggiunte e varianti al 58°. . » 516
FERROVIE DELLO STATO. — Nuovo ordinamento. . . . » 405
FERRY BOATS attraverso lo stretto di Messina per la via di Villa San Giovanni. — Attivazione del relativo servizio » 62
FORNELLI economici perfezionati. — Aggiunte e varianti alla relativa memoria descrittiva . . . . . » 153
FRANCHIGIA dei telegrammi diretti ad alcune autorità in occasione di chiamate alle armi . . . . . » 126

G

GUANTI DI LANA per bersaglieri ciclisti. — Loro adozione. *Pag.* 511
GUARDIE DI CITTÀ del regno. — Ammissione in esse di militari alle armi . . . . . » 284
GIUBBONE per marescialli dei carabinieri reali. — Sua adozione. » 144
Idem da carabinieri reali. — Modificazioni apportatevi. . . » 144

I

ILLUMINAZIONE a gas ed a luce elettrica nei fabbricati militari. — Proposte d'impianto. . . . . *Pag.* 103
INDENNITÀ per la campagna dell'Agro romano del 1867. — R. decreto che fissa il termine per la presentazione dei documenti, per ottenerla . . . . . » 81
INDIRIZZI dei telegrammi di Stato in franchigia indirizzati a località nell'interno del regno. — Istruzioni circa la loro compilazione . . . . . » 121
INSCRITTI DI LEVA. — Modificazione alle facilitazioni di viaggio loro accordate . . . . . » 119
Idem del comune di Ronco all'Adige. — Debbono concorrere alla leva nel II mandamento di Verona . . . . . » 411
INVENTARI dei mobili d'ufficio delle amministrazioni dello Stato e ricognizioni annuali dei mobili stessi. — R. decreto che dà disposizioni al riguardo ed istruzione per l'esecuzione di detto R. decreto . . . . . » 147

INSCRIZIONE degli impiegati ed operai degli stabilimenti militari di pena alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia . . . . . *Pag.* 507
ISTITUZIONE di un ufficio locale del genio militare in Bra . » 180
ISTRUZIONE sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901. — Modificazioni apportatevi. . . . . » 47, 197
Idem per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito. — Aggiunte e varianti apportatevi. » 52
Idem pel servizio interno dell'istituto geografico militare. — Sua pubblicazione. . . . . » 74
Idem sul giuoco balistico per l'artiglieria da campagna ed a cavallo — edizione 1898. — Sua abolizione . . . » 82
Idem sul giuoco balistico per l'artiglieria da montagna — edizione 1898. — Sua abolizione . . . . . » 82
Idem sulle manovre di forza per le artiglierie d'assedio. — Sua pubblicazione. . . . . » 82
Idem sul giuoco balistico per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Sua abolizione . . . . . » 82
Idem sul giuoco balistico per l'artiglieria da montagna. — Sua abolizione . . . . . » 82
Idem sul servizio delle artiglierie d'assedio. — Pubblicazione di aggiunte e varianti arrecatevi . . . . . » 83, 413
Idem sulle colombaie militari. — Aggiunta apportatavi . . » 83
Idem sul matrimonio dei militari del R. esercito. — Sua ristampa . . . . . » 102
Idem tattica per le batterie da campagna ed a cavallo. — Sua pubblicazione . . . . . » 119
Idem sul servizio dei cannoni da 75 A da campagna ed a cavallo. — Sua pubblicazione. . . . . » 159
Idem sul tiro per l'artiglieria da montagna. — Sua pubblicazione e pubblicazione di aggiunte e varianti. . . » 179, 516
Idem sul servizio del cannone da 87 B mod. 80-98. — Sua pubblicazione . . . . . » 179
Idem sul servizio del cannone da 70 da montagna. — Sua pubblicazione . . . . . » 180
Idem sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna a cavallo e da montagna. — Pubblicazione dei fascicoli A, B e D della parte 1ª . . . . . » 217

ISTRUZIONE sui materiali e sulle manopere dei lagunari. — Sua pubblicazione . . . . . *Pag.* 286
Idem per l'eseguimento dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare. — Sua pubblicazione e modificazioni apportatevi. . . . . » 348, 416
Idem per l'applicazione dei Regi decreti 12 novembre 1891 e 17 settembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme o irreperibili . . » 378
Idem sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Pubblicazione dell'appendice alla parte II e pubblicazione di aggiunte e varianti alla parte I. . . . . » 381, 516
Idem sul servizio dei cannoni da 9 (87 B) da campagna e da 7 (75 B) per le batterie a cavallo (edizione 1897). — Sua abolizione . . . . . » 381
Idem sul servizio del cannone da 7 (75 B) da montagna (edizione 1898). — Sua abolizione . . . . . » 381
Idem sul servizio dei materiali del gruppo C. — Pubblicazione della prima serie di aggiunte e varianti e aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 382, 512
Idem sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato. — Modificazioni apportatevi . . . . . » 389
Idem sul servizio delle artiglierie da costa. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . . . . . » 413
Idem sulle munizioni. — Pubblicazione di aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 413, 516
Idem relativa al R. decreto 7 ottobre 1905, n. 516, per l'applicazione ed esecuzione dell'art. 3 della legge 3 luglio 1904, che istituisce per gli ufficiali la posizione di congedo provvisorio . . . . . » 441
Idem sui servizi ad economia del commissariato militare. — Sua pubblicazione . . . . . » 443
Idem per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi . . . . . » 477
Idem sulla conservazione del materiale d'artiglieria. — Aggiunte e varianti apportatevi. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . . . . . » 512, 516
Idem sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . . . . . » 516

ISTRUZIONI circa la compilazione degli indirizzi dei telegrammi di Stato in franchigia indirizzati a località nell'interno del regno . . . . . *Pag.* 121

Idem provvisorie per la prima applicazione della legge 25 maggio 1905, n. 241 portante modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali . . . . . » 237

L

LAVORI pel miglioramento edilizio ed igienico degli stabilimenti sanitari militari . . . . . *Pag.* 177

LEGGE che proroga le disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 275, sulla cedibilità degli stipendi . . . . . » 3

Idem che approva eccedenze d'impegni su taluni capitoli di spese obbligatorie e d'ordine risultanti dal rendiconto generale consuntivo:

dell'esercizio finanziario 1902-903 . . . . . » 113

dell'esercizio finanziario 1903-904 . . . . . » 114

Idem recante disposizioni per la leva sui nati nel 1885 . . . » 115

Idem concernente aumenti degli organici degli ufficiali d'ordine e degli assistenti locali delle amministrazioni dipendenti . » 231

Idem portante modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali . . . . . » 234

Idem che approva la spesa straordinaria per la spedizione militare in Cina da assegnarsi ripartitamente ai Ministeri della guerra e della marina nei bilanci per gli esercizi 1904-905 e 1905-906 . . . . . » 271

Idem che approva le maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1904-905. . . . . » 367

Idem che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1904 905 . » 368

Idem relativa alle spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio 1904-905 . . . . . » 375

Idem relativa alle spese militari per l'esercizio 1905-906 . . » 375

Idem che modifica la tabella n. XIV del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e di servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 397

LEVA sui nati nel 1885. — Legge che stabilisce le disposizioni relative . . . . . *Pag.* 115
LIBRETTI DI RICONOSCIMENTO per gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa e in congedo. . . . . » 84
LOCALI DEMANIALI destinati ad uso cantine o vivanderie. » 116, 412

M

MAGAZZINI centrali militari. — R. decreto che stabilisce il loro ordinamento amministrativo ed approva il regolamento per il loro servizio . . . . . *Pag.* 18
Idem dipendenti dal Ministero della guerra sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256. — R. decreto che stabilisce nuovi modelli per dimostrare le variazioni avvenute nelle loro consistenze. — Adozione dei modelli stessi . . . . . » 184, 270, 423
MANOVRE DI CAMPAGNA e campi di divisione e di brigata. — Indennità e spese relative. . . . . » 382
MARESCIALLI dei carabinieri reali curati in caserma. — Somministrazione ad essi dei medicinali dalle farmacie militari . . . . . » 269
MATERIALI di servizio generale e cucina. — Descrizioni e disegni relativi . . . . . » 43
Idem di costruzione per gli arsenali di terra e di mare esenti da dazio consumo. . . . . » 175
MEDICINALI ai marescialli dei carabinieri reali curati in caserma. — Loro somministrazione dalle farmacie militari . » 269
MEMORIA DESCRITTIVA dei fornelli economici perfezionati. — Aggiunte e varianti arrecatevi . . . . . » 153
Idem di nuovi sistemi di bagni a doccia, contenente le norme provvisorie per il loro impianto ed uso . . . . . » 443
MODELLI per dimostrare le variazioni avvenute nelle consistenze dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra, sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256:
R. decreto che li stabilisce . . . . . » 184
Loro adozione. . . . . » 270, 423

MODELLO PER GLI INVENTARI del materiale d'artiglieria e genio e suo estratto. — Aggiunte e varianti arrecatevi. *Pag.* 116
Idem del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879). — Aggiunte e varianti arrecatevi . . . . . » 117
MODIFICAZIONI ad istruzioni, regolamenti e pubblicazioni varie. — (Vedi alle voci: *Istruzione* — *Regolamento* — o sotto il *titolo* delle singole pubblicazioni).
Idem dell'articolo 18 delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare approvate con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 494 . . . . . » 2
Idem nella permanenza del personale d'istruzione presso i tribunali militari . . . . . » 79
Idem al giubbone da carabinieri reali . . . . . » 144
Idem dell'*Atto* 200 della *Raccolta* . . . . . » 175
Idem al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. . » 377
Idem del riparto della somma di lire 16,000,000 assegnata alla parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1905-906 con la legge 2 luglio 1905, n. 297 » 402
Idem ai cuscini di selle da cavalleria e di selle per batterie e per batterie a cavallo . . . . . » 426
Idem al cappotto da fanteria, sanità e sussistenza ed a quello do genio . . . . . » 431

N

NOMENCLATORE del materiale dei servizi amministrativi. — Sua pubblicazione . . . . . *Pag.* 444
NOMINA di applicati di stato maggiore. — Prescrizioni relative » 52
Idem del presidente della commissione esecutiva delle leggi pei veterani e della commissione per il riconoscimento della campagna dell'Agro romano . . . . . » 450
NORME per la trasmissione dei telegrammi di Stato in franchigia » 53
Idem per l'impiego dei colombi viaggiatori nel servizio di corrispondenza presso la cavalleria . . . . . » 74
Idem per la gestione amministrativa del materiale d'artiglieria. — Pubblicazione di aggiunte e varianti arrecatevi. » 83
Idem per il servizio balneario militare:
Loro pubblicazione . . . . . » 90
Errata-corrige apportatavi . . . . . » 117

NORME per l'ammissione dei sottufficiali al corso speciale della scuola militare per l'abilitazione al grado di sottotenente . . . . . *Pag.* 91
Idem che regolano gli esami di concorso ai posti di capotecnico di artiglieria e genio di 3ª classe. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 164
Idem per la nomina dei sottufficiali all'impiego di ufficiale d'ordine delle amministrazioni dipendenti e di assistenti locali. . . . . » 387
Idem di servizio pel comando del corpo di stato maggiore. — Varianti apportatevi . . . . . » 421

O

OPERAI per i reggimenti d'artiglieria — Disposizioni ad essi relative . . . . . *Pag.* 398
ORDINAMENTO amministrativo dei magazzini centrali militari e regolamento per il servizio dei magazzini stessi. — R. decreto relativo . . . . . » 18
Idem delle ferrovie dello Stato . . . . . » 405
ORGANICO degli ufficiali d'ordine e degli assistenti locali delle amministrazioni dipendenti:
Legge n. 210 che vi apporta aumenti . . . . » 231
R. decreto che stabilisce il loro numero e la ripartizione in classi . . . . . » 387
OSPEDALETTI DA CAMPO da 50 letti mod. 1893. — Disposizioni ad essi relative . . . . . » 420

P

PASSAGGIO del comune di Casorezzo con Ossona dal distretto militare di Varese a quello di Milano . . . . . *Pag.* 514
PASSAPORTI per l'estero. — R. decreto circa il loro rilascio e relative istruzioni. . . . . » 242
PIAZZA di Piacenza. — R. decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato un tratto di trinceramento di essa. » 72

PRESIDENTE dell'associazione italiana della Croce rossa. — R. decreto che lo riconferma nella carica . . . . . *Pag.* 183

Idem della commissione delle leggi pei veterani del 1848-49 e della commissione per il riconoscimento della campagna dell'Agro romano. — R. decreto che lo nomina » 450

PRONTUARIO delle distanze ferroviarie. — Modificazioni arrecatevi . . . . . » 62, 226

Idem per la compilazione di richieste per la provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . . . . . » 516

PUBBLICAZIONE di istruzioni, di regolamenti e di pubblicazioni varie. — (Vedi alle voci: *Istruzione* — *Regolamento* — o sotto il *titolo* delle singole pubblicazioni).

Q

QUADERNI e fascicoli di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio — Loro pubblicazione. . . . . *Pag.* 414

R

RAZZA di tipo orientale presso il deposito allevamento cavalli di Bonorva. — Sua costituzione . . . . . *Pag.* 430

REGGIMENTI che cambiano di guarnigione. — Cessione, fra di loro, di personale del deposito . . . . . » 500

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge riguardante gli appalti di lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro. — R. decreto che lo approva . . . . . » 5

Idem per il servizio dei magazzini centrali militari. — R. decreto che lo approva . . . . . » 18

Idem pei trasporti militari sulle ferrovie. — Modificazioni apportatevi . . . . . » 62, 226, 287

Idem sul reclutamento. — Nuova ristampa . . . . . » 104

Idem d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria. — Sua pubblicazione . . . . . » 158

Idem per il personale famigliare degli istituti militari. — Modificazioni apportatevi . . . . . » 242

REGOLAMENTO d'istruzione e di servizio interno per le varie armi. — R. decreto che vi apporta modificazioni . . *Pag.* 371
Idem del servizio sanitario territoriale. — R. decreto che vi apporta modificazioni . . . . . » 371
Idem d'amministrazione e contabilità pei corpi del R. esercito. — Varianti apportatevi . . . . . » 382, 436, 451
Idem per le fortezze in tempo di pace. — Sua pubblicazione . » 395
Idem sui servizi ad economia del commissariato militare. — R. decreto che ne modifica l'articolo 9. . . . . » 401
Idem pel servizio territoriale. — Sua pubblicazione . . . » 414
Idem sulle indennità eventuali. — Modificazioni apportatevi » 449, 505
REQUISITI da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa. — R. decreto che abroga l'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1900 che li modificava . . » 501
RETE PER PANE. — Adozione di un nuovo tipo . . . . » 479
RICOMPENSE al valor militare. — Indicazione del luogo di nascita dei proposti . . . . . » 126
Idem al valor civile. — Indicazione del luogo di nascita dei proposti. . . . . » 515
RIORDINAMENTO dei servizi di cassa e di economato del Ministero della guerra . . . . . » 279
RIPARTO TERRITORIALE dell'arma dei carabinieri reali. — Modificazioni apportatevi . . . . . » 377

S

SEDE delle compagnie operai . . . . . *Pag.* 412
SELLE da cavalleria, per batterie e per batterie a cavallo — Modificazioni ai cuscini di esse . . . . . » 426
SERVITÙ MILITARI intorno all'opera Collet dello sbarramento di Sampeyre. — R. decreto che ne determina le zone » 1
Idem intorno ai forti Sapè e Fenile ed alla batteria Case Garde della piazza di Exilles. — R. decreto che ne determina le zone . . . . . » 155
Idem intorno alle opere di fortificazione delle piazze di Alessandria e Casalmonferrato. — R. decreto che ne modifica le zone. . . . . » 156

SERVITÙ MILITARI intorno ai depositi di materie esplosive alla Panice (Colle di Tenda). — R. decreto che ne determina le zone . . . . . *Pag.* 157
Idem intorno alla batteria S. Simone della piazza di Genova. — R. decreto che ne modifica le zone . . . . . » 158
Idem intorno al forte S. Michele della piazza di Verona. — R. decreto che ne determina le zone. . . . . » 429
Idem intorno alla polveriera S. Alessio della piazza di Mantova. — R. decreto che ne determina le zone . . . . . » 435
Idem intorno alle opere della piazza di Gaeta. — R. decreto che affranca dall'onere di esse un tratto di terreno . » 503
SERVIZIO balneario militare. — Pubblicazione delle Norme relative . . . . . » 90
Idem della leva all'estero. — Elenco delle regie autorità diplomatiche e consolari alle quali è affidato . . . . » 126
Idem del genio. — Circoscrizione territoriale . . . . . » 180
Idem di cassa e di economato del Ministero della guerra. — R. decreto che lo riordina . . . . . » 279
SOCCORSI alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi. — Istruzione per la loro concessione . . . . . » 477
SOMMA da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1905. — R. decreto che la stabilisce . . . . . » 51
SOMMINISTRAZIONI dei comuni alle truppe . . . » 4, 395, 515
Idem di medicinali dalle farmacie militari ai marescialli dei carabinieri reali curati in caserma . . . . . » 269
SOSTITUZIONE di un membro della commissione esecutiva delle leggi pei veterani del 1848 49 . . . . . » 72
Idem dell'allegato n. 5 all'*Atto* 200 della *Raccolta* 175
SOTTOTENENTI nell'arma dei carabinieri reali. — Possono essere nominati aiutanti maggiori in 2°. . . . . » 3
Idem nella milizia territoriale. — R. decreto che abroga l'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1900 che modificava i requisiti da possedersi dai militari di truppa aspiranti a tale nomina . . . . . » 504
SOTTUFFICIALI. — Norme per la loro ammissione al corso speciale della scuola militare per l'abilitazione al grado di sottotenente. . . . . » 91
Idem richiamati dalla licenza per ragioni di servizio. — Assegni di viaggio loro dovuti . . . . . » 174

SOTTUFFICIALI capi fanfara di cavalleria. — Circa la loro nomina . . . . . *Pag.* 272
Idem aspiranti all'impiego di ufficiale d'ordine delle amministrazioni dipendenti e di assistenti locali. — Norme per la loro nomina . . . . . » 387
Idem collocati a riposo. — Cessazione dei loro assegni. . . » 430
SPECCHIO di caricamento di materiale sanitario di un treno attrezzato pel trasporto di feriti e malati in guerra. (Specchio n. 18). — Sua pubblicazione . . . . . » 48
STABILIMENTI sanitari militari. — Circa i lavori occorrenti pel loro miglioramento edilizio ed igienico. . . . . » 177
STAGNATURA delle gavette, degli oggetti di cucina ecc. . . » 126
STATO DEI SOTTUFFICIALI. — Legge n. 211 che apporta modificazioni al relativo testo unico delle leggi. . . . » 234
Idem — Istruzioni provvisorie per la prima applicazione della legge n. 211 predetta . . . . . » 237

T

TABELLA di equiparazione di grado fra i militari del R. esercito ed altri personali. . . . . *Pag.* 217
TAVOLE DI TIRO del cannone da 87 B mod. 80-98 incavalcato sull'affusto in lamiera. — Pubblicazione di aggiunte e varianti arrecatevi . . . . . » 83
Idem del cannone da 152 A 91, A 96 e A 99. — Loro pubblicazione. . . . . » 500
TELEGRAMMI DI STATO in franchigia. — Norme relative. . » 53
Idem di Stato in franchigia indirizzati a località nell'interno del regno. — Istruzioni circa la compilazione dei relativi indirizzi . . . . . » 121
Idem diretti ad alcune autorità in occasione di chiamate alle armi. — Concessione di franchigia. . . . . » 126
Idem di Stato in franchigia multipli e circolari. — Norme per la loro presentazione ed accettazione . . . . . » 385
TENENTI d'artiglieria. — Varianti alle norme e programmi per i loro esami d'idoneità all'avanzamento . . . . . » 404
TESTO UNICO delle leggi sullo stato dei sottufficiali:
Legge n. 211 che viapporta modificazioni . . » 234
Istruzioni provvisorie per la prima applicazione della legge n. 211 predetta . . . . . » 237

TRASFERIMENTO di militari di truppa agli squadroni palafrenieri. . . . . *Pag.* 90
TRASPORTO GRATUITO di militari indigenti sulla linea tra Genova e l'America centrale. . . . . » 416

U

UFFICIALI in disponibilità in aspettativa ed in congedo. — Sostituzione delle norme relative alla concessione di libretti di riconoscimento . . . . . *Pag.* 84
Idem destinati alle scuole militari e periodo di permanenza in esse . . . . . » 89
Idem in congedo che risultino sprovvisti di uniforme o irreperibili. — Istruzione per l'applicazione dei Regi decreti 12 novembre 1891 e 17 settembre 1893 . . . . » 378
Idem in congedo. — Divieto loro fatto di accettare cariche di consoli o di vice consoli di potenze straniere. . . . » 424
Idem in servizio attivo permanente:
R. decreto per l'applicazione dell'art. 3 della legge 3 luglio 1904 che istituisce la posizione di congedo provvisorio . . . . . » 437
Istruzione per l'applicazione del R. decreto predetto » 441
UFFICIALI D'ORDINE DELLE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI:
Legge n. 216 che ne aumenta l'organico . . . » 231
R. decreto che ne stabilisce il numero e la ripartizione in classi . . . . . » 387
UFFICIO LOCALE del genio militare in Bra. — Sua istituzione » 180

V

VARIANTI ad istruzioni, regolamenti e pubblicazioni varie — (Vedi alle voci: *Istruzione* — *Regolamento* — o sotto il *titolo* delle singole pubblicazioni).
Idem ai conti di costruzione inserti nell'allegato F all'*Atto* 443 del 1904. . . . . *Pag.* 122
VERSAMENTO dei bossoli per cartucce ai laboratori pirotecnici » 511

VETERANI del 1848-49:
R. decreto per sostituzione di un membro della commissione esecutiva delle leggi loro riguardanti. *Pag.* 81
R. decreto di nomina della commissione predetta » 440
VETTOVAGLIE di riserva, viveri di conforto e razioni pane supplementari. — Conteggio del loro importo . . . . » 112
VIAGGI per proprio conto degli impiegati civili dello Stato. — Modificazioni ed aggiunte alle concessioni speciali relative . . . . . » 62, 64
Idem degli inscritti di leva. — Modificazioni alle facilitazioni loro accordate . . . . . » 119
VISITE MEDICO-FISCALI di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili . . . . . » 424
VOLONTARI DI UN ANNO. — R. decreto che stabilisce la somma da pagarsi per il loro arruolamento pel 1905 . . » 51





Roma, 1906 — Tip. E. Voghera